Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

ACC

10000/109/590
(VOL. XIX)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

10000/109/590
(VOL. XIX)

GAZZETTA UFFICIALE, VOL. 3
DEC. 1946 - JAN. 1947
(1 OF 2)

2607

JAN 15 1947

Spedizione corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 14 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-584
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 50-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(cartegio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 527.
Aumento del fondo straordinario assegnato all'Ente Zolfi Siciliani . . . . . Pag. 98

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. 528.
Istituzione di scuole ed istituti di istruzione secondaria per l'insegnamento della lingua tedesca nella provincia di Bolzano . . . . . Pag. 98

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO [illegible] 1946, n. 529.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 532.
Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi. Pag. 101

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 533.
Proroga dell'efficacia delle requisizioni di immobili disposte in applicazione delle norme approvate con il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741 . . . . . Pag. 101

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946, n. 534.
Dichiarazione di monumento nazionale della basilica di Santa Giustina in Padova . . . . . Pag. 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 ottobre 1946.
Nomina di un commissario aggiunto della «Gioventù

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

0005

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. **527**.

Aumento del fondo straordinario assegnato all'Ente Zolfi Siciliani . . . . . Pag. 98

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. **528**.

Istituzione di scuole ed istituti di istruzione secondaria per l'insegnamento della lingua tedesca nella provincia di Bolzano . . . . . Pag. 98

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. **529**.

Modificazioni ed aggiunte alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato. Pag. 99

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. **530**.

Ricostituzione dei comuni di Scurelle, Samone, Spera, Ivano-Fracena e Villa Agnedo (Trento) . . . Pag. 100

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. **531**.

Estensione al personale degli Enti locali delle disposizioni di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, relativo alla concessione dei compensi per lavoro straordinario e premio di presenza . . Pag. 100

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. **532**.

Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi. Pag. 101

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. **533**.

Proroga dell'efficacia delle requisizioni di immobili disposte in applicazione delle norme approvate con il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741 . . . . . Pag. 101

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946, n. **534**.

Dichiarazione di monumento nazionale della basilica di Santa Giustina in Padova . . . . . Pag. 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 ottobre 1946.

Nomina di un commissario aggiunto della « Gioventù italiana » . . . . . Pag. 105

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1946.

Approvazione del modello da usare dal Casellario centrale per la ricostruzione dei Casellari giudiziari locali distrutti in tutto o in parte . . . . . Pag. 105

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Sicilia . . . . . Pag. 106

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Revisione, per l'anno 1946, di tutte le trattrici agricole e macchine agricole automotrici . . . . . Pag. 107

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso di rettifica. Pag. 107

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 107

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Cagliari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 107

Autorizzazione al comune di Genova a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 107

Autorizzazione al comune di Vercelli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 107

Ministero del tesoro:

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 108

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 111

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 112

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 527.

Aumento del fondo straordinario assegnato all'Ente Zolfi Siciliani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legislativo 1° giugno 1946, numero 606, concernente l'assegnazione all'Ente Zolfi Siciliani di un fondo straordinario di L. 60.000.000;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 200, con il quale il fondo suddetto è stato aumentato di L. 25.000.000;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1946.

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — BERTONE — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 155. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 novembre 1946, n. 528.

Istituzione di scuole ed istituti di istruzione secondaria per l'insegnamento della lingua tedesca nella provincia di Bolzano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 775;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1945-46 è consentita, nella provincia di Bolzano e per la popolazione di lingua tedesca, l'istituzione di scuole ed istituti pubblici di istruzione secondaria con insegnamento in lingua tedesca, nei tipi previsti dagli ordinamenti scolastici in vigore.

L'istituzione, il funzionamento e la soppressione delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 736017

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legislativo 1° giugno 1946, numero 606, concernente l'assegnazione all'Ente Zolfi Siciliani di un fondo straordinario di L. 60.000.000;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 200, con il quale il fondo suddetto è stato aumentato di L. 25.000.000;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il fondo straordinario assegnato all'Ente Zolfi Siciliani per soddisfare a particolari esigenze dell'industria zolfifera siciliana, in relazione alla necessità di migliorare le condizioni sociali della mano d'opera impiegata nelle imprese minerarie, è ulteriormente aumentato di L. 60.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Visto il decreto legislativo [illegible] giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1945-46 è consentita, nella provincia di Bolzano e per la popolazione di lingua tedesca, l'istituzione di scuole ed istituti pubblici di istruzione secondaria con insegnamento in lingua tedesca, nei tipi previsti dagli ordinamenti scolastici in vigore.

L'istituzione, il funzionamento e la soppressione delle scuole e degli istituti anzidetti, sono regolati dalle norme relative ai corrispondenti tipi di scuole ed istituti governativi, comprese quelle concernenti l'autonomia amministrativa, quando prevista, e gli oneri dello Stato e degli enti pubblici locali.

Art. 2.

Nelle scuole e negli istituti, di cui al precedente articolo, è impartito l'insegnamento della lingua e delle lettere italiane, secondo i programmi dei corrispondenti tipi di scuole ed istituti governativi.

Art. 3.

Gli orari e i programmi d'insegnamento e d'esame per ciascun tipo di scuola ed istituto sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

I ruoli organici del personale direttivo ed insegnante e quelli del personale tecnico, di segreteria e subalterno, sono stabiliti con decreto dello stesso Ministro, d'intesa col Ministro per il tesoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

Art. 4.

Il personale, di cui al precedente articolo, è assegnato ai ruoli stessi per passaggio, su domanda, dai ruoli governativi corrispondenti, oppure è assunto mediante appositi concorsi indetti dal Ministro per la pubblica istruzione, ai quali si applicano le norme stesse che regolano i concorsi pubblici per il conferimento dei posti di ruolo nelle altre scuole governative. Nelle assegnazioni per passaggio di ruolo e nelle assunzioni per concorso, a parità di requisiti o di merito, è data la preferenza agli altoatesini.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico, che chiede il passaggio o l'ammissione in ruolo per concorso, deve dimostrare di possedere i requisiti necessari per impartire l'insegnamento in lingua tedesca; il personale di segreteria e subalterno deve dimostrare di conoscere detta lingua in modo da poter assolvere tutte le mansioni del proprio ufficio. Nel caso di passaggio per domanda, tanto per il personale direttivo, insegnante e tecnico, quanto per il personale di segreteria e subalterno, il rispettivo grado di conoscenza della lingua tedesca deve essere dimostrato in apposito colloquio dinanzi ad una commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione. Nel caso di assunzione per concorso, le norme relative all'accertamento di detta conoscenza saranno contenute nel bando stesso di concorso.

La restituzione al ruolo di provenienza può essere disposta per domanda o per servizio.

Art. 5.

Nei ruoli delle predette scuole ed istituti potranno essere sistemati, con norme che saranno successivamente emanate, gli insegnanti che abbiano appartenuto ai ruoli di scuole governative tedesche già funzionanti in Alto Adige e soppresse dopo il 1922, in attesa della emanazione di tali norme non si disporrà delle cattedre tenute per supplenza da personale che possa aver titolo per la sistemazione in ruolo.

Art. 6.

Il trattamento economico e di carriera del personale dei ruoli suddetti è regolato dalle norme in vigore per il personale dei ruoli corrispondenti nelle scuole governative.

Art. 7.

I titoli di studio conseguiti nelle scuole ed istituti della provincia di Bolzano, con insegnamento in lingua

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 529.

Modificazioni ed aggiunte alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1911, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

La tabella *D* dei diritti di archivio, di cui alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, è sostituita dalla tabella annessa al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GUALA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 42. — FRASCA

TABELLA A.

Tabella dei diritti di archivio

1. — Diritti di ricerca:	
a) per un atto singolo, di cui il richiedente indichi con precisione la data e la serie di archivio in cui è contenuto	L. 30
b) qualora nella richiesta gli estremi anzidetti manchino o risultino errati, per ogni ora impiegata nella ricerca	» 45
2. — Diritti d'ispezione o lettura:	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

per servizio.

Art. 5.

Nei ruoli delle predette scuole ed istituti potranno essere sistemati, con norme che saranno successivamente emanate, gli insegnanti che abbiano appartenuto ai ruoli di scuole governative tedesche già funzionanti in Alto Adige e soppresse dopo il 1922. In attesa della emanazione di tali norme non si disporrà delle cattedre tenute per supplenza da personale che possa aver titolo per la sistemazione in ruolo.

Art. 6.

Il trattamento economico e di carriera del personale dei ruoli suddetti è regolato dalle norme in vigore per il personale dei ruoli corrispondenti nelle scuole governative.

Art. 7.

I titoli di studio conseguiti nelle scuole ed istituti della provincia di Bolzano, con insegnamento in lingua tedesca, hanno lo stesso valore di quelli conseguiti nei corrispondenti tipi di scuole ed istituti governativi, ad ogni effetto previsto dalle disposizioni in vigore, compreso il passaggio per il trasferimento ed il proseguimento degli studi in altre scuole, nonchè l'iscrizione alle università ed agli istituti superiori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GUELO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 32. — FRASCA

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GUELO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 42. — FRASCA

TABELLA A.

Tabella dei diritti di archivio

1. — Diritti di ricerca:
   - *a*) per un atto singolo, di cui il richiedente indichi con precisione la data e la serie di archivio in cui è contenuto . . . . . L. 30
   - *b*) qualora nella richiesta gli estremi anzidetti manchino o risultino errati, per ogni ora impiegata nella ricerca . . . . . » 45
2. — Diritti d'ispezione o lettura:
   - *a*) di un singolo atto . . . . . » 25
   - *b*) di più atti, per ogni singola ora di presenza nella sala di consultazione e pagamento . . . . . » 40
   - *c*) se durante l'ispezione o lettura viene richiesta dall'interessato l'assistenza di un funzionario la tariffa viene raddoppiata . . . . . » 80
3. — Diritti di trascrizione di documenti od atti di archivio, per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione:
   - *a*) documenti o atti in carattere latino od in lingua latina od italiana o in altra lingua neo-latina, dal 1801 in poi . . . . . » 25
   - *b*) documenti od atti in carattere latino ed in lingua nè latina, nè neo-latina (inglese, tedesca, ecc.), dal 1801 in poi . . . . . » 40
   - *c*) documenti od atti in carattere latino ed in lingua latina o italiana od in altra lingua neo-latina, dal 1701 al 1800 . . . . . » 15
   - *d*) documenti od atti in carattere latino e in lingua nè latina, nè neo-latina (inglese, tedesco, ecc.), dal 1701 al 1800 . . . . . » 30
   - *e*) documenti od atti scritti in carattere latino e in lingua latina, o italiana o in altra lingua neo-latina durante i secoli XVI e XVII (1501-1700) . . » 80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

f) documenti ed atti scritti in carattere non latino (greci, tedeschi, arabi, ecc.), di qualsiasi età, documenti ed atti scritti in qualsiasi idioma ed in qualsiasi carattere in epoca anteriore al 1501; documenti ed atti scritti in carattere bollativo di qualsiasi età, documenti ed atti deperiti che presentino particolari difficoltà di interpretazione, documenti ed atti che, a giudizio insindacabile del sopraintendente o del direttore di archivio, richiedano per la trascrizione una particolare competenza, per ogni ora di tempo impiegata nella trascrizione (con un minimo di L. 100 per ogni facciata) . . . . . L. 100

4. — Compilazione di stati di servizio, di dichiarazioni per svincolo di cauzione e qualsiasi attestato per ogni ora di lavoro occorsa, così per la ricerca delle notizie come per la compilazione dei relativi attestati) . . . . . » 25

5. — Copia di disegni e tipi geometrici:
   a) onorario al disegnatore o geometra per ogni ora di lavoro da concordarsi liberamente fra il richiedente o il disegnatore o geometra;
   b) diritto di copia per ogni facciata di carta da bollo, commisurata in ragione della superficie del disegno tipo . . . . . » 40

6. — Riproduzione fotografica ad uso privato di atti di archivio, oltre il diritto di ricerche e l'onorario al fotografo nella misura concordata liberamente fra il richiedente e il fotografo, per ogni facciata di dimensione legale del documento riprodotto . . . » 75

7. — Riproduzione a penna od a colori di stemmi, sigilli o simili, oltre il diritto di ricerca e l'onorario al disegnatore, nella misura concordata come sopra, per ogni facciata di dimensioni legali del documento riprodotto . . . . . » 75

8. — Autenticazioni di arma o sigillo di autorità non più esistenti o di notari, previo, in quanto occorra, il bollo straordinario dell'atto in cui la firma ed il sigillo sono apposti . . . . . » 65

9. — Atti dello stato civile - diritti di ricerca:
   a) per un atto singolo di cui il richiedente indichi con precisione la data . . . . . » 15
   b) qualora nella richiesta manchino gli estremi o risultino errati, per ogni ora impiegata nella ricerca . . . . . » 25

   Diritti di trascrizione:
   c) diritto fisso, per la prima facciata di dimensione legale di trascrizione . . . . . » 50
   d) per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione oltre la prima . . . . . » 10

10. — Richiesta di urgenza - se il richiedente desidera che la trascrizione di un atto qualsiasi gli venga rilasciata in apposita pergamena i diritti di archivio con

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

I comuni di Scurelle, Samone, Spera, Ivano-Fracena e Villa Agnedo, aggregati, con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1508, al comune di Strigno, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organi dei ricostituiti comuni di Scurelle, Samone, Spera, Ivano-Fracena e Villa Agnedo, ed il nuovo organico del comune di Strigno, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1508.

Al personale già in servizio presso il comune di Strigno, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

» 45

6. — Riproduzione fotografica ad uso privato di atti di archivio, oltre il diritto di ricerche e l'onorario al fotografo nella misura concordata liberamente fra il richiedente e il fotografo, per ogni facciata di dimensione legale del documento riprodotto . . . » 75

7. — Riproduzione a penna od a colori di stemmi, sigilli o simili, oltre il diritto di ricerca e l'onorario al disegnatore, nella misura concordata come sopra, per ogni facciata di dimensioni legali del documento riprodotto . . . . . » 75

8. — Vidimazioni di firma o sigillo di autorità non più esistente o di notari, previo, in quanto occorra, il bollo straordinario dell'atto in cui la firma ed il sigillo sono apposti . . . . . » 65

9. — Atti dello stato civile - diritti di ricerca:
   a) per un atto singolo di cui il richiedente indichi con precisione la data . . . . . » 15
   b) qualora nella richiesta manchino gli estremi o risultino errati, per ogni ora impiegata nella ricerca . . . . . » 25

   Diritti di trascrizione:
   c) diritto fisso, per la prima facciata di dimensione legale di trascrizione . . . . . » 50
   d) per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione oltre la prima . . . . . » 30

10. — Richiesta di urgenza - se il richiedente desidera che la trascrizione di un atto qualsiasi gli venga rilasciata di urgenza pagherà i diritti di archivio con l'aumento del 50 %.

11. — Per la circoscrizione dell'Archivio di Stato di Bolzano la misura dei diritti da corrispondersi per trascrizioni dei documenti od atti di archivio, di cui al n. 1 della presente tabella, è la medesima per la lingua italiana e tedesca.

Visto, *Il Ministro per l'interno*
DE GASPERI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 530.

Ricostituzione dei comuni di Scurelle, Samone, Spera, Ivano-Fracena e Villa Agnedo (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 7 giugno 1928, n. 1508;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1508.

Al personale già in servizio presso il comune di Strigno, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 531.

Estensione al personale degli Enti locali delle disposizioni di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, relativo alla concessione dei compensi per lavoro straordinario e premio di presenza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai segretari provinciali ed ai segretari comunali possono essere concessi compensi per lavoro straordinario e premi giornalieri di presenza alle condizioni, nei limiti e con le norme stabiliti dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e dai seguenti articoli.

Il precedente comma può essere applicato, con le norme e le modalità di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, al personale dipendente dalle provincie, dai comuni e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, nonchè al personale dipendente dai consorzi dei comuni e delle istituzioni predette.

Art. 2.

L'espletamento del lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato con deliberazione dell'ente, da assoggettare all'approvazione dei competenti organi.

Art. 3.

Resta esclusa nei riguardi del personale contemplato nel precedente art. 1, l'applicabilità del disposto dell'art. 2, terzo e nono comma, dell'art. 4, secondo comma (seconda parte), e dell'art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

Art. 4.

I compensi previsti dal presente decreto, assorbono e sostituiscono qualsiasi altro assegno, indennità o compenso comunque denominati, concessi al medesimo titolo, o a titolo di premio di operosità o di rendimento o di gratifica, oppure a titolo similare. In tali sensi restano modificate o abrogate le rispettive norme dei regolamenti organici degli enti di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 244 del testo unico delle

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 522.
Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, sull'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 546, riguardante agevolazioni di ordine economico e tributario a favore della Valle d'Aosta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, sulle istituzioni dei Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, sulle attribuzioni e l'ordinamento dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3141, sull'amministrazione forestale;

Vista la legge 18 giugno 1935, n. 1220, relativa alla istituzione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura;

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo del genio civile, approvato con il regio decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Visto il regio decreto 28 luglio 1932, n. 958, sulla competenza degli uffici del Genio civile per le opere delle rispettive provincie;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823, sul riordinamento delle Soprintendenze alle antichità e all'arte;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito con legge 3 febbraio 1936, n. 413, concernente il nuovo ordinamento degli organi provinciali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

...rzo e nona comma, dell'art. 4, secondo comma (seconda parte), e dell'art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

Art. 4.

I compensi previsti dal presente decreto, assorbono e sostituiscono qualsiasi altro assegno, indennità o compenso comunque denominati, concessi al medesimo titolo, o a titolo di premio di operosità o di rendimento o di gratifica, oppure a titolo similare. In tali sensi restano modificate o abrogate le rispettive norme dei regolamenti organici degli enti di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 244 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, è abrogato.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GRAZIA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 40. — FRASCA

approva il testo unico delle leggi sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo del genio civile, approvato con il regio decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Visto il regio decreto 28 luglio 1932, n. 958, sulla competenza degli uffici del Genio civile per le opere delle rispettive provincie;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823, sul riordinamento delle Soprintendenze alle antichità e all'arte;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito con legge 3 febbraio 1936, n. 413, concernente il nuovo ordinamento degli organi provinciali del turismo;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1647, convertito con legge 30 dicembre 1937, n. 2578, che modifica l'ordinamento degli Enti provinciali per il turismo;

Visto il regio decreto-legge 23 novembre 1936, numero 2522, convertito con legge 30 dicembre 1937, numero 2662, concernente la disciplina ed il controllo delle manifestazioni, attività ed iniziative aventi carattere turistico promosse da enti o da privati;

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1939, n. 11, che approva l'ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 1939, n. 1035, concernente l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e successive modificazioni;

Vista la legge 26 luglio 1941, n. 934, concernente l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ufficio sanitario provinciale di Aosta, l'Ispettorato provinciale di agricoltura di Aosta, il Comando gruppo del corpo delle foreste di Aosta, l'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria di Aosta sono soppressi.

Nella circoscrizione della Valle d'Aosta, i servizi, già demandati agli uffici soppressi a' sensi del comma precedente, sono assunti, a norma dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, numero 545, dalla Valle d'Aosta, che vi provvede con appositi uffici e proprio personale.

La Valle d'Aosta esercita per conto dello Stato le attribuzioni, già spettanti agli uffici indicati nel primo comma, e che non siano state trasferite alla sua competenza. Esercita inoltre, per conto dello Stato e sino a quando non sarà provveduto al riordinamento degli uffici periferici del Ministero dell'industria e commercio, le attribuzioni già spettanti all'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria di Aosta.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale di sanità di Aosta è soppresso.

E' istituito il Consiglio di sanità della Valle d'Aosta, che esercita le attribuzioni già demandate al Consiglio provinciale di sanità di Aosta.

Il Consiglio di sanità della Valle d'Aosta è organo della Valle ed è presieduto dal Presidente del Consiglio della Valle e composto dei seguenti membri nominati con suo decreto:

a) l'assessore dell'agricoltura della Giunta del Consiglio della Valle;

b) tre dottori di medicina e chirurgia;

c) una persona esperta nelle materie agrarie;

d) il dirigente dei servizi sanitari ed il dirigente dei servizi veterinari della Valle d'Aosta;

e) l'ufficiale sanitario del comune di Aosta;

f) un rappresentante dell'ordine dei medici;

Art. 3.

Il Comitato provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica di Aosta, istituito ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, è soppresso.

E' istituito il Comitato di assistenza e di beneficenza pubblica della Valle d'Aosta che, nella circoscrizione della Valle, esercita le attribuzioni spettanti ai Comitati provinciali di assistenza e di beneficenza pubblica.

Il Comitato di assistenza e di beneficenza pubblica della Valle d'Aosta è composto di:

a) un membro del Consiglio della Valle d'Aosta, designato dal Consiglio stesso, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del locale Comitato per la maternità ed infanzia;

c) il dirigente dei servizi sanitari della Valle di Aosta;

d) il ragioniere capo della Valle d'Aosta;

e) un rappresentante delle locali organizzazioni dei lavoratori;

f) un insegnante in servizio presso la Valle di Aosta.

Il Comitato di assistenza e di beneficenza è organo della Valle d'Aosta; le attribuzioni spettanti in ordine ai Comitati provinciali di assistenza e di beneficenza pubblica al Ministero dell'interno, sono esercitate dal Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta.

Alle spese per il funzionamento del Comitato di assistenza e di beneficenza pubblica della Valle d'Aosta ed ai relativi servizi provvede l'Amministrazione della Valle.

Per quanto non disposto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 4.

La Valle d'Aosta provvede mediante un proprio ufficio ai servizi in materia di opere pubbliche, ad essa trasferiti ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 546, ed, in particolare, ai servizi concernenti le concessioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche, le opere idrauliche e di bonifica, le strade non statali ed altri lavori pubblici interessanti il territorio della Valle d'Aosta.

Il Ministro per i lavori pubblici, con proprio de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780017

[illegible] Valle d'Aosta, che vi provvede con appositi uffici e proprio personale.

La Valle d'Aosta esercita per conto dello Stato le attribuzioni, già spettanti agli uffici indicati nel primo comma, e che non siano state trasferite alla sua competenza. Esercita inoltre, per conto dello Stato e sino a quando non sarà provveduto al riordinamento degli uffici periferici del Ministero dell'industria e commercio, le attribuzioni già spettanti all'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria di Aosta.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale di sanità di Aosta è soppresso.

E' istituito il Consiglio di sanità della Valle d'Aosta, che esercita le attribuzioni già demandate al Consiglio provinciale di sanità di Aosta.

Il Consiglio di sanità della Valle d'Aosta è organo della Valle ed è presieduto dal Presidente del Consiglio della Valle e composto dei seguenti membri nominati con suo decreto:

a) l'assessore dell'agricoltura della Giunta del Consiglio della Valle;

b) tre dottori di medicina e chirurgia;

c) una persona esperta nelle materie agrarie;

d) il dirigente dei servizi sanitari ed il dirigente dei servizi veterinari della Valle d'Aosta;

e) l'ufficiale sanitario del comune di Aosta;

f) un rappresentante dell'ordine dei medici;

g) il segretario generale dell'Amministrazione della Valle d'Aosta o chi ne fa le veci;

h) l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico della Valle d'Aosta;

i) il capo dell'Ufficio del turismo della Valle d'Aosta o persona da lui delegata;

l) un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori;

m) un insegnante in servizio presso la Valle di Aosta.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal componente indicato alla lettera *g*).

Restano invariate le attribuzioni del Consiglio superiore di sanità.

Le spese per i servizi e per il funzionamento del Consiglio di sanità della Valle d'Aosta gravano sul bilancio della Valle.

e) un rappresentante delle locali organizzazioni dei lavoratori;

f) un insegnante in servizio presso la Valle di Aosta.

Il Comitato di assistenza e di beneficenza è organo della Valle d'Aosta; le attribuzioni spettanti in ordine ai Comitati provinciali di assistenza e di beneficenza pubblica al Ministero dell'interno, sono esercitate dal Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta.

Alle spese per il funzionamento del Comitato di assistenza e di beneficenza pubblica della Valle d'Aosta ed ai relativi servizi provvede l'Amministrazione della Valle.

Per quanto non disposto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 4.

La Valle d'Aosta provvede mediante un proprio ufficio ai servizi in materia di opere pubbliche, ad essa trasferiti ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 546, ed, in particolare, ai servizi concernenti le concessioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche, le opere idrauliche e di bonifica, le strade non statali ed altri lavori pubblici interessanti il territorio della Valle d'Aosta.

Il Ministro per i lavori pubblici, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, potrà disporre la soppressione dell'Ufficio del genio civile di Aosta, affidando all'Ufficio del genio civile di Torino i servizi concernenti gli immobili demaniali, nonchè il controllo tecnico sugli atti dell'ufficio previsto nel comma precedente per le sole opere finanziate o sussidiate dallo Stato.

Art. 5.

Nella circoscrizione della Valle d'Aosta le attribuzioni spettanti alle Sovrintendenze alle antichità e belle arti sono esercitate dalla Valle d'Aosta, che vi provvede con uffici e personale propri.

Art. 6.

Il Consorzio provinciale antitubercolare di Aosta è soppresso.

Nella circoscrizione della Valle d'Aosta sarà costituito un Consorzio antitubercolare, del quale faranno parte la Valle d'Aosta, tutti i Comuni compresi nella circoscrizione della Valle, nonchè gli enti pubblici che in tutto o in parte svolgono nella Valle azione antitubercolare.

Il Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta esercita, nella circoscrizione della Valle, i compiti spettanti ai Consorzi provinciali antitubercolari.

I Comuni, che facevano parte della soppressa provincia di Aosta e che sono stati aggregati alla provincia di Torino, passano a far parte del Consorzio provinciale antitubercolare di Torino.

Art. 7.

Il Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta è ente morale ed è retto da uno statuto, approvato dal Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta, il quale esercita nei confronti del Consorzio stesso le funzioni attribuite, dalle leggi vigenti, al prefetto ed al presidente della Deputazione provinciale.

Nei confronti del Consorzio antitubercolare di Aosta si osservano le vigenti norme sui Consorzi provinciali antitubercolari, in quanto applicabili.

Art. 8.

Il patrimonio del soppresso Consorzio provinciale antitubercolare di Aosta viene trasferito al Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta, dedotte le attività e le passività riferentisi ai Comuni ed agli Enti che passano a far parte del Consorzio provinciale antitubercolare di Torino a' sensi dell'art. 6.

Al riparto del patrimonio di cui al comma precedente sarà provveduto mediante accordi tra i due Enti interessati, da approvarsi con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato. In caso di dissenso il progetto di riparto sarà predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed approvato

provincia di Aosta, assegnato alla competenza dell'Ente provinciale per il turismo di Torino.

Alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo tra la Valle d'Aosta e l'Ente provinciale per il turismo di Torino, sarà provveduto mediante accordi diretti tra gli enti interessati, da approvarsi con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato. In caso di disaccordo il progetto di riparto sarà predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed approvato nelle medesime forme, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Aosta è soppressa.

Nella circoscrizione della Valle d'Aosta i compiti demandati alla Camera di commercio, industria e agricoltura sono assunti dalla Valle d'Aosta, che vi provvede con apposito ufficio e proprio personale.

Art. 12.

La Valle d'Aosta percepisce, con le norme e i privilegi di legge, i diritti e i tributi spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, alle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Le attribuzioni spettanti al Ministro per l'industria ed il commercio ed al Ministro per le finanze, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, sono esercitate dal Presidente del Consiglio della Valle.

Art. 13.

Per l'espletamento delle attribuzioni prevedute nell'art. 11, la Valle d'Aosta si avvale della collaborazione di apposito Comitato composto di rappresentanti designati dalle organizzazioni dei commercianti, industriali, agricoltori, artigiani e dei lavoratori.

Il numero dei rappresentanti delle varie categorie e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

[illegible] al prefetto ed al presidente della Deputazione provinciale.

Nei confronti del Consorzio antitubercolare di Aosta si osservano le vigenti norme sui Consorzi provinciali antitubercolari, in quanto applicabili.

Art. 8.

Il patrimonio del soppresso Consorzio provinciale antitubercolare di Aosta viene trasferito al Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta, dedotte le attività e le passività riferentisi ai Comuni ed agli Enti che passino a far parte del Consorzio provinciale antitubercolare di Torino a' sensi dell'art. 6.

Al riparto del patrimonio di cui al comma precedente sarà provveduto mediante accordi tra i due Enti interessati, da approvarsi con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato. In caso di dissenso il progetto di riparto sarà predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed approvato nelle medesime forme, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

L'Ente provinciale per il turismo di Aosta è soppresso.

Nella circoscrizione della Valle d'Aosta i compiti demandati agli Enti provinciali del turismo sono assunti dalle Valle d'Aosta, che vi provvede con apposito ufficio e con proprio personale.

Tra lo Stato e l'Ente nazionale per il turismo da una parte e la Valle d'Aosta dall'altra possono essere stipulati accordi per l'espletamento di attività turistiche di interesse comune.

E' istituito il Comitato Valdostano per il turismo, composto di rappresentanti designati dalle categorie interessate, secondo norme da emanarsi dal Consiglio della Valle, il quale determinerà altresì le attribuzioni del Comitato.

Sono estese, in quanto applicabili, alla Valle d'Aosta le disposizioni concernenti gli Enti provinciali per il turismo comprese quelle relative ai contributi ai medesimi spettanti.

Art. 10.

Il patrimonio del soppresso Ente provinciale per il turismo è devoluto alla Valle d'Aosta, dedotte le attività e passività riferentisi al territorio della cessata [illegible] Valle d'Aosta, che vi provvede con apposito ufficio e proprio personale.

Art. 12.

La Valle d'Aosta percepisce, con le norme e i privilegi di legge, i diritti e i tributi spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, alle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Le attribuzioni spettanti al Ministro per l'industria ed il commercio ed al Ministro per le finanze, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, sono esercitate dal Presidente del Consiglio della Valle.

Art. 13.

Per l'espletamento delle attribuzioni prevedute nell'art. 11, la Valle d'Aosta si avvale della collaborazione di apposito Comitato composto di rappresentanti designati dalle organizzazioni dei commercianti, industriali, agricoltori, artigiani e dei lavoratori.

Il numero dei rappresentanti delle varie categorie e le attribuzioni del Comitato di cui al precedente comma sono stabiliti dal Consiglio della Valle, sentita la Giunta e le organizzazioni interessate.

Art. 14.

Il patrimonio della soppressa Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta è devoluto alla Valle d'Aosta, dedotte le attività e passività riferentisi al territorio della cessata provincia di Aosta, assegnato alla competenza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino.

Alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, tra la Valle d'Aosta e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, sarà provveduto mediante accordi tra gli enti medesimi, da approvarsi con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, udito il parere del Consiglio di Stato. In caso di disaccordo il progetto di riparto sarà predisposto dallo stesso Ministro per l'industria ed il commercio ed approvato nelle medesime forme, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 15.

Qualora i servizi per l'industria, il commercio e l'agricoltura della Valle d'Aosta vengano in seguito trasferiti ad un apposito ente da costituirsi localmente, il

patrimonio della soppressa Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta assegnato alla Valle sarà devoluto al predetto ente.

Art. 16.

I personali, sanitario, impiegatizio e salariato, dipendenti dalla Valle d'Aosta che rientrino nelle categorie contemplate rispettivamente dagli ordinamenti approvati con legge 6 luglio 1939, n. 1035, con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito in legge con legge 9 gennaio 1939, n. 41, e con legge 26 luglio 1941, n. 931, sono iscritti alle rispettive Casse di previdenza e ad essi si applicano tutte le norme contenute nei sopraciati ordinamenti.

Art. 17.

Per il personale di cui all'articolo precedente che passi dalle dipendenze dello Stato alle dipendenze della Valle d'Aosta e viceversa, il servizio reso all'Amministrazione della Valle viene agli effetti del trattamento di quiescenza, valutato cumulativamente con quello reso a pensione reso anteriormente o posteriormente alle dipendenze dello Stato. Si applicano in tal caso rispettivamente le norme dell'art. 52 dell'ordinamento della Cassa di previdenza delle pensioni dei sanitari, dell'art. 57 dell'ordinamento della Cassa di previdenza delle pensioni degli impiegati degli Enti locali e dell'art. 55 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per i salariati, citati nell'articolo precedente.

Art. 18.

Sono soppressi nei sottoindicati ruoli organici del personale statale i seguenti posti:

Amministrazione della sanità pubblica:

un posto di medico provinciale di 2ª classe (grado 7°, gruppo A);

un posto di veterinario provinciale di 2ª classe (grado 7°, gruppo A);

Amministrazione centrale e periferica dell'agricoltura:

un posto di ispettore superiore (grado 6°, gruppo A).

L'eventuale soprannumero che, per effetto di tale soppressione, risulterà nei gradi predetti sarà riassorbito con le successive vacanze.

Art. 19.

Il personale di cui agli articoli precedenti, che passi dalle dipendenze dello Stato alle dipendenze della Valle d'Aosta e viceversa, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento, anche ai fini del trattamento di quiescenza.

Al predetto personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti, in applicazione del presente decreto, è corrisposto il trattamento di quiescenza spettante, nonchè una indennità che non potrà essere superiore a sei mensilità nè inferiore a due mensilità dell'ultimo stipendio.

Art. 20.

Il personale della soppressa Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta sarà trasferito alla Valle d'Aosta ed all'Ente provinciale del turismo di Torino, secondo la ripartizione che sarà fatta tra i due Enti in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi. In caso di contestazione decide l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica con suo decreto.

Art. 21.

Il personale del soppresso Ente provinciale del turismo di Aosta sarà trasferito alla Valle d'Aosta ed all'Ente provinciale del turismo di Torino, secondo la ripartizione che sarà fatta tra i due Enti in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi. In caso di contestazione decide il Presidente del Consiglio dei Ministri con suo decreto.

Art. 22.

Il personale della soppressa Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta sarà trasferito alla Valle d'Aosta ed alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino secondo la ripartizione che sarà fatta tra i due Enti in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi. In caso di contestazione decide il Ministro per l'Industria ed il commercio con suo decreto.

Art. 23.

Il personale di cui agli articoli 20, 21 e 22 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento, anche ai fini del trattamento di quiescenza.

Al predetto personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti, in applicazione del presente decreto, è corrisposto il trattamento di quiescenza spettante, nonchè una indennità che non potrà essere superiore a sei mensilità nè inferiore a due mensilità dell'ultimo stipendio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1946

DE NICOLA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

Art. 17.

Per il personale di cui all'articolo precedente che passi dalle dipendenze dello Stato alle dipendenze della Valle d'Aosta e viceversa, il servizio reso all'Amministrazione della Valle viene agli effetti del trattamento di quiescenza, valutato cumulativamente con quello reso a pensione reso anteriormente o posteriormente alle dipendenze dello Stato. Si applicano in tal caso rispettivamente le norme dell'art. 52 dell'ordinamento della Cassa di previdenza delle pensioni dei sanitari, dell'art. 57 dell'ordinamento della Cassa di previdenza delle pensioni degli impiegati degli Enti locali e dell'art. 58 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per i salariati, citati nell'articolo precedente.

Art. 18.

Sono soppressi nei sottoindicati ruoli organici del personale statale i seguenti posti:

Amministrazione della sanità pubblica:

un posto di medico provinciale di 2ª classe (grado 7°, gruppo A);

un posto di veterinario provinciale di 2ª classe (grado 7°, gruppo A);

Amministrazione centrale e periferica dell'agricoltura:

un posto di ispettore superiore (grado 6°, gruppo A).

L'eventuale soprannumero che, per effetto di tale soppressione, risulterà nei gradi predetti sarà riassorbito con le prime vacanze che si verificheranno nei relativi gradi di ciascun ruolo.

Con successivi provvedimenti, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno disposte le ulteriori ridazioni di ruoli organici conseguenti all'applicazione del decreto medesimo.

Art. 19.

Su richiesta della Valle d'Aosta può essere comandato, con provvedimento dell'amministrazione competente di concerto con il Ministero del tesoro a prestar servizio presso la Valle, personale di ruolo dello Stato.

Durante il periodo di servizio presso la Valle d'Aosta il personale comandato conserverà il trattamento economico spettantegli. Il relativo onere passa a carico del bilancio della Valle d'Aosta.

Art. 20.

Il personale del soppressa Consorzio provinciale antitubercolare di Aosta sarà trasferito al Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta ed al Consorzio pro

Il personale della soppressa Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta sarà trasferito alla Valle d'Aosta ed alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino secondo la ripartizione che sarà fatta tra i due Enti in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi. In caso di contestazione decide il Ministro per l'industria ed il commercio con suo decreto.

Art. 23.

Il personale di cui agli articoli 20, 21 e 22 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento, anche ai fini del trattamento di quiescenza.

Al predetto personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti, in applicazione del presente decreto, è corrisposto il trattamento di quiescenza spettante, nonchè una indennità che non potrà essere superiore a sei mensilità nè inferiore a due mensilità dell'ultimo stipendio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1946

DE NICOLA

DE CASTERI — GUELLO — SCOCCIMARRO — PIETRONI — GONELLA — ROMITA — MORANDI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GUELLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 47. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1946, n. 533.

Proroga dell'efficacia delle requisizioni di immobili disposte in applicazione delle norme approvate con il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, con il quale sono state approvate le norme per la disciplina delle requisizioni e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 86;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Le requisizioni di beni immobili di aziende e stabilimenti, disposte in applicazione delle norme approvate con il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, conservano la loro efficacia per il termine fissato nell'ordine di requisizione, e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 1947.

Anche prima dello scadere dei predetti termini i beni requisiti dovranno essere restituiti agli aventi diritto qualora cessi l'uso per il quale essi sono stati requisiti.

Per i beni mobili resta fermo il disposto del secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 86.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MACRELLI — NENNI — GIULIO — SCOCCIMARRO — BERTONE — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — GONELLA — ROMITA — SEGNI — FERRARI — SCELBA — MORANDI — D'ARAGONA — SERENI — CAMPILLI — ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: GIULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1947

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1946

DE NICOLA

GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GIULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 ottobre 1946.

Nomina di un commissario aggiunto della « Gioventù italiana ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA GUERRA
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, relativo alla soppressione del partito nazionale fascista;
Visto il proprio decreto 19 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1944, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 174, riguardante la nomina di un commissario e di due commissari aggiunti della « Gioventù italiana »;
Visto l'altro decreto 16 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1945, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 287, con il quale il generale Francesco La Ferla veniva nominato commissario aggiunto della « Gioventù italiana » in sostituzione del generale Luigi Chatrian;
Ritenuto che il commissario aggiunto, generale Francesco La Ferla è stato collocato nella riserva per età;
Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

A decorrere dal 16 maggio 1946, su designazione del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

1946, n. 86.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MACRELLI — NENNI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — GONELLA — ROMITA — SEGNI — FERRARI — SCELBA — MORANDI — D'ARAGONA — SERENI — CAMPILLI — ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 58. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946, n. 534.

Dichiarazione di monumento nazionale della basilica di Santa Giustina in Padova.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Considerata l'opportunità che la basilica di Santa Giustina in Padova, con gli annessi edifici costituenti l'antico monastero benedettino, per la sua singolare importanza storica, archeologica e artistica, sia additata e conservata al rispetto della Nazione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

La basilica di Santa Giustina in Padova, con gli annessi edifici costituenti l'antico monastero benedettino, è dichiarata monumento nazionale.

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LA GUERRA E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, relativo alla soppressione del partito nazionale fascista;

Visto il proprio decreto 19 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1944, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 174, riguardante la nomina di un commissario e di due commissari aggiunti della « Gioventù italiana »;

Visto l'altro decreto 16 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1945, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 387, con il quale il generale Francesco La Ferla veniva nominato commissario aggiunto della « Gioventù italiana » in sostituzione del generale Luigi Chatrian;

Ritenuto che il commissario aggiunto, generale Francesco La Ferla è stato collocato nella riserva per età;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

A decorrere dal 16 maggio 1946, su designazione del Ministero della guerra, il generale Mario Marazzani è nominato commissario aggiunto della « Gioventù italiana » in sostituzione del generale Francesco La Ferla con i compiti e le attribuzioni stabiliti dagli articoli 2 e 3 del decreto Presidenziale 19 agosto 1944.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la guerra
FACCHINETTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1946
Registro Presidenza n. 5, foglio n. 83. — FERRARI

(161)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1946.

Approvazione del modello da usare dal Casellario centrale per la ricostruzione dei Casellari giudiziari locali distrutti in tutto o in parte.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 4 del regio decreto 18 giugno 1931, numero 778;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1931, che approva le istruzioni e i modelli per il servizio dei Casellari giudiziari;

Ritenuta la necessità di accelerare la ricostruzione dei Casellari giudiziari in tutto o in parte distrutti e di predisporre all'uopo un nuovo modello sintetico di scheda;

Decreta:

E' approvato l'allegato modello, da usarsi dal Casellario centrale per la ricostruzione dei Casellari locali distrutti in tutto o in parte, in luogo del modello n. 1-*B* allegato al decreto Ministeriale 6 ottobre 1931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1946

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1946
Registro n. 25, foglio n. 189. — Gulisa

(Fronte) *(Retro)*

MASCHI-FEMMINE

Scheda 1-95a (D) N. . . . . .
(D. M. . . . . .)

COGNOME . . . . . | nato il . . . . . .
NOME . . . . . | in . . . . (Prov. . . .)
Soprannome . . . . . | Circondario di . . . . .
Padre . . . . . | . . . . . .
Madre . . . . . | . . . . . .

condanne riportate (1)

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

(45)

Per estratto conforme alle schede esistenti nel Casellario Centrale.

Roma . . . . . .

IL SEGRETARIO CAPO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

condanne riportate (1)

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

(45)

Per estratto conforme alle schede esistenti nel Casellario Centrale.

Roma . . . . . .

IL SEGRETARIO CAPO

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Sicilia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti per la Sicilia è composto come segue:

colonnello Lisci Achille, in rappresentanza anche della Marina mercantile, Compartimento marittimo Palermo - presidente;

ing. Petrucci Giovanni - rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;

capo compartimento ing. Tuccio Pietro - rappresentante FF. SS;

cap. Scriffignani Giuseppe - rappresentante Ministero aeronautica.

Si fa riserva d'indicare i nominativi dei rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio e dell'E.A.M.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Palermo.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso il Compartimento marittimo di Palermo.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti della Sicilia si estende alle provincie di tutta la Sicilia.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addi 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

(203)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Revisione, per l'anno 1946, di tutte le trattrici agricole e staccaine agricole automotrici.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 78 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione delle trattrici agricole e delle altre macchine agricole automobili, allo scopo di accertare l'attuale stato di efficienza di tali mezzi e ricostituire la documentazione relativa alla precedente revisione — andata perduta in dipendenza degli eventi bellici — nonchè per l'assegnazione di materiali di ricambio da importare e dei carburanti e combustibili occorrenti per il funzionamento dei mezzi medesimi nell'impiego agricolo e di trazione su strada;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 27 giugno 1946, concernente la nomina dei componenti del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 13 novembre 1946, all'art. 1, ove è riportato il nome dell'avv. Cianetti Guido, componente il detto Comitato, devesi leggere: dell'avv. Cianetti Gino.

(168)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 14 ottobre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Enrique Pirola, console della Repubblica Argentina a Torino, con giurisdizione su quella Provincia e su quelle di Aosta, Vercelli, Novara, Cuneo e Alessandria.

(156)

In data 28 novembre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Giovanni Gosswiller, console onorario della Repubblica dell'Equatore a Torino.

(155)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cagliari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Cagliari è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Revisione, per l'anno 1946, di tutte le trattrici agricole e macchine agricole automotrici.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 78 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione delle trattrici agricole e delle altre macchine agricole automobili, allo scopo di accertare l'attuale stato di efficienza di tali mezzi e ricostituire la documentazione relativa alla precedente revisione — andata perduta in dipendenza degli eventi bellici — nonchè per l'assegnazione di materiali di ricambio da importare e dei carburanti e combustibili occorrenti per il funzionamento dei mezzi medesimi nell'impiego agricolo e di trazione su strada;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la revisione, per l'anno 1946, di tutte le trattrici agricole e macchine agricole automobili, che deve essere effettuata entro il 31 maggio 1947.

Art. 2.

Per le trattrici agricole e macchine agricole automobili sorprese a circolare o comunque in funzione dopo scaduti i termini fissati dal precedente art. 1, senza che siano state sottoposte alla revisione o il cui esito sia stato sfavorevole, verrà ritirato il libretto di esercizio mod. I.G.F.-T.A. e revocata l'autorizzazione all'assegnazione di carburanti da parte dell'autorità che l'ha rilasciata.

Roma, addì 31 dicembre 1946

Il Ministro per i trasporti
FERRARI

Il Ministro per l'interno
DE GASPERI

(202)

Concessioni di exequatur

In data 11 ottobre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Enrique Pirola, console della Repubblica Argentina a Torino, con giurisdizione su quella Provincia e su quelle di Aosta, Vercelli, Novara, Cuneo e Alessandria.

(156)

In data 28 novembre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Giovanni Gosweiler, console onorario della Repubblica dell'Equatore a Torino.

(155)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cagliari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Cagliari è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1387 del 7 ottobre 1945; importo del mutuo: L. 2.000.000; estremi della registrazione della Corte dei conti: 16 gennaio 1946, registro Interno n. 1, foglio n. 767.

(35)

Autorizzazione al comune di Genova a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Genova è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4078 del 20 novembre 1946; importo del mutuo: L. 35.000.000.

(36)

Autorizzazione al comune di Vercelli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Vercelli è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4845 del 20 novembre 1946; importo del mutuo: L. 12.000.000.

(37)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate, come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	443469	1.925 —	Martra *Roma*, nubile, Mario, Cesare e Giulio fu Luigi, quali eredi indivisi del padre, dom. a Bussoleno (Torino).	Martra *Vittorina*, nubile, ecc., come contro.
Id.	378280	2.292,50	Valz Antonia fu Giovanni, moglie di Iaccio Carlo, dom. a San Paolo Cervo (Novara) e Valz Palmira o Palmina fu Giovanni, moglie di Boggio Bartolo Giovanni o Eligio Giovanni, dom. in Antibo (Francia), proprietarie indivise, con usufrutto a Boggio Lera *Esterina* fu Lorenzo vedova di Valz Antonio, moglie in seconde nozze di Ferro Gio. Battista, dom. a Savona	Come contro, con usufrutto a Boggio Lera *Camilla* fu Lorenzo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	804983	17.500 —	Salamone Pasquale fu Giuseppe detto Lucia, domic. in Palermo, con usufrutto a Salamone *Teresa* fu Benedetto ved. Salamone Giuseppe	Come contro, con usufrutto a Salamone *Maria Teresa*, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	328535	5.092,50	Molinari Maria fu *Alfonso*, moglie di Bartoli Rodolfo fu Furio, domic. a Napoli	Molinari Maria fu *Samuele Alfonso*, ecc., come contro.
Id.	520511	1.085 —	Ferrando Paola di Giuseppe, *nubile*, dom. in Savona	Ferrando Paola di Giuseppe, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Savona.
P. N. 5 %	31833	200 —	*Ravel* Vittoria fu *Ignazio* ved. di Chiaborio Vincenzo, dom. in Torino.	*Ravey* Vittoria fu *Felice*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	417578	175 —	Bossi *Maddalena* fu Crescentino, moglie di Costa Clemente fu Carlo, dom. in Vercelli, vincolata per dote.	Bossi *Ida Maddalena Elisabetta* fu Crescentino, ecc., come contro.
Id.	616887	280 —	Cambiase *Amalia* fu Pietro, moglie di Rolla Giovanni dom. in Genova.	Cambiase *Caterina Emma* fu Pietro, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 %	148092	840 —	Giordano Carlo, [illegible]	[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 787017

			...to fu Luigi, quali eredi indivisi del padre, dom. a Rossiglione Torino]	
Id.	348280	2.205,50	Valz Antonia fu Giovanni, moglie di Iacazzo Carlo dom. a San Paolo Cervo (Novara), e Valz Paolina e Palmina fu Giovanni, mogli di Rizzio Battista Giovanni e Emilio Giovanni, dom. in Mottalciata (Novara), proprietarie indivise, con usufrutto a Rizzio Iara *Eleonora* fu Lorenzo vedova di Valz Antonia, moglie in seconde nozze di Ferrero Gio. Battista, dom. a Serravalle	Come contro, con usufrutto a Rizzio Iara *Camilla* fu Lorenzo, ved., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	804083	17.500 —	Salamone Pasquale fu Giuseppe detto Lucio, domic. in Palermo, con usufrutto a Salamone Teresa fu Benedetto ved. Salamone Giuseppe	Come contro, con usufrutto a Salamone *Maria Teresa*, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	328535	5.392,50	Molinari Maria fu *Ulisse*, moglie di Bertoli Rodolfo fu Ilario, domic. a Napoli.	Molinari Maria fu Samuele *Ulisse*, ecc., come contro
Id.	520511	1.085 —	Ferrando Paola di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Savona	Ferrando Paola di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Savona
P. N. 5 %	31833	200 —	Rivoli Vittoria fu Ignazio ved. di Chiabotti Vincenzo, dom. in Torino	Savoy Vittoria fu Felice, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1936)	417578	175 —	Bossi *Maddalena* fu Costantino, moglie di Costa Clemente fu Carlo, dom. in Vercelli, vincolata per dote	Bossi fu *Maddalena* Elisabetta fu Costantino, ecc., come contro
Id.	610887	280 —	Cambiaso Ignazia fu Pietro, moglie di Bella Giovanni, dom. in Genova	Cambiaso *Caterina Teresa* fu Pietro, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	118992	840 —	Giordana Giuseppa fu Antonio, moglie di Tonelli Giuseppe, dom. a Bocchetto Sutrio	Giordana Chiara fu Antonio, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	806639	553 —	Broffero Federico fu Lorenzo, dom. a Roma con usufrutto a Gallina Angelina fu Angelo ved. di Broffero Angelo dom. a Controneria Torino]	Broffero Federico fu Lorenzo, dom. a Roma, con usufrutto a Gallina Maria Innocenza *Michelina* fu Angelo, ecc., come contro
Red. 5 % (1955)	21003	500 —	*Talmone* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Bonzo Anna fu Giuseppe ved. di *Talmone* Luigi, dom. a Cagliari	*Talmone* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Bonzo Anna fu Giuseppe ved. di *Talmone* Luigi, dom. a Cagliari
Id.	21004	2.750 —	*Talmone* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Bonzo* Anna di Giuseppe ved. di *Talmone* Luigi, dom. a Cagliari	*Talmone* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Bonzo* Anna di Giuseppe, ecc., come sopra
Id.	21005	1.250 —	*Talmone* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Bonzo Anna di Giuseppe ved. *Talmone*, dom. a Cagliari.	Come sopra
	21006	1.250 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	507459	133,50	Rossetti Costante fu Pietro ved. di Bottai Cesare, dom. in Sarzana (Pisa), vincolo ipoteca	Rossetti *Maria Costanza*, ecc., come contro.
Id	830732	36,50	Muller Pietro fu Carlo, dom. a Intra, con usufrutto a Bessozi *Giuseppina* di Luigi, nubile, dom. in Laveno (Como).	Come contro, con usufrutto a Bessozi *Orsola Giuseppina*, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780028

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1902)	33443	84 —	Sappia *Teresa* fu Giovanni, minore emancipata sotto la curatela del marito Spada Michele di Andrea, dom. a Cuneo, con usufrutto a Giraudo Maddalena fu Giuseppe ved. di Sappia Giovanni dom. a Cuneo.	Sappia *Catterina Teresa*, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	36148	518 —	Veracchi Pia di Marcello, nubile dom. a Perugia, con usufrutto a Carnevali *Elbana* fu Augusto ved. Grifoni, dom. a Siena.	Come contro, con usufrutto a Carnevali *Maria Pia Elbana*, ecc., come contro.
Id.	142184	157,50	Poletti Mario, Amilta e Italia-Elisa di Alessandro Massimo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Binago (Como), con usufrutto congiuntamente a Ponte *Carolina* fu Gerolamo ved. di Grisoni Antonio e a Grisoni Eugenia fu Antonio moglie di Poletti Alessandro Massimo, dom. a Binago (Como).	Come contro, con usufrutto congiuntamente a Ponte *Maria Antonia Carolina*, ecc., come contro.
Id.	142185	157,50	Grisoni Eugenia fu Antonio, moglie di Poletti Alessandro Massimo, dom. a Binago (Como), con usufrutto a Ponte *Carolina* fu Gerolamo ved. di Grisoni Antonio, dom. a Como.	Come contro, con usufrutto a Ponte *Maria Antonia Carolina*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	691073	189 —	Prudente *Pia* e Cesare fu Giovanni Battista, minori sotto la patria potestà della madre Grosso Sofia fu Nicolo ved. di Prudente Gio. Battista, dom. in Savona (Genova), con usufrutto a Grosso Sofia fu Nicolo ved. di Prudente Gio. Battista, dom. in Savona.	Prudente *Maria Pia* e Cesare, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	853112	518 —	Muller Enrica Giuseppina fu Carlo, moglie di Armani Guido, dom. in Genova, con usufrutto a Besozzi *Giuseppina* fu Luigi, dom. a Laveno (Como).	Come contro, con usufrutto a Besozzi *Orsola Giuseppina* fu Luigi, dom. a Laveno (Como).
P. Red. 3,50 % (1934)	310532	108,50	Scoppetta Aurelia fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa ved. di Scoppetta Andrea, dom. in Amalfi (Salerno), con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Luigi* ved. di Scoppetta Andrea, dom. in Amalfi.	Scoppetta Aurelia fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa *fu Ferdinando Luigi*, ecc., come contro, con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Ferdinando Luigi*, ecc., come contro.
Id.	336393	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	352410	35 —	Scoppetta Aurelia fu Andrea maritata Scoppetta, dom. a Maratea (Potenza), con usu-	Come contro, con usufrutto come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Cons. 3,50 % (1906)	601675	183 —	Prudente *Pia* e Cesare fu Giovanni Battista, minori sotto la patria potestà della madre Grosso Sofia fu Nicolo ved. di Prudente Gio. Battista, dom. in Savona (Genova), con usufrutto a Grosso Sofia fu Nicolo ved. di Prudente Gio. Battista, dom. in Savona	Prudente *Maria Pia* e Cesare, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	853112	518 —	Muller Enrica Giuseppina fu Carlo, moglie di Armani Guido, dom. in Genova, con usufrutto a Besozzi *Giuseppina* fu Luigi, dom. a Laveno (Como).	Come contro, con usufrutto a Besozzi *Orsola Giuseppina* fu Luigi, dom. a Laveno (Como).
P. Red. 3,50 % (1934)	310552	108,50	Scoppetta Amelia fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa ved. di Scoppetta Andrea, dom. in Amalfi (Salerno), con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Luigi* ved. di Scoppetta Andrea, dom. in Amalfi.	Scoppetta Aurelia fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa *fu Ferdinando Luigi*, ecc., come contro, con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Ferdinando Luigi*, ecc., come contro.
Id.	336599	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	382410	35 —	Scoppetta Aurelia fu Andrea maritata Scoppetta, dom. a Maratea (Potenza), con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Luigi*, ved. di Scoppetta Andrea, dom. ad Amalfi.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	432613	17,50	Scoppetta Amelia fu Andrea, dom. in Amalfi, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	382411	35 —	Scoppetta Francesco fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa fu *Luigi* ved. Scoppetta, dom. ad Amalfi (Salerno), con usufrutto come sopra.	Scoppetta Francesco fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa fu *Ferdinando Luigi*, ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	310551	108,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	336601	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	432612	17,50	Scoppetta Francesco fu Andrea, domic. in Amalfi, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	310554	108,50	Scoppetta Anna fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa ved. di Scoppetta Andrea, dom. in Amalfi (Salerno), con usufrutto come sopra.	Scoppetta Anna fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa *fu Ferdinando Luigi*, ecc., come sopra.
Id.	336403	17,50	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	382412	35 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	432614	17,50	Scoppetta Anna fu Andrea, dom. in Amalfi (Salerno), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	350717	175 —	Merello *Luigia Teresa* di Agostino Marco, moglie di Sturla Domenico, dom. in Genova.	Merello *Teresa Luigia*, ecc., come contro.
Rend. mista Cons. 3,50 % (1906)	985	350 —	Bochet *Adele* di Marcello, nubile, dom. a Saint Pierre (Torino).	Bochet *Maria Adele*, ecc., come contro.
Id.	1908	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1909	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2494	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2495	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2496	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6836	35 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. 5 % (1949) Serie A	5477	Capitale 10.500 —	Busti *Marianna* di Giuseppe, moglie di *Carlo Mario Bonamico*, vincolata per dote.	Busti *Carolina Anna Maria* di Giuseppe, moglie di *Bonamico Carlo*, dom. in Era, vincolata.
Id.	5499	500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	328914	847 —	Salvetti Agostino fu *Agostino*, dom. in Caluso (Torino), con usufrutto a Pollino *Alessandra* fu Giovanni ved. di Salvetti Agostino.	Salvetti Agostino fu *Agostino o Giuseppe Agostino* dom. in Caluso (Torino), con usufrutto a Pollino *Giuseppina Alessandra* fu Giovanni ved. di Salvetti Agostino.
Rend. 5 % (1935)	11522	595 —	Perachino *Rita* fu Antonio, nubile, dom. a San Gillio (Torino).	Perachino *Margherita*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	860447	413 —	Mazzucchi *Carla* fu Felice, nubile, dom. a Milano.	Mazzucchi *Carlotta*, ecc., come contro.
Id.	860696	164,50	Mazzucchi *Anna-Maria* fu Felice, nubile, dom. a Milano.	Mazzucchi *Maria*, ecc. come contro.
Id.	668323	315 —	Corso *Giuseppe-Salvatore* fu Salvatore, dom. in Cimina (Salerno), vincolo ipoteca.	Corso *Salvatore Giuseppe*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	211975	1.050 —	Caretti Germana fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Farfarelli Florida di *Sabatino* ved. Caretti Ernesto.	Caretti Germana fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Farfarelli Florida di *Sesta* ved. Caretti Ernesto.
Id.	211976	1.050 —	Caretti Ludovica, ecc., come sopra.	Caretti Ludovica, ecc., come sopra.
B. T. Nov. 5 % (1949) Serie Q.	394	Capitale 20.000 —	Caretti Ludovica fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Farfarelli Florida di *Sebastiano* ved. di Caretti Ernesto.	Come sopra.
Id. Serie C.	1468	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1467	500 —	Caretti Germana fu Ernesto, ecc., come sopra.	Caretti Germana fu Ernesto, ecc., come sopra.
Id.	1380	500 —	Come sopra.	Come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

	6330	35 —	Come sopra.	
B. T. 5% (1949) Serie A	5477	Capitale 10.500 —	Busti *Marianna* di Giuseppe, moglie di *Carlo Mario Bonanico*, vincolata per dote.	Busti *Carolina Anna Maria* di Giuseppe, moglie di *Bonanico Carlo*, dom. in Bra, vincolata.
Id.	5499	500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Ros. 3,50% (1934)	328914	847 —	Salvetti Agostino fu *Agostino*, dom. in Caluso (Torino), con usufrutto a Pollino *Alessandra* fu Giovanni ved. di Salvetti Agostino.	Salvetti Agostino fu *Agostino e Giuseppe Agostino* dom. in Caluso (Torino), con usufrutto a Pollino *Giuseppina Alessandra* fu Giovanni ved. di Salvetti Agostino.
Rend. 5% (1935)	11522	525 —	Perachino *Rita* fu Antonio, nubile, dom. a San Gillio (Torino).	Perachino *Margherita*, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	800447	413 —	Mazzucchi *Carla* fu Felice, nubile, dom. a Milano.	Mazzucchi *Carlotta*, ecc., come contro.
Id.	860696	164,50	Mazzucchi *Anna-Maria* fu Felice, nubile, dom. a Milano.	Mazzucchi *Maria*, ecc. come contro.
Id.	608323	315 —	Corso *Giuseppe-Salvatore* fu Salvatore, dom. in Cinquina (Salerno), vincolo ipoteca.	Corso *Salvatore Giuseppe*, ecc., come contro.
Rend. 5%	211975	1.050 —	Caretti Germana fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Farfarelli Florida di *Sabatino* ved. Caretti Ernesto.	Caretti Germana fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Farfarelli Florida di Sesto ved. Caretti Ernesto
Id.	211976	1.050 —	Caretti Ludovica, ecc., come sopra.	Caretti Ludovica, ecc., come sopra.
B. T. Nov. 5% (1949) Serie Q.	304	Capitale 20.000 —	Caretti Ludovica fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Farfarelli Florida di *Sebastiano* ved. di Caretti Ernesto.	Come sopra.
Id. Serie C.	1468	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1467	500 —	Caretti Germana fu Ernesto, ecc., come sopra.	Caretti Germana fu Ernesto, ecc., come sopra.
Id. Serie E.	1380	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie G.	835	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie O.	777	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5%	154412	Rendita 945 —	Pottino *Ariolde* fu Gaetano, dom. a Palermo, con usufrutto a Pottino Serafina fu Michele.	Pottino *Adolfo Ariolde*, ecc., come contro.
Id.	35523	150 —	Bianchedi *Anita* di Domenico, nubile, dom. in Pisa.	Bianchedi *Elisa Teresa Anaita*, nubile, dom. in Pisa.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 novembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4037)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 30.

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	391617	Amello Umberto fu Gennaro, dom. in Saviano (Caserta) . .	52,50
Id.	550880	Comune di Santopadre (Caserta), vincolato	483 —
Id.	559769	De Luca Amelia di Pasquale, moglie di De Palma Nicola, dom. a Napoli	458,50
Id.	477920	Comune di Putignano (Bari)	136,50
Id.	504245	Come sopra	59,50
Id.	98848	Canonicato arcidiaconale nel Capitolo cattedrale dei Marsi, in Pescina (Aquila)	168 —
Id.	167040	Parrocchia di San' Giovanni Battista, in Corleto Monforte (Salerno)	3,50
Id.	250292	Parrocchia di Santa Lucia e Santa Maria delle Grazie, in Sala Consilina (Salerno)	7 —
Id.	274974	Beneficio curato autonomo di Santa Lucia e Santa Maria delle Grazie, in Sala Consilina (Salerno)	3,50
Id.	403457	Parrocchia di San Nicola e Santissima Annunziata, in Sala Consilina	3,50
Id.	468706	Parrocchia di Santo Stefano, in Sala Consilina	7 —
Id.	470208	Parroco *pro tempore* della Chiesa di Santa Maria Maggiore, in Sant'Arsenio (Salerno)	7 —
Id.	481895	Chiesa di Santa Maria Maggiore, in Sant'Arsenio . . .	3,50
Id.	550623	Parrocchia di Santa Barbara, in Corleto Monforte (Salerno)	7 —
Id.	616479	Parrocchia di Sicignano (Salerno)	17,50
Id.	439184	Congregazione di carità di Casapinta (Novara)	17,50
Id.	479830	Comune di Casapinta	350 —
Id.	459687	Berardi Maria di Adriano, nubile, dom. in Roma, vincolata .	1.410,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

	339789	De Luca Amelia di Pasquale, moglie di De Palma Nicola, dom. a Napoli	458,50
Id.	477020	Comune di Putignano (Bari)	136,50
Id.	504243	Come sopra	59,50
Id.	98846	Canonicato arcidiaconale nel Capitolo cattedrale dei Marsi, in Pescina (Aquila)	198 —
Id.	167040	Parrocchia di San' Giovanni Battista, in Corleto Monforte (Salerno)	3,50
Id.	250292	Parrocchia di Santa Lucia e Santa Maria delle Grazie, in Sala Consilina (Salerno)	7 —
Id.	274074	Beneficio curato autonomo di Santa Lucia e Santa Maria delle Grazie, in Sala Consilina (Salerno)	3,50
Id.	403457	Parrocchia di San Nicola e Santissima Annunziata, in Sala Consilina	3,50
Id.	488700	Parrocchia di Santo Stefano, in Sala Consilina	7 —
Id.	479208	Parroco *pro tempore* della Chiesa di Santa Maria Maggiore, in Sant'Arsenio (Salerno)	7 —
Id.	481845	Chiesa di Santa Maria Maggiore, in Sant'Arsenio	3,50
Id.	550823	Parrocchia di Santa Barbara, in Corleto Monforte (Salerno)	7 —
Id.	616479	Parrocchia di Sicignano (Salerno)	17,50
Id.	433184	Congregazione di carità di Casapinta (Novara)	17,50
Id.	479830	Comune di Casapinta	350 —
Id.	459787	Berardi Maria di Adriano, nubile, dom. in Roma, vincolata	1.410,50
Id.	313079	Di Cagno Elisabetta di Pasquale, minore, moglie di Besta Enrico fu Carlo, dom. in Sassari, vincolata	1.820 —
Id.	750671	Cervino Teresa di Vincenzo, moglie di D'Arelli Francesco, dom. in Sant'Arcangelo (Potenza), vincolata	80,50
Id.	752284	Come sopra	80,50
Id.	154818	Chiesa di Santa Maria a Pacina, in Castelnuovo Berardenga (Siena)	108,50
Id.	376441	Cozzi Anna Rosa di Maria, moglie di Cosentino Giuseppe, dom. a Lauria (Potenza)	70 —
Id.	227489	Canonicato V di 1ª erezione della Cattedrale di Gallese (Roma)	10,50
Id.	477603	Canonicati I e III del Rosario, nella Cattedrale di Gallese	3,50
Id.	206294	Beneficio semplice Pepe, nella Cattedrale di Civita Castellana	112 —
Id.	150811	Rettoria di San Rocco, in Barano di Ischia (Napoli)	94,50
Id.	48326	Chiesa parrocchiale di Succivo, vincolato	42 —
Id.	178566	Capitolo cattedrale di Aversa (Caserta)	14.406 —
Id.	20072	Chiesa succursale di Mazzo di Pieve di Teco (Porto Maurizio)	38,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	369599	Serra Anna di Luciano, moglie di Trauteur Giuseppe, dom. a Roma, vincolata	1.890 —
Id.	369562	Come sopra	1.610 —
Id.	121778	Comune di Montelongo (Campobasso)	52,50
Id.	805786	Cosentino Laura fu Pietro, moglie di Zappalà Salvatore, domiciliata a Giarre (Catania), vincolata	458,50
Id.	322841	Prole nascitura di Laurenti Albino fu Carlo, dom. a Torino	532 —
Red. 3,50 % (1934)	511393	Asilo infantile Rosanda, in Castelnuovo di Conza (Salerno)	4.000,50

Essendo stati certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già resi per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 25 ottobre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3468)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 gennaio 1947 - N. 5

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6185
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,35
Id. 3,50 % 1902	82,90
Id. 3 % lordo	69,30
Id. 5 % 1935	91,70
Redimibile 3,50 % 1934	81,90
Id. 5 % 1936	90,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,75

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 gennaio 1947 - N. 6

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6185
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,60
Id 3,50 % 1902	82,90
Id 3 % lordo	69,40
Id 5 % 1935	91,50
Redimibile 3,50 % 1934	81,85
Id 5 % 1936	90,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai sensi del regolamento 19 febbraio 1941, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 25 ottobre 1946

Il direttore generale: COSTI

(3468)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 gennaio 1947 - N. 5

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	23,8595	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8386	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,35
Id. 3,50 % 1902	82,90
Id. 3 % lordo	69,30
Id. 5 % 1935	91,70
Redimibile 3,50 % 1934	81,90
Id. 5 % 1936	90,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,95
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,25
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,35
Id. 5 % convertiti 1951	97,25

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 gennaio 1947 - N. 6

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	23,8595	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8386	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,60
Id. 3,50 % 1902	82,90
Id. 3 % lordo	69,30
Id. 5 % 1935	91,50
Redimibile 3,50 % 1934	81,85
Id. 5 % 1936	90,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,20
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,65
Id. 5 % convertiti 1951	97,20

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

2407

...nto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 13 gennaio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. 518.
Aggiunte alla legge 27 aprile 1942, n. 499, sullo stato degli ufficiali dell'Aeronautica irreperibili, prigionieri e internati. Pag. 82

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 519.
Ricostituzione del comune di Pallanzeno (Novara). Pag. 83

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 520.
Trasferimenti e comandi di personale di enti pubblici, con sede nelle zone di confine occupate, presso enti similari. Pag. 83

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 524.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, nella chiesa di San Rocco, in Bari . . . . . Pag. 84

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 525.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Zaccaria Profeta, in località Gaianigo del comune di Gazzo (Padova) . . . . . Pag. 84

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 526.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Piliere, in località Acqualicara del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Pag. 84

Atti di governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

00371

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. **518.**

Aggiunte alla legge 27 aprile 1942, n. 499, sullo stato degli ufficiali dell'Aeronautica irreperibili, prigionieri e internati. Pag. 82

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. **519.**

Ricostituzione del comune di Pallanzeno (Novara). Pag. 83

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. **520.**

Trasferimenti e comandi di personale di enti pubblici, con sede nelle zone di confine occupate, presso enti similari. Pag. 83

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. **521.**

Autorizzazione a modificare la denominazione della frazione « Porto Costanzo Ciano » del comune di Menfi (Agrigento) in « Porto Palo » . . . . . Pag. 83

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. **522.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Alessandro Martire, in frazione Prezzate del comune di Mapello (Bergamo) . . . Pag. 84

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. **523.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della cappellania curata di San Leonardo, in località Belagaio del comune di Roccastrada (Grosseto) . . . . Pag. 84

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. **524.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, nella chiesa di San Rocco, in Bari . . . . . Pag. 84

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. **525.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Zaccaria Profeta, in località Gaianigo del comune di Gazzo (Padova) . . . . . Pag. 84

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. **526.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Piliere, in località Acqualicara del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Pag. 84

Atti di governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. **628.**

Erezione in ente morale dell'« Associazione Abruzzese », con sede in Roma . . . . . Pag. 84

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946.

Nomina di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Belluno per il triennio 1945-47 . . . . Pag. 84

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1946.

Abrogazione del decreto Ministeriale 26 marzo 1941, col quale veniva dichiarata la cessazione della qualità di vettore di emigranti della Société générale de transports maritimes à vapeur, di Marsiglia . . . . . Pag. 85

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1946.
Aggiornazione del 909 % sulle tassazioni annuali per locazioni e cartelli pubblicitari, per diritture sui distributori di benzina e chioschi impiantati lungo le strade statali. Pag. 85

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1946.
Proroga del periodo delle sottoscrizioni al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % . . . . . Pag. 86

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1946.
Gestione della Cassa comunale di credito agrario di Sassari . . . . . Pag. 86

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Sinlscola (Nuoro) dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna . . Pag. 86

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'Interno: Diffida per smarrimento di mandato . . . . . Pag. 87

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 87

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Rinnovazione della zona vincolata di rimboschimento e cultura di Montecastrilli, San Gemini e Amelia (Terni) . . Pag. 87

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 87
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 87
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 87
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 90
Diffida per smarrimento di ricevute di deposito di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 92
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa . . . . . Pag. 93

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. 318.

Aggiunte alla legge 27 aprile 1942, n. 499, sullo stato degli ufficiali dell'Aeronautica irreperibili, prigionieri e internati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il terzo dell'art. 4 della legge 27 aprile 1942, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale che rientri dalla prigionia di guerra o dall'internamento, ovvero che già dichiarato irreperibile, risulti in seguito reperibile, non può conseguire avanzamento se prima non sia constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, e della temporanea scomparsa e non sia dichiarato dal Ministero dell'aeronautica se nulla osti a che l'ufficiale sia scrutinato per l'avanzamento.

L'ufficiale, per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione suddetta, ove sia stato raggiunto dal turno di promozione qualora si tratti di avanzamento ad anzianità, se giudicato idoneo verrà subito promosso con l'anzianità assoluta e relativa — a tutti gli effetti — che gli sarebbe spettata a suo tempo. Ove trattasi di avanzamento a scelta assoluta e l'ufficiale sia dichiarato idoneo, la Commissione superiore di avanzamento gli assegnerà il posto nell'ordine di promovibilità a partire dall'anno in cui l'ufficiale risulterà compreso, per la prima volta, nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro. Qualora, in tal modo, o salva diversa determinazione del Ministro, ai sensi del secondo comma dell'art. 69 del regio decreto-legge 25 gennaio 1935, n. 211, l'ufficiale venga a risultare preterm[illegible] nell'avanzamento, verrà promosso con l'anzianità assoluta e relativa a tutti gli effetti che gli sarebbe spettata se la procedura avesse avuto luogo tempestivamente.

Se in base all'anzianità spettantegli e determinata come al precedente capoverso, l'ufficiale risultasse anche nel nuovo grado raggiunto dal turno di promozione per l'avanzamento ad anzianità e compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta assoluta, potrà conseguire la seconda promozione solamente dopo che abbia prestato effettivo servizio, nel grado precedente, per almeno sei mesi, se trattasi di promozione dall'uno all'altro grado di generale, e per almeno un anno se trattasi di promozione nei restanti gradi.

Per tale seconda promozione l'ufficiale ricorrerà, ai soli effetti giuridici, l'anzianità assoluta e relativa, che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Le promozioni di cui ai precedenti capoversi potranno aver luogo anche se non esista la necessaria vacanza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 87
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 87
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 87
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 90
Diffide per smarrimento di ricevute di deposito di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 32
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominative . . . . . Pag. 33

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. 318.

Aggiunte alla legge 27 aprile 1942, n. 499, sullo stato degli ufficiali dell'Aeronautica irreperibili, prigionieri e internati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 311, che approva le norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare e successive modificazioni;

Vista la legge 27 aprile 1942, n. 499, sullo stato degli ufficiali dell'Aeronautica militare irreperibili, prigionieri e internati;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

dell'art. 69 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 311, l'ufficiale venga a risultare preterm esso nell'avanzamento, verrà promosso con l'anzianità assoluta e relativa a tutti gli effetti che gli sarebbe spettata se la procedura avesse avuto luogo tempestivamente.

Se in base all'anzianità spettantegli e determinata come al precedente capoverso, l'ufficiale risultasse anche nel nuovo grado raggiunto dal turno di promozione per l'avanzamento ad anzianità e compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta assoluta, potrà conseguire la seconda promozione solamente dopo che abbia prestato effettivo servizio, nel grado precedente, per almeno sei mesi, se trattasi di promozione dall'uno all'altro grado di generale, e per almeno un anno se trattasi di promozione nei restanti gradi.

Per tale seconda promozione l'ufficiale otterrà, ai soli effetti giuridici, l'anzianità assoluta e relativa, che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Le promozioni di cui ai precedenti capoversi potranno aver luogo anche se non esista la necessaria vacanza, ma l'eventuale eccedenza sarà riassorbita con la prima successiva vacanza ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli:* GRIFFO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 22. — PIASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 519.

Ricostituzione del comune di Pallanzeno (Novara).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 giugno 1928, n. 1539;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Pallanzeno, aggregato con regio decreto 14 giugno 1928, n. 1539, a quello di Piedimulera, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del comune di Pallanzeno ed il nuovo organico di quello di Piedimulera saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 14 giugno 1928, n. 1539.

Al personale in servizio presso il comune di Piedimulera, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'assistenza post-bellica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I dipendenti di enti pubblici con sede nelle zone di confine, che siano stati costretti ad allontanarsene a causa di avvenimenti di carattere bellico o politico possono, a domanda, essere trasferiti ovvero temporaneamente comandati presso altri enti cui sono demandati servizi analoghi a quelli ai quali gli interessati erano addetti nella sede di provenienza.

La domanda deve essere presentata all'Amministrazione centrale dalla quale dipendevano o erano controllati gli enti cui appartenevano gli interessati.

Art. 2.

Al personale trasferito o temporaneamente comandato ai sensi dell'art. 1 spetta il trattamento economico previsto dall'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137. Le spese relative sono a carico dell'ente presso il quale ha luogo il trasferimento o il comando.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — SERENI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 20. — PIACENTI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 521.

Autorizzazione a modificare la denominazione della frazione « Porto Costanzo Ciano » del comune di Menfi (Agrigento) in « Porto Palo ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

quello di Piedimulera saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 14 giugno 1928, n. 1539.

Al personale in servizio presso il comune di Piedimulera, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 529.

Trasferimenti e comandi di personale di enti pubblici, con sede nelle zone di confine occupate, presso enti similari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 137;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

mento o il comando.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — SERENI

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 30. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 521.

Autorizzazione a modificare la denominazione della frazione « Porto Costanzo Ciano » del comune di Menfi (Agrigento) in « Porto Palo ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2037;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Menfi (provincia di Agrigento), in esecuzione della propria deliberazione n. 157 del 23 settembre 1945, chiede l'autorizzazione di ripristinare la denominazione della frazione « Porto Costanzo Cianno » in quella di « Porto Palo »;

Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Agrigento, in adunanza del 23 gennaio 1946, con la deliberazione n. 68;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Decreta:

Il regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2037, è abrogato.

Il comune di Menfi (provincia di Agrigento), è autorizzato a modificare la denominazione della propria frazione di « Porto Costanzo Ciano » in quella di « Porto Palo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 522.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Alessandro Martire, in frazione Prezzate del comune di Mapello (Bergamo).

N. 522. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Bergamo, in data 26 agosto 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Alessandro Martire, in frazione Prezzate del comune di Mapello (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 523.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della cappellania curata di San Leonardo, in località Belagaio del comune di Roccastrada (Grosseto).

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 525.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Zaccaria Profeta, in località Gaianigo del comune di Gazzo (Padova).

N. 525. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 13 giugno 1942, integrato con postilla 24 ottobre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Zaccaria Profeta, in località Gaianigo del comune di Gazzo (Padova).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 526.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Piliere, in località Acquaficara del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

N. 526. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 21 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Piliere, in località Acquaficara del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 628.

Erezione in ente morale dell'« Associazione Abruzzese », con sede in Roma.

N. 628. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Associazione Abruzzese », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Alessandro Martire, in frazione Prezzate del comune di Mapello (Bergamo).

N. 522. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Bergamo, in data 26 agosto 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Alessandro Martire, in frazione Prezzate del comune di Mapello (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 523.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della cappellania curata di San Leonardo, in località Belagaio del comune di Roccastrada (Grosseto).

N. 523. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Grosseto in data 1° dicembre 1945, relativo alla erezione della cappellania curata di San Leonardo, in località Belagaio del comune di Roccastrada (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 524.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, nella chiesa di San Rocco, in Bari.

N. 524. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Bari in data 4 luglio 1942, relativo alla erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, nella chiesa di San Rocco, in Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1946

N. 525. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 21 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Piliere, in località Acquafiarra del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1946

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 623.

Erezione in ente morale dell'« Associazione Abruzzese », con sede in Roma.

N. 628. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Associazione Abruzzese », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946.

Nomina di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Belluno per il triennio 1945-47.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Belluno per il triennio 1945-1947;

Considerato che il prof. dott. Domenico Maselli, nominato con il predetto decreto, è stato trasferito in altra sede, e che in sua sostituzione viene proposto il prof. dott. Modesto Dalla Palma;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Decreta:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Belluno per il triennio 1945-1947, il professore dott. Modesto Dalla Palma, medico chirurgo.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 25. — FERRARI

(44)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1946.

Abrogazione del decreto Ministeriale 26 marzo 1941, col quale veniva dichiarata la cessazione della qualità di vettore di emigranti della Société générale de transports maritimes à vapeur, di Marsiglia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la domanda in data 26 novembre 1945, con la quale la Société générale de transports maritimes a vapeur ha chiesto la rinnovazione della patente di vettore di emigranti, ponendo in rilievo che, per forza maggiore, cioè a causa della guerra, fu costretta a sospendere l'esercizio della linea di navigazione per il Sud-America;

Visti gli articoli 18 del testo unico della legge sulla emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 e 44 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375;

Visto il decreto in data 6 agosto 1940 del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, col quale, in applicazione delle disposizioni sul sequestro dei beni di sudditi di Stati nemici, venne sequestrata la cauzione di L. 470.000, depositata in titoli di Stato, dalla Società predetta presso l'Intendenza di finanza — Servizio Cassa depositi e prestiti — di Genova, vincolata al Ministero degli affari esteri, a garanzia degli obblighi derivanti dalla legge e dal regolamento d'emigrazione, e col quale veniva altresì [illegible]

tenenziale n. 36 del 1° febbraio 1945 e del decreto legislativo luogotenenziale n. 140, del 26 marzo 1946, al legale rappresentante della Società, restando però vincolata, presso l'Intendenza di finanza di Genova, al Ministero degli affari esteri;

Considerato che per l'attuale corso dei noli di passaggio transoceanici notevolmente aumentati, si rende necessario elevare congruamente l'ammontare della cauzione;

Sulla proposta del direttore generale degli Italiani all'estero;

Determina:

Art. 1.

Il decreto del Ministro per gli affari esteri, in data 26 marzo 1941, col quale viene dichiarata la cessazione della qualità di vettore di emigranti della Société générale de transports maritimes à vapeur, è abrogato.

Art. 2.

E' fatto obbligo alla predetta Società di integrare la cauzione già depositata presso l'Intendenza di finanza Servizio Cassa depositi e prestiti - di Genova fino alla concorrenza di L. 4.706.000 in titoli di Stato.

Roma, addì 6 novembre 1946

Il Ministro: NENNI

(51)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1946.

Maggiorazione del 500 % sulle tassazioni annuali per iscrizioni e cartelli pubblicitari, per diciture sui distributori di benzina e chioschi impiantati lungo le strade statali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11 del regio decreto 11 marzo 1929, numero 410;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1932, n. 7691, che stabilisce le tariffe della pubblicità sulle strade statali ed in vista di esse, modificato dal decreto Ministeriale 23 aprile 1938, n. 4917;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1946, n. 4276, con il quale sono state maggiorate del 500 % le tariffe predette;

Ritenuta l'opportunità di adottare provvedimenti in merito a tali tariffe in relazione all'attuale situazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

cessazione della qualità di vettore di emigranti della Société générale de transports maritimes à vapeur, di Marsiglia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la domanda in data 26 novembre 1945, con la quale la Société générale de transports maritimes a vapeur ha chiesto la rinnovazione della patente di vettore di emigranti, ponendo in rilievo che, per forza maggiore, cioè a causa della guerra, fu costretta a sospendere l'esercizio della linea di navigazione per il Sud America;

Visti gli articoli 18 del testo unico della legge sulla emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 e 44 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375;

Visto il decreto in data 6 agosto 1940 del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, col quale, in applicazione delle disposizioni sul sequestro dei beni di sudditi di Stati nemici, venne sequestrata la cauzione di L. 470.600, depositata in titoli di Stato, dalla Società predetta presso l'Intendenza di finanza — Servizio Cassa depositi e prestiti — di Genova, vincolata al Ministero degli affari esteri, a garanzia degli obblighi derivanti dalla legge e dal regolamento d'emigrazione, e col quale veniva altresì nominato sequestratario il consigliere nazionale Andrea Cilento;

Visto il decreto del Ministro per gli affari esteri in data 26 marzo 1941, con cui, a richiesta dell'anzidetto sequestratario fu dichiarata la cessazione dalla qualità di vettore di emigranti della Società stessa, agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 18 del testo unico citato, per quanto concerne la restituzione della cauzione;

Considerato che non fu possibile svincolare e restituire la cauzione al sequestratario, ostando le disposizioni in vigore, perchè risultarono non ancora onorati biglietti prepagati di passaggio emessi dalla Società;

Tenuto conto che, come risulta dai certificati emessi dall'Intendenza di finanza — Servizio Cassa depositi e prestiti — di Genova, in data rispettivamente 27 giugno e 9 ottobre 1946, prot. n. 730, pos. n. 54266 e protocollo n. 1375, pos. n. 54266, la cauzione è stata riconsegnata, in conformità del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157;

E' fatto obbligo alla predetta Società di integrare la cauzione già depositata presso l'Intendenza di finanza Servizio Cassa depositi e prestiti - di Genova fino alla concorrenza di L. 4.705.000 in titoli di Stato.

Roma, addì 6 novembre 1946

Il Ministro: NENNI

(51)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1946.

Maggiorazione del 900 % sulle tassazioni annuali per iscrizioni e cartelli pubblicitari, per diciture sui distributori di benzina e chioschi impiantati lungo le strade statali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11 del regio decreto 14 marzo 1929, numero later;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1932, n. 7691, che stabilisce le tariffe della pubblicità sulle strade statali ed in vista di esse, modificato dal decreto Ministeriale 23 aprile 1938, n. 4917;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1946, n. 4276, con il quale sono state maggiorate del 500 % le tariffe predette;

Ritenuta l'opportunità di adottare provvedimenti in merito a tali tariffe in relazione all'attuale situazione;

Decreta:

Art. 1.

Per le iscrizioni e cartelli pubblicitari impiantati lungo le strade statali ed in vista di esse è applicata, con decorrenza dal 1° gennaio 1947 una maggiorazione del 900 % sulle tassazioni annuali fissate dai citati decreti Ministeriali 23 aprile 1932, n. 7691, e 23 aprile 1938, n. 4917.

Eguale maggiorazione e con eguale decorrenza è applicata sui canoni di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale 23 aprile 1932, n. 7691, per le diciture sui distributori di benzina e sui chioschi.

Roma, addì 7 novembre 1946

Il Ministro: ROMITA

(50)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1946.

Proroga del periodo delle sottoscrizioni al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 ottobre 1946, n. 262, col quale è stata autorizzata l'emissione del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %;

Visto l'art. 4 del decreto Ministeriale 15 novembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1946, n. 268, che determina la durata della sottoscrizione al Prestito predetto dal 20 novembre al 10 dicembre 1946;

Ritenuta l'opportunità di accogliere le istanze pervenute per una proroga della durata della sottoscrizione, in relazione alla incerta affluenza del pubblico ed in relazione anche ai ritardi segnalati che hanno ostacolato le operazioni relative alle sottoscrizioni di premi arretrati e correnti su tutti i buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Articolo unico.

Il periodo della sottoscrizione al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, autorizzato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 ottobre 1946, n. 262, è prorogato fino al 4 gennaio 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1946

Il Ministro: Bertone

(35)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1946.

Gestione della Cassa comunale di credito agrario di Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 26 dicembre 1928, n. 3136, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 28 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 933 e 2 dicembre 1942, n. 1774;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda presentata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Sassari sono sciolti e la gestione del patrimonio della predetta Cassa comunale è affidata all'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1946

Il Ministro per il Tesoro
Bertone

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
Segni

(34)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Sniscola (Nuoro) dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 26 dicembre 1928, n. 3136, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 28 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 933 e 2 dicembre 1942, n. 1774;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda presentata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Decreta:

Articolo unico.

Il periodo della sottoscrizione al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 2,50 %, autorizzato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262, è prorogato fino al 4 gennaio 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1946

Il Ministro: ZERBONI

(33)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Gestione della Cassa comunale di credito agrario di Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3139, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Sassari non possa utilmente funzionare;

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Siniscola (Nuoro) dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3139, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda presentata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

L'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza nella piazza di Siniscola, in provincia di Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

Il Ministro per il tesoro
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(35)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diffida per smarrimento di mandato

Ai sensi dell'art. 675 delle istruzioni generali sul servizio del Tesoro, si comunica lo smarrimento del mandato di pagamento n. 500, di L. 562.375,17, a favore del Banco di Sicilia in Messina, emesso in data 25 giugno 1943, sul capitolo 67 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1942-43.

(61)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Antonio Del Colle fu Raffaele, nato a Vacri (Chieti) il 28 aprile 1908, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie, conseguito presso la Università di Roma il 4 dicembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(59)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Montecastrilli, San Gemini e Amelia (Terni)

La zona di ripopolamento e cattura di Montecastrilli, San Gemini e Amelia (Terni), della estensione di ettari 1500, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 luglio 1941, s'intende rinnovata fino alla data di apertura della annata venatoria 1947-48.

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(7)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 gennaio 1947 - N. 4

Argentina	25 —	Norvegia	20,125
Australia	322,80	Nuova Zelanda	322,80
Belgio	2,2817	Olanda	27,9125
Brasile	5,45	Portogallo	3,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. Americа	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,81
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	403,70

Rendita 3,50 % 1906	85,10
Id. 3,50 % 1902	82,80
Id. 3 % lordo	60,10
Id. 5 % 1935	91,35
Redimibile 3,50 % 1934	81,80
Id. 5 % 1936	90,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,25
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	96,80
Id 5 % convertiti 1951	97 —

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 34.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1354 — Data: 6 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Napoli — Intestazione: Caiapano Nicola fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: Cons 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 6 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Antonio Del Colle fu Raffaele, nato a Vacri (Chieti) il 28 aprile 1908, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie, conseguito presso la Università di Roma il 4 dicembre 1930.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, secondo capoverso, del regio decreto 1 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(56)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Montecastrilli, San Gemini e Amelia (Terni)

La zona di ripopolamento e cattura di Montecastrilli, San Gemini e Amelia (Terni), della estensione di ettari 1500, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 luglio 1941, s'intende rinnovata fino alla data di apertura della caccia venatoria 1947-48.

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(7)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 11

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1919, n. 709, ed art. 1o del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 39, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 3% 1919, serie *A*, n. 167, di lire 500 capitale nominale, intestato a Morresi Umberto fu Giovanni, domiciliato a Macerata, col pagamento degli interessi in Macerata.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 29 agosto 1946

(2659) *p. Il direttore generale*: CELSINI

Redimibile 3,50 % 1934		81,80
Id.	5 % 1936	90,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %		97,80
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	98,25
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	96,975
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	96,425
Id.	5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id.	5 % (15 aprile 1951)	96,95
Id.	4 % (15 settembre 1951)	94,80
Id.	5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,25
Id.	5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,20
Id.	5 % convertiti 1951	97 —

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 34.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottomicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1351 — Data: 6 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Napoli — Intestazione: Calopano Nicola fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 92 — Data: 6 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Zaguri Aurelia fu Riccardo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 427 — Data: 6 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Cecioni Eugenio e Amalia — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 10 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Padova — Intestazione: Ventura Irene fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data: 14 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Garzea Nicola fu Matteo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 — Data: 14 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Avellino — Intestazione: Masucci Carmine — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominati 1 — Rendita: L. 203.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data: 2 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Mantova — Intestazione: Schivi Ulisse fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: 96,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 268 — Data: 18 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 270 — Data: 1° agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 1456.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 677 — Data: 19 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Potenza — Intestazione: Rufino Giuseppe fu Gabriele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 318,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 27 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Trapani — Intestazione: Barrabino Gaetano di Baldassare — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 87,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 688 — Data: 25 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Lovisetti Secondo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 14 — Capitale: L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1331 — Data: 30 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. — Intestazione: Basso Giovanni Battista fu Fausto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1569 — Data: 13 febbraio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Palermo — Intestazione: La Placa Ottavio fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 2 — Capitale: L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 21 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Buschetti Maria fu Alessandro ved. Luling — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 144 — Data: 1° giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Poli Cello di Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 5 — Rendita: L. 175,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1024 — Data: 8 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Torino — Intestazione: Molli Boffa Carlo fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data: 14 luglio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Arezzo — Intestazione: Bruni Bruno fu Benedetto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 42.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 21 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Accorsi Olga fu Serafino — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2223 — Data: 14 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Riccio Domenico fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2224 — Data: 14 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Riccio Domenico fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Red. 5 % (1936), nominativi 1 — Capitale: L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 21 maggio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Malo Saverio di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Rendita: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 2 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Latina — Intestazione: Palazzi Vincenzo di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1182 — Data: 2 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. — Intestazione: Banca Commerciale Italiana con sede in Roma — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 4 — Rendita: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2008 — Data: 1° marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. — Intestazione: Di Martino Corrado fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 385.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 3 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione Monteleone Piero e Pietro — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % (1950), nominativi 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data: 14 giugno 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Brizzolara Augusto fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % (1949), nominativi 3 — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 — Data: 10 febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 87,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 688 — Data: 25 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Loviscetti Secondo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 15 — Capitale: L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1371 — Data: 20 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. — Intestazione: Busso Giovanni Battista fu Fausto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1569 — Data: 13 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Palermo — Intestazione: La Placa Ottavio fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 2 — Capitale: L. 165.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 21 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Buschetti Maria fu Alessandro ved. Luling — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 144 — Data: 1° giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Poli Cello di Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 5 — Rendita: L. 178,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1024 — Data: 8 maggio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Torino — Intestazione: Molli Boffa Carlo fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 3429.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 389 — Data: 12 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Campobasso — Intestazione: Guidone Andrea fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 343.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 196 — Data: 28 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Vanni Mario fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 143,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 28 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Vanni Mario fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 294.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 4 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Spinelli Vincenzo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale: L. 88.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 5 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Giunta Rocco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1° — Data: 2 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Maio Saverio di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Rendita: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 2 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Latina — Intestazione: Palazzi Vincenzo di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1182 — Data: 2 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. — Intestazione: Banca Commerciale Italiana con sede in Roma — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 4 — Rendita: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2068 — Data: 1° marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. — Intestazione: Di Martino Corrado fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 285.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 3 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione Mondelcone Piero e Pietro — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % (1950), nominativi 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data: 14 giugno 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Brizzolara Augusto fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % (1950), nominativi 3 — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 — Data: 10 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Zanboni Luigi — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 4 % (1953), al portatore 8 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 135 — Data: 10 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Siena — Intestazione: Giraldi Enea — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 4 % (1943), nominativi 1 — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 284 — Data: 12 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Pavia — Intestazione: Langsedel Giuseppe fu Gaetano, nominativi 1 — Capitale: L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 10 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 novembre 1946

Il direttore generale: CENA

(1935)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 28.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 4 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caltanissetta — Intestazione: Mancuso Mistretta Salvatore fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 2 — Rendita L. 273.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 309 — Data: 1° luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Colonna Concetta fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 536 — Data: 5 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Nese Nicola di Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 269,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1296 — Data: 28 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Sulliotti Giovanni fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 4 — Rendita L. 91

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1111 — Data: 27 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. ricev. di Roma — Intestazione: Howland Giovanna Maria vedova Magni — Titoli del Debito pubblico: Red. 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 150

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 22 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Ballarano Vincenzo di Nicola — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934, nominativi 1 — Capitale L. 16.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data: 13 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione: Cantadori Gino fu Ernesto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 3 — Rendita L. 87,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2811 — Data: 23 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Casalboni Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 134 — Data: 22 febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Pettinelli Vincenzo fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 3600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2295 — Data: 1 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Boetti Sebastiano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 20.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 836 — Data: 4 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Giosuè Feola fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 29 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Bagnolesi Angiolo di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 304 — Data: 27 novembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Gulì Enrichetta e Palazzolo Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 143,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data: 10 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Borselli Antonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 700

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 9 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Barbisotti Egidia fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % 1944, nominativi 1 — Capitale L. 16.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99 — Data: 21 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: La Villa Maria di Gaetano moglie di Giunta Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 630.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 262 — Data: 23 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Contini Guido fu Vito — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 175

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 167 — Data: 10 dicembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934, al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113-*bis* — Data: 5 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dell'Aquila — Intestazione: Ranieri Federico fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 2 — Rendita L. 133

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2998 — Data: 2 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Rometti Licia — Titoli del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Nese Nicola di Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 269,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1296 — Data: 28 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Sulliotti Giovanni fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 4 — Rendita L. 91.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1111 — Data: 27 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. ricev. di Roma — Intestazione: Howland Giovanna Maria vedova Magni — Titoli del Debito pubblico: Red. 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 150.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 22 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Ballarano Vincenzo di Nicola — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934, nominativi 1 — Capitale L. 16.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data: 13 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione: Cantadori Gino fu Ernesto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 3 — Rendita L. 87,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2811 — Data: 23 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Casalboni Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 134 — Data: 22 febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Bettinelli Vincenzo fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934, nominativi 1 — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 — Data: 15 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione: Martegiani Riccardo fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 5 — Rendita L. 6050.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data 27 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Macerata — Intestazione: Scrittolini Ubaldo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 3.00.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39522 — Data: 24 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Veri Adelina fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4517: Data: 7 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Lazzi Jacopo e Ferruccio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4518 — Data: 7 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Lazzi Jacopo e Ferruccio —

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data: 10 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Borselli Antonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 9 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Barbisotti Egidia fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % 1944, nominativi 1 — Capitale L. 16.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99 — Data: 21 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: La Villa Maria di Gaetano moglie di Giunta Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 630.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 262 — Data: 23 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Contini Guido fu Vito — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 175.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 — Data: 10 dicembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934, al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113-*bis* — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dell'Aquila — Intestazione: Ranieri Federico fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 2 — Rendita L. 133.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2998 — Data: 2 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Rometti Licia — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 368 — Data: 22 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Salerno Angelica fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Consuni Sicilia, nominativi 1 — Rendita L. 108,12.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 23 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Alagna Giuseppina di Rosario — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 245.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 ottobre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3385)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	177211	2.170 —	Bartolomeo *Teresa* di Crescenzo, moglie di Miele Giuseppe di Angelo, dom. a Formia (Caserta), vincolata per dote.	Bartolomeo *Francesca Teresa*, ecc., come contro.
Id.	185740	10,50	De Falco *Diodata* fu Antonio, moglie di Masi Vito, dom. a Castelgrande (Potenza), vincolata per dote.	De Falco *Teresa Maria Diodata*, ecc., come contro.
Id.	199925	178,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	376986	350 —	*Rinaldi Felicia* fu Antonio, moglie di D'Anna Angelo, dom. a Nola (Napoli).	*Esposito Maria Felicia* fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	380445	122,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	490115	1.025 —	Spada Luigina ed Alessandrina di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura *di Spada Luigi fu Alessandro e di Rey Amelia fu Agostino maritata Bezzio*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria).	Spada Luigina ed Alessandrina di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura *da Bezzio fu di Agostino, moglie di Spada Luigi e prole nascitura di Rey Amalia fu Agostino maritata Bezzio, tutti quali eredi indivisi di Rey Agostino*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria).
Rend. 5 %	66531	870 —	Vuga Giuseppe fu Gio. Batta, dom. a Udine.	Vuga Giuseppe fu Gio. Batta, *interdetto sotto la tutela della madre Mulloni Maria fu Girolamo ved. Vuga*, dom. a Udine.
Red. 3,50 % (1934)	302925	560 —	Marchiandi Ermelinda fu Carlo, nubile, domic. a Pino Torinese, con usufrutto a Ferrero *Teresa* fu Giovanni, nubile, domic. a Grugliasco (Torino).	Come contro, con usufrutto a Ferrero *Maria Teresa Clotilde*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	105315	230 —	*Maroni* Rosa fu Domenico, minore sotto la [illegible]	*Maroni Vescovi* Rosa fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Pavesi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Id.	185740	10,50	De Falco *Diodata* fu Antonio, moglie di Masi Vito, dom. a Castelgrande (Potenza), vincolata per dote.	De Falco *Teresa Maria Diodata*, ecc., come contro.
Id.	199025	178,50	Come sopra.	Come sopra
Id.	376986	350 —	*Binaldi Felicia* fu Antonio, moglie di D'Anna Angelo, dom. a Nola (Napoli).	*Esposito Maria Felicia* fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	380445	122,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	490115	1.025 —	Spada Luigina ed Alessandrina di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura *di Spada Luigi fu Alessandro e di Rey Amelia fu Agostino maritata Bezzio*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria).	Spada Luigina ed Alessandrina di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura *da Bezzio Ida di Agostino, moglie di Spada Luigi e prole nascitura di Rey Amelia fu Agostino maritata Bezzio, tutti quali eredi indivisi di Rey Agostino*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria).
Rend. 5 %	60531	870 —	Vuga Giuseppe fu Gio. Batta, dom. a Udine.	Vuga Giuseppe fu Gio. Batta, *interdetto sotto la tutela della madre Mulloni Maria fu Girolamo ved. Vuga*, dom. a Udine.
Red. 3,50 % (1934)	302925	560 —	Marchiandi Ermelinda fu Carlo, nubile, domic. a Pino Torinese, con usufrutto a Ferrero *Teresa* fu Giovanni, nubile, domic. a Grugliasco (Torino).	Come contro, con usufrutto a Ferrero *Maria Teresa Clotilde*, ecc., come contro.
Rend. 5 % (1935)	105315	230 —	*Maroni* Rosa fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Pavesi *Giovannina*, dom. a Mede Lomellina (Pavia).	*Maroni Vescovi* Rosa fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Pavesi *Isabella*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	208826	2.590 —	Beato Giuseppina di Aurelio, *nubile*, dom. in Napoli, con usufrutto a Notari Armelinda fu Giuseppe ved. Petrucciani, dom. a Napoli.	Beato Giuseppina di Aurelio, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Napoli, con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	829495	350 —	Bonci *Argimiera* fu Costantino, nubile, domic. a Vibonati (Salerno).	Bonci *Argimetra* fu Costantino, ecc., come contro.
Id.	830252	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	342418	630 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	528862	56 —	Rivabella Rosina fu Sebastiano, moglie di Molina *Luigi*, dom. in Rivarolo Ligure (Genova), con vincolo dotale.	Rivabella Rosina fu Sebastiano, moglie di Molina *Giuseppe Edoardo Luigi*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	236851	1.400 —	Codini *Luigia* di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Bertoncelli Francesca fu Giuseppe, ved. Percio Bernardo.	Codini *Annibala* di Angelo, ecc., come contro.
Id.	47264	70 —	Gentilini Aldo fu Giuseppe, dom. in Brescia, con usufrutto a *Zanucchi* Emilia fu Giovanni, vedova di Gentilini Giuseppe, dom. a Brescia.	Come contro, con usufrutto a *Zanucchi* Emilia, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	406934	1.225 —	Buzzi Carlo Franco fu Gerolamo, dom. a Intra (Novara), con usufrutto a Valgoi *Milly* fu Valentino ved. Buzzi, dom. a Intra	Come contro, con usufrutto a Valgoi *Ebe Camilla* fu Valentino, ecc., come contro.
Id.	406935	1.225 —	Buzzi Antonio, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra	Come contro con usufrutto come sopra.
Id.	399744	420 —	Rava Fernando fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Taramasso *Adelina* di Emanuele ved. Rava, dom. a Castelbianco (Savona)	Rava Fernando fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Taramasso *Albina Adelina*, ecc., come contro.
Id.	81076	175 —	*Litria Rizzo* fu Giovanni, dom. a Vizzini (Catania).	*Rizzo Itria* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	135549	350 —	Come sopra	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906	446794	210 —	Rocchietti *Elisabetta* fu Carlo, nubile, domic. a Torino	Rocchietti *Carolina Maria Elisabetta*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	171510	1.045 —	Balbiano Luisa di Maurizio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Nizza Monferrato (Asti), con usufrutto a Negri *Giovanna* fu Pietro ved. Vercelli Pietro, dom. ad Acqui (Alessandria)	Come contro, con usufrutto a Negri *Angela Giovanna Maria*, ecc., come contro.
Id	17883)	1.395 —	De Paola *Vincenza* fu Giuseppe, moglie di Rochichio Antonio fu Vincenzo, vincolata per dote	De Paola *Angelica-Maria-Vincenza* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	286799	101,50	Castiglione *Pierino* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Fagnano Olona (Varese)	Castiglione *Vincenzo Pietro*, ecc., come contro.
Id.	393299	2.163 —	Pennati Gaetano fu *Umberto*, dom. a Monza (Milano), con usufrutto a Mazzi Giuseppina fu Giuseppe ved. Pennati *Umberto*, dom. a Monza	Pennati Gaetano fu *Valdimiro Umberto*, domic. a Monza (Milano), con usufrutto a Mazzi Giuseppina fu Giuseppe ved. Pennati *Valdimiro Umberto*, dom. a Monza.
B. T. Nov. 4 % (1943) Serie C	313	Capitale 500 —	Ambrosiani Demetrio, *Elena, Olga* e Bice fu Giovanni Edoardo, minori sotto la patria potestà della madre Ginpanelli Pierina fu Demetrio, ved. Ambrosiani.	Ambrosiani Demetrio, *Maddalena, Elvira* e Bice fu Giovanni-Edoardo *detto anche Edoardo*, minori ecc., come contro.
Id. Serie G	321	9.000 —	Come sopra.	Come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Id.	135649	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	416794	210 —	Rocchietti *Elisabetta* fu Carlo, nubile, dom. a Torino.	Rocchietti *Carolina Maria Elisabetta*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	171510	1.045 —	Balbiano Luisa di Maurizio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Nizza Monferrato (Asti) con usufrutto a Negri *Giovanna* fu Pietro ved. Vercelli Pietro, dom. ad Acqui (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a Negri *Angela Giovanna Maria*, ecc., come contro.
Id.	17583	1.395 —	De Paola *Vincenza* fu Giuseppe, moglie di Rocchietto Antonio fu Vincenzo, vincolata per dote.	De Paola *Angelica-Maria-Vincenza* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	288799	101.50	Castiglione *Pierino* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Fagnano Olona (Varese).	Castiglione *Vincenzo Pietro*, ecc., come contro.
Id.	393289	2.163 —	Pennati Gaetano fu *Umberto*, dom. a Monza (Milano), con usufrutto a Maggi Giuseppina fu Giuseppe ved. Pennati *Umberto*, dom. a Monza.	Pennati Gaetano fu *Valdimiro Umberto*, domic. a Monza (Milano), con usufrutto a Maggi Giuseppina fu Giuseppe ved. Pennati *Valdimiro Umberto*, dom. a Monza.
B. T. Nov. 4 % (1943) Serie C	313	Capitale 500 —	Ambrosiani Demetrio, *Elena, Olga* e Elce fu Giovanni Edoardo, minori sotto la patria potestà della madre Ghignatelli Pierina fu Demetrio, ved. Ambrosiani.	Ambrosiani Demetrio, *Maddalena, Elvira* e Elce fu Giovanni-Edoardo *detto anche Edoardo*, minori ecc., come contro.
Id. Serie G	321	9.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	482482	903 —	Grosso Monica fu Onorato, moglie di Basso Vito Giovanni fu Paolo Nicolò, vincolata per dote, con usufrutto a Firpo *Dominica* fu Antonio ved. Grosso.	Come contro, con usufrutto a Firpo *Maria Rosa Giovanna* fu Antonio ved. Grosso.
B. T. Nov. 5 % (1941) Serie VI	1447	Capitale 20.000 —	Marchetti Silvana di Giovanni e della fu *Cesarina* Buzio.	Marchetti Silvana di Giovanni e della fu *Ernesta* Buzio, *minore sotto la patria potestà del padre*.
B. T. Nov. 4 % (1951) Serie H	367	1.000 —	Ferraro Pietro fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Servetto *Teresa Alessandrina* fu Pietro ved. Ferraro, dom. in Cairo Montenotte (Savona).	Ferraro Pietro fu *Ernesto Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Servetto *Alessandrina* fu Pietro, ecc., come contro.
Id. Serie I	314	8.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	196207	87,50	Corti *Filomena* fu Carlo, nubile, dom. a Mede (Pavia).	Corti *Anna Maria Filomena* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	387553	395,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	423845	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	603268	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	839374	1.169 —	Come sopra.	Come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	242982	689,50	Valmacco Mario fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Cabrio *Marianna* di Vincenzo, ved. Valmacco, dom. a Grignasco (Novara), con usufrutto a Cabrio *Marianna* di Vincenzo ved. Valmacco.	Valmacco Mario fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Cabrio *Maria Teresa*, ecc., come contro, con usufrutto a Cabrio *Maria Teresa*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	182652	550 —	Malvezzi Luciano di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. ad Alessandria, con usufrutto a Laguzzi *Anna Antonia* fu Biagio vedova di Gastaldi Vincenzo Giovanni Battista, dom. in Alessandria.	Come contro, con usufrutto a Laguzzi *Maria Anna Antonia*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	768054	840 —	Canali *Giovanni* fu Luigi, dom. a Lecco (Como), con usufrutto a Sambruna Luigi fu Costante.	Canali *Domenico Giovanni*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	72778	689,50	Bovis Ernesta di *Bartolomeo Achille*, moglie di Appiani Giovanni, dom. a Massa, con usufrutto a Bovis Onorina di *Bartolomeo Achille*.	Bovis Ernesta di *Achille*, ecc., come contro, con usufrutto a Bovis Onorina di *Achille*.
Id.	72779	689,50	Bovis Maria Maddalena di *Bartolomeo Achille*, moglie di Brugnoli Alfredo, dom. a Massa, con usufrutto come sopra.	Bovis Maria Maddalena di *Achille*, ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	211900	315 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	146345	200 —	*Di Manzo* Rosaria fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Mattera Teresa vedova di *Di Manzo* Gaetano, dom. a Napoli.	*Di Manso* Rosaria fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Mattera Teresa vedova di *Di Manso*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	117880	73,50	Pelissero Luigia fu Giuseppe, moglie di Fornaca *Innocenzo*, dom. in Sessant (Alessandria).	Pelissero Luigia fu Giuseppe, moglie di Fornaca *Giuseppe Innocenzo*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	105202	500 —	Pronzato *Felice* fu Giacomo Luigi, dom. a Genova, con usufrutto a Bottero Maria fu	Pronzato *Carlo Felice*, ecc., come contro.

			(Cuneo), con usufrutto a Sambruna Luigi fu Costanzo.	tro.
Red. 3.50 % (1934)	72778	689,50	Bovis Ernesta di *Bartolomeo Achille*, moglie di Appiani Giovanni, dom. a Massa, con usufrutto a Bovis Onorina di *Bartolomeo Achille*.	Bovis Ernesta di *Achille*, ecc., come contro, con usufrutto a Bovis Onorina di *Achille*.
Id.	72779	689,50	Bovis Maria Maddalena di *Bartolomeo Achille*, moglie di Brignoli Alfredo, dom. a Massa, con usufrutto come sopra.	Bovis Maria Maddalena di *Achille*, ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	211900	315 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	146345	200 —	*Di Manzo* Rosaria fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Mattera Teresa vedova di *Di Manzo* Gaetano, dom. a Napoli.	*Di Manso* Rosaria fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Mattera Teresa vedova di *Di Manso*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	117880	73,50	Pelissero Luigia fu Giuseppe, moglie di Fornara *Innocenzo*, dom. in Sessant (Alessandria).	Pelissero Luigia fu Giuseppe, moglie di Fornara *Giuseppe Innocenzo*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	105202	500 —	Pronzato *Felice* fu Giacomo Luigi, dom. a Genova, con usufrutto a Bottero Maria fu Felice.	Pronzato *Carlo Felice*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 13 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(2992) Roma, addì 28 settembre 1946 *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 36.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 241, n. 6, rilasciata il 14 ottobre 1945 dalla Intendenza di finanza di Teramo, a favore del notaio Catolfi Salvoni Curzio fu Roberto di Teramo, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 5 %-1951, per L. 75.000, presentati per operazioni.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 26 novembre 1946

(4024) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 37.

Si certifica che è stato denunciato lo smarrimento di ricevuta mod. 241, n. 38, prot. 21, pos. 382, rilasciata dall'Intendenza di finanza di Enna in data 12 febbraio 1943, a favore di Ingrà Salvatore, preside del Liceo-ginnasio di Enna, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 %-1951, per l'importo complessivo di L. 4000, presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 novembre 1946

(4025) *Il direttore generale*: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO del'a iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	95711 (proprietà e usufrutto)	Moracchioli Margherita fu Cesare, dom. a Genova, con usufrutto a Moracchioli Iole e Attilio fu Francesco . . .	6.000 —
Id.	127018	Ginnasio G. Pavoncelli di Cerignola (Foggia), per la relativa Cassa scolastica e biblioteca	215 —
Id.	127019	Cassa scolastica Ginnasio G. Pavoncelli di Cerignola . . .	325 —
Id.	127020	Come sopra	230 —
Id.	149468	Associazione italiana della Croce Rossa, in Roma . . .	360 —
Id.	190356	Come sopra	15 —
Id.	60283	Asilo infantile G. Pavoncelli in Cerignola	245 —
Id.	60284	Come sopra	3.435 —
Id.	60285	Come sopra	550 —
Id.	60286	Come sopra	2.480 —
Id.	60287	Come sopra	285 —
Id.	60288	Come sopra	25 —
Id.	60299	Come sopra	125 —
Id.	119951	Come sopra	100 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

		Cassa ecolastica e biblioteca	215 —
Id.	127019	Cassa scolastica Ginnasio G. Pavoncelli di Cerignola	325 —
Id.	127020	Come sopra	230 —
Id.	149468	Associazione italiana della Croce Rossa, in Roma	360 —
Id.	190356	Come sopra	15 —
Id.	60283	Asilo infantile G. Pavoncelli in Cerignola	245 —
Id.	60284	Come sopra	3.435 —
Id.	60285	Come sopra	550 —
Id.	60286	Come sopra	2.480 —
Id.	60287	Come sopra	285 —
Id.	60288	Come sopra	25 —
Id.	60299	Come sopra	125 —
Id.	119951	Come sopra	160 —
Cons. 3.50 % (1906)	793987	Istituto credito agricolo di Cerignola	350 —
Rend. 5 %	103110	Rosa Maria Luisa fu Salvatore in Spinelli, dom. in Roma, vincolata	2.000 —
Id.	40190 (sola proprietà)	Canepa Antonietta Agostina fu Agostino, moglie di Sessarego Giacomo Nicola fu Michele, dom. a Zoagli (Genova), con usufrutto a Solari Agostino fu Pietro	500 —
Id.	153771	Masciaga Battista fu Giovanni, interdetto sotto la tutela di Arbea Biagio fu Battista, dom. in Oleggio (Novara)	960 —
Id.	204801	Milo Elio fu Giovambattista, minore sotto la patria potestà della madre Baldi Armida fu Vincenzo ved. Milo, dom. a Napoli	5.000 —
Id.	204802	Milo Bruno fu Giovambattista, minore, ecc., come sopra	5.000 —
Id.	157998 (sola proprietà)	De Pertis Anna Rosa Maria fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Palmquist Susanna Teresa fu Carlo Giovanni, dom. a Roma, con usufrutto a quest'ultima	210 —
Prest. Red. 3,50 %	166302	Amorosi Chiarina di Isidoro, moglie di Grunder Federico, dom. a Napoli, vincolata	525 —
Id.	428990	Rubini Nella di Ernesto, dom. a Milano	210 —
Id.	428991	Rubini Maria di Ernesto	210 —
Id.	428992	Rubini Giacomo di Ernesto	210 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	281277 (sola proprietà)	Ghittoni Alessandro di Alfredo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Varese, con usufrutto a Ghittoni Adalgisa, dom. a Modena	630 —
Id.	281278 (sola proprietà)	Ghittoni Anna Maria di Alfredo, minore, ecc., come sopra	630 —
Id.	119602 (sola proprietà)	De Iannario Eleonora fu Luigi, moglie di Scanna Tommaso, dom. a Orsogna (Chieti), con usufrutto a De Iannario Elisa fu Luigi, nubile, dom. a Orsogna	245 —
Id.	477723	Balducci Antonio fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Grisoli Faustina fu Carlo ved. Balducci, dom. in Savona	1.032 —
Id.	342571 (sola proprietà)	Libutti Luigi Beniamino fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Vizziant Angiolina ved. Libutti, dom. in Rionero in Vulture (Potenza), con usufrutto a Larotonda Virginia fu Carlo	500 —
Id.	340034	Congregazione di carità di San Cristoforo (Alessandria)	150,50
Id.	498870	Come sopra	77 —
Id.	406510	Binda Teresa fu Flaminio, moglie di Giavazzi Francesco, domiciliata a Bergamo	203 —
Id.	525223 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Antonino fu Antonino, dom. a Palermo, con usufrutto a Ciccarelli Stanislao fu Antonino	374 —
Id.	525224 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Rosa fu Antonino, maritata Foti, dom. a Palermo, con usufrutto come il precedente	570,50
Prest. Red. 5 %	10738 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Antonino fu Antonino, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra	35 —
Id.	10739 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Rosa fu Antonino, con usufrutto come sopra	35 —
Id.	204006 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Antonino fu Antonino, con usufrutto come sopra	500 —

		della madre Orlandi Paolina fu Carlo ved. Balducci, dom. in Savona	1.032 —
Id.	342571 (sola proprietà)	Libutti Luigi Bentamino fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Viggiani Angiolina ved. Libutti, dom. in Rionero in Vulture (Potenza), con usufrutto a Larotonda Virginia fu Carlo	500 —
Id.	346094	Congregazione di carità di San Cristoforo (Alessandria)	150,50
Id.	498870	Come sopra	77 —
Id.	406510	Binda Teresa fu Flaminio, moglie di Giavazzi Francesco, domiciliata a Bergamo	203 —
Id.	525223 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Antonino fu Antonino, dom. a Palermo, con usufrutto a Ciccarelli Stanislao fu Antonino	574 —
Id.	525224 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Rosa fu Antonino, maritata Foti, dom. a Palermo, con usufrutto come il precedente	570,50
Prest. Red. 5 %	10738 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Antonino fu Antonino, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra	35 —
Id.	10739 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Rosa fu Antonino, con usufrutto come sopra	35 —
Id.	204006 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Antonino fu Antonino, con usufrutto come sopra	500 —
Id.	204007 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Rosa fu Antonino, maritata Foti, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra	525 —
B. T. 1950 5 % Serie 2ª	1060	Ciccarelli Antonino fu Antonino, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra	2.500 —
Id.	1061	Ciccarelli Rosa fu Antonino, maritata Foti, con usufrutto come sopra	1.500 —
B. T. 1950 5 % Serie 3ª	1071	Come sopra	1.000 —
B. T. 1949 5 % Serie C	1221	Ciccarelli Antonino fu Antonino, con usufrutto come sopra	500 —
B. T. 1949 5 % Serie L	670	Come sopra	6.000 —
Id.	671	Ciccarelli Rosa fu Antonino, maritata Foti, con usufrutto come sopra	6.000 —
Prest. Red. 3,50 %	193074	Locurcio Alessandrina di Francesco in D'Agostino, vincolata	1.557,50
Id.	513435 (sola proprietà)	De Fortis Anna Rosa Maria fu Nicola, con usufrutto a Palmquist Anna Susanna Teresa fu Carlo, dom. a Roma	308 —
Id.	513436 (sola proprietà)	Come sopra	182 —
Id.	72693	Cianfarra Giuseppe di Luigi, dom. a Lama dei Peligni (Chieti), ipotecata	24,50
Cons. 3,50 % (1906)	501751	Poli Caterina fu Alamanno, nubile, dom. a Firenzuola (Firenze), vincolata	210 —
Id.	610978	Tusa Lucio fu Giuseppe, dom. a Mistretta (Messina)	259 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	60794	Provincia di Ferrara, rappresentata dal prefetto *pro tempore*.	1.274 —
Id.	849177	Sanfelice di Viggiano Maria Luisa fu Luigi, moglie di Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, dom. a Roma, vincolata . . .	700 —
Rend. 5 %	149572	Sanfelice Maria Luisa fu Luigi, ecc., come sopra . . .	1.130 —
Id.	191197	Come sopra	15 —
Cons. 3,50 % (1902)	32162	Fiachetti Giulia fu Giacinto, minore, sotto la patria potestà della madre Merletti Lena fu Vittorio ved. Fiachetti, dom. a Saluzzo	17,50
Cons. 3,50 % (1906)	585380 (proprietà e usufrutto)	Rigoni Albertina fu Daniele, minore, sotto la patria potestà della madre Giudice Rosa ved. Rigoni, con usufrutto a favore di quest'ultima	234,50
Id.	623362 (proprietà e usufrutto)	Come sopra	14 —
Id.	607915 (proprietà e usufrutto)	Come sopra	52,50
Id.	747330 (proprietà e usufrutto)	Come sopra	115,50
Rend. 5 %	76365	Spada Vincenzina fu Ernesto, moglie di Pandolfo Antonino, dom. a Siracusa, vincolata	2.000 —
Id.	76366	Come sopra	1.045 —
Prest. Red. 5 %	7903	Come sopra	170 —
Id.	10365	Come sopra	505 —
Cons. 3,50 % (1906)	838184	Come sopra	38,50
Id.	842960	Chiesa parrocchiale di San Gregorio Magno di Dugliolo, co-	

Rend. 5 %	76365	Spada Vincenzina fu Ernesto, moglie di Pandolfo Antonino, dom. a Siracusa, vincolata	2.000 —
Id.	76383	Come sopra	1.045 —
Prest. Red. 5 %	7903	Come sopra	170 —
Id.	10365	Come sopra	595 —
Cons. 3,50 % (1906)	838184	Come sopra	28,50
Id.	842000	Chiesa parrocchiale di San Gregorio Magno di Dugliolo, comune di Budrio (Bologna)	532 —
Id.	688229	Scarlapone Guglielmo fu Angelo, dom. a Scerni (Chieti), ipotecata	77 —
Id.	842001	Beneficio parrocchiale di Santa Maria delle Tronde, in comune di Zola Predosa (Bologna)	185,50
Id.	335052	Zannangeli Sivigliano fu Luigi, dom. a Caorso (Piacenza), ipotecata	17,50
Prest. Naz. 5 %	14279	Come sopra	50 —
Prest. Red. 4,75 %	64	Seggiaria Angela fu Serafino, moglie di Moraldi Gino, dom. a Savona, vincolata	475 —
Prest. Red. 5 %	8252	Moccia Luigi fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Verde Maria fu Antimo, dom. a Sant'Antimo (Napoli)	120 —
Prest. Litt. 5 %	60254	Serio Nicolò di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Cefalù (Palermo)	25 —
Cons. 4,50	11259	Istituto Morelli in Vernacchio (Forlì), amministrato dalla locale Congregazione di carità	81 —
Rend. 5 %	4164	Grendi Edoardina di Ettore, moglie di Savona Giuseppe, domiciliata a Genova, vincolata	10.000 —
Id.	4173	Savona Giuliana di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova	635 —
Id.	4174	Savona Maria di Giuseppe, minore, ecc., come sopra	635 —
Id.	4175	Savona Mercedes di Giuseppe, minore, ecc., come sopra	635 —
Id.	108236	Cassa ufficiali della Marina in Roma	7.500 —
Prest. Red. 5 %	3129	Cassa ufficiali della Marina presso il Ministero della marina, in Roma	capitale nom. 79.600 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire capitale nom.
Prest. Red. 5 %	5982	Cassa ufficiali della Marina presso il Ministero della marina, in Roma	21.500 —
Id.	3197	Cassa ufficiali della Marina, in Roma	150.000 —
Id.	3986	Come sopra	145.000 —
Id.	4304	Come sopra	159.000 —
Id.	4476	Come sopra	150.000 —
Id.	4804	Come sopra	238.300 —
Id.	6554	Come sopra	116.500 —
Id.	6555	Come sopra	30.500 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 2ª	191	Come sopra	10.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 6ª	115	Come sopra	700.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 7ª	73	Come sopra	40.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 10ª	20	Come sopra	50.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 11ª	27	Come sopra	200.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 25ª	228	Cassa ufficiali della Marina presso il Ministero della marina, in Roma	300.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 27ª	263	Come sopra	100.000 —
B. Tes. 5 % 1951 Serie 47ª	165	Come sopra	100.000 —
B. Tes. 5 % 1951 Serie 49ª	174	Come sopra	100.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

B. Tes. 5 % 1950 Serie 6ª	115	Come sopra	700.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 7ª	73	Come sopra	40.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 10ª	20	Come sopra	50.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 11ª	27	Come sopra	200.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 25ª	228	Cassa ufficiali della Marina presso il Ministero della marina, in Roma	300.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 27ª	263	Come sopra	100.000 —
B. Tes. 5 % 1951 Serie 47ª	165	Come sopra	100.000 —
B. Tes. 5 % 1951 Serie 49ª	174	Come sopra	100.000 —
Id.	304	Come sopra	100.000 —
B. Tes. 5 % 1951 Serie 57ª	7	Come sopra	200.000 —
B. Tes. 5 % 1951 Serie 58ª	98	Come sopra	50.000 —
B. Tes. 5 % 1951 Serie 60ª	220	Come sopra	100.000 —
B. Tes. 4 % 1951 Serie A-6	3	Come sopra	300.000 —
B. Tes. 4 % 1951 Serie A-16	4	Come sopra	50.000 —
Cons. 3,50 % (1906)	1733	Parrocchia di Santa Maria in Rivo, in Narni	192,59

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 21 ottobre 1956

Il direttore generale: COSTI

(3289)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

0098

2607.

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 5 dell'8 gennaio 1947

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 8 gennaio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-52
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 86-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE — Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione finanziaria.

Concorso per titoli a 283 posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza gruppo *C* . . . *Pag.* 2

Concorso per esami a 124 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza gruppo *A* . . . » 5

Concorso per esami ad 80 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari . . . . . » 8

Concorso per esami a 150 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro . . . . . » 11

Concorso per esami a 11 posti di disegnatore in prova (gruppo *C*) del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci . . . . . *Pag.* 30

Concorso per titoli a 42 posti di computista in prova di gruppo *C* del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci . . . . . » 30

Concorso per esami a 40 posti di computista in prova nel ruolo di gruppo *C* del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci . . . . . » 34

Concorso per esami a 10 posti di disegnatore in prova nel ruolo di gruppo *C* del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci . . . . . » 37

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

0006

MINISTERO DELLE FINANZE — Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione finanziaria.

Concorso per titoli a 283 posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza gruppo *C* . . . *Pag.* 2

Concorso per esami a 124 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza gruppo *A* . . . » 5

Concorso per esami ad 8 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari . . . . . » 8

Concorso per esami a 130 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro . . . . . » 11

Concorso per esami a 30 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario della Conservatoria dei registri immobiliari . . » 14

Concorso per esami a 45 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci . » 18

Concorso per esami a 14 posti di ingegnere erariale (gruppo *A*) del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci . . . . . » 22

Concorso per esami a 11 posti di disegnatore in prova (gruppo *C*) del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci . . . . . *Pag.* 26

Concorso per titoli a 42 posti di computista in prova di gruppo *C* del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci . . . . . » 30

Concorso per esami a 40 posti di computista in prova nel ruolo di gruppo *C* del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci . . . . . » 34

Concorso per esami a 10 posti di disegnatore in prova nel ruolo di gruppo *C* del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci . . . . . » 37

Concorso per esami a 42 posti di geometra aggiunto nel ruolo di gruppo *B* del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci . . . . . » 40

Concorso per titoli a 94 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci . . . » 44

Concorso per esami a 41 posti di computista in prova di gruppo *C* del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci . . . . . » 48

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a 283 posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle intendenze di finanza (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici per gli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 40, contenente norme complementari all'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 31 marzo 1933, n. 227, contenente le disposizioni sull'esonero dei limiti di età per gli impiegati di ruolo;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898; la legge 29 giugno 1940, n. 739, che disciplinano l'assunzione del personale femminile nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli preferenziali e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sui benefici ai coniugati;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 283 posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.

Al concorso possono partecipare anche le donne, alle quali non potrà conferirsi un numero di posti superiore ad un quinto di quelli messi a concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di scuola media inferiore o di uno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1932, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole od istituti commerciali, conseguita ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero (Direzione generale per gli affari generali e il personale) o ad una delle Intendenze di finanza non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale per gli affari generali e il personale) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 31 marzo 1933, n. 224, contenente le disposizioni sull'esonero dei limiti di età per gli impiegati di ruolo;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898; la legge 28 giugno 1940, n. 739, che disciplinano l'assunzione del personale femminile nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli preferenziali, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sui benefici ai coniugati;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 135, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 83266/12106.2-7-6/13-1 del 19 ottobre 1946;

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero (Direzione generale per gli affari generali e il personale) o ad una delle Intendenze di finanza non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale per gli affari generali e il personale) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 29°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure promossi per merito di guerra;

a 34 anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780712
78501?

delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo di età è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* del paragrafo 2) si cumula con quella della lettera *b)* ed entrambi con quella di cui al precedente punto, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è osservata per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato. Si prescinde altresì dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualifica di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 4 agosto 1945, n. 467;

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi della lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, a nome del padre;

H) titolo originale di studio o copia autenticata dal notaio, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica e vidimato dal provveditore agli studi, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esame di licenza;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o di salariato nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento deve essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

dello Stato. Si prescinde altresì dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) o certificato di esito di leva.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, a nome del padre;

H) titolo originale di studio o copia autenticata dal notaio, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica e vidimato dal provveditore agli studi, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esame di licenza;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o di salariato nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento deve essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

Oltre ai documenti di cui all'art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere e pubblicazioni, che essi possano ritenere utili agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati dei concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altra pubblica Amministrazione ed attestazioni di servizio prestato presso Enti pubblici o privati.

Art. 6.

L'esibizione di altri titoli accademici o di attestazioni relativi a corsi facoltativi non dispensa dallo obbligo di produrre il titolo e il certificato prescritto dai precedenti articoli 2 e 4. In ogni caso i titoli ed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

attestazioni di cui sopra dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale quanto nelle singole materie.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quelli del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*) di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dell'età.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per gli affari generali e il personale) dopo il termine di cui all'art. 3.

Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti attestanti benemerenze militari;
2) certificato medico;
3) certificato attestante i punti riportati nelle materie di esame;
4) stato di famiglia;
5) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;
6) certificato di servizio per gli impiegati non di

di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, presidente;

di cinque funzionari del ruolo della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 7°;

e di un rappresentante di gruppo A della Corte dei conti, con grado non inferiore a quello di vice referendario.

Un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 10° disimpegnerà le mansioni di segretario.

Art. 12.

La Commissione, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione complessiva non inferiore ai 40 centesimi, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei titoli presentati.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del precedente articolo.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso presteranno servizio di prova per il periodo di almeno sei mesi.

Il personale in prova, che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dell'età.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per gli affari generali e il personale) dopo il termine di cui all'art. 3.

Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti attestanti benemerenze militari;

2) certificato medico;

3) certificato attestante i punti riportati nelle materie di esame;

4) stato di famiglia;

5) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

6) certificato di servizio per gli impiegati non di ruolo;

7) ogni altro documento di cui al precedente art. 5.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, senza avervi conseguito l'idoneità.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione composta:

cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del precedente articolo.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso presteranno servizio di prova per il periodo di almeno sei mesi.

Il personale in prova, che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 13°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano stati destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1946
Registro Finanze n. 11, foglio n. 219. — LESEN

(4241)

Concorso per esami a 124 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici per gli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari all'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, contenente le disposizioni sull'esonero dei limiti di età per gli impiegati di ruolo;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898; la legge 29 giugno 1940, n. 739, che disciplinano l'assunzione del personale femminile nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli preferenziali e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 ottobre 1946, n. 83266. 12106/2.7.6/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 124 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo A).

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza conseguita in una delle università, ovvero:

a) la laurea rilasciata da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa la Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

b) la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara e la laurea in scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente della facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole e facoltà analogamente ordinate in altre università ed istituti superiori, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 12, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per gli affari generali e il personale) entro il termine perentorio di giorni 60, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale straordinario, avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale per gli affari generali e il perso-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici per gli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari all'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, contenente le disposizioni sull'esonero dei limiti di età per gli impiegati di ruolo;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898; la legge 29 giugno 1940, n. 739, che disciplinano l'assunzione del personale femminile nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli preferenziali e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1557, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1894, contenente il programma degli esami di concorso per la amministrazione delle Intendenze di finanza;

Visto il regio decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sui benefici ai coniugati;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, portante provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite di età, del personale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

sistente della facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole e facoltà analogamente ordinate in altre università ed istituti superiori, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 12, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per gli affari generali e il personale) entro il termine perentorio di giorni 60, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale straordinario, avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o correlate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale per gli affari generali e il personale) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su foglio bollato e regolarmente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per i mutilati e gli invalidi di guerra, per gli invalidi e mutilati per la lotta di liberazione, per i decorati al valore militare o croce di guerra al valore militare, e per i promossi per merito di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780078
78501?

a 40 anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo di età è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella della lettera *b*) ed entrambi con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli aspiranti facenti parte del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbiano compiuto, alla data di scadenza delle domande per partecipare al concorso, cinque anni di lodevole servizio;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziario;

E) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Analogo documento presenteranno i militarizzati e gli assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della guerra di liberazione presenteranno inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualifica di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 4 agosto 1945, n. 467.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati e invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre;

H) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

I) stato di famiglia;

L) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

M) rapporto informativo sulla durata e natura del servizio con gli estremi dell'autorizzazione.

Tale documento deve essere prodotto dai soli aspiranti in servizio non di ruolo, che hanno titolo a partecipare al concorso e deve essere rilasciato dal competente capo di ufficio.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli aspiranti facenti parte del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbiano compiuto, alla data di scadenza delle domande per partecipare al concorso, cinque anni di lodevole servizio;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziario;

E) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

G) copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo illimitato; ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

dell'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 4 agosto 1945, n. 467.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati e invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre;

H) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

I) stato di famiglia;

L) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

M) rapporto informativo sulla durata e natura del servizio con gli estremi dell'autorizzazione.

Tale documento deve essere prodotto dai soli aspiranti in servizio non di ruolo, che hanno titolo a partecipare al concorso e deve essere rilasciato dal competente capo di ufficio.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo, in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*) e *I*) dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) del precedente articolo un certificato, rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti, che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, a norma delle disposizioni in vigore, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello, in cui i candidati ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per gli affari generali e il personale) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di laurea.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti da altra Amministrazione finanziaria potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma e nei limiti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che siano ammessi.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 93 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del capitolo VI del regio decreto 29 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1931, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 11.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretario in prova nella carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario in prova compete il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11°, oltre la indennità di caroviveri e dell'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno mensile verrà ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statale, conservano il trattamento previsto dall'ultimo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

0 0 0 0 8 2

...ancora non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma e nei limiti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che siano ammessi.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 93 del regio decreto 23 marzo 1923, n. 185, sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1923, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo a Roma, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

di vice segretario in prova nella carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario in prova compete il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11°, oltre la indennità di caroviveri e dell'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno mensile verrà ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statale, conservano il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. - Diritto civile e nozioni di procedura civile.
2. - Diritto commerciale.
3. - Diritto penale.

Parte seconda.

1. - Diritto costituzionale e amministrativo.
2. - Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Parte terza.

1. - Economia politica.
2. - Scienza della finanza.
3. - Nozioni del sistema tributario italiano.

PROVE ORALI

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e su nozioni di statistica.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1946
Registro Finanze n. 11, foglio n. 220. — LESES

(4242)

Concorso per esami ad 80 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 635, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la nota n. 81679/12196 2.7.7/1.3.1 dell'8 ottobre 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza a bandire un concorso ordinario per esami a volontario di gruppo *B* nell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad 80 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale degli istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780017

sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

lontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale degli istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) o ad una delle Intendenze di finanza non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017
0084

a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Dovranno altresì indicare la sede, tra quelle previste dal successivo art. 9, presso la quale si desidera sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzato:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni, qualora oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati:

1) a 44 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi dal detto beneficio gli invalidi della nona e decima categoria ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato A del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *b*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491; per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra; per coloro che rivestono la qualità di capo di famiglia numerosa:

a 36 anni, od a 38 anni ove siano forniti di diploma di laurea, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780017

categoria decima della tabella allegato A del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *b*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491; per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra; per coloro che rivestono la qualità di capo di famiglia numerosa:

a 36 anni, od a 38 anni ove siano forniti di diploma di laurea, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordi-

dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780017

ficato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure con un certificato del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

H) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile dello stesso;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata o autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

N) fotografia recente del candidato, munita di firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni sta[illegible] documenti di cui

indirette sugli affari) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

[illegible] sono dichiarate dalla com[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

N) fotografia recente del candidato, munita di firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*), del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto circa l'età dal precedente art. 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle tasse e delle imposte

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche. A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a procuratore di 2ª classe, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a procuratore di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguano la nomina a volontario compete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Quadora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. - Nozioni di diritto costituzionale.
2. - Nozioni di diritto amministrativo.

(Parte seconda...

Concorso per esami a 150 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

pete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un lodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. - Nozioni di diritto costituzionale.
2. - Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda.

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza.

Principî di economia politica e scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. - Nozioni generali di procedura civile.
2. - Nozioni generali sulle leggi relative alle imposte di registro e di successioni, alle tasse di bollo ed all'amministrazione ed alienazione dei beni patrimoniali.
3. - Principî generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
4. - Nozioni di statistica.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1946
Registro Finanze n. 11, foglio n. 63. — LESEN

(4244)

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1949, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la nota n. S1679/12106/2.7.7/1.3.1 dell'8 ottobre 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760177

con la quale si autorizza a bandire un concorso ordinario per esami ad alcuni posti di alunno ufficiale in prova nel ruolo del personale ausiliario degli Uffici del registro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 150 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale ausiliario degli Uffici del registro.

Le donne possono partecipare per non oltre un decimo dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, governative o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) o ad una delle Intendenze di finanza non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Tali limiti di età sono elevati:

1) a 44 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi dal detto beneficio gli invalidi della nona e decima categoria ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato 4 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *b)* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491; per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra; per coloro che rivestono la qualità di capo di famiglia numerosa;

a 34 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati internati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani o combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

2) Il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

0 0 6 2

rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) o ad una delle Intendenze di finanza non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Le Intendenze, provveduto, ove occorre, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Dovranno altresì indicare la sede, tra quelle previste dal successivo art. 9, presso la quale si desidera sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 29°.

militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani o combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei

Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze oltre l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui

all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

N) fotografia recente del candidato, munita di firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *N*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*), del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure con un certificato del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

H) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile dello stesso;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciato o autenticato dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione

fiore ai tre mesi di quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *N*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*), del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto circa l'età dal precedente art. 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova degli Uffici del registro senza conseguirvi l'idoneità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte o non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche. A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella

Art. 13.

A coloro che conseguano la nomina ad alunno d'ordine in prova compete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 13°, secondo le vigenti disposizioni oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. - Componimento italiano.

Parte seconda.

2. - Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

3. - Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVE ORALI

1. - Diritti e doveri dell'impiegato.

2. - Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.

3. - Elementi di storia dell'Italia dal 1815.

4. - Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.

5. - Nozioni di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017 96 0 0 0 6

nelle prove scritte o non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni. A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero di posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine con riserva di anzianità.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. - Componimento italiano.

Parte seconda.

2. - Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

3. - Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVE ORALI

1. - Diritti e doveri dell'impiegato.

2. - Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.

3. - Elementi di storia dell'Italia dal 1815.

4. - Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.

5. - Nozioni di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1946
Registro Finanze n. 11, foglio n. 62. — LESES

(4243)

Concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario della Conservatoria dei registri immobiliari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme

dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la nota n. 81679/12106/2.7.7/1.3.1 dell'8 ottobre 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) o ad una delle Intendenze di finanza non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Dovranno altresì indicare la sede, tra quelle previste dal successivo art. 9, presso la quale si desidera sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la nota n. 81679/12106/2.7.7/1.3.1 dell'8 ottobre 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza a bandire un concorso ordinario per esami ad alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari.

Le donne possono partecipare per non oltre un decimo dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, governative o pareggiate.

tecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Dovranno altresì indicare la sede, tra quelle previste dal successivo art. 9, presso la quale si desidera sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 29°.

Tali limiti di età sono elevati:

1) a 44 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi dal detto beneficio gli invalidi della nona e decima categoria ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato 4 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *b*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491; per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra; per coloro che rivestono la qualità di capo di famiglia numerosa;

a 34 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nel-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

l'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedente residenza

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, numero 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure con un certificato del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

H) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile dello stesso;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata o autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Am-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

In condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure con un certificato del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

H) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile dello stesso;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata o autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

N) fotografia recente del candidato, munita di firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto circa l'età dal precedente art. 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Am-

candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte o non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, numero 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche. A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto circa l'età dal precedente art. 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova delle Conservatorie dei registri immobiliari senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche. A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguano la nomina ad alunno d'ordine in prova compete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 13°, secondo le vigenti disposizioni oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. - Componimento italiano.

Parte seconda.

2. - Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

3. - Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVE ORALI

1. - Diritti e doveri dell'impiegato.

2. - Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.

3. - Elementi di storia dell'Italia dal 1815.

4. - Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue colonie.

5. - Nozioni di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1946
Registro Finanze n. 11, foglio n. 64. — LESEN

(4245)

Concorso per esami a 43 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo B del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941 con i quali vennero indetti due concorsi a 50 posti e 36 posti di geometra aggiunto erariale in prova nella carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e furono accantonati complessivamente altri 86 posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Ritenuto che per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, solo la metà di tali posti può essere conferita;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 43 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la guerra di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia e dalla deportazione, nonchè di coloro che per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare a suo tempo domanda di ammissione ai concorsi indetti con decreto Ministeriale 5 aprile 1941 e con decreto Ministeriale 2 novembre 1941, o, avendola presentata, non abbiano potuto raggiungere la sede di esame per sostenere le relative prove scritte e quelle orali.

Coloro i quali, per essersi trovati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano po-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

2. - Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. - Elementi di storia dell'Italia dal 1815.
4. - Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue colonie.
5. - Nozioni di statistica.
Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SOVERAMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1946
Registro Finanze n. 11, foglio n. 64. — LISEN

(4245)

Concorso per esami a 43 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo B del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 43 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la guerra di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia e dalla deportazione, nonchè di coloro che per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare a suo tempo domanda di ammissione ai concorsi indetti con decreto Ministeriale 5 aprile 1941 e con decreto Ministeriale 2 novembre 1941, o, avendola presentata, non abbiano potuto raggiungere la sede di esame per sostenere le relative prove scritte e quelle orali.

Coloro i quali, per essersi trovati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o non abbiano potuto sostenere le prove di esame, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alle date di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ovvero diploma di abilitazione tecnica di agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o anche diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923, oppure diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che alla data del 16 maggio 1940 si trovavano in servizio non di ruolo in qualità di avventizi di 2ª categoria alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e per gli aspiranti già in servizio non di ruolo presso la detta Amministrazione, con la qualifica di geometra provvisorio o giornaliero ovvero di avventizio di 2ª categoria e che in seguito a concorso siano stati poi nominati impiegati di ruolo nel gruppo *C* di una Amministrazione statuale, senza che vi sia stata interruzione fra il servizio non di ruolo e quello di ruolo, sono riconosciuti validi, ai fini della ammissione al concorso, i seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole governative e pareggiate:

1) diploma di licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica);

2) diploma di licenza di liceo moderno;

3) diploma di maturità scientifica;

4) diploma di licenza di istituto industriale o di scuola industriale di 3° grado;

5) diploma di licenza di istituto nautico;

6) diploma di licenza di scuola mineraria conseguito anteriormente al 1° gennaio 1928;

7) diploma di perito agrario.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza, ovvero agli uffici dipendenti della detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) non oltre il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato aventi diritto a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato, per via gerarchica.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra tempestivamente a far regolare [illegible] dove che insufficientemente documentate o

Tale limite di età è elevato:

1) a 33 anni per gli aspiranti che siano forniti di laurea, oltre che di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2;

2) a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

a 36 per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico (38 anni per i laureati);

3) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i prefetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano uno dei titoli di studio prescritti e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche [illegible] per il personale sala-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

anteriormente al 1° gennaio 1928;

7) diploma di perito agrario.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza, ovvero agli uffici dipendenti della detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) non oltre il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato aventi diritto a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato, per via gerarchica.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o correlate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito del candidati, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato, e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i prefetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano uno dei titoli di studio prescritti e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale beneficio non si applica alla categoria di cui al 2° comma del precedente art. 1;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Il documento di cui alla lettera *A*) del precedente art. 4 deve contenere, oltre alle generalità complete del concorrente, anche la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominati, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

H) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

N) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *L*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai 3 mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *B*), *I*), *N*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovano alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere possedute prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto dai precedenti art. 1 e 4.

Art. 7.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

b) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2, ed eventualmente, del diploma di laurea;

c) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

d) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, della legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *N*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovano alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere possedute prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto dai precedenti art. 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3.

Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti attestanti benemerenze militari;
2) certificato medico;
3) stato di famiglia;
4) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;
5) certificato di servizio per gli impiegati non di ruolo;
6) fotografia, per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780107

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere in data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina a geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei due concorsi originari.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice, sarà, ai sensi dell'articolo 130 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, composta come appresso:

del direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, presidente;

di quattro funzionari di grado non inferiore al 7°, da scegliersi nella carriera amministrativa del Ministero ed in quella provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, membri.

Avrà le funzioni di segretario della Commissione un impiegato della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato col regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame constera di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia o regione, l'Amministrazione potrà disporre che le prove scritte abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in giorni che saranno all'uopo fissati.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti; ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti in guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati geometri aggiunti erariali in prova e conseguiranno la nomina al grado di geometra aggiunto erariale, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

La nomina in prova di coloro che, essendo stati ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a geometra aggiunto erariale con riserva di anzianità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

di quattro funzionari di grado non inferiore al 7°, da scegliersi nella carriera amministrativa del Ministero ed in quella provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, membri.

Avrà le funzioni di segretario nella Commissione un impiegato della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato col regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia o regione, l'Amministrazione potrà disporre che le prove scritte abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati geometri aggiunti erariali in prova e conseguiranno la nomina al grado di geometra aggiunto erariale, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

La nomina in prova di coloro che, essendo stati ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a geometra aggiunto erariale con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a geometra aggiunto erariale in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di un'Amministrazione statale conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità accessorie mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'importo complessivo degli assegni complessivi stabiliti per il periodo di prova.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926 n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. - Trigonometria:
Trigonometria piana, formole fondamentali, risoluzione dei triangoli;
Teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.

2. - Topografia:
Strumenti topografici: verifica, correzione ed uso;
Rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno;
Celerimensura e formule relative;
Cenni sui procedimenti di rilevamento fotogrammetrico;
Calcolo di aree e di figure piane;
Divisione di aree e rettificazione di confini.

3. - Disegno topografico:
Scale di proporzione - Segni convenzionali;
Piani quotati con curve di livello - Profili del terreno secondo una data linea;
Copia di riduzioni di disegni.

4. - Economia ed estimo:
Nozioni generali di economia applicata alle stime;
Nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;
Metodi di stima;
Stima dei fabbricati delle aree fabbricabili, dei terreni agrari;
Stime forestali. Stima degli impianti industriali;
Stime speciali (espropriazione, servitù, enfiteusi, danni, ecc.);
Operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

5. - Costruzioni:
Sollecitazioni semplici e formole relative;
Cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e di taglio e di pressione e flessione;
Cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta;
Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte, alla verifica di resistenza ed al calcolo sommario di travi e di altre strutture nei casi più semplici;
Generalità sulle caratteristiche e sull'impiego dei principali materiali da costruzione.

6. - Legislazione:
Disposizioni del Codice civile relativo ai beni ed alle proprietà;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941, coi quali vennero indetti 2 concorsi a 22 posti ed a cinque posti, rispettivamente, di ingegneri in prova nella carriera di gruppo A dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e furono accantonati complessivamente altri 28 posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 14 posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di libera-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Rilievi sui procedimenti di rilevamento fotogrammetrico.
Calcolo di aree e di figure piane;
Divisione di aree e rettificazione di confini.

3. - Disegno topografico:
Scale di proporzione - Segni convenzionali;
Piani quotati con curve di livello - Profili del terreno secondo una data linea;
Copia di riduzioni di disegni.

4. - Economia ed estimo:
Nozioni generali di economia applicata alle stime;
Nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;
Metodi di stima;
Stima dei fabbricati delle aree fabbricabili, dei terreni agrari;
Stime forestali. Stima degli impianti industriali;
Stime speciali (espropriazione, servitù, enfiteusi, danni, ecc.);
Operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

5. - Costruzioni:
Sollecitazioni semplici e formole relative;
Cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e di taglio e di pressione e flessione;
Cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta;
Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte, alla verifica di resistenza ed al calcolo sommario di travi e di altre strutture nei casi più semplici;
Generalità sulle caratteristiche e sull'impiego dei principali materiali da costruzione.

6. - Legislazione:
Disposizioni del Codice civile relative ai beni ed alle proprietà;
Leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;
Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1946
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 247. — LESES

(4246)

Concorso per esami a 14 posti di ingegnere erariale (gruppo A) del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941, coi quali vennero indetti 2 concorsi a 22 posti ed a cinque posti, rispettivamente, di ingegneri in prova nella carriera di gruppo A dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e furono accantonati complessivamente altri 28 posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 14 posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè di coloro che per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare a suo tempo domanda di ammissione ai concorsi indetti con il decreto Ministeriale 5 aprile 1941 e con il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, o, avendola presentata, non abbiano potuto raggiungere la sede di esame per sostenere le relative prove scritte o quelle orali.

Un decimo dei suddetti posti è riservato agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino in una delle condizioni sopraindicate, nonchè nelle condizioni di cui al regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Coloro i quali, per essersi trovati alle armi o per ragioni dipendenti dello stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o non abbiano potuto sostenere le prove di esame debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

date di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di laurea in ingegneria civile od industriale conseguito in Italia, coloro che hanno conseguito la laurea dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono produrre anche il diploma comprovante che hanno superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della detta professione a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Tutti gli aspiranti debbono inoltre produrre il certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali sostenuti durante l'intero quinquennio universitario e quelli provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere anche il certificato dei punti ottenuti nell'esame sostenuto per conseguire il detto diploma di abilitazione.

Gli aspiranti che si trovino in servizio, non di ruolo alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato almeno dal 16 maggio 1940 e che, alla data del presente decreto, abbiano esplicato almeno per un anno ininterrottamente presso tale Amministrazione funzioni proprie di ingegnere, debbono produrre il diploma di laurea in ingegneria civile od industriale, ovvero altra laurea conseguita in una scuola o Facoltà di ingegneria della Repubblica. Se essi hanno conseguito la laurea, dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono produrre anche il diploma di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Ufficio tecnico [illegible] uffici tecnici erariali e loro sezioni

zione pubblicherà nella *Gazzetta Ufficiale* le modalità del presente concorso.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-18 e che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

almeno dal 16 maggio 1940 e che, alla data del presente decreto, abbiano esplicato almeno per un anno ininterrottamente presso tale Amministrazione funzioni proprie di ingegnere, debbono produrre il diploma di laurea in ingegneria civile od industriale, ovvero altra laurea conseguita in una scuola o Facoltà di ingegneria della Repubblica. Se essi hanno conseguito la laurea, dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2969, debbono produrre anche il diploma di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere.

ART. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Ufficio tecnico del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) non oltre il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi diritto a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato, per via gerarchica.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provvederanno, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Gli aiuti ed assistenti universitari debbono far pervenire la domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) entro due mesi dalla data in cui il Ministero dell'istruzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano uno dei titoli di studio prescritti e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale beneficio non si applica alla categoria di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

cui al terzo comma del precedente art. 1, categoria per la quale, peraltro, si applicano i benefici previsti dall'art. 8 del regio decreto 4 maggio 1940, n. 576;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attività fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato della autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 2, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare inoltre un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *L*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attività fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato della autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare inoltre un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del vizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *L*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i

titoli di preferenza debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti da Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti attestanti benemerenze militari;

2) certificato medico;

3) documenti di cui al precedente art. 2;

4) stato di famiglia;

5) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

6) certificato di servizio per gli impiegati non di ruolo;

7) fotografia, per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina ad ingegnere erariale in prova senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne nè coloro che avranno partecipato, senza conseguire l'idoneità, ad uno dei due concorsi originari.

Art. 9.

Per i concorrenti che non siano aiuti od assistenti universitari la Commissione giudicatrice sarà, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 27 aprile 1936, n. 994, composta come appresso:

di un consigliere di Stato o del direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, presidente;

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale avrà pure luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in giorni che saranno all'uopo fissati.

I candidati che siano aiuti od assistenti universitari non dovranno sostenere le prove scritte e saranno sottoposti ad un esame-colloquio che verterà sulle materie di cui al suindicato programma.

Art. 11.

Per i candidati che siano aiuti od assistenti universitari, la relativa Commissione attribuirà una votazione espressa in ventesimi, in base all'esito dell'esame-colloquio. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno una votazione non inferiore ai tredici ventesimi.

Fra i candidati che non siano aiuti od assistenti universitari saranno ammessi alla prova orale quelli che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Per conseguire l'idoneità essi dovranno riportare nella prova orale la votazione di almeno sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria unica dei vincitori del concorso, in cui saranno compresi tanto gli aiuti od assistenti universitari quanto gli altri candidati idonei, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina ad ingegnere erariale in prova senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne né coloro che avranno partecipato, senza conseguire l'idoneità, ad uno dei due concorsi originari.

Art. 9.

Per i concorrenti che non siano aiuti od assistenti universitari la Commissione giudicatrice sarà, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 27 aprile 1936, n. 994, composta come appresso:

di un consigliere di Stato o del direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, presidente;

di due professori stabili di Università, Facoltà d'ingegneria ovvero di istituti superiori di ingegneria, e di due funzionari dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali da scegliersi fra gli ispettori generali e gli ingegneri capi, membri.

Sarà aggregato alla Commissione per l'esame delle lingue estere un professore insegnante nelle scuole statali superiori o medie.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Per i concorrenti aiuti od assistenti universitari la Commissione giudicatrice sarà, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2211, composta come appresso:

di un consigliere di Stato o del direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, presidente;

di un professore universitario titolare della materia per cui il concorrente ha prestato servizio quale aiuto od assistente, o di materia affine, membro;

di tre funzionari dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore al 6°, membri.

sitari, la relativa Commissione [illegible] zione espressa in ventesimi, in base all'esito dell'esame-colloquio. L'idoneità sarà riconosciuta a' quei candidati che riporteranno una votazione non inferiore ai tredici ventesimi.

Fra i candidati che non siano aiuti od assistenti universitari saranno ammessi alla prova orale quelli che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Per conseguire l'idoneità essi dovranno riportare nella prova orale la votazione di almeno sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria unica dei vincitori del concorso, in cui saranno compresi tanto gli aiuti od assistenti universitari quanto gli altri candidati idonei, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1931, numero 1175, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Peraltro, i posti riservati agli aiuti ed assistenti universitari che rimarranno eventualmente scoperti saranno conferiti agli altri candidati idonei, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati ingegneri erariali in prova e conseguiranno la nomina al grado di ingegnere erariale, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ingegnere erariale con riserva di anzianità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a ingegnere erariale in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno locale mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 10°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà

Calcolo di aree di figure piane;
Divisione di aree e rettificazione di confini;
Compensazione degli errori.

4. - Economia ed estimo:
Elementi della teoria del valore in rapporto alle stime;
Nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;
La teoria generale delle stime immobiliari ed i metodi di stima;
Stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari;
Stime forestali, stima degli impianti industriali;
Stime speciali: (espropriazioni, servitù, enfiteusi, danni, ecc.);
Operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

5. - Costruzioni:
Elasticità, sollecitazioni semplici e composte;
Travi reticolari, travi continue, archi e telai;
Nozioni sui sistemi elastici;
Strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di fabbricati - Fondazioni;
Scelta ed impiego dei materiali da costruzione - composizione delle malte e dei conglomerati.

6. - Idraulica:
Idrostatica ed idrometria;
Sistemazione dei corsi d'acqua ed opere di difesa relative;
Utilizzazione delle acque - Bacini di ritenuta, dighe, canali d'irrigazione e canali industriali; opere d'arte relative e loro calcolazione;
Nozioni sui motori idraulici.

7. - Elettrotecnica:
Nozioni generali sugli impianti di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica.

8. - Legislazione:
Disposizioni del Codice civile relative ai beni, alla proprietà, al possesso, ai contratti, alle iscrizioni ipotecarie ed alle trascrizioni;
Cenni fondamentali di diritto pubblico;
Nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità e sui lavori pubblici;
Leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;
Nozioni elementari di statistica.

9. - Lingua straniera:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

idonea, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 11.

A coloro che conseguiranno la nomina a ingegnere aratiale in prova competerà esclusivamente il rimborso delle spese personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 10°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di un'Amministrazione statale conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità accessorie mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo degli assegni complessivi stabiliti per il periodo di prova.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1946.

Il Ministro: SCOCCIMARRO.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. - Geodesia e topografia:
Enunciati fondamentali della geodesia pratica;
Coordinate geografiche, sferoidiche, sferiche e piane;
Sistemi di proiezione del geoide; proiezione cilindrico-conforme, cilindrico-conforme, conico-conforme;
Strumenti topografici: verifica, correzione ed uso;
Rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno;
Celerimensura e formole relative;
Principi generali di fotogrammetria - Apparecchi di presa e di restituzione con particolare riguardo a quelli per l'impiego della fotogrammetria aerea;
Nozioni sui motori idraulici.

2. - Elettrotecnica:
Nozioni generali sugli impianti di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica.

3. - Legislazione:
Disposizioni del Codice civile relative ai beni, alla proprietà, al possesso, ai contratti, alle iscrizioni ipotecarie ed alle trascrizioni;
Cenni fondamentali di diritto pubblico;
Nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità e sui lavori pubblici;
Leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;
Nozioni elementari di statistica.

4. - Lingua straniera:
Il candidato dovrà superare una prova orale attestante le sue cognizioni in una lingua straniera a sua scelta.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946
Registro Finanze n. 30, foglio n. 218. — (4238)

(4237)

Concorso per esami a 11 posti di disegnatore in prova (gruppo C) del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941, con i quali vennero indetti due concorsi a 12 posti e a otto posti di disegnatore in prova nella carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e furono accantonati complessivamente altri 21 posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Ritenuto che per effeto del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, solo la metà di tali posti può essere ora conferita;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 11 posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè di coloro che per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare a tempo debito la domanda di ammissione ad altro concorso.

Il concorso è per titoli e per esami.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media di primo grado o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, statali o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) non oltre il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi diritto a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopra indicato, per via gerarchica.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

posti di [illegible] posti di cui all'art. 21 posti di sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Ritenuto che per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, solo la metà di tali posti può essere ora conferita:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 11 posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè di coloro che per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare a suo tempo domanda di ammissione ai concorsi indetti con decreto Ministeriale 5 aprile 1941 e con decreto Ministeriale 2 novembre 1941, o, avendola presentata non abbiano potuto raggiungere la sede di esame per sostenere le relative prove scritte o quelle orali.

Coloro i quali, per essersi trovati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o non abbiano potuto sostenere le prove di esame, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Le donne che si trovino nelle suindicate condizioni possono partecipare al concorso per non oltre un decimo dei posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media

delle Amministrazioni dello Stato, aventi diritto a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopra indicato, per via gerarchica.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate e correlate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, salvo il disposto del secondo comma del presente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 26°.

Tale limite di età è elevato:

a) a 41 anni per i mutilati e invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a) 33 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico:

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso:

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano uno dei titoli di studio prescritti e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali, nonchè con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale beneficio non si applica alla categoria di cui al 2° comma del prece-

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale e della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra o in dipendenza della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità d'invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano uno dei titoli di studio prescritti e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali, nonchè con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale beneficio non si applica alla categoria di cui al 2° comma del precedente art. 1:

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo; o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

N) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere B_1, C_1, D_1, E_1, F_1, L_1, del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *N*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Mini-

Art. 9.

La Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, sarà composta come appresso:

di un funzionario dell'Amministrazione centrale finanziaria, ovvero dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore al 6°, presidente;

di due funzionari dell'Amministrazione centrale finanziaria, di grado non inferiore al 7°, e di due funzionari dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore all'8°, membri.

Avrà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione finanziaria, di grado non inferiore al 10°.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia o regione l'Amministrazione potrà disporre che le prove scritte abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in giorni che saranno all'uopo stabiliti.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

anche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti attestanti benemerenze militari;
2) certificato medico;
3) stato di famiglia;
4) stato di servizio civile per gl'impiegati di ruolo;
5) certificato di servizio per gl'impiegati non di ruolo;
6) fotografia, per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina a disegnatore in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare coloro i quali avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei due concorsi originari.

approvato con regio decreto 23 marzo 1923, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia o regione l'Amministrazione potrà disporre che le prove scritte abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in giorni che saranno all'uopo stabiliti.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1924, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati disegnatori in prova e conseguiranno la nomina al grado di disegnatore, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

La nomina in prova di coloro che, essendo stati ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a disegnatore con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a disegnatore in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

Lingua italiana (componimento).

Parte seconda.

Disegno topografico ed architettonico.

PROVE ORALI

1. - Geometria elementare piana e solida.
2. - Nozioni di geometria descrittiva, proiezioni ortogonali o prospettiva.
3. - Diritti e doveri dell'impiegato.
4. - Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
5. - Cenni elementari di statistica.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1946
Registro Finanze n. 10, foglio n. 249. — LESEN

(4248)

Concorso per titoli a 12 posti di computista in prova di gruppo C del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 18 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, ed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780017

0 1 2 8

...nominato. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a disegnatore con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a disegnatore in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di un'Amministrazione statale conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità accessorie mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo degli assegni complessivi stabiliti per il periodo di prova.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

gruppo C, del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 135, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1940, col quale venne bandito un concorso per titoli a 170 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e

dei servizi tecnici erariali il cui numero di posti venne ridotto a 85 ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, con decreto Ministeriale 2 marzo 1942;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 42 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso a 170 posti di computista in prova bandito con decreto Ministeriale 12 dicembre 1940 e non abbiano potuto sostenere il colloquio previsto per il detto concorso.

Coloro i quali, per essersi trovati alle armi e per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario o non abbiano potuto sostenere il prescritto colloquio, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Le donne che si trovino nelle suindicate condizioni possono partecipare al concorso per non oltre un decimo dei posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, statali o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti sco-

Le intendenze di finanza, agli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provvederanno, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzate le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, quals asi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, salvo il disposto del secondo comma del precedente articolo 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 29°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 34 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono ne. reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781017

delle suddette condizioni e che possedevano, alle date di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Le donne che si trovino nelle suindicate condizioni possono partecipare al concorso per non oltre un decimo dei posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, statali o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire a Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato aventi diritto a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine soprindicato, per via gerarchica.

1) a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 34 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono ne reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano uno dei titoli di studio prescritto e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo; comunque de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

nominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, o per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendenti dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine della presentazione delle domande.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1, che siano impiegati non di ruolo, a meno che non possano usufruire del disposto dell'art. 9 del regio decreto 16 maggio 1940, n. 576 che prevede l'esenzione dei limiti di età per coloro ai quali al 16 maggio 1940 si trovavano alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato ed alla data del bando del concorso originario avevano almeno due anni di ininterrotto servizio con qualifica di avventizio di categoria non inferiore alla 3ª.

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale, o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto:

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse:

M) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

N) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1 3 2 7 2 0 1 7

di condotta e sanzioni comminate a morale o civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale, o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione alle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918 dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi delle guerre 1915-1918, dell'Africa Orientale, del 1940-1943 o di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

N) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

Oltre ai documenti di cui all'art. 4 gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possano ritenere utili agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altra pubblica Amministrazione ed attestazioni di servizio prestato presso Enti pubblici o privati.

Art. 6.

L'esibizione di un titolo di studio superiore o di attestazioni relative a corsi facoltativi non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo prescritto dai precedenti articoli 2 e 4. In ogni caso i titoli e attestazioni di cui sopra dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale quanto nelle singole materie dei corsi.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *N*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti attestanti benemerenze militari;

2) certificato medico;

Art. 11.

L'amministrazione si accerterà del grado di cultura generale del candidato mediante un colloquio che avrà particolare riferimento alle seguenti materie:

1) aritmetica elementare; 2) diritti e doveri degli impiegati.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, sarà composta come appresso:

di un funzionario dell'Amministrazione centrale finanziaria, ovvero dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore al 6°, presidente;

di due funzionari dell'Amministrazione centrale finanziaria, di grado non inferiore al 7°, e di due funzionari dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore all'8°, membri.

Avrà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione finanziaria, di grado non inferiore al 10°.

Art. 13.

La Commissione, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere ed all'esito del colloquio, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione complessiva espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai cinquantacinque centesimi, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 3 luglio 1931, numero 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati e invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780017

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti attestanti benemerenze militari;

2) certificato medico;

3) stato di famiglia;

4) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

5) certificato di servizio per gli impiegati non di ruolo;

6) fotografia per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario;

7) ogni altro documento di cui al precedente articolo 5.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina a computista in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare coloro i quali avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario.

funzionario di gruppo A dell'Amministrazione finanziaria, di grado non inferiore al 10°.

Art. 13.

La Commissione, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere ed all'esito del colloquio, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione complessiva espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai cinquantacinque centesimi, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati e invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti in guerra o dei caduti nella lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, presteranno servizio di prova per

il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado di computista, in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 16.

A coloro che conseguiranno la nomina a computista in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà. Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità accessorie mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sullo importo complessivo degli assegni complessivi stabiliti per il periodo di prova.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta*

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale della Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia compiuto anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriale 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941, con i quali vennero indetti due concorsi a 62 posti e a 17 posti di computista in prova, nella carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservati al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, e furono accantonati complessivamente altri n. 80 posti di computista in prova per i concorsi riservati al detto personale non di ruolo da bandirsi ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Ritenuto che per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, solo la metà di tali posti può essere ora conferita:

Decreta:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

qualifiche normale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà. Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità accessorie mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sullo importo complessivo degli assegni complessivi stabiliti per il periodo di prova.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCIMARRO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946
Registro Finanze n. 10, foglio n. 250. — LESSI

(4249)

Concorso per esami a 40 posti di computista in prova nel ruolo di gruppo C del Catasto e dei servizi tecnici erariali riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

con di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriale 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941, con i quali vennero indetti due concorsi a 62 posti e a 17 posti di computista in prova, nella carriera di gruppo C dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservati al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, e furono accantonati complessivamente altri n. 80 posti di computista in prova per i concorsi riservati al detto personale non di ruolo da bandirsi ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Ritenuto che per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, solo la metà di tali posti può essere ora conferita:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 40 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo C, dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, al quale possono partecipare solamente coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) che si trovino in servizio non di ruolo ininterrotto alle dipendenze di una Amministrazione statale, con qualifica di avventizio, diurnista e cottimista di categoria non inferiore alla 3ª, almeno dal 16 maggio 1940;

2) che siano, inoltre, combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, mutilati o invalidi della guerra di liberazione, partigiani combattenti o reduci dalla prigionia o dalla deportazione, oppure, che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare a suo tempo domanda di ammissione ai concorsi riservati al personale non di ruolo indetti con decreto Ministeriale 5 aprile 1941 e con decreto Ministeriale 2 novembre 1941 o, avendola presentata, non abbiano potuto raggiungere la sede di esame per sostenere le relative prove scritte e quelle orali.

Coloro i quali, per essersi trovati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o non abbiano potuto sostenere le prove di esame, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili, per partecipare ai concorsi originari, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere, compreso quello dei due anni di ininterrotto servizio non di ruolo alla data di pubblicazione dei bandi originari.

Le donne che si trovino nelle suindicate condizioni possono partecipare al concorso per non oltre un decimo dei posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, a' termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, statali o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole od istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 dovranno essere fatte pervenire, per il tramite degli uffici in cui i candidati prestano servizio, al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza oppure agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non è stabilito alcun limite massimo di età;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra o in dipendenza della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

nel diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, statali o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole od istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 dovranno essere fatte pervenire, per il tramite degli uffici in cui i candidati prestano servizio, al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza oppure agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15:

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra o in dipendenza della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1321.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

I) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

L) certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni, nonchè la qualifica rivestita dal candidato;

M) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senze prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *L*, del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi prescritti dalla legge.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono esser posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Ufficio tecnico del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenze, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze potranno fare riferimento ai documenti

Art. 9.

La Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, sarà composta come appresso:

di un funzionario dell'Amministrazione centrale finanziaria, ovvero dell'Amministrazione provinciale del catasto o dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore al 6°, presidente;

di due funzionari dell'Amministrazione centrale finanziaria, di grado non inferiore al 7°, e di due funzionari dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore all'8°, membri.

Avrà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione finanziaria, di grado non inferiore al 10°.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con regio decreto 21 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia o regione l'Amministrazione potrà disporre che le prove scritte abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Per conseguire l'idoneità i candidati dovranno riportare nella prova orale la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

... presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono esser posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Ufficio tecnico del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenze, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti attestanti benemerenze militari;
2) certificato medico;
3) stato di famiglia;
4) certificato di servizio non di ruolo;
5) fotografia, per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 8.

Al concorso non possono partecipare coloro i quali avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei due concorsi originari.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia o regione l'Amministrazione potrà disporre che le prove scritte abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Per conseguire l'idoneità i candidati dovranno riportare nella prova orale la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati computisti in prova e conseguiranno la nomina a computista, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

La nomina in prova di coloro che, essendo stati ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma terzo, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a computista con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a computista in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1946

PROVE ORALI

Sono oggetto della prova orale oltre le materie di cui alla parte seconda:

1. - Diritti e doveri dell'impiegato.
2. - Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. - Cenni elementari di statistica.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946
Registro Finanze n. 10, foglio n. 251. — LESEN

(4250)

Concorso per esami a 10 posti di disegnatore in prova nel ruolo di gruppo C del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

[illegible] di nomina.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma terzo, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a computista con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a computista in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

Lingua italiana (componimento).

Parte seconda.

Aritmetica, compresa la regola del tre composto.

Geometria piana sino ai poligoni simili.

Geometria solida. Solidi geometrici più comuni (prisma, piramide, cilindro, cono e sfera) e regole per la misura delle loro superfici e dei loro volumi.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

Inoltre il candidato dovrà fare una prova di dattilografia.

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione del limite di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941, con i quali vennero indetti due concorsi a 12 posti e a sette posti di disegnatore in prova, nella carriera di gruppo C dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservati al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, e furono accantonati complessivamente altri 20 posti di disegnatore in prova per i concorsi riservati al detto personale non di ruolo da bandirsi ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Ritenuto che per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, solo la metà di tali posti può essere ora conferita;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 10 posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali al quale possono partecipare solamente coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) che si trovino in servizio non di ruolo ininterrotto alle dipendenze di una Amministrazione statale, con qualifica di avventizio, diurnista o cottimista di categoria non inferiore alla 3ª, almeno dal 16 maggio 1940;

2) che siano, inoltre, combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, mutilati o invalidi della guerra di liberazione, partigiani combattenti o reduci dalla prigionia o dalla deportazione, oppure, che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare a suo tempo domanda di ammissione ai concorsi riservati al personale non di ruolo indetti con decreto Ministeriale 5 aprile 1941, e con decreto Ministeriale 2 novembre 1941, o, avendola presentata, non abbiano potuto raggiungere la sede di esame per sostenere le relative prove scritte o quelle orali.

Coloro i quali, per essersi trovati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o non abbiano potuto sostenere le prove di esame, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alle date di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora, possedere, compreso quello dei due anni di ininterrotto servizio non di ruolo alla data di pubblicazione dei bandi originari.

Le donne che si trovino nelle suindicate condizioni possono partecipare al concorso per non oltre un decimo dei posti.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da lire 32, dovranno essere presentate, a mano o a mezzo del servizio postale, al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza oppure agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provvederanno, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età.

Non è stabilito alcun limite massimo di età;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare a suo tempo domanda di ammissione ai concorsi riservati al personale non di ruolo indetti con decreto Ministeriale 5 aprile 1941, e con decreto Ministeriale 2 novembre 1941, o, avendola presentata, non abbiano potuto raggiungere la sede di esame per sostenere le relative prove scritte o quelle orali.

Coloro i quali, per essersi trovati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o non abbiano potuto sostenere le prove di esame, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alle date di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere, compreso quello dei due anni di ininterrotto servizio non di ruolo alla data di pubblicazione dei bandi originari.

Le donne che si trovino nelle suindicate condizioni possono partecipare al concorso per non oltre un decimo dei posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, a' termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, statali o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 dovranno essere fatte pervenire, per il tramite degli uffici in cui i candidati prestano

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età.

Non è stabilito alcun limite massimo di età;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra o in dipendenza della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze degli invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1321.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

I) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

L) certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni, nonchè la qualifica rivestita dal candidato;

M) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *L*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

Art. 6.

pure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti compresi i titoli di preferenze, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti attestanti benemerenze militari;
2) certificato medico;
3) stato di famiglia;
4) certificato di servizio non di ruolo;
5) fotografia, per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 8.

Al concorso non possono partecipare coloro i quali avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei due concorsi originari.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, sarà composta come appresso:

di un funzionario dell'Amministrazione centrale finanziaria, ovvero della Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore al 6°, presidente;

di due funzionari dell'Amministrazione centrale finanziaria, di grado non inferiore al 7°, e di due funzionari dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore all'8°, membri.

Avrà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione finanziaria, di grado non inferiore al 10°.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

di coloro che furono o nei ranghi per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

I) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

L) certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni, nonchè la qualifica rivestita dal candidato;

M) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *L*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze (direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure ad uffici diversi da quelli indicati nel precedente art. 3 dopo il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 8.

Al concorso non possono partecipare coloro i quali avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei due concorsi originari.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, sarà composta come appresso:

di un funzionario dell'Amministrazione centrale finanziaria, ovvero della Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore al 6°, presidente;

di due funzionari dell'Amministrazione centrale finanziaria, di grado non inferiore al 7°, e di due funzionari dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore all'8°, membri.

Avrà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione finanziaria, di grado non inferiore al 10°.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia o regione l'Amministrazione potrà disporre che le prove scritte abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero di posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati disegnatori in prova e conseguiranno la nomina a disegnatore, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

La nomina in prova di coloro che, essendo stati ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla [illegible] riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, giungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

Lingua italiana (componimento).

Parte seconda.

Disegno topografico ed architettonico.

PROVE ORALI

1. - Geometria elementare piana e solida.
2. - Nozioni di geometria descrittiva, proiezioni ortogonali e prospettive.
3. - Diritti e doveri dell'impiegato.
4. - Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
5. - Cenni elementari di statistica.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1946
Registro Finanze n. 10, *foglio* n. 252. — LESEN

(4251)

Concorso per esami a 42 posti di geometra aggiunto nel ruolo di gruppo B del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ap-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

... per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero di posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati disegnatori in prova e conseguiranno la nomina a disegnatore, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

La nomina in prova di coloro che, essendo stati ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a disegnatore con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a disegnatore in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per rag-

PROVE SCRITTE

Parte prima.

Lingua italiana (componimento).

Parte seconda.

Disegno topografico ed architettonico.

PROVE ORALI

1. - Geometria elementare piana e solida.
2. - Nozioni di geometria descrittiva, proiezioni ortogonali e prospettiva.
3. - Diritti e doveri dell'impiegato.
4. - Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
5. - Cenni elementari di statistica.

Roma, addì 1° agosto 1956

Il Ministro: SOCCORSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1956
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 252. — LESEN

(4251)

Concorso per esami a 42 posti di geometra aggiunto nel ruolo di gruppo B del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 575, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941, con i quali vennero indetti due concorsi a 50 posti e a 34 posti di geometra aggiunto in prova nella carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali riservati al personale non di ruolo dell'Amministrazione statale ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, e furono accantonati complessivamente altri n. 84 posti di geometra aggiunti in prova per i concorsi riservati al detto personale non di ruolo da bandirsi ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Ritenuto che per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, solo la metà di tali posti può essere ora conferita;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 42 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, al quale possono partecipare solamente coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) che si trovino in servizio non di ruolo ininterrotto alle dipendenze di una Amministrazione statale, con qualifica di avventizio di categoria non inferiore alla seconda, almeno dal 16 maggio 1940;

2) che siano, inoltre, combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, mutilati e invalidi della guerra di liberazione, partigiani combattenti o reduci dalla prigionia o dalla deportazione, oppure abbiano partecipato alla guerra di liberazione, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere, compreso quello dei due anni di ininterrotto servizio non di ruolo alla data di pubblicazione dei bandi originali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ovvero diploma di abilitazione tecnica di agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o anche di diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quello del 1923, oppure diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 7 giugno 1924, n. 969.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti a quelli ayanti indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che alla data del 16 maggio 1940 si trovavano in servizio non di ruolo in qualità di avventizi di 2ª categoria alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e per gli aspiranti già in servizio non di ruolo presso la detta Amministrazione, con la qualifica di geometra provvisorio o giornaliero ovvero di avventizio di 2ª categoria, e che in seguito a concorso siano stati poi nominati impiegati di ruolo nel gruppo *C* di una Amministrazione statale, senza che vi sia stata interruzione fra il servizio non di ruolo e quello di ruolo, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole governative pareggiate:

1) diploma di licenza di Istituto tecnico (sezione fisico-matematica);

2) diploma di licenza di liceo moderno;

3) diploma di maturità scientifica;

4) diploma di licenza di istituto industriale o di scuola industriale di 3° grado;

5) diploma di licenza di istituto nautico;

6) diploma di licenza di scuola mineraria conseguito anteriormente al 1° gennaio 1928;

7) diploma di perito agrario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

...posti e n. 31 posti di geometra aggiunto in prova nella carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali riservati al personale non di ruolo dell'Amministrazione statale ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, e furono accantonati complessivamente altri n. 84 posti di geometra aggiunti in prova per i concorsi riservati al detto personale non di ruolo da bandirsi ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Ritenuto che per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, solo la metà di tali posti può essere ora conferita;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 42 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, al quale possono partecipare solamente coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) che si trovino in servizio non di ruolo ininterrotto alle dipendenze di una Amministrazione statale, con qualifica di avventizio di categoria non inferiore alla seconda, almeno dal 16 maggio 1940;

2) che siano, inoltre, combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, mutilati e invalidi della guerra di liberazione, partigiani combattenti o reduci dalla prigionia o dalla deportazione, oppure che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare a suo tempo domanda di ammissione ai concorsi riservati al personale non di ruolo indetti con decreto Ministeriale 5 aprile 1941 e con decreto Ministeriale 2 novembre 1941 o, avendola presentata, non abbiano potuto raggiungere la sede di esame per sostenere le relative prove, scritte o quelle orali.

Coloro i quali, per essersi trovati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o non abbiano potuto sostenere le prove di esame, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alle date di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari tutti i requisiti necessari per partecipare quelli, conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 4 giugno 1924, n. 969.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che alla data del 16 maggio 1940 si trovavano in servizio non di ruolo in qualità di avventizi di 2ª categoria alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e per gli aspiranti già in servizio non di ruolo presso la detta Amministrazione, con la qualifica di geometra provvisorio o giornaliero ovvero di avventizio di 2ª categoria, e che in seguito a concorso siano stati poi nominati impiegati di ruolo nel gruppo *C* di una Amministrazione statale, senza che vi sia stata interruzione fra il servizio non di ruolo e quello di ruolo, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole governative pareggiate:

1) diploma di licenza di Istituto tecnico (sezione fisico-matematica);
2) diploma di licenza di liceo moderno;
3) diploma di maturità scientifica;
4) diploma di licenza di istituto industriale o di scuola industriale di 3° grado;
5) diploma di licenza di istituto nautico;
6) diploma di licenza di scuola mineraria conseguito anteriormente al 1° gennaio 1928;
7) diploma di perito agrario.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bolli da L. 12 dovranno essere fatte pervenire per il tramite degli uffici in cui i candidati prestano servizio, al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), oppure alle Intendenze di finanza oppure agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provvederanno, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate

o correlate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età.

Non è stabilito alcun limite massimo di età;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali); o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva.

Per comprovare la qualità di combattente, delle [illegible]

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente articolo 2, ed eventualmente, del diploma di laurea;

I) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

L) certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal capo dell'Ufficio presso il quale il candidato presta servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni, nonchè la qualifica rivestita dal candidato;

M) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *L*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

C) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

D) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali); o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di Liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direz. generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1321.

L) certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal capo dell'Ufficio presso il quale il candidato presta servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni, nonchè la qualifica rivestita dal candidato;

M) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *L*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale. (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti attestanti benemerenze militari;
2) certificato medico;
3) stato di famiglia;
4) certificato di servizio non di ruolo;
5) fotografia, per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 8.

Al concorso non possono partecipare le donne; nè coloro i quali avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei due concorsi originari.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà, ai sensi dell'articolo 130 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, composta come appresso:

del direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, presidente;

di quattro funzionari di grado non inferiore al 7°, da scegliersi nella carriera amministrativa del Ministero ed in quella provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, membri.

Avrà le funzioni di segretario della Commissione un impiegato della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati geometri aggiunti erariali in prova e conseguiranno la nomina al grado di geometra aggiunto erariale, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

La nomina in prova di coloro che, essendo stati ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi su-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

0154

[illegible] avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei due concorsi originari.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà, ai sensi dell'articolo 130 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, composta come appresso:

del direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, presidente;

di quattro funzionari di grado non inferiore al 7°, da scegliersi nella carriera amministrativa del Ministero ed in quella provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, membri.

Avrà le funzioni di segretario della Commissione un impiegato della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia o regione l'Amministrazione potrà disporre che le prove scritte abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati geometri aggiunti erariali in prova e conseguiranno la nomina al grado di geometra aggiunto erariale, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

La nomina in prova di coloro che, essendo stati ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 comma terzo del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a geometra aggiunto erariale con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a geometra aggiunto erariale in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1946.

Il Ministro: SCOCCIMARRO.

PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO

1. - Trigonometria:

Trigonometria piana, formole fondamentali. Risoluzione dei triangoli.

Teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.

2. - Topografia:

Strumenti topografici; verifica, correzione ed uso;

Rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno;

Celerimensura e formule relative;

Cenni sui procedimenti di rilevamento fotogrammetrico;

Calcolo di aree e di figure piane;

Divisione di aree e rettificazione di confini.

3. - Disegno topografico:

Scale di proporzione - Segni convenzionali;

Piani quotati con curve di livello - Profili del terreno secondo una data linea;

Copia e riduzioni di disegni.

4. - Economia ed estimo:

Nozioni generali di economia applicata alle stime;

Nozioni di matematica applicata alle stime;

Metodi di stima;

Stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari;

Stime forestali - Stima degli impianti industriali;

Stime speciali (espropriazione, servitù, enfiteusi, danni, ecc.);

Operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

5. - Costruzioni:

Sollecitazioni semplici e formole relative;

Concorso per titoli a 94 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo B del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1940, col quale venne bandito un concorso per titoli a 375 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, il cui numero di posti venne ridotto a 187 ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e con decreto Ministeriale 2 mar-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Strumenti topografici: verifica, correzione ed uso;
Rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno;
Celerimensura e formule relative;
Cenni sui procedimenti di rilevamento fotogrammetrico;
Calcolo di aree e di figure piane;
Divisione di aree e rettificazione di confini.

3. - Disegno topografico:
Scale di proporzione - Segni convenzionali;
Piani quotati con curve di livello - Profili del terreno secondo una data linea;
Copia e riduzioni di disegni.

4. - Economia ed estimo:
Nozioni generali di economia applicata alle stime;
Nozioni di matematica applicata alle stime;
Metodi di stima;
Stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari;
Stime forestali - Stima degli impianti industriali;
Stime speciali (espropriazione, servitù, enfiteusi, danni, ecc.);
Operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

5. - Costruzioni:
Sollecitazioni semplici e formole relative;
Cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e di taglio e di pressione e flessione;
Cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta;
Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte, alla verifica di resistenza ed al calcolo sommario di travi e di altre strutture nei casi più semplici;
Generalità sulle caratteristiche e sull'impiego dei principali materiali da costruzione;

6. - Legislazione: Disposizioni del Codice civile relative ai beni ed alle proprietà;
Leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;
Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1946
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 253. — LESEN

(4252)

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1940, col quale venne bandito un concorso per titoli a 375 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, il cui numero di posti venne ridotto a 187 ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e con decreto Ministeriale 2 marzo 1942.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 94 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso a 375 posti di geometra aggiunto erariale in prova, bandito con decreto Ministeriale 12 dicembre 1940 e non abbiano potuto sostenere il colloquio previsto per il detto concorso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Coloro i quali, per essersi trovati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario o non abbiano potuto sostenere il prescritto colloquio, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alle date di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edile) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ovvero diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o anche diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quella del 1923, oppure diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che alla data del 16 maggio 1940 si trovavano in servizio non di ruolo in qualità di avventizi di 2ª categoria alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e per gli aspiranti già in servizio non di ruolo presso la detta Amministrazione, con la qualifica di geometra provvisorio o giornaliero ovvero di avventizio di 2ª categoria, e che in seguito a concorso siano stati poi nominati impiegati di ruolo nel gruppo *C* di una Amministrazione statale, senza che vi sia stata interruzione fra il servizio non di ruolo e quello di ruolo, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole governative e pareggiate:

1) diploma di licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica);

2) diploma di licenza di liceo moderno;

3) diploma di maturità scientifica;

4) diploma di licenza di istituto industriale o di scuola industriale di 3° grado;

5) diploma di licenza di istituto nautico;

6) diploma di licenza di scuola mineraria conse-

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi diritto a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopra indicato, per via gerarchica.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 33 anni per gli aspiranti che siano forniti di laurea, oltre che di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2;

2) a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 36 anni (38 per i laureati) per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) il limite massimo è inoltre aumentato:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

1931, o anche diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quella del 1923, oppure diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che alla data del 16 maggio 1940 si trovavano in servizio non di ruolo in qualità di avventizi di 2ª categoria alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e per gli aspiranti già in servizio non di ruolo presso la detta Amministrazione, con la qualifica di geometra provvisorio o giornaliero ovvero di avventizio di 2ª categoria, e che in seguito a concorso siano stati poi nominati impiegati di ruolo nel gruppo *C* di una Amministrazione statale, senza che vi sia stata interruzione fra il servizio non di ruolo e quello di ruolo, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole governative e pareggiate:

1) diploma di licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica);

2) diploma di licenza di liceo moderno;

3) diploma di maturità scientifica;

4) diploma di licenza di istituto industriale o di scuola industriale di 3° grado;

5) diploma di licenza di istituto nautico;

6) diploma di licenza di scuola mineraria conseguito anteriormente al 1° gennaio 1928;

7) diploma di perito agrario.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), oppure alle Intendenze di finanza, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) non oltre il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 33 anni per gli aspiranti che siano forniti di laurea, oltre che di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2;

2) a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 36 anni (38 per i laureati) per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), entrambe con quella di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0158 78807

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano uno dei titoli di studio prescritti e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente articolo 1, che siano impiegati non di ruolo a meno che non possano usufruire del disposto dell'art. 9 del regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che prevede l'esenzione dei limiti di età per coloro i quali al 16 maggio 1940 si trovavano alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato e alla data del bando del concorso originario avevano almeno due anni d'interrotto servizio con qualifica di avventizio di categoria non inferiore alla seconda;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e in caso di residenza per un tempo minore altro certificato del sindaco o dei sindaci ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata con

delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità d'invalido ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalle deportazioni deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2, ed eventualmente del diploma di laurea;

I) copia dello stato di servizio civile rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

M) certificato rilasciato dal competente capo ufficio, dal cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata della natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 951017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 916

L10987

[illegible] non possano usufruire del disposto dell'art. 9 del regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che prevede l'esenzione dei limiti di età per coloro i quali al 16 maggio 1940 si trovavano alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato e alla data del bando del concorso originario avevano almeno due anni d'interrotto servizio con qualifica di avventizio di categoria non inferiore alla seconda;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e in caso di residenza per un tempo minore altro certificato del sindaco o dei sindaci ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva od iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale [illegible] per la prefettura ed assistenza agli invalidi di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2, ed eventualmente del diploma di laurea;

I) copia dello stato di servizio civile rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

M) certificato rilasciato dal competente capo ufficio, dal cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata della natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile, non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

N) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

Oltre ai documenti di cui all'art. 4 gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere, o anche di pubblicazioni, che essi possano ritenere utili agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati dei concorsi precedentemente sostenuti presso questo o altra Amministrazione pubblica ed attestazioni di servizio prestato presso Enti pubblici o privati.

Art. 6.

L'esibizione di titoli di studio superiori e di attestazioni relative a corsi facoltativi non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo e il certificato prescritto dal

precedenti articoli 2 e 4. In ogni caso i titoli e attestazioni di cui dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti nell'esame finale quanto nelle singole materie dei corsi.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *M*), del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *N*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perveranno o saranno presentate al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documento attestante benemerenze militari;

gruppo *B* del personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè coloro i quali avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario.

Art. 11.

L'Amministrazione si accerterà, mediante un colloquio, della maturità tecnica professionale dei candidati con particolare riferimento alle seguenti materie:

1) topografia;
2) economia ed estimo;
3) elementi di costruzione.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice sarà, ai sensi dell'articolo 130 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1923, n. 185, composta come appresso:

del direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, presidente;

di quattro funzionari di grado non inferiore al settimo, da scegliersi nella carriera amministrativa del Ministero ed in quella provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, membri.

Avrà le funzioni di segretario della Commissione un impiegato della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al nono.

Art. 13.

La Commissione, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere ed all'esito del colloquio, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione complessiva espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai cinquantacinque centesimi, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1924, numero 1176 e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del precedente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati e invalidi di guerra e della lotta di liberazione, ai combattenti, ai

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documento attestante benemerenze militari;
2) certificato medico;
3) stato di famiglia;
4) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;
5) certificato di servizio per gli impiegati non di ruolo;
6) fotografia per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario;
7) ogni altro documento di cui al precedente art. 5.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina a geometra aggiunto in prova nel ruolo di

La Commissione giudicatrice sarà, ai sensi dell'articolo 130 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, composta come appresso:

del direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, presidente;

di quattro funzionari di grado non inferiore al settimo, da scegliersi nella carriera amministrativa del Ministero ed in quella provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, membri.

Avrà le funzioni di segretario della Commissione un impiegato della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al nono.

Art. 13.

La Commissione, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere ed all'esito del colloquio, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione complessiva espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai cinquantacinque centesimi, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176 e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del precedente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati e invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti in guerra o dei caduti nella lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado di geometra aggiunto, in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza, rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 16.

A coloro che conseguiranno la nomina a geometra aggiunto, erariale in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto verrà ridotto alla metà, coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità accessorie mensili di cui siano provvisti al

Concorso per esami a 41 posti di computista in prova di gruppo C dei Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941, con i quali vennero indetti due concorsi a 62 posti e a 18 posti di computista in prova, nella carriera di gruppo C dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, e furono accantonati complessivamente altri 81 posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, numero 27;

Ritenuto che per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, solo la metà di tali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado di geometra aggiunto, in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza, rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 16.

A coloro che conseguiranno la nomina a geometra aggiunto, erariale in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto verrà ridotto alla metà, coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità accessorie mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo degli assegni complessivi stabiliti per il periodo di prova.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1946
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 254. — LESEN

(4253)

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 23 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941, con i quali vennero indetti due concorsi a 62 posti e a 18 posti di computista in prova, nella carriera di gruppo C dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, e furono accantonati complessivamente altri 81 posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, numero 27;

Ritenuto che per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, solo la metà di tali posti può essere conferita;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 41 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè di coloro che per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare a suo tempo domanda di ammissione ai concorsi indetti con decreto Ministeriale 5 aprile 1941 e con decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Ministeriale 2 novembre 1941, o, avendola presentata non abbiano potuto raggiungere la sede di esame per sostenere le relative prove scritte o quelle orali;

Coloro i quali, per essersi trovati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o non abbiano potuto sostenere le prove di esame, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alle date di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori della età, debbono tuttora possedere.

Le donne che si trovino nelle suindicate condizioni possono partecipare al concorso per non oltre un decimo dei posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, statali o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o, fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario ed impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, avente diritto a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato, per via gerar-

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzato:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 29°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 34 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nella Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano uno dei titoli di studio prescritti e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

...no dei posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, statali o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o, fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario ed impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, avente diritto a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato, per via gerarchica.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e le loro sezioni staccate, provvederanno ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o correlate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

militare nella guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nella Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano uno dei titoli di studio prescritti e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale beneficio non si applica alla categoria di cui al secondo comma del precedente art. 1;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziario;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra o in dipendenza della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

N) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *L*), del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *N*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

del successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra o in dipendenza della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

N) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *L*), del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *N*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

1) documenti attestanti benemerenze militari;
2) certificato medico;
3) stato di famiglia;
4) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;
5) certificato di servizio per gli impiegati non di ruolo;
6) fotografia, per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere di data anteriore di tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina a computista in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare coloro i quali avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originali.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, sarà composta come appresso:

di un funzionario dell'Amministrazione centrale finanziaria, ovvero dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore al 6°, presidente.

di due funzionari dell'Amministrazione centrale finanziaria, di grado non inferiore al 7°, e di due funzionari dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore all'8°, membri;

Avrà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione finanziaria di grado non inferiore al 10°.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati computisti in prova e conseguiranno la nomina al grado di computista, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

La nomina in prova di coloro che essendo stati ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

del personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare coloro i quali avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originali.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, sarà composta come appresso:

di un funzionario dell'Amministrazione centrale finanziaria, ovvero dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore al 6°, presidente.

di due funzionari dell'Amministrazione centrale finanziaria, di grado non inferiore al 7°, e di due funzionari dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore all'8°, membri;

Avrà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione finanziaria di grado non inferiore al 10°.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia e regione l'Amministrazione potrà disporre che le prove scritte abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

di guerra e [illegible] combattenti, ai reduci dalla prigionia o ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati computisti in prova e conseguiranno la nomina al grado di computista, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

La nomina in prova di coloro che essendo stati ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2°, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a computista con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a computista in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di un'Amministrazione statale conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione delle indennità accessorie mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo degli assegni complessivi lì stabiliti per il periodo di prova.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

Lingua italiana (componimento).

Parte seconda.

Aritmetica, compresa la regola del tre composto.

Geometria piana sino ai poligoni simili.

Geometria solida. Solidi geometrici più comuni (prisma, piramide, cilindro, cono e sfera) e regola per la misura delle loro superfici e dei loro volumi.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

Inoltre il candidato dovrà fare una prova di dattilografia.

PROVE ORALI

Sono oggetto della prova orale oltre le materie di cui alla parte seconda:

1. - Diritti e doveri dell'impiegato.
2. - Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. - Cenni elementari di statistica.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1946
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 255. — LISSIA

(4254)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

310/300 Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 60 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 710577

2607.

Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA . ROMA - Sabato, 11 gennaio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 – Semestrale L. 900 – Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 – Semestrale L. 1500 – Un fascicolo: prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 – Semestrale L. 500 – Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Avviso del Capo provvisorio dello Stato . . . Pag. 71

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1946, n. 512.
Riordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Pag. 71

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 513.
Modificazione al regio decreto 30 settembre 1937, riguardante la Confraternita della Natività di Maria SS.ma, in Soriano nel Cimino (Viterbo) . . . . . Pag. 75

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 514.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1946.
Cessazione della gestione commissariale della Società «Il ramo editoriale degli agricoltori» . . . . . Pag. 75

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1946.
Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Ancona, Firenze, Genova, Viterbo e Torre Annunziata . Pag. 75

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1946.
Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Bari, Benevento, Chieti, Potenza, Ravenna, Terni e Faenza. Pag. 76

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione abbinata al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Avviso del Capo provvisorio dello Stato . . . Pag. 74

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1946, n. 512.
Riordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Pag. 74

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 513.
Modificazione al regio decreto 30 settembre 1937, riguardante la Confraternita della Natività di Maria SS.ma, in Soriano nel Cimino (Viterbo) . . . . . Pag. 75

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 514.
Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita della Sacra Famiglia, in Barletta rione Borgovilla (Bari) . . . . . Pag. 75

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 515.
Istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia di San Martino del Verzaro, in località Monteluce del comune di Perugia . . . . . Pag. 75

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 516.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Confessore, in frazione San Giuseppe del comune di Magliano Alpi (Cuneo). Pag. 75

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 517.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Piave, nel comune di Maserene di Piave (Treviso) . . . . . Pag. 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1946.
Cessazione della gestione commissariale della Società « Il ramo editoriale degli agricoltori » . . . . Pag. 75

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1946.
Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Ancona, Firenze, Genova, Viterbo e Torre Annunziata . Pag. 75

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1946.
Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Bari, Benevento, Chieti, Potenza, Ravenna, Terni e Faenza. Pag. 76

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione abbinata al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate da alcune Società di assicurazioni sulla vita . . Pag. 76

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita abbinate al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni . . . Pag. 76

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione abbinata al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, e delle relative condizioni particolari di polizza, presentata dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze . . . . . Pag. 77

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione abbinata al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla « Compagnia di assicurazioni Torino », con sede in Torino . . . . . Pag. 77

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Belluno per il triennio 1945-47 . . . . . Pag. 77

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio:

Riassunto del provvedimento prezzi n. 82 del 27 dicembre 1946 riguardante i prezzi dei prodotti chimici Pag. 78

Riassunto del provvedimento prezzi n. 83 del 31 dicembre 1946 riguardante il prezzo del metano e delle piriti. Pag. 78

Ministero del tesoro:

9ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 4 % di scadenza 15 settembre 1951. Pag. 78

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 78

Diffida per distruzione di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 79

CONCORSI

Assemblea Costituente:

Concorso per esami a due posti di stenografo (grado 9° - gruppo A) . . . . . Pag. 80

Concorso per titoli e per esami a due posti di revisore dei resoconti parlamentari (grado 7° - gruppo A). Pag. 80

AVVISO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Sua Eccellenza l'on. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza il dott. don Rodrigo Jacome, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato, in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica dell'Equatore.

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è così composto:

1) del Ministro per il tesoro, presidente;

2) del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

3) dei due ispettori generali rispettivamente preposti ai servizi della Cassa depositi e prestiti ed a quelli degli Istituti di previdenza;

4) del direttore generale del Tesoro;

5) del ragioniere generale dello Stato;

6) del direttore generale dell'Amministrazione civile;

7) del segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

8) del direttore generale dell'Istruzione elementare;

9) del direttore generale della Previdenza ed assistenza sociale;

10) di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

11) di quattro rappresentanti degli iscritti agli Istituti di previdenza, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le Associazioni interessate.

Il Consiglio sarà presieduto, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, dal Sottosegretario di Stato ed, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

I componenti del Consiglio di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, potranno farsi rappresentare, in caso di assenza o di impedimento, da un funzionario della rispettiva Amministrazione di grado non inferiore al sesto.

I membri del Consiglio, che non vi siano chiamati per la carica, sono nominati ogni quadriennio con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il tesoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

CONCORSI

Assemblea Costituente:

Concorso per esami a due posti di stenografo (grado 9° - gruppo A) . . . . . Pag. 80

Concorso per titoli e per esami a due posti di revisore dei resoconti parlamentari (grado 7° - gruppo A). Pag. 80

AVVISO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Sua Eccellenza l'on. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza il dott. don Rodrigo Jacome, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato, in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica dell'Equatore.

Roma, li 2 gennaio 1947.

(30)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1946, n. 512.

Riordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Vista la legge 20 giugno 1929, n. 1125;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

sienza sociale;

10) di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

11) di quattro rappresentanti degli iscritti agli Istituti di previdenza, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le Associazioni interessate.

Il Consiglio sarà presieduto, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, dal Sottosegretario di Stato ed, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

I componenti del Consiglio di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, potranno farsi rappresentare, in caso di assenza o di impedimento, da un funzionario della rispettiva Amministrazione di grado non inferiore al sesto.

I membri del Consiglio, che non vi siano chiamati per la carica, sono nominati ogni quadriennio con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro nominerà, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, tra i funzionari della Direzione generale, un segretario capo del Consiglio di grado non inferiore al sesto e due segretari. Stabilirà inoltre le spese tutte di qualsiasi specie, necessarie per il funzionamento del Consiglio stesso, a carico dei bilanci della Cassa, delle gestioni e degli Istituti annessi.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 31. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 513.

Modificazione al regio decreto 30 settembre 1937, riguardante la Confraternita della Natività di Maria SS.ma, in Soriano nel Cimino (Viterbo).

N. 513. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, fermo restando il regio decreto 30 settembre 1937 in tutto il resto, viene rettificata in L. 9 la cifra del sussidio annuo che la Confraternita della Natività di Maria SS.ma, in Soriano nel Cimino (Viterbo) è tenuta ad erogare a favore del locale orfanotrofio.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 514.

Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita della Sacra Famiglia, in Barletta rione Borgovilla (Bari).

N. 514. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Confraternita della Sacra Famiglia, in Barletta rione Borgovilla (Bari), e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 515.

Istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia di San Martino del Verzaro, in località Monteluce del comune di Perugia.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 517.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Piave, nel comune di Mareno di Piave (Treviso).

N. 517. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 8 settembre 1943 integrato con altro decreto in pari data relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Piave, nel comune di Marèno di Piave (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1946.

Cessazione della gestione commissariale della Società « Il ramo editoriale degli agricoltori ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 settembre 1944, col quale l'avv. Luigi Masi, veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Società « Il ramo editoriale degli agricoltori »;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'avvocato Luigi Masi cessa dall'incarico di commissario della Società « Il ramo editoriale degli agricoltori ».

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

N. 514. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Confraternita della Sacra Famiglia, in Barletta rione Borgovilla (Bari), e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 515.

Istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia di San Martino del Verzaro, in località Monteluce del comune di Perugia.

N. 515. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Perugia in data 30 aprile 1941, relativo alla istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia di San Martino del Verzaro, in località Monteluce del comune di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 516.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Confessore, in frazione San Giuseppe del comune di Magliano Alpi (Cuneo).

N. 516. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mondovì in data 2 settembre 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Confessore, in frazione San Giuseppe del comune di Magliano Alpi (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1946

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 settembre 1944, col quale l'avv. Luigi Masi, veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Società « Il ramo editoriale degli agricoltori »;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'avvocato Luigi Masi cessa dall'incarico di commissario della Società « Il ramo editoriale degli agricoltori ».

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(4457)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1946.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Ancona, Firenze, Genova, Viterbo e Torre Annunziata.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Ancona, Firenze, Genova, Viterbo e Torre Annunziata nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Ancona, Firenze, Genova, Viterbo e Torre Annunziata.

Roma, addì 23 novembre 1946

p. *Il Ministro*: Corsi

(46)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1946.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Bari, Benevento, Chieti, Potenza, Ravenna, Terni e Faenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Bari, Benevento, Chieti, Potenza, Ravenna, Terni e Faenza nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Bari, Benevento, Chieti, Potenza, Ravenna, Terni e Faenza.

Roma, addì 3 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: Corsi

(47)

---

zione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita abbinata al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione abbinata al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalle Società « Assicurazioni generali », « Riunione Adriatica di sicurtà », con sede in Trieste, « Reale Mutua di assicurazioni », « Compagnia anonima di assicurazioni di Torino », con sede in Torino, « Italiana Vita », « La Previdente Vita », « Compagnia di assicurazioni di Milano », « Anonima Vita », con sede in Milano, « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, « Società Cattolica di assicurazione », con sede in Verona e dalla Rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società di assicurazione « Phenix »: tariffa mista a premio unico, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile in titoli e in contanti alla scadenza del contratto se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro: Morandi

(18)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita abbinate al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

... legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Bari, Benevento, Chieti, Potenza, Ravenna, Terni e Faenza nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Bari, Benevento, Chieti, Potenza, Ravenna, Terni e Faenza.

Roma, addì 3 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: Cossi

(47)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione abbinata al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate da alcune Società di assicurazioni sulla vita.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le domande presentate dalle Società « Assicurazioni generali », Riunione Adriatica di sicurtà » con sede in Trieste, « Reale Mutua di assicurazioni », « Compagnia anonima di assicurazioni di Torino », con sede in Torino, « L'Italiana Vita », « La Previdente Vita », « Compagnia di assicurazioni di Milano », « Anonima Vita », con sede in Milano, « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, « La Società Cattolica di assicurazioni », con sede in Verona e dalla Rappresentanza generale con sede in Roma della Società di assicurazioni « Phenix » intese ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita abbinata al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la tariffa di assicurazione abbinata al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società di assicurazioni « Assicurazioni generali », Riunione Adriatica di sicurtà » con sede in Trieste, « Reale Mutua di assicurazioni », « Compagnia anonima di assicurazioni di Torino », con sede in Torino, « L'Italiana Vita », « La Previdente Vita », « Compagnia di assicurazioni di Milano », « Anonima Vita », con sede in Milano, « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, « La Società Cattolica di assicurazione », con sede in Verona e dalla Rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società di assicurazione « Phenix »: tariffa mista a premio unico, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile in titoli e in contanti alla scadenza del contratto se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro: Morandi

(48)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita abbinate al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita abbinate al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione abbinate al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni:

1) tariffa mista, a premio unico, relativa alla assicurazione di un capitale pagabile in titoli e in contanti alla scadenza del contratto se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

2) tariffa mista crescente a premio annuo, relativa alla assicurazione di un capitale pagabile alla scadenza del contratto in contanti se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta, in titoli, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(17)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione abbinata al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, e delle relative condizioni particolari di polizza, presentata dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita abbinata al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % e le relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione abbinata al Prestito della Ricostruzione 3,50 %, e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze: tariffa mista, con pagamento di un premio unico eguale al 25 % del capitale assicurato e successivamente di un premio annuo, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile in titoli alla scadenza del contratto se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(16)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Belluno per il triennio 1945-47.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

cessive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita abbinata al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % e le relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione abbinata al Prestito della Ricostruzione 3,50 %, e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze: tariffa mista, con pagamento di un premio unico eguale al 25 % del capitale assicurato e successivamente di un premio annuo, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile in titoli alla scadenza del contratto se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(15)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione abbinata al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla « Compagnia di assicurazioni Torino », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(16)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Belluno per il triennio 1945-47.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Belluno per il triennio 1945-1947 i signori:

Maselli prof. Domenico, medico chirurgo;

Ponzian prof. Antonio, medico chirurgo;

Dardani prof. Remo, pediatra;

Segati avv. Giuseppe, esperto in materia amministrativa;

Dossa prof. Giovanni, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10 foglio n. 199. — FERRARI

(43)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780017

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 82 del 27 dicembre 1946 riguardante i prezzi dei prodotti chimici.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 82 del 27 dicembre 1946, ha stabilito che i prezzi dei seguenti prodotti chimici potranno essere liberamente stabiliti fra compratore e venditore:

1) acetone; 2) acido acetico; 3) acido acetilsalicilico; 4) acido cloridrico; 5) acido cromico; 6) acido nitrico; 7) acido solforico; 8) aldeide acetica; 9) allume cromo ammoniacale; 10) alluminio idrato; 11) alluminio solfato; 12) ammoniaca; 13) anidride acetica; 14) bario solfuro; 15) carbonato solfuro; 16) carbonio tetracloruro; 17) cellulosa acetato; 18) cloridrina solforica; 19) cloroformio; 20) cloro liquido; 21) etere solforico; 22) formaldeide; 23) fosforo bianco; 24) jodio tintura; 25) metile acetato; 26) olio anilina; 27) potassio bicromato; 28) sodio bicromato; 29) sodio solfato anidro; 30) sodio solfuro; 31) tricloroetilene.

Ogni voce dell'elenco di cui sopra si intende comprensiva di tutte le sottovoci distinguibili per requisiti di purezza, di concentrazione e d'uso.

(39)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 83 del 31 dicembre 1946 riguardante il prezzo del metano e delle piriti.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 83 del 31 dicembre 1946, ha disposto quanto appresso:

METANO

1. — *Prezzi al consumatore* - A decorrere dal 1° gennaio 1947 i prezzi al consumo del metano con potere calorifico non inferiore alle 8.500 calorie vengono così fissati:

a) metano (naturale e tecnico) *compresso*, L. 42 per mc. effettivo, comprensivo delle spese per tutte le operazioni relative alla fornitura del metano stesso; e cioè: compressione, trasporto, distribuzione sia in bombole che alla colonnetta, manovalanza per l'installazione di bombole sull'automezzo, noleggio bombole, ecc., esclusa imposta generale entrata per il passaggio al consumatore;

b) metano (naturale e tecnico), *non compresso* in bombole, per usi industriali e domestici L. 23,25 per mc. effettivo, comprensivo delle spese per tutte le operazioni relative alla fornitura del metano stesso e cioè spinta, trasporto, distribuzione [illegible]

3. — Le differenze fra i prezzi di vendita al consumo e i prezzi riconosciuti al produttore affluiranno alla Cassa di compensazione gestita dall'Ente Nazionale Metano con le modalità che saranno precisate con successiva circolare.

PIRITI

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 67 del 30 settembre c. a., con decorrenza immediata, i prezzi massimi di vendita delle piriti franco vagone partenza, miniera vengono stabiliti come appresso:

a) piriti destinate alla fabbricazione di prodotti per l'agricoltura, L. 3.500 per tonn.;

b) piriti destinate ad altri usi, L. 3.750 per tonn.

Per il rilievo delle ceneri di piriti, resta immutato il compenso di L. 250 per tonn. di ceneri che i produttori di piriti dovranno corrispondere ai compratori.

(40)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

9ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 4 % di scadenza 15 settembre 1951.

Si notifica che il giorno 1° febbraio 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo le operazioni di sorteggio relative alla 9ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni novennali del Tesoro 4 % delle venticinque serie (A-1 a A-25) scadenti il 15 settembre 1951, emesse in base al regio decreto-legge 1° settembre 1945, n. 972.

Le operazioni preliminari di confezione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 31 gennaio 1947, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 10 gennaio 1947

Il direttore generale: CONTI

(54)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 gennaio 1947 - N. 3

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	[illegible]	Nuova Zelanda	[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

carbonato; 15) carbone; 16) carbonio solfuro; 17) cellulosa acetato; 18) cloridrina solforica; 19) cloroformio; 20) cloro liquido; 21) etere solforico; 22) formaldeide; 23) fosforo bianco; 24) jodio tintura; 25) metile acetato; 26) olio anilina; 27) potassio bicromato; 28) sodio bicromato; 29) sodio solfato anidro; 30) sodio solfuro; 31) triclorosetilene.

Ogni voce dell'elenco di cui sopra si intende comprensiva di tutte le sottovoci distinguibili per requisiti di purezza, di concentrazione e d'uso.

(39)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 83 del 31 dicembre 1946 riguardante il prezzo del metano e delle piriti.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 83 del 31 dicembre 1946, ha disposto quanto appresso:

METANO

1. — *Prezzi al consumatore* - A decorrere dal 1° gennaio 1947 i prezzi al consumo del metano con potere calorifico non inferiore alle 8.500 calorie vengono così fissati:

a) metano (naturale e tecnico) *compresso*, L. 42 per mc effettivo, comprensivo delle spese per tutte le operazioni relative alla fornitura del metano stesso; e cioè: compressione, trasporto, distribuzione sia in bombole che alla colonnetta, manovalanza per l'installazione di bombole sull'automezzo, noleggio bombole, ecc., esclusa imposta generale entrata per il passaggio al consumatore;

b) metano (naturale e tecnico), *non compresso* in bombole, per usi industriali e domestici L. 23,25 per mc. effettivo, comprensivo delle spese per tutte le operazioni relative alla fornitura del metano stesso e cioè spinta, trasporto, distribuzione, ecc., esclusa imposta generale entrata per il passaggio al consumatore;

c) per il metano non compresso fornito alla città di Adria il prezzo resta stabilito in L. 17,70 al mc, esclusa imposta generale entrata.

Non è consentita l'applicazione di alcuna maggiorazione sui prezzi indicati.

Per la misurazione del metano in nessun caso potrà essere applicato un coefficiente di comprimibilità superiore a 1,25 riferito ad una pressione di 200 atmosfere, a 15° di temperatura.

2. — *Prezzi al produttore* - Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio c. a.:

a) il prezzo da corrispondersi al produttore di metano compresso in bombole a 200 atm. (naturale e tecnico) viene fissato in L. 26 per mc. effettivo compresa l'imposta generale entrata sia che il prelievo del metano avvenga alla colonnetta che alla rampa, comprendendo così ogni spesa e compenso per il servizio di distribuzione alle centrali;

b) il prezzo da corrispondersi al produttore di metano non compresso in bombole per usi industriali e domestici viene fissato in L. 18 per mc., compresa l'imposta generale entrata e tutte le operazioni relative alla fornitura del metano, spinta, trasporto, distribuzione, ecc.;

c) per il metano non compresso fornito alla città di Adria il prezzo al produttore è di L. 16,45 al mc.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

9ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 4 % di scadenza 15 settembre 1951.

Si notifica che il giorno 1° febbraio 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo le operazioni di sorteggio relative alla 9ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni novennali del Tesoro 4 % delle venticinque serie (A-1 a A-25) scadenti il 15 settembre 1951, emesse in base al regio decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 31 gennaio 1947, alle ore 9, nella sala sopra menzionata, aperta al pubblico.

Roma, addì 16 gennaio 1947

Il direttore generale: CONTI

(54)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 gennaio 1947 - N. 3

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	9,8398	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	. . . . .	84,90
Id. 3,50 % 1902	. . . . .	82,80
Id. 3 % lordo	. . . . .	69,40
Id. 5 % 1935	. . . . .	91,30
Redimibile 3,50 % 1934	. . . . .	82 —
Id. 5 % 1936	. . . . .	90,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	. . . . .	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	. . . . .	98,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	. . . . .	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	. . . . .	96,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	. . . . .	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	. . . . .	97 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	. . . . .	91,65
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	. . .	97,20
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	. . .	98,80
Id. 5 % convertiti 1951	. . . . .	97,25

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per distruzione di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, è stata denunziata la distruzione dei seguenti titoli nominativi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 % (1934)	374555	D'Agata Agostina fu Giuseppe, dom. a Catania	73,50
Id.	374556	D'Agata Maria fu Giuseppe, ecc., come sopra	73,50
Id.	374577	D'Agata Giuseppe fu Giuseppe, ecc., come sopra	73,50
Id.	374560	D'Agata Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Raineri Caterina fu Domenico ved. D'Agata	73,50
Id.	374561	D'Agata Rosa fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra	73,50
Id.	374562	D'Agata Giovanna fu Giuseppe, ecc., come sopra	73,50
Id.	249205	Gulino Antonina fu Francesco moglie di Caronna Gioacchino domiciliata a Partinico (Palermo)	63 —
Id.	249206	Come sopra	140 —
Id.	10607	Gervasi Salvatore di Lorenzo, domiciliato a Termini Imerese (Palermo), ipotecato	475 —
Id.	448095	Valentino Adalgisa fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre, anzi sotto la tutela del fratello Clorindo dom. a Palermo	556,50
Id.	123451	Sollima Evelina fu Federico, moglie di Ciancio Minee Pietro fu Federico dom. in Adrano (Catania), vincolata	199,50
Id.	75878	Grillo Girolama di Salvatore, moglie di Giacalone Ignazio dom. in Marsala (Trapani), vincolata	140 —
Id.	116421	Come sopra	10,50
Id.	136448	Come sopra	129,50
Id.	130832	Come sopra	231 —
Id.	523907	Velardi Ferdinando fu Calogero, dom. in Lercara Friddi (Palermo), ipotecata per cauzione notarile	297,50
Rend. 5 %	118664	Cassa depositi e prestiti per i depositi cauzionali dei commercianti presso l'Intendenza di finanza di Ragusa	50.000 —
Id.	200498	Natoli Maria Concetta fu Paolo, moglie di Taglierini Ferdinando, dom. a Messina, vincolata per dote	2.100 —
Id.	193904	Ospedale civico di Frizzi (Palermo)	210 —
Cons. 3 %	10796	Alfoldi Brancifort Cesare di Francesco Paolo, dom. in Palermo	568,60
Cons. 3,50 % (1906)	862535	Zingone Adele fu Francesco moglie di Tortorici Francesco, dom. in Palermo, vincolata per dote	1.400 —
		Come sopra	35 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

		madre Raitulari Caterina fu Domenico ved. D'Agata .	
Id.	374561	D'Agata Rosa fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra . . .	73,50
Id.	374562	D'Agata Giovanna fu Giuseppe, ecc., come sopra	73,50
Id.	249205	Gullino Antonina fu Francesco moglie di Carenna Gioacchino domiciliata a Partinico (Palermo)	63 —
Id.	249206	Come sopra	140 —
Id.	10607	Gervasi Salvatore di Lorenzo, domiciliato a Termini Imerese (Palermo), ipotecato	475 —
Id.	448095	Valentino Adalgisa fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre, anzi sotto la tutela del fratello Clorindo dom. a Palermo	556,50
Id.	123451	Sollima Evelina fu Federico, moglie di Ciancio Mineo Pietro fu Federico dom. in Adrano (Catania), vincolata . . .	199,50
Id.	75878	Grillo Girolama di Salvatore, moglie di Giacalone Ignazio dom. in Marsala (Trapani), vincolata	140 —
Id.	116421	Come sopra	10,50
Id.	136448	Come sopra	129,50
Id.	139832	Come sopra	231 —
Id.	523997	Velardi Ferdinando fu Calogero, dom. in Lercara Friddi (Palermo), ipotecata per cauzione notarile	297,50
Rend. 5 %	118664	Cassa depositi e prestiti per i depositi cauzionali dei commercianti presso l'Intendenza di finanza di Ragusa . . .	50.000 —
Id.	200498	Natoli Maria Concetta fu Paolo, moglie di Taglierini Ferdinando, dom. a Messina, vincolata per dote	2.100 —
Id.	193564	Ospedale civico di Erizzi (Palermo)	210 —
Cons. 3 %	10796	Airoldi Brancifiorte Cesare di Francesco Paolo, dom. in Palermo	568,60
Cons. 3,50 % (1906)	862535	Zingone Adele fu Francesco moglie di Tortorici Francesco, dom. in Palermo, vincolata per dote	1.400 —
P. Red. 3,50 (1934)	525111	Come sopra	35 —
B. T. Nov. 5 % (1944) Serie speciale	1947	Come sopra	Capitale nominale 10.900 —
B. T. Nov. 5 % (1950) Serie 28	384	Lombardo Domingo Igea fu Vito, moglie di Mazzarese Giuseppe Ulrico, dom. in Trapani, vincolata	2.500 —
Id. Serie 36	352	Come sopra	1.000 —
Id. Serie 37	385	Come sopra	5.000 —
P. Red. 5 %	8284	Cammarata Gaetana ed Emanuele fu Bernardo, minori sotto la patria potestà della madre Mouroy Adriana fu Giovanni, ved. Cammarata, dom. in Palermo	21.700 —
Id.	10463	Come sopra	2.000 —

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, qualora entro il termine di un mese previsto dall'art. 11 del decreto sopracitato, non vi siano state opposizioni, notificate a questa Amministrazione a norma del regolamento generale sul Debito pubblico, verranno rilasciati nuovi titoli in sostituzione di quelli distrutti.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(10)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

CONCORSI

ASSEMBLEA COSTITUENTE

Concorso per esami a due posti di stenografo (grado 9° - gruppo A)

E' aperto il concorso per esami a due posti di stenografo, col grado iniziale corrispondente al 9°, gruppo *A*, della gerarchia statale e con le competenze stabilite per il personale della Camera dei deputati.

Il regolamento interno, ostensibile presso l'ufficio di segreteria, dà le norme per lo stato giuridico ed economico dei funzionari della Camera.

I concorrenti dovranno presentare, insieme con la domanda, esente da bollo, nella quale sarà indicato l'indirizzo della loro abitazione, i seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti l'età non superiore a 30 anni al 20 febbraio 1947;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato attestante che il candidato gode dei diritti politici, e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termini delle disposizioni vigenti;

e) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

f) diploma di laurea e certificato dei voti riportati negli esami speciali;

g) eventuali titoli di carattere culturale, stenografico e militare;

h) attestato medico di sana e robusta costituzione.

I documenti devono essere redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati; e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), di data non anteriore a quella del presente bando.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a visita del medico della Camera.

La Commissione esaminatrice chiamerà i concorrenti ad esami tecnici dai quali risulti rapidità nella trascrizione dello stenoscritto e fedeltà e intelligenza nella riproduzione del discorso dell'oratore. Essi saranno inoltre chiamati ad una prova scritta di cultura storico-politica e ad una conversazione di cultura generale.

Sarà in facoltà dei concorrenti di chiedere nella domanda di ammissione al concorso di essere sottoposti a prove in una o più lingue estere. Del risultato di queste prove sarà tenuto conto nella valutazione complessiva del merito.

I vincitori dovranno compiere un periodo di prova di sei mesi — prorogabile ad un anno, per disposizione del Presidente della Camera — durante il quale percepiranno il primo [illegible]

Concorso per titoli e per esami a due posti di revisore dei resoconti parlamentari (grado 7° - gruppo A)

E' aperto il concorso per titoli e per esami a due posti di revisore dei resoconti parlamentari, col grado iniziale corrispondente al 7°, gruppo *A*, della gerarchia statale e con le competenze stabilite per il personale della Camera dei deputati.

Il regolamento interno, ostensibile presso l'ufficio di segreteria, dà le norme per lo stato giuridico ed economico dei funzionari della Camera.

I concorrenti dovranno presentare, insieme con la domanda, esente da bollo, nella quale sarà indicato l'indirizzo della loro abitazione, i seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti l'età non superiore a 30 anni al 20 febbraio 1947;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato attestante che il candidato gode dei diritti politici, e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termini delle disposizioni vigenti;

e) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

f) diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche e certificato dei voti riportati negli esami speciali;

g) eventuali titoli di carattere culturale, politico e militare;

h) attestato medico di sana e robusta costituzione.

I documenti devono essere redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati; e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), di data non anteriore a quella del presente bando.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a visita del medico della Camera.

La Commissione esaminatrice chiamerà i concorrenti forniti di titoli migliori ai seguenti esami:

1) prove tecniche: *a*) redazione in aula di resoconti sommari delle discussioni; *b*) revisione di resoconti stenografici;

2) prova scritta di diritto costituzionale con particolare riguardo al potere legislativo;

3) prova scritta di storia contemporanea, con particolare riguardo alla storia d'Italia dal 1848 ad oggi;

4) prova orale di diritto parlamentare;

5) colloquio sulla elaborazione costituzionale e su argomenti di politica generale.

Sarà in facoltà dei concorrenti di chiedere nella domanda di ammissione al concorso di essere sottoposti a prove in una o più lingue estere. Del risultato di queste prove sarà tenuto conto nella valutazione complessiva del merito.

I vincitori dovranno compiere un periodo di prova di sei mesi — prorogabile ad un anno, per disposizione del Presi[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

... termini delle disposizioni vigenti;

e) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

f) diploma di laurea e certificato dei voti riportati negli esami speciali;

g) eventuali titoli di carattere culturale, stenografico e militare;

h) attestato medico di sana e robusta costituzione.

I documenti devono essere redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati; e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), di data non anteriore a quella del presente bando.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a visita del medico della Camera.

La Commissione esaminatrice chiamerà i concorrenti ad esami pratici dai quali risulti rapidità nella trascrizione dello stenoscritto e fedeltà e intelligenza nella riproduzione del pensiero dell'oratore. Essi saranno inoltre chiamati ad una prova scritta di cultura storico-politica e ad una conversazione di cultura generale.

Sarà in facoltà dei concorrenti di chiedere nella domanda di ammissione al concorso di essere sottoposti a prove in una o più lingue estere. Del risultato di queste prove sarà tenuto conto nella valutazione complessiva del merito.

I vincitori dovranno compiere un periodo di prova di sei mesi — prorogabile ad un anno, per disposizione del Presidente della Camera — durante il quale percepiranno il pieno trattamento economico.

Le domande saranno indirizzate al Segretario generale della Camera in modo che gli pervengano entro le ore 20 del 20 febbraio 1947. Delle domande che, per qualsiasi ragione, pervenissero dopo l'ora o il giorno stabiliti, non sarà tenuto conto.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Segretario generale: U. CASENTINO

(83)

h) attestato medico di sana e robusta costituzione.

I documenti devono essere redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati; e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), di data non anteriore a quella del presente bando.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a visita del medico della Camera.

La Commissione esaminatrice chiamerà i concorrenti forniti di titoli migliori ai seguenti esami:

1) prove tecniche: *a*) redazione in aula di resoconti sommari delle discussioni; *b*) revisione di resoconti stenografici;

2) prova scritta di diritto costituzionale con particolare riguardo al potere legislativo;

3) prova scritta di storia contemporanea, con particolare riguardo alla storia d'Italia dal 1848 ad oggi;

4) prova orale di diritto parlamentare;

5) colloquio sulla elaborazione costituzionale e su argomenti di politica generale.

Sarà in facoltà dei concorrenti di chiedere nella domanda di ammissione al concorso di essere sottoposti a prove in una o più lingue estere. Del risultato di queste prove sarà tenuto conto nella valutazione complessiva del merito.

I vincitori dovranno compiere un periodo di prova di sei mesi — prorogabile ad un anno, per disposizione del Presidente della Camera — durante il quale percepiranno il pieno trattamento economico.

Le domande saranno indirizzate al Segretario generale della Camera in modo che gli pervengano entro le ore 20 del 20 febbraio 1947. Delle domande che, per qualsiasi ragione, pervenissero dopo l'ora o il giorno stabiliti, non sarà tenuto conto.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Segretario generale: U. CASENTINO

(82)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2607

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. del 4 gennaio 1947

Conto corrente con la Posta

JAN 31 1947

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 4 gennaio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 gennaio 1947, n. 1 *(Raccolta 1947)*.

Istituzione di una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1947.

Norme per l'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Istituzione di una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1947.

Norme per l'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, relative alla importazione e alla esportazione dei filati e manufatti tessili.

1010

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 gennaio 1947, n. 1 *(raccolta 1947)*.

Istituzione di una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata col regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;

Visto il repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con regio decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, istitutivo del dazio del 15 % sul valore, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, allegato *B*, istitutivo della imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1331 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, istitutivo di una addizionale sui manufatti tessili e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

CAPO I

1. — Per ogni chilogrammo di filato di cotone (sodo, cascami o rigenerato), misurante:

a) fino a 15.000 metri	L.	15
b) più di 15.000 fino a 60.000 metri	»	40
c) più di 60.000 fino a 100.000 metri	»	70
d) più di 100.000 metri	»	100

2. — Per ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa, misurante:

a) fino a 7.000 metri	L.	15
b) più di 7.000 fino a 15.000 metri	»	40
c) più di 15.000 fino a 30.000 metri	»	70
d) più di 30.000 metri	»	120

3. — Per ogni chilogrammo di filato di iuta L. 20

4. — Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascami o rigenerata), misurante:

a) fino a 6.000 metri	L.	15
b) più di 6.000 fino a 15.000 metri	»	40
c) più di 15.000 fino a 30.000 metri	»	80
d) più di 30.000 metri	»	120

5. — Per ogni chilogrammo di filato di seta, addoppiata o torta L. 200

6. — Per ogni chilogrammo di filato di cascame di seta pettinata (chappe) L. 100

7. — Per ogni chilogrammo di filato di seta cardata (bourrette) L. 25

8. — Per ogni chilogrammo di filato di fibra artificiale a filamento continuo (compresi lanette e crini), che nella lunghezza di 4.500 metri pesa:

a) meno di 60 grammi	L.	120
b) grammi 60 fino a 125 escluso	»	100
c) grammi 125 o più	»	80

9. — Per ogni chilogrammo di filato di fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerato), misurante:

a) fino a 15.000 metri	L.	15
b) più di 15.000 fino a 30.000 metri	»	40
c) più di 30.000 metri	»	60

10. — Per ogni chilogrammo di filato cucirino co-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

sul valore, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, allegato *B*, istitutivo della imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1334 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, istitutivo di una addizionale sui manufatti tessili e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

CAPO I

ISTITUZIONE E BASE DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 1.

Soppressione dell'addizionale sui tessili e istituzione di una imposta di fabbricazione sui filati.

E' soppressa l'addizionale sul prezzo dei prodotti tessili, istituita col regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, modificato da decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530.

In sua sostituzione viene istituita una imposta sulla fabbricazione dei filati delle fibre tessili naturali ed artificiali; essa viene applicata nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 2 e seguenti.

Per il 1° biennio di applicazione, anche per quanto riguarda le giacenze esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta potrà essere riscossa in abbonamento con le norme di cui agli articoli 43 e 44.

Art. 2.

Base e misura dell'imposta.

L'imposta di fabbricazione di cui al secondo comma del precedente art. 1 è stabilita nella misura appresso indicata per ciascuna qualità di filato:

5. — Per ogni chilogrammo di filato di seta, addoppiata o torta . . . . . L. 200

6. — Per ogni chilogrammo di filato di cascame di seta pettinata (chappe) . . . . . L. 100

7. — Per ogni chilogrammo di filato di seta cardata (bourrette) . . . . . L. 25

8. — Per ogni chilogrammo di filato di fibra artificiale a filamento continuo (compresi lamette e crini), che nella lunghezza di 4.500 metri pesa:

a) meno di 60 grammi . . . . . L. 120
b) grammi 60 fino a 125 escluso . . . » 100
c) grammi 125 o più . . . . . » 80

9. — Per ogni chilogrammo di filato di fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerato), misurante:

a) fino a 15.000 metri . . . . . L. 15
b) più di 15.000 fino a 30.000 metri . » 40
c) più di 30.000 metri . . . . . » 60

10. — Per ogni chilogrammo di filato cucirino comunque confezionato costituito da:

a) cotone . . . . . L. 150
b) lino . . . . . » 200
c) canapa . . . . . » 100
d) seta . . . . . » 250
e) fibre artificiali . . . . . » 100

11. — Per ogni chilogrammo di spago, di forzina, di rafforzina, di lusino e simili di lino, di canapa, di cotone o di fiocco di fibra artificiale . . L. 40

12. — Per ogni chilogrammo di filato di fibre tessili non nominate, è dovuta l'imposta stabilita per il filato delle fibre sopra indicate al quale esso è assimilato dal repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali.

13. — Per ogni chilogrammo di filati costituiti da diverse materie tessili, è dovuta l'imposta nelle seguenti misure:

a) filati misti di cotone e lana; o di fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) e lana; cotone o fibra artificiale rispettivamente dominante in peso, misuranti per chilogrammo:

1) fino a 6000 metri . . . . . L. 15
2) più di 6000 fino a 15.000 metri . » 21
3) più di 15.000 fino a 30.000 metri . » 30

—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

b) filati misti di lana e cotone; o di lana e fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) con 50% o più in peso di lana, misuranti per chilogrammo:

1) fino a 6000 metri . . . . L. 15
2) più di 6000 fino a 15.000 metri . » 34
3) più di 15.000 fino a 30.000 metri . » 70

c) filati misti di cotone, fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) e lana; cotone e fibra artificiale complessivamente dominanti in peso, misuranti per chilogrammo:

1) fino a 6000 metri . . . . L. 15
2) più di 6000 fino a 15.000 metri . » 20
3) più di 15.000 fino a 30.000 metri . » 48

d) filati misti di lana, cotone e fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata), con 50 % o più in peso di lana, misuranti per chilogrammo:

1) fino a 6000 metri . . . . L. 15
2) più di 6000 fino a 15.000 metri . » 30
3) più di 15.000 fino a 30.000 metri . » 64

e) filati misti non nominati . . . . . come quelli della fibra più tassata che entra nella loro composizione, tenuto conto, quanto sia previsto, del rapporto tra lunghezza e peso.

14. — Agli effetti della tassazione, la lunghezza dei filati ritorti di cui ai nn. 1, 2, 4, 9 e 13 viene moltiplicata per il numero dei filati semplici di cui è composto il ritorto.

15. — Per ogni chilogrammo di filato ritorto costituito da filati semplici diversamente tassati: media ponderale delle imposte relative ai filati semplici di cui è composto.

Art. 3.

Esenzioni.

Sono esenti dalla imposta le produzioni domestiche di filati nonchè quelle eseguite presso istituti di istruzione, di educazione e di beneficenza.

c) i locali di cui si compone la fabbrica e l'uso al quale ciascuno di essi è destinato, con riferimento alla planimetria;

d) il numero, il tipo e la potenzialità degli apparecchi e dei meccanismi, compresi quelli della forza motrice;

e) la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti;

f) la quantità massima dei prodotti finiti che in qualsiasi momento si può trovare nello stabilimento.

La medesima denuncia deve essere presentata entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto da chi già esercita l'industria della fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 2, compresi gli artigiani di cui al successivo art. 10.

Ogni modificazione agli impianti dovrà essere previamente denunziata alla Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, alla quale il fabbricante dovrà presentare lo schema delle modificazioni che intende apportare.

Art. 6.

Licenza di esercizio.

La Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, procede alla verificazione dello stabilimento e, a verifica eseguita, rilascia una licenza di esercizio soggetta al pagamento della somma di L. 10.000.

Per i laboratori artigiani di cui all'art. 10 il diritto di licenza è stabilito in L. 2000.

Il versamento del diritto fiscale di licenza sarà effettuato dalla ditta presso la competente Sezione provinciale di tesoreria, e gli estremi della relativa quietanza saranno riportati sulla licenza di esercizio.

La licenza è valida per l'anno solare e per la sola ditta e fabbrica cui si riferisce. Il relativo diritto deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare, e, per gli stabilimenti di nuovo im-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 110981

0195

posto per il numero dei filati semplici di cui è composto il ritorto.

15. — Per ogni chilogrammo di filato ritorto costituito da filati semplici diversamente tassati: media ponderale delle imposte relative ai filati semplici di cui è composto.

Art. 3.

Esenzioni.

Sono esenti dalla imposta le produzioni domestiche di filati nonchè quelle eseguite presso istituti di istruzione, di educazione e di beneficenza.

Art. 4.

Prodotti importati dall'estero.

Per i filati di cui all'art. 2 importati dall'estero è dovuta la sovrimposta di confine nella stessa misura stabilita dall'articolo 2.

Sui manufatti tessili e sulle confezioni importate dall'estero, fabbricati con i filati di cui all'art. 2 è dovuta la sovrimposta di confine in funzione delle aliquote fissate per i filati di cui risultano costituiti secondo le norme da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 5.

Ubicazione delle fabbriche.

Chiunque intende esercitare l'industria della fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 2 deve farne denuncia alla Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della circoscrizione almeno 30 giorni prima di iniziare la lavorazione.

La denuncia, corredata della planimetria dei locali di fabbrica, nonchè dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova la fabbrica;

fabbricazione, ricevuta la denuncia, procede alla verificazione dello stabilimento e, a verifica eseguita, rilascia una licenza di esercizio soggetta al pagamento della somma di L. 10.000.

Per i laboratori artigiani di cui all'art. 10 il diritto di licenza è stabilito in L. 2000.

Il versamento del diritto fiscale di licenza sarà effettuato dalla ditta presso la competente Sezione provinciale di tesoreria, e gli estremi della relativa quietanza saranno riportati sulla licenza di esercizio.

La licenza è valida per l'anno solare e per la sola ditta e fabbrica cui si riferisce. Il relativo diritto deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare, e, per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che mutino titolare, prima del rilascio della licenza.

Per le fabbriche già in esercizio il versamento del diritto di licenza per l'anno 1947 deve essere effettuato entro il 31 marzo dello stesso anno.

Art. 7.

Vigilanza.

I locali di fabbrica e quelli annessi sono soggetti a vigilanza. A questo fine l'Amministrazione ha facoltà di applicare agli apparecchi e ai meccanismi bolli e suggelli e può ordinare, a spese del fabbricante, le opere e le misure che riterrà necessarie per una efficace tutela degli interessi fiscali.

Il fabbricante ha l'obbligo di fornire gratuitamente per uso del personale addetto alle operazioni di vigilanza e di accertamento, i locali necessari per l'ufficio finanziario.

Le fabbriche soggette a vigilanza continuativa, sono tenute a provvedere all'approntamento di locali per le pernottazioni, alla loro attrezzatura ed arredamento nonchè alla pulizia, illuminazione, riscaldamento e rifornimento dell'acqua potabile.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali ove si svol-

gono attività contemplate nel presente decreto ed eseguirvi verifiche, riscontri e ricerche ai fini della imposta.

Art. 8.

Riscontri.

L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà, ai fini della imposta, di prendere visione delle registrazioni e contabilità attinenti all'esercizio dell'industria ed alla vendita dei prodotti ed i fabbricanti hanno l'obbligo di assistere i funzionari dell'Amministrazione nelle operazioni che questi compiono a tutti gli effetti del presente decreto.

Art. 9.

Dichiarazione di lavoro.

Quando il fabbricante intende iniziare la lavorazione deve presentare, almeno cinque giorni prima, alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita dichiarazione in doppio originale, indicando:

a) il proprio cognome e nome e l'ubicazione della fabbrica;

b) il tempo continuativo, o distinto nei vari periodi, della lavorazione nel corso del mese solare per il quale è presentata la dichiarazione;

c) le qualità e le quantità delle materie prime che si vogliono lavorare;

d) gli apparecchi e i meccanismi da adoperare, già descritti nello schema degli impianti presentati a norma del precedente art. 5;

e) le quantità dei prodotti da fabbricare e le loro qualità e caratteristiche determinate in base all'art. 2.

Art. 10.

Laboratori artigiani.

La cauzione può essere prestata mediante deposito, alla Cassa depositi e prestiti, di danaro o di titoli al portatore del Debito pubblico, oppure mediante annotazioni di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa.

Può essere inoltre prestata mediante fideiussione da parte di un istituto di credito d'interesse nazionale, accettata sotto la propria responsabilità dall'Intendente di finanza, ovvero con iscrizione ipotecaria di primo grado accettata del pari dall'Intendente, sia sul complesso costituito dalla fabbrica e dai macchinari in essa installati, purchè tanto l'uno quanto gli altri appartengano al proprietario dell'area e dei locali sopraedificati, sia su altri beni stabili.

Art. 12.

Regime delle materie prime.

Le materie prime devono essere custodite in appositi magazzini ed il loro movimento deve risultare da un registro di carico e scarico, fornito dall'Amministrazione e tenuto dal fabbricante, nel quale si annoteranno a carico, i quantitativi delle materie stesse a mano a mano che vengono introdotte in magazzino, ed a scarico, i quantitativi estratti per la lavorazione, con riferimento alla dichiarazione di lavoro.

Art. 13.

Sistema di accertamento.

L'accertamento del prodotto è fatto con il metodo della vigilanza continuativa o con quello della vigilanza saltuaria, a criterio dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio.

Per le fabbriche assoggettate a vigilanza saltuaria, la dichiarazione di lavoro deve contenere, oltre i dati di cui all'art. 9, l'indicazione dell'orario giornaliero di la-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780174

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

c) il proprio cognome e nome e l'ubicazione della fabbrica;

b) il tempo continuativo, o distinto nei vari periodi, della lavorazione nel corso del mese solare per il quale è presentata la dichiarazione;

c) le qualità e le quantità delle materie prime che si vogliono lavorare;

d) gli apparecchi e i meccanismi da adoperare, già descritti nello schema degli impianti presentati a norma del precedente art. 5;

e) le quantità dei prodotti da fabbricare e le loro qualità e caratteristiche determinate in base all'art. 2.

Art. 10.

Laboratori artigiani.

I laboratori artigiani con produzione annua presunta dei filati di cui all'art. 2 corrispondente ad una imposta complessiva non superiore a L. 360.000, sono ammessi a presentare la dichiarazione di lavoro per anno solare.

Con detta dichiarazione, da presentarsi alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro la prima quindicina del mese di dicembre per l'anno successivo, il fabbricante deve obbligarsi a non superare il quantitativo dichiarato, senza prima aver presentato suppletiva dichiarazione di lavoro.

I quantitativi di filati, che il laboratorio artigiano può produrre in eccedenza a quelli indicati nella prima dichiarazione di lavoro, non possono essere tali da superare il 50 % della imposta corrispondente alla detta dichiarazione di lavoro.

Art. 11.

Cauzione.

Il fabbricante, nel termine che gli sarà prefisso dall'Amministrazione, deve prestare una cauzione pari al 2 % della imposta corrispondente alla quantità massima di prodotti soggetti al tributo, che in qualsiasi momento possono trovarsi nello stabilimento.

mano a mano che vengono introdotte in magazzino, ed a scarico, i quantitativi estratti per la lavorazione, con riferimento alla dichiarazione di lavoro.

Art. 13.

Sistema di accertamento.

L'accertamento del prodotto è fatto con il metodo della vigilanza continuativa o con quello della vigilanza saltuaria, a criterio dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio.

Per le fabbriche assoggettate a vigilanza saltuaria, la dichiarazione di lavoro deve contenere, oltre i dati di cui all'art. 9, l'indicazione dell'orario giornaliero di lavoro e della effettiva produzione che s'intende ottenere in qualità e quantità, in relazione alla potenzialità produttiva degli impianti.

In dette fabbriche non possono, per qualsiasi motivo, apportarsi variazioni in quantità e qualità dei prodotti indicati nelle dichiarazioni di lavoro, se non sia stata preventivamente presentata una suppletiva dichiarazione di lavoro a rettifica di quella precedente.

Contro la determinazione del sistema di accertamento adottata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione è ammesso ricorso da parte del fabbricante al Ministero delle finanze, il quale provvede con decisione non soggetta ad alcun gravame.

Art. 14.

Accertamento dei prodotti in fabbriche soggette a vigilanza continuativa.

I filati soggetti all'imposta di fabbricazione sono accertati a peso netto e distintamente per qualità, e sono presi in carico dall'ufficio finanziario su apposito registro di carico e scarico.

Il peso netto deve essere espresso in chilogrammi interi arrotondando in meno le frazioni inferiori a 500 grammi ed in più quelle da 500 grammi e superiori.

I filati accertati, ove non vengano subito estratti con pagamento della imposta, devono essere custoditi

in appositi magazzini assimilati ai doganali di proprietà privata.

Le quantità di prodotti che si vogliono estrarre saranno accertate direttamente all'uscita dalle fabbriche o dai detti magazzini, e portate in scarico sul registro di cui sopra.

Il fabbricante deve mettere a disposizione le bilancie e gli strumenti necessari per l'accertamento dei prodotti agli effetti della imposta.

Al registro di carico e scarico di cui al primo comma devono essere allegate le dichiarazioni di introduzione e quelle di estrazione presentate dal fabbricante, e munite delle attestazioni di verifica da parte degli agenti finanziari.

Art. 15.

Accertamento dei prodotti in fabbriche soggette a vigilanza sanitaria.

Le fabbriche sottoposte a vigilanza sanitaria sono soggette a verifiche e riscontri da parte della finanza, per accertare che i quantitativi di filati in esse ottenuti corrispondono con i dati esposti nelle dichiarazioni di lavoro.

Accertata la regolarità di dette dichiarazioni, la Sezione dell'Ufficio tecnico e delle imposte di fabbricazione provvede alla liquidazione della imposta dovuta e consente la estrazione della merce previa esibizione, da parte del fabbricante, della relativa quietanza di Tesoreria e della dichiarazione di estrazione munita della attestazione di verifica da parte del personale finanziario.

Le quantità di prodotti accertati e non estratti debbono essere custoditi in appositi magazzini assimilati ai doganali di proprietà privata.

Il movimento dei prodotti nelle fabbriche in parola è tenuto in evidenza dalla Sezione dell'U.T.I.F. su un apposito registro di carico e scarico, nel quale il carico è costituito dai prodotti risultanti dalla dichiarazione di lavoro, e lo scarico dalle quantità estratte.

Tanto le dichiarazioni di lavoro, munite della liquidazione della imposta, quanto le dichiarazioni di estrazioni provviste dell'attestazione di verifica da parte del delegato della finanza, debbono essere allegate al sopraindicato registro.

Art. 16.

Pagamento del tributo.

Art. 17.

Magazzini di commercianti all'ingrosso.

Alle ditte esercenti il commercio all'ingrosso di filati può essere consentito il deposito dei filati stessi, per i quali non sia stata ancora pagata l'imposta, in appositi magazzini assimilati ai doganali di proprietà privata.

Le ditte commerciali, che abbiano ottenuta la concessione di cui al precedente comma, devono prestare cauzione nella misura e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento doganale e corrispondere prevlamente l'imposta sui filati che vengono estratti per il consumo.

Art. 18.

Abbuoni e restituzioni d'imposta sui prodotti esportati.

Sui filati esportati all'estero è abbuonata l'imposta di fabbricazione. Il loro trasporto dalla fabbrica, o dai magazzini di cui all'articolo precedente, alla dogana di uscita sarà vincolato a bolletta di cauzione, da emettersi dal competente ufficio finanziario.

E' concessa la restituzione dell'imposta pagata sui filati e su altri manufatti tessili esportati all'estero, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

L'abbuono o la restituzione dell'imposta vengono accordate non appena avuta la prova dell'avvenuta esportazione della merce.

Tale prova è costituita esclusivamente dalla speciale bolletta originale di esportazione, munita delle attestazioni degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

Il diritto all'abbuono o alla restituzione si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di esportazione. In caso di abbuono indebitamente concesso, il termine entro il quale l'Amministrazione può provvedere al ricupero del tributo, è stabilito in cinque anni.

Art. 19.

Abbuono d'imposta sui prodotti distrutti.

Nel caso di distruzione di filati esistenti nei magazzini di fabbrica, è accordato lo sgravio dell'imposta di fabbricazione, purchè sia provato che la distruzione è avvenuta esclusivamente per causa di forza maggiore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Sezione dell'Ufficio tecnico e delle imposte di fabbricazione provvede alla liquidazione della imposta dovuta e consente la estrazione della merce previa esibizione, da parte del fabbricante, della relativa quietanza di Tesoreria e della dichiarazione di estrazione munita della attestazione di verifica da parte del personale finanziario.

Le quantità di prodotti accertati e non estratti debbono essere custoditi in appositi magazzini assimilati ai doganali di proprietà privata.

Il movimento dei prodotti nelle fabbriche in parola è tenuto in evidenza dalla Sezione dell'U.T.I.F. su un apposito registro di carico e scarico, nel quale il carico è costituito dai prodotti risultanti dalla dichiarazione di lavoro, e lo scarico dalle quantità estratte.

Tanto le dichiarazioni di lavoro, munite della liquidazione della imposta, quanto le dichiarazioni di estrazioni provviste dell'attestazione di verifica da parte del delegato della finanza, debbono essere allegate al sopraindicato registro.

Art. 16.

Pagamento del tributo.

I filati non potranno essere estratti dallo stabilimento se non previo pagamento del tributo.

Essi tuttavia possono essere estratti sotto vincolo di bolletta di cauzione per la esportazione all'estero o per il passaggio alle fabbriche di filati cucirini, o ai magazzini di cui al successivo art. 17.

Il pagamento della imposta deve essere effettuato dai fabbricanti mediante versamento alla competente Sezione provinciale di tesoreria.

Per i laboratori artigiani di cui all'art. 10, l'imposta deve essere pagata a rate bimestrali anticipate entro la prima quindicina del mese precedente a ciascun bimestre.

Nel caso che vengano presentate dichiarazioni di lavoro suppletive, la imposta relativa deve essere pagata anticipatamente e la rispettiva quietanza allegata alla dichiarazione stessa.

filati e su ar[illegible] secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

L'abbuono o la restituzione dell'imposta vengono accordate non appena avuta la prova dell'avvenuta esportazione della merce.

Tale prova è costituita esclusivamente dalla speciale bolletta originale di esportazione, munita delle attestazioni degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

Il diritto all'abbuono o alla restituzione si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di esportazione. In caso di abbuono indebitamente concesso, il termine entro il quale l'Amministrazione può provvedere al ricupero del tributo, è stabilito in cinque anni.

Art. 19.

Abbuono d'imposta sui prodotti distrutti.

Nel caso di distruzione di filati esistenti nei magazzini di fabbrica, è accordato lo sgravio dell'imposta di fabbricazione, purchè sia provato che la distruzione è avvenuta esclusivamente per causa di forza maggiore.

Art. 20.

Controversie doganali.

Nelle controversie sulla qualificazione dei prodotti, agli effetti del presente decreto, viene osservata la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 21.

Modalità per la riscossione coattiva del tributo.

Le somme dovute a titolo d'imposta, o indebitamente abbonate o restituite, sono riscosse dal contabile doganale secondo le norme del testo unico approvato con il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Contro l'ingiunzione può farsi opposizione nel termine perentorio di giorni quindici dalla data della eseguita notificazione.

L'opposizione non è ammissibile se non sia stata preceduta dal pagamento della somma richiesta.

Art. 22.

Recupero - Estinzione dell'azione.

Il diritto della finanza alla percezione della imposta si prescrive in dieci anni nei casi di frode ed in cinque anni negli altri casi. Il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui si sarebbe dovuto eseguire il pagamento, e, per le deficienze riscontrate nei magazzini, dalla data del verbale di accertamento delle deficienze stesse.

Nel caso che sia esercitata l'azione penale per un reato previsto nel presente decreto, la prescrizione di cui al comma precedente è interrotta, ed il nuovo periodo di prescrizione decorrerà dalla data del provvedimento che chiude il procedimento penale.

La prescrizione dell'azione penale non estingue il diritto alla riscossione dell'imposta, qualora non si sia verificata la prescrizione di cui al 1° comma.

Art. 23.

Rimborso del tributo.

Il fabbricante ha diritto al rimborso della imposta indebitamente pagata per errore di liquidazione, purchè ne faccia domanda nel termine di cinque anni dalla data del pagamento ed esibisca la quietanza di Tesoreria relativa al pagamento medesimo.

Art. 24.

Privilegio.

Le materie prime, i prodotti, il macchinario, gli impianti e il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali, garantiscono della lavorazione, delle materie prime esistenti e di quelle che possono presumersi lavorate.

In ogni caso la multa non può essere inferiore a L. 50.000.

Gli apparecchi e i macchinari, i prodotti e le materie prime oggetto della violazione di cui al primo comma del presente articolo, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.

E' considerata fabbrica clandestina anche la sola esistenza nei locali della fabbrica o in locali annessi od attigui degli apparecchi o meccanismi di produzione e di materie prime ovvero di filati semilavorati e finiti, prima della denuncia di cui all'art. 5.

Art. 26.

Sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento della imposta.

Chiunque sottragga o tenti di sottrarre con qualunque mezzo i prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta prevista dal presente decreto, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che abbia tentato di frodare.

In ogni caso la multa non può essere inferiore a lire 30 mila.

I prodotti sottratti o che si tentasse di sottrarre e le cose adoperate per commettere la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.

Art. 27.

Lavorazione di prodotti in violazione alle dichiarazioni di lavoro.

La lavorazione dei prodotti di cui all'art. 2 del presente decreto eseguita nelle fabbriche non soggette a vigilanza continuativa in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro, è punita con la multa da L. 5000 a L. 40.000 nonchè con la multa pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

prescrizione dell'azione penale non estingue il diritto alla riscossione dell'imposta, qualora non si sia verificata la prescrizione di cui al 1° comma.

Art. 23.

Rimborso del tributo.

Il fabbricante ha diritto al rimborso della imposta indebitamente pagata per errore di liquidazione, purchè ne faccia domanda nel termine di cinque anni dalla data del pagamento ed esibisca la quietanza di Tesoreria relativa al pagamento medesimo.

Art. 24.

Privilegio.

Le materie prime, i prodotti, il macchinario, gli impianti e il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali, garantiscono l'Amministrazione del pagamento della imposta e dei diritti fiscali accessori a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente le materie prime, i prodotti, il macchinario, gli impianti e tutto il materiale mobile nonchè i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe, delle ammende e delle spese di ogni specie dovute dai contravventori o responsabili civili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

CAPO II.

DEI REATI E DELLE PENE.

Art. 25.

Fabbricazione clandestina.

Chiunque fabbrichi clandestinamente i prodotti elencati all'art. 2 del presente decreto, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che possa ritenersi frodata, tenendo conto della potenzialità della fabbrica, della durata dell'imposta prevista dal presente decreto, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che abbia tentato di frodare.

In ogni caso la multa non può essere inferiore a lire 30 mila.

I prodotti sottratti o che si tentasse di sottrarre e le cose adoperate per commettere la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.

Art. 27.

Lavorazione di prodotti in violazione alle dichiarazioni di lavoro

La lavorazione dei prodotti di cui all'art. 2 del presente decreto eseguita nelle fabbriche non soggette a vigilanza continuativa in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro, è punita con la multa da L. 5000 a L. 10.000 nonchè con la multa proporzionale in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che potè essere frodata.

La stessa multa proporzionale in misura non minore del doppio, nè maggiore del decuplo dell'imposta, si applica per le quantità e le qualità di filati che comunque importano una tassazione superiore a quella corrispondente ai filati indicati nelle dichiarazioni di lavoro.

Art. 28.

Irregolare tenuta dei registri.

Chiunque non tenga o tenga irregolarmente i registri prescritti dall'Amministrazione, è punito con l'ammenda fino a L. 30.000.

Alla stessa pena soggiace chi rifiuta di presentare i registri medesimi o di far ispezionare le scritture e le contabilità previste nel precedente art. 8.

Art. 29.

Manomissione di congegni, bolli e sigilli.

Chiunque manometta o alteri in qualsiasi modo i congegni, i bolli e i sigilli posti dall'Amministrazione, è punito a termini dell'art. 349 del Codice penale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Qualora si verifichi il caso della violazione colposa sono applicabili le pene previste dall'art. 350 del Codice penale.

Art. 30.

Ritardo nel pagamento del diritto di licenza.

Il fabbricante che ometta o ritardi di effettuare entro i termini il pagamento del diritto di licenza di cui all'art. 6 del presente decreto, è punito con l'applicazione di una ammenda da una a tre volte il diritto di licenza stesso, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica.

Art. 31.

Altre violazioni.

Qualsiasi altra violazione delle disposizioni del presente decreto è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

Art. 32.

Pagamento dei tributi in dipendenza di accertamento di reato.

Il contravventore, che debba rispondere di reati previsti nel presente decreto, è tenuto, qualora sia obbligato al pagamento del tributo, ad eseguire il pagamento stesso entro 30 giorni dalla data della contestazione, indipendentemente dalla definizione del giudizio penale.

Sulle somme non pagate entro il termine suddetto è dovuta la indennità di mora del 6 %.

Art. 33.

Conversione delle pene pecuniarie in pene corporali.

Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono rispettivamente nella reclusione o nell'arresto in conformità di quanto dispone l'art. 136 del Codice penale.

Art. 36.

Ripartizione delle multe tra gli scopritori.

Per la ripartizione delle multe e delle ammende relative a violazioni del presente decreto, saranno applicate le norme della legge doganale e del relativo regolamento, in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale.

Art. 37.

Processi verbali.

I processi verbali di accertamento dei reati sono compilati dai funzionari od agenti scopritori e saranno trasmessi alla Intendenza di finanza per il loro ulteriore corso, previa liquidazione da parte della Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dei diritti dovuti e della penalità.

Art. 38.

Decisioni amministrative.

In deroga a quanto dispone l'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni del presente decreto, costituenti delitti punibili con la sola multa, è ammessa la decisione amministrativa a termini della legge doganale.

La domanda per la decisione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del verbale di accertamento del reato, è diretta all'Intendenza di finanza.

L'Intendente notifica al trasgressore il termine perentorio entro cui dovrà depositare, a garanzia della esecuzione della decisione, una somma entro il minimo e il massimo della multa comminata per la violazione contestata, oltre l'ammontare delle spese e dei diritti dovuti.

La decisione amministrativa spetta all'Intendente di finanza senza limiti di somma. Con la stessa decisione l'Intendente di finanza provvede sulle spese e può disporre la confisca nei casi in cui questa è comminata dal presente decreto.

L'Intendente, qualora risulti escluso il proposito di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

...esso entro 30 giorni dalla data della contestazione, indipendentemente dalla definizione del giudizio penale.

Sulle somme non pagate entro il termine suddetto è dovuta la indennità di mora del 6 %.

Art. 33.

Conversione delle pene pecuniarie in pene corporali.

Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono rispettivamente nella reclusione o nell'arresto in conformità di quanto dispone l'art. 136 del Codice penale.

Art. 34.

Prescrizione dei reati.

I reati previsti dal presente decreto si prescrivono in cinque anni se trattasi di delitti, in tre anni se trattasi di contravvenzioni.

CAPO III

PROCEDURE CONTRAVVENZIONALI

Art. 35.

Esecuzione delle condanne - Privilegi.

Nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto, oltre che ai pubblici ufficiali, indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, spetta anche ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento.

...accertamento del reato, è diretta all'Intendenza di finanza.

L'Intendente notifica al trasgressore il termine perentorio entro cui dovrà depositare, a garanzia della esecuzione della decisione, una somma entro il minimo e il massimo della multa comminata per la violazione contestata, oltre l'ammontare delle spese e dei diritti dovuti.

La decisione amministrativa spetta all'Intendente di finanza senza limiti di somma. Con la stessa decisione l'Intendente di finanza provvede sulle spese e può disporre la confisca nei casi in cui questa è comminata dal presente decreto.

L'Intendente, qualora risulti escluso il proposito di frode, può disporre che il trasgressore paghi, per effetto della definizione amministrativa una somma da L. 1000 a L. 20.000, fermo l'obbligo della corresponsione dei diritti dovuti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 39.

Denuncia delle giacenze.

Sono soggetti ad imposta i prodotti contemplati nell'art. 2 ed i manufatti da essi ottenuti che, all'entrata in vigore del presente decreto, si trovino giacenti in quantità rispettivamente superiore ai cinque quintali presso le filature, le tessiture od altri stabilimenti e per i quali non sia stata pagata l'addizionale sul prezzo dei manufatti tessili ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530.

I detentori dei suindicati prodotti hanno l'obbligo di farne denuncia alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Nella denuncia deve essere indicato:

a) per i prodotti contemplati nell'art. 2: la qualità delle fibre di cui sono composti, la quantità in peso e, quando sia previsto, la lunghezza per chilogrammo dei filati secondo le discriminazioni adottate nell'articolo stesso;

b) per i manufatti: la quantità in peso, la qualità della fibra dei corrispondenti filati; e, per quelli misti: la qualità delle fibre e la fibra dominante in peso ed, ove occorra, la indicazione delle fibre più tassate ai sensi dell'art. 2, n. 13, lettera e). Dovrà anche essere indicato, quando sia in uso, il numero, l'articolo o denominazione di fabbrica sotto cui i manufatti sono prodotti e messi in commercio con riferimento ai relativi cataloghi, listini o campionari.

L'imposta sulle giacenze contemplate dal presente articolo è liquidata:

1) per i prodotti di cui alla lettera *a*): in base alle aliquote stabilite con l'art. 2;

2) per i manufatti di cui alla lettera *b*): in base alle aliquote stabilite per i corrispondenti filati con applicazione della aliquota media allorquando per detti filati siano previste aliquote diverse secondo la lunghezza per chilogrammo. Il denunciante potrà tuttavia ottenere l'applicazione dell'aliquota d'imposta propria ad ogni manufatto, soltanto nel caso che ne faccia richiesta nella stessa denuncia e ponga l'Amministrazione in grado di eseguire sicuri accertamenti per tutti i manufatti denunciati compresi quelli esitati dalla data della entrata in vigore del presente decreto fino a quella degli accertamenti stessi.

Per i filati di fibre tessili artificiali e per i manufatti delle stesse fibre, o contenenti le fibre medesime, la liquidazione della imposta sulle giacenze sarà fatta detraendo il tributo già corrisposto.

La Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione procede alla liquidazione della imposta sulle giacenze e la notifica al denunciante. Questi entro venti giorni dalla ricevuta notifica deve provvedere al pagamento mediante versamento alla competente Sezione di tesoreria provinciale.

Sulle somme non pagate entro il suddetto termine è dovuta la indennità di mora del 6 %.

Il diritto all'abbuono deve, a pena di decadenza, essere fatto valere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 41.

Restituzione d'imposta per i prodotti esportati.

La restituzione della imposta, di cui all'art. 18, è accordata per i prodotti che siano presentati e dichiarati alla dogana per la esportazione a partire dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Possono tuttavia ammettersi alla restituzione i prodotti presentati e dichiarati per la esportazione dai fabbricanti e commercianti all'ingrosso anche prima di tale data, purchè alla dichiarazione di esportazione da presentarsi alla dogana sia allegato un certificato della competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante trattarsi di prodotti per i quali sia stata pagata l'imposta di cui si chiede la restituzione.

Art. 42.

Denuncia omessa od infedele - Penalità.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 39, o presenti denuncia infedele, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

Art. 43.

Riscossione della imposta in abbonamento.

L'imposta prevista dal presente decreto su richiesta di parte o di ufficio, per il primo biennio di applicazione, può essere riscossa in abbonamento per tutto o per alcune delle categorie produttrici dei filati di produzione nazionale considerati nell'art. 2.

Il canone è determinato annualmente, tenuto conto delle aliquote di cui all'art. 2, ed in ragione della capacità di produzione risultante dal numero dei fusi di filatura o di torcitura installati, dalla durata e dal tipo di lavorazione. Esso è dovuto da ogni ditta produttrice

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

ottenere l'applicazione dell'aliquota d'imposta propria ad ogni manufatto, soltanto nel caso che ne faccia richiesta nella stessa denuncia e ponga l'Amministrazione in grado di eseguire sicuri accertamenti per tutti i manufatti denunciati compresi quelli esitati dalla data della entrata in vigore del presente decreto fino a quella degli accertamenti stessi.

Per i filati di fibre tessili artificiali e per i manufatti delle stesse fibre, o contenenti le fibre medesime, la liquidazione della imposta sulle giacenze sarà fatta detraendo il tributo già corrisposto.

Le Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione procede alla liquidazione della imposta sulle giacenze e la notifica al denunciante. Questi entro venti giorni dalla ricevuta notifica deve provvedere al pagamento mediante versamento alla competente Sezione di tesoreria provinciale.

Sulle somme non pagate entro il suddetto termine è dovuta la indennità di mora del 6 %.

Art. 40.

Prodotti destinati all'esportazione.

Il pagamento della imposta sui prodotti giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e denunciati a sensi dell'articolo precedente, può essere sospeso fino al centoventesimo giorno dalla data stessa per quei prodotti che nella denuncia siano stati espressamente dichiarati come destinati alla esportazione.

La spedizione della merce all'estero dovrà essere preventivamente notificata alla Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione cui è stata presentata la denuncia. L'abbuono della imposta sospesa verrà concesso allorquando sarà fornita la prova che la merce è stata esportata entro il termine di cui al precedente comma. Tale prova sarà data mediante la bolletta doganale di esportazione e copia della fattura di vendita, vidimata dalla dogana, nella quale la merce deve risultare descritta in modo da potersi identificare per quella indicata nella denuncia.

Denuncia omessa od infedele - Penalità.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 39, o presenti denuncia infedele, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

Art. 43.

Riscossione della imposta in abbonamento.

L'imposta prevista dal presente decreto sia richiesta di parte o di ufficio, per il primo biennio di applicazione, può essere riscossa in abbonamento per tutto o per alcune delle categorie produttrici dei filati di produzione nazionale considerati nell'art. 2.

Il canone è determinato annualmente, tenuto conto delle aliquote di cui all'art. 2, ed in ragione della capacità di produzione risultante dal numero dei fusi di filatura o di torcitura installati, dalla durata e dal tipo di lavorazione. Esso è dovuto da ogni ditta produttrice in rate mensili anticipate, salvo conguaglio in più o in meno per le eventuali variazioni nel numero dei fusi di filatura o di torcitura installati, nella durata e nel tipo di lavorazione, le quali variazioni devono essere denunciate al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

La riduzione proporzionale del canone potrà aver luogo soltanto quando uno o più filatoi o torcitoi rimangano inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni, o quando un intero turno orario di lavoro venga ad essere soppresso. La riduzione avrà decorrenza soltanto dalla data della denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Nel caso della riscossione dell'imposta a termini del comma 1° del presente articolo si tiene conto, nella determinazione del canone per ciascuna categoria, della incidenza delle restituzioni sui prodotti destinati alla esportazione; nessun rimborso verrà effettuato da parte dell'Amministrazione finanziaria all'atto della esportazione dei filati, per i quali la imposta si paga in abbonamento, e dei rispettivi manufatti e confezioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017
02 203

Il decreto del Ministro per le finanze, che dispone la riscossione dell'imposta mediante abbonamento, stabilisce le tariffe per le singole categorie in relazione ai criteri di cui al secondo comma del presente articolo, nonchè le modalità di accertamento: esso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Chi omette di presentare le dichiarazioni prescritte o presenta dichiarazioni infedeli è passibile della multa di cui all'art. 42.

Per i ritardi nel pagamento delle rate del canone o della quota di aumento di canone nei casi in cui esso sia dovuto oltre venti giorni dopo il termine fissato, è dovuta una indennità di mora del 6 % dell'importo della imposta dovuta.

Art. 44.

Denuncia delle giacenze nel caso di riscossione dell'imposta in abbonamento.

Nei casi in cui l'imposta sia riscossa in abbonamento, l'obbligo delle dichiarazioni delle giacenze in conformità dell'art. 39 sussiste per i prodotti indicati all'articolo stesso sotto la lettera *a*) da parte delle ditte produttrici.

La imposta corrispondente potrà essere determinata per ciascuna categoria nel decreto del Ministro previsto nell'articolo precedente, tenuto conto della quota destinata alla esportazione.

Art. 45.

Applicazione della imposta col sistema forfetario.

L'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali di cui allo allegato *B* al regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, e successive modificazioni, resta fissata per il periodo che va dal 1° luglio 1946 al 31 dicembre 1946, nella somma complessiva di lire 47 milioni, restando sospesa l'applicazione del secondo comma dell'art. 2 dell'allegato *L* al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223.

Detta somma di lire 47 milioni è commisurata ad un quantitativo di merci pari ad un ventesimo di quello estratto dalle fabbriche nel periodo dal 29 gennaio 1940 al 28 gennaio 1941 con destinazione diversa dalla di

28 gennaio 1941 risultasse dovuta una maggiore somma di quella come sopra stabilita e pagata, la differenza dovrà essere versata entro il 28 febbraio 1947, mentre per l'eventuale supero sarà provveduto per il rimborso nei modi di legge.

Per il periodo di tempo intercorrente tra il 31 dicembre 1946 e la data di entrata in vigore del presente decreto, la imposta di cui al 1° comma sarà liquidata proporzionalmente e in aggiunta ai 47 milioni ivi stabiliti.

Art. 46.

Verifiche e controlli.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al precedente articolo, gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione possono eseguire verifiche e riscontri presso il competente organo dell'Associazione nazionale fra i produttori di fibre tessili artificiali ed affini in Milano, nonchè nelle fabbriche, con facoltà di ispezionare le contabilità attinenti alle attività delle fabbriche stesse.

Art. 47.

Fibre artificiali esportate durante il regime forfetario.

Agli effetti del comma secondo dell'art. 9 dell'allegato *B* del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, la restituzione dell'imposta sui prodotti estratti dalle fabbriche a tutto il 31 dicembre 1946 ed impiegati nella fabbricazione dei manufatti di fibra artificiali o misti con fibra artificiale che saranno esportati con bolletta doganale entro il 120° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, farà carico esclusivamente ed in solido alla industria delle fibre tessili artificiali, fermo il diritto dell'Amministrazione finanziaria di riscuotere per intero la imposta forfetariamente dovuta al netto di qualsiasi onere.

Art. 48.

Abrogazione della imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali.

Dall'entrata in vigore del presente decreto resta abrogata la imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali di cui all'allegato *B* al regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

per ciascuna categoria nel decreto del Ministro previsto nell'articolo precedente, tenuto conto della quota destinata alla esportazione.

Art. 45.

Applicazione della imposta col sistema forfetario.

L'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali di cui allo allegato *B* al regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, e successive modificazioni, resta fissata per il periodo che va dal 1° luglio 1946 al 31 dicembre 1946, nella somma complessiva di lire 47 milioni, restando sospesa l'applicazione del secondo comma dell'art. 2 dell'allegato *L* al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223.

Detta somma di lire 47 milioni è commisurata ad un quantitativo di merci pari ad un ventesimo di quello estratto dalle fabbriche nel periodo dal 29 gennaio 1940 al 28 gennaio 1941 con destinazione diversa dalla diretta esportazione, ed al netto delle restituzioni di imposta sulle fibre tessili artificiali impiegate nella fabbricazione di manufatti esportati.

Qualora per il periodo a cui si riferisce la suindicata imposta globale di 47 milioni fosse accertata l'estrazione dalle fabbriche, con l'anzidetta destinazione, di una maggiore o minore quantità di fibre tessili artificiali, rispetto a quella cui è commisurata l'imposta globale, la somma di 47 milioni sarà aumentata o diminuita in proporzione della maggiore o minore quantità effettivamente accertata.

L'imposta globale di cui al primo comma deve essere versata entro il 31 dicembre 1946.

In caso di ritardato pagamento sarà dovuta una indennità di mora applicata nella misura del 6 % sull'importo della somma dovuta e non pagata.

Qualora, in applicazione del disposto del terzo comma del presente articolo, e dal confronto con un ventesimo delle estrazioni relative al periodo 29 gennaio 1940 la restituzione dell'imposta sui prodotti estratti dalle fabbriche a tutto il 31 dicembre 1946 ed impiegati nella fabbricazione dei manufatti di fibra artificiali o misti con fibra artificiale che saranno esportati con bolletta doganale entro il 120° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, farà carico esclusivamente ed in solido alla industria delle fibre tessili artificiali, fermo il diritto dell'Amministrazione finanziaria di riscuotere per intero la imposta forfettariamente dovuta al netto di qualsiasi onere.

Art. 48.

Abrogazione della imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali.

Dall'entrata in vigore del presente decreto resta abrogata la imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali di cui all'allegato *B* al regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1334, sostituito dall'art. 1 del regio decreto-legge 29 giugno 1942, n. 742, convertito ed integrato dal regio decreto-legge 25 giugno 1943, n. 546, modificato dall'allegato *L* al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223.

Art. 49.

Per gli acquisti di prodotti tessili eseguiti entro il 31 dicembre 1946, il diritto di corrispondere l'imposta generale sulle entrate, in esenzione da sanzione, previsto nell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 528, può essere fatto valere entro il 31 gennaio 1947.

Nello stesso termine del 31 gennaio 1947 può essere soddisfatta in esenzione da penalità l'addizionale sul prezzo dei prodotti tessili di cui al precedente articolo, non corrisposta in termini di legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017
0205

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 50.

Riorganizzazione degli Uffici e dei ruoli del personale.

Il Ministro per le finanze è autorizzato, d'intesa col Ministro per il tesoro, a provvedere con suo decreto ad una nuova ripartizione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e alla riorganizzazione dei ruoli del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, in dipendenza delle necessità di servizio che si renderanno necessarie a seguito dell'attuazione del presente decreto.

Art. 51.

Autorizzazione di spesa.

E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le conseguenti variazioni.

Art. 52.

Norme di applicazione.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad adottare con propri decreti le modalità occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 53.

Entrata in vigore.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — SCOCCIMARRO
BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1947.

Norme per l'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, relative alla importazione e alla esportazione dei filati e manufatti tessili.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 4 e 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Determina:

Sono approvate le allegate tabelle *A* e *B* che stabiliscono le norme per l'applicazione della sovrimposta di fabbricazione sui manufatti tessili e sulle confezioni che si importano (tabella *A*) e per la restituzione dell'imposta di fabbricazione sui filati di cui i manufatti tessili che si esportano sono costituiti (tabella *B*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1947

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

TABELLA A

Sovrimposta di fabbricazione sui manufatti tessili.

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA D'IMPOSTA APPLICABILE Lire o cent.
TESSUTI E NASTRI	
di cotone, di lino o di canapa; di lana; di fibra artificiale; misti di cotone e lana o di fibra artificiale e lana con cotone o fibra artificiale rispettivamente dominante in peso; misti di lana e cotone o di lana e fibra artificiale con 50 per cento o più in peso di lana; misti di cotone, fibra artificiale e lana con cotone e fibra artificiale complessivamente dominanti in peso; misti di lana cotone e fibra artificiale con 50 per cento o più in peso di lana	Aliquota corrispondente ai filati secondo il titolo
di juta . . . . . a kg.	30 —
di seta . . . . . »	200 —
di cascami di seta pettinata (*chappe*) . . . . . »	100 —
di cascami di seta cardata (burretta) . . . . . »	25 —
misti, non nominati	Aliquota corrispondente a quella del filato della fibra più tassata che entra nella loro composizione tenuto conto — quando sia previsto — del rapporto fra lunghezza e peso.
TESSUTI RICAMATI con tessuti di fondo visibile . . .	Aliquota corrispondente ai filati costituenti il tessuto di fondo della classe immediatamente superiore a quella spettante per peso e numero di fili, con facoltà di accertamento diretto.
RICAMI su tessuto di fondo invisibile	Aliquota massima della rispettiva classe con facoltà di accertamento diretto.
PIZZI CHIMICI	Idem.
CINGHIE E LURI	Aliquota minima della rispettiva classe
MAGLIE	
di lana . . . . . a kg.	80 —
di lino . . . . . »	70 —
di cotone . . . . . »	70 —
di seta . . . . . »	200 —
di cascami di seta . . . . . »	100 —
di fibra artificiale a filo continuo . . . . . »	120 —
di fibra artificiale in fiocco, cascame o rigenerato . . . . . »	60 —
PIZZI	Aliquota massima della rispettiva classe
TULLI	Idem
PASSAMANI	
di lino . . . . . a kg.	40 —
di cotone . . . . . »	40 —
di lana . . . . . »	80 —
di seta . . . . . »	200 —
di cascami di seta pettinata (*chappe*) . . .	100 —
di cascami di seta cardata (burretta) . . .	25 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

di cascami di seta cardate (burretta) tolti, non nominati		25 —
TESSUTI RICAMATI con tessuti di fondo visibile		Aliquota corrispondente a quella del filato della fibra più tassata che entra nella loro composizione tenuto conto — quando sia previsto — del rapporto fra lunghezza e peso.
RICAMI su tessuto di fondo invisibile		Aliquota corrispondente ai filati costituenti il tessuto di fondo della classe immediatamente superiore a quella spettante per peso e numero di fili, con facoltà di accertamento diretto
PIZZI CHIMICI		Aliquota massima della rispettiva classe con facoltà di accertamento diretto.
CINGHIE E TUBI		Idem.
MAGLIE		Aliquota minima della rispettiva classe
di lana	a kg.	80 —
di lino	»	70 —
di cotone	»	70 —
di seta	»	200 —
di cascami di seta	»	100 —
di fibra artificiale a filo continuo	»	120 —
di fibra artificiale in fiocco, cascame o rigenerato	»	80 —
PIZZI		Aliquota massima della rispettiva classe
TULLI		Idem.
PASSAMANI		
di lino	a kg.	40 —
di cotone	»	40 —
di lana	»	80 —
di seta	»	200 —
di cascami di seta pettinata (*chappe*)	»	100 —
di cascami di seta cardata (burretta)	»	25 —
di fibra artificiale a filamento continuo	»	100 —
di fibra artificiale in fiocco, cascame o rigenerato	»	40 —
TELE DI LINO E DI CANAPA, incannamate, oliate e simili, oppure incerate o smerigliate	»	7,50 (con facoltà di accertamento diretto)
TESSUTI SMERIGLIATI di cotone o fiocco di fibra artificiale	»	15 — (con facoltà di accertamento diretto)
TESSUTI INCERATI di cotone o fiocco di fibra artificiale	»	15 — (con facoltà di accertamento diretto)
TESSUTI PEGAMOIDATI di cotone o fiocco di fibra artificiale	»	20 — (con facoltà di accertamento diretto)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Segue: TABELLA A

DENOMINAZIONE DELLE MERCI		ALIQUOTA D'IMPOSTA APPLICABILE Lire e cent.	
VELLUTI (esclusi i tappeti) con peluzzo			
di lino, sul peluzzo	a kg	70 —	oltre alla sovrimposta relativa al tessuto di fondo
di cotone, sul peluzzo	»	40 —	
di lana a ricci (tipo astrakan, e simili) sul peluzzo	»	40 —	
di lana altri, sul peluzzo	»	80 —	
di cascami di seta, sul peluzzo	»	100 —	
di fiocco di fibra artificiale, sul peluzzo	»	40 —	
di juta, sul peluzzo	»	30 —	
TAPPETI:			
di juta	»	20 —	
altri, vellutati con peluzzo:			
di cotone o fiocco di fibra artificiale, sul peluzzo	»	15 —	oltre alla sovrimposta relativa al tessuto di fondo
di lana, sul peluzzo	»	Aliquota propria risultante da accertamento diretto	
CINIGLIA (1):			
di juta	»	20 —	
di cascami di seta	»	100 —	
di cotone	»	50 —	
di lana	»	80 —	
di fiocco di fibra artificiale	»	60 —	
TESSUTI DI CRINO (esclusi quelli per stacci) misti con fili di materia tessile, esclusa la lana e la seta		Si tassano solo per i filati di materia tessile di cui sono commisti.	
TESSUTI GROSSOLANI DI PELO, esclusi quelli di pelo di cammello, pesanti più di 1600 grammi per metro quadrato		Come tessuti di lana.	
TESSUTI PER PRESSE, di lana o di pelo di cammello, pesanti più di 1000 grammi per metro quadrato		Come tessuti di lana.	
TESSUTI, PASSAMANI, PIZZI ED ALTRI MANUFATTI, misti con fili metallici, in misura inferiore a 50 per cento		Aliquota massima della rispettiva classe del filato di materia tessile, con deduzione del peso del metallo.	
TESSUTI, PASSAMANI, PIZZI ED ALTRI MANUFATTI, d'oro o d'argento, buono o falso o misti con fili metallici in misura superiore a 50 per cento		Idem	
OGGETTI CUCITI di canapa, lino, juta e di altri vegetali filamentosi, escluso il cotone:		Aliquota propria del tessuto	
sacchi		Idem	
biancheria da letto e da tavola, asciugamani e altri oggetti di forma rettangolare semplicemente orlati		Idem	
busti per donna e per ragazzi			
altri			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

CINIGLIA (1):		
di juta		20 —
di canapa di seta		100 —
di cotone		40 —
di lana		60 —
di fiocco di fibra artificiale		80 —
TESSUTI DI CRINO (esclusi quelli per stacci) misti con fili di materia tessile, esclusa la lana e la seta		Si tassano solo per i filati di materia tessile di cui sono commisti.
TESSUTI GROSSOLANI DI PELO, esclusi quelli di pelo di cammello, pesanti più di 1600 grammi per metro quadrato		Come tessuti di lana
TESSUTI PER PRESSE, di lana o di pelo di cammello, pesanti più di 1000 grammi per metro quadrato		Come tessuti di lana
TESSUTI, PASSAMANI, PIZZI ED ALTRI MANUFATTI, misti con fili metallici, in misura inferiore a 50 per cento		Aliquota massima della rispettiva classe dal filato di materia tessile, con deduzione del peso del metallo.
TESSUTI, PASSAMANI, PIZZI ED ALTRI MANUFATTI, d'oro o d'argento, buono o falso o misti con fili metallici in misura superiore a 50 per cento		Idem
OGGETTI CUCITI di canapa, lino, juta e di altri vegetali filamentosi, escluso il cotone:		Aliquota propria del tessuto
sacchi		Idem
biancheria da letto e da tavola, asciugamani e altri oggetti di forma rettangolare semplicemente orlati		Idem
busti per donna e per ragazzi		Idem
altri:		
fatti interamente di lino o di canapa		Aliquota massima del prodotto predominante in superficie, con facoltà di accertamento diretto
fatti di lino o di canapa con parti di altre materie tessili		Come per gli oggetti cuciti di lino
OGGETTI CUCITI di cotone		Aliquota propria del tessuto
OGGETTI CUCITI di lana:		
scialli, coperte e altri oggetti di forma rettangolare semplicemente orlati o con sola applicazione di frangie		

(1) I filati di materia tessile costituenti il sostegno del peluzzo non influiscono nella determinazione dell'aliquota. Il peso dei fili metallici eventualmente presenti come sostegno del peluzzo si deduce per la determinazione del peso imponibile.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Segue: TABELLA A

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA D'IMPOSTA APPLICABILE Lire e cent.
altri:	
fatti interamente di lana	Aliquota propria del tessuto.
fatti di lana con parti di altre materie tessili	Aliquota massima del prodotto predominante in superficie, con facoltà di accertamento diretto.
OGGETTI CUCITI di seta, o di fibra artificiale	Come per gli oggetti cuciti di lana.
LINOLEUM con fondo di juta . . . . . a kg.	1,50
COPERTURE di gomma elastica per ruote di automobili . . . . . »	8 —
COPERTURE di gomma elastica per ruote di motociclette . . . . . »	6 —
COPERTURE di gomma elastica per ruote di biciclette . . . . . »	5,50
FILI, cordoni e cordoncini elettrici	Aliquota corrispondente al filato di materia tessile di cui sono rivestiti con deduzione del peso delle materie non tessili.
TESSUTI GOMMATI:	
di cotone o fiocco di fibra artificiale, con intonaco appariscente . . . . . a kg.	15 —
fatti a più doppi riuniti da uno strato di gomma elastica . . . . . »	40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

TABELLA *B*

Prodotti tessili ammessi quando sono esportati al beneficio della restituzione dell'imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili (1).

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA D'IMPOSTA DA RESTITUIRE E MODALITÀ PER LA RESTITUZIONE Lire e cent.
TESSUTI E NASTRI	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono effettivamente costituiti
TESSUTI RICAMATI con tessuto di fondo visibile	Aliquota corrispondente ai filati costituenti il tessuto di fondo.
RICAMI su tessuto di fondo invisibile	Aliquota corrispondente ai filati costituenti il ricamo.
PIZZI CHIMICI	Aliquota corrispondente al filato costituente il pizzo.
CINGHIE E TUBI	Aliquota minima della rispettiva classe.
MAGLIE	Aliquota corrispondente al filato costituente la maglia.
PIZZI	Aliquota corrispondente al filato costituente il pizzo.
TULLI	Aliquota corrispondente al filato costituente il tulle.
PASSAMANI	Aliquota corrispondente al filato costituente il passamano.
TELE DI LINO E DI CANAPA incatramate, oliate o simili, oppure incerate o smerigliate	Aliquota corrispondente al filato di cui la tela è costituita in base al peso della sola materia tessile risultante da accertamento diretto
TESSUTI SMERIGLIATI di cotone o di fiocco di fibra artificiale	Aliquota corrispondente al filato di cui il tessuto è costituito in base al peso della sola materia tessile risultante da accertamento diretto
TESSUTI INCERATI di cotone o fiocco di fibra artificiale	Idem
TESSUTI PEGAMOIDATI di cotone o fiocco di fibra artificiale	Idem
VELLUTI (esclusi i tappeti) con peluzzo di lino, sul peluzzo	a kg 70 —
di cotone, sul peluzzo	» 40 —
di lana, a ricci (tipo astrakan e simili), sul ricciolo	» 40 — oltre alla imposta relativa al tessuto di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

PIZZI		Aliquota corrispondente al filato costituente la maglia.
TULLI		Aliquota corrispondente al filato costituente il pizzo.
PASSAMANI		Aliquota corrispondente al filato costituente il tulle.
		Aliquota corrispondente al filato costituente il passamano.
TELE DI LINO E DI CANAPA incatramate, oliate e simili oppure incerate o smerigliate		Aliquota corrispondente al filato di cui la tela è costituita in base al peso della sola materia tessile risultante da accertamento diretto
TESSUTI SMERIGLIATI di cotone o di fiocco di fibre artificiale		Aliquota corrispondente al filato di cui il tessuto è costituito in base al peso della sola materia tessile risultante da accertamento diretto
TESSUTI INCERATI di cotone o fiocco di fibra artificiale		
TESSUTI PEGAMOIDATI di cotone o fiocco di fibra artificiale		
VELLUTI (esclusi i tappeti) con peluzzo:		
di lino, sul peluzzo	a kg	70 —
di cotone, sul peluzzo	»	40 —
di lana, a ricci (tipo astrakan e simili), sul riccio	»	40 — oltre alla imposta relativa al tessuto di fondo.
di lana, altri, sul peluzzo	»	80 —
di cascami di seta, sul peluzzo	»	100 —
di fiocco di fibra artificiale, sul peluzzo	»	40
di juta, sul peluzzo	»	20 —
TAPPETI		
di juta	»	20 —
altri, vellutati, con peluzzo:		
di cotone o fiocco di fibra artificiale, sul peluzzo	»	15 —
di lana		Aliquota propria risultante da accertamento diretto — oltre alla sovraimposta relativa al tessuto di fondo

(1) Nei casi in cui la presente tabella non fissa una determinata aliquota da restituire, ma stabilisce la restituzione sulla base dell'aliquota corrispondente ai filati di cui i manufatti sono costituiti, e non si tratti di materie tessili ad aliquota unica, gli accertamenti possono dalle Dogane venire effettuati su matasse di paragone che gli esportatori debbono presentare per ciascuno dei filati impiegati nella fabbricazione del manufatto.

Per i manufatti di seta o di seta mista con cascami di seta, caricati, ammessi a restituzione, si prende per base della restituzione il peso del manufatto ridotto del 30 per cento; per quelli di cui ami di seta la riduzione è limitata al 20 per cento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Segue: TABELLA *B*

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA D'IMPOSTA DA RESTITUIRE E MODALITÀ PER LA RESTITUZIONE Lire e cent.
CINIGLIA	
di juta . . . . . a kg	20 —
di seta (cascami) . . . . . »	100 —
di cotone . . . . . »	10 —
di lana . . . . . »	30 —
di fiocco di fibra artificiale . . . . . »	40 —
TESSUTI DI CRINO (esclusi quelli per staccl) misti con fili di materia tessile, esclusa la lana e la seta	Imposta corrispondente ai filati di materia tessile di cui i tessuti sono commisti
TESSUTI GROSSOLANI DI PELO, esclusi quelli di pelo di cammello, pesanti più di 1000 grammi per metro quadrato	Aliquota corrispondente ai filati di cui i tessuti sono costituiti
TESSUTI PER FRESSE, di lana o di pelo di cammello, pesanti più di 1000 grammi per metro quadrato	Aliquota corrispondente ai filati di cui i tessuti sono costituiti
TESSUTI, PASSAMANI, PIZZI ED ALTRI MANUFATTI, d'oro o d'argento, buono o falso o misti con fili metallici	Non ammessi alla restituzione
OGGETTI CUCITI:	
fatti di una sola materia tessile	Aliquota propria del tessuto o altro manufatto di cui sono costituiti
fatti di più materie tessili	Aliquota minima del prodotto predominante in superficie, con facoltà di accertamento diretto
LINOLEUM con fondo di juta . . . . . a kg	1 —
COPERTURE di gomma elastica per ruote di automobili . . . . . »	6,80
COPERTURE di gomma elastica per ruote di motocicletta . . . . . »	5,60
COPERTURE di gomma elastica per ruote di biciclette . . . . . »	5,20
FILI, cordoni e cordoncini elettrici	Aliquota corrispondente al filato di materia tessile di cui sono rivestiti con deduzione del peso delle materie non tessili
TESSUTI GOMMATI:	
di cotone o fiocco di fibra artificiale, con impiego	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

	Aliquota corrispondente all'intero peso dei prodotti restituiti.
TESSUTI, PASSAMANI, PIZZI ED ALTRI MANUFATTI, d'oro o d'argento, buono o falso o misti con fili metallici	Non ammessi alla restituzione.
OGGETTI CUCITI:	
tutti di una sola materia tessile	Aliquota propria del tessuto o altro manufatto di cui sono costituiti.
fatti di più materie tessili	Aliquota minima del prodotto predominante in superficie, con facoltà di accertamento diretto
LINOLEUM con tessuto di juta . . . . . a kg	1 —
COPERTURE di gomma elastica per ruote di automobili . . . . . »	6.80
COPERTURE di gomma elastica per ruote di motocicliette . . . . . »	5.60
COPERTURE di gomma elastica per ruote di biciclette . . . . . »	5.60
FILI, cordoni e cordoncini elettrici	Aliquota corrispondente al filato di materia tessile di cui sono rivestiti con deduzione del peso delle materie non tessili.
TESSUTI GOMMATI:	
di cotone o fiocco di fibra artificiale, con intonaco apparente	Aliquota corrispondente al filato limitatamente al peso della materia tessile.
fatti a più doppi riuniti da uno strato di gomma elastica	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono costituiti, limitatamente al peso della materia tessile.

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, gerente

(3104762) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

0216

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

PREZZO L. 25 —

2607

Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 10 gennaio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-235 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 501.
Ricostituzione del comune di Abbateggio (Pescara). Pag. 66

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 502.
Ricostituzione dei comuni di Castellero e di Tonengo (Asti) . . . . . Pag. 66

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 503.
Autorizzazione al Ministro per la marina militare a riservare il sesto delle forniture agli stabilimenti navali, meccanici e industriali del Mezzogiorno. . . . . . Pag. 67

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 508.
Ricostituzione dei comuni di Sambuco e Pietraporzio (Cuneo) . . . . . Pag. 69

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 509.
Ricostituzione dei comuni di Gottasecca, Bosia e Battifollo (Cuneo) . . . . . Pag. 70

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 510.
Ricostituzione dei comuni di Andalo, Bleggio Inferiore e Bleggio Superiore (Trento) . . . . . Pag. 70

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946, n. 511.
Erezione in Comune autonomo della frazione di San Benedetto in Perillis del comune di Collepietro (L'Aquila). Pag. 71

RELAZIONE e DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° gennaio 1947.
Scioglimento del Consiglio comunale di Roma e nomina

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Parzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato
Emanuele 3, è autorizzata ad accettare esclusivamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. **501.**
Ricostituzione del comune di Abbateggio (Pescara). Pag. 66

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. **502.**
Ricostituzione dei comuni di Castellero e di Tonengo (Asti) . . . . . Pag. 66

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. **503.**
Autorizzazione al Ministro per la marina militare a riservare il sesto delle forniture agli stabilimenti navali, meccanici e industriali del Mezzogiorno. . . . . . Pag. 67

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. **504.**
Ricostituzione dei comuni di Fardella e Teana (Potenza). Pag. 67

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. **505.**
Ricostituzione dei comuni di Scagnello, Perlo e Lisio (Cuneo) . . . . . Pag. 68

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. **506.**
Ricostituzione dei comuni di Castelfondo e Cloz (Trento). Pag. 68

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. **507.**
Ricostituzione dei comuni di Baldissero Canavese, Pecco e Ciconio (Torino) . . . . . Pag. 69

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. **508.**
Ricostituzione dei comuni di Sambuco e Pietraporzio (Cuneo) . . . . . Pag. 69

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. **509.**
Ricostituzione dei comuni di Gottasecca, Bosia e Battifollo (Cuneo) . . . . . Pag. 70

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. **510.**
Ricostituzione dei comuni di Andalo, Bleggio Inferiore e Bleggio Superiore (Trento) . . . . . Pag. 70

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946, n. **511.**
Erezione in Comune autonomo della frazione di San Benedetto in Perillis del comune di Collepietro (L'Aquila). Pag. 71

RELAZIONE e DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° gennaio 1947.
Scioglimento del Consiglio comunale di Roma e nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del Comune . . . . . Pag. 71

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1946.
Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 299, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Caserta, Catania, Livorno, Milano, Reggio Calabria e Torino. Pag. 71

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sismano (Terni) . . . . . Pag. 72

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro. Pag. 73
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 72

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 7 DEL 10 GENNAIO 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conseguimento di premi n. 1: **Società Edison, per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società Nebiolo, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1946. — **Società anonima italiana per la produzione calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1946. — **« S.A. C.R.A.S. » Società Anonima Compera Rivendita Amministrazione Stabili, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1946. — **Società anonima di consumo Aosta, in Aosta:** Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1946. — **Romana zucchero, società per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ferrovia Mantova-Modena, società per azioni, in Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Varazze:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società idroelettrica dello Sperando, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1946. — **Società elettrica Selt-Valdarno, anonima, in Firenze:** Elenco delle obbligazioni ex « Società Toscana per imprese elettriche » sorteggiate il 2 dicembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società elettrica Selt-Valdarno, anonima in Firenze:** Elenco delle obbligazioni ex « Società elettrica litoranea toscana » sorteggiate il 2 dicembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentato per il rimborso. — **Società emiliana di esercizi elettrici, per azioni, in Parma:** Obbligazioni ex « Società Brioschi per imprese elettriche » sorteggiate il 29 novembre 1946. — **Società emiliana di esercizi elettrici, per azioni, in Parma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Acquedotto De Ferrari Galliera, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1946. — **Società finanziaria assicurativa, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1946. — **Comune di Cremeno (Como):** Estrazione di obbligazioni. — **S. A. Immobiliare Novarese Lombarda, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1946. — **« Bergomi » Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1946. — **Società per azioni ferrovia Padova-Piazzola, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1946. — **Società anonima sebina Umberto Ravasio e C., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1946.

LEGGI E DECRETI

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Abbateggio, aggregato con regio decreto 28 marzo 1929, n. 634, al comune di San Valentino in Abbruzzo Citeriore, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Pescara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Abbateggio ed il nuovo organico del comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 28 marzo 1929, n. 634.

Al personale già in servizio presso il comune di San Valentino che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GRAZIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 17. — ERRICA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 502.

Ricostituzione dei comuni di Castellero e di Tonengo (Asti).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

... e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Varazze:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società idroelettrica dello Sperando, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1946. — **Società elettrica Selt-Valdarno, anonima, in Firenze:** Elenco delle obbligazioni ex « Società Toscana per imprese elettriche » sorteggiate il 2 dicembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società elettrica Selt-Valdarno, anonima in Firenze:** Elenco delle obbligazioni ex « Società elettrica litoranea toscana » sorteggiate il 2 dicembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società emiliana di esercizi elettrici, per azioni, in Parma:** Obbligazioni ex « Società Brioschi per imprese elettriche » sorteggiate il 29 novembre 1946. — **Società emiliana di esercizi elettrici, per azioni, in Parma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Acquedotto De Ferrari Galliera, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1946. — **Società finanziaria assicurativa, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1946. — **Comune di Cremeno (Como):** Estrazione di obbligazioni. — **S. A. Immobiliare Novarese Lombarda, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1946. — **« Bergomi » Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1946. — **Società per azioni ferrovia Padova-Piazzola, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1946. — **Società anonima sebina Umberto Ravasio e C., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1946.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 501.

Ricostituzione del comune di Abbateggio (Pescara).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 634;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

n. 634.

Al personale già in servizio presso il comune di San Valentino che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *Il Guardasigilli:* GUIDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 17. — PERSA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 502.

Ricostituzione dei comuni di Castellero e di Tonengo (Asti).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 13 maggio 1928, n. 1162;

Visto il regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2417;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Castellero, aggregato a quello di Baldichieri d'Asti con regio decreto 13 maggio 1928, numero 1162, e il comune di Tonengo, aggregato a quello

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

di Cocconato con regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2417, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Asti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Castellero e di Tonengo e i nuovi organici dei comuni di Baldichieri d'Asti e di Cocconato saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Baldichieri d'Asti e di Cocconato che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno esere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GUILO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 15. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 503.

Autorizzazione al Ministro per la marina militare a riservare il sesto delle forniture agli stabilimenti navali, meccanici e industriali del Mezzogiorno.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 2.

I lavori e le forniture di cui al precedente articolo debbono risultare subordinati alla condizione di essere effettuate entro i limiti di tempo ritenuti necessari dalle esigenze dell'Amministrazione.

Art. 3.

Il Ministro per la marina militare stabilirà con proprio decreto le modalità di applicazione del presente decreto tenendo conto delle particolari esigenze regionali, dei tipi di materiale e della entità dei lavori e delle forniture.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MICHELI

Visto, *il Guardasigilli*: GUILO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 106. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 504.

Ricostituzione dei comuni di Fardella e Teana (Potenza).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 9 aprile 1928, n. 867;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 15. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 503.

Autorizzazione al Ministro per la marina militare a riservare il sesto delle forniture agli stabilimenti navali, meccanici e industriali del Mezzogiorno.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina militare;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministero della marina militare è autorizzato a riservare agli stabilimenti navali, meccanici e industriali esistenti nei territori della Campania, delle Puglie, della Basilicata, della Calabria e della Sicilia i lavori per la costruzione, riparazione, manutenzione di navi, macchinari, attrezzi ed accessori dell'Amministrazione militare marittima, nonchè le forniture inerenti a tali lavori per una quantità non minore di un sesto dell'ammontare complessivo della somma da sostenersi a tale scopo sul bilancio di ogni singolo esercizio finanziario per conto del Ministero suddetto.

DE NICOLA

DE GASPERI — MICHELI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 103. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 504.

Ricostituzione dei comuni di Fardella e Teana (Potenza).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 9 aprile 1928, n. 867;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Fardella e Teana, aggregati con regio decreto 9 aprile 1928, n. 867, al comune di Chiaromonte, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Potenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Fardella e Teana ed il nuovo organico del comune di Chiaromonte saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017
02222

loro fusione disposta con regio decreto 9 aprile 1928, n. 867.

Al personale già in servizio presso il comune di Chiomonte che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 16. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 505.

Ricostituzione dei comuni di Scagnello, Perlo e Lisio (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 16 febbraio 1928, n. 390;
Visto il regio decreto 15 marzo 1928, n. 666;
Visto il regio decreto 4 febbraio 1929, n. 266;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Al personale già in servizio presso i comuni di Mombasiglio, Nucetto e Viola che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 11. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 506.

Ricostituzione dei comuni di Castelfondo e Cloz (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 novembre 1928, n. 2715;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Castelfondo e Cloz, aggregati con regio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 505.

Ricostituzione dei comuni di Scagnello, Perlo e Lisio (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 16 febbraio 1928, n. 390;
Visto il regio decreto 15 marzo 1928, n. 666;
Visto il regio decreto 4 febbraio 1929, n. 266;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Scagnello, aggregato a quello di Mombasiglio con regio decreto 16 febbraio 1928, n. 390, il comune di Perlo, aggregato a quello di Nucetto con regio decreto 15 marzo 1928, n. 666, ed il comune di Lisio, aggregato a quello di Viola con regio decreto 4 febbraio 1929, n. 266, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Scagnello, Perlo e Lisio ed i nuovi organici dei comuni di Mombasiglio, Nucetto e Viola saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 506.

Ricostituzione dei comuni di Castelfondo e Cloz (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 novembre 1928, n. 2715;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Castelfondo e Cloz, aggregati con regio decreto 8 novembre 1928, n. 2715, al comune di Brez, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Castelfondo e Cloz ed il nuovo organico del comune di Brez saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 8 novembre 1928, n. 2715.

Al personale già in servizio presso il comune di Brez che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017
02 224

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 13. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 507.

Ricostituzione dei comuni di Baldissero Canavese, Pecco e Ciconio (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 7 marzo 1929, n. 443;
Visto il regio decreto 25 marzo 1929, n. 558;
Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 782;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Baldissero Canavese, aggregato a quello di Castellamonte con regio decreto 7 marzo 1929, n. 443; il comune di Pecco, aggregato a quello di Alice Superiore con regio decreto 25 marzo 1929, n. 558; il comune di Ciconio, aggregato a quello di Agliè con regio decreto 28 marzo 1929, n. 782, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Art. 2.

Ai comuni ricostituiti ai sensi del precedente articolo sono attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 18. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 508.

Ricostituzione dei comuni di Sambuco e Pietraporzio (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 7 giugno 1928, n. 1525;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Sambuco e Pietraporzio, riuniti in unico Comune denominato Sambuco-Pietraporzio, con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1525, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 7 marzo 1929, n. 443;
Visto il regio decreto 25 marzo 1929, n. 558;
Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 782;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Baldissero Canavese, aggregato a quello di Castellamonte con regio decreto 7 marzo 1929, n. 443; il comune di Pecco, aggregato a quello di Alice Superiore con regio decreto 25 marzo 1929, n. 558; il comune di Ciconio, aggregato a quello di Agliè con regio decreto 28 marzo 1929, n. 782, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Baldissero Canavese, Pecco e Ciconio ed i nuovi organici dei comuni di Castellamonte, Alice Superiore e Agliè saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Castellamonte, Alice Superiore e Agliè che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attri-

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 508.
Ricostituzione dei comuni di Sambuco e Pietraporzio (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 7 giugno 1928, n. 1525;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Sambuco e Pietraporzio, riuniti in unico Comune denominato Sambuco-Pietraporzio, con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1525, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Sambuco e Pietraporzio saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1525.

Al personale già in servizio presso il comune di Sambuco Pietraporzio che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780226
78501

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 12. — URSCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 509.

Ricostituzione dei comuni di Gottasecca, Bosia e Battifollo (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 12 febbraio 1928, n. 376;
Visto il regio decreto 1° marzo 1928, n. 537;
Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1185;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Gottasecca, aggregato a quello di Camerina con regio decreto 12 febbraio 1928, n. 376; il comune di Bosia, aggregato a quello di Castino con regio decreto 1° marzo 1928, n. 537, e il comune di Battifollo, aggregato a quello di Boguasco con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1185, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vi-

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 19. — URSCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 510.

Ricostituzione dei comuni di Andalo, Bleggio Inferiore e Bleggio Superiore (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 836;
Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1170;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Andalo, aggregato a quello di Molveno con regio decreto 29 marzo 1928, n. 836, e i comuni di Bleggio Inferiore e Bleggio Superiore, riuniti in unico Comune denominato Bleggio, in virtù del regio decreto 6 maggio 1928, n. 1170, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rap-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 12 febbraio 1928, n. 376;
Visto il regio decreto 1° marzo 1928, n. 537;
Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1185;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Gottasecca, aggregato a quello di Camerana con regio decreto 12 febbraio 1928, n. 376; il comune di Bosia, aggregato a quello di Castino con regio decreto 1° marzo 1928, n. 537, e il comune di Battifollo, aggregato a quello di Bognasco con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1185, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Gottasecca, Bosia e Battifollo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Camerana, Castino e Bognasco che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 836;
Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1170;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Andalo, aggregato a quello di Molveno con regio decreto 29 marzo 1928, n. 836, e i comuni di Bleggio Inferiore e Bleggio Superiore, riuniti in unico Comune denominato Bleggio, in virtù del regio decreto 6 maggio 1928, n. 1170, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Andalo, Bleggio Superiore e Bleggio Inferiore ed il nuovo organico del comune di Molveno saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Molveno e di Bleggio che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017
0228

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 14. — PRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1946, n. 511.

Erezione in Comune autonomo della frazione di San Benedetto in Perillis del comune di Collepietro (L'Aquila).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La frazione di San Benedetto in Perillis del comune di Collepietro, è eretta in Comune autonomo col territorio delimitato nella pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Il Prefetto di L'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Collepietro e di San Benedetto in Perillis.

Art. 2.

L'organico del comune di San Benedetto in Perillis ed il nuovo organico del comune di Collepietro saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

RELAZIONE e DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° gennaio 1947.

Scioglimento del Consiglio comunale di Roma e nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del Comune.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
AL
CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Dopo le elezioni amministrative svoltesi il 10 novembre 1946, il nuovo Consiglio comunale di Roma, fu convocato nei giorni 4 e 11 dicembre per la nomina del Sindaco e della Giunta.

Nella prima adunanza non fu possibile addivenire all'elezione, e nella seconda, dopo esperite con esito positivo le votazioni, tutti gli eletti rassegnarono, seduta stante, le proprie dimissioni perchè alcuni degli assessori dichiararono di non volere accettare il mandato.

Successivi tentativi per una intesa fra i gruppi politici rappresentati nel Consiglio comunale sono riusciti infruttuosi onde il Prefetto di Roma si è trovato nella necessità di assicurare il funzionamento dell'Amministrazione comunale con la nomina di un commissario prefettizio e di proporre, contemporaneamente, lo scioglimento del predetto consesso a termini dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

A ciò viene provveduto con l'unito decreto che, ai sensi dell'art. 324 del citato testo unico, contempla anche la nomina di un commissario straordinario nella persona del Prefetto dott. Mario De Cesare.

Il Ministro: DE GASPERI

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Roma è sciolto.

Art. 2.

Il Prefetto dott. Mario De Cesare è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai sensi di legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La frazione di San Benedetto in Perillis del comune di Collepietro, è eretta in Comune autonomo coi territorio delimitato nella pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Il Prefetto di L'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Collepietro e di San Benedetto in Perillis.

Art. 2.

L'organico del comune di San Benedetto in Perillis ed il nuovo organico del comune di Collepietro saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale già in servizio presso il comune di Collepietro che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *Il Guardasigilli*: GUIDO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 25. — FRESA

il un commissario straordinario nella persona del Prefetto dott. Mario De Cesare.

Il Ministro: DE GASPERI

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Roma è sciolto.

Art. 2.

Il Prefetto dott. Mario De Cesare è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai sensi di legge.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

(32)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Caserta, Catania, Livorno, Milano, Reggio Calabria e Torino.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Caserta, Catania, Livorno, Milano, Reggio Calabria e Torino, nei quali è

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Caserta, Catania, Livorno, Milano, Reggio Calabria e Torino.

Roma, addì 26 novembre 1946

p. *Il Ministro*: VICECOMINI

(29)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sismano (Terni)

La zona di ripopolamento e cattura di Sismano (Terni), della estensione di ettari 1480, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 15 agosto 1941, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1947-48.

Roma, addì 31 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(6)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 26.

Il sig. Mezzadri Walter di Umberto, dom. a Parma in via Vittorio Emanuele n. 45, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 25-I n. 4394, rilasciatagli il 5 marzo 1943 da questa Direzione generale, a favore del suddetto del Tesoro novennale 4 % scadente il 15 febbraio 1943, serie 5, n. 711, di l. 3000, intestato a Mattioli Attilio fu Francesco, vincolato per reddito militare, presentato per rinvestimento in altri buoni

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 gennaio 1947 - N. 1

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	402,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	cs	84,70
Id. 3,50 % 1902	cs	82,60
Id. 3 % lordo	cs	69,40
Id. 5 % 1935	cs	91,65
Redimibile 3,50 % 1934	cs	82,30
Id. 5 % 1936	cs	90,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %		97,65
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		97,125
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		97 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)		97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)		96,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)		91,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)		97,225
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)		98,80
Id. 5 % convertiti 1951		97,45

Media dei cambi e dei titoli del 3 gennaio 1947 - N. 2

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	402,25	Turchia	35,55
India (Bombay	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	84,80
Id 3,50 % 1902	82,80
Id 3 % lordo	69,40
Id 5 % 1935	91,60
Redimibile 3,50 % 1934	82,95
Id 5 % 1936	90,40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

e cattura di Sismano (Terni)

La zona di ripopolamento e cattura di Sismano (Terni), della estensione di ettari 1488, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 15 agosto 1941, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1947-48.

Roma, addì 31 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(6)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 20.

Il sig. Mezzadri Walter di Umberto, dom. a Parma in via Vittorio Emanuele n. 44, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 25-I n. 4394, rilasciatagli il 5 marzo 1943 da questa Direzione generale, a favore del buono del Tesoro novennale 4 %, scaduto il 15 febbraio 1943, serie 5, n. 711, di L. 3000, intestato a Mattioli Attilio fu Francesco, vincolato per reddito militare, presentato per investimento in altri buoni del Tesoro.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza intervento di opposizioni, ai sensi dell'art. 20 del regolamento 8 giugno 1912, n. 700, e 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si provvederà alla consegna dei nuovi buoni provenienti dalla chiesta operazione, senza ritiro di ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3040)

Id.	5 % (15 aprile 1951)	96,95
Id.	4 % (15 settembre 1951)	91,45
Id.	5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,225
Id.	5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,80
Id.	5 % convertiti 1951	97,05

Media dei cambi e dei titoli del 3 gennaio 1947 - N. 2

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,35	Portogallo	4,657
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906		84,80
Id. 3,50 % 1902		82,80
Id. 3 % lordo		69,40
Id. 5 % 1935		91,60
Redimibile 3,50 % 1934		82,05
Id. 5 % 1936		90,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %		97,675
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		98,225
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	97,10
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	97,075
Id.	5 % (15 settembre 1950)	97,025
Id.	5 % (15 aprile 1951)	96,975
Id.	4 % (15 settembre 1951)	91,575
Id.	5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,25
Id.	5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,85
Id.	5 % convertiti 1951	97,075

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

02232

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

2607 JAN 10 1947

Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 9 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 81-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 493.
Ricostituzione dei comuni di Fiera di Primiero, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua (Trento) . Pag. 58

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 494.
Ricostituzione dei comuni di Villareggia, Cintano e Ozegna (Torino) . . . . . Pag. 58

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 495.
Ricostituzione dei comuni di Rorà, Mombello di Torino e Grosso (Torino) . . . . . Pag. 59

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 dicembre 1946, n. 500.
Proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 334, per la corresponsione del Premio della Repubblica . . . . . Pag. 61

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1946.
Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Brindisi, Ferrara e Latina . . . . . Pag. 61

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1947.
Cessazione dalla carica di commissario straordinario della Fondazione dei figli degli italiani all'estero e conferimento dei poteri del commissario stesso all'on. dott. Giuseppe Lupis . . . . . Pag. 62

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 493.
Ricostituzione dei comuni di Fiera di Primiero, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua (Trento) . Pag. 58

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 494.
Ricostituzione dei comuni di Villareggia, Cintano e Ozegna (Torino) . . . . . Pag. 58

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 495.
Ricostituzione dei comuni di Rora, Mombello di Torino e Grosso (Torino) . . . . . Pag. 59

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 496.
Ricostituzione dei comuni di Lusernetta, San Carlo Canavese e Salza di Pinerolo (Torino) . . . . . Pag. 59

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 497.
Ricostituzione dei comuni di Simala, Las Plassas e San Nicolò d'Arcidano (Cagliari) . . . . . Pag. 60

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 498.
Ricostituzione dei comuni di Terzo, Fiumicello, Corno di Rosazzo e Montenars (Udine) . . . . . Pag. 60

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 499.
Ricostituzione dei comuni di Pagnacco e Camino di Codroipo (Udine) . . . . . Pag. 61

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 dicembre 1946, n. 500.
Proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 334, per la corresponsione del Premio della Repubblica . . . . . Pag. 61

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1946.
Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Brindisi, Ferrara e Latina . . . . . Pag. 61

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1947.
Cessazione dalla carica di commissario straordinario della Fondazione dei figli degli italiani all'estero e conferimento dei poteri del commissario stesso all'on. dott. Giuseppe Lupis . . . . . Pag. 62

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 70 del 31 dicembre 1946 riguardante la decorrenza del nuovo prezzo dei combustibili solidi esteri e nazionali . . . . . Pag. 62

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di filosofia della storia nell'Università di Roma, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 62
Vacanza della cattedra di storia economica nell'Università di Torino, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 62

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Civitella della Chiana (Arezzo) . . . . . Pag. 62

Ministero del tesoro:
Provveditorato generale dello Stato: Avviso ai Comuni - Stampati e cancelleria per il servizio razionamento consumi . . . . . Pag. 62
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 63

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 493.

Ricostituzione dei comuni di Fiera di Primiero, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2010;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Fiera di Primiero, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua, riuniti in unico comune, denominato Primiero, in virtù del regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2010, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti Comuni saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti, anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2010.

Al personale già in servizio presso l'unico comune di Primiero che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 494.

Ricostituzione dei comuni di Villareggia, Cintano e Ozegna (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1360;
Visto il regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2588;
Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 782;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Villareggia, aggregato a quello di Mazzè con regio decreto 21 maggio 1928, n. 1360, il comune di Cintano, fuso nel comune di Castelnuovo Nigra con regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2588, e il comune di Ozegna, aggregato a quello di Aglié con regio decreto 28 marzo 1929, n. 782, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Villareggia, Cintano ed Ozegna ed i nuovi organici dei comuni di Mazzè, Castelnuovo Nigra e Aglié saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Mazzè, Castelnuovo Nigra e Aglié che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 1.

I comuni di Fiera di Primiero, Sagron Mis. Siror, Tonadico e Transacqua, riuniti in unico comune, denominato Primiero, in virtù del regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2010, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti Comuni saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti, anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2010.

Al personale già in servizio presso l'unico comune di Primiero che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 6. — FRASCA

Il comune di Villareggia, aggregato a quello di Mazzè con regio decreto 21 maggio 1928, n. 1360, il comune di Cintano, fuso nel comune di Castelnuovo Nigra con regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2588, e il comune di Ozegna, aggregato a quello di Agliè con regio decreto 28 marzo 1928, n. 782, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Villareggia, Cintano ed Ozegna ed i nuovi organici dei comuni di Mazzè, Castelnuovo Nigra e Agliè saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Mazzè, Castelnuovo Nigra e Agliè che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 5. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017
02 2339

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 495.

Ricostituzione dei comuni di Rorà, Mombello di Torino e Grosso (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 settembre 1927, n. 2839;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2477;
Visto il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 225;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Rorà, aggregato a quello di Luserna San Giovanni con regio decreto 29 settembre 1927, numero 2839, il comune di Mombello di Torino, aggregato a quello di Arignano con regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2477, e il comune di Grosso, aggregato a quello di Mathi con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 225, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Rorà, Mombello di Torino e Grosso ed i nuovi organici dei comuni di Luserna San Giovanni, Arignano e Mathi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Ogni [illegible] in servizio presso i comuni di Lu-

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 496.

Ricostituzione dei comuni di Lusernetta, San Carlo Canavese e Salza di Pinerolo (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 settembre 1927, n. 2839;
Visto il regio decreto 24 novembre 1927, n. 2277;
Visto il regio decreto 15 marzo 1928, n. 663;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Lusernetta, aggregato a quello di Luserna San Giovanni con regio decreto 29 settembre 1927, n. 2839, il comune di San Carlo Canavese, aggregato a quello di Ciriè con regio decreto 24 novembre 1927, n. 2277, e il comune di Salza di Pinerolo, aggregato a quello di Masselo con regio decreto 15 marzo 1928, n. 663, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Lusernetta, San Carlo Canavese e Salza di Pinerolo ed i nuovi organici dei comuni di Luserna San Giovanni, Ciriè e Masselo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 1.

Il comune di Rorà, aggregato a quello di Luserna San Giovanni con regio decreto 29 settembre 1927, numero 2839, il comune di Monbello di Torino, aggregato a quello di Arignano con regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2477, e il comune di Grosso, aggregato a quello di Mathi con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 225, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Rorà, Monbello di Torino e Grosso ed i nuovi organici dei comuni di Luserna San Giovanni, Arignano e Mathi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Luserna San Giovanni, Arignano e Mathi, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 8. — FRASCA

Art. 1.

Il comune di Lusernetta, aggregato a quello di Luserna San Giovanni con regio decreto 29 settembre 1927, n. 2839, il comune di San Carlo Canavese, aggregato a quello di Ciriè con regio decreto 24 novembre 1927, n. 2477, e il comune di Salza di Pinerolo, aggregato a quello di Massello con regio decreto 15 marzo 1928, n. 663, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Lusernetta, San Carlo Canavese e Salza di Pinerolo ed i nuovi organici dei comuni di Luserna San Giovanni, Ciriè e Massello saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Luserna San Giovanni, Ciriè e Massello e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 9. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 497.

Ricostituzione dei comuni di Simala, Las Plassas e San Nicolò d'Arcidano (Cagliari).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 24 novembre 1927, n. 2252;
Visto il regio decreto 5 gennaio 1928, n. 18;
Visto il regio decreto 13 settembre 1928, n. 2230;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Simala, aggregato a quello di Gonnostramatza con regio decreto 24 novembre 1927, n. 2252, il comune di Las Plassas, aggregato a quello di Barumini con regio decreto 5 gennaio 1928, n. 18, e il comune di San Nicolò d'Arcidano, aggregato a quello di Terralba con regio decreto 13 settembre 1928, n. 2230, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Simala, Las Plassas e San Nicolò d'Arcidano ed i nuovi organici dei comuni di Gonnostramatza, Barumini e Terralba saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Gonnostramatza, Barumini e Terralba, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 498.

Ricostituzione dei comuni di Terzo, Fiumicello, Corno di Rosazzo e Montenars (Udine).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2907;
Visto il regio decreto 22 marzo 1928, n. 705;
Visto il regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2489;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Terzo e Fiumicello, aggregati a quello di Aquileia con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2907, il comune di Corno di Rosazzo, aggregato a quello di San Giovanni di Manzano con regio decreto 22 marzo 1928, n. 705, e il comune di Montenars, aggregato a quello di Artegna con regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2489, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Terzo, Fiumicello, Corno di Rosazzo e Montenars ed i nuovi organici dei comuni di Aquileia, San Giovanni di Manzano e Artegna saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Aquileia, San Giovanni di Manzano e Artegna, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Simala, aggregato a quello di Gonnostramatza con regio decreto 24 novembre 1927, n. 2252, il comune di Las Plassas, aggregato a quello di Barumini con regio decreto 5 gennaio 1928, n. 18, e il comune di San Nicolò d'Arcidano, aggregato a quello di Terralba con regio decreto 13 settembre 1928, n. 2239, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Simala, Las Plassas e San Nicolò d'Arcidano ed i nuovi organici dei comuni di Gonnostramatza, Barumini e Terralba saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Gonnostramatza, Barumini e Terralba, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GUELO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 7. — FRASCA

Sulla proposta [illegible] Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Terzo e Fiumicello, aggregati a quello di Aquileia con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2807, il comune di Corno di Rosazzo, aggregato a quello di San Giovanni di Manzano con regio decreto 22 marzo 1928, n. 705, e il comune di Montenars, aggregato a quello di Artegna con regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2489, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Terzo, Fiumicello, Corno di Rosazzo e Montenars ed i nuovi organici dei comuni di Aquileia, San Giovanni di Manzano e Artegna saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Aquileia, San Giovanni di Manzano e Artegna, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GUELO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 10. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 499.

Ricostituzione dei comuni di Pagnacco e Camino di Codroipo (Udine).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 838;

Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1089;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Pagnacco, aggregato a quello di Tavagnacco con regio decreto 29 marzo 1928, n. 838, e il comune di Camino di Codroipo, aggregato a quello di Codroipo con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1089, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Pagnacco e Camino di Codroipo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale già in servizio presso i comuni di Tavagnacco e di Codroipo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Visto il decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 334, per la corresponsione del premio della Repubblica agli operai ed impiegati con rapporto di lavoro assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria e commercio e per la marina mercantile;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 334, per la presentazione, da parte dei datori di lavoro alle sedi provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, degli elenchi dei lavoratori a rapporto fisso ai quali hanno direttamente corrisposto il premio della Repubblica, nonchè quello previsto dal successivo art. 26, per la presentazione delle domande per ottenere il premio predetto, scadono il 31 dicembre 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — BERTONE — GULLO — SCOCCIMARRO — RÖMITA — SEGNI — FERRARI — MORANDI — ALDISIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780217

ripristinati con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Pagnacco e Camino di Codroipo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale già in servizio presso i comuni di Tavagnacco e di Codroipo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, Il Guardasigilli: GUIDO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 4. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 dicembre 1946, n. 500.

Proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 334, per la corresponsione del Premio della Repubblica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

lavoratori a rapporto alla data in cui abbia effettivamente corrisposto il premio della Repubblica, nonchè quello previsto dal successivo art. 26, per la presentazione delle domande per ottenere il premio predetto, scadono il 31 dicembre 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — BERTONE — GUIDO — SCOCCIMARRO — RÖMITA — SEGNI — FERRARI — MORANDI — ALDISIO

Visto, Il Guardasigilli: GUIDO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 20. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1946.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Brindisi, Ferrara e Latina.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Brindisi, Ferrara e Latina nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017
02 242

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0243 787017

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Brindisi, Ferrara e Latina.

Roma, addì 7 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: Const

(21)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1947.

Cessazione dalla carica di commissario straordinario della Fondazione dei figli degli italiani all'estero e conferimento dei poteri del commissario stesso all'on. dott. Giuseppe Lupis.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale del 19 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 24 febbraio 1945, con il quale il console generale dott. Dino Secco Suardo, direttore generale degli Italiani all'estero, e già presidente, in virtù di tale carica, del Consiglio di amministrazione della Fondazione dei figli degli italiani all'estero, è stato nominato commissario per l'amministrazione di tale Fondazione;

Ritenuto che il sunnominato, chiamato ad altro incarico, è stato destinato all'estero, per cui viene a cessare dalle attuali sue funzioni e che in conseguenza si rende necessario provvedere alla sua sostituzione in seno alla detta Fondazione dei figli degli italiani all'estero;

Decreta:

Il console generale dott. Dino Secco Suardo, dalla data del presente decreto, cessa dalle sue funzioni di commissario straordinario della Fondazione dei figli degli italiani all'estero.

L'on. dott. Giuseppe Lupis, Sottosegretario di Stato per gli Italiani all'estero, dalla stessa data, è investito

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filosofia della storia nell'Università di Roma, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma è vacante la cattedra di filosofia della storia cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della predetta Facoltà entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(27)

Vacanza della cattedra di storia economica nell'Università di Torino, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Torino è vacante la cattedra di storia economica, cui la competente Facoltà di economia e commercio intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento predetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà suindicata entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(28)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Civitella della Chiana (Arezzo)

La zona di ripopolamento e cattura di Civitella della Chiana (Arezzo), della estensione di ettari 717, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 14 agosto 1943, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-1950.

Roma, addì 30 dicembre 1946

(5) *Il Ministro*: Segni

Visto il decreto Ministeriale del 19 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 24 febbraio 1945, con il quale il console generale dott. Dino Secco Suardo, direttore generale degli Italiani all'estero, e già presidente, in virtù di tale carica, del Consiglio di amministrazione della Fondazione dei figli degli italiani all'estero, è stato nominato commissario per l'amministrazione di tale Fondazione;

Ritenuto che il suinominato, chiamato ad altro incarico, è stato destinato all'estero, per cui viene a cessare dalle attuali sue funzioni e che in conseguenza si rende necessario provvedere alla sua sostituzione in seno alla detta Fondazione dei figli degli italiani all'estero;

Decreta:

Il console generale dott. Dino Secco Suardo, dalla data del presente decreto, cessa dalle sue funzioni di commissario straordinario della Fondazione dei figli degli italiani all'estero.

L'on. dott. Giuseppe Lupis, Sottosegretario di Stato per gli Italiani all'estero, dalla stessa data, è investito dei poteri e delle attribuzioni già spettanti al detto commissario, per l'amministrazione straordinaria della Fondazione predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1947

Il Ministro: NENNI

(29)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 79 del 31 dicembre 1946 riguardante la decorrenza del nuovo prezzo dei combustibili solidi esteri e nazionali.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 79 del 31 dicembre 1946, ha disposto che con decorrenza 1° gennaio c. a. andranno in vigore i nuovi prezzi dei combustibili solidi esteri e nazionali che verranno precisati con apposita circolare.

(26)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Torino è vacante la cattedra di storia economica, cui la competente Facoltà di economia e commercio intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento predetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della facoltà suindicata entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(28)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Civitella della Chiana (Arezzo)

La zona di ripopolamento e cattura di Civitella della Chiana (Arezzo), della estensione di ettari 717, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 14 agosto 1943, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-1950.

Roma, addì 20 dicembre 1946

(5) *Il Ministro*: SERENI

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

AVVISO AI COMUNI

Stampati e cancelleria per il servizio razionamento consumi

E' a conoscenza del Provveditorato generale dello Stato che alcune Ditte tipografiche vantano presso i Comuni della Repubblica presunte autorizzazioni date dal Provveditorato per la fornitura degli stampati e di quanto altro possa occorrere per il servizio del razionamento dei consumi.

Con ciò le Ditte in questione intendono di monopolizzare le forniture per il razionamento nei confronti della maggior parte dei Comuni della Repubblica, impedendo la libera concorrenza con le altre Ditte. Nel comunicare che mai alcuna autorizzazione sia scritta che verbale è stata data a chicchessia dal Provveditorato generale dello Stato, si diffidano specialmente Sindaci e Segretari comunali a non commettere operazioni alle Ditte che possano vantare tali autorizzazioni.

Si dispone inoltre che, per le forniture occorrenti per il razionamento dei consumi e che rientrino nella competenza del Provveditorato generale dello Stato, i Comuni debbono *sin d'ora* interpellare, salvo casi di impossibilità assoluta, almeno tre Ditte, sempre che non intendano e non sia possibile indire delle gare a norma di legge.

All'uopo saranno impartite le norme necessarie con apposita circolare diretta a tutti i Comuni della Repubblica.

p. Il Provveditore generale dello Stato
L. RICCI

(42)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	157683	91 —	*Manuelli* Angela di Paolo, moglie di Pareti Tomaso, dom. al Sobborgo Cristo di Alessandria (vincolo dotale).	*Emanuelli* Angela, ecc., come contro.
Id.	352460	2.100 —	Laurora Caterina fu Domenico, moglie di Stella Nicola, con usufrutto a Sarno *Addolorata* fu Modesto.	Come contro, con usufrutto a Sarno *Maria Addolorata* fu Modesto.
Id.	286374	350 —	Brignole *Gio. Battista* fu Antonio, minore sotto la tutela di Brignole Gio. Batta fu Pietro, dom. a Noli (Savona).	Brignole *Giuseppe* fu Antonio, minore, ecc. come contro.
Id.	128488	178,50	Radaelli Vittoria fu Carlo, moglie di Perini Luigi, dom. in Abbiategrasso (Milano), con usufrutto a Zappelli *Adelaide o Adele* di Giuseppe, ved. di Radaelli Giovanni, dom. a Robecco sul Naviglio.	Come contro, con usufrutto a Zappelli *Angela Adele* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	272071	178,50	Gigliuto *Fortunata* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in S. Lucia del Mela (Messina), con usufrutto a Gigliuto Giuseppe.	Gigliuto *Florence*, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Id.	418221	154 —	Come sopra.	Come contro.
Id.	430987	1.050 —	*Arcovido* Concetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Colonna Giovanna di Francesco, dom. a Messina.	*Arcovito* Concetta, ecc., come contro.
Id.	293190	4.550 —	Nigris Charles fu Charles, *minore sotto la patria potestà della madre* Ritti Marie Matilde Elise ved. Nigris, dom. a Strasbourg Robertsau (Francia).	Nigris Charles fu Charles, *minore sotto la tutela* di Ritti Marie Matilde Elise, ecc., come contro.
Id.	293264	1.557,50	Come sopra.	Come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Id.	352460	2.100 —	Laurora Caterina fu Domenico, moglie di Siella Nicola, con usufrutto a Sarno *Addolorata* fu Modesto.	Come contro, con usufrutto a Sarno *Maria Addolorata* fu Modesto.
Id.	286574	350 —	Brignole *Gio. Battista* fu Antonio, minore sotto la tutela di Brignole Gio. Batta fu Pietro, dom. a Noli (Savona).	Brignole *Giuseppe* fu Antonio, minore, ecc. come contro.
Id.	128488	178,50	Radnelli Vittoria fu Carlo, moglie di Perini Luigi, dom. in Abbiategrasso (Milano), con usufrutto a Zappelli *Adelaide o Adele* di Giuseppe, ved. di Radaelli Giovanni, dom. a Robecco sul Naviglio.	Come contro, con usufrutto a Zappelli *Angela Adele* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	272071	178,50	Gigliuto *Fortunata* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in S. Lucia del Mela (Messina), con usufrutto a Gigliuto Giuseppe.	Gigliuto *Florence*, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Id.	418221	154 —	Come sopra.	Come contro.
Id.	430987	1.050 —	*Arcovito* Concetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Colonna Giovanna di Francesco, dom. a Messina.	*Arcovito* Concetta, ecc., come contro.
Id.	293190	4.550 —	Nigris Charles fu Charles, *minore sotto la patria potestà della madre* Ritti Marie Matilde Elise ved. Nigris, dom. a Strasbourg Robertsau (Francia).	Nigris Charles fu Charles, *minore sotto la tutela di* Ritti Maria Matilde Elise, ecc., come contro.
Id.	293264	1.557,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	470405	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	358807	70 —	Carbone *Celeste* fu Emilio, moglie di Tanzi Antonio, dom. a San Giovanni Incarico (Caserta).	Carbone *Maria Celeste*, ecc., come contro.
Id.	357807	70 —	*Cipollini Giovanna* fu Bartolomeo, minore sotto la tutela della nonna Re Nina fu Giovanni, ved. Walter.	*Cipollina Giovanna Enrica*, ecc., come contro.
Id.	357805	70 —	*Cipollini* Emilia, ecc., come sopra.	*Cipollina* Emilia, ecc., come sopra.
Id.	275729	1.263,50	Viretti Sandra fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre *Pagliasso* Ernesta di Giuseppe, ved. Viretti, dom. a Vercelli.	Viretti Sandra fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre *Paliasso* Ernesta di Giuseppe, ved. Viretti, dom. a Vercelli.
Id.	275730	420 —	Come sopra, con usufrutto a *Paglinsso* Ernesta di Giuseppe, ved. Viretti Eugenio, dom. a Vercelli.	Come sopra, con usufrutto a *Paliasso*, ecc. come contro.
Id.	353890	4.333 —	Haller *Gisella Giorgina* di Giorgio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Recetto (Novara).	Haller *Giorgina Domenica*, ecc., come contro.
Id.	246750	2.572,50	Fenoglio *Maria* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Sordello Maria di Bartolomeo, ved. Fenoglio, dom. a Cuneo.	Fenoglio *Anna Maria* fu Giovanni, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	763995	101,50	Lampronti Enrichetta fu Augusto, ved. di Giordano *Fernando*, dom. a Verona.	Lampronti Enrichetta fu Augusto, ved. di Giordano *Bernardo*, dom. a Verona.
Id.	199515	35 —	Bellingeri dott. *Giuseppe* fu Giovanni, dom. in Sori Ligure (Genova).	Bellingeri *Paolo-Giuseppe*, ecc., come contro.
Id.	234103	105 —	Bidone *Alessandrina* fu Alessandro, moglie di Bellingeri *Giuseppe*, dom. come sopra.	Bidone *Maria Adele Alessandrina*, moglie di Bellingeri *Paolo Giuseppe*, dom. c. s.
Id.	811580	140 —	Lambruschini *Annunziata* fu Andrea, moglie di Malagrida Angelo fu Giuseppe, dom. in Recco (Genova).	Lambruschini *Luigia*, ecc., come contro.
P. N. 5 %	36214	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	652380	24,50	Capriolo *Carola* fu Giuseppe, moglie di Berla Gioacchino, dom. a Berzano di San Pietro (Alessandria).	Capriolo *Paola Rosa*, ecc., come contro.
Id.	138864	42 —	Ravicini Andrea, Teresa, nubile, *Enrichetta* Rosa e Celestina del vivente Carlo fu Andrea, le tre ultime minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dallo stesso, dom. a Cuzzago (Novara), con usufrutto a Ravicini Carlo, Pietro, Cesare, Caterina e Carolina fu Andrea.	Ravicini Andrea, Teresa nubile, *Rosa-Enrichetta*, Rosa e Celestina, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Id.	180623	840 —	Vassalli Chiarina fu Enrico, moglie di De Marchi *Odoardo* fu Giovanni, dom. in Milano, con vincolo dotale	Vassalli Chiarina fu Enrico, moglie di De Marchi *Felice Giovanni Odoardo*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	19201	750 —	Svanellini Silvio fu Luigi, *dom. a Cernobbio (Como)*.	Svanellini Silvio fu Luigi, *assente sotto la curatela di Villa Ambrogio fu Andrea dom. ad Arona (Novara)*.
Id.	111057	1.840 —	Silva Michele fu Adolfo, dom. a Milano, con usufr. a Bertolio *Ines* fu Ettore, maritata Menghini, dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto a Bertolio *Adalgisa Ines*, ecc., come contro.
B. T. Nov. 5% (1943) Serie D	747	Capitale 10.000 —	Malnati Enrico fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Crugnola *Maria* di Luigi ved. Malnati dom. a Varese.	Malnati Enrico fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Crugnola *Dina Maria*, ecc., come contro.
Rend. 5%	134377	Rendita 1.350 —	Malnati Antonietta fu Luigi, ecc. c. s., con usufrutto a Crugnola *Maria* di Luigi, vedova Malnati, dom. a Varese.	Malnati Antonietta, ecc., come sopra, con usufrutto a Crugnola *Dina Maria*, ecc., come contro.
Id.	134378	1.350 —	Malnati Enrico fu Luigi, ecc. come sopra.	Malnati Enrico fu Luigi, ecc., come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

		12 —	Ravicini Andrea, Teresa, minore, *Antonietta* Rosa e Celestina del vivente Carlo fu Andrea, le tre ultime minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dallo stesso, dom. a Cozzago (Novara), con usufrutto a Ravicini Carlo, Pietro, Cesare, Caterina e Carolina fu Andrea.	Ravicini Andrea, Teresa, minore, *Antonietta* Rosa e Celestina, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Id.	180625	840 —	Vassalli Chiarina fu Enrico, moglie di De Marchi *Odoardo* fu Giovanni, dom. in Milano, con vincolo dotale.	Vassalli Chiarina fu Enrico, moglie di De Marchi *Felice Giovanni Odoardo*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	19201	750 —	Svanellini Silvio fu Luigi, *dom. a Cernobbio (Como).*	Svanellini Silvio fu Luigi, *assente sotto la curatela di Villa Ambrogio fu Andrea da-cic al Arona (Novara).*
Id.	111057	1.840 —	Silva Michele fu Adolfo, dom. a Milano, con usuf. a Bertolio *Ines* fu Ettore, maritata Menghini, dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto a Bertolio *Adalgisa Ines*, ecc., come contro.
B. T. Nov. 5% (1943) Serie D	747	Capitale 10.000 —	Malnati Enrico fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Crugnola *Maria* di Luigi ved Malnati dom. a Varese	Malnati Enrico fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Crugnola *Dina Maria*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	134377	Rendita 1.350 —	Malnati Antonietta fu Luigi, ecc. e s., con usufrutto a Crugnola *Maria* di Luigi, vedova Malnati, dom. a Varese.	Malnati Antonietta, ecc., come sopra, con usufrutto a Crugnola *Dina Maria*, ecc., come contro.
Id.	134378	1.350 —	Malnati Enrico fu Luigi, ecc. come sopra, con usufrutto come sopra.	Malnati Enrico fu Luigi, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
B. T. Nov. 5% (1950)	60	Capitale 3.000 —	Nana *Francesca* di Nicola, nubile, dom. in Gioia del Colle (Bari).	Nana *Maria Francesca* di Nicola, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	158229	455 —	Biglino Emiliano fu Pietro, dom. in Asti (Alessandria), con usufrutto a Grasso *Costantina* fu Pietro, ved. di Biglino Pietro, dom. a Montaldo Scarampi (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a Grasso *Maria Costantina* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	10113	52,50	Arena *Amelia* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Garello *Enrichetta* fu Matteo, ved Arena Giuseppe, dom. a Cengio (Genova).	Arena *Aurelia* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Garello *Caterina Luigia*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 13 febbraio 1911, n. 298, e art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Il direttore generale: CONTI

Roma, addì 13 dicembre 1949

(4428)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

02 248

2607

Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 8 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 489.

Sistemazione del personale albanese appartenente alle Forze armate italiane . . . . . Pag. 50

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 novembre 1946, n. 490.

Modificazioni ai diritti di verificazione prima e periodica dei pesi e delle misure, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni . . . . . Pag. 53

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 491.

Incorporazione nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, del Monte di credito su pegno di Verona. Pag. 55

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 492.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 56

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti «Santa Sofia» di Sortino (Siracusa), in liquidazione coatta . Pag. 56

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Occhiobello (Rovigo) . . . . . Pag. 56

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura del Secchia (Modena) . . . . . Pag. 56

CONCORSI

Ministero dell'industria e del commercio: Diario delle prove scritte del concorso per esami a 11 posti di assistente aggiunto in prova (grado 13° - gruppo C). Pag. 56

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 5 DELL'8 GENNAIO 1947:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

0249

Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 489.

Sistemazione del personale albanese appartenente alle Forze armate italiane . . . . . Pag. 50

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 novembre 1946, n. 490.

Modificazioni ai diritti di verificazione prima e periodica dei pesi e delle misure, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni . . . . . Pag. 53

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 491.

Incorporazione nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, del Monte di credito su pegno di Verona. Pag. 55

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 492.

Erezione in ente morale dell'Opera « Francesco Vivona », con sede in Roma . . . . . Pag. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1946.

Modificazione del decreto Presidenziale 5 novembre 1945, concernente la nomina del dott. Ignazio Gueli a commissario straordinario dell'Istituto di medicina sociale in sostituzione del prof. Giuseppe Aiello . . . . . Pag. 55

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Avellino, Padova, Palermo, Pisa e Siracusa . . . . . Pag. 55

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 56

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti « Santa Sofia » di Sortino (Siracusa), in liquidazione coatta . Pag. 56

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Occhiobello (Rovigo) . . . . . Pag. 56

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura del Secchia (Modena) . . . . . Pag. 56

CONCORSI

Ministero dell'industria e del commercio: Diario delle prove scritte del concorso per esami a 11 posti di assistente aggiunto in prova (grado 13° - gruppo C). Pag. 56

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 5 DELL'8 GENNAIO 1947:

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione finanziaria.

Concorso per titoli a 283 posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza (gruppo C).

Concorso per esami a 124 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo A).

Concorso per esami ad 80 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Concorso per esami a 150 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario della Conservatoria dei registri immobiliari.

Concorso per esami a 33 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo B del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

Concorso per esami a 14 posti di ingegnere erariale (gruppo A) del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

Concorso per esami a 11 posti di disegnatore in prova (gruppo C) del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

Concorso per titoli a 42 posti di computista in prova di gruppo C del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

Concorso per esami a 40 posti di computista in prova nel ruolo di gruppo C del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

Concorso per esami a 10 posti di disegnatore in prova nel ruolo di gruppo C del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

Concorso per esami a 42 posti di geometra aggiunto nel ruolo di gruppo B del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

Concorso per titoli a 91 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo B del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

Concorso per esami a 41 posti di computista in prova di gruppo C del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

(da 4241 a 4254)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 489.

Sistemazione del personale albanese appartenente alle Forze armate italiane.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1115, sulla fusione [illegible]

Art. 2.

Il personale militare albanese immesso nelle Forze armate italiane, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 1, cesserà di appartenervi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto disposto nei successivi articoli 3, 11 e 12.

Per i prigionieri e per gli internati di guerra, non ancora rimpatriati alla data predetta, tale termine decorre dalla data di rientro dalla prigionia o dall'internamento.

Per coloro dei quali non si conosca l'esatta posizione, il termine suddetto decorre dalla data di accertamento della posizione stessa ma la cessazione dall'appartenenza alle Forze armate italiane non potrà in alcun caso essere disposta oltre un anno dalla cessazione dello Stato di guerra.

Art. 3.

Gli ufficiali e i sottufficiali albanesi immessi nelle Forze armate italiane, che chiedano ed ottengano la cittadinanza italiana:

— se in servizio permanente od in carriera continuativa, sono collocati rispettivamente nella riserva, o nella forza in congedo, con il grado e l'anzianità posseduti, entro i limiti di tempo di cui al precedente art. 2;

— se delle categorie in congedo, continuano ad appartenervi.

Art. 4.

La cittadinanza italiana, agli ufficiali e sottufficiali albanesi di cui all'articolo precedente, è concessa sulla base della domanda dell'interessato e del requisito della sua appartenenza alle Forze armate italiane, prescindendo dagli altri requisiti richiesti dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza e successive modificazioni.

Il provvedimento di concessione della cittadinanza a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Concorso per titoli a 91 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo B del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

Concorso per esami a 41 posti di computista in prova di gruppo C del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

(da 4241 a 4254)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 489.

Sistemazione del personale albanese appartenente alle Forze armate italiane.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1115, sulla fusione delle Forze armate albanesi con le corrispondenti Forze armate italiane;

Visti i regi decreti 22 febbraio 1940, n. 144, 2 maggio 1940, n. 993 e 16 dicembre 1940, n. 1916, contenenti norme di attuazione della predetta legge;

Visto il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 387, recante norme per il collocamento in congedo assoluto degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa di cittadinanza albanese, appartenenti all'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

HA SANZIONATO E PROMULGATO

Art. 1.

La legge 13 luglio 1939, n. 1115, sulla fusione delle Forze armate albanesi con le corrispondenti Forze armate italiane, ed i regi decreti 22 febbraio 1940, n. 144, 2 maggio 1940, n. 993 e 16 dicembre 1940, n. 1916, contenenti norme di attuazione della predetta legge, sono abrogati.

Gli ufficiali e i sottufficiali albanesi immessi nelle Forze armate italiane, che chiedano ed ottengano la cittadinanza italiana:

— se in servizio permanente od in carriera continuativa, sono collocati rispettivamente nella riserva, o nella forza in congedo, con il grado e l'anzianità posseduti, entro i limiti di tempo di cui al precedente art. 2;

— se delle categorie in congedo, continuano ad appartenervi.

Art. 4.

La cittadinanza italiana, agli ufficiali e sottufficiali albanesi di cui all'articolo precedente, è concessa sulla base della domanda dell'interessato e del requisito della sua appartenenza alle Forze armate italiane, prescindendo dagli altri requisiti richiesti dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza e successive modificazioni.

Il provvedimento di concessione della cittadinanza è adottato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro dal quale dipende la Forza armata cui l'ufficiale o il sottufficiale appartiene.

Art. 5.

All'ufficiale albanese, in servizio permanente, che ha ottenuta la cittadinanza italiana ed è collocato nella riserva ai sensi dell'art. 3, è concessa:

a) la pensione spettantegli a norma delle vigenti disposizioni, se ha venti o più anni di servizio effettivo;

b) la pensione come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo, se ha meno di venti anni di detto servizio, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo;

c) una indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli ultimi assegni annui pensionabili, quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione, se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero più di quindici anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo.

In ogni caso è concessa all'ufficiale una maggiorazione di cinque anni del servizio prestato, non valutabile, però, agli effetti del computo dei periodi minimi di servizio richiesti dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente per la concessione del trattamento di pensione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780217

Art. 6.

Al sottufficiale albanese in carriera continuativa, che ha ottenuto la cittadinanza italiana ed è collocato in congedo ai sensi dell'art. 3, è concessa:

a) la pensione spettantegli a norma delle vigenti disposizioni, se ha venti o più anni di servizio effettivo;

b) un'indennità per una volta tanto, pari a tanti dodicesimi degli ultimi assegni annui pensionabili, quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione, se ha meno di venti anni di servizio effettivo.

In ogni caso è concessa al sottufficiale una maggiorazione di cinque anni del servizio prestato, non valutabile, però, agli effetti del computo dei periodi minimi di servizio richiesti dalla lettera *a)* del comma precedente per la concessione del trattamento di pensione.

Art. 7.

All'ufficiale e al sottufficiale albanese in servizio permanente o in carriera continuativa, che, non avendo ottenuto la cittadinanza italiana, cessano di appartenere alle Forze armate italiane ai sensi del precedente art. 2, è concessa in ogni caso una indennità per una volta tanto, calcolata rispettivamente a termine dell'art. 5 lettera *c*), e dell'art. 6 lettera *b*), con la maggiorazione prevista nell'ultimo comma degli articoli stessi.

Tale indennità sostituisce a tutti gli effetti ogni particolare trattamento di pensione, quiescenza e di buona uscita a carico dello Stato.

Art. 8.

La liquidazione del trattamento di quiescenza spettante al personale militare albanese che cessa dal servizio o dall'appartenenza alle Forze armate italiane in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, sarà effettuata secondo le leggi italiane, considerando anche i servizi prestati dal personale suddetto anteriormente all'immissione nelle Forze armate italiane e valutando i servizi stessi in base alle dispo

All'ufficiale e al sottufficiale albanese in congedo, cui venga liquidata la pensione ai sensi delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo del precedente art. 8, o che cessino di appartenere alle Forze armate italiane per non aver ottenuto la cittadinanza italiana, è concessa, dalla data di cessazione dalle predette Forze armate, in sostituzione della pensione, una indennità per una volta tanto calcolata rispettivamente a termine dell'art. 5 lettera *c*) e dell'art. 6 lettera *b*), con la maggiorazione prevista nell'ultimo comma degli articoli stessi.

Art. 10.

Gli aventi causa dell'ufficiale e del sottufficiale albanese deceduti, cui venga liquidata la pensione ai sensi delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 8, continueranno a fruirne prescindendo dal requisito della cittadinanza italiana, qualora abbiano fissato o fissino, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la loro residenza nella Repubblica.

Diversamente, sarà ad essi concessa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo della pensione, una indennità per una volta tanto, calcolata rispettivamente a termine dell'art. 5, lettera *c*) e dell'art. 6 lettera *b*), con la maggiorazione prevista nell'ultimo comma degli articoli stessi.

Gli aventi causa che, dopo aver fissato la residenza nella Repubblica, successivamente non la mantengono, decadono definitivamente dal diritto alla pensione ed a qualsiasi altra indennità.

Art. 11.

I sottufficiali albanesi non in carriera continuativa, ma vincolati a ferme ed i graduati e militari di truppa albanesi che trovansi in corso di ferma o di rafferma con diritto a premio o gratificazione, qualora chiedano ed ottengano, con le modalità di cui al precedente articolo 4 la cittadinanza italiana, sono dimessi dalle armi ed iscritti nella forza in congedo. Ad essi è concesso l'intero premio di fine ferma o l'intera gratificazione,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

...nanente o in carriera continuativa, che, non avendo ottenuto la cittadinanza italiana, cessano di appartenere alle Forze armate italiane ai sensi del precedente art. 2, è concessa in ogni caso una indennità per una volta tanto, calcolata rispettivamente a termine dell'art. 5 lettera *c*), e dell'art. 6 lettera *b*), con la maggiorazione prevista nell'ultimo comma degli articoli stessi.

Tale indennità sostituisce a tutti gli effetti ogni particolare trattamento di pensione, quiescenza e di buonauscita a carico dello Stato.

Art. 8.

La liquidazione del trattamento di quiescenza spettante al personale militare albanese che cessa dal servizio o dall'appartenenza alle Forze armate italiane in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, sarà effettuata secondo le leggi italiane, considerando anche i servizi prestati dal personale suddetto anteriormente all'immissione nelle Forze armate italiane e valutando i servizi stessi in base alle disposizioni vigenti per le dette Forze armate.

La norma di cui al comma precedente si applica anche per la liquidazione del trattamento di quiescenza diretto e di riversibilità spettante, secondo le leggi italiane, al personale militare albanese che abbia cessato dal servizio posteriormente all'ammissione nelle Forze armate italiane ed anteriormente alla data di applicazione del presente decreto.

Agli ufficiali e sottufficiali albanesi, immessi nei ruoli delle Forze armate italiane e successivamente cessati dal servizio d'autorità ovvero a domanda con diritto a trattamento di pensione, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regio decreto 22 febbraio 1940, n. 144, e dell'art. 3 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 903, il trattamento di quiescenza sarà determinato in base alle norme contenute negli articoli 5 e 6 del presente decreto con esclusione della maggiorazione dei cinque anni di servizio previste dall'ultimo comma degli articoli stessi.

Art. 9.

L'ufficiale ed il sottufficiale albanese in congedo, cui venga liquidata la pensione ai sensi delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo del precedente art. 8, continueranno a fruirne qualora abbiano chiesto ed ottenuto la cittadinanza italiana.

...data di entrata in vigore del presente decreto, ...residenza nella Repubblica.

Diversamente, sarà ad essi concessa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo della pensione, una indennità per una volta tanto, calcolata rispettivamente a termine dell'art. 5, lettera *o*) e dell'art. 6 lettera *b*), con la maggiorazione prevista nell'ultimo comma degli articoli stessi.

Gli aventi causa che, dopo aver fissato la residenza nella Repubblica, successivamente non la mantengono, decadono definitivamente dal diritto alla pensione ed a qualsiasi altra indennità.

Art. 11.

I sottufficiali albanesi non in carriera continuativa, ma vincolati a ferme ed i graduati e militari di truppa albanesi che trovansi in corso di ferma o di rafferma con diritto a premio o gratificazione, qualora chiedano ed ottengano, con le modalità di cui al precedente articolo 4 la cittadinanza italiana, sono dimessi dalle armi ed iscritti nella forza in congedo. Ad essi è concesso l'intero premio di fine ferma o l'intera gratificazione, qualunque sia la durata del servizio prestato nella ferma.

L'intero premio o l'intera gratificazione sono concessi anche ai sottufficiali, graduati e militari di truppa albanesi di cui al comma precedente che, non avendo ottenuta la cittadinanza italiana, cessano di appartenere alle Forze armate italiane.

Art. 12.

I graduati e militari di truppa albanesi musicanti effettivi, maniscalchi, addetti agli stabilimenti militari di pena, agli istituti militari di correzione e di rieducazione, ai depositi cavalli stalloni ed i graduati e militari di truppa dei carabinieri e della guardia di finanza che chiedano ed ottengano, con le modalità di cui al precedente art. 4, la cittadinanza italiana, sono collocati in congedo ed ammessi a liquidare il trattamento di quiescenza che secondo le leggi italiane possa loro competere, in base agli anni di servizio prestati, da valutarsi ai sensi del primo comma dell'art. 8 e colla maggiorazione di cui all'ultimo comma dell'art. 6.

Ai graduati e militari di truppa albanesi di cui al comma precedente che, non avendo ottenuta la cittadinanza italiana, cessano di appartenere alle Forze armate italiane, è concessa una indennità per una volta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

tanto pari a tanti dodicesimi degli ultimi assegni annui pensionabili quanti sono gli anni di servizio prestati, da valutarsi ai sensi del primo comma dell'articolo 8 e colla maggiorazione di cui all'ultimo comma dell'art. 6 ovvero, se più favorevole, il premio di fine ferma o rafferma.

Tale indennità sostituisce a tutti gli effetti ogni particolare trattamento di pensione, quiescenza o di buona uscita a carico dello Stato.

La liquidazione del trattamento di quiescenza diretto o di riversibilità ai graduati e militari di truppa albanesi di cui ai commi precedenti, cessati dal servizio posteriormente all'immissione nelle Forze armate italiane ed anteriormente alla data di applicazione del presente decreto, e il godimento della pensione da parte di essi e dei loro aventi causa, sono regolati dalle norme di cui agli articoli 8, primo comma, 9 e 10.

Art. 13.

Il trattamento di pensione privilegiata diretta, indiretta o di riversibilità spettante al personale militare albanese, per eventi di servizio verificatisi dopo l'immissione nelle Forze armate italiane, e liquidato in base alla legislazione italiana. Per il godimento della pensione da parte del personale suddetto e degli aventi causa, si osserveranno le norme di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 14.

Il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 387, recante norme per il collocamento in congedo assoluto degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa di cittadinanza albanese, appartenenti all'Arma dei carabinieri, è abrogato a decorrere dal 28 maggio 1943.

Il personale militare albanese appartenente all'Arma dei carabinieri, di cui al citato regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 387, che sia entrato a far parte d'altre forze armate cessa, dalla data di assunzione nelle forze armate stesse, di appartenere alle Forze armate italiane.

delle Forze armate italiane e di collocamento nelle forze in congedo, disposti ai sensi degli articoli precedenti, sostituiscono ed assorbono, a tutti gli effetti, la dispensa dal servizio e le sanzioni disciplinari previste dal predetto decreto legislativo luogotenenziale.

Nei giudizi pertanto istituiti e da istituire a riguardo del personale di cui trattasi, le commissioni di epurazione dovranno giudicare solo se debba essere disposta o meno la perdita del diritto a pensione o all'indennità. Le commissioni possono anche deliberare la perdita della sola maggiorazione degli anni di servizio prevista dagli articoli precedenti.

La perdita del diritto a pensione o della maggiorazione predetta ha effetto dal primo del mese successivo alla data delle conclusioni della commissione centrale della sezione speciale del Consiglio di Stato, ovvero alla data in cui le conclusioni della commissione di primo grado sono divenute definitive.

La corresponsione delle indennità per una volta tanto, liquidata al personale militare albanese ed ai suoi aventi causa, ai sensi degli articoli precedenti, sarà effettuata previo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 18.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano anche agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa di cittadinanza albanese che abbiano conseguito la nomina a ufficiale o sottufficiale ed abbiano assunto servizio posteriormente all'entrata in vigore della legge 13 luglio 1939, n. 1115.

Art. 19.

Salvo quanto disposto nel precedente art. 14 e fatta eccezione dei casi di prigionia o internamento, gli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa albanesi, che, dopo l'8 settembre 1943, non abbiano conservato o fissato la loro residenza in Italia o abbiano comunque abbandonato il servizio nelle Forze armate italiane, s'intendono cessati, a tutti gli effetti, dal

Art. 13.

Il trattamento di pensione privilegiata diretta, indiretta o di reversibilità spettante al personale militare albanese, per eventi di servizio verificatisi dopo l'immissione nelle Forze armate italiane, e liquidato in base alla legislazione italiana. Per il godimento della pensione da parte del personale suddetto e degli aventi causa, si osserveranno le norme di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 14.

Il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 287, recante norme per il collocamento in congedo assoluto degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa di cittadinanza albanese, appartenenti all'Arma dei carabinieri, è abrogato a decorrere dal 28 maggio 1943.

Il personale militare albanese appartenente all'Arma dei carabinieri, di cui al citato regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 287, che sia entrato a far parte d'altre forze armate cessa, dalla data di assunzione nelle forze armate stesse, di appartenere alle Forze armate italiane.

Al personale militare albanese di cui al comma precedente è corrisposta una indennità per una volta tanto da liquidarsi in base all'art. 5 lettera a), all'art. 6 lettera b), e all'art. 12 secondo comma, con esclusione della maggiorazione di cinque anni di servizio prevista dagli articoli stessi.

Art. 15.

Sugli arretrati del trattamento di pensione liquidato a norma del presente decreto, saranno recuperati in unica soluzione gli assegni corrisposti in applicazione dell'art. 15 del regio decreto 22 febbraio 1944, n. 141, e dell'art. 5 del regio decreto 2 maggio 1946, n. 503.

Art. 16.

Il personale militare albanese che, avendo chiesto ed ottenuta la cittadinanza italiana, sia stato ammesso a fruire di trattamento di pensione, qualora venga successivamente a perdere la cittadinanza italiana, decade dal diritto alla pensione e a qualsiasi altra indennità ai sensi del regio decreto-legge 7 settembre 1938, numero 1295.

Art. 17.

Nei confronti del personale militare albanese che sia sottoposto a giudizio di epurazione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 e successive modificazioni, i provvedimenti di cessazione

La corresponsione delle indennità per una volta tanto, liquidata al personale militare albanese ed ai suoi aventi causa, ai sensi degli articoli precedenti, sarà effettuata previo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 18.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano anche agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa di cittadinanza albanese che abbiano conseguito la nomina a ufficiale o sottufficiale od abbiano assunto servizio posteriormente all'entrata in vigore della legge 13 luglio 1939, n. 1115.

Art. 19.

Salvo quanto disposto nel precedente art. 14 e fatta eccezione dei casi di prigionia o d'internamento, gli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa albanesi, che, dopo l'8 settembre 1943, non abbiano conservato o fissato la loro residenza in Italia o abbiano comunque abbandonato il servizio nelle Forze armate italiane, s'intendono cessati, a tutti gli effetti, dall'appartenenza alle Forze armate italiane alla data in cui hanno fissata altrove la propria residenza, ovvero alla data in cui hanno abbandonato il servizio predetto. Essi sono esclusi da ogni trattamento economico e dal beneficio della concessione della cittadinanza italiana di cui al presente decreto.

Art. 20.

Il Governo italiano si riserva di stipulare, non appena possibile, col Governo albanese una convenzione per la ripartizione dell'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — MICHELI — CINGOLANI

Visto, il Guardasigilli: GRIFFO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 113. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 novembre 1946, n. 490.

Modificazioni ai diritti di verificazione prima e periodica dei pesi e delle misure, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il regio decreto-legge 28 novembre 1938, numero 1941, col quale vennero modificati i diritti metrici fissati dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 181, col quale detti diritti vennero ulteriormente modificati;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare ancora i diritti di verificazione dei pesi e delle misure, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure, fissati dalla tabella annessa al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, ed aumentati del 100 % a decorrere dal biennio 1945-46, sono, a decorrere dal biennio 1947-48, sostituiti da quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto, vistata dai Ministri per l'industria e per il commercio e per le finanze.

Art. 2.

I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni, stabiliti dalla tabella di cui al precedente articolo, saranno riscossi in base alla tariffa di cui alla tabella prescritta dal regio decreto-legge 10 agosto 1944, n. 181, sono, a far tempo dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, fissati in L. 1500 ciascuno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 21. — FRASCA

Tabella dei diritti di verificazione degli strumenti metrici, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni

I.

Diritti di verificazione periodica.

Ogni utente pagherà all'atto della verificazione periodica e per il biennio cui essa si riferisce, un diritto fisso e indivisibile secondo le seguenti categorie:

CLASSE I. — Uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso:

Categoria 1ª: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita da 100.000 o più abitanti L. 800

Categoria 2ª: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 100.000 e fino a 30.000 abitanti . . . . . » 500

Categoria 3ª: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 30.000 e fino a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

I diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure, fissati dalla tabella annessa al regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 1911, ed aumentati del 100 % a decorrere dal biennio 1945-46, sono, a decorrere dal biennio 1947-48, sostituiti da quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto, vistata dai Ministri per l'industria e per il commercio e per le finanze.

Art. 2.

I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni, stabiliti dalla tabella di cui al precedente articolo, saranno riscossi in base alla tariffa di cui alla tabella predetta, all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

I diritti di verificazione prima degli strumenti per pesare e per misurare fissi sono dovuti anche quando la verificazione abbia esito negativo.

Essi, però, sono commisurati alla metà di quelli stabiliti dal precedente art. 2.

Art. 4.

Per la rinnovazione dei bolli della verifica prima alle pompe automisuratrici, agli strumenti automatici e semiautomatici per pesare e per misurare, ed in genere per la rilegalizzazione di tutti gli strumenti per pesare e misurare ridotti a nuovo, eccetto i misuratori dei gas, il diritto di verificazione prima è la metà di quello indicato per detti strumenti nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 5.

I due diritti fissi di cui all'art. 3 del regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 1941, ed aumentati del 200 % con decreto legislativo luogotenenziale 16 ago-

---

Tabella dei diritti di verificazione degli strumenti metrici, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni

I.

Diritti di verificazione periodica.

Ogni utente pagherà all'atto della verificazione periodica e per il biennio cui essa si riferisce, un diritto fisso e indivisibile secondo le seguenti categorie:

Classe I. — Uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso:

Categoria 1ª: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita da 100.000 o più abitanti	L.	800
Categoria 2ª: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 100.000 e fino a 30.000 abitanti	»	500
Categoria 3ª: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 30.000 e fino a 5000 abitanti	»	400
Categoria 4ª: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5000 abitanti	»	300

Classe II — Rivenditori ed esercenti al minuto:

Categoria 5ª: rivenditori ed esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita da 100.000 o più abitanti	L.	500
Categoria 6ª: rivenditori ed esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita inferiore a 100.000 e fino a 30.000 abitanti	»	300
Categoria 7ª: rivenditori ed esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita inferiore a 30.000 e fino a 5000 abitanti	»	250
Categoria 8ª: rivenditori ed esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5000 abitanti	»	200

Classe III — Esercenti arti e mestieri per conto proprio:

Categoria 9ª: esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita da 100.000 e più abitanti	L.	100
Categoria 10ª: esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita inferiore a 100.000 e fino a 30.000 abitanti	»	80
Categoria 11ª: esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita inferiore a 30.000 e fino a 5000 abitanti	»	60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Categoria 12ª: esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5000 abitanti . . . . . L. 40

CLASSE IV. — Esercenti ambulanti all'aperto o assimilati:

Categoria 13ª: rivenditori al minuto ed esercenti con posto fisso in chioschi, in pubblici mercati, all'aperto o su aree pubbliche (quelli cioè muniti di regolare licenza di occupazione di suolo pubblico), in luoghi di popolazione riunita da 100.000 o più abitanti . . . . . L. 200

Categoria 14ª: rivenditori come sopra in luoghi di popolazione riunita inferiore a 100.000 abitanti . . . . . » 150

Categoria 15ª: rivenditori od esercenti ambulanti, per ogni strumento per pesare con la relativa serie dei pesi, per ogni misura di lunghezza, e per ogni serie od elemento di serie di pesi o misure di capacità . . . . . » 30

CLASSE V. — Utenti non commercianti ed esibitori volontari:

Categoria 16ª: utenti che, non esercitando alcun commercio, sono tenuti alla verificazione e coloro che domandano la verificazione senza averne l'obbligo . . . . . L. 50

Utenti di strumenti metrici fissi:

Gli utenti di strumenti metrici fissi, il cui normale funzionamento, cioè, sia reso impossibile quando vengono rimossi dal luogo ove sono installati, pagheranno, per ogni strumento fisso in esercizio, oltre ai diritti suindicati, secondo la categoria alla quale appartengono, il diritto di . . . . . » 350

II.

Tabella dei diritti da pagare per la verificazione prima di ogni peso, misura, strumento per pesare o per misurare e per ogni verificazione dei misuratori dei gas e dei manometri campioni:

Misure lineari:

mezzo ettometro	L. 50
doppio decametro	» 20
decametro	» 15
mezzo decametro	» 10
doppio metro	» 5
metro	» 3
mezzo metro, doppio decimetro e decimetro . . .	» 2
triplometro (misura tollerata)	» 10

Stadere semplici a doppia portata, a rapporto o composte:

se di portata superiore a 1.000 kg.	L. 300
se di portata di 1.000 kg.	» 200
se di portata minore di 1.000 kg. fino a 500 kg. inclusivi	» 100
se di portata minore di 500 kg. fino a 200 kg. inclusivi	» 50
se di portata minore di 200 kg. fino a 100 kg. inclusivi	» 30
se di portata minore di 100 kg. fino a 50 kg. inclusivi	» 30
se di portata minore di 50 kg. fino a 20 kg. inclusivi	» 30
se di portata minore di 20 kg.	» 20

Stadere o bilance a piattaforma:

se di portata superiore a 20.000 kg.	L. 5000
se di portata di 20.000 kg.	» 1500
se di portata minore di 20.000 kg. fino a 10.000 kg. inclusivi	» 800
se di portata minore di 10.000 kg. fino a 5.000 kg. inclusivi	» 500
se di portata minore di 5.000 kg. fino a 2.000 kg. inclusivi	» 300
se di portata minore di 2.000 kg. fino a 1.000 kg. inclusivi	» 200
se di portata minore di 1.000 kg. fino a 500 kg. inclusivi	» 100
se di portata minore di 500 kg.	» 40

Strumenti automatici e semiautomatici per pesare:

se di portata superiore a 1.000 kg.	L. 1500
se di portata di 1.000 kg.	» 1000
se di portata minore di 1.000 kg. fino a 200 kg. inclusivi	» 500
se di portata minore di 200 kg. fino a 50 kg. inclusivi	» 400
se di portata minore di 50 kg. fino a 20 kg. inclusivi	» 300
se di portata minore di 20 kg.	» 200

Apparecchi per misurare liquidi:

1) chilolitri montati in serie su autocarri per ognuno	L. 1000
2) pompe autoalimentatrici di carburanti e lubrificatori volumetrici	» 500
3) pompe autoalimentatrici per altri liquidi, di capacità di 5 litri o più	» 200
4) pompe autoalimentatrici per altri liquidi, di capacità inferiori a 5 litri	» 100

Misuratori dei gas:

Per misuratore che eroga litri all'ora:

	beccucci	
150 . . .	1	L. 10
250 e 350	2	» 20
[illegible]	3	» 30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 078017

Uffici di strumenti metrici fissi:

Gli uffici di strumenti metrici fissi, il cui normale funzionamento, cioè, sia reso impossibile quando vengano rimossi dal luogo ove sono installati, pagheranno, per ogni strumento reso in esercizio, oltre ai diritti suindicati, secondo la categoria alla quale appartengono, il diritto di . . . . . L. 350

II.

Tabella dei diritti da pagarsi per la verificazione prima di ogni peso, misura, strumento per pesare o per misurare e per ogni verificazione dei misuratori dei gas e dei manometri campioni.

Misure lineari:	
mezzo ettometro	L. 50
doppio decametro	» 30
decametro	» 15
mezzo decametro	» 10
doppio metro	» 5
metro	» 3
mezzo metro, doppio decimetro e decimetro	» 2
triplometro (misura tollerata)	» 10
Misure di capacità per aridi e per liquidi:	
Chilolitro	L. 500
mezzo chilolitro	» 300
doppio ettolitro	» 50
ettolitro	» 40
mezzo ettolitro	» 30
doppio decalitro	» 20
decalitro	» 10
mezzo decalitro	» 8
doppio litro	» 3
dal litro al centilitro (per ogni misura)	» 2
1/4 di ettolitro (misura tollerata)	» 20
1/5 di litro (misura tollerata)	» 2
Pesi:	
cinque miriagrammi	L. 20
doppio miriagramma	» 10
miriagramma	» 10
mezzo miriagramma	» 5
doppio chilogramma	» 3
dal kg. al doppio decagramma (per ogni peso)	» 2
dal decagramma al grammo (per ogni peso)	» 1
frazioni del grammo, carato metrico e sottomultipli (per ogni peso)	» 1
Pesi per le monete:	
per ciascuna delle monete in corso	L. 5
Bilance semplici e composte:	
se di portata di 50 kg. o più	L. 50
se di portata minore di 50 kg. fino a 10 kg. inclusivi	» 40
se di portata minore di 10 kg. fino a 5 kg. inclusivi	» 30
se di portata minore di 5 kg.	» 20
se di portata minore di 1.000 kg. fino a 500 kg. inclusivi	» 100
se di portata minore di 500 kg.	» 50
Strumenti automatici e semiautomatici per pesare:	
se di portata superiore a 1.000 kg.	L. 1500
se di portata di 1.000 kg.	» 1000
se di portata minore di 1.000 kg. fino a 200 kg. inclusivi	» 500
se di portata minore di 200 kg. fino a 50 kg. inclusivi	» 400
se di portata minore di 50 kg. fino a 20 kg. inclusivi	» 300
se di portata minore di 20 kg.	» 200
Apparecchi per misurare liquidi:	
1) ettolitri misurai in serie su autocarri per ognuno	L. 1000
2) pompe automisuratrici di carburanti e misuratori volumetrici	» 500
3) pompe automisuratrici per altri liquidi, di capacità di 5 litri o più	» 300
4) pompe automisuratrici per altri liquidi, di capacità inferiori a 5 litri	» 100

Misuratori dei gas:

Per misuratore che eroga litri all'ora:

	bocca ora	
110	1	L. 10
240 o 280	2	» 20
360, 420 o 500	3	» 30
600, 700 o 750	5	» 60
1000	7	» 60
1200, 1400, 1500	10	» 80
2400, 2800 o 3000	20	» 120
3600, 4200 o 4500	30	» 150
5800, 5000 o 6000	40	» 200
6000 o 7000	50	» 250
7200, 8400 o 9000	60	» 250
9600 o 11250	80	» 200
12000, 14000 o 15000	100	» 300
18000, 21000 o 22500	150	» 350
24000, 28000 o 30000	200	» 350
36000 o 42000	250	» 350
36000, 42000 o 45000	300	» 400
48000 o 56000	400	» 400
60000 o 70000	500	» 400
72000 o 84000	600	» 500
96000 o 112000	800	» 500
120000, 140000 o più	1000	» 500

Manometri campioni:

per la verificazione di un manometro campione ad uso dei periti per le prove delle caldaie a vapore L. 100

Visto

Il Ministro per l'industria e commercio
SEGNI

Il Ministro per le finanze
SCELBA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 491.

Incorporazione nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, del Monte di credito su pegno di Verona.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno di 2ª categoria ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, in data 20 agosto 1946 e del commissario del Monte di credito su pegno di Verona, in data 2 settembre 1946;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Verona, con sede in Verona, è incorporato nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministero del tesoro, a norma dell'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1946.

Modificazione del decreto Presidenziale 5 novembre 1945, concernente la nomina del dott. Ignazio Gueli a commissario straordinario dell'Istituto di medicina sociale in sostituzione del prof. Giuseppe Aiello.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1945, di nomina del dott. Ignazio Gueli a commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto di medicina sociale in sostituzione del prof. Giuseppe Aiello;

Considerato che la sostituzione venne motivata dichiarandosi che il prof. Aiello aveva chiesto di essere dispensato dall'incarico, invece, il provvedimento di sostituzione fu determinata da esigenze di servizio, in base alla facoltà attribuita all'autorità governativa dal regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuto che occorre, quindi, per quanto riguarda la motivazione della sostituzione del prof. Giuseppe Aiello, modificare il menzionato decreto che, in ogni altra sua parte, dev'essere confermato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

L'art. 1 del sopracitato decreto Presidenziale 5 novembre 1945 è modificato come segue:

« Il dott. Ignazio Gueli, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto di medicina sociale, con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo invece del professore Giuseppe Aiello, sostituito nella carica per esigenze di servizio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1946

DE GASPERI

(43)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, in data 20 agosto 1946 e del commissario del Monte di credito su pegno di Verona, in data 2 settembre 1946;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Verona, con sede in Verona, è incorporato nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministero del tesoro, a norma dell'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1946

DE NICOLA

BERTONE

Visto, Il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 119. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 492.

Erezione in ente morale dell'Opera « Francesco Vivona », con sede in Roma.

N. 492. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Opera « Francesco Vivona » in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, Il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1947

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

L'art. 1 del sopracitato decreto Presidenziale 5 novembre 1945 è modificato come segue:

« Il dott. Ignazio Gueli, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto di medicina sociale, con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo invece del professore Giuseppe Aiello, sostituito nella carica per esigenze di servizio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1946

DE GASPERI

(43)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Avellino, Padova, Palermo, Pisa e Siracusa.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Avellino, Padova, Palermo, Pisa e Siracusa nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Avellino, Padova, Palermo, Pisa e Siracusa.

Roma, addì 29 novembre 1946

p. Il Ministro: VICEDOMINI

(19)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 45.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5% (1949) serie *C*, n. 764 di L. 1000; serie *D*, n. 783 di L. 5000; serie *H*, n. 520 di L. 500 e serie *L*, n. 389 di L. 2000, intestati a Sforzi Francesco fu Amerigo, minore sotto la patria potestà della madre Negro Colomba fu Balmazio, ved. Sforzi, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(12)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 46.

In conformità dell'art. 15 del regolamento generale 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 1951 serie *A-9*, n. 10 di L. 2000; serie *A-19*, n. 83 di L. 10.000, intestati a De Ioanno Emma fu Federico, moglie di Giuseppe Agnello, domiciliata a Lagnoli Irpino (Avellino), dotali, col pagamento degli interessi in Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e dell'emissione del medesimo presso la Tesoreria provinciale di Avellino senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(13)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Occhiobello (Rovigo)

La zona di ripopolamento e cattura di Occhiobello (Rovigo), della estensione di ettari 542 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 14 dicembre 1942, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-1949.

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(3)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura del Secchia (Modena)

La zona di ripopolamento e cattura del Secchia (Modena), della estensione di ettari 700, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 1º aprile 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

Il Comitato provinciale della caccia di Modena provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a 11 posti di assistente aggiunto in prova (grado 13° - gruppo C).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno stesso anno, registro n. 2, foglio n. 275, con il quale è stato indetto un concorso per esami a undici posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di stabilire la data delle prove scritte;

Vista la nota 28 novembre 1946, n. 87196/13106.2.16.5/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(12)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 46

In conformità dell'art. 15 del regolamento generale 8 giugno 1913, n. 760, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 1951 serie 4-9, n. 97 di L. 5000, serie 4-19, n. 83 di L. 10.000, intestati a De Ioanna Emma fu Federico, moglie di Giuseppe Agnello, domiciliata a Pogliodi Irpino (Avellino), dotali, col pagamento degli interessi in Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e dell'attissione dei medesimi presso la Tesoreria provinciale di Avellino senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(13)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti «Santa Sofia» di Sortino (Siracusa), in liquidazione coatta.

Nella riunione tenutasi il 1° dicembre 1946 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti «Santa Sofia» con sede in Sortino, il sig. Concetto Sorce fu Giuseppe, è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(24)

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a 11 posti di assistente aggiunto in prova (grado 13° - gruppo C).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno stesso anno, registro n. 9, foglio n. 273, con il quale è stato indetto un concorso per esami a undici posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di stabilire la data delle prove scritte;

Vista la nota 28 novembre 1946, n. 87196/12106.2.16.5/1.3.4 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a undici posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 30 maggio 1946, nelle premesse citato, sono stabilite per i giorni 23, 24 e 25 gennaio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(25)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

02 264

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

2607

Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 7 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-235 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 83-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 settembre 1946, n. 483.

Aumento della tasse di esame e dei compensi alle Commissioni esaminatrici e di vigilanza dei concorsi-esami di Stato, per l'insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale . . . . . Pag. 42

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 ottobre 1946, n. 457.

Modificazione del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, in materia di difesa dell'apicoltura . . . . . Pag. 44

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 488.

Classificazione nella rete delle strade statali del tronco di strada che lungo il litorale ionico unisce il bivio Taviella con Taranto . . . . . Pag. 44

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Nomina del commissario per la gestione della Società

Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio
... ed accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 settembre 1946, n. 483.

Aumento della tassa di esame e dei compensi alle Commissioni esaminatrici e di vigilanza dei concorsi-esami di Stato, per l'insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale . . . . . Pag. 42

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 484.

Proroga al 30 giugno 1947 del termine di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 698, sulla revoca delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista . . . . . Pag. 42

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 485.

Ricostituzione dei comuni di Bondo e Breguzzo (Trento). Pag. 43

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 novembre 1946, n. 486.

Proroga dei termini di applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società commerciali e dei bilanci degli enti di diritto pubblico . . . Pag. 43

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 ottobre 1946, n. 487.

Modificazione del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, in materia di difesa dell'agricoltura . . . . . Pag. 44

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 488.

Classificazione nella rete delle strade statali del tronco di strada che lungo il litorale ionico unisce il bivio Lavello con Taranto . . . . . Pag. 44

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Nomina del commissario per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, concessionaria della ferrovia Penne-Pescara-Pineta di Pescara . . . Pag. 44

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanze di cattedre presso l'Università di Catania, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento . . Pag. 45

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevuta . . . . . Pag. 45

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 45

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 45

CONCORSI

Ministero degli affari esteri: Concorso per titoli a 89 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°). Pag. 46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

0 2 6 1650

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 settembre 1946, n. 483.

Aumento della tassa di esame e dei compensi alle Commissioni esaminatrici e di vigilanza dei concorsi-esami di Stato, per l'insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834, convertito nella legge 25 giugno 1925, n. 1167;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La tassa di lire 200, stabilita dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento negli istituti e nelle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale è elevata a lire 1000.

Art. 2.

Ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi-esami di Stato a cattedre negli istituti e nelle scuole di cui al precedente articolo è corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo le norme vigenti, un compenso di lire 6000 per il primo gruppo di candidati sino ai 10, successivamente di lire 2400 per ogni gruppo di dieci sino ai 100 e di lire 300 per

Art. 5.

Ai membri delle Commissioni giudicatrici di cui all'ultimo comma dell'art. 2, è corrisposta una diaria pari ad un terzo di quella stabilita dalle vigenti disposizioni, per le eventuali riunioni preliminari e riconvocazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GRIFFO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 113. — FRESA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 484.

Proroga al 30 giugno 1947 del termine di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 688, sulla revoca delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 688, concernente la revoca delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Art. 1.

La tassa di lire 200, stabilita dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento negli istituti e nelle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale è elevata a lire 1000.

Art. 2.

Ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi-esami di Stato a cattedre negli istituti e nelle scuole di cui al precedente articolo è corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo le norme vigenti, un compenso di lire 6800 per il primo gruppo di candidati sino ai 10, successivamente di lire 2400 per ogni gruppo di dieci sino ai 100 e di lire 500 per ogni ulteriore gruppo di 10.

Per le prove orali è corrisposto a ciascun commissario, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova un ulteriore compenso di lire 60 sino ai 250 esaminati, di lire 24 dai 251 ai 500 e di lire 12 dai 501 in poi.

Al pagamento dei compensi si provvede dopo la emanazione del decreto Ministeriale di approvazione della graduatoria, ma, ai commissari che la richiedano, può essere accordata, al termine dei lavori, un'anticipazione non superiore ai due terzi dell'intero compenso loro spettante, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

I compensi sopradetti sono ridotti ad un terzo per i commissari che risiedono nella città nella quale hanno luogo gli esami.

Art. 3.

Ai membri delle Commissioni preposte alla vigilanza e alle operazioni necessarie per le prove scritte, grafiche e pratiche dei concorsi-esami di Stato è corrisposta una diaria di lire 125.

Art. 4.

I compensi di cui ai precedenti articoli spettano a tutti i membri delle indicate Commissioni, appartengano essi o no all'Amministrazione dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 484.

Proroga al 30 giugno 1947 del termine di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 698, sulla revoca delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 698, concernente la revoca delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per la marina militare, per la marina mercantile, per l'aeronautica, per l'industria e commercio e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 698, è prorogato fino alla data del 30 giugno 1947.

Art. 2.

Della Commissione prevista dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 698, fanno parte un segretario ed un addetto alla segreteria, da nominarsi con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Ai componenti della Commissione di cui al precedente articolo, è corrisposto un gettone di presenza di L. 125 se appartenenti al personale dello Stato e di L. 250 se estranei alle Amministrazioni dello Stato, delle provincie, dei comuni, e degli enti di diritto pubblico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780017
0 2 6 8

Art. 4.

Al segretario della Commissione compete lo stesso trattamento corrisposto ai membri, mentre all'addetto alla segreteria sarà attribuita una indennità giornaliera pari ad un terzo della diaria di missione di cui al regio decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, con l'aumento del 70 % di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131, inerente al grado rivestito.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — ROMITA — MICHELI — ALDISIO — CINGOLANI — MORANDI — BERTONE

Visto, *Il Guardasigilli:* GRIZIOTTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 110. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 485.

Ricostituzione dei comuni di Bondo e Breguzzo (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 22 gennaio 1928, n. 110;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Bondo e Breguzzo, riuniti in unico Comune, denominato Bondo Breguzzo, con regio decreto 22 gennaio 1928, n. 110, sono ricostituiti con la circo-

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRIZIOTTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 115. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 novembre 1946, n. 486.

Proroga dei termini di applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società commerciali e dei bilanci degli enti di diritto pubblico.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società commerciali ed i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 561, contenente norme integrative e modificative del suddetto decreto legislativo;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società commerciali ed i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico, nonchè le disposizioni contenute nel decreto legisla-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 110. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 455.

Ricostituzione dei comuni di Bondo e Breguzzo (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 22 gennaio 1928, n. 110;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Bondo e Breguzzo, riuniti in unico Comune, denominato Bondo Breguzzo, con regio decreto 22 gennaio 1928, n. 110, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Bondo e Breguzzo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 22 gennaio 1928, n. 110.

Al personale già in servizio presso l'unico comune di Bondo Breguzzo che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

e dei bilanci degli enti di diritto pubblico.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società commerciali ed i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 564, contenente norme integrative e modificative del suddetto decreto legislativo;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società commerciali ed i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico, nonchè le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 564, che detta norme integrative e modificative del suddetto decreto legislativo, si applicano fino al 30 giugno 1947.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — GULLO

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 114. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 ottobre 1946, n. 467.

Modificazione del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, in materia di difesa dell'apicoltura.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, che approva il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

La misura massima, stabilita nell'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, della contribuzione annua della quale i Consorzi apistici sono autorizzati a gravare gli apicoltori consorziati, viene elevata a lire venti per alveare, sia razionale che villico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — GULLO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 458.

Classificazione nella rete delle strade statali del tronco

In dipendenza di tale classificazione l'indicazione del percorso della strada statale n. 106 « Ionica » viene modificato come segue:

« Reggio Calabria - Gerace - Punta di Stilo - Catanzaro Marina - Crotone - Innesto con la n. 108 presso Cariati - Bivio Favella per Spezzano Albanese - Innesto con la n. 104 presso la stazione di Nova Siri - Incrocio con la n. 103 presso la stazione di Montalbano Ionico - Taranto, con diramazione dal bivio Favella alla n. 19 presso Spezzano Albanese ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

ROMITA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Nomina del commissario per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, concessionaria della ferrovia Penne-Pescara-Pineta di Pescara.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 429;

Ritenuto che dalle relazioni del commissario governativo della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi e dalla relazione del funzionario del Ministero dei trasporti incaricato di una inchiesta sulla gestione della Società esercente la concessione governativa della ferrovia Penne-Pescara-Pineta di Pescara sono emerse gravi e ripetute irregolarità e risultano gravemente pregiudicati gli interessi dello Stato onde si impone di evitare il ripristino della gestione che tale pregiudizio ha arrecato;

Ritenuto che i lavori di ricostruzione in corso rendono necessaria la continuità dell'attuale amministrazione commissariale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

La misura massima, stabilita nell'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1927, n. 611, della contribuzione annua della quale i Consorzi agricoli sono autorizzati a gravare gli aderenti consorziati, viene elevata a lire venti per ettaro, se rustico che villico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1946

DE NICOLA

De Gasperi — Segni — Gullo — Scoccimarro

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 1. — Franca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 458.

Classificazione nella rete delle strade statali del tronco di strada che lungo il litorale ionico unisce il bivio Favella con Taranto.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1138;

Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete delle strade statali in prolungamento della strada statale n. 106 «Ionica» la strada bivio Favella Taranto;

Visto il voto 9 settembre 1940, n. 3150, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Visti i voti 15 aprile 1940, n. 862, e 28 luglio 1941, n. 1618, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

E' classificata nella rete delle strade statali la strada che lungo il litorale ionico unisce il bivio Favella con Taranto.

Romita — Bertone

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 101. — Franca

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Nomina del commissario per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, concessionaria della ferrovia Penne-Pescara-Pineta di Pescara.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Ritenuto che dalle relazioni del commissario governativo della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi e dalla relazione del funzionario del Ministero dei trasporti incaricato di una inchiesta sulla gestione della Società esercente la concessione governativa della ferrovia Penne-Pescara-Pineta di Pescara sono emerse gravi e ripetute irregolarità e risultano gravemente pregiudicati gli interessi dello Stato onde si impone di evitare il ripristino della gestione che tale pregiudizio ha arrecato;

Ritenuto che i lavori di ricostruzione in corso rendono necessaria la continuità dell'attuale amministrazione commissariale;

Decreta:

A' sensi dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, con decorrenza dal 1° gennaio 1947 è nominato commissario per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, concessionaria della ferrovia Penne-Pescara-Pineta di Pescara, il sig. avvocato Pasquale Galliano Magno fu Eugenio con le funzioni di cui al decreto stesso.

Il commissario durerà in carica fino al 31 dicembre 1947 e la vigilanza sulla sua gestione verrà esercitata dal Ministero dei trasporti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: Ferrari

(4414)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre presso l'Università di Catania, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Catania sono vacanti le cattedre di anatomia umana normale e di farmacologia, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti predetti dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della nominata Facoltà entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(22)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di ricevuta

(*3ª pubblicazione*)

Il sig. Emanuele Dina fu Cesare, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1 (posizione n. 18836), rilasciatagli il 1° luglio 1943 dall'Intendenza di finanza - Ufficio provinciale del tesoro - di Mantova, in seguito alla presentazione per il rimborso del titolo sorteggiato di credito comunale e provinciale, 3,75 % speciale, n. 005156, del capitale di L. 2.500.

Ai termini dell'art. 54 del regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al rimborso del titolo suddetto a favore del sig. Emanuele Dina fu Cesare, senza obbligo di restituzione della ricevuta predetta, che rimarrà di nessun valore.

(1305) *Il direttore generale*: PALLESTRINI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 31 dicembre 1945 - N. 2:1

Argentina	25 —	Norvegia	20, 1625
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 9485
Brasile	5, 45	Portogallo	4, 057
Canadà	100 —	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S. U. America	100 —

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 44.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 9 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Arezzo — Intestazione: Scapecchi Tito fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, al portatore 3 — Capitale: L. 3400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data: 31 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Gandola Pietro di Attilio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, al portatore 6 — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8702 — Data: 5 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: D'Alessandro Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4438 — Data: 8 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Patriarozzi Giuseppe fu Adolfo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, al portatore 1 — Capitale: L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 357 — Data: 18 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Musolino Alfonso di Antonino — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, al portatore 1 — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 11 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Di Raimondo Rosario fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 3200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24182 — Data: 10 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Gioacchino fu Arnodio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 382 — Data: 2 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siena — Intestazione: Tondi Egisto fu Celso — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23054 — Data: 25 aprile 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Fragapane Francesco fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23561 — Data: 18 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Pasquale Marino di Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 3500.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Diffida per smarrimento di ricevuta

(3ª *pubblicazione*)

Il sig. Emanuele Dina fu Cesare, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 4 (posizione n. 18836), rilasciatagli il 15 luglio 1942 dall'Intendenza di finanza Ufficio provinciale del tesoro - di Mantova, in seguito alla presentazione per il rimborso del titolo sorteggiato di Credito comunale e provinciale, 3,75 % speciale, n. 09156, del capitale di L. 2.500.

Ai termini dell'art. 54 del regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al rimborso del titolo suddetto a favore del sig. Emanuele Dina fu Cesare, senza obbligo di restituzione della ricevuta predetta, che rimarrà di nessun valore.

(4305) *Il direttore generale:* PALLESTRINI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 31 dicembre 1946 - N. 294

Argentina	25 —	Norvegia	20,1025
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,9485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8836	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	402,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,85
Id. 3,50 % 1902	84 —
Id. 3 % lordo	60,40
Id. 5 % 1935	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	84,10
Id. 5 % 1936	93 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,65
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,275
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,95
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,375
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,325
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,675
Id. 5 % convertiti 1951	97,05

L. 1800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4438 — Data: 8 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Pattarozzi Giuseppe fu Adolfo — Titoli del Debito pubblico: quietanza estinguibile, al portatore 1 — Capitale: L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 257 — Data: 18 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Massolino Alfonso di Antonino — Titoli del Debito pubblico: quietanza estinguibile, al portatore 1 — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 11 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Di Raimondo Rosario fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza estinguibile — Capitale: L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24482 — Data: 30 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: D'Antuono Gioacchino fu Amodio — Titoli del Debito pubblico: quietanza estinguibile — Capitale L. 1360.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 582 — Data: 2 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siena — Intestazione: Tondi Egisto fu Celso — Titoli del Debito pubblico: quietanza estinguibile — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23954 — Data: 25 aprile 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Frugiuele Francesco fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: quietanza estinguibile — Capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21551 — Data: 18 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Pasquale Marino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza estinguibile — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6735 — Data: 11 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Baltisini Ettore fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza estinguibile — Capitale: L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 702 — Data: 17 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Caffisi Adele fu Stefano — Titoli del Debito pubbl.: P.R. 5% (1936) — Capitale: L. 27.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 639 — Data: 11 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Costa Antonino fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: P.N. 5%, nominativi 1 — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 223 — Data: 1° dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Buonomo Antonio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: 6000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 13 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Rizzi Salvatore fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 392 — Data: 12 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Vergato Francesco fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 11 ottobre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Marucca Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), al portatore 3 — Capitale: L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data: 11 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Moglio Giovanni fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 4.00.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 160 — Data: 22 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione: Rughi don Luigi — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 334 — Data: 25 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Pogolotti Enrico fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 29.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 331 — Data: 19 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Guglielmucci Donato di Vito — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 125 — Data: 16 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Iannello Domenico fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 511.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 346 — Data: 20 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Rizzoli Elisabetta della Rosa fu Francesco e Brunelli Antonio fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 59,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caltanissetta — Intestazione: Lunetta Vincenzo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 445 — Data: 13 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Lanza di Scalea Francesco fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data: 11 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Mannresi Copetta Clara fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 — Data: 18 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Messina — Intestazione: Farinelli Vladimiro di Nicola — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 431,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 289 — Data: 15 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Guala Pietro di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 — Data: 5 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Pasculli Anna di Nicola — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5%, nominativi 1 — Rendita: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 19 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Roselli Domino fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5% (1951), al portatore 4 — Capitale: L. 92.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4600 — Data: 11 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Napoli — Intestazione: Pesce Sebastiano fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 140.

A termini dell'art. 32o del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 10, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(11)

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 160 — Data: 5 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione: Righi don Luigi — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 334 — Data: 25 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Pogolotti Enrico fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 331 — Data: 10 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Guglielmucci Donato di Vito — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data: 16 ottobre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Iannello Domenico fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 511.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 316 — Data: 29 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Bizzoni Elisabetta della Elisa fu Francesco e Brunetti Antonio fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 53,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caltanissetta — Intestazione: Lunetta Vincenzo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data: 22 febbraio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Tesoreria agenzia Sampierdarena — Intestazione: Olivieri Giovanni fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), al portatore 13 — Rendita: L. 861.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 342 — Data: 24 gennaio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Messina — Intestazione: Denaro Luigi fu Carmelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), al portatore 1 — Rendita: L. 38.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 819 — Data: 11 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Cuneo — Intestazione: Rosso Teresa fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), al portatore 4 — Rendita: L. 385.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1438 — Data: 2 febbraio 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta — Tesoreria di Palermo — Intestazione: Moscharo Filippo di Santo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), al portatore 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 22 ottobre 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Firenze — Intestazione: Nocentini Augusto fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), al portatore 8 — Rendita: L. 280.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 22 ottobre 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Firenze — Intestazione: Nocentini Augusto fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1902), al portatore 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 — Data: 5 giugno 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Pascolli Anna di Nicola — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5%, nominativi 1 — Rendita: L. 680.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 10 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Roselli Domino fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5% (1951), al portatore 4 — Capitale: L. 97.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4600 — Data: 11 febbraio 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Napoli — Intestazione: Pesce Sebastiano fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 140.

A termini dell'art. 330 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i valori titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(11)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per titoli a 88 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°)

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 marzo 1924, n. 465, sull'ammissione al concorso per la nomina al grado di alunno d'ordine nel Ministero degli affari esteri;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 gennaio 1926, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2135, che determina la gra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

duatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 2 giugno 1938, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514 ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 838, che disciplina l'assunzione di personale femminile ad impieghi pubblici;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti di guerra;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 19, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai pubblici concorsi con l'esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con foglio n. 6697/12106.2.3.1/1.3.1 del 16 maggio 1946,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 88 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero degli affari esteri (gruppo C, grado 13°).

A detto concorso sono ammesse a partecipare le donne.

Sono riservati 44 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, e del decreto legislativo luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, sottoscritte dall'aspirante, redatte su carta da bollo da L. 12, corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero degli affari esteri (Direzione generale del personale e affari generali) entro il 60° giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano e coloro che dimostrino — con un certificato dell'autorità militare — di essere richiamati in servizio militare hanno la facoltà di presentare la domanda entro il 90° giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che alla data del presente bando siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato o appartengano al personale civile non di ruolo comunque denominato ovvero al personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno 5 anni di lodevole servizio.

Art. 4.

A corredo delle domande devono essere uniti i seguenti documenti:

1) originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata del diploma di licenza di una scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054; oppure della licenza di scuola complementare o di scuola professionale di 2° grado, sono pure validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica oppure di licenza del triennio preparatorio delle scuole o istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere o dal pretore competenti;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, legalizzato dal Prefetto competente;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedente residenza entro l'anno, legalizzata dal Prefetto;

5) certificato, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, legalizzato dal Prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore del Tribunale di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;

7) certificato medico su carta da bollo da L. 8 di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certifi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai pubblici concorsi con l'esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con foglio n. 66497/12164.3.3.1/1.3.1 del 16 maggio 1946.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 88 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero degli affari esteri (gruppo C, grado 13°).

A detto concorso sono ammesse a partecipare le donne.

Sono riservati 44 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, e del decreto legislativo luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, sottoscritte dall'aspirante, redatte su carta da bollo da L. 12, corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero degli affari esteri (Direzione generale del personale e affari generali) entro il 60° giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano e coloro che dimostrino — con un certificato dell'autorità militare — di essere richiamati in servizio militare hanno la facoltà di produrre, nel termine predetto, la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Debbono infine dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

Gli aspiranti che non risiedono in territorio metropolitano debbono indicare il loro recapito nel territorio dello Stato, per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportune fare quivi.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministero, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso del titolo di studio indicato nel successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di 18 anni e non sorpassata quella di anni 35, salvo in quanto applicabili le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi in vigore al momento della presentazione della domanda. Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45 per un periodo corrispondente alla durata del servizio stesso, aumentata di un anno.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) atto di nascita in carta da bollo da L. 8;

2) titolo di studio originale o in copia autenticata nelle forme di legge;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, legalizzato dal Prefetto competente;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore di tre mesi da quella del presente decreto, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedente residenza entro l'anno, legalizzato dal Prefetto;

5) certificato, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore di tre mesi da quella del presente decreto, legalizzato dal Prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore del Tribunale di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

7) certificato medico su carta da bollo da L. 8 di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficio sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del regio decreto 31 gennaio 1923, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo articolo 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualifica di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 16 sulla prima facciata e da L. 12 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'avere partecipato ad operazioni di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guer-

rai in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione necessaria che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale assistenza deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'ammissione nei modi previsti di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato in carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzata dal Prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 65 sul nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze dello stato civile, legalizzato dal Prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate o abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 501, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

2) stato di famiglia di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto (su carta da bollo da L. 8) da pubblicarsi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

3) fotografia recente del candidato sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 32 da annullarsi dall'ufficio del bollo straordinario con firma autenticata del sindaco e da un punto qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. La firma del sindaco o del notaio deve essere legalizzata rispettivamente dal Prefetto ovvero dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrativa residente nel comune di Roma.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato e quelli non di ruolo parificati dal Ministero degli affari esteri ed in servizio possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 5. Potranno inoltre esibire copia dello stato matricolare e rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero degli affari esteri.

I concorrenti appartenenti al personale civile non di ruolo comunque denominato ed il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, con almeno 5 anni di servizio, devono produrre, agli effetti della esenzione dal limite massimo di età, un rapporto informativo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

I candidati non arruolati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di [illegible] del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

nel termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, né si terrà conto delle domande presentate oltre il termine di cui all'art. 2 né di quelle insufficientemente documentate.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice è composta ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 20 marzo 1924, n. 465.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso è compilata in base a criteri obiettivi di valutazione e di merito, dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio dello esame dei titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso. Potrà essere presa in considerazione la conoscenza di lingue straniere da comprovarsi mediante presentazione di idonei attestati. La Commissione si riserva la facoltà di sottoporre il candidato ad una conversazione nella lingua che afferma di conoscere.

Ogni componente della Commissione giudicatrice dispone per la valutazione dei titoli di 10 punti. Il punto di merito di ciascun concorrente si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli componenti della Commissione e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Per essere ammessi nella graduatoria bisogna avere ottenuto almeno sei punti rappresentati dai sei decimi.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 10.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti riservati a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 3 gennaio 1942, n. 17, e del regio decreto-legge 26 marzo 1926, n. 141, viene attribuito ai candidati risultanti idonei che dimostrino di essere mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

b) ove non si coprano i posti riservati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto, nonché quelli di cui al precedente punto *a*) i posti così disponibili sono riservati ai candidati risultanti idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

c) un terzo dei posti non riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, è attribuito ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, ai sensi del regio decreto 20 marzo 1924, n. 465.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

lo stato di famiglia di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto (si farà da bollo da L. 32 da prendersi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole);

la fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 32 da annullarsi dall'ufficio del bollo straordinario con firma autenticata del sindaco e da un notaio qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. La firma del sindaco o del notaio deve essere legalizzata rispettivamente dal Prefetto ovvero dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio).

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrativa residente nel comune di Roma.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato e quelli non di ruolo ma dipendenti dal Ministero degli affari esteri ed in servizio presso l'Italia a qualunque titolo da data anteriore di un anno a quella del presente decreto, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 1, 3, 5 e 6 (per quanto riguarda la data dello stato matricolare e il periodo nello stesso coperto dalla data anzidetta e quella della presentazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero degli affari esteri).

I concorrenti appartenenti al personale civile non di ruolo con più di quattro anni di servizio, salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, con almeno 5 anni di servizio, devono produrre, agli effetti della esenzione dal limite massimo di età, un rapporto informativo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 4, 7 e 8 del precedente articolo un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 32 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quelli di invalidi di guerra, di orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre in carta libera i documenti e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza (14)

. . . .

. . . .

. . . .

2607

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 292 del 31 dicembre 1946

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 31 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 dicembre 1946, n. 469.

Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1946, n. 470.

Scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente nazionale della moda.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 471.

Attività dell'Alta Corte di giustizia in relazione alle norme sull'avocazione dei profitti di regime.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 472.

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1946, n. 473.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

0281

1946, n. 469.

Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1946, n. 470.

Scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente nazionale della moda.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 471.

Attività dell'Alta Corte di giustizia in relazione alle norme sull'avocazione dei profitti di regime.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 472.

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1946, n. 473.

Regolarizzazione della posizione delle imprese italiane in Cina.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 474.

Disposizioni concernenti le promozioni al grado ottavo del personale provinciale delle imposte dirette, tasse e dogane.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione. 4655

Capo V F.° 91.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

0 2 8 2

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 dicembre 1946, n. 469.

Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo della imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

Vista la legge 1° novembre 1940, n. 1608, recante aumenti dell'imposta sull'entrata per alcune categorie di prodotti;

Vista la legge 13 novembre 1940, n. 1700, concernente agevolazioni fiscali per la importazione di pesce fresco, anche congelato;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 770, recante provvedimenti in materia di imposta sull'entrata;

Visto il regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, recante provvedimenti in materia d'imposta sull'entrata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, recante provvedimenti in materia d'imposta sull'entrata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, recante provvedimenti in materia di imposte erariali di fabbricazione e di consumo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, recante provvedimenti in materia di imposta sull'entrata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221, recante, fra l'altro, provvedimenti in materia d'imposta sull'entrata;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per l'interno e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

TITOLO I.

Art. 2.

L'imposta sull'entrata, dovuta a norma dell'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 348, sui vini, esclusi gli spumanti naturali, e sui mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, è determinata nella misura del 6 % del prezzo o valore dei detti prodotti.

Per i vini, mosti ed uve da vino, esenti da imposta di consumo per essere impiegati nella fabbricazione di altri prodotti non soggetti allo speciale regime di imposizione stabilito dall'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 3 % da colui che acquista i detti prodotti vinosi per impiegarli direttamente nella propria industria, e si corrisponde a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base alla fattura rilasciatagli dal venditore, od, in mancanza, in base ad apposito documento da lui stesso emesso.

Art. 3.

L'imposta sull'entrata pagata una volta tanto a norma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, per gli oli vegetali destinati all'alimentazione, per il frumento, per il granoturco, per la segale, per il risone e per l'orzo vestito destinato alla miscela con farine degli anzidetti cereali, assorbe quella che sarebbe dovuta:

a) per gli atti economici cui dà luogo il commercio degli oli vegetali, compresa la vendita al minuto e compreso il passaggio dell'olio dallo stabilimento di produzione a quello di rettificazione;

b) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del frumento, delle farine, delle semole e delle paste alimentari prodotte con l'impiego di sole farine, compresa la vendita al minuto;

c) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del granoturco e delle farine, compresa la vendita al minuto;

d) per gli atti economici cui dà luogo il commercio della segale e delle farine, compresa la vendita al minuto;

e) per gli atti economici cui dà luogo il commercio delle farine di orzo, anche se miscelate con quelle di frumento, granoturco e segale, compresa la vendita al minuto;

f) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del riso, compresa la vendita al minuto.

Lire destinate ad altri diversi dalla produzione di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

0 2 8 4

...materia di imposta sull'entrata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, recante provvedimenti in materia di imposta sull'entrata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, recante provvedimenti in materia di imposte erariali di fabbricazione e di consumo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, recante provvedimenti in materia di imposta sull'entrata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221, recante, fra l'altro, provvedimenti in materia d'imposta sull'entrata;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per l'interno e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

TITOLO I.

Norme generali.

ART. 1.

L'aliquota dell'imposta sull'entrata stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, è determinata nella misura del 3 % dell'entrata imponibile.

Nella stessa misura è dovuta l'imposta per la importazione di merci dall'estero.

Restano ferme le speciali aliquote d'imposta stabilite dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, per gli oli vegetali destinati all'alimentazione, frumento, granoturco, segale, risone e orzo vestito destinato alla miscela con farine degli anzidetti cereali, e dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, per i libri, giornali, riviste ed altre pubblicazioni.

ART. 2.

L'imposta sull'entrata pagata una volta tanto a norma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, per gli oli vegetali destinati all'alimentazione, per il frumento, per il granoturco, per la segale, per il risone e per l'orzo vestito destinato alla miscela con farine degli anzidetti cereali, assorbe quella che sarebbe dovuta:

a) per gli atti economici cui dà luogo il commercio degli oli vegetali, compresa la vendita al minuto e compreso il passaggio dell'olio dallo stabilimento di produzione a quello di rettificazione;

b) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del frumento, delle farine, delle semole e delle paste alimentari prodotte con l'impiego di sole farine, compresa la vendita al minuto;

c) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del granoturco e delle farine, compresa la vendita al minuto;

d) per gli atti economici cui dà luogo il commercio della segale e delle farine, compresa la vendita al minuto;

e) per gli atti economici cui dà luogo il commercio delle farine di orzo, anche se miscelate con quelle di frumento, granoturco e segale, compresa la vendita al minuto;

f) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del riso, compresa la vendita al minuto.

L'orzo destinato ad usi diversi dalla produzione di farine da miscela è soggetto all'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

E' abrogato l'art. 6 del citato decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

ART. 3.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 6 % dell'entrata imponibile:

vini spumanti;

liquori ed aperitivi a base di alcole;

macchine fotografiche con o senza obbiettivo; obbiettivi per macchine fotografiche;

pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia;

essenze, estratti, acque, polveri, escluse il boro talco, pomate, creme, vaseline e smalti per toletta; profumi e cosmetici di ogni genere; tinture, pomate, petroli, oli ed acque per capelli; saponi profumati, esclusi quelli da barba; ogni altra simile sostanza od articolo usati ed applicati per toletta;

pelli da pelliccieria grezze o comunque lavorate o confezionate; confezioni in pelliccieria;

pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche, ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate e coralli, tanto allo stato grezzo che lavorato;

lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi con cassa in oro o in platino; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente;

antichità di ogni genere; curiosità; libri antichi; oggetti di collezione, compresi i francobolli; pitture, acquerelli, pastelli, disegni, sculture originali e incisioni di artisti o autori non viventi;

grammofoni, fonografi e dischi; fisarmoniche; pianoforti meccanici;

tappeti e guide di ogni genere, esclusi gli scendiletti;

servizi da toletta, fissi e portatili; servizi ed articoli per manicure, fiale, bacinelle, bottiglie ed altri articoli da toletta, escluse le spazzole, gli specchi ed i pettini;

collane, spille, boccole, anelli, orecchini e braccialetti; gioiellerie d'imitazione o placcate o in materia non preziosa; brillanti chimici; perle imitate; perle romane; bigiotterie in genere ed ogni altro lavoro od oggetto di ornamento personale di qualunque tipo e specie;

lavori, incisioni, intagli in alabastro, in ambra, in avorio, in tartaruga, in schiuma, in pietre dure non preziose, in rame, in ebano, in ottone, in plexiglas e in rodhoid, che abbiano carattere ornamentale e decorativo, esclusi in ogni caso i giocattoli;

carte da giuoco; servizi, articoli ed accessori per giuoco;

fucili da caccia; articoli da caccia escluse le munizioni;

bronzi artistici ed imitazioni in altro metallo;

lavori in mosaico;

Art. 5.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2 % dell'entrata imponibile:

uova di pollame;

burro;

margarina animale o vegetale;

formaggi, tanto duri che molli;

ricotta;

ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altre simile soluzione, esclusi i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

frutta fresca allo stato naturale e frutta secca, anche sgusciata, esclusi i prodotti comunque lavorati o manipolati;

legumi secchi, compresi i lupini e le castagne secche;

conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;

pesce fresco, anche congelato;

pesci secchi, salati, in salamoia, anche pressati, esclusi quelli in altro modo manipolati o conservati;

zucchero, a qualunque uso destinato.

Nella stessa misura è dovuta l'imposta per l'importazione dall'estero dei suddetti prodotti.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 318, per quanto concerne il regime d'imposizione una volta tanto ivi stabilito per il commercio dei formaggi, nonchè quelle di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, ed allo art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221.

Art. 6.

Quando l'imposta sull'entrata dovuta a norma della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni presenti una frazione inferiore ad una lira, tale frazione si arrotonda alla lira intera.

Art. 7.

L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto per il commercio del bestiame bovino, ovino e suino a norma delle disposizioni stabilite dall'art. 14 della legge

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780285 78017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

02866

acquerelli, disegni, sculture originali e incisioni di artisti o autori non viventi;

grammofoni, fonografi e dischi; fisarmoniche; pianoforti meccanici;

tappeti e guide di ogni genere, esclusi gli scendiletti;

servizi da toletta, fissi e portatili; servizi ed articoli per manicure, fiale, bacinelle, bottiglie ed altri articoli da toletta, escluse le spazzole, gli specchi ed i pettini;

collane, spille, boccole, anelli, orecchini e braccialetti; gioiellerie d'imitazione o placcate o in materia non preziosa; brillanti chimici; perle imitate; perle romane; bigiotterie in genere ed ogni altro lavoro od oggetto di ornamento personale di qualunque tipo e specie;

lavori incisioni, intagli in alabastro, in ambra, in avorio, in tartaruga, in schiuma, in pietre dure non preziose, in rame, in ebano, in ottone, in plexiglas e in rodhoid, che abbiano carattere ornamentale e decorativo, esclusi in ogni caso i giocattoli;

carte da gioco; servizi, articoli ed accessori per gioco;

fucili da caccia; articoli da caccia escluse le munizioni;

bronzi artistici ed imitazioni in altro metallo;

lavori in mosaico;

maioliche artistiche e di ornamento, comprese le terraglie e porcellane artistiche;

lavori in cuoio od in pelle, escluse le calzature;

mobili in cuoio od in pelle, escluse le imitazioni;

mobili-bar con o senza annessi servizi;

specchiere in cornice, specchi decorati;

lampadari da soffitto e da parete in bronzo od in cristallo, lampadari in metallo con pendenti in cristallo.

La stessa aliquota del 6 % si applica per la importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati.

Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 1° novembre 1940, n. 1608, ed all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, nonchè quelle di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, ed all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 383.

gono altri condimenti;

pesce fresco, anche congelato;

pesci secchi, salati, in salamoia, anche pressati, esclusi quelli in altro modo manipolati o conservati;

zucchero, a qualunque uso destinato.

Nella stessa misura è dovuta l'imposta per l'importazione dall'estero dei suddetti prodotti.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 348, per quanto concerne il regime d'imposizione una volta tanto ivi stabilito per il commercio dei formaggi, nonchè quelle di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, ed all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221.

Art. 6.

Quando l'imposta sull'entrata dovuta a norma della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni presenti una frazione inferiore ad una lira, tale frazione si arrotonda alla lira intera.

Art. 7.

L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto per il commercio del bestiame bovino, ovino e suino a norma delle disposizioni stabilite dall'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e dall'art. 7 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, è determinata nella misura del sette per cento del valore dei singoli capi di bestiame. Essa assorbe anche il tributo afferente il commercio dei grassi allo stato naturale.

Per le importazioni dall'estero di carni macellate bovine, ovine e suine, comprese le salumerie ed i grassi allo stato naturale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 6 % del valore determinato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 8

Per le entrate derivanti dal commercio delle carni equine l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto all'atto della macellazione del bestiame o della soggezione delle carni all'imposta di consumo, nella misura del 6 % del valore dei singoli capi di bestiame.

La detta imposta si applica giusta le norme dell'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e del titolo XXVI del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, ed è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per il commercio delle carni macellate, dei grassi allo stato naturale e delle salumerie, comprese le vendite al minuto ed esclusi in ogni caso i sottoprodotti, quali le pelli, le ossa, i peli ed altri.

Per le importazioni dall'estero di carni equine, comprese le salumerie ed i grassi allo stato naturale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 6 % del valore determinato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762. La detta imposta si riscuote in modo virtuale dalle dogane, ed è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per il commercio delle dette carni, salumerie e grassi, comprese le vendite al minuto.

Per le entrate derivanti dal commercio del bestiame equino vivo l'imposta è dovuta nella ordinaria misura del 3 % e nei modi e termini normali, per ogni atto economico che dà luogo alla entrata; la stessa aliquota d'imposta si applica per l'importazione del bestiame equino vivo dall'estero.

Art. 9.

E' abrogata la disposizione di cui all'art. 2 della legge 4 luglio 1941, n. 770, concernente l'esenzione dall'imposta sull'entrata per alcuni atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti agricoli destinati a servire da seme.

A parziale deroga di quanto disposto dalla legge 13 novembre 1940, n. 1700, è dovuta l'imposta sull'entrata per il pesce fresco, anche congelato, non destinato al diretto consumo alimentare allo stato naturale.

Art. 10.

La competenza in via amministrativa a pronunciarsi circa l'ammissione del rimborso dell'imposta sull'entrata nei casi previsti dall'art. 47 della legge 19 giugno 1940, n. 762, è deferita all'Intendenza di finanza, quando l'importo dell'imposta non supera lire cinquantamila, al Ministero delle finanze negli altri casi.

Art. 11.

Per le violazioni delle disposizioni in materia d'imposta sull'entrata, per i prodotti soggetti alle imposte erariali di fabbricazione e di consumo, si applicano le pene pecuniarie stabilite dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, per le violazioni delle disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata.

Per le violazioni delle disposizioni in materia di imposta sull'entrata, per i prodotti soggetti alle imposte erariali di fabbricazione e di consumo, che non siano punite con pene pecuniarie

equino vivo dall'estero.

Art. 9.

E' abrogata la disposizione di cui all'art. 2 della legge 4 luglio 1941, n. 770, concernente l'esenzione dall'imposta sull'entrata per alcuni atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti agricoli destinati a servire da seme.

A parziale deroga di quanto disposto dalla legge 13 novembre 1940, n. 1700, è dovuta l'imposta sull'entrata per il pesce fresco, anche congelato, non destinato al diretto consumo alimentare allo stato naturale.

Art. 10.

La competenza in via amministrativa a pronunciarsi circa l'ammissione del rimborso dell'imposta sull'entrata nei casi previsti dall'art. 47 della legge 19 giugno 1940, n. 762, è deferita all'Intendenza di finanza, quando l'importo dell'imposta non supera lire cinquantamila, al Ministero delle finanze negli altri casi.

Art. 11.

Per le violazioni delle disposizioni in materia d'imposta sull'entrata il ricorso al Ministro per le finanze avverso le ordinanze emesse dall'Intendente di finanza a norma dell'art. 55 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è ammesso, in deroga all'art. 56 della stessa legge, modificato dall'art. 52 della legge 19 giugno 1940, numero 762, quando la pena pecuniaria prevista dalla legge sia superiore nel massimo a lire cinquantamila.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318, ai fini della determinazione degli speciali regimi d'imposizione dell'imposta sull'entrata ivi contemplati, oltre che per le entrate derivanti dagli atti economici indicati nel detto articolo e da quelli previsti dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, anche per le entrate derivanti dal commercio dei prodotti soggetti alle imposte erariali di fabbricazione e di consumo, dei

Ufficio del registro, che sono in regola col pagamento della detta imposta.

Il rilascio del certificato da parte dell'Ufficio del registro è gratuito.

Titolo II.

Controversie relative al pagamento dell'imposta sull'entrata mediante canoni raggagliati al volume degli affari.

Art. 14.

Quando l'imposta sull'entrata è dovuta in abbonamento mediante il pagamento di canoni annui ragguagliati al volume degli affari, il tributo si corrisponde in base alle entrate conseguite dal soggetto nell'anno precedente, da dichiararsi al competente Ufficio del registro entro il mese di febbraio.

I contribuenti che iniziano l'attività nel corso dell'anno, debbono dichiarare, entro due mesi dall'inizio dell'attività stessa, l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile nel restante periodo dell'anno, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro il febbraio dell'anno successivo i detti contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione delle entrate effettive conseguite nell'anno precedente, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo per quest'ultimo anno. Ai fini poi della determinazione del canone d'imposta per l'anno in corso dovuto dai contribuenti medesimi, l'entrata imponibile sarà calcolata sulla base dell'entrata da essi conseguita nell'anno precedente rapportata all'intero anno.

La cessazione definitiva dell'esercizio dà diritto allo esonero dal pagamento dell'imposta dal giorno in cui la cessazione si è verificata, a condizione che l'interessato entro 90 giorni da tale data ne faccia denunzia per iscritto all'Ufficio del registro competente. Quando la denunzia sia presentata oltre il detto termine, l'esonero dal pagamento dell'imposta decorre dal giorno della presentazione della denunzia medesima.

Il cessionario dell'azienda è tenuto in solido col cedente al pagamento dei canoni d'imposta eventualmente ancora dovuti per l'anno corrente e per i due anni precedenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 078817

Gli Uffici del registro sono tenuti a rilasciare, su richiesta ed a spese degli interessati, un certificato dal quale risulti la posizione del cedente in ordine al pagamento dei canoni d'imposta per il periodo anzidetto.

Art. 15.

La dichiarazione presentata dal contribuente a norma del primo e del secondo comma del precedente articolo, dà luogo alla immediata liquidazione e riscossione del tributo sull'entrata dichiarata.

Tale entrata è tuttavia soggetta a controllo da parte degli organi della Finanza.

Quando l'entrata accertata dagli organi della Finanza sia superiore a quella dichiarata dal contribuente, l'Ufficio del registro notifica a questi regolare avviso di accertamento.

Il contribuente, qualora non intenda addivenire con l'Ufficio ad un amichevole concordato ai fini della determinazione definitiva dell'entrata, può, entro trenta giorni dalla notificazione dell'accertamento, produrre ricorso alla Commissione provinciale istituita a norma del successivo art. 16.

Il ricorso è motivato, ed è presentato dal contribuente o da un suo rappresentante, munito di mandato generale o speciale, al competente Ufficio del registro che provvede ad inoltrarlo alla Commissione illustrando con una esauriente relazione la fondatezza dell'accertamento ed allegando tutti gli atti acquisiti alla vertenza.

Art. 16.

Presso la Commissione provinciale delle imposte è costituita una speciale Sezione per la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, relative all'applicazione dell'imposta sull'entrata nei casi in cui il tributo si corrisponde in abbonamento mediante il pagamento di canoni ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto.

La Sezione è composta di un vice-presidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti, nominati dall'Intendente di finanza.

Il vice-presidente e metà dei membri effettivi e supplenti sono scelti fra magistrati e funzionari dello Stato in attività di servizio od a riposo; l'altra metà è scelta nelle categorie professionali, industriali, commerciali ed artigiane della provincia su proposta delle Camere di commercio e dei Consigli professionali.

Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, può disporre, quando ne riconosca

posta e la sopratassa eventualmente dovute. Qualora il debito del contribuente superi L. 20.000, l'Intendente di finanza può consentire, su domanda dell'interessato, il pagamento a rate delle somme dovute in un termine non maggiore di sei mesi, con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 46 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e dall'art. 117 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Per la pena pecuniaria, nella quale sia eventualmente incorso il contribuente a norma del successivo art. 18, si procede nei suoi confronti ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in base a verbale di accertamento da redigersi dall'Ufficio del registro.

Sono convalidati i canoni d'imposta liquidati per gli anni 1945 e 1946 in base al sistema della capitalizzazione del reddito di ricchezza mobile.

TITOLO III.

Sanzioni.

Art. 18

Per le violazioni delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma del precedente art. 12, si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Le sanzioni previste dal terzo comma dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, si applicano quando l'entrata determinata dalla Commissione di cui al precedente art. 16, diminuita del terzo, sia superiore a quella dichiarata dal contribuente.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 19.

L'imposta sull'entrata, nella misura stabilita dal precedente art. 5, è dovuta anche per gli atti economici concernenti il commercio di quei prodotti ivi elencati che hanno assolto il tributo una volta tanto a norma degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 221.

Art. 20.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760017

0290

[illegible] a mezzo rappresentante, munito di mandato generale o speciale, al competente Ufficio del registro che provvede ad inoltrarlo alla Commissione illustrando con una esauriente relazione la fondatezza dell'accertamento ed allegando tutti gli atti acquisiti alla vertenza.

Art. 16.

Presso la Commissione provinciale delle imposte è costituita una speciale Sezione per la risoluzione in via amministrativa delle controversie fra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, relative all'applicazione dell'imposta sull'entrata nei casi in cui il tributo si corrisponde in abbonamento mediante il pagamento di canoni ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto.

La Sezione è composta di un vice-presidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti, nominati dall'Intendente di finanza.

Il vice-presidente e metà dei membri effettivi e supplenti sono scelti fra magistrati e funzionari dello Stato in attività di servizio od a riposo; l'altra metà è scelta nelle categorie professionali, industriali, commerciali ed artigiane della provincia su proposta delle Camere di commercio e dei Consigli professionali.

Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di Sezioni aggiunte.

Per la costituzione ed il funzionamento della Sezione si applicano le norme vigenti per le Commissioni amministrative delle imposte.

I componenti la Sezione hanno tutti identica funzione, esclusa ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di parte. Il loro giudizio sarà indirizzato esclusivamente all'applicazione della legge in base alla obiettiva considerazione dei fatti, delle circostanze e degli elementi tutti di apprezzamento di cui siano a conoscenza.

La decisione della Commissione è definitiva.

Art. 17.

La decisione della Commissione è notificata al contribuente dall'Ufficio del registro, con invito a pagare entro venti giorni dalla notificazione la differenza d'im-

Per le violazioni delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma del precedente art. 12, si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Le sanzioni previste dal terzo comma dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, si applicano quando l'entrata determinata dalla Commissione di cui al precedente art. 16, diminuita del terzo, sia superiore a quella dichiarata dal contribuente.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 19.

L'imposta sull'entrata, nella misura stabilita dal precedente art. 5, è dovuta anche per gli atti economici concernenti il commercio di quei prodotti ivi elencati che hanno assolto il tributo una volta tanto a norma degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 221.

Art. 20.

Per l'esecuzione delle norme contenute nel presente decreto, il Ministro per le finanze è autorizzato ad assumere personale civile non di ruolo entro limiti numerici da fissarsi di concerto col Ministro per il tesoro, con le modalità, alle condizioni e col trattamento previsti dal regio decreto-legge 4 febbraio 1927, n. 100, e successive modificazioni.

Art. 21.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 152. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1946, n. 470.

Scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente nazionale della moda.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1618, che istituisce l'Ente autonomo per la mostra permanente nazionale della moda;

Visto il regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2084, convertito nella legge 11 maggio 1936, n. 1424, che modifica la costituzione dell'Ente autonomo per la mostra permanente nazionale della moda, estendendone gli scopi e cambiandone la denominazione in quella di « Ente nazionale della moda »;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale della moda approvato con decreto Ministeriale 14 gennaio 1936;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ente nazionale della moda con sede in Torino, è

Art. 4.

E' concesso, ai fini della liquidazione dell'Ente, un contributo straordinario di lire novecentomila.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per la esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — CORBINO — SCOCCIMARRO — FERRARI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 151. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 471.

Attività dell'Alta Corte di giustizia in relazione alle norme sull'avocazione dei profitti di regime.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sull'inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 16, concernente la cessazione dell'attività dell'Alta Corte di giustizia relativamente ai giudizi di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1618, che istituisce l'Ente autonomo per la mostra permanente nazionale della moda;

Visto il regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2084, convertito nella legge 11 maggio 1936, n. 1424, che modifica la costituzione dell'Ente autonomo per la mostra permanente nazionale della moda, estendendone gli scopi e cambiandone la denominazione in quella di « Ente nazionale della moda »;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale della moda approvato con decreto Ministeriale 14 gennaio 1936;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ente nazionale della moda con sede in Torino, è sciolto e messo in liquidazione.

La liquidazione sarà regolata dalle disposizioni del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto applicabili.

Le operazioni di liquidazione dovranno avere termine entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il Ministro per l'industria e commercio provvederà alla nomina del commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza. Detto Comitato sarà composto di tre membri dei quali due in rappresentanza del Ministro per il tesoro ed uno in rappresentanza del Ministro per l'industria e commercio.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per il tesoro, saranno emanate le disposizioni per la devoluzione del patrimonio residuale.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — COMBINO — SCOCCIMARRO — FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 155. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 471.

Attività dell'Alta Corte di giustizia in relazione alle norme sull'avocazione dei profitti di regime.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sull'inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 16, concernente la cessazione dell'attività dell'Alta Corte di giustizia relativamente ai giudizi di decadenza dei senatori;

Visto l'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comma terzo dell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 16, è modificato come segue:

« Decorso detto termine, l'Alta Corte di giustizia resterà in funzione esclusivamente per le pronuncie di cui all'art. 6, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, fino al 28 febbraio 1947 ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017
0292

ART. 2.

La disposizione del comma quarto dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, si applica anche quando l'azione per la dichiarazione di decadenza dei senatori indicati alla lettera *a*) del primo comma dello stesso articolo, non si fosse potuta promuovere per la morte del senatore, anche se avvenuta prima del 29 luglio 1944.

ART. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MACRELLI — NENNI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — GONELLA — ROMITA — SERENI — FERRARI — SCELBA — MORANDI — D'ARAGONA — CAMPILLI — SERENI — ALDISIO

Visto, il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 112. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 472.

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

[illegible] giugno 1944

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO

Visto, il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 111. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1946, n. 473.

Regolarizzazione della posizione delle imprese italiane in Cina.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, col Ministro per il tesoro, col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per il commercio con l'estero e col Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

ART. 1.

Le società commerciali italiane costituite ed esercenti in Cina possono stabilire la loro sede in Italia mediante l'iscrizione nel registro delle imprese presso il Tribunale di Roma e l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

L'iscrizione nel registro delle imprese, fino all'attuazione di questo, è sostituita, agli effetti indicati nel comma precedente, dall'iscrizione nei registri della cancelleria del Tribunale.

Le società semplici e le imprese individuali possono stabilire la loro sede in Italia mediante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177
02963

DE GASPERI — MACRELLI — NENNI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — GONELLA — ROMITA — SFORZA — FERRARI — SCELBA — MORANDI — D'ARAGONA — CAMPILLI — SERENI — ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: GULLO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 112. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 472.

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

I termini previsti dall'art. 3, comma primo, e dall'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sono prorogati sino al 31 marzo 1947.

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, col Ministro per il tesoro, col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per il commercio con l'estero e col Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le società commerciali italiane costituite ed esercenti in Cina possono stabilire la loro sede in Italia mediante l'iscrizione nel registro delle imprese presso il Tribunale di Roma e l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

L'iscrizione nel registro delle imprese, fino all'attuazione di questo, è sostituita, agli effetti indicati nel comma precedente, dall'iscrizione nei registri della cancelleria del Tribunale.

Le società semplici e le imprese individuali possono stabilire la loro sede in Italia mediante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

Art. 2.

Ai fini dell'iscrizione prevista dall'art. 1 le società commerciali devono effettuare, per il tramite degli uffici consolari, il deposito, presso la cancelleria del Tribunale di Roma, di copia autentica dell'atto costitutivo e del provvedimento di omologazione reso dalla Corte consolare di Schiangai, nonchè degli eventuali atti modificativi. Devono depositare altresì l'elenco degli amministratori con l'indicazione di chi ha la legale rappresentanza della società.

Le altre imprese devono effettuare nello stesso modo il deposito del certificato di registrazione presso gli uffici consolari in Cina e, ove si tratti di società semplici, di copia autentica dell'atto costitutivo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 107877

0294

La data della presentazione dell'istanza di iscrizione agli uffici consolari è considerata ad ogni effetto di legge come data dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 1.

Art. 3.

Tutti gli atti presentati al fin del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo. Le imposte di registro sui medesimi e la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni, in quanto dovute, sono ridotte alla misura fissa rispettivamente di L. 40 e L. 60.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — NENNI — BERTONE — GULLO — CAMPILLI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 146. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 474.

Disposizioni concernenti le promozioni al grado ottavo del personale provinciale delle imposte dirette, tasse e dogane.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, concernente la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che detta

Decreta:

Art. 1.

I posti di grado ottavo attualmente disponibili o che si renderanno tali fino al 31 dicembre 1947 nei ruoli di gruppo *A* delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari e delle dogane, sono conferiti nei modi previsti dall'art. 1 del regio decreto 20 novembre 1942, n. 1565.

Art. 2.

In corrispondenza ai posti attualmente disponibili o che si renderanno tali fino al 31 dicembre 1947 nel grado ottavo del ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette può farsi luogo a promozioni in soprannumero nel grado ottavo del ruolo di gruppo *B* per non oltre il terzo dei posti stessi.

Detti soprannumeri saranno riassorbiti con le vacanze che si formeranno nel cennato grado e ruolo di gruppo *B* successivamente al 31 dicembre 1947.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 147. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione.

IL MINISTRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Roma, addì 28 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — NENNI — BERTONE — GULLO — CAMPILLI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 146. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 474.

Disposizioni concernenti le promozioni al grado ottavo del personale provinciale delle imposte dirette, tasse e dogane.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, concernente la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che detta provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto 20 novembre 1942, n. 1565, sul passaggio di ruolo e promozioni di taluni personali dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, sulla proroga e revoca di taluni provvedimenti in dipendenza della cessazione dello stato di guerra;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

vanze che si formeranno nel cennato grado e ruolo di gruppo *B* successivamente al 31 dicembre 1947.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 117. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, che sopprime e pone in liquidazione gli Enti economici dell'agricoltura e l'Associazione fra i detti Enti (A.N.E.E.A.);

Visti gli articoli 2, n. 1, e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, contenente disposizioni per l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 688;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Considerata la inefficacia giuridica del provvedimento legislativo adottato dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, con il quale fu disposta la trasformazione dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura in Ufficio Nazionale per i Servizi dell'Agricoltura (U.N.S.A.) e la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura per cui i provvedimenti di assunzione e di licenziamento di personale adottati dall'U.N.S.A. devono considerarsi come disposti dall'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e dagli Enti medesimi;

Viste le deliberazioni nn. 30, 32, 34, 36 del commissario dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura in liquidazione, con le quali si propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, per motivi di ordinaria amministrazione, nei riguardi di alcuni dipendenti dell'Associazione stessa;

Viste le deliberazioni nn. 64, 66, 71, 75, 88, 96, 107, 110, 113, 118 del commissario dell'Ente economico della zootecnia in liquidazione; n. 28 del commissario dell'Ente economico della pastorizia in liquidazione, con le quali si propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati, per motivi di ordinaria amministrazione, nei riguardi di alcuni impiegati degli Enti predetti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Viste le deliberazioni n. 45 del commissario dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura in liquidazione e n. 44 del commissario dell'Ente economico della cerealicoltura in liquidazione, con le quali si propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati nei riguardi di alcuni impiegati dei predetti Enti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e considerato che a tutt'oggi non è stata promossa alcuna azione da parte degli interessati per il ripristino del predetto rapporto d'impiego;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei riguardi dei sottoelencati impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione, in considerazione che i provvedimenti stessi furono adottati per motivi di ordinaria amministrazione indipendenti da ragione politica.

Bostetti Biagio
Bellara Antonietta
Barba Lorenzo
Brusasca Mario
Bianelli Caterina
Barioglio Luigina
Boccalatte Mario
Brengi Mafalda
Bisio Teresa
Burgatta Duilio
Burgatta Flavio
Bertolone Merlus Antonio
Biselli Lorenzo
Bellone Francesco
Boveri Alessandro
Bettaglio Rita
Bovenzi Elena
Borasi Giuseppina
Briccola Amalia
Bergaglio Felice
Barosio Giovanna
Bodrato Antonio
Bellero Luigina
Benzi Maria Luisa
Burbatti Alessandro
Carozzi Maria
Camussa Benedetto
Coscia Elsa
Coltri Franca
Cernelli Giuseppina
Capra Carla
Chiodi Giuseppina
Costa Thea
Conietta Sebastiano
Conti Maria
Cresti Angioletta
Caranti Paolo
Chierotti Mario
Curti Elsa
Cauna Irma
Cuniberti Francesco
Casalegno Lucia
Carnagnola Luigi
Candia Giuseppe
Chiesa Natale
Cerruti Ercole
Crescimbene Alba
Cellotto Elda
Casagrande Aldo
Cima Annibale
Crova Celestino
Canegallo Enrico
Coda Pietro
Cipparoli Osvaldo
Cebrelli Giuseppina
De Micheli Carlo
De Stefani Severino
De Cerchi Oscar
De Agostini Giuseppe
Dagna Zai Lidia
Dabbene Roberto
De Conte Federico
Daglio Palma
Daru Irma
De Martini Teresina
De Giorgis Ottavio
Delberti Arturo
De Guidi Guido
De Giovanni Luigi
De Ferraris Stefano
Ferrari Pellegrino
Fornaro Marino
Ferretti Domenic
Ferrarsi Adolfo
Farello Jole
Farello Rosina
Ferrarsi Eleonora
Fossati Giuseppe
Figaro Carlo
Ferrari Attilio
Fossati Angela
Forlano Enrico
Figgini Luigia
Fava Francesco
Favero Maria
Fracchia Luigi
Fracchia Isidoro
Fenoglio Camilla
Fracchia Carlo
Ferrari Giuseppina
Forlino Anna
Freddi Carlo
Ferraro Anna
Ferri Costantino
Ferrari Enrico
Freddi Luigi
Garbarino Sandra
Grassi Vittorio
Grossi Ezio
Grassano Dino
Gandino Albina
Gotta Egle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

...economico della pastorizia in liquidazione, con le quali si propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati, per motivi di ordinaria amministrazione, nei riguardi di alcuni impiegati degli Enti predetti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Viste le deliberazioni n. 45 del commissario dell'Ente economico della ortofrutticoltura in liquidazione e n. 44 del commissario dell'Ente economico della cerealicoltura in liquidazione, con le quali si propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati nei riguardi di alcuni impiegati dei predetti Enti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e considerato che a tutt'oggi non è stata promossa alcuna azione da parte degli interessati per il ripristino del predetto rapporto d'impiego;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei riguardi dei sottoelencati impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione, in considerazione che i provvedimenti stessi furono adottati per motivi di ordinaria amministrazione indipendenti da ragione politica.

Impiegati dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura:

Panarone Geo
Zaggia Luciano
Serafin Assunta
Alemanni Mantelli Maria
Astengo Stefano
Acuto Dario
Abbiati Amaele
Alessio Giuseppe
Allnigini Aldo
Arata Cesare
[illegible] Arturo
[illegible]

Alice Elia
Ameglio Pio
Arnuzzo Santina
Amelotti Delfina
Anleri Francesco
Bobbio Carlo
Bertonasco Giacomo
Barbiroglio Anna
Bovenga Renata
Brusasco Mario
Bavone Adriana
Braggio Federico

Bellero Luigina
Benzi Maria Luisa
Barbatti Alessandro
Carozzi Maria
Camussa Benedetto
Coscia Elsa
Coltri Franca
Cernelli Giuseppina
Capra Carla
Chiodi Giuseppina
Costa Thea
Conietta Sebastiano
Conti Maria
Cresti Angioletta
Caranti Paolo
Chierotti Mario
Curti Elsa
Canna Irma
Cuniberti Francesco
Casalegno Lucia
Carmagnola Luigi
Candia Giuseppe
Chiesa Natale
Cerruti Ercole
Crescimbene Alba
Cellotto Elda
Casagrande Aldo
Cima Annibale
Crova Celestino
Coppo Beatrice
Casalino Rosa
Carante Antonio
Cela Edoardo
Castellano Teresa
Carra Pietro
Carossino Carlo
Caviggiona Elena
Cornaglia Filippo
Cervetta Rita
Cervini Celestina
Casasco Giannino
Cassano Pierino
Craffen Enrico
Canegallo Franca

Ferrarsi Adolfo
Farello Jole
Farello Rosina
Ferrarsi Eleonora
Fossati Giuseppe
Figaro Carlo
Ferrari Attilio
Fossati Angela
Forlano Enrico
Figgini Luigia
Fava Francesco
Favero Maria
Fracchia Luigi
Fracchia Isidoro
Fenoglio Camilla
Fracchia Carlo
Ferrari Giuseppina
Forlino Anna
Freddi Carlo
Ferraro Anna
Ferri Costantino
Ferrari Enrico
Freddi Luigi
Garbarino Sandra
Grassi Vittorio
Grossi Ezio
Grassano Dino
Gandino Albina
Gotta Egle
Girardi Rosanna
Guido Pierina
Genco Vittorio
Grosso Lidia
Guauco Natalina
Garlasco Anna
Guaschino Giuseppe
Grattarola Evasio
Gabba Antonio
Gatti Valentino
Gagino Michele
Gariglio Aldo
Gagero Carlo
Giacobbe Alberto
Giacchero Francesco

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Graesano Amelia
Guerini Costantino
Gentile Secondo
Gavio Mariuccia
Gucceo Elisa
Garibaldo Dario
Guerra Domenico
Guandalino Franco
Giani Claudio
Incampo Rosa
Ivaldi Cesare
Laguzi Dario
Lombardi Tullio
Lombardi Renata
Lorenzini Angela
Lucca Giulio
Luparia Gino
Lama Gentile
Leardi Maria
Lagano Renzo
Mignone Domenico
Mascarini Maria
Mignone Saturno
Macario Italo
Monti Giovanni
Maccarone Nunziata
Mariani Luciano
Menino Carlo
Miglietta Antonio
Manino Miranda
Menighetti Remo
Mongiardini Leda
Manassero Marcella
Manassero Luigi
Monzeglio Giuseppina
Mongara Silvio
Marchese Pia
Marenda Felice
Mozeglio Teresa
Martini Sandra
Massone Pietro
Morando Luigi
Maggi Franco
Mongiardini Andrea
Molinari Giuseppina
Morone Oreste
Murazzano Rosa
Miradelli Iolanda
Negro Gaspare
Nicola Gennaro
Nattino Eugenio
Orsini Stefano
Ottolia Caterina

Piccolo Luigi
Pagano Emma
Perotti Luigi
Patrucco Antonio
Patrucco Meris
Pecioli Eros
Piana Giovanna
Porrato Carlo
Passalacqua Giacomo
Pastore Gaetano
Pastorino Delia
Pellegrini Virginia
Parodi Francesco
Pasodi Italo
Polesi Giulio
Poggio Caterina
Pallavino Franco
Patrone Vittorio
Piccinini Sergio
Penacca Rosa
Pino Elena
Pavese Pietro
Papa Emma
Peloso Domenico
Papa Ester
Pineschi Anna
Quaglia Domenico
Quartero Erminio
Quadrilli Giuliana
Ramognini Fausto
Rapetti Francesco
Ricci Osvaldo
Roggero Piera
Relegoso Iris
Riccardi Iole
Rivera Dario
Romano Flavia
Raimondi Francesco
Roggero Michele
Ravera Rita
Ricci Piero
Raiteri Ermenegildo
Rolfo Rino
Raselli Luigina
Rota Luigi
Ravizza Maria
Rossi Luciano
Riccaldone Flavio
Romano Ada
Re Eliseo
Rocca Giuseppe
Rolfo Carlo
Raimondo Pietro

Scrivano Amalia
Sanquirico Lidia
Tiragallo Giuseppina
Tento Maria
Tamburro Samuele
Traverso Maria
Tavella Maria
Toselli Clementina
Turchino Sandro
Toselli Alessandro
Taverna Giuseppe
Traverso Ludovico
Traversa Isa
Vallone Ines
Vassallo Giovanna
Vergano Francesco
Vercellino Giovanni
Valdi Maria
Viotti Francesca
Ver Alberto
Viscardi Romilda
Zuccheri Ernesto
Zovario Angelo
Zuccone Giovanni
Zai Ezio Maria
Zallio Enrica
Wettotene Rosa
Argalia Rina
Baldorilli Silla
Bellucci Onorato
Bianchi Luigi
Bravetti Eolo
Borri Benigno
Busillacchi Alessandro
Cacciani Domenico
Mancini Ermanno
Marcucci Quirino
Marinelli Giovanni
Maggiori Vittoria
Menecucci Massimo
Montelpare Giorgio
Pesaresi Giulia
Pieromaldi Piero
Polverini Gualtiero
Quattrini Umberto
Sandreani Adriana
Sartini Amedeo
Sabatini Augusto
Scuppa Gilberto
Uncini Augusto
Zambelli Pietro
Zenobi Luigi
Angelli Eleonora

Del Vesco Pietro
Fontanile Maria
Gallizzo Domenica
Garbaio Eugenio
Locatelli Giovanni
Paternoster Angelo
Petorle Lina
Pedol Antonio
Piozzi Gisella
Ross Ruggero
Ratti Luigi Rosolino
Sagrillo Umberto
Tedesco Antonio
Turrin Vittorio
Zanella Arcangelo
Zasso Eugenio
Zuretti Ricchetti Maria
Astori Pietro
Ambrosioni Giovanni
Arrigoni Ugo
Bosio Santo
Balleco Giovanni
Belometti Giacinta
Bartoli Giovanni
Biagini Silvio
Bottagisi Giovanni
Bassani Cecilia
Bigoni Giuseppina
Benzoni Enrico
Bosio Tobia
Chiappa Gessi Lucia
Cambianica Itala
Carrara Ambrosio
Corti Ernestina
Copetti Elvira
Castellazzi Domenico
Cereda Francesco
Doneda Erminia
Donzelli Andrea
Donadoni Maria
Donadoni Attilio
Daina Pietro
Donzelli Stefano
Fumagalli Andrea
Franchina Caterina
Farolini Luigi
Festa Teresa
Forcella Antonio
Forchini Rosetta
Giupponi Giuseppe
Galbiati Battista
Ghilardini Antonio
Ghitti Luigia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Pagione Saturno
Macario Italo
Monti Giovanni
Maccarone Nunziata
Mariani Luciano
Menino Carlo
Miglietta Antonio
Manino Miranda
Menighetti Reno
Mongiardini Leda
Manassero Marcella
Manassero Luigi
Monzeglio Giuseppina
Mengara Silvio
Marchese Pia
Marenda Felice
Mozeglio Teresa
Martini Sandra
Massone Pietro
Morando Luigi
Maggi Franco
Mongiardini Andrea
Molinari Giuseppina
Morone Oreste
Murazzano Rosa
Mirabelli Iolanda
Negro Gaspare
Nicola Gennaro
Nattino Eugenio
Orsini Stefano
Ottolia Caterina
Priarone Guido
Poggio Giuseppe
Pesce Francesco
Piccione Franco
Pero Liliana
Prigione Maria
Pagella Carlo
Porcelli Ada
Pagella Giovanni
Prigioni Giovanni
Pesce Maria
Pronzato Pietro
Porta Giuseppina

Papa Emma
Peloso Domenico
Papa Ester
Pineschi Anna
Quaglia Domenico
Quartero Erminio
Quadrilli Giuliana
Ramognini Fausto
Rapetti Francesco
Ricci Osvaldo
Roggero Piera
Redegoso Iris
Riccardi Iole
Rivera Dario
Romano Flavia
Raimondi Francesco
Roggero Michele
Ravera Rita
Ricci Piero
Raiteri Ermenegildo
Rolfo Rino
Raselli Luigina
Rota Luigi
Ravizza Maria
Rossi Luciano
Riccaldone Flavio
Romano Ada
Re Eliseo
Rocca Giuseppe
Rolfo Carlo
Raimondo Pietro
Rinaldi Federico
Roverano Enrico
Repossi Gino
Succi Pierino
Sardi Pietro
Scenza Prospero
Semino Eugenio
Silvano Alda
Salsini Edilio
Sossi Giacomo
Sogni Giuseppina
Sacco Olimpia
Schilini Luigi

Zavarie Angelo
Zuccone Giovanni
Zai Ezio Maria
Zallio Enrica
Wettotene Rosa
Argalia Rina
Baldorilli Silla
Bellucci Onorato
Bianchi Luigi
Bravetti Eolo
Borri Benigno
Busillacchi Alessandro
Caceiani Domenico
Mancini Ermanno
Marcucci Quirino
Marinelli Giovanni
Maggiori Vittoria
Menecuci Massimo
Montelpare Giorgio
Pesaresi Giulia
Pieromaldi Piero
Polverini Gualtiero
Quattrini Umberto
Sandreani Adriana
Sartini Amedeo
Sabatini Augusto
Scuppa Gilberto
Uncini Augusto
Zambelli Pietro
Zenobi Luigi
Augelli Eleonora
Azalin Carla
Bortolon Aldo
Cappeller Giovanni
Casanova Attilio
Cesco Frare Gildo
Comedera Francesco
Corra Eliana
Cian Vittorio
De Martin Iole
De Menech Angelo
Del Bin Rosa
De Marco Lino
De Lorenzo Telio

Belometti Giacinta
Bartoli Giovanni
Biagini Silvio
Bottagisi Giovanni
Bassani Cecilia
Bigoni Giuseppina
Benzoni Enrico
Bosio Tobia
Chiappa Gessi Lucia
Cambianica Itala
Carrara Ambrosio
Corti Ernestina
Copetti Elvira
Castellazzi Domenico
Cereda Francesco
Doneda Erminia
Donzelli Andrea
Donadoni Maria
Donadoni Attilio
Daina Pietro
Donzelli Stefano
Fumagalli Andrea
Franchina Caterina
Farolini Luigi
Festa Teresa
Forcella Antonio
Forchini Rosetta
Giupponi Giuseppe
Galbiati Battista
Ghilardini Antonio
Ghitti Luigia
Gambardini Pompilio
Ghilardi Rosa
Guizzetti Caterina
Gabrieli Antonietta
Ghislandi Alberto
Ledi Elvira
Lodi Luigi
Locatelli Giovanni
Maiolo Dante
Malinghetti Battista
Monaci Anna
Menzza Piero
Maino Luigi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

030

Mariani Domitilla
Mangili Anna
Malarano Angela
Manenti Giovanni
Milesi Iolanda
Mazza Aldo
Meloncelli Luigi
Milesi Maria
Milesi Filippo
Mazzoleni Luigi
Moro Ugo
Mapelli Teresita
Previtali Giacomo
Pellegrinelli Alfredo
Paris Camilla
Pizzetti Giuseppina
Pandini Giulio
Pastori Bruna
Pisoni Anna Maria
Reganti Giulio
Rizzini Carolina
Rota Eliseo
Rubis Andrea
Rigamonti Luigi
Ravelli Attilio
Riva Angela
Roncalli Giovanni
Radi Anna Maria
Scarpellini Francesco
Samanni Primo
Scuri Carmelina
Spaiani Maria Lucetta
Tiraboschi Martina
Tirloni Giovanna
Tierloni Pietro
Toresani Anna
Uccelli Antonio
Valtulina Annibale
Valota Maria
Vitali Andreina
Vitali Aldo
Visinoni Innocente
Viscovi Carla
Zarzi Bernardina
Zanchi Antonietta
Zucchelli Ebe
Zoppoli Giuseppina
Zappella Giacomo
Alberti Paola
Ambrosi Lucia
Ballarini Rino

Capouetti Enzo
Capponi Vanda
Carpani Marino
Caroli Vittorio
Casalini Carmen
Cassina Anadi
Cavriani Angelo
Cazzola Anna
Cazzoli Rino
Cecchelli Gino
Coppi Laura
Consoliri Virginia
Conti Camillo
Conti Rosanna
Corazza Arpalice
Costa Angelo
Dall'Olio Dea
Dall'Olio Odo
Dondarini Artemio
Dondarini Imelde
Dondarini Leda
Dovigo Jole
Filicori Giuseppina
Fiorentini Alfredo
Forni Marino
Forni Wanda
Franzoni Enea
Gaddoni Maria
Gaiani Stelio
Gailieri Luigi
Garagnani Battista
Gardinazzi Giacomo
Gatti Giovanni
Ghesini Maria
Ghini Anna
Giacchetti Giovanni
Giordani Gemma
Golfieri Ettore
Gotti Giovanni
Govoni Stelio
Guernelli Giovanna
Guidoboni Antonino
Lavisi Anna
Lavisi Maria
Luminasi Bruna
Madreselvi Steno
Maggistretti Carlo
Malferrari Azzolino
Marchi Angelo
Marini Amelia
Marzocchi Anna Maria

Serbachioli Giuseppe
Simoncini Angelo
Silvan Giorgio
Simoni Sara
Tagliasacchi Iris
Tartaglia Davide
Tarniffi Giovanni
Tomei Ettore
Trombelli Rossana
Tugnoli Silvana
Valenti Anna
Vecchietti Vina
Vignali Augusto
Villani Dina
Visani Vera
Zaccaria Ada
Zappoli Anna
Agostinelli Bruno
Buonafe Linda
Barbi Barbetto Gina
Bresciani Emma
Castelli Giovanni
Cuter Riccardo
Crati Lina
Daffini Lucia
Ferrari Gina
Fontani Antonio
Morandini Maria Pia
Natta Arrigo
Onofri Francesco
Ricci Francesco
Rizzardi Angelo
Saiani Arturo
Schileo Lucinna
Tomassini Tranquillo
Agostini Mario
Ballerini Gilberto
Barazzetti Domenico
Barri Vittorio
Beretta Ezio
Bianchi Armando
Bocchetti Michele
Bondù Rinaldo
Borzi Battista
Brugna Angelo
Bogani Luigi
Castiglion Giuseppe
Cavalchioni Adelino
Canclini Alfonso
Cervi Angelo
Coviello Giuseppe

Maffia Carlo
Merlo Pietro
Morassi Ermenegildo
Magni Paolo
Melli Carlo
Mangia Giuseppe
Restelli Eridano
Rumi Aldo
Scandella Giovanni
Sala Pietro
Stampa Achille
Lavagusa Luigi
Vigano Serafino
Valsecchi Raffaele
Anaidini Maria
Andrini Adriano
Botti Giuseppe
Bondirali Alessandria
Balanchi Alfredo
Chioda Giovanna
Caprari Maria
Cozzani Luigia
Carini Esterina
Castagnoli Giuseppe
Dadda Luisa
Delvo Arnaldo
De Micheli Adriana
Ebbli Eraldo
Emanueli Erminio
Faccioli Maria
Fusar Imperatore Vitt.
Falliva Sisto
Giovannelli Margherita
Grandi Erminio
Ghilardi Assunta
Grassi Carlo
Goglio Erminio
Lucini Egle
Lusiardi Guido
Maiocchi Onesto
Manfredi Maria
Merlini Rita
Mosconi Martina
Marinni Ernestina
Mainardi Carlo
Oneda Iris
Ongani Maria
Orlandi Giovanna
Pasqui Amerillo
Persico Egidio
Pandini Giovanni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Ravelli Attilio
Riva Angela
Roncalli Giovanni
Radi Anna Maria
Scarpellini Francesco
Samanni Primo
Scuri Carmelina
Spaiani Maria Lucetta
Tiraboschi Martina
Tirloni Giovanna
Tierloni Pietro
Toresani Anna
Uccelli Antonio
Valtulina Annibale
Valota Maria
Vitali Andreina
Vitali Aldo
Visinoni Innocente
Viscovi Carla
Zarzi Bernardina
Zanchi Antonietta
Zucchelli Ebe
Zoppoli Giuseppina
Zappella Giacomo
Alberti Paola
Ambrosi Lucia
Ballarini Rino
Barbieri Rosa
Bartolai Ivo
Bacchetti Pietro
Benvenuti Stella
Biagi Bruno
Bianchi Rodriga
Bona Domenica
Bona Norberto
Bonetti Silvano
Bortoletti Vittorio
Bortolini Adriana
Bramori Bruno
Bruzzi Giovanni
Cacciari Enzo
Cannoniere Franco

Forni Marino
Forni Wanda
Franzoni Enea
Gaddoni Maria
Galani Stelio
Gailleri Luigi
Garagnani Battista
Gardinazzi Giacomo
Gatti Giovanni
Ghesini Maria
Ghini Anna
Giacchetti Giovanni
Giordani Gemma
Golfieri Ettore
Gotti Giovanni
Govoni Stelio
Guernelli Giovanna
Guidoboni Antonino
Lavisi An
Lavisi Mar
Luminasi Bruna
Madreselvi Steno
Maggistretti Carlo
Malferrari Azzolino
Marchi Angelo
Marini Amelia
Marzocchi Anna Maria
Maselli Giorgia
Milzani Rosanna
Monfardini Gaetano
Moratti Giacomo
Musolesi Domenico
Nanni Ernesta
Negri Antonio
Nicoli Gino
Oca Giuseppe
Pasqualini Franco
Poldemengo Giovanni
Rivalta Attilio
Rota Armando
Santi Franco
Selva Ludovico

Daffini Lucia
Ferrari Gina
Fontani Antonio
Moraldini Maria Pia
Natta Arrigo
Onofri Francesco
Ricci Francesco
Rizzardi Angelo
Saiani Arturo
Schileo Luciana
Tomassini Tranquillo
Agostini Mario
Ballerini Gilberto
Barazzetti Domenico
Barri Vittorio
Beretta Ezio
Bianchi Armando
Bocchetti Michele
Bondi Rinaldo
Borzi Battista
Brugna Angelo
Bogani Luigi
Castiglion Giuseppe
Cavalchioni Adelino
Canclini Alfonso
Cervi Angelo
Coviello Giuseppe
Costa Giorgio
Felovo Luigi
Fumagalli Alessandro
Fusi Pietro
Gandini Tranquillo
Giussani Gaetano
Greppi Pietro
Invernizzi Ferdinando
Isacchi Luigi
Impastato Giuseppe
Moretti Aldo
Minonzio Carlo
Monari Giancarlo
Mognoni Luigi
Mersario Giorgio

Dadda Luisa
Delvo Arnaldo
De Micheli Adriana
Ebbli Eraldo
Emanueli Erminio
Faccioli Maria
Fusar Imperatore Vitt.
Falliva Sisto
Giovannelli Margherita
Grandi Erminio
Ghilardi Assunta
Grassi Carlo
Goglio Erminio
Lucini Egle
Lusiardi Guido
Maiocchi Onesto
Manfredi Maria
Merlini Rita
Mosconi Martina
Marinni Ernestina
Mainardi Carlo
Oneda Iris
Ongani Maria
Orlandi Giovanna
Pasqui Amerillo
Persico Egidio
Pandini Giovanni
Ferrari Elvira
Ramella Tullio
Radini Andrea
Reccagni Enrica
Rotella Severino
Rubusti Bruno
Rossi Alberto
Rambelli Michele
Saltini Silvio
Scarinzi Fortunato
Silvani Angelo
Storti Alma
Stanga Maria
Stegher Giovanni
Santini Maria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Mariani Domitilla
Mangili Anna
Malaranno Angela
Manenti Giovanni
Milesi Iolanda
Mazza Aldo
Meloncelli Luigi
Milesi Maria
Milesi Filippo
Mazzoleni Luigi
Moro Ugo
Mapelli Teresita
Previtali Giacomo
Pellegrinelli Alfredo
Paris Camilla
Pizzetti Giuseppina
Pandini Giulio
Pastori Bruna
Pisoni Anna Maria
Reganti Giulio
Rizzini Carolina
Rota Eliseo
Rubis Andrea
Rigamonti Luigi
Ravelli Attilio
Riva Angela
Roncalli Giovanni
Radi Anna Maria
Scarpellini Francesco
Samanni Primo
Scuri Carmelina
Spaiani Maria Lucetta
Tiraboschi Martina
Tiroloni Giovanna
Tierloni Pietro
Toresani Anna
Uccelli Antonio
Valtulina Annibale
Valota Maria
Vitali Andreina
Vitali Aldo
Visinoni Innocente
Viscovi Carla
Zarzi Bernardina
Zanchi Antonietta
Zucchelli Ebe
Zoppoli Giuseppina
Zappella Giacomo
Alberti Paola
Ambrosi Lucia

Capanetti Enzo
Capponi Vanda
Carpani Marino
Caroli Vittorio
Casalini Carmen
Cassina Anadi
Cavriani Angelo
Cazzola Anna
Cazzoli Rino
Cecchelli Gino
Coppi Laura
Consoliri Virginia
Conti Camillo
Conti Rosanna
Corazza Arpalice
Costa Angelo
Dall'Olio Dea
Dall'Olio Odo
Dondarini Artemio
Dondarini Imelde
Dondarini Leda
Dovigo Jole
Filicori Giuseppina
Fiorentini Alfredo
Forni Marino
Forni Wanda
Franzoni Enea
Gaddoni Maria
Gaiani Stelio
Gallieri Luigi
Garagnani Battista
Gardinazzi Giacomo
Gatti Giovanni
Ghesini Maria
Ghini Anna
Giacchetti Giovanni
Giordani Gemma
Golfieri Ettore
Gotti Giovanni
Govoni Stelio
Guernelli Giovanna
Guidoboni Antonino
Lavisi Ant
Lavisi Maria
Luminasi Bruna
Madreselvi Steno
Maggistretti Carlo
Malferrari Azzolino
Marchi Angelo
Marini Amelia

Serbachioli Giuseppe
Simoncini Angelo
Silvan Giorgio
Simoni Sara
Tagliasacchi Iris
Tartaglia Davide
Taruffi Giovanni
Tomei Ettore
Trombelli Rossana
Tugnoli Silvana
Valenti Anna
Vecchietti Viana
Vignali Augusto
Villani Dina
Visani Vera
Zaccaria Ada
Zappoli Anna
Agostinelli Bruno
Buonafe Linda
Barbi Barisato Gina
Bresciani Emma
Castelli Giovanni
Cuter Riccardo
Crati Lina
Daffini Lucia
Ferrari Gina
Fontani Antonio
Morandini Maria Pia
Natta Arrigo
Onofri Francesco
Ricci Francesco
Rizzardi Angelo
Saiani Arturo
Schileo Luciana
Tomassini Tranquillo
Agostini Mario
Ballerini Gilberto
Barazzetti Domenico
Barri Vittorio
Beretta Ezio
Bianchi Armando
Bocchetti Michele
Bondù Rinaldo
Borzi Battista
Brugna Angelo
Bogani Luigi
Castiglion Giuseppe
Cavalchioni Adelino
Cauclini Alfonso
Cervi Angelo

Maffia Carlo
Merlo Pietro
Morassi Ermenegildo
Magni Paolo
Melli Carlo
Mangia Giuseppe
Restelli Eridano
Ruini Aldo
Scandella Giovanni
Sala Pietro
Stampa Achille
Lavagusa Luigi
Vigano Serafino
Valsecchi Raffaele
Amidini Mario
Andrini Adriano
Botti Giuseppe
Bandirali Alessandro
Balanchi Alfredo
Chioda Giovanna
Caprari Maria
Cozzani Luigia
Carini Esterina
Castagnoli Giuseppe
Dadda Luisa
Delvo Arnaldo
De Micheli Adriana
Ebbli Eraldo
Emanueli Erminio
Faccioli Maria
Fusar Imperatore Vitt.
Falliva Sisto
Giovannelli Margherita
Grandi Erminio
Ghilardi Assunta
Grassi Carlo
Goglio Erminio
Lucini Egle
Lusiardi Guido
Maiocchi Onesto
Manfredi Maria
Merlini Rita
Mosconi Martina
Marinni Ernestina
Mainardi Carlo
Oneda Iris
Ongani Maria
Orlandi Giovanna
Pasqui Amerillo
Persico Egidio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780017

Negarti Giulio
Rizzini Carolina
Rota Eliseo
Rubis Andrea
Rigamonti Luigi
Ravelli Attilio
Riva Angela
Roncalli Giovanni
Radi Anna Maria
Scarpellini Francesco
Samanni Primo
Scuri Carmelina
Spaiani Maria Lucetta
Tiraboschi Martina
Tirloni Giovanna
Tierloni Pietro
Toresani Anna
Uccelli Antonio
Valtulina Annibale
Valota Maria
Vitali Andreina
Vitali Aldo
Visinoni Innocente
Viscovi Carla
Zarzi Bernardina
Zanchi Antonietta
Zucchelli Ebe
Zoppoli Giuseppina
Zappella Giacomo
Alberti Paola
Ambrosi Lucia
Ballarini Rino
Barbieri Rosa
Bartolai Ivo
Bacchetti Pietro
Benvenuti Stella
Biagi Bruno
Bianchi Rodriga
Bona Domenica
Bona Norberto
Bonetti Silvano
Bortoletti Vittorio
Bortolini Adriana
Bennori Bruno
Bruzzi Giovanni
Cacciari Enzo
Cannoniere Franco

Dondarini Artemisi
Dondarini Imelde
Dondarini Leda
Dorigo Jole
Filicori Giuseppina
Fiorentini Alfredo
Forni Marino
Forni Wanda
Franzoni Enea
Gaddoni Maria
Gaiani Stello
Gailieri Luigi
Garagnani Battista
Gardinazzi Giacomo
Gatti Giovanni
Ghesini Maria
Ghini Anna
Giacchetti Giovanni
Giordani Gemma
Golfieri Ettore
Gotti Giovanni
Govoni Stella
Guernelli Giovanna
Guidoboni Antonino
Lavisi An
Lavisi Maria
Luminasi Bruna
Madreselvi Steno
Maggistretti Carlo
Malferrari Azzolino
Marchi Angelo
Marini Amelia
Marzocchi Anna Maria
Maselli Giorgia
Milzani Rosanna
Monfardini Gaetano
Moratti Giacomo
Musolesi Domenico
Nanni Ernesta
Negri Antonio
Nicoli Gino
Oca Giuseppe
Pasqualini Franco
Poldemengo Giovanni
Rivalta Attilio
Rota Armando
Santi Franco
Selva Ludovico

Barbi Barlaro Gina
Bresciani Emma
Castelli Giovanni
Cuter Riccardo
Crati Lina
Daffini Lucia
Ferrari Gina
Fontani Antonio
Morandini Maria Pia
Natta Arrigo
Onofri Francesco
Ricci Francesco
Rizzardi Angelo
Saiani Arturo
Schilico Luciana
Tomassini Tranquillo
Agostini Mario
Ballerini Gilberto
Barazzetti Domenico
Barri Vittorio
Beretta Ezio
Bianchi Armando
Bocchetti Michele
Bondù Rinaldo
Borzi Battista
Brugna Angelo
Bugani Luigi
Castiglion Giuseppe
Cavalchioni Adelino
Canclini Alfonso
Cervi Angelo
Coviello Giuseppe
Costa Giorgio
Felovo Luigi
Fumagalli Alessandro
Fusi Pietro
Gandini Tranquillo
Giussani Gaetano
Greppi Pietro
Invernizzi Ferdinando
Isacchi Luigi
Impastato Giuseppe
Moretti Aldo
Minonzio Carlo
Monari Giancarlo
Mognoni Luigi
Mersario Giorgio

Chioda Giovanna
Caprari Maria
Cozzani Luigia
Carini Esterina
Castagnoli Giuseppe
Dadda Luisa
Delvo Arnaldo
De Micheli Adriana
Eboli Eraldo
Emanuelli Erminio
Faccioli Maria
Fusar Imperatore Vitt.
Falliva Sisto
Giovannelli Margherita
Grandi Erminio
Ghilardi Assunta
Grassi Carlo
Goglio Erminio
Lucini Egle
Lusiardi Guido
Maiocchi Ouesto
Manfredi Maria
Merlini Rita
Mosconi Martina
Marinni Ernestina
Mainardi Carlo
Oneda Iris
Ongani Maria
Orlandi Giovanna
Pasqui Amerillo
Persico Egidio
Pandini Giovanni
Ferrari Elvira
Ramella Tullio
Radini Andrea
Reccagni Enrica
Rotella Severino
Rubusti Bruno
Rossi Alberto
Rambelli Michele
Saltini Silvio
Scarinzi Fortunato
Silvani Angelo
Storti Alma
Stanga Maria
Stegher Giovanni
Santini Maria

Sangalli Rosa
Tolasi Maddalena
Villa Antonio
Vanzini Giovanni
Vailati Cornelio
Vitali Francesco
Zagni Giovanni
Zambelli Giulia
Ballerini Flavio
Bardasi Ione
Barufaldi Giovanni
Benini Eugenia
Chendi Carla
Giordani Fabio
Gottardi Franca
Lazzari Gabriella
Meneghini Efisio
Castelli Nerietta
Fanciani Renzo
Lombardini Giovanni
Pasquinelli Marino
Pasquini Mario
Pinzauti Mara
Sandrucci Stefano
Tei Aldo
Amici Secondo
Busoni Isidoro
Bedetti Assunta
Biondi Tina
Borsari Luciana
Beltrami Decio
Bartolini Pasquale
Casalei Gigliola
Comazzi Aristide
Comandini Elvezia
Ceccarini Pia
Celli Liana
Donati Alfonso
Forno Severino
Ferroni Sergio
Frignani Ernete
Fonti Dario
Ghetti Aroldo
Gobbo Odettes
Gatti Emilio
Guidi Guido
Ghinassi Giorgio
Lanzoni Mario
Miserocchi Mario
Montanari Mario

Baioni Secondo
Bartoloni Mario
Barberis Renato
Campora Candida
Canevaro Luigi
Caramella Mario
Carbone Angela
Carossino Camilla
Chiabreba Rosa
Conte Edda
Coperla Fernanda
Cuccione Angela
Crescentino Ernesto
Casazza Luigi
Cognatti Pietro
Cavagnaro Stefano
De Irino Michelina
De Marco Angela
Di Donato Armando
Ertola Maria
Fanfani Nadia
Faracopi Nadia
Felicioni Irma
Forte Francesco
Fregara Bianca
Fontana Luigi
Facchinetti Alfredo
Garbarino Teresa
Gardelli Elena
Guglielmini Berta
Gatto Michele
Isaia Germana
Lagomarsino Luisa
Lorenzon Versilia
Maggiolino Giovanni
Maggioncalda Angela
Magnano Rachele
Mantelli Ida
Martignani Lisa
Masnada Raffaele
Melegari Maria
Montarsolo Maria
Moro Alfredo
Muzzio Giulietta
Mognol Benvenuta
Montini Guido
Maggi Aldo
Migone Silvio
Navallet Ines
Navone Giuseppe

Spaggiari Egle
Selvaggi Alfonso
Scramaglia Remo
Stagnaro Francesco
Vitali Ferdinando
Zanini Luciano
Anselmi Anselmo
Bassi Orfeo
Costoloni Antonia
Lucci Aldenago
Gambini Vasco
Giovannetti Liliana
Gobbini Pietro
Mariotti Giorgio
Maccherani Gabriele
Ragnini Niccolino
Salvatici Alfredo
Stefanelli Gianna
Amoretti Silvio
Anfosso Giuseppe
Aicardi Teresa
Anfossi Domenico
Rossi Umberto
Sasso Paolo
Trinchieri Francesco
Tagliazucchi Evaristo
Trevisan Giovanni
Tornatore Elio
Tornatore Alfonso
Vassallo Francesco
Viale Angelo
Anselmi Alberto
Baldetti Franco
Braschi Rosa
Cardelli Sauro
Cipriani Uberto
Cremoni Giovanni
Cecchini Renzo
Ducati Goffredo
Fontanelli Silvio
Galvani Orazio
Madenotti Lia
Mariotti Gino
Paoli Mario
Pucci Bruna
Paci Sirio
Panitucci Licia
Righini Antonio
Scateni Sergio
Simonelli Ebe

Caviglia Silvio
De Nardi Bruno
Di Fede Carmelo
Di Marco Tommaso
Dani Adolfo
Faraldi Aldo
Guglielmi Luigi
Gandolfo Pietro
Gandolfo Vittorio
Garello Pietro
Guglielmi Luigi
Gandolfo Bianca
Castaldi Giuseppe
Giordano Ida
Lagorio Leonardo
Lupi Luigia
Lotti Vittorio
Marcaldi Carmelo
Melegrane Fortunato
Moraglia Giov. Battista
Moro Giovanna
Maccario Giov. Battista
Mela Mario
Moro Ines
Marchieri Luigia
Maciocco Lina
Narcisi Carmelo
Orengo Ausilio
Ottonello Angela
Preve Emanuele
Pino Damiano
Pino Italo
Ranise Pietro
Rossi Metello
Rolleri Margherita
Ranise Dalia
Margonari Ercole
Bernardi Virginio
Cornia Renato
Clo Lionello
Franchini Maria
Nobili Ester
Oracci Francesco
Salsi Gabriella
Sgarbi Giovanni
Stefanini Alfredo
Terzi Giuseppe
Vaccari Osvaldo
Venturelli Guido
Zaichi Aristide

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Pinzauti Mara
Sandrucci Stefano
Tei Aldo
Amici Secondo
Busoni Isidoro
Bedetti Assunta
Biondi Tina
Borsari Luciana
Beltrami Decio
Bartolini Pasquale
Casadei Gigliola
Comazzi Aristide
Comandini Elvezia
Cercarini Pia
Celli Liana
Donati Alfonso
Forno Severino
Ferroni Sergio
Frignani Ernete
Fonti Dario
Ghetti Aroldo
Gobbo Odettes
Gatti Emilio
Guidi Guido
Ghinassi Giorgio
Lanzoni Mario
Miserocchi Mario
Montanari Mario
Paesani Liliana
Rondoni Edda
Ravaglioli Maria
Ravaioli Gino
Rolli Rollino
Romani Angelo
Rinieri Elisabetta
Ranieri Pietro
Sarri Giulio
Sciutti Italo
Tonti Marcello
Torti Anita
Mecci Renzo
Ancarani Rosa
Biggi Clotilde
Priano Maria

Faracopi Nadia
Felicioni Irma
Forte Francesco
Fregara Bianca
Fontana Luigi
Facchinetti Alfredo
Garbarino Teresa
Gardelli Elena
Guglielmini Berta
Gatto Michele
Isaia Germana
Lagomarsino Luisa
Lorenzon Versilia
Maggiolino Giovanni
Maggioncalda Angela
Magnano Rachele
Mantelli Ida
Martigniani Lisa
Masnada Raffaele
Melegari Maria
Montarsolo Maria
Moro Alfredo
Muzzio Giulietta
Mognol Benvenuta
Montini Guido
Maggi Aldo
Migone Silvio
Navallet Ines
Navone Giuseppe
Norero Giorgio
Razeto Gelmina
Pesce Grazia
Porcile Attilio
Paini Enzo
Piombo Giovanni
Risso Lorenzo
Risso Liliana
Romano Gabriella
Rossi Zoe
Rettagliata Mario
Rosasto Carlo
Scarafone Maria
Scanno Maria
Sommariva Roberto
Semorile Milena

Anfossi Domenico
Rossi Umberto
Sasso Paolo
Trinchieri Francesco
Tagliazucchi Evaristo
Trevisan Giovanni
Tornatore Elio
Tornatore Alfonso
Vassallo Francesco
Viale Angelo
Anselmi Alberto
Baldetti Franco
Braschi Rosa
Cardelli Sauro
Cipriani Uberto
Cremoni Giovanni
Cecchini Renzo
Ducati Goffredo
Fontanelli Silvio
Galvani Orazio
Malenotti Lia
Mariotti Gino
Paoli Mario
Pucci Bruna
Paci Sirio
Panitucci Licia
Righini Antonio
Scateni Sergio
Simonelli Ebe
Solari Silvero
Benedusi Marsiglio
Broglio Francesco
Belgrado Alba
Bacilega Luigi
Beltrame Maria
Bracco Giovanni
Bettoni Giovanni
Cantù Giannetto
Cassini Rosa
Carpinelli Enrica
Campoverde Isaia
Cotta Rosa
Casini Giandomenico
Cassone Lucia
Cavaccce Emilio

Maccario Giov. Battista
Mela Mario
Moro Ines
Marchieri Luigia
Maciocco Lina
Narcisi Carmelo
Orengo Ausilio
Ottonello Angela
Preve Emanuele
Pino Damiano
Pino Italo
Ranise Pietro
Rossi Metello
Rolleri Margherita
Ranise Dalia
Margonari Ercole
Bernardi Virginio
Cornia Renato
Clo Lionello
Franchini Maria
Nobili Ester
Oracci Francesco
Salsi Gabriella
Sgarbi Giovanni
Stefanini Alfredo
Terzi Giuseppe
Vaccari Osvaldo
Venturelli Guido
Zalchi Aristide
Baroni Antonio
Dolci Giovanni
Palmarini Giuseppe
Pattaro Guglielmo
Rebasti Riccardo
Trentin Ettore
Arinsi Antonio
Bettorelli Riccardo
Botteri Rosalia
Fabbri Nello
Freddi Amlata
Gandolfi Camillo
Landini Albertino
Montacchini Giuseppe
Martelli Nello
Malerba Umberto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Paglierini Enrico
Ravazzoni Afro
Spaggiari Enrico
Sorba Vittorio
Sgobazzi Ludovico
Serventi Silvio
Vezzosi Rosetta
Vecchi Dante
Boveri Angelo
Barone Carlo
Bozzini Emilio
Camurri Italo
Daffara Pietro
Dall'Acqua Vincenzo
De Antoni Giuseppe
De Angelis Carlo
Fracchia Amelio
Frappini Celeste
Fugazza Giuseppe
Fantini Luisa
Gatti Osvalda
Gellera Virginio
Giovannetti Giacomo
Lucchelli Filippo
Maffioli Natale
Mariani Maria
Pellegrini Silvia
Picozzi Pietro
Vecchietti Luigia
Castiglione Giuseppe
Pineti Giovanni
Signoretti Vincenzo
Alberici Mario
Bertoncini Maria
Beretta Augusto
Beretta Augusto
Bianchini Giovanni
Badentini Alice
Baffi Giulia
Botti Fausta
Braghieri Raffaele
Carini Gino
Cassi Andrea
Castagna Albenide
Castellani Ugo
Cella Andrea Ezio
Cerutti Santina
Compagnini Sebastiano
Goffredi Carlo

Magistrali Fernanda
Massari Pier Luigi
Maffini Nino
Negri Pietro
Orlandi Alba
Partiti William
Pisati Vittorio
Panarone Geo
Pecorari Rino
Prati Mario
Panelli Enrico
Patignano Oreste
Rossi Camillo
Rossi Miranda
Repetti Alfredo
Repetti Nereo
Racho Salvatore
Rossi Giovanni
Scotti Camillo
Soprani Emilio
Terenni Luciano
Trenchi Ido
Zuccolini Amato
Zambardieri Fanny
Zavattoni Lidia
Zanetti Arturo
Zaffiguani Ines
Zambarbieri Luigi
Anguillesi Ugo
Bartolini Silvano
Barbieri Ennio
Cavallini Ezio
Fabbri Ezio
Leopoldi Franca
Lemmi Giuliana
Mannucci Gaetano
Marinai Algerina
Montecchi Maria
Nati Giuseppina
Picchi Liliana
Righi Rina
Rossi Odero
Tagliani Marino
Titoni Ugo
Verruggi Guido
Valeri Ferruccio
Benedetti Giulia
Giaconi Giorgio
Baroni Vincenzo

Fausti Giulio
Mattioni Francesco
Pietramico Francesco
Pellegrini Ruviero
Petrucci Angelo
Rosati Girolamo
Santoponi Luigi
Terenzi Alberto
Vierlucci Vieto
Armati Giuseppe
Alberti Alberto
Castiglia Rocco
Cuttigi Cristoforo
Desiderio Rosa
Drocco Giulia
Erbo Luigi
Fossati Ernesto
Gatti Ada
Lungaro Rina
Manzone Luciano
Manfredi Dino
Presotto Gianna
Prioglio Emilio
Racchetti Aldo
Tomatis Seratino
Ciprandi Carla
De Cenzo Arnalda
Di Franco Giovanna
Savio Elso
Sutto Arnaldo
Zava Fanny
Aseo Giuseppina
Amici Francesco
Bianchini Vincenzo
Braga Anacleta
Brossanin Rosina
Barbuio Guido
Brusegna Amelco
Basso Danilo
Barcariolo Augusto
Benvenuti Gino
Berlo Giuseppe
Boer Giovanni
Balao Indo
Belcari Elda
Bortoli Norina
Beuno Gino
Cherri Augusto
Catelli Laura

Gonella Giuseppe
Gonella Giovanni
Gianca Angela
Dipani Eleonora
Lana Enzo
Mazzega Neva
Marchiori Giovanni
Meo Francesco
Moretto Romano
Macor Antonio
Mazzola Franco
Medea Elisa
Mazzarolo Luigi
Mion Remo
Nardo Evelina
Nordio Vittorio
Novello Ivonne
Passarella Mario
Pitteri Lia
Peresinotto Maria
Pericelli Francesco
Rampazzo Loris
Ranzato Dino
Rigon Tullio
Rudatis Bianca
Spada Margherita
Sandano Antonio
Segalotti Angelo
Tagliapietra Augusto
Tagliapietra Umberto
Vicari Francesco
Voltolina Adalberto
Vitali Renzo
Vanzella Rocco
Veneziani Luigi
Zambon Giacomo
Zuidarei Borgomiro
Anselmetti Renato
Angelini Oreste
Allorio Ettore
Andreoni Luigi
Bonforti Alessandro
Bastone Ezio
Bobba Antonio
Bona Luigi
Borghesio Bernardo
Brusa Giovanni
Barberis Caterina
Barbero Marianna

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Lucchetti Filippo
Maffioli Natale
Mariani Maria
Pellegrini Silvia
Picozzi Pietro
Vecchietti Luigia
Castiglione Giuseppe
Pineti Giovanni
Signoretti Vincenzo
Alberici Mario
Bertoncini Maria
Beretta Augusto
Beretta Augusto
Bianchini Giovanni
Badentini Alice
Baffi Giulia
Botti Fausta
Braghieri Raffaele
Carini Gino
Cassi Andrea
Castagna Albenide
Castellani Ugo
Cella Andrea Ezio
Cerutti Santina
Compaguini Sebastiano
Cofrati Carlo
Costa Francesca
Cortemiglia Piero
Cima Ettore
Cattani Carlo
Del Buc Giuseppe
Ertola Antonio
Fermi Carlo
Federici Mario
Fuochi Salvatore
Gradali Gino
Gelmini Enrico
Garbarini Giovanni
Leoncini Sara
Lupi Artidoro
Lombardi Olga
Maccagni Benito
Moraschi Francesco

Zaccotti Amato
Zambardieri Fanny
Zavattoni Lidia
Zanetti Arturo
Zaffignani Ines
Zambarbieri Luigi
Anguillesi Ugo
Bartolini Silvano
Barbieri Ennio
Cavallini Ezio
Fabbri Ezio
Leopoldi Franca
Lemmi Giuliana
Manneucci Gaetano
Marinai Algerina
Montecchi Maria
Nati Giuseppina
Picchi Liliana
Righi Rina
Rossi Odero
Taglinni Marino
Titoni Ugo
Verruggi Guido
Valeri Ferruccio
Benedetti Giulia
Giaconi Giorgio
Baroni Vincenzo
Venturi Avio
Bedini Luigia
Bigarelli Maria
Cosmi Aronne
Cogarini Adelmo
Davoli Nello
Fontana Lina
Ghirondi Annino
Lasagni Bice
Marazzi Carla
Parmiggiani Amedeo
Pinazzi Luigi
Sincone Annio
Tomaselli Maria
Barone Gaetano
Casali Guido
Curti Felice

Priaglio Emilio
Racchetti Aldo
Tomatis Seratino
Ciprandi Carla
De Cenzo Arnilda
Di Franco Giovanna
Savio Elso
Sutto Arnaldo
Zava Fanny
Asco Giuseppina
Amici Francesco
Bianchini Vincenzo
Braga Anacleta
Bressanin Rosina
Barlotio Guido
Brasegna Amedeo
Basso Danilo
Barcariolo Augusto
Benvenuti Gino
Berlo Giuseppe
Boer Giovanni
Balao Indo
Belcari Elda
Bortoli Norma
Benno Gino
Cherri Augusto
Catelli Laura
Cocco Giuseppe
Campanerà Luigi
Cisotto Alfonso
Cancellier Angelo
Cricco Giovanni
Crico Mario
Di Donato Arduino
Desiderati Vitaliano
De Paoli Giovanni
De Marchi Sergio
Dorotea Ines
Diitadi Fernanda
Flavorea Romolo
Ferrari Benito
Fabbrici Francesco
Furlanetto Vittorino
Giuliana Emma

Rigon Tullio
Rudatis Bianca
Spada Margherita
Sandano Antonio
Segalotti Angelo
Tagliapietra Augusto
Tagliapietra Umberto
Vicari Francesco
Voltolina Adalberto
Vitali Renzo
Vanzella Rocco
Veneziani Luigi
Zambon Giacomo
Zuidarci Borgomiro
Anselmetti Renato
Angelini Oreste
Allorio Ettore
Andreoni Luigi
Bonforti Alessandro
Bastone Ezio
Bobba Antonio
Bona Luigi
Borghesio Bernardo
Brusa Giovanni
Barberis Caterina
Barbero Marianna
Barone Rosina
Bonino Zita
Bossola Ercolina
Botta Fiorenzo
Borgo Carlo
Cesano Lidia
Ciocchetti Giacomo
Comoglio Enrico
Chiodo Domenico
Corbino Giovanni
Cerruti Maria
Chiumello Carmela
Costa Carolina
Carpo Mario
De Matteis Carlo
De Rossi Natale
De Regis Amilcare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Donati Lorenza
Dal Fiume Diana
Dallora Giuseppina
Damiano Guido
Dattrino Giuseppina
De Silvestri Elvira
De Toma Fernanda
Donato Lina
Gedda Pietro
Gerardi Michele
Gramoni Attilio
Gandino Olga
Greppi Maria
Lera Quirico Dante
Lorenzetti Domenico
Lorenzetti Giuseppe
Leria Virginia
Malnero Giuseppe
Malpangotto Luciano
Martinetti Giovanni
Merlo Mario
Maiorino Luigi
Milano Cintia
Mosca Pietro
Mencattini Franco
Novella Guglielmo
Nicola Sergio
Opezzo Piero
Picco Teresita
Perazzo Andrea
Panzali Maria
Parigi Edoardo
Porta Primo
Pramaggiore Mario
Pandro Renato
Racca Antonio
Robino Rosina
Rolle Azzaria
Rossetti Riccardo
Saccagno Giuseppina
Santhia Giuseppe
Sappino Renato
Scala Eliana

Rovio Bruno
Bernasconi Cesina
Bozzini Angelo
Bozzola Domenico
Bessi Gemma
Baccalaro Rina
Bernascone Piero
Berghener Enrico
Bianchi Flora
Bertoli Carmen
Baroli Francesco
Bellezza Giacomo
Bessi Amalia
Bertolero Ezio
Boccioli Fanny
Brusa Ebe
Besati Giovanni
Bazzani Maria
Bianchetti Viviana
Bellogini Giovanni
Boggio Sandro
Conti Luigi
Costamanni Romilda
Camana Giacinto
Ceresa Maria Teresa
Calligano Gilberto
Cariguiani Angela
Cerri Carolina
Ceretti Alfredo
Ceretti Tommaso
Ciofani Angela
Codini Alberto
Corradini Caterina
Colombo Margherita
Codini Elda
Del Ponte Antonietta
Danise Eugenio
Doudi Giuseppe
Danise Giovanni
Dritto Lini Rosa
Di Martino Domenico
Del Pedro Onorina

Maccario Pompilio
Matterossi Maria Silvia
Milano Bartolomeo
Menis Teresita
Micheletto Carlo
Massara Domenico
Marabini Jolanda
Merlo Anna
Mazzola Giacinta
Maggiore Pierina
Mazzola Giovanni
Oldrini Luigi
Oldrini Maria
Osvaldi Ermenegildo
Omodei Zorini Rina
Poletti Cristina
Patellari Emilio
Panigoni Luigi
Pagani Teresina
Pirrone Parchetta Maria
Pistocchini Elda
Piasslo Lilia
Pagani Mario
Poletti Rinaldo
Romagnoli Francesco
Rosso Margherita
Rigoli Flavia
Rattoni Primo
Riservato Bruno
Rabozzi Giuseppina
Rossi Antonio
Rossi Milena
Rossi Carla
Rigotti Bruna
Ramaioli Gaudenzio
Righini Giovanni
Rossi Piera
Rossin Lavinia
Rastelli Giulia
Sassi Luciana
Sebastiani Lucilla
Serra Piera

Soffietti Maria Teresa
Tarabbia Francesco
Tacchelli Evelina
Terneci Maria Rosa
Tinelli Carla
Trivi Maria
Tiozza Babila
Tradigo Margherita
Tosi Maria Teresa
Talarini Vilma
Uglietti Carlo
Udini Laura
Visconti Elsa
Valmaggia Clementina
Varetta Olga
Vanotti Maria
Vesco Andreina
Zanetta Piera
Zanotti Giuseppe
Zenone Carlo
Benassi Bruno
Biaglioni Dora
Bini Ugo
Bucchignani Giuliano
Canale Massimiliano
Capocchi Giuliano
Dini Ernesto
Gambogi Alvaro
Maichetti Enzo
Mazzei Amos
Pellegrinetti Settimo
Passigni Roberto
Pieroni Giuseppe
Pieroni Orlando
Poggi Tranquillo
Poleschi Matteo
Raffaelli Luigi
Spinelli Egidio
Stefani Domenico
Vanni Massimo
Vecchi Giuseppe
Alcinti Cesira

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Bertogini Giovanni
Boggio Sandro
Conti Luigi
Costamanni Romilda
Camana Giacinto
Ceresa Maria Teresa
Cafligano Gilberto
Carigniani Angela
Cerri Carolina
Ceretti Alfredo
Ceretti Tommaso
Ciofani Angela
Codini Alberto
Corradini Caterina
Colombo Margherita
Codini Elda
Del Ponte Antonietta
Danise Eugenio
Donati Giuseppe
Danise Giovanni
Dratto Lini Rosa
Di Martino Domenico
Del Pedro Omorina
De Ambroglo Ernesto
Fratta Brunilde
Ferini Straubi Margherita
Fagnoni Maria
Fracassi Emilio
Filiberti Nicola
Ferraia Angela Maria
Ferraris Ines
Gozzi Giuseppina
Guidetti Ines
Galletti Rina
Gatti Giovanni
Giandoni Rosa
Cimminola Maria
Gavinelli Clementina
Guarnori Secondino
Grampa Attilio
Ghisoli Severina
Julita Serafino
Lucchetta Federico
Lana Attilia
Malteapi Paola
Miglio Paola
Pirrone Parchetta Maria
Pistocchini Elda
Plassio Lilia
Pagani Mario
Poletti Rinaldo
Romagnoli Francesco
Rosso Margherita
Rigoli Flavia
Rattoni Primo
Riservato Bruno
Rabozzi Giuseppina
Rossi Antonio
Rossi Milena
Rossi Carla
Rigotti Bruna
Ramaioli Gandenzio
Righini Giovanni
Rossi Piera
Rossin Lavinia
Rastelli Giulia
Sassi Luciana
Sebastiani Lucilla
Serra Piera
Scodeggio Luigia
Spantaconi Ernestina
Stangalino Francesca
Sgnazzini Piero
Scaldrilli Antonietta
Zenone Carlo
Benassi Bruno
Biagioni Dora
Bini Ugo
Bucchignani Giuliano
Canale Massimiliano
Capocchi Giuliano
Dini Ernesto
Gambogi Alvaro
Malchetti Enzo
Mazzei Amos
Pellegrinetti Settima
Passigni Roberto
Pieroni Giuseppe
Pieroni Orlando
Poggi Tranquillo
Poleschi Matteo
Raffaelli Luigi
Spinelli Egidio
Stefani Domenico
Vanni Massimo
Vecchi Giuseppe
Alciati Cesira
Favilla Mazzacane Bianca
Mussini Giuseppina
Panfili Anna Maria
Ramponi Anselmo

Impiegati dell'Ente economico della zootecnia:

Bruno Periotto
Radiani Luigi
Bottoncelli Marta
Ferrari Lidia
Labriola Enza
Lasciarea Maria
Lombardo Giuseppe
Magri Luigi
Pavoni Giovanni
Peroni Giovanni
Polettini Edvige
Polonioli Ernesto
Resini Ada
Rivetti Elisa
Savoldi Domenico
Salini Alessandro
Bardella Gabriella
Bonsi Gina
Carlini Aldo
Luccherini Giuseppe
Marinini Renata
Senzani Giuseppina
Bona Carlo
Franceschi Anna Maria
Francaccio Pina
Nardi Silvio
Ardisson Italiana
Baldocci Silvio
Camilletti Pier Luigi
Fattalini Giulio Cesare

Mecacci Renato
Romano Aldo
Scattareggia Arturo
Vannozzi Mario
Volpi Sergio
Olivieri Pierina
Quaglio Pina
Barbieri Brambino
Bellei Walter
Bergamini Giovanni
Bizzani Elisio
Bonacini Decio
Boiti Wanda
Borella Eugenio
Cassiani Anita
Corradi Carla
Corradini Angelo
Dalmazia Clara
Denfi Michele
Ginsti Stefano
Lazzaretti Tosca
Liberi Gisella
Lodi Marisa
Malagoli Clementina
Maletti Lolo
Muscellani Clara
Massarelli Wilma
Parmigiani Roberto
Ragazzoni Gina
Rovini Giuseppina
Santunione Linda
Togliati Remo
Vandelli Bianca
Venturelli Antonio
Zoboli Bruna
Pontara Bruna
Campora Gemma
Cazolari Giovanna
Chittolini Gina
Pioli Mario
Baci Paci Wanda
Baldelli Alvise
Ballini Giuseppe
Barbanera Lidia
Bartocci Anna Maria
Becchetti Renato
Bimbi Giovanni
Biscini Ines
Beni Fabiani Lorenzo

Vinti Fernando
Castiglione Giuseppe
Areiani Fatma
Birani Maddalena
Errani Caterina
Fabbri Romano
Mantovani Vivilla
Matteucci Sauro
Montanari Germana
Savorelli Aldo
Tarrone Odesso
Barbieri Iolanda
Bussei Flaminio
Chioffi Lea
Guerrieri Ermes
Iori Delba
Lambini Fatma
Levoni Amos
Ligabue Nello
Manini Franco
Predieri Carmen
Spaggiari Lidia
Bottaro Enzo
Cavigiione Giovanni
Sarria Luciana
Boscardin Armando
Cuzzuol Wilma
Graziati Maddalena
Molinis Dorina
Rubazer Luigi
Spegazzini Camilla
Guerra Carlo
Rossetto Renato
Anselmetti Celsa
Bertoni Bruno
Fumagalli Giuseppe
Remolini Giuseppe
Renecly Nadas
Rossi Attilio
Rossi Luigi
Scarlatti Maria
Tommasi Irene
Vaccari Elio
Bentivogli Bianca
Cecchi Irma
Checci Nevea
Crescimbene Lucia
Brei Giuseppina
Fabbri Lilia

Ghilardi Lino
Lopez Carolina
Noris Carolina
Pavoni Luigi
Rusconi Irma
Vecchiolini Iolanda
Merlini Renato
Mazzini Lucia
Pini Cesare
Villa Luigi
Bruschi Mercedes
Cravedi Clementina
Giumanini Carla
Rossetti Primo
Rossi Ambrogio
Zaniboni Laerte
Bergamasco Egizia
Galasso Velleda
Marcassa Fernanda
Tauriello Emilio
Ferro Giuseppe
Baldassarri Marco
Basadelli Delagà Dino
Castagnoli Nella
Ferrari Neva
Florile Alfredo
Giovannelli Fanny
Degani Gaetana
Magnano Emanuele
Riggio Elios

Giolito Giacinta
Bini Alberto
Camera Alfredo
Gallo Nunzia
Litterio Maria Cristina
Iacobucci Antonino
Ricci Elda
Auricchio Manlio
Castigliano Margherita
Terzilli Virgilio
Cerimele Federico
Testa Natalina
Comattio Benino
Ricci Teresa
D'Apollonio Mafalda
De Oto Antonietta
Nocera Lidia
Palombo Lucia
Petti Ercole
Terzano Antonietta
Magrassi Carla
Allievi Fernanda
Boffi Pina
Bido Pasqua
De Marchi Luisella
Gamannossi Mario
Lanzani Maddalena
Martini Anna
Pelosi Arturo
Brunelli Giovanni

Impiegati dell'Ente economico della pastorizia:

Gallo Chiara
Bagni Antonietta

Impiegati dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura:

Principi Gino
Scarato Olga
Magri Marcella
Lenzini Mario
Menecheini Maria
Marcelli Alberto

Moretti Enzo
Bustachini Paolo
Cariberti Vincenzo
Bergamini Domenico
Sauvido Dorina
Zennaro Alfredo

Impegati dell'Ente economico della cerealicoltura:

Viale Ernestina
Cassese Vincenzina

Sabatini Lorenzo
Salvi Giacinto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Lodi Marisa	Bottaro Enzo
Malagoli Clementina	Caviglione Giovanni
Maletti Lolo	Sarria Luciana
Mascellani Clara	Boscardin Armando
Massarelli Wilma	Cuzzuol Wilma
Parmigiani Roberto	Graziati Maddalena
Ragazzoni Gina	Molinis Dorina
Rovini Giuseppina	Rubazer Luigi
Santunione Linda	Spegazzini Camilla
Togliati Remo	Guerra Carlo
Vandelli Bianca	Rossetto Renato
Venturelli Antonio	Anselmetti Celsa
Zoboli Bruna	Bertoni Bruno
Pontara Bruna	Fumagalli Giuseppe
Campora Gemma	Remolini Giuseppe
Cazolari Giovanna	Renecly Nadas
Chittolini Gina	Rossi Attilio
Pioli Mario	Rossi Luigi
Baci Paci Wanda	Scarlatti Maria
Baldelli Alvise	Tommasi Irene
Ballini Giuseppe	Vaccari Elio
Barbanera Lidia	Bentivogli Bianca
Bartocci Anna Maria	Cecchi Irma
Bocchetti Renato	Checci Nevea
Bimbi Giovanni	Crescimbene Lucia
Biscini Ines	Brei Giuseppina
Beni Fabiani Lorenzo	Fabbri Lilia
Carrozza Clara	Fortunati Isabella
Chiorri Pietro	Laffi Pierino
Contenti Ottavio	Lorenzani Enzo
De Ascentis Vittorio	Maestrani Laura
Farfanelli Alleanza	Masserotti Giorgio
Ferrini Luciana	Mannetti Lidia
Giuliani Edmondo	Perrazzi Bruno
Marinelli Carina	Regazzi Luigi
Mollaioli Antonio	Sita Cesarino
Montelatici Bruno	Pirelli Giuseppe
Ricci Ada	Arrigoni Elio
Rinaldi Romolo	Bordoni Giuseppe
Rosi Italo	Brissoni Bianca
Reginelli Matilde	Bernardi Magda
Sabatini Renato	Bernardi Augusta
Sportoletti Nella	Capitani Edoardo
Tortoioli Evelina	Finazzi Luigi

Baldassarri Marco	Allievi Fernanda
Basadelli Delaga Dino	Boffi Pina
Castagnoli Nella	Bido Pasqua
Ferrari Neva	De Marchi Luisella
Florile Alfredo	Gannannossi Mario
Giovannelli Fanny	Lanzani Maddalena
Degani Gaetana	Martini Anna
Magnano Emanuele	Pelosi Arturo
Riggio Elios	Brunelli Giovanni

Impiegati dell'Ente economico della pastorizia:

Gallo Chiara	Bagni Antonietta

Impiegati dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura:

Principi Gino	Moretti Enzo
Scaratto Olga	Bustacchini Paolo
Magri Marcella	Curiberti Vincenzo
Lenzini Mario	Bergamini Domenico
Menicheini Maria	Sanvido Dorina
Marcelli Alberto	Zennaro Alfredo

Impegati dell'Ente economico della cerealicoltura:

Viale Ernestina	Sabatini Lorenzo
Cassese Vincenzina	Salvi Giacinto
Amadei Giulio	Sbardolino Bonomo
Pozzari Doralice	Stellini Giovanni
Querengri Luisa	Streparava Carlo
Tarsi Avauna	Taolbini Angelo
Balrotti Ferruccio	Turini Battista
Bonati Guido	Zambelli Lucia
Campagnoli Domenica	Zanelli Lionella
Fappani Vittoria	Zanini Gaetano
Gambini Gentile	Zilioli Bernardo
Ghidelli Adamo	Groppali Antonio
Guanzini Lanfranco	Mantovani Pina
Gullo Rina	Andreoni Gina
Lorusso Grazia	Brocchi Guido
Marazzi Umberto	Gotelli Riccardo
Mazzadi Giulio	Cani Liliana
Moraschini Bortolo	Fazi Ugo
Pavia Luigi	Nesti Iza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Nigi Anita	Trimaggi Argentina
Sammartino Leuzi Ebe	Belli Federico
Cattabriga Mario	Giomi Roberto
Pranzini Agostino	Pagani Antonietta
Manfredda Angelo	Marazzini Nennele
Serventi Carla	Verugi Guido
Bournes Maria Teresa	Giannelli Smeraldi Ada
Giansanti Giorgio	Silvieri Sala Risalina
Impiccini Arnaldo	Stobbia Elena
Maiotti Guglielmo	Tampieri Zelia
Margutti Luciana	Ferrari Anna Maria
Minelli Remo	Fontana Viviana
Radicchi Mario	Biguone Giuseppina
Rondolini Pietro	Pretto Wanda
Temperini Edda	Melca Franca

Art. 2.

E' revocata la convalida del provvedimento di licenziamento disposta con decreto Ministeriale 30 giugno 1945 nei riguardi della signorina Zangretti Annunziata, impiegata dell'Ente economico della zootecnia, avendo essa dimostrata l'assoluta impossibilità di riprendere servizio subito dopo la liberazione di Roma.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4435)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3104700) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 25 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

0 3 1

Nigi Anita	Trimaggi Argentina
Sammartino Lenzi Ebe	Belli Federico
Cattabriga Mario	Giomi Roberto
Pranzini Agostino	Pagani Antonietta
Manfredda Angelo	Marazzini Nennele
Serventi Carla	Verugi Guido
Bournes Maria Teresa	Giaunelli Smeraldi Ada
Giansanti Giorgio	Sivieri Sala Risalina
Impiccini Arnaldo	Stobbia Elena
Maiotti Guglielmo	Tampieri Zelia
Margutti Luciana	Ferrari Anna Maria
Minelli Remo	Fontana Viviana
Radicchi Mario	Bignone Giuseppina
Rondolini Pietro	Pretto Wanda
Temperini Edda	Melca Franca

Art. 2.

E' revocata la convalida del provvedimento di licenziamento disposta con decreto Ministeriale 30 giugno 1945 nei riguardi della signorina Zangretti Annunziata, impiegata dell'Ente economico della zootecnia, avendo essa dimostrata l'assoluta impossibilità di riprendere servizio subito dopo la liberazione di Roma.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4435)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3104700) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 25 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Cento corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 4 gennaio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-933 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

LEGGE 23 dicembre 1946 n. 478.
Modificazione delle formule di giuramento . . Pag. 29

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 479.
Disposizioni concernenti gli assegni familiari . Pag. 26

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 480.
Proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti . . Pag. 31

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 481.
Ricostituzione dei comuni di Petriano e di Frontino (Pesaro) . . . . . Pag. 51

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.
Divieto alla ditta «Fratelli Monti» di ampliare il proprio stabilimento in Muserada sul Piave . . . . . Pag. 33

DECRETI PREFETTIZI:
Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca. Pag. 34

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'Africa Italiana: Sostituzione del commissario straordinario dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale . . . . . Pag. 35

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Poppi e Ortignano Raggiolo (Arezzo) . . . . . Pag. 35

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 81 del 21 dicembre 1946 riguardante le indennità di requisizione per gli alberghi requisiti dagli Alleati . . . . . Pag. 35

Ministero del tesoro: Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 36

CONCORSI

Ministero dei trasporti: Concorso a 1520 posti di operaio in

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

LEGGE 23 dicembre 1946 n. 478.
Modificazione delle formule di giuramento . . Pag. 29

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 479.
Disposizioni concernenti gli assegni familiari . Pag. 29

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 480.
Proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti . . Pag. 31

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 481.
Ricostituzione dei comuni di Petriano e di Frontino (Pesaro) . . . . . Pag. 31

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 482.
Modificazioni alle norme sull'avanzamento del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . Pag. 32

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Revisione dei rendiconti delle decorse gestioni di ammasso dei prodotti agricoli . . . . . Pag. 32

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Metalli duri Adamas, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 33

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.
Revoca del decreto 20 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Schmid Emilio di Giacomo, con sede in Torino . . . . . Pag. 33

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « Fratelli Manti » di ampliare il proprio stabilimento in Maserada sul Piave . . . . . Pag. 33

DECRETI PREFETTIZI:
Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca. Pag. 34

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'Africa Italiana: Sostituzione del commissario straordinario dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale . . . . . Pag. 35

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Poppi e Ortignano Raggiolo (Arezzo) . . . . . Pag. 35

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 81 del 21 dicembre 1946 riguardante le indennità di requisizione per gli alberghi requisiti dagli Alleati . . . . . Pag. 35

Ministero del tesoro: Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 36

CONCORSI

Ministero dei trasporti: Concorso a 1520 posti di operaio in prova per i servizi materiale e trazione e lavori e costruzioni, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Pag. 37

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 3 DEL 4 GENNAIO 1947:

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 gennaio 1947, n. 1 (Raccolta 1947).
Istituzione di una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1947.
Norme per l'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, relative alla importazione e alla esportazione dei filati e manufatti tessili.

(4151)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 803172

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1946 n. 478.
Modificazione delle formule di giuramento.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1.

Fino a quando non venga diversamente stabilito in dipendenza della nuova Costituzione dello Stato, i dipendenti civili e militari dello Stato, i dipendenti degli Enti locali e le persone incaricate di pubbliche funzioni, che siano tenuti al giuramento, lo presteranno o lo rinnoveranno secondo le formule stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

La formula di giuramento per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato è stabilita come segue:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi e di adempiere tutti i doveri del mio stato al solo scopo del bene della Patria ».

La stessa formula si applica per gli appartenenti ai corpi militarizzati nei casi in cui il giuramento sia previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

La formula di giuramento per i dipendenti civili dello Stato e per i dipendenti degli Enti locali è stabilita come segue:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato, di adempiere tutti i miei doveri, serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio, nell'interesse dell'Amministrazione [illegible] e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse ».

Art. 6.

I sindaci dei comuni ed i presidenti delle deputazioni provinciali prestano giuramento con la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene ».

Art. 7.

Per i professori universitari resta fermo il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238.

Art. 8.

Il giuramento prescritto dall'art. 5 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e dall'art. 3 del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, per coloro ai quali sia stata concessa la cittadinanza italiana, deve essere prestato con la formula seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo e di osservare lealmente le leggi dello Stato ».

Art. 9.

Fino a quando non sia prestato il giuramento con le nuove formule, resta fermo il disposto del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1946

DE NICOLA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Art. 2.

La formula di giuramento per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato è stabilita come segue:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi e di adempiere tutti i doveri del mio stato al solo scopo del bene della Patria ».

La stessa formula si applica per gli appartenenti ai corpi militarizzati nei casi in cui il giuramento sia previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

La formula di giuramento per i dipendenti civili dello Stato e per i dipendenti degli Enti locali è stabilita come segue:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato, di adempiere tutti i miei doveri, serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio, nell'interesse dell'Amministrazione e per il pubblico bene ».

Per la promessa solenne, richiesta dalle vigenti disposizioni agli impiegati in prova, si applica la formula di cui al comma precedente, sostituendo la parola « prometto » alla parola « giuro ».

Art. 4.

La formula di giuramento per i magistrati dell'Ordine giudiziario ed amministrativo, per gli avvocati e procuratori dello Stato e per i notai è stabilita come segue:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio ».

Art. 5.

Per le persone estranee all'Amministrazione dello Stato investite occasionalmente di pubbliche funzioni, che, secondo le preesistenti disposizioni, sono tenute a prestare giuramento con riferimento alla forma istituzionale dello Stato, si applica la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato

[illegible] 1912, n. 453, e dall'art. 5 del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, per coloro ai quali sia stata concessa la cittadinanza italiana, deve essere prestato con la formula seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo e di osservare lealmente le leggi dello Stato ».

Art. 9.

Fino a quando non sia prestato il giuramento con le nuove formule, resta fermo il disposto del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MACRELLI — NENNI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — GONELLA — ROMITA — SEGNI — FERRARI — SICILIA — MORANDI — D'ARAGONA — SERENI — CAMPILLI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 479.

Disposizioni concernenti gli assegni familiari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori di opera, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233 e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente norme integrative per la sua attuazione;

Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione della Cassa unica per gli assegni familiari;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78017

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, per la istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e per la normalizzazione di quelli ordinari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552, per l'aumento della misura degli assegni familiari supplementari di carovita;

Visto il regio decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visti i contratti collettivi concernenti norme integrative per la disciplina degli assegni familiari;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A far tempo dalla data di applicazione del decreto 20 maggio 1946, n. 369, e salvo quanto è previsto dal successivo art. 2 per le provincie in esso considerate, alla misura degli assegni familiari e dei relativi contributi risultanti dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, modificate col decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552, è sostituita quella stabilita nelle tabelle *A-1* e *A-2* per l'industria, *B* per l'agricoltura, *C* per il commercio, *D* per il credito, *E* per l'assicurazione, *F* per i servizi tributari appaltati e *G* per le professioni ed arti, allegate al presente decreto e firmate dal Ministro proponente.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale con proprio decreto stabilirà quali categorie di aziende appartenenti al settore dell'industria, fra quelle nei cui confronti gli accordi sindacali non prevedono la corresponsione di quote familiari dell'indennità di contingenza, sono tenute ad applicare per i propri dipendenti la misura degli assegni e dei contributi previsti dalla tabella *A-2*.

tingenza attribuite al lavoratore in relazione alla sua condizione di capo famiglia, nonchè le quote supplettive per familiari a carico ad esso eventualmente dovute in base ad accordi collettivi e corrisposte di fatto dal datore di lavoro.

Per le donne di età superiore ai 18 anni e per gli uomini dai 18 ai 20 anni la sostituzione avviene, per quanto riguarda la quota differenziale di contingenza, nei limiti di quella attribuita agli uomini capo famiglia, di età superiore ai 20 anni. Nelle provincie della Italia centrale, meridionale ed insulare tale quota, quando non sia differenziata, sarà scorporata dalla indennità di contingenza per un importo pari a L. 15 giornaliere. La rimanente indennità differenziale di contingenza è regolata dalle disposizioni dei contratti di lavoro.

Tuttavia, qualora in base alle quote familiari di contingenza, di cui al comma precedente, risulti per il lavoratore un trattamento complessivo più favorevole di quello derivante dall'aumento degli assegni familiari di carovita, il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli a proprio diretto carico, per la durata del rapporto di lavoro in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, la differenza tra i due trattamenti.

Art. 3.

Per le provincie dell'Italia centrale, meridionale e insulare, la misura degli assegni familiari di carovita di cui alla tabella *A-1*, si applica a far tempo dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 marzo 1946, fatta eccezione per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risoluto prima della data del 23 maggio 1946.

Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, i datori di lavoro delle provincie predette, cui si applica la tabella *A-1*, sono tenuti a corrispondere fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1946, un'addizionale al contributo di cui alla tabella medesima del 3,50 % sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti.

Art. 4.

Con effetto dal 31 dicembre 1946 è soppresso il con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1058L

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780017

0 3 2 0

...delle finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A far tempo dalla data di applicazione del decreto 29 maggio 1946, n. 369, e salvo quanto è previsto dal successivo art. 3 per le provincie in esso considerate, alla misura degli assegni familiari e dei relativi contributi risultanti dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, modificate col decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552, è sostituita quella stabilita nelle tabelle A-1 e A-2 per l'industria, *B* per l'agricoltura, *C* per il commercio, *D* per il credito, *E* per l'assicurazione, *F* per i servizi tributari appaltati e *G* per le professioni ed arti, allegate al presente decreto e firmate dal Ministro proponente.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale con proprio decreto stabilirà quali categorie di aziende appartenenti al settore dell'industria, fra quelle nei cui confronti gli accordi sindacali non prevedono la corresponsione di quote familiari dell'indennità di contingenza, sono tenute ad applicare per i propri dipendenti la misura degli assegni e dei contributi previsti dalla tabella A-2.

Per quelle categorie di aziende per le quali gli accordi sindacali non prevedono la corresponsione delle quote predette, il Ministro stesso può disporre, di concerto con il Ministro per il tesoro e gli altri Ministri interessati, l'applicazione dell'aumento degli assegni familiari risultante dalla tabella A-1 allegata al presente decreto e promuoverà la stipulazione fra le organizzazioni competenti di nuovi accordi per la disciplina delle quote medesime.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, ai fini della modifica delle tabelle predette, nè alla facoltà prevista dall'articolo stesso per la determinazione, ove occorra, delle varie categorie di aziende rientranti nel campo di applicazione di ciascuna delle tabelle stesse.

Art. 2.

L'aumento degli assegni familiari di carovita risultante dalla tabella A-1 allegata al presente decreto, costituisce ad ogni effetto le quote differenziali di contingenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, modificate col decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552, e sostituite quelle stabilite

Per ciascuno di essi è tenuta una separata contabilità ed è istituita un'apposita sezione del Comitato speciale per gli assegni familiari.

Art. 7.

Ciascuna delle sezioni del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati del Comitato speciale per gli assegni familiari è composta, oltre che dai membri di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54, di tre rappresentanti delle rispettive categorie dei datori di lavoro e tre dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali, ed è presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e in sua vece o impedimento, da uno dei vice presidenti dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1946, le aliquote dei contributi previste per le aziende del credito dalla tabella *D* allegata al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, in misura superiore a quella da essa stabilita per le banche di interesse nazionale, sono ridotte al 29,50 % in relazione all'importo della contribuzione assoggettabile a contributo nel periodo predetto.

Art. 9.

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, sono sostituiti dal seguente:

« Si considerano a carico del lavoratore i genitori qualora si verifichino le condizioni seguenti:

a) abbiano superato l'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti permanentemente inabili al proficuo lavoro in base ai criteri stabiliti per le pensioni di invalidità nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia;

prestatori d'opera aventi la qualifica di operaio e di età inferiore ai 18 anni compiuti per gli impiegati.

Tali limiti di età possono essere prorogati fino al 21° anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola professionale media od universitaria e non presti lavoro retribuito ».

Art. 11.

L'assegno familiare per i figli o persone equiparate a carico, i quali si trovino per grave infermità di mente o di corpo nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, è corrisposto senza alcun limite di età.

Art. 12.

Il diritto agli assegni familiari è esteso alla moglie lavoratrice per il marito a carico invalido permanentemente al lavoro, ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239.

Art. 13.

Nel caso di ricovero dei beneficiari in istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta qualora il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta di importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.

Art. 14.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di capo famiglia per il diritto agli assegni familiari, sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di età e che non abbiano un reddito superiore a quello previsto dall'art. 9, lettera *b*).

Art. 15.

E' elevato a 10 giorni il termine previsto dall'art. 37 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, per la presentazione dei rendiconti per il versamento dei contributi e per il pagamento degli assegni nel settore dell'in-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780217

Art. 8.

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1946, le aliquote dei contributi previste per le aziende del credito dalla tabella *D* allegata al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, in misura superiore a quella da essa stabilita per le banche di interesse nazionale, sono ridotte al 29,50 % in relazione all'importo della contribuzione assoggettabile a contributo nel periodo predetto.

Art. 9.

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, sono sostituiti dal seguente:

« Si considerano a carico del lavoratore i genitori qualora si verifichino le condizioni seguenti:

a) abbiano superato l'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti permanentemente inabili al proficuo lavoro in base ai criteri stabiliti per le pensioni di invalidità nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia;

b) non abbiano per retribuzioni, in dipendenza della loro occupazione o per gli altri redditi di qualsiasi specie, proventi superiori nel complesso a L. 3500 mensili per i due genitori e a L. 2000 nel caso di un solo genitore;

c) il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa e in misura sufficiente;

d) per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia in dipendenza dell'occupazione del coniuge.

Se più figli concorrono al mantenimento dei genitori, gli assegni familiari relativi spettano ad uno solo dei figli e, in caso di disaccordo fra essi, ha diritto agli assegni il maggiore di età ».

Art. 10.

L'art. 29 del regio decreto-legge 17 giugno 1937, numero 1048, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore ai 14 anni compiuti per i mente al lavoro, ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1269.

Art. 13.

Nel caso di ricovero dei beneficiari in istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta qualora il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta di importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.

Art. 14.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di capo famiglia per il diritto agli assegni familiari, sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di età e che non abbiano un reddito superiore a quello previsto dall'art. 9, lettera *b*).

Art. 15.

E' elevato a 10 giorni il termine previsto dall'art. 37 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, per la presentazione dei rendiconti per il versamento dei contributi e per il pagamento degli assegni nel settore dell'industria.

L'azione dei datori di lavoro per ottenere il rimborso degli assegni familiari e della eccedenza a loro favore fra contributi ed assegni, si prescrive nel termine di due anni a far tempo dalla scadenza del periodo di paga cui gli assegni si riferiscono.

Art. 16.

E' fissato in 120 giorni il termine per ricorrere al Comitato speciale per gli assegni familiari contro provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a norma dell'art. 19 del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233.

Art. 17.

Per le infrazioni previste dall'art. 24 del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233, i limiti minimo e massimo delle ammende sono fissati rispettivamente in L. 1000 e in L. 10.000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Art. 18.

L'art. 60 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, è sostituito dal seguente:

« Salvo che i fatti non costituiscano reato più grave i datori di lavoro e coloro che li rappresentano, sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 5000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 37, 46, 49, 51, 52, 53 e 56 del presente decreto.

Ogni lavoratore, per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 8 comma 2, 33, 45 comma 2, 53 comma 4, 59 comma 2 del presente decreto, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000 ».

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 109. — PERSICO

TABELLA 1-1.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'industria

A) ASSEGNI SETTIMANALI.

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1×2, di 1×4 rispettivamente, più nel secondo caso, un assegno giornaliero e due nel terzo).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	24	54	30	54	15	54
Impiegati	36	54	42	54	24	54

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 11 % sulla retribuzione lorda.

TABELLA 1-2.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'industria

(Applicabili alle categorie di aziende da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale a norma dell'art. 1, secondo comma).

A) ASSEGNI SETTIMANALI.

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1×2, di 1×4 rispettivamente, più nel secondo caso, un assegno giornaliero e due nel terzo).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	24	54	30	54	15	54
Impiegati	36	54	42	54	24	54

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 11 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

TABELLA *B*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'agricoltura

A) ASSEGNI GIORNALIERI.

(Da corrispondersi: 1) per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 25 giornate per ciascun mese; 2) per i salariati fissi addetti e non addetti alle colture agrarie, con contratto inferiore ad un anno, ed assimilati, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del prodotto che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 25; 3) per gli obbligati o braccianti fissi, addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del numero annuo delle giornate di lavoro loro assegnate dai contratti collettivi; 4) per gli avventizi, addetti o non addetti alle colture agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione, se abituali, di un dodicesimo per ciascun mese delle giornate di lavoro per le quali spettano gli assegni e se occasionali od eccezionali, secondo la ripartizione in uno o più mesi delle gior-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78017

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 109. — FRESCA

TABELLA *A-1.*

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'industria

A) ASSEGNI SETTIMANALI.

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1:12, di 1:24 rispettivamente, più nel secondo caso, un assegno giornaliero e due nel terzo).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	24	144	30	174	15	144
Impiegati	36	144	42	174	21	144

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 22 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Impiegati	36	54	42	54	24	54

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 11 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

TABELLA *B.*

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'agricoltura

A) ASSEGNI GIORNALIERI.

Da corrispondersi: 1) per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; 2) per i salariati fissi addetti e non addetti alla coltura agraria, con contratto inferiore ad un anno, ed assimilati, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del prodotto che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; 3) per gli obbligati e braccianti fissi, addetti o non addetti alla coltura agraria, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del numero annuo delle giornate di lavoro loro assegnate dai contratti collettivi; 4) per gli avventizi, addetti o non addetti alla coltura agraria e per i compartecipanti individuali, in ragione, se abituali, di un dodicesimo per ciascun mese delle giornate di lavoro per le quali spettano gli assegni e se occasionali od eccezionali, secondo la ripartizione in uno o più mesi delle giornate presunte da fissarsi dal Comitato speciale per gli assegni familiari).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati e categorie a similabili.	1 —	—	1,45	—	0,80	—
Impiegati.	6 —	9 —	7 —	9 —	4 —	9 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017
0324

B) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro).

CATEGORIE	MISURE
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti o non addetti alle cattive agrarie) e categorie assimilabili.	L. 1,50 per giornata di lavoro
Impiegati	11 % sulla retribuzione lorda

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

TABELLA C.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il commercio

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2 rispettivamente, e a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare in ogni caso e proporzionalmente l'importo dell'assegno mensile, quindicinale o settimanale, e che per i turnisti e gli avventizi devono essere corrisposti tutti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare per ciascun mese l'importo dell'assegno mensile).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie od il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	104	234	130	243	65	234
Impiegati, intermedi e direttivi . . .	299	234	312	234	182	234
Operai, guardie notturne e personale di fatica	130	234	130	234	78	234

B) CONTRIBUTI

(A carico della azienda).

Misura: 17 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

TABELLA D.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il credito

(Banche, Istituti di credito, Istituti di credito fondiario, Istituti di credito agrario, Istituti di credito navale, Istituti di credito per le imprese di pubblica utilità, Istituti di credito per le opere pubbliche, Istituti di credito per le imprese industriali, Istituti di credito per le imprese commerciali, Istituti di credito per le imprese di assicurazione, Istituti di credito per le imprese di navigazione, Istituti di credito per le imprese di trasporto, Istituti di credito per le imprese di telecomunicazioni, Istituti di credito per le imprese di energia elettrica, Istituti di credito per le imprese di gas, Istituti di credito per le imprese di acqua, Istituti di credito per le imprese di fognatura, Istituti di credito per le imprese di nettezza urbana, Istituti di credito per le imprese di pompe funebri, Istituti di credito per le imprese di cimiteri, Istituti di credito per le imprese di crematori, Istituti di credito per le imprese di obitori, Istituti di credito per le imprese di camere mortuarie, Istituti di credito per le imprese di sale di autopsia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di anatomia patologica, Istituti di credito per le imprese di laboratori di medicina legale, Istituti di credito per le imprese di laboratori di tossicologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di igiene, Istituti di credito per le imprese di laboratori di batteriologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di virologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di parassitologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di micologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di protozoologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di elmintologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di entomologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di acarologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di miriapodologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di aracnologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di crostaceologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di molluschicoltura, Istituti di credito per le imprese di laboratori di ittiologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di erpetologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di ornitologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di mammalogia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di primatologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di antropologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di etnologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di linguistica, Istituti di credito per le imprese di laboratori di archeologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di storia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di filosofia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di teologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di diritto, Istituti di credito per le imprese di laboratori di economia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di statistica, Istituti di credito per le imprese di laboratori di demografia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di sociologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di psicologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di pedagogia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze politiche, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze sociali, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze umane, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze naturali, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze fisiche, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze chimiche, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze biologiche, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze mediche, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze veterinarie, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze agrarie, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze forestali, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze ambientali, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della terra, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze del mare, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze dell'atmosfera, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze dello spazio, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze dell'informazione, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della comunicazione, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della cultura, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze dell'arte, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della musica, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze del teatro, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze del cinema, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della televisione, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della radio, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della stampa, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della pubblicità, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze del marketing, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della vendita, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze del commercio, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della distribuzione, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della logistica, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della produzione, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della progettazione, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della ricerca, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della sperimentazione, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della innovazione, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della tecnologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della ingegneria, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della architettura, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della urbanistica, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della pianificazione, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della gestione, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della amministrazione, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della finanza, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della contabilità, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della revisione, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della consulenza, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della formazione, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della istruzione, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della educazione, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della ricreazione, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della assistenza, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della beneficenza, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della solidarietà, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della cooperazione, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della mutualità, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della previdenza, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della sicurezza, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della protezione, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della difesa, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della guerra, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della pace, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della diplomazia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della politica, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della religione, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della morale, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della etica, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della filosofia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della teologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della storia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della archeologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della linguistica, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della etnologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della antropologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della primatologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della mammalogia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della ornitologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della erpetologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della ittiologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della molluschicoltura, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della crostaceologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della aracnologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della miriapodologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della acarologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della entomologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della elmintologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della protozoologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della micologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della virologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della batteriologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della igiene, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della tossicologia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della medicina legale, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della anatomia patologica, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della sala di autopsia, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della camera mortuaria, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della obitorio, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della crematorio, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della cimitero, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della pompe funebri, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della nettezza urbana, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della fognatura, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della acqua, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della gas, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della energia elettrica, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della televisione, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della radio, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della stampa, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della pubblicità, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della marketing, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della vendita, Istituti di credito per le imprese di laboratori di scienze della

TABELLA C.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il commercio

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata e a quindicina, secondo il rapporto di 1:26 e di 1:13 rispettivamente, e a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale o settimanale, e che per i turnisti e gli avventizi devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare per ciascun mese l'importo dell'assegno mensile).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	104	234	130	245	65	234
Impiegati	156	234	182	234	104	234

B) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 10 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

TABELLA D.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il credito

1. — Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banca nazionale del Lavoro, Istituto di San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena);
2. — Banche di interesse nazionale (Banca commerciale italiana, Credito italiano, Banco di Roma);
3. — Banche di provincia, Banche popolari; Agenti di credito; Banchieri privati; Istituti finanziari; Casse rurali, agra-

Operai, guardia notturno e personale di fatica	130	234	130	234	78	234

B) CONTRIBUTI

(A carico delle aziende).

Misura: 17 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

TABELLA E.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'assicurazione

(Imprese assicuratrici, agenti e subagenti di assicurazione).

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26, fermo restando il principio stabilito dall'art. 2, lettera *a*), n. 2, del contratto collettivo 22 luglio 1938).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Funzionari, impiegati e comessi . .	182	234	195	234	117	234
Operai, guardie notturne e personale di fatica	130	234	130	234	78	234

B) CONTRIBUTI

(A carico delle aziende).

Misura: 13 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

TABELLA F.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per i servizi tributari appaltati

(Appaltatori di imposte di consumo, Esattorie e ricevitorie di imposte dirette).

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26, fermo restando il principio stabilito dall'art. 2, lettera *a*), n. 2, del contratto collettivo 22 luglio 1938).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalida		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Funzionari, impiegati e commessi . . .	162,50	234	182	234	117	234
Operai, guardie notturne e persone di fatica	130 —	234	130	234	78	234

B) CONTRIBUTI

(A carico delle aziende).

Misura: 14 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

TABELLA G)

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per le professioni ed arti

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2 rispettivamente ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).

	Per ciascun	Per la moglie	

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 480.

Proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2170, e successive modificazioni e proroghe, recanti provvedimenti tributari per anticipazioni e finanziamenti in genere da parte di Istituti di credito, in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'efficacia delle disposizioni concernenti le agevolazioni contenute nel regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2170, convertito in legge con la legge 8 aprile 1937, n. 631, già prorogata al 31 dicembre 1939, in virtù del regio decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 27, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, al 31 dicembre 1940 con la legge 23 marzo 1940, n. 286, al 31 dicembre 1942 con la legge 11 marzo 1941, n. 178, e, infine, fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, con regio decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1633, è ulteriormente prorogata dal 16 ottobre 1946 fino al 30 giugno 1947.

E' altresì prorogata fino al detto termine dal 16 ottobre 1946 la efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della predetta legge 11 marzo 1941, n. 178.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

di fatica	130 —	234	130	234	78	234

B) CONTRIBUTI

(A carico delle aziende).

Misura: 14 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

TABELLA G)

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per le professioni ed arti

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di 1:25 e di 1:2 rispettivamente ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	104	234	130	234	65	234
Impiegati	156	234	182	234	104	234

B) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 10 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

ARTICOLO UNICO.

L'efficacia delle disposizioni concernenti le agevolazioni contenute nel regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2170, convertito in legge con la legge 8 aprile 1937, n. 631, già prorogata al 31 dicembre 1939, in virtù del regio decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 27, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, al 31 dicembre 1940 con la legge 23 marzo 1940, n. 286, al 31 dicembre 1942 con la legge 11 marzo 1941, n. 178, e, infine, fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, con regio decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1633, è ulteriormente prorogata dal 16 ottobre 1946 fino al 30 giugno 1947.

E' altresì prorogata fino al detto termine dal 16 ottobre 1946 la efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della predetta legge 11 marzo 1941, n. 178.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 141. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 481.

Ricostituzione dei comuni di Petriano e di Frontino (Pesaro).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 12 gennaio 1928, n. 89;
Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 1976;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Petriano, aggregato a quello di Colbordolo con regio decreto 12 gennaio 1928, n. 89, e il comune di Frontino, aggregato a quello di Carpegna con regio decreto 3 agosto 1928, n. 1976, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Pesaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Petriano e di Frontino ed i nuovi organici dei comuni di Colbordolo e Carpegna saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti, anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Colbordolo e Carpegna e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 116. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 482.

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la guerra e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che sono stati promossi al grado di brigadiere con decorrenza dal 1° luglio 1945, i periodi minimi di permanenza in detto grado previsti dall'art. 15 del regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1353, per la promozione a maresciallo di terza classe mediante esame di concorso e per anzianità e merito sono ridotti, fino al 31 ottobre 1947, rispettivamente a un anno e a due anni.

Art. 2.

Ai fini dell'ammissione al primo concorso per l'avanzamento al grado di vice brigadiere che verrà indetto dopo l'entrata in vigore del presente decreto, i limiti di età previsti dagli articoli 4 e 5 del regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1353, sono aumentati di quattro anni.

Art. 3.

Limitatamente agli aspiranti al concorso di cui all'articolo precedente, non si applica la disposizione dell'art. 6 del regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1353.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — BERTONE

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 143. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780117

Gli organici dei ricostituiti comuni di Petriano e di Frontino ed i nuovi organici dei comuni di Colbordolo e Carpegna saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti, anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Colbordolo e Carpegna e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, Il Guardasigilli: GUIDO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 118. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 482.

Modificazioni alle norme sull'avanzamento del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regolamento per il Corpo predetto, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1353, contenente modificazioni alle norme per l'avanzamento ai gradi di sottufficiale del Corpo medesimo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, relativo alla costituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

31 ottobre 1941, rispettivamente a un anno e a due anni.

Art. 2.

Ai fini dell'ammissione al primo concorso per l'avanzamento al grado di vice brigadiere che verrà indetto dopo l'entrata in vigore del presente decreto, i limiti di età previsti dagli articoli 4 e 5 del regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1353, sono aumentati di quattro anni.

Art. 3.

Limitatamente agli aspiranti al concorso di cui all'articolo precedente, non si applica la disposizione dell'art. 6 del regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1353.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — BERTONE

Visto, *Il Guardasigilli:* GUIDO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 143. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Revisione dei rendiconti delle decorse gestioni di ammasso dei prodotti agricoli.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 16 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 24 febbraio 1945, con il quale la revisione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, anteriori alla gestione 1944-45, viene demandata ad apposite Commissioni provinciali;

Visto il decreto interministeriale in data 31 agosto 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 ottobre 1945, concernente la estensione ai rendiconti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

della gestione 1944-45 delle facoltà concesse alle predette Commissioni;

Riconosciuta la necessità di procedere con la massima sollecitudine alla chiusura, revisione ed approvazione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli 1945-46;

Decreta:

Art. 1.

Le Commissioni provinciali per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli sono incaricate di procedere anche alla revisione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso 1945-46.

Art. 2.

La misura massima del compenso da assegnare alle Commissioni, a norma dell'art. 4 del decreto interministeriale 16 febbraio 1945, è elevata a L. 6000.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SEGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PERTILLI

(1)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Metalli duri Adamas, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Metalli duri Adamas con sede in Torino, via Vietti n. 1, esercente fabbricazione metalli duri (con stabilimento in Rivarolo Canavese) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazio-

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.

Revoca del decreto 20 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Schmid Emilio di Giacomo, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1945, emesso a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Schmid Emilio di Giacomo, con sede in Torino, corso Casale n. 46;

Ritenuto che da ulteriori indagini esperite è risultato che la suindicata ditta non ha più alcuna attività e quindi occorre revocarne il sindacato;

Sentita l'Intendenza di finanza di Torino;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 20 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Schmid Emilio di Giacomo, con sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4442)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « Fratelli Monti » di ampliare il proprio stabilimento in Maserada sul Piave.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie in data 9 settembre e 16 ottobre 1946, con le quali la ditta « Fratelli Monti » di Maserada sul Piave (Treviso), rende noto che intende ampliare il proprio stabilimento tessile, in Maserada sul Piave, mediante la installazione di altri n. 300 telai meccanici;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo;

Rilevato che trattasi di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SEGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

(1)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Metalli duri Adamas, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Metalli duri Adamas con sede in Torino, via Vietti n. 1, esercente fabbricazione metalli duri (con stabilimento in Rivarolo Canavese) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. Metalli duri Adamas con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor avv. Albino Villata.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4440)

E' revocato il decreto 20 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Schmid Emilio di Giacomo, con sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4442)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « Fratelli Monti » di ampliare il proprio stabilimento in Maserada sul Piave.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie in data 9 settembre e 16 ottobre 1946, con le quali la ditta « Fratelli Monti » di Maserada sul Piave (Treviso), rende noto che intende ampliare il proprio stabilimento tessile, in Maserada sul Piave, mediante la installazione di altri n. 300 telai meccanici;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo;

Rilevato che trattasi di macchinario di vecchia costruzione e pertanto inidoneo a migliorare nei riguardi tecnici ed economici le lavorazioni;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Fratelli Monti » di Maserada sul Piave, è vietato ampliare il proprio stabilimento tessile, in Maserada sul Piave, mediante la installazione di altri n. 300 telai meccanici.

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(8)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NEI

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto

Num. d'ord. red.ne	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato
3746	8-10-1946	13760 Gab.	Bolzano	Ciberti Francesca nata Pirhofer fu Pietro	13- 3-1901 - Laces	Poeder
3747	Id.	14200 Gab.	Id.	Bertoldi Giorgio fu Giorgio	28- 4-1881 - Appiano	Perktold
3748	Id.	12333 Gab.	Id.	Cassinelli Vigilio fu Giovanni	24- 8-1881 - Caldaro	Geschnell
3749	7-10-1946	13679 Gab.	Id.	Bernardi Caterina fu Pietro	11- 2-1897 - Laces	Rinner
3750	Id.	7053 Gab.	Id.	Perugini Maria nata Schueler fu Giovanni	30- 4-1893 - Castelbello	Hanni
3751	23-10-1946	14778 Gab.	Id.	Baldosso Agnese ved. Trebo fu Luigi	25-10-1898 - Marebbe	Iberkegger
3752	Id.	14785 Gab.	Id.	Ronco Virginia fu Paolo	21- 9-1897 - Marebbe	Runggar
3753	Id.	14780 Gab.	Id.	De Maso Alessandro fu Antonio	23- 5-1902 - Marebbe	Huber
3754	Id.	14777 Gab.	Id.	Abrami Ignazio fu Giovanni	5- 9-1896 - Appiano	Gaiser
3755	26-10-1946	15144 Gab.	Id.	Pezzolli Anna di Pietro	6- 8-1917 - Morter	Tscholl
3756	23-10-1946	11900 Gab.	Id.	Guglielmo Anna ved. Fauster fu Pietro	24- 1-1893 - Tesdone (Brunico)	Wilhelm Fauster
3757	Id.	14318 Gab.	Id.	Uberti Teresa fu Andrea	29- 5-1901 - Barbiano	Unterhiner
3758	Id.	8898 Gab.	Id.	Insomma Pietro fu Giuseppe	13-12-1836 - Santa Cristina	Insam
3759	26-10-1946	15155 Gab.	Id.	Prati Giuseppe fu Pietro	13- 5-1876 - Vahlagno	Wieser
3760	Id.	15151 Gab.	Id.	Fedrighi Giuseppe fu Giovanni	1- 5-1891 - San Martino in Badia	Ferdigg
3761	Id.	9299 Gab.	Id.	Seppi Luigia nata Wirth fu Giuseppe, rimaritata Seppi	28- 6-1894 - Caldaro	Pichler in Seppi
3762	25-10-1946	13682 Gab.	Id.	Verdi Luigia nata Götsch fu Luigi	17- 6-1895 - Plaus	Gruner
3763	26-10-1946	15150 Gab.	Id.	Altoni Ottone di Ferdinando	7- 9-1911 - Ortisei	Alton
3764	27-10-1946	11179 Gab.	Id.	Di Caterina Giovanni di Giuseppe	21-11-1910 - Dobbiaco	Kathrein
3765	25-10-1946	13685 Gab.	Id.	Pezzei Alberto fu Giuseppe	10-10-1879 - Laces	Patscheider
3766	27- 9-1946	4943 Gab.	Trento	Oberosi Enrica fu Vittorio	8- 9-1884 - Arco	Oberosler

0334

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

ESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

6, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 7 agosto 1926

ernità	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è estesa il provvedimento
Pirhofer fu	13- 3-1901 - Laces	Poeder	Anna e Francesca, figlie
io	28- 4-1881 - Appiano	Perkold	—
anni	24- 8-1881 - Caldaro	Gschnell	Romen Emma di Giovanni, moglie; Matilde, Rosa, Emma, Anna, Maria, Antonia, Arnoldo e Luigia, figli; Gualtiero, figlio di Rosa, nipote
tro	11- 2-1897 - Laces	Rinner	Elisabetta ed Anna, figlie
ener fu Gio-	30- 4-1893 - Castelbello	Hainz	Carlo, Riccardo, Maria, Rosa, Ildegarda, Emma, Irma, Teresa, Eriberto e Inge, figli
ebo fu Luigi	25-10-1892 - Marebbe	Ebenegger	—
	21- 9-1897 - Marebbe	Rungger	Giovanna, figlia
Antonio	23- 5-1902 - Marebbe	Huber	Graffonara Emma di Luigi, moglie; Alfonso, Amalia, Maria, Antonio, Giovanni, Ilda, Francesco e Angela, figli
nni	5- 9-1896 - Appiano	Gaiser	Carrara Caterina fu Antonio, moglie
	6- 8-1917 - Morter	Tscholl	Giuseppe e Carlo, figli
ister fu Pie-	24- 1-1893 - Teodone (Brunico)	Wilhelm Fauster	Michele, Andrea e Giovanni, figli
	28- 5-1901 - Barbiano	Unterhitner	—
eppe	12-12-1886 - Santa Cristina	Insam	Malsiner Vincenza fu Giorgio, moglie; Giovanni Battista, Anna Maria, Giovanni Pietro, Giuseppe e Ferdinando, figli
	13- 5-1876 - Valdagno	Wieser	Bell Maria fu Giuseppe, moglie; Rosa, Antonio, Filomena, Giuseppe, Pietro e Antonia, figli
ovanni	1- 5-1891 - San Martino in Badia	Perdigg	Demaco Sabina di Antonio, moglie; Giovanni, Giuseppe, Antonio, Clara, Angela, Paolo, Anselmo e Anna, figli
fu Giusep	23- 6-1894 - Caldaro	Pichler in Seppi	Alberto, Maria, Ildegarda e Giuseppina, figli
fu Luigi	17- 6-1885 - Plaus	Grüner	Antonio, figlio
do	7- 9-1911 - Ortisei	Alton	Osvaldo e Giovanni, figli
Giuseppe	21-11-1910 - Dobbiaco	Kathrein	Bell Emma di Giovanna, moglie; Günther, figlio
pe	10-10-1879 - Laces	Patscheider	Giuseppe, Maria, Ferdinando, Alberto, Caterina, Anna, Luigia, Giuseppina, figli, e della nipote Gertrude figlia di Anna
	8- 9-1892 - Arco	Oberroiter	—

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Sostituzione del commissario straordinario dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale

Con decreto Ministeriale 6 dicembre 1946, il segretario generale di Governo dott. Tomaso Columbano cessa dall'incarico di commissario straordinario dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale (A.R.A.S.) ed è sostituito nell'incarico stesso dal direttore di Governo di 1ª classe rag. Alfonso Marroni.

(4447)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Poppi e Ortignano Raggiolo (Arezzo)

La zona di ripopolamento e cattura di Poppi e Ortignano Raggiolo (Arezzo), della estensione di ettari 674, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 luglio 1935, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50.

Roma, addì 31 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(2)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 81 del 21 dicembre 1946 riguardante le indennità di requisizione per gli alberghi requisiti dagli Alleati.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi ai sensi del regio decreto-legge 21 maggio 1946, n. 451, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 81 del 21 dicembre 1946, a modifica delle disposizioni impartite con la circolare n. 25 del 12 settembre 1945, stabilisce i seguenti criteri per la determinazione della indennità da corrispondersi, per tutta la durata delle requisizioni, ai proprietari degli alberghi, delle pensioni e delle locande requisiti dalle Forze armate alleate.

non hanno bagni privati e per quelli per i quali si applica la media ponderale. Per i salotti privati degli alberghi di lusso e di prima categoria, la Direzione generale del turismo determina di volta in volta il prezzo relativo come se si trattasse di una camera senza bagno.

3. — Gli alberghi stagionali sono trattati alla stessa stregua degli alberghi normali.

4. — Per gli esercizi che abbiano ottenuto la revisione della tariffe bloccate del 1940 e che non siano comprese nell'annuario alberghi d'Italia, oppure che abbiano cambiato categoria, la Direzione generale del turismo stabilisce i prezzi base riferiti al 1940, adeguandoli a quelli degli esercizi corrispondenti.

INDENNITA' DI REQUISIZIONE

Le indennità da corrispondersi per tutte le provincie sono determinate prendendo per base le tariffe del 1940 aumentate del 15% e risultanti dall'annuario alberghi d'Italia edito dall'E.N.I.T. e applicando alla base le seguenti maggiorazioni:

1 - *Per gli alberghatori estromessi:*

a) il 20% per la categoria di lusso;
b) il 30% per la 1ª categoria;
c) il 45% per la 2ª e 3ª categoria e per le pensioni di 1ª;
d) il 60% per la 4ª categoria di alberghi, per le pensioni di 2ª e 3ª categoria e per le locande.

Le suddette maggiorazioni valgono per tutta la durata della requisizione ed indipendentemente dall'epoca della requisizione stessa.

2 - *Per gli alberghatori intromessi:*

Italia insulare e Italia meridionale (fino al Garigliano):

periodo di requisizione: 2º semestre 1943 — Alberghi di lusso 58% — 1ª categoria 63% — 2ª e 3ª categoria 70% — 4ª categoria, pensioni di 2ª e di 3ª categoria e locande 81%;

periodo di requisizione: 1º semestre 1944 — Alberghi di lusso 90% — 1ª categoria 95% — 2ª e 3ª categoria 105% — 4ª categoria, pensioni di 2ª e di 3ª categoria e locande 120%;

periodo di requisizione: 2º semestre 1944 — Alberghi di lusso 125% — 1ª categoria 130% — 2ª e 3ª categoria 145% — 4ª categoria, pensioni di 2ª e di 3ª categoria e locande 165%;

periodo di requisizione: dal 1º gennaio 1945 al 31 dicembre 1946 — Alberghi di lusso 156% — 1ª categoria 168% — 2ª e 3ª categoria 181% — 4ª categoria, pensioni di 2ª e di 3ª categoria e locande 195%;

Italia meridionale (a nord del fiume Garigliano) ed Italia centrale (fino alla linea Gotica):

periodo di requisizione: 2º semestre 1944 — Alberghi di lusso 90% — 1ª categoria 95% — 2ª e 3ª categoria 105% — 4ª categoria, pensioni di 2ª e di 3ª categoria e locande 120%;

periodo di requisizione: dal 1º gennaio 1945 al 31 dicembre 1946 — Alberghi di lusso 156% — 1ª categoria 168% — 2ª e 3ª categoria 181% — 4ª categoria, pensioni di 2ª e di 3ª categoria e locande 195%;

Italia centrale a nord della linea Gotica e Italia setten-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Poppi e Ortignano Raggiolo (Arezzo)

La zona di ripopolamento e cattura di Poppi e Ortignano Raggiolo (Arezzo), della estensione di ettari 675, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 luglio 1945, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50.

Roma, addì 31 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(2)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 81 del 21 dicembre 1946 riguardante le indennità di requisizione per gli alberghi requisiti dagli Alleati.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi ai sensi del regio decreto-legge 21 maggio 1945, n. 451, il Ministero dell'Industria e commercio con provvedimento prezzi n. 81 del 21 dicembre 1946, a modifica delle disposizioni impartite con la circolare n. 25 del 1° settembre 1945, stabilisce i seguenti criteri per la determinazione delle indennità da corrispondersi, per tutta la durata delle requisizioni, ai proprietari degli alberghi, delle pensioni e delle locande requisiti dalle Forze armate alleate.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. — Ai fini della liquidazione degli indennizzi, vengono stabilite 4 categorie di alberghi, e cioè:

a) lusso;
b) 1ª categoria;
c) 2ª e 3ª categoria e pensioni di 1ª;
d) 4ª categoria e pensioni di 2ª e 3ª categoria e locande.

2. — Il calcolo delle indennità di requisizione viene fatto per le aziende alberghiere che hanno le tabelle prezzi 1946 con l'indicazione dei prezzi singoli di ogni camera, con il sistema delle medie ponderali adottando come base delle singole stanze il prezzo medio fissato per la bassa e l'alta stagione. Per le aziende che non hanno detti prezzi unitari distinti per ogni camera, il calcolo dell'indennizzo si effettua conteggiando la media aritmetica risultante fra il prezzo minimo di bassa stagione della camera senza bagno e quello massimo di alta stagione della camera con bagno, sia per le camere ad un letto che per quelle a più letti. La capacità ricettiva è quella risultante dall'annuario alberghi d'Italia edito dall'E.N.I.T. o dalle tabelle alberghiere di ogni singolo albergo debitamente approvate, salvo le variazioni avvenute dopo il 1940.

Per i letti stabilmente aggiunti è corrisposta una indennità pari al 50% del prezzo minimo della camera ad un letto senza bagno o con bagno, a seconda del luogo in cui si è verificata l'aggiunzione. Per ogni bagno comune la capacità ricettiva è aumentata di una camera al prezzo medio delle camere senza bagno ad uno o a due letti. Detti bagni comuni si conteggiano solo a favore degli alberghi, delle pensioni, delle locande che

1 - *Per gli albergatori estromessi*:

a) il 20% per la categoria di lusso;
b) il 30% per la 1ª categoria;
c) il 45% per la 2ª e 3ª categoria e per le pensioni di 1ª;
d) il 60% per la 4ª categoria di alberghi, per le pensioni di 2ª e 3ª categoria e per le locande.

Le suddette maggiorazioni valgono per tutta la durata della requisizione ed indipendentemente dall'epoca della requisizione stessa.

2 - *Per gli albergatori intromessi*:

Italia insulare e Italia meridionale (fino al Garigliano):

periodo di requisizione: 2° semestre 1943 — Alberghi di lusso 58% — 1ª categoria 63% — 2ª e 3ª categoria 70% — 4ª categoria, pensioni di 2ª e di 3ª categoria e locande 81%;

periodo di requisizione: 1° semestre 1944 — Alberghi di lusso 90% — 1ª categoria 95% — 2ª e 3ª categoria 105% — 4ª categoria, pensioni di 2ª e di 3ª categoria e locande 120%;

periodo di requisizione: 2° semestre 1944 — Alberghi di lusso 135% — 1ª categoria 150% — 2ª e 3ª categoria 170% — 4ª categoria, pensioni di 2ª e di 3ª categoria e locande 187%;

periodo di requisizione: dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946 — Alberghi di lusso 150% — 1ª categoria 160% — 2ª e 3ª categoria 181% — 4ª categoria, pensioni di 2ª e di 3ª categoria e locande 196%;

Italia meridionale (a nord del fiume Garigliano) ed Italia centrale (fino alla linea Gotica):

periodo di requisizione: 2° semestre 1944 — Alberghi di lusso 90% — 1ª categoria 95% — 2ª e 3ª categoria 105% — 4ª categoria, pensioni di 2ª e di 3ª categoria e locande 120%;

periodo di requisizione: dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946 — Alberghi di lusso 150% — 1ª categoria 160% — 2ª e 3ª categoria 181% — 4ª categoria, pensioni di 2ª e di 3ª categoria e locande 196%;

Italia centrale a nord della linea Gotica e Italia settentrionale:

periodo di requisizione: 1° semestre 1945 — Alberghi di lusso 90% — 1ª categoria 95% — 2ª e 3ª categoria 105% — 4ª categoria, pensioni di 2ª e di 3ª categoria e locande 120%;

periodo di requisizione: 2° semestre 1945 e per tutto il 1946 — Alberghi di lusso 150% — 1ª categoria 160% — 2ª e 3ª categoria 181% — 4ª categoria, pensioni di 2ª e di 3ª categoria e locande 196%.

L'onere del riscaldamento invernale non è compreso nelle maggiorazioni di cui trattasi ed è calcolato a parte dagli uffici liquidatori, tenendo conto del periodo di riscaldamento e dei prezzi dei combustibili. Sono pure rimborsate a parte le spese del personale, escluso quello per lavanderia e manutenzione.

Le suddette maggiorazioni sono state determinate in base ai fitti correnti nel 1943 per gli immobili destinati ad alberghi. Sarà peraltro tenuto conto degli aumenti che eventualmente fossero intervenuti per detti immobili.

Le maggiorazioni sopra non tengono conto nè degli eventuali danni che si verificarono durante la requisizione, nè della maggiore usura delle cose requisite, rispetto al normale, per cui con l'articolo 73 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, è previsto uno speciale indennità da determinarsi all'atto della derequisizione.

Per gli esercizi alberghieri requisiti con estromissione, le maggiorazioni di cui sopra non comprendono i danni per la mancata o insufficiente manutenzione ordinaria da parte degli occupanti.

(3)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	738478	1.718,50	Raggio *Matilde* di Roberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Genova	Raggio *Rosa Igea Matilde Iris* di Roberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova
Red. 3,50 % (1934)	61028	42 —	Caglia Ferro *Giuseppe* fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre Cirillo Maria di Domenico ved. Caglia Ferro Antonino, dom. a Napoli	Caglia Ferro *Giuseppa* fu Antonino, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	346107	140 —	Chiodi Francesco fu Pietro, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli), con usufrutto a Chiodi *Regina* fu Pietro, dom. a Vercelli.	Come contro, con usufrutto a Chiodi *Angela Maria Regina* fu Pietro, dom. a Vercelli.
Id.	443986	350 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	290374	42 —	Chiodi Pierina fu Francesco, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra
Rend. 5 % (1935)	41170	1.650 —	Bona Galvagno *Lina* fu Giacinto, moglie di Sachero *Nicolò* fu Luigi, dom. a Torino.	Bona Galvagno *Marcella* fu Giacinto, moglie di Sachero *Nicola*, dom. a Torino
Cons. 3,50 % (1906)	863209	154 —	Caccianotti Luigi fu Lorenzo, dom. a Biandrate (Novara), con usufrutto a Pozzoli *Giovannina* fu Giuseppe ved. Caccianotti, dom. a Biandrate	Come contro, con usufrutto a Pozzoli *Carolina Giovanna*, ecc., come contro.
Id.	863210	38,50	Come sopra	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	525527	315 —	Come sopra	Come sopra.
Rend. 5 %	193681	320 —	Violini *Aldo* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Fattore Lina fu Giu-	Violini *Aldo Angelo*, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

(1936)	138478	1.718,50	Biaggio *Matilde* di Roberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Genova	Biaggio *Rosa Igea Matilde Iris* di Roberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova
Red. 3,50 % (1934)	61028	42 —	Caglia Ferro *Giuseppe* fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre Cirillo Maria di Domenico ved. Caglia Ferro Antonino, dom. a Napoli	Caglia Ferro *Giuseppa* fu Antonino, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1936)	346107	140 —	Chiodi Francesco fu Pietro, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli), con usufrutto a Chiodi *Regina* fu Pietro, dom. a Vercelli.	Come contro, con usufrutto a Chiodi *Angela Maria Regina* fu Pietro, dom. a Vercelli.
Id.	443986	350 —	Come sopra, con usufrutto come sopra	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	293374	42 —	Chiodi Pierina fu Francesco, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra
Rend. 5 % (1935)	41170	1.650 —	Bona Galvagno *Lina* fu Giacinto, moglie di Sachero *Nicolò* fu Luigi, dom. a Torino	Bona Galvagno *Marcella* fu Giacinto, moglie di Sachero *Nicola*, dom. a Torino
Cons. 3,50 % (1906)	863209	154 —	Cacciamotti Luigi fu Lorenzo, dom. a Biandrate (Novara), con usufrutto a Pozzoli *Giovannina* fu Giuseppe ved. Cacciamotti, dom. a Biandrate	Come contro, con usufrutto a Pozzoli *Carolina Giovanna*, ecc., come contro.
Id.	863210	38,50	Come sopra	Come sopra
Red. 3,50 % (1934)	525527	315 —	Come sopra	Come sopra
Rend. 5 %	193681	320 —	Violini *Aldo* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Fattore Lina fu Giuseppe, dom. a Novara	Violini *Aldo Angelo*, ecc., come contro.
Id.	193682	320 —	Violini *Angelo* fu Carlo, ecc., come sopra	Violini *Aldo Angelo*, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	210673	70 —	Viemara *Giancarlo* di Antonio, dom. in Milano	Viemara *Carlo Giovanni Mauro Virginio* di Antonio, dom. in Milano.
Id.	321408	280 —	Come sopra	Come sopra
Red. 3,50 % (1934)	357806	70 —	*Cipollina Maria Lena* fu Bartolomeo, minore sotto la tutela della nonna Re Nina fu Giovanni ved. Walter Emilio, dom. a Omegna (Novara)	*Cipollina Maria Maddalena*, ecc, come contro.
Id.	301710	56 —	Addeo Raffaele di *Felice*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Marigliano (Caserta).	Addeo Raffaele di *Giovanni Angelo Felice* ecc., come contro.
Id.	346518	49 —	Come sopra.	Come sopra
Id.	301713	17,50	Come sopra, con usufrutto ad Addeo *Felice* fu Antonio	Come sopra, con usufrutto ad Addeo *Giovanni Angelo Felice* fu Antonio
Id.	301708	56 —	Addeo Antonio di *Felice*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Marigliano (Caserta).	Addeo Antonio di *Giovanni Angelo Felice* ecc., come contro.
Id.	346517	49 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	301711	17,50	Come sopra, con usufrutto ad Addeo *Felice* fu Antonio.	Come sopra, con usufrutto ad Addeo *Giovanni Angelo Felice* fu Antonio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	209532	1.358 —	Torricelli Amalia fu Melchiorre, minore sotto la patria potestà della madre Barra *Luisa detta Gina* fu Pietro ved. Torricelli, dom. a Torino, con usufrutto a Barra *Luisa detta Gina* fu Pietro ved. Torricelli.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Barra *Luigia* fu Pietro ved. Torricelli, dom. a Torino, con usufrutto a Barra *Luigia* fu Pietro ved. Torricelli.
Id.	407821	595 —	Come sopra, sotto la patria potestà della madre Barra *Gina* fu Pietro, con usufrutto a Barra *Gina* fu Pietro ved. Torricelli.	Come sopra, sotto la patria potestà della madre Barra *Luigia* fu Pietro, con usufrutto a Barra *Luigia* fu Pietro ved. Torricelli.
Cons. 3,50 % (1906)	641442	700 —	*Gralath Margherita* fu *Massimiliano*, nubile, dom. a Firenze.	*De Gralath Margherita Maria* fu *Massimo*, nubile, dom. a Firenze.
B. T. Nov. 4 % 1943 Serie E	175	Cap. nom. 20.000 —	*Comoli* Umberto di *Alessandro*, *Comoli* Margherita di *Alessandro* moglie di Lombardi Italo e figli nascituri da *Comoli Alessandro* fu Luigi, rappresentati dal padre, indivisi, con usufrutto a *Comoli Alessandro* fu Luigi.	*Comoli* Umberto di *Pietro Luigi Alessandro*, *Comoli* Margherita di *Pietro Luigi Alessandro* moglie di Lombardi Italo e figli nascituri da *Comoli Pietro Luigi Alessandro* fu Luigi, rappresentati dal padre, indivisi, con usufrutto a *Comoli Pietro Luigi Alessandro* fu Luigi.
Id.	177	20.000 —	*Comoli* Umberto e Margherita, moglie di Lombardi Italo di *Alessandro*, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	*Comoli* Umberto e Margherita, moglie di Lombardi Italo di *Pietro Luigi Alessandro*, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
B. T. Nov. 5 % 1949 Serie A	2126	84.000 —	*Comoli* Umberto di *Alessandro*, *Comoli* Margherita di *Alessandro*, moglie di Lombardi Italo e figli nascituri, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	*Comoli* Umberto di *Pietro Luigi Alessandro*, *Comoli* Margherita di *Pietro Luigi Alessandro* moglie di Lombardi Italo e figli nascituri, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 21 ottobre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3290)

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti nei vari mestieri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

			Alessandro fu Luigi, rappresentati dal padre, indivisi, con usufrutto a *Comolli Alessandro* fu Luigi.	dro fu Luigi, rappresentati dal padre, indivisi, con usufrutto a *Comoli Pietro Luigi Alessandro* fu Luigi.
Id.	177	20.000 —	*Comolli* Umberto e Margherita, moglie di Lombardi Italo di *Alessandro*, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	*Comoli* Umberto e Margherita, moglie di Lombardi Italo di *Pietro Luigi Alessandro*, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
B. T. Nov. 5 % 1949 Serie A	2126	84.000 —	*Comolli* Umberto di *Alessandro*, *Comolli* Margherita di *Alessandro*, moglie di Lombardi Italo e figli nascituri, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	*Comoli* Umberto di *Pietro Luigi Alessandro*, *Comoli* Margherita di *Pietro Luigi Alessandro* moglie di Lombardi Italo e figli nascituri, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 21 ottobre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3290)

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a 1520 posti di operaio in prova per i servizi materiale e trazione e lavori e costruzioni, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 465 e successive modificazioni;

Udita la relazione n. PAG 41/24/324544, in data 14 novembre 1946, della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a complessivi 1520 posti di operaio in prova per i Servizi materiale e trazione e lavori e costruzioni riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti nei vari mestieri.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1946

Il Ministro: FERRARI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a complessivi 1520 posti di operaio in prova, di cui 1300 per la trazione e 220 per i lavori, per le specialità e i quantitativi indicati nel prospetto allegato A, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga all'Ufficio personale compartimentale delle Ferrovie dello Stato nella cui giurisdi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0340 78501

zione è compresa la località nella quale hanno la residenza civile, non più tardi del 1° aprile 1947, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 8, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite di 35 anni è portato a 40 anni per tutti i candidati, perchè tutti sono nelle condizioni volute dall'art. 42 del regio decreto 30 settembre 1929, n. 1950 e successive estensioni.

Il limite massimo di 40 anni è inoltre elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi, con o senza prole, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare;

f) documento attestante di avere titolo a prendere parte

avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore al 1° dicembre 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione di domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con la indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 10.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso.

Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione ora veduta e qualsiasi altra irregolarità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

h) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare;

f) documento attestante di avere titolo a prendere parte al concorso riservato:

per comprovare la qualità di combattente della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; i partigiani combattenti che non abbiano ancora ottenuto dalle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, il formale riconoscimento della qualifica e si trovano quindi nell'impossibilità di presentare, ai fini della partecipazione al presente concorso, il relativo documento, potranno essere ammessi con riserva, semprechè comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento della qualifica, salvo a considerare tale ammissione come non avvenuta se detto riconoscimento venga negato dalla competente Commissione di 1ª grado e il candidato non dimostri di aver presentato ricorso alla Commissione di 2ª grado, ovvero quando il ricorso venga respinto; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Prefetto della provincia in cui risiede il candidato;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificato di licenza elementare superiore di cui al punto 1;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al punto 2. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figli, sarà

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con la indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 10.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria: in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che anche la mancanza di tale dichiarazione, quante il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso.

Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie e pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo nella Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di operaio in prova della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita; nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 10 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa la indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquisito titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto II del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I competenti Uffici personale compartimentali faranno pervenire ai concorrenti la credenziale per essere sottoposti a visita medica. Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana e robusta costituzione fisica ed inoltre:

per gli operai della trazione - statura minima m. 1,59 - acutezza visiva 14/10 complessivamente con + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore a 3 diotrie - campo visivo normale - senso cromatico normale - percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio;

per gli operai degli Uffici I.P.S. ed elettrificazione - statura minima m. 1,55; acutezza visiva 10/10 per occhio senza correzione di lenti - campo visivo normale - senso cromatico normale - percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio.

Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

6. — I competenti Uffici personale compartimentali, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederanno del caso, riconosceranno il possesso dei requisiti necessari e giudicheranno, con provvedimento definitivo, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili, saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — Le Commissioni compartimentali esaminatrici saranno nominate dal capo del Servizio materiale e trazione e saranno composte di un funzionario ingegnere di grado non inferiore al 5° che avrà la presidenza e di due membri di grado non inferiore all'8°.

Per i mestieri d'addetto alla meccanica fine, di orologiaio e di sondatore, uno dei membri sarà nominato dal capo del Servizio lavori e costruzioni.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso viene definitivamente sostituito

certificati atti a comprovare la pratica di lavori e le attitudini del candidato al posto cui aspira;

licenza di scuola di avviamento a tipo industriale eventualmente posseduta dall'aspirante;

certificati di studi compiuti presso scuole di specializzazione anche private.

Ai candidati riusciti idonei e che abbiano già prestato servizio nelle Ferrovie dello Stato potrà essere assegnata una votazione complementare di non oltre 5 punti per la valutazione della durata e qualità del servizio prestato.

10. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito nelle prove d'esame e nella valutazione del titolo di studio e del servizio prestato, costituirà la classificazione complessiva che determinerà le graduatorie di merito che saranno compilate dalle Commissioni compartimentali esaminatrici per ciascuna specialità.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1° insigniti di medaglia al valor militare;
2° orfani i guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;
3° feriti in combattimento;
4° insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
5° figli degli invalidi di guerra e della lotta di liberazione;
6° che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
7° che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri;
8° coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1, 2, 3 e 4.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare la loro qualità, agli effetti di cui al presente punto 10, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 10.

11. — I primi risultati idonei in graduatoria entro il numero di posti stabilito per ciascun Compartimento e per ciascuna specialità saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

superiore a 3 diottrie - campo visivo normale - senso cromatico normale - percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio;

per gli operai degli Uffici I.E.S. ed elettrificazione - statura minima m. 1,55; acutezza visiva 7/10 per occhio senza correzione di lenti - campo visivo normale - senso cromatico normale - percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio.

Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

6. — I competenti Uffici personale compartimentali, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederanno del caso, riconosceranno il possesso dei requisiti necessari e giudicheranno, con provvedimento definitivo, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili, saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — Le Commissioni compartimentali esaminatrici saranno nominate dal capo del Servizio materiale e trazione e saranno composte di un funzionario ingegnere di grado non inferiore al 9° che avrà la presidenza e di due membri di grado non inferiore all'8°.

Per i mestieri d'addetto alla meccanica fine, di orologiaio e di saldatore, uno dei membri sarà nominato dal capo del Servizio lavori e costruzioni.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

8. — Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica con la quale gli aspiranti dovranno dimostrare, mediante saggio di lavoro, di avere la necessaria conoscenza e abilità nel mestiere prescelto;

b) in una prova orale di cultura generale consistente:

nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette,

nozioni di aritmetica e di geometria elementare;

proprietà e uso dei principali materiali adoperati nel mestiere dall'aspirante;

c) in una prova orale di cultura specifica nel mestiere: conoscenza del disegno lineare e di macchine; pratica in speciali rami di lavori fatti in stabilimenti privati dell'Amministrazione.

9. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice è il seguente:

prova pratica	punti 30
prova orale di cultura generale	» 10
prova orale di cultura specifica nel mestiere	» 30

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi dei punti attribuiti alla prova pratica e per essere dichiarati idonei dovranno riportare anche nella prova orale analoga puntazione.

Sarà da assegnare una votazione complementare fino a 10 punti per la valutazione dei seguenti titoli:

1° insigniti della croce di guerra o di altra decorazione speciale di merito di guerra;

2° figli degli invalidi di guerra e della lotta di liberazione;

3° che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

4° che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri;

5° coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1, 2, 3 e 4.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare la loro qualità, agli effetti di cui al presente punto 10, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 10.

11. — I primi risultati idonei in graduatoria entro il numero di posti stabilito per ciascun Compartimento e per ciascuna specialità saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei risultati idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti messi a concorso.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli operai in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405.

12. — L'operaio in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio nella località assegnata entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciatario alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi classificati nelle graduatorie di ciascun Compartimento, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine delle rispettive graduatorie, e fino al numero stabilito per ciascuna specialità.

13. — Nell'atto in cui gli operai in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

Roma, addì 19 novembre 1946

La Direzione generale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

ALLEGATO *A*

Ripartizione dei posti assegnati al concorso pubblico per l'assunzione di 1300 operai per il servizio M. T. e 220 per il servizio lavori e costruzioni

MESTIERI	Torino	Genova	Milano	Verona	Bologna	Firenze	Roma	Ancona	Napoli	Bari	Reggio C.	Palermo	D. Cagliari	TOTALE
Aggiustatori	24	—	54	44	12	47	17	109	77	8	21	51	4	465
Aggiustatori montatori locomotive	6	—	—	8	—	—	—	1	3	—	—	3	1	22
Aggiustatori montatori veicoli	3	1	1	4	20	7	5	2	9	6	—	58	—	125
Aggiustatori elettricisti	4	2	2	72	13	2	14	40	21	1	16	5	—	214
Aggiustatori motoristi	—	—	—	—	—	26	2	—	8	11	—	—	—	47
Aggiustatori molle	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	4
Tornitori	5	3	5	47	12	6	3	46	20	6	—	15	—	174
Fonditori	—	—	2	—	—	—	—	5	—	—	9	1	—	17
Modellisti	3	—	2	1	—	17	—	1	7	1	—	—	—	32
Stagnai	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Falegnami	—	1	—	1	—	2	3	—	3	1	—	3	—	14
Verniciatori	11	2	37	16	32	20	15	6	12	6	—	44	2	203
Tappezzieri	2	1	3	2	6	4	2	—	12	1	—	18	—	51
Addetti alla galvanoplastica	6	—	4	2	5	—	6	1	9	3	—	11	2	49
Coloritori	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
Guidamacchine	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	3
Pannellisti	9	—	—	2	3	1	2	13	5	4	—	3	—	42
Carradori	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Montatori ruote	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	5
Tornitori ruote	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	3
Avvolgitori	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Clanografi	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4
Tipografi	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Fotografi	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Carpentieri calafati	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Fucinatori	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
Saldatori	—	—	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	9
Addetti meccanica fina	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4
Orologiai	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Sondatori	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	8
Vulcanizzatori	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
TOTALI	74	10	143	200	114	151	80	226	193	52	49	218	10	1.520

ALLEGATO *B*.

Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Stagnai	—	1	—	1	—	2	3	—	3	1	—	3	—	14
Falegnami	11	2	37	16	32	20	15	6	12	6	—	44	2	203
Verniciatori	2	1	3	2	6	4	2	—	12	1	—	18	—	51
Tappezzieri	6	—	4	2	5	—	6	1	9	3	—	11	2	49
Addetti alla galvanoplastica	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
Coloritori	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	3
Guidamacchine	9	—	—	2	3	1	2	13	5	4	—	3	—	42
Pannellisti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Carradori	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	5
Montatori ruote	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	3
Tornitori ruote	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Avvolgitori	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4
Clanografi	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Tipografi	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Fotografi	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Carpentieri calafati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
Fucinatori	—	—	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	9
Saldatori	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4
Addetti meccanica fina	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Orologiai	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	8
Sondatori	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
Vulcanizzatori	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
TOTALI . . .	74	10	143	200	114	151	80	226	193	52	49	218	10	1.520

ALLEGATO *B*.

All'Ufficio personale compartimentale
delle Ferrovie dello Stato

. . . . . .

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a (2) . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 19 novembre 1946 per il concorso riservato a complessivi 1530 posti di operaio in prova, domanda di parteciparvi per la specialità di . . . . . dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, ne concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Firma (cognome e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Cognome, nome e paternità.
(2) Luogo e data di nascita.
(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e la località relativa, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.
(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4160)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

2607

Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 3 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 53-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 83-933 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 – Semestrale L. 900 – Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 – Semestrale L. 1500 – Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 – Semestrale L. 500 – Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Santeramo in Colle (Bari) . . . . . Pag. 10

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1946.
Autorizzazione all'esercizio del credito ed iscrizione nell'albo delle aziende di credito del «Piccolo credito artigiano» di Milano . . . . . Pag. 10

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Messa in liquidazione della rappresentanza italiana della «Nordstern», società anonima di assicurazioni generali di Berlino, con sede in Genova, già sottoposta a sequestro in data 10 settembre 1945, e nomina del liquidatore. Pag. 10

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Autorizzazione all'esercizio del credito della Banca po-

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1946.
Determinazione della data di decorrenza del corso legale delle monete «Italma» e della data di cessazione e di ritiro delle monete di acmonital e di bronzo attualmente in circolazione . . . . . Pag. 11

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.
Trasformazione del sequestro della Società anonima Amme, Santi, Palma, officine meccaniche, con sede in Monza, in sindacato e nomina del sindacatore . . Pag. 12

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1946.
Nomina del liquidatore della Società cooperativa trasporti «Italia» con sede in Milano . . . . . Pag. 13

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1946.
Fusione della Società anonima Magazzini granari della provincia di Modena con il Consorzio agrario provinciale di Modena . . . . . Pag. 13

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Santeramo in Colle (Bari) . . . . . Pag. 10

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1946.

Autorizzazione all'esercizio del credito ed iscrizione nell'albo delle aziende di credito del « Piccolo credito artigiano » di Milano . . . . . Pag. 10

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Messa in liquidazione della rappresentanza italiana della « Nordstern », società anonima di assicurazioni generali di Berlino, con sede in Genova, già sottoposta a sequestro in data 10 settembre 1945, e nomina del liquidatore. Pag. 10

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Autorizzazione all'esercizio del credito della Banca popolare di Grottaglie, con sede in Grottaglie, e iscrizione nell'albo dell'azienda stessa . . . . . Pag. 11

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Autorizzazione all'esercizio del credito ed iscrizione nell'albo delle aziende di credito della Banca mercantile, società per azioni, con sede in Firenze. . . . . . Pag. 11

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti adottati dal Banco di Napoli sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana . . . . . Pag. 11

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1946.

Determinazione della data di decorrenza del corso legale delle monete « Italma » e della data di cessazione e di ritiro delle monete di acmonital e di bronzo attualmente in circolazione . . . . . Pag. 12

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.

Trasformazione del sequestro della Società anonima Amme, Santi, Palma, officine meccaniche, con sede in Monza, in sindacato e nomina del sindacatore . . Pag. 12

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1946.

Nomina del liquidatore della Società cooperativa trasporti « Italia » con sede in Milano . . . . . Pag. 13

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1946.

Fusione della Società anonima Magazzini granari della provincia di Modena con il Consorzio agrario provinciale di Modena . . . . . Pag. 13

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della marina mercantile: Trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di Spotorato. Pag. 13

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 13

Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita . . . . . Pag. 14

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 14 dal 16 al 31 luglio 1946 . . . . . Pag. 15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

0 3 4 8

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Santeramo in Colle (Bari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina delle funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione assembleare in data 30 marzo 1939, con cui venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa agraria di prestiti di Santeramo in Colle (Bari);

Visto il decreto del Capo del Governo in data 8 febbraio 1938, con il quale il dott. Paolo Birardi venne nominato liquidatore della suddetta azienda, ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che il dottor Birardi è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Nicola De Cristofaro fu Domenico è nominato liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Santeramo in Colle (Bari) ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

Visto le deliberazioni adottate in data 5 ottobre 1946 dall'assemblea dei soci sottoscrittori del Piccolo credito artigiano, società per azioni con sede in Milano, e omologate dal Tribunale di Milano in data 29 ottobre 1946;

Decreta:

Art. 1.

Il Piccolo credito artigiano - società per azioni con sede in Milano - è autorizzato a svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 2.

E' disposta l'iscrizione del suddetto Piccolo credito artigiano nell'Albo delle aziende di credito, istituito con l'art. 29 del suindicato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1946

Il Ministro: Bertone

(4413)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Messa in liquidazione della rappresentanza italiana della « Nordstern », società anonima di assicurazioni generali di Berlino, con sede in Genova, già sottoposta a sequestro in data 10 settembre 1945, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 10 settembre 1945, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la rappresentanza italiana della « Nordstern » società anonima di assicurazioni generali di Berlino, con sede in Genova, piazza Fontane Marose n. 1;

Ritenuto che la suindicata rappresentanza non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al suo esercizio ed occorre quindi metterla in liquidazione;

Sentito il Ministero dell'industria e commercio, ser-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

...ssato ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione assembleare in data 30 marzo 1930, con cui venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa agraria di prestiti di Santeramo in Colle (Bari);

Visto il decreto del Capo del Governo in data 8 febbraio 1938, con il quale il dott. Paolo Biraldi venne nominato liquidatore della suddetta azienda, ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che il dottor Biraldi è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Nicola De Cristofaro fu Domenico è nominato liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Santeramo in Colle (Bari) ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4333)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1946.

Autorizzazione all'esercizio del credito ed iscrizione nell'albo delle aziende di credito del « Piccolo credito artigiano » di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4419)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Messa in liquidazione della rappresentanza italiana della « Nordstern », società anonima di assicurazioni generali di Berlino, con sede in Genova, già sottoposta a sequestro in data 10 settembre 1945, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 10 settembre 1945, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la rappresentanza italiana della « Nordstern » società anonima di assicurazioni generali di Berlino, con sede in Genova, piazza Fontane Marose n. 1;

Ritenuto che la suindicata rappresentanza non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al suo esercizio ed occorre quindi metterla in liquidazione;

Sentito il Ministero dell'industria e commercio, servizio Ispettorato assicurazioni private;

Visto l'art. 8 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 19, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La rappresentanza italiana della « Nordstern », società anonima di assicurazioni generali di Berlino, con sede in Genova, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il sig. Bak Emanuele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4411)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Autorizzazione all'esercizio del credito della Banca popolare di Grottaglie, con sede in Grottaglie, e iscrizione nell'albo dell'azienda stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 953 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni adottate in data 21 luglio 1946 dall'assemblea dei soci sottoscrittori della Banca popolare di Grottaglie, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Grottaglie (Taranto), e omologate dal Tribunale di Taranto in data 7 agosto 1946;

Decreta:

Art. 1.

La Banca popolare di Grottaglie, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Grottaglie (Taranto), è autorizzata a svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Art. 2.

E' disposta l'iscrizione della suddetta Banca popolare di Grottaglie nell'albo delle aziende di credito, istituito con l'art. 29 del suindicato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1439)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti adottati dal Banco di Napoli sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e concernenti, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti a vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del ca-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

0352

...dall'assemblea dei soci sottoscrittori della Banca popolare di Grottaglie, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Grottaglie (Taranto), e omologate dal Tribunale di Taranto in data 7 agosto 1946;

Decreta:

Art. 1.

La Banca popolare di Grottaglie, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Grottaglie (Taranto), è autorizzata a svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Art. 2.

E' disposta l'iscrizione della suddetta Banca popolare di Grottaglie nell'albo delle aziende di credito, istituito con l'art. 29 del suindicato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4438)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Autorizzazione all'esercizio del credito ed iscrizione nell'albo delle aziende di credito della Banca mercantile, società per azioni, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni adottate in data 6 ottobre 1946 dall'assemblea dei soci sottoscrittori della Banca mercantile, istituito con l'art. 29 del suindicato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4439)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti adottati dal Banco di Napoli sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e concernenti, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti a vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Considerato che il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è soggetto, in applicazione del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, alla vigilanza del Tesoro;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 688, che modifica il sopra citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli nella tornata del 31 ottobre 1946, con la quale si chiede la convalida di numerosi provvedimenti presi dal disciolto Centro di collegamento « B », dal commissario Lo Jucco e dalle Direzioni delle filiali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, ed applicati al personale residente in località passate all'Amministrazione italiana dopo il 30 giugno 1945;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Considerato che la convalida dei provvedimenti anzidetti è giustificata dal fatto che i provvedimenti medesimi vennero adottati in applicazione delle ordinarie norme regolamentari e non furono determinati da influenze di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti in materia di personale adottati dal disciolto Centro di collegamento « B », dal commissario Lo Jucco e dalle Direzioni delle filiali del Banco di Napoli, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e che risultano elencati nella deliberazione del Consiglio di amministrazione del Banco stesso del 31 ottobre 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4418)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Determinazione della data di decorrenza del corso legale delle monete « Italma » e della data di cessazione e di ritiro delle monete di acmonital e di bronzo attualmente in circolazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, contenente norme per il riordinamento della circolazione monetaria dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 298, col quale viene autorizzata la Zecca a fabbricare ed emettere monete metalliche « Italma »;

Decreta:

Art. 1.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.

Trasformazione del sequestro della Società anonima Amme, Santi, Palma, officine meccaniche, con sede in Monza, in sindacato e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 16 agosto 1945, con il quale la Società anonima Amme, Santi, Palma, officine meccaniche con sede in Monza, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1100, e nominato sequestratario il dott. Biffi Giovanni;

Ritenuta l'opportunità di sostituire al provvedimento di sequestro quello di sindacato, affinchè la società possa, fra l'altro, conseguire con maggiore facilità i finanziamenti occorrenti per incrementare la sua attività;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

1. — E' revocato il provvedimento di sequestro disposto a carico della Società anonima Amme, Santi, Palma, officine meccaniche con sede in Monza, con decreto Ministeriale 16 agosto 1945.

2. — La Società anonima Amme, Santi, Palma, officine meccaniche con sede in Monza, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Biffi Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1946

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Determinazione della data di decorrenza del corso legale delle monete « Italma » e della data di cessazione e di ritiro delle monete di acmonital e di bronzo attualmente in circolazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, contenente norme per il riordinamento della circolazione monetaria dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 298, col quale viene autorizzata la Zecca a fabbricare ed emettere monete metalliche « Italma »;

Decreta:

Art. 1.

Le monete metalliche « Italma » da L. 10, da L. 5, da L. 2 e da L. 1, delle quali sono state autorizzate la fabbricazione e l'emissione col decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, e col decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 298, hanno corso legale a decorrere dal 21 dicembre 1946.

Art. 2.

Le monete di bronzo da L. 0,10 e da L. 0,05 e quelle di acmonital da L. 2, da L. 1, da L. 0,50 e da L. 0,20 in circolazione cesseranno di avere corso legale con il 30 giugno 1947.

Art. 3.

Le monete di cui all'art. 2 del presente decreto saranno cambiate dalle Sezioni di Tesoreria provinciale e dalla Tesoreria centrale al loro valore nominale fino al 31 luglio 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4459)

brato 1945, n. 51;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

1. — E' revocato il provvedimento di sequestro disposto a carico della Società anonima Amme, Santi, Palma, officine meccaniche con sede in Monza, con decreto Ministeriale 16 agosto 1945.

2. — La Società anonima Amme, Santi, Palma, officine meccaniche con sede in Monza, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Biffi Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4443)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1946.

Nomina del liquidatore della Società cooperativa trasporti « Italia » con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale in data 5 agosto 1946, con il quale fu disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa trasporti « Italia », con sede in Milano e fu affidata la gestione dell'Ente ad un commissario governativo nella persona del sig. rag. Giacomo Voi;

Vista la relazione del commissario in data 1° ottobre 1946, dalla quale si rileva, fra l'altro, che la cooperativa trovasi in condizioni di non poter conseguire l'oggetto sociale e, pertanto, si deve considerare sciolta di diritto;

Ritenuta, quindi, la necessità di nominare un liquidatore che provveda alle operazioni di liquidazione dell'Ente;

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Decreta:

Il sig. rag. Gineomo Voi, è nominato liquidatore della Società cooperativa trasporti « Italia » con sede in Milano, con l'incarico di provvedere alle operazioni di liquidazione dell'Ente a norma di legge.

Il compenso dovuto al liquidatore sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 27 dicembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(1458)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1946.

Fusione della Società anonima Magazzini granari della provincia di Modena con il Consorzio agrario provinciale di Modena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL LAVORO
E PER LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria del 21 dicembre 1945, col quale la Società ha assunto quale scopo principale della propria attività l'acquisto e la vendita collettiva di prodotti agricoli e di materie utili all'agricoltura;

Visto il verbale dell'assemblea generale straordinaria della Società Magazzini granari, che, in data 10 maggio 1946, ha deliberato la fusione della Società medesima nel Consorzio agrario provinciale di Modena;

Decreta:

Art. 1.

La « Società anonima Magazzini granari della provincia di Modena », con sede in Modena, è fusa, ai sensi dell'art. 40 della legge 18 maggio 1942, n. 566, con il Consorzio agrario provinciale di Modena.

Art. 2.

Il Modena, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Modena nei riguardi della cessata attività della Società fusa.

Art. 4.

Il Consorzio agrario provinciale di Modena, è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e a cura del Consorzio agrario provinciale di Modena nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 27 dicembre 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale
D'ARAGONA

(4448)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di Soverato.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 18 dicembre 1946, è stata trasferita dal Pubblico demanio marittimo al Patrimonio dello Stato un'area di mq. 8140, sita nella spiaggia del comune di Soverato, compresa tra il torrone Caramante e la proprietà del signor Catricalà Giuseppe.

(4452)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 dicembre 1946 - N. 263

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

agrari;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria del 21 dicembre 1945, col quale la Società ha assunto quale scopo principale della propria attività l'acquisto e la vendita collettiva di prodotti agricoli e di materie utili all'agricoltura;

Visto il verbale dell'assemblea generale straordinaria della Società Magazzini granari, che, in data 10 maggio 1946, ha deliberato la fusione della Società medesima nel Consorzio agrario provinciale di Modena;

Decreta:

Art. 1.

La « Società anonima Magazzini granari della provincia di Modena », con sede in Modena, è fusa, ai sensi dell'art. 40 della legge 18 maggio 1942, n. 566, con il Consorzio agrario provinciale di Modena.

Art. 2.

La fusione, di cui al precedente articolo, avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività della Società Magazzini granari di Modena, alla data del 31 dicembre 1945, prendendo a base il bilancio della Società approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale di Modena.

In caso di divergenza circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività della Società fusa è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 41 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Art. 3.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Modena, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dalla Società Magazzini granari della provincia

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di Soverato.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 18 dicembre 1946, è stata trasferita dal Pubblico demanio marittimo al Patrimonio dello Stato un'area di mq. 8040, sita nella spiaggia del comune di Soverato, compresa tra il burrone Caramante e la proprietà del signor Catricalà Giuseppe.

(4452)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 dicembre 1946 - N. 263

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6185
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,85
Id. 3,50 % 1902	83,85
Id. 3 % lordo	69,40
Id. 5 % 1935	93,40
Redimibile 3,50 % 1934	83,25
Id. 5 % 1936	92,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,75
Id. 5 % (15 settembre 1951)	91,40
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,375
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,75
Id. 5 % convertiti 1951	97,05

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 1.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto descritte rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne venissero rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	507587	Radice Maria fu Guglielmo, moglie di Rossi Edoardo fu Ruggiero, dom. a Napoli. Vincolata	77 —
Id.	151263	Alfodi Alfredo fu Adobrandino, dom. a Napoli. Ipotecato	70 —
Id.	324096	Occhipinti Franco e Vincenzo di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Trapani	126 —
Cons. 3,50 % (1906)	294534 (sola proprietà)	Stratta Irene e Giacomo di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre e gravi nascitura da quest'ultimo, dom. a Torino, con usufrutto a Fiore Clotilde fu Giacomo, moglie di Stratta Francesco	1750 —
Id.	662199 (sola nuda proprietà)	Stratta Irene fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Fiore Clotilde fu Giacomo ved. Stratta, dom. a Torino, ecc. usufrutto, come sopra	371 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 15 agosto 1946

Il direttore generale: COSTA

(2452)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 8.

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Id.	324696	Alberti Alfredo fu Adalbertolino, dom. a Napoli. Ipotecato	70 —
		Occhipinti Franco e Vincenzo di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Trapani	126 —
Cons. 3,50 % (1906)	294534 (sola proprietà)	Stratta Irene e Giacomo di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascimra da quest'ultimo, dom. a Torino, con usufrutto a Fiore Clotilde fu Giacomo, moglie di Stratta Francesco	1750 —
Id.	602129 (sola nuda proprietà)	Stratta Irene fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Fiore Clotilde fu Giacomo ved. Stratta, dom. a Torino, con usufrutto, come sopra	371 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 15 agosto 1916

Il direttore generale: CONTI

(2452)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*3ª pubblicazione*).

Elenco n. 8.

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	688119 (solo per l'usufrutto)	Bivioni Eugenio fu Riccardo, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a Ilava Maria fu Giuseppe, nobile, dom. a Torino	752 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 15 ottobre 1916

Il direttore generale: CONTI

(3210)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 14
dal 16 al 31 luglio 1946

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Asti	Cocconato	B	—	1
Id.	Castagnole Lanze	B	—	1
Id.	San Damiano	B	—	1
Avellino	Carife	O	—	1
Id.	Mercogliano	O	—	1
Bari	Bari	E	—	1
Brescia	Ponearale	B	1	—
Cagliari	Sarroch	B	—	1
Campobasso	Casacalenda	O	—	1
Id.	Larino	O	—	1
Id.	Montefalcone	B	—	1
Id.	Morrone del Sannio	B	—	1
Catanzaro	Chiaravalle Centrale	O	1	—
Id.	Davoli	O	—	1
Id.	Satriano	O	—	1
Id.	San Sostene	B	—	1
Foggia	Chieuti	Cp	—	1
Id.	Pietra Montecorvino	O	1	—
Id.	Rignano Garganico	O	—	2
Id.	San Giovanni Rotondo	O	1	2
Id.	Id.	E	—	1
Id.	Sant'Agata di Puglia	B	—	1
Frosinone	Veroli	B	—	2
Id.	Ceprano	B	—	1
Grosseto	Roccastrada	B	—	1
Id.	Scansano	B	—	1
Id.	Sorano	B	—	1
Id.	Sovana	B	—	1
Id.	Manciano	B	—	1
Id.	Pitigliano	B	—	1
Id.	Orbetello	B	—	1
Id.	Magliano in Toscana	B	—	1
Id.	Monte Argentario	B	—	1
Id.	Capalbio	B	—	1
Id.	Isola del Giglio	B	—	1
Id.	Castiglione della Pescaia	B	—	1
Id.	Roccalbegna	B	—	1
Id.	Arcidosso	B	—	1
Id.	Santa Fiora	B	—	1
Id.	Semproniano	B	—	1
Id.	Castell'Azzara	B	—	1
Id.	Seggiano	B	—	1
Id.	Castel del Piano	B	—	1
Id.	Roccastrada	B	—	1
Id.	Monterotondo Marittimo	B	—	1
Id.	Massa Marittima	B	—	1
Id.	Follonica	B	—	1
Id.	Gavorrano	B	—	1
Id.	Scarlino	B	—	1
Id.	Piombino	B	—	1
Id.	Campiglia Marittima	B	—	1
Id.	Sassetta	B	—	1
Id.	Suvereto	B	—	1
Id.	San Vincenzo	B	—	1
Id.	Rosignano Marittimo	B	—	1
Id.	Castagneto Carducci	B	—	1
Id.	Bibbona	B	—	1
Id.	Cecina	B	—	1
Id.	Collesalvetti	B	—	1
Id.	Livorno	B	—	1
Id.	Castiglioncello	B	—	1
Id.	Rosignano Marittimo	B	—	1
Id.	Vada	B	—	1
Id.	Cecina	B	—	1
Id.	Bibbona	B	—	1
Id.	Castagneto Carducci	B	—	1
Id.	San Vincenzo	B	—	1
Id.	Suvereto	B	—	1
Id.	Sassetta	B	—	1
Id.	Campiglia Marittima	B	—	1
Id.	Piombino	B	—	1
Id.	Scarlino	B	—	1
Id.	Gavorrano	B	—	1
Id.	Follonica	B	—	1
Id.	Massa Marittima	B	—	1
Id.	Monterotondo Marittimo	B	—	1
Id.	Roccastrada	B	—	1
Id.	Seggiano	B	—	1
Id.	Castel del Piano	B	—	1
Id.	Arcidosso	B	—	1
Id.	Santa Fiora	B	—	1
Id.	Semproniano	B	—	1
Id.	Castell'Azzara	B	—	1
Id.	Roccalbegna

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

Carbonchio ematico

Asti	Cocconato	B	—	1	
Id.	Castagnole Lanze	B	—	1	
Id.	San Damiano	B	—	1	
Avellino	Carife	O	—	1	
Id.	Mercogliano	O	—	1	
Bari	Bari	E	—	1	
Brescia	Ponteprale	B	1	—	1
Cagliari	Sarroch	B	—	1	
Campobasso	Casacalenda	O	—	1	
Id.	Larino	O	—	1	
Id.	Montefalcone	B	—	1	
Id.	Morrone del Sannio	B	—	1	
Catanzaro	Chiaravalle Centrale	O	1	—	
Id.	Davoli	O	—	1	
Id.	Satriano	O	—	1	
Id.	San Sostene	B	—	1	
Foggia	Chieuti	Cap	—	1	
Id.	Pietra Montecorvino	O	1	—	
Id.	Rignano Garganico	O	—	2	
Id.	San Giovanni Rotondo	O	1	—	
Id.	Id.	E	—	1	
Id.	Sant'Agata di Puglia	E	—	1	
Frosinone	Veroli	B	—	2	
Id.	Esperia	C	1	5	
Id.	Piglio	O	2	—	
Id.	Fiuggi	O	4	—	
L'Aquila	Fagnano Alto	O	1	—	
Id.	Prezza	O	1	—	
Id.	Rocca Pia	O	1	—	
Id.	San Benedetto de' Marsi	O	—	1	
Id	Scanno	O	—	1	
Lecce	Soleto	B	1	—	
Id.	Corigliano d'Otranto	B	—	1	
Matera	Miglionico	E	—	1	
Messina	Montalbano di Elicona	Cap	—	3	
Id.	San Filippo del Mela	B	—	1	
Nuoro	Jerzu	B	—	3	
Id.	Orosei	B	—	1	
Id.	Cairo	Cap	—	2	
Palermo	Misilmeri	O	—	1	
Perugia	Foligno	O	—	1	
Pesaro	Bussi	O	—	1	
Id.	Popoli	O	—	2	
Reggio Calabria	Cittanova	O	—	1	
Roma	Fornello	O	1	—	
Id.	Montecompatri	O	—	1	
Id.	Velletri	O	—	1	
Salerno	Avalli	Cap	1	1	
Id.	Tramonti	Cap	—	2	
Id.	Noce a Inferiore	B	—	1	
Id.	Pellezzano	B	1	—	

Carbonchio sintomatico

Campobasso	Vinchiaturo	B	1	—	1
Grosseto	Scansano	B	—	1	
Vicenza	Quinto Vicentino	B	—	1	
			1	2	

Afta epizootica

Agrigento	Agrigento	B	4	—	2+5
Id.	Burgio	B	7	—	
Id.	Cahabellotta	B	—	1	
Id.	Lucca Sicula	B	3	—	
Id.	Menfi	BO	3	—	
Id.	Sambuca di Sicilia	BO	3	—	
Id.	Santa Margherita di Belice	BO	6	—	
Id.	Villafranca Sicula	B	4	—	1
Alessandria	Alessandria	B	—	1	
Id.	Ganaolero	B	1	—	
Id.	San Salvatore Monferrato	B	—	1	
Id.	Sezzadio	B	3	—	
Id.	Tortona	B	—	2	
Id.	Vignazzolo	B	—	1	
Arezzo	Arezzo	B	2	—	
Id.	Anghiari	B	1	—	
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	BS	1	3	
Id.	Monte Prandone	B	2	—	
Id.	Roccafluvione	BS	—	13	
Asti	Antignano	B	—	1	
Id.	Bubbio	B	—	1	
Id.	Castagnole Lanze	B	—	2	
Id.	Cessole	B	1	—	
Id.	Robella	B	—	1	
Id.	Villanova d'Asti	B	—	1	
Id.	San Damiano d'Asti	B	—	2	
Id.	Asti	B	2	—	
Id.	Olmo Gentile	B	—	1	
Id.	San Giorgio Scarampi	B	—	1	
Id.	Mononeco Torinese	B	—	1	
Id.	Monbercelli	B	1	—	
Id.	Montabone	B	1	—	
Avellino	Andretta	B	1	—	
Id.	Ariano Irpino	B	1	—	
Id.	Bagnoli Irpino	B	1	—	
Id.	Carife	B	1	—	
Id.	Castelvetere di Calore	B	—	1	1
Id.	Montella	B	1	—	
Id.	Monteforte Irpino	B	1	—	
Id.	Montemarano	B	1	—	
Bari	Gravina	B	1	—	1
Id.	Santeramo	B	1	—	
Belluno	Alano	B	1	—	
Benevento	Paduli	B	7	—	
Id.	Morcone	B	6	—	
Id.	Ceppaloni	B	2	—	

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Benevento	Pescolamazza	B	2	—
Id.	San Marco dei Cavoti	B	2	—
Id.	Sassinoro	B	6	—
Id.	Melizzano	B	2	—
Id.	Circello	B	5	—
Id.	Pontelandolfo	B	1	9
Id.	Ponte	B	—	1
Id.	Baselice	B	—	1
Id.	Cerreto Sannita	B	—	5
Bergamo	Albino	B	1	1
Id.	Ardesio	B	2	—
Id.	Arzago d'Adda	B	—	1
Id.	Averara	B	1	1
Id.	Bolgare	B	—	1
Id.	Bonate Sopra	B	—	1
Id.	Bonate Sotto	B	1	3
Id.	Bottanuco	B	1	3
Id.	Bracca di Rocca Serina	B	—	1
Id.	Branzi	B	—	1
Id.	Brembate Sotto	B	—	4
Id.	Brignano Gera d'Adda	B	—	3
Id.	Calcio	B	—	4
Id.	Camerata Cornello	B	—	1
Id.	Capriate San Gervasio	B	—	1
Id.	Caravaggio	B	3	7
Id.	Carona	B	2	3
Id.	Casirate d'Adda	B	1	2
Id.	Castelli Calepio	B	1	1
Id.	Castel Rozzone	B	—	1
Id.	Castione della Presolana	B	1	7
Id.	Cenate d'Argon	B	1	1
Id.	Cividate al Piano	B	—	3
Id.	Clusone	B	—	4
Id.	Costa Monticelli	B	7	5
Id.	Covo	B	1	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Bergamo	Treviolo Balneario	B	1	1
Id.	Valbondione	B	2	—
Id.	Valleve	B	1	3
Id.	Valtorta	B	—	1
Id.	Verdello	B	—	1
Id.	Vilminore di Scalve	B	1	2
Id.	Zanica	B	—	1
Bologna	Argelato	B	—	1
Id.	Bentivoglio	B	1	2
Id.	Bologna	B	1	3
Id.	Budrio	B	2	4
Id.	Casalfiumanese	B	—	1
Id.	Castel d'Aiano	B	1	—
Id.	Castel del Rio	B	—	1
Id.	Castello d'Argile	B	1	—
Id.	Castello di Serravalle	B	—	2
Id.	Castel San Pietro	B	8	1
Id.	Crevalcore	B	3	2
Id.	Fontanelice	B	10	—
Id.	Galliera	B	4	2
Id.	Granarolo	B	—	1
Id.	Imola	B	6	2
Id.	Loiano	B	1	—
Id.	Medicina	B	2	—
Id.	Molinella	B	4	4
Id.	Monghidoro	B	4	8
Id.	Monterenzio	B	—	2
Id.	Monteveglio	B	—	1
Id.	Mordano	B	1	—
Id.	Pianoro	B	—	2
Id.	Pieve di Cento	B	3	—
Id.	Sala Bolognese	B	2	—
Id.	San Giovanni in Persiceto	B	1	5
Id.	San Lazzaro di Savena	B	1	—
Id.	San Pietro in Casale	B	5	1
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

	Arzago d'Adda	B	—	1		Id.	Casalbuttanese	B	—	1	
Id.	Averara	B	1	1		Id.	Caste d'Aiano	B	1	—	1
Id.	Bolgare	B	—	1		Id.	Castel del Rio	B	—	1	2
Id.	Bonate Sopra	B	—	1		Id.	Castello d'Argile	B	1	—	2
Id.	Bonate Sotto	B	1	3		Id.	Castello di Serravalle	B	—	2	1
Id.	Bottanuco	B	1	3		Id.	Castel San Pietro	B	8	1	2
Id.	Bracca di Rocca Serina	B	—	1		Id.	Crevalcore	B	3	2	1
Id.	Branzi	B	—	1		Id.	Fontanelice	B	10	—	2
Id.	Brembate Sotto	B	—	4		Id.	Galliera	B	4	2	1
Id.	Brignano Gera d'Adda	B	—	3		Id.	Granarolo	B	—	1	2
Id.	Calcio	B	—	4		Id.	Imola	B	6	1	2
Id.	Camerata Cornello	B	—	1		Id.	Loiano	B	1	—	1
Id.	Capriate San Gervasio	B	—	1		Id.	Medicina	B	2	1	2
Id.	Caravaggio	B	3	7		Id.	Molinella	B	4	1	4
Id.	Carona	B	2	5		Id.	Monghidoro	B	4	3	8
Id.	Casirate d'Adda	B	1	2		Id.	Monterenzio	B	—	2	3
Id.	Castelli Calepio	B	1	1		Id.	Monteveglio	B	—	1	1
Id.	Castel Rozzone	B	—	1		Id.	Mordano	B	1	—	1
Id.	Castione della Presolana	B	1	7		Id.	Pianoro	B	—	2	2
						Id.	Pieve di Cento	B	3	—	1
Id.	Cenate d'Argon	B	1	1		Id.	Sala Bolognese	B	2	1	3
Id.	Cividate al Piano	B	—	3		Id.	San Giovanni in Persiceto	B	1	5	1
Id.	Clusone	B	—	4							
Id.	Costa Monticelli	B	7	5		Id.	San Lazzaro di Savena	B	1	—	1
Id.	Covo	B	1	2		Id.	San Pietro in Casale	B	5	1	1
Id.	Credaro	B	1	—		Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	1	1
Id.	Dezzo di Scalve	B	—	1	Bolzano		Appiano	BS	—	1	1
Id.	Dossena	B	1	1		Id.	San Leonardo	B	3	1	1
Id.	Endine Gaiano	B	1	1		Id.	Ultimo	O	1	1	1
Id.	Foppolo	B	1	7	Brescia		Bagolino	B	3	1	1
Id.	Gandosso	B	—	3		Id.	Bassano Bresciano	B	1	2	5
Id.	Ghisalba	B	—	2		Id.	Bienno	B	2	1	1
Id.	Gromo	B	2	2		Id.	Borgosatollo	B	1	2	1
Id.	Mapello	B	—	2		Id.	Barno	B	2	1	1
Id.	Marne	B	—	1		Id.	Bottichino	B	1	1	1
Id.	Mezzoldo	B	2	1		Id.	Bovegno	B	1	1	1
Id.	Misano d'Adda	B	—	1		Id.	Brescia	B	1	1	2
Id.	Morengo	B	1	1		Id.	Capriolo	B	1	1	1
Id.	Mornico al Serio	B	1	—		Id.	Castelmella	B	1	1	1
Id.	Oltre il Colle	B	1	2		Id.	Castenedolo	B	1	1	1
Id.	Palazzago	B	—	1		Id.	Cedegolo	B	1	1	1
Id.	Palosco	B	—	1		Id.	Ceto-Cerveno	B	1	1	5
Id.	Parre	B	—	1		Id.	Collio	B	3	2	1
Id.	Pradalunga	B	—	3		Id.	Desenzano	B	2	1	1
Id.	Riviera d'Adda	B	—	6		Id.	Gambara	B	1	1	2
Id.	Rocca del Colle	B	—	5		Id.	Giussago	B	1	1	3
Id.	Romano Lombardo	B	1	1		Id.	Lonato	B	1	—	1
Id.	Roncobello	B	1	1		Id.	Lozio	B	1	1	1
Id.	Santa Brigida	B	3	—		Id.	Marone	B	3	1	1
Id.	Schilpario	B	1	1		Id.	Offlaga	B	2	1	1
Id.	Seriate	B	2	3		Id.	Orzinovi	B	2	4	1
Id.	Suisio	B	—	3		Id.	Padenghe	B	5	1	1
Id.	Taleggio	B	2	8		Id.	Pian d'Artogne	B	2	—	1
Id.	Torre Pallavicina	B	1	2		Id.	Pontoglio	B			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780174

0 3 6 2 2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Brescia	Tavernole	B	7	—
Id.	Verolanuova	B	4	—
Id.	Verza d'Oglio	B	1	—
Id.	Villachiara	B	1	—
Id.	Vione	B	1	—
Id.	Calcinato	B	—	14
Id.	Capriano Azzano	B	—	1
Id.	Castenedolo	B	—	2
Id.	Edolo	B	—	1
Id.	Erbusco	B	—	1
Id.	Ghedi	B	—	3
Id.	Gottolengo	B	—	1
Id.	Incudine	B	—	2
Id.	Montichiari	B	—	4
Id.	Ospitaletto	B	—	1
Id.	Paisco Loveno	B	—	1
Id.	Provaglio d'Iseo	B	—	1
Id.	Puegnago	B	—	1
Id.	Rezzato	B	—	1
Id.	Roccafranca	B	—	2
Id.	Rovato	B	—	2
Id.	Trenzano	B	—	1
Brindisi	Ceglie Messapico	B	—	1
Id.	Francavilla Fontana	B	1	—
Campobasso	Agnone	B	1	—
Id.	Belmonte de' Sannio	B	1	—
Id.	Bonefro	B	2	—
Id.	Campomarino	B	—	1
Id.	Cantalupo	B	7	1
Id.	Capracotta	B	1	—
Id.	Casacalenda	B	12	—
Id.	Castropignano	B	3	—
Id.	Cercemaggiore	B	27	3
Id.	Fossalto	B	2	—
Id.	Frosolone	B	5	—
Id.	Gambatesa	B	2	—
Id.	Macchia Godana	B	4	—
Id.	Montenero Val Cocchiara	B	—	1
Id.	Morrone del Sannio	B	8	—
Id.	Ripalimosani	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Como	Erba	B	2	—
Id.	Figino Serenza	B	—	1
Id.	Inverigo	B	2	—
Id.	Mariano Comense	B	1	—
Id.	Isola Comacina	B	1	—
Id.	Luisago	B	1	1
Id.	Mariano Comense	B	1	—
Id.	Missaglia	B	1	—
Id.	Osnago	B	—	1
Id.	Pellio Intelvi	B	—	1
Id.	Rogeno	B	1	—
Id.	Vertemate	B	2	—
Cremona	Bagnolo Cremasco	B	—	1
Id.	Cappella de' Picenardi	B	—	3
Id.	Casaletto Ceredano	B	3	—
Id.	Casaletto di Sopra	B	1	—
Id.	Chieve	B	1	—
Id.	Credera Rubbiano	B	4	—
Id.	Crema	B	1	—
Id.	Cremona	B	1	—
Id.	Gabbioneta Binanuova	B	—	1
Id.	Grottardo	B	—	1
Id.	Grumello Cremonese ed Uniti	B	—	1
Id.	Martignana Po	B	1	—
Id.	Montodine	B	1	—
Id.	Romanengo	B	1	—
Id.	Soncino	B	1	—
Id.	Ticengo	B	2	—
Id.	Trescore Cremasco	B	—	1
Id.	Vescovato	B	—	4
Ferrara	Argenta	B	5	1
Id.	Bondeno	B	—	4
Id.	Copparo	B	4	1
Id.	Cento	B	9	—
Id.	Ferrara	B	1	7
Id.	Ostellato	B	1	1
Id.	Poggiorenatico	B	2	—
Id.	Portomaggiore	B	4	—
Id.	Sant'Agostino	B	3	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

	Id.	Monticchiari	B	—	4	—	—		Cremona	Bagnolo Cremasco	B	—	3	—	—		
	Id.	Ospitaletto	B	—	1	—	—		Id.	Cappella de' Picenardi	B	3	—	—	—		
	Id.	Paisco Loveno	B	—	1	—	—		Id.	Casaletto Ceredano	B	1	—	—	—		
	Id.	Provaglio d'Iseo	B	—	1	—	—		Id.	Casaletto di Sopra	B	1	—	—	—		
	Id.	Puegnago	B	—	1	—	—		Id.	Chieve	B	4	—	—	—		
	Id.	Rezzato	B	—	2	—	—		Id.	Credera Rubbiano	B	1	—	—	—		
	Id.	Roccafranca	B	—	2	—	—		Id.	Crema	B	1	—	—	—		
	Id.	Rovato	B	—	1	—	—		Id.	Cremona	B	—	—	—	—		
	Id.	Trenzano	B	—	1	—	—		Id.	Gabbioneta Binanuova	B	—	1	—	—		
Brindisi		Ceglie Messapico	B	1	—	—	—		Id.	Grottardo	B	—	1	—	—		
	Id.	Francavilla Fontana	B	1	—	—	—		Id.	Grumello Cremonese ed Uniti	B	1	—	—	—		
Campobasso		Agnone	B	1	—	—	—		Id.	Martignana Po	B	1	—	—	—		
	Id.	Belmonte de' Sannio	B	2	—	—	—		Id.	Montodine	B	1	—	—	—		
	Id.	Bonefro	B	—	1	—	—		Id.	Romanengo	B	1	—	—	—		
	Id.	Campomarino	B(ap)	7	1	—	—		Id.	Soncino	B	2	—	—	—		
	Id.	Cantalupo	B	1	—	—	—		Id.	Ticengo	B	—	1	—	—		
	Id.	Capracotta	B	12	—	—	—		Id.	Trescore Cremasco	B	—	4	—	—		
	Id.	Casacalenda	B	3	—	—	—		Id.	Vescovato	B	5	—	—	—		
	Id.	Castropignano	B	27	3	—	—		Ferrara	Argenta	B	—	1	—	—		
	Id.	Cercemaggiore	B	2	—	—	—		Id.	Bondeno	B	4	—	—	—		
	Id.	Fossalto	B	5	—	—	—		Id.	Copparo	B	9	—	—	—		
	Id.	Frosolone	B	2	—	—	—		Id.	Cento	B	1	—	—	—		
	Id.	Gambatesa	B	4	—	—	—		Id.	Ferrara	B	1	—	—	—		
	Id.	Macchia Godana	B	—	1	—	—		Id.	Ostellato	B	2	—	—	—		
	Id.	Montenero Val Cocchiara	BO	8	—	—	—		Id.	Poggiorenatico	B	4	—	—	—		
	Id.	Morrone del Sannio	B	—	1	—	—		Id.	Portomaggiore	B	2	—	—	—		
	Id.	Pescopennataro	B	1	—	—	—		Id.	Sant'Agostino	B	1	—	—	—		
	Id.	Pietrabondante	B	11	—	—	—		Id.	Vigarano Mainarda	B	—	1	—	—		
	Id.	Pozzilli	B	—	2	—	—		Firenze	Bagno a Ripoli	B	1	—	—	—		
	Id.	Riccia	B	3	—	—	—		Id.	Barberino di Mugello	B	—	1	—	—		
	Id.	Rotello	BO	1	1	—	—		Id.	Capraia	B	—	1	—	—		
	Id.	San Pietro Avellana	BO	11	—	—	—		Id.	Castelfiorentino	B	—	1	—	—		
	Id.	Sepino	B	1	—	—	—		Id.	Cerreto	B	3	—	—	—		
	Id.	Sessano	B	5	—	—	—		Id.	Certaldo	B	—	1	—	—		
	Id.	Trivento	BO	—	3	—	—		Id.	Empoli	B	1	—	—	—		
Caserta		Capua	P	—	1	—	—		Id.	Fiorenzuola	B	—	1	—	—		
	Id.	Capriati al Volturno	B	1	—	—	—		Id.	Fucecchio	B	—	1	—	—		
Chieti		Altino	B	1	—	—	—		Id.	Impruneta	B	—	1	—	—		
	Id.	Casoli	B	1	—	—	—		Id.	Rignano sull'Arno	B	—	1	—	—		
	Id.	Montenerodomo	O	2	—	—	—		Id.	Scarperia	B	2	—	—	—		
	Id.	Perano	B	1	—	—	—		Foggia	Celle San Vito	O	1	—	—	—		
	Id.	Pizzoferrato	BO	2	—	—	—		Id.	Cerignola	B	2	—	—	—		
	Id.	Roccascalegna	B	1	—	—	—		Id.	Faeto	B	1	—	—	—		
	Id.	Torricella	B	—	3	—	—		Id.	Motta Montecorvino	B	1	—	—	—		
	Id.	Gesso Palena	B	—	1	—	—		Id.	San Nicandro Garganico	B	—	1	—	—		
Como		Alzate Brianza	B	2	—	—	—		Id.	Serracapriola	B	5	—	—	—		
	Id.	Anzano del Parco	B	—	2	—	—		Forlì	San Giovanni in Marignano	B	1	—	—	—		
	Id.	Barzanò	B	7	—	—	—		Id.	Cesenatico	B	3	—	—	—		
	Id.	Barzio	B	6	—	—	—		Id.	Coriano	B	1	1	—	—		
	Id.	Cernusco Montevecchia	B	4	—	—	—		Id.	Forlì							
	Id.	Costa Masnaga	B	1	—	—	—										

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Forlì	Cattolica	B	1	1
Id.	Saludecio	B		1
Id.	Forlimpopoli	B		1
Id.	Monte Colombo	B		1
Id.	Calcata	B		1
Id.	Ricciano	B		1
Id.	Cesena	B		4
Frosinone	Atina	B		3
Id.	Santa Apollinare	B		1
Id.	Frosinone	B		1
Genova	Casella	B		1
Id.	Rossiglione	BO		4
Id.	Rovegno	B		
Id.	Tiglieto	B	5	1
L'Aquila	Celano	B		1
Id.	Gioia dei Marsi	B		1
Id.	Ortona dei Marsi	B	1	
Id.	Pescina	B	1	
Id.	Prata d'Ansidonia	B		1
Id.	Rocca di Mezzo	B		1
Id.	San Benedetto de' Marsi	B		1
Id.	San Demetrio ne' Vestini	B		1
Id.	Subiaco	B		1
Latina	Latina	B		3
Id.	Id.	S		1
Id.	Cisterna	B		1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Novara	Garbagna	B	2	
Id.	Gignese	B		4
Id.	Massino Visconti	B		1
Id.	Suno	B		1
Palermo	Altofonte	B		1
Id.	Bisacquino	B	1	1
Id.	Chiusa Sclafani	B		1
Id.	Ciminna	B		3
Id.	Contessa Entellina	B	3	3
Id.	Mezzoiuso	B	1	1
Id.	Monreale	B		4
Id.	Palazzo Adriano	B		3
Parma	Busseto	B	4	
Id.	Fidenza	B	1	
Id.	Fontanellato	B	1	
Id.	Parma	B	3	1
Id.	Sissa	B	1	
Id.	Collecchio	B		1
Id.	Busseto	B		1
Id.	Fidenza	B		1
Id.	Lesignano de' Bagni	B		1
Id.	Fontanellato	B		1
Id.	Parma	B		3
Id.	Roccabianca	B		1
Id.	Trecasali	B		1
Id.	Zibello	B		1
Pavia	Per...			

| | | |

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Ravenna	Conselice	B	2	2
Id.	Massalombarda	B	2	1
Id.	Cotignola	B	1	—
Id.	Solarolo	B	1	—
Id.	Cervia	B	—	1
Reggio Calabria	Careri	B	1	1
Id.	Canolini	B	1	1
Id.	Cinima	B	2	1
Id.	Melito di Porto Salvo	B	2	1
Id.	Platì	B	1	1
Id.	San Luca	B	1	1
Roma	Capena	B	1	—
Id.	Guidonia	B	8	—
Id.	Mazzano	B	2	—
Id.	Morlcone	B	2	—
Rovigo	Adria	B	—	3
Id.	Gavello	B	1	—
Id.	Melara	B	1	—
Id.	Rovigo	B	1	—
Id.	Porto Tolle	B	—	2
Id.	Taglio di Po	B	—	1
Salerno	Buccino	B	2	2
Id.	Pontecagnano	B	5	—
Id.	Centola	B	2	—
Id.	Castelnuovo di Conza	B	2	—
Id.	Salerno	B	5	—
Id.	Montecorvino Rovella	B	1	—
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Cannalonga	B	—	1
Id.	Rofrano	B	—	1
Id.	Cava dei Tirreni	B	—	2
Id.	Colliano	B	—	1
Savona	Cairo Montenotte	B	1	1
Id.	Cengio	B	2	—
Id.	Giusvalla	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Trento	Condino	B	3	6
Id.	Dro	B	2	3
Id.	Lavico	B	3	1
Id.	Lomaso	B	—	5
Id.	Laserna	B	2	2
Id.	Pieve di Bono	B	3	3
Id.	Pieve Tesino	B	—	1
Id.	Riva	B	3	1
Id.	Ronzone	B	—	1
Id.	Sover	B	—	1
Id.	Storo	B	—	3
Id.	Strigno	B	—	1
Id.	Tenno	B	1	—
Id.	Tiarno	B	—	1
Id.	Trento	B	—	3
Treviso	Istrana	B	—	1
Id.	Silea	B	—	1
Udine	Azzano Decimo	B	1	—
Id.	Basiliano	B	1	2
Id.	Meduno	B	6	3
Id.	Moimacco	B	1	—
Id.	Porcia	B	2	—
Varese	Cantello	B	1	—
Id.	Malnate	B	2	—
Id.	Valganna	B	1	—
Id.	Carnago	B	1	—
Id.	Besozzo	B	1	—
Id.	Gorla Minora	B	1	—
Id.	Varese	B	—	2
Id.	Castiglione Olona	B	—	2
Id.	Casalzuigno	B	—	1
Id.	Lonanago	B	—	1
Id.	Azzate	B	—	1
Id.	Cornate Olona	B	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

| | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Vicenza	Montecchio Maggiore	B	—	1
Id.	Poiana Maggiore	B	—	2
Id.	Roana	B	—	1
Id.	Rotzo	B	1	—
Id.	San Germano da Berici	B	1	—
Id.	Velo d'Astico	B	—	1
			698	706
Malrossino dei suini				
Alessandria	Bosco Marengo	S	—	1
Id.	Garbagna	S	—	1
Id.	Valenza	S	1	—
Ancona	Ancona	S	3	—
Id.	Osimo	S	3	—
Id.	Senigallia	S	7	4
Id.	Serra San Quirico	S	—	2
Arezzo	Terranova Bracciolini	S	—	2
Ascoli Piceno	Fermo	S	8	4
Id.	Monte San Pietrangeli	S	2	—
Id.	Monte San Giorgio	S	—	1
Id.	Montegiorgio	S	—	1
Id.	Montemonaco	S	—	2
Id.	Petritoli	S	—	1
Id.	Ponzano	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	2
Id.	Servigliano	S	1	—
Asti	Chiusano	S	—	1
Id.	Castell'Alfero	S	—	1
Id.	San Damiano	S	—	1
Avellino	Calabritto	S	1	—
Id.	Conza Campania	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Pavia	Zerbolò	S	—	1
Perugia	Città di Castello	S	1	1
Id.	Perugia	S	3	1
Pesaro	Colbordolo	S	—	2
Id.	Fratterosa	S	—	2
Id.	Gradara	S	—	2
Id.	Isola del Piano	S	—	1
Id.	Montefelcino	S	—	2
Id.	Pesaro	S	—	2
Id.	Tavoleto	S	—	2
Id.	Urbino	S	—	3
Pescara	Pescara	S	—	4
Pistoia	Pistoia	S	—	2
Potenza	Corleto Perticara	S	—	1
Id.	Lavello	S	10	—
Id.	Muro Lucano	S	4	—
Ravenna	Alfonsine	S	—	5
Rieti	Rieti	S	—	2
Rovigo	Castelmassa	S	—	2
Id.	Ceneselli	S	—	1
Id.	Giacciano con Baruchella	S	3	1
Id.	Guarda Veneta	S	1	—
Id.	Trecenta	S	6	—
Salerno	San Mauro Cilento	S	3	—
Id.	Montecorice	S	—	1
Id.	Capaccio	S	2	—
Id.	Eboli	S	—	2
Teramo	Bisenti	S	3	1
Id.	Cellino Attanasio	S	—	1
Id.	Pineto	S	—	1
Terni	Acquasparta	S	1	—

| | | |

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Mal rossino dei suini*				
Udine	Fagagna	S	1	—
Id.	Martignacco	S	—	1
Id.	Nimis	S	1	1
Id.	Porpetto	S	—	1
Id.	San Giorgio di Nogaro	S	—	2
Id.	San Pietro al Natisone	S	—	4
Id.	Sequals	S	1	—
Id.	Spilimbergo	S	5	2
Vercelli	Cavaglia	S	—	2
Id.	Crova	S	1	—
Id.	San Germano	S	—	2
Verona	Casaleone	S	—	1
Id.	Cerea	S	—	2
Id.	Sanguinetto	S	—	1
Id.	Villafranca di Verona	S	—	4
Vicenza	Asigliano Veneto	S	—	3
Id.	Barbarano Vicentino	S	—	5
Id.	Lonigo	S	—	1
Id.	Noventa Vicentina	S	—	1
Id.	Poiana Maggiore	S	—	2
Id.	Schio	S	—	3
Viterbo	Bieda	S	—	1
			116	231
Peste e setticemia dei suini				
Ancona	Ancona	S	3	3
Id.	Jesi	S	—	4
Id.	Mergo	S	1	1
Id.	San Marcello	S	—	2
Id.	Santa Maria Nova	S	—	3
Id.	Senigallia	S	4	2
Arezzo	Anghiari	S	3	—
Id.	Arezzo	S	—	1
Id.	Bucine	S	—	1
Id.	Castelfiorentino	S	1	—
Id.	Civitella in Val di Chiana	S	—	3
Id.	Lucignano	S	—	2
Id.	Monte San Savino	S	2	—
Id.	Sansepolcro	S	1	2
Ascoli Piceno	Altidona	S	1	1
Id.	Amandola	S	5	—
Id.	Fermo	S	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Caserta	Capriati al Volturno	S	—	5
Id.	Teano	S	—	9
	Roccamonfina	S	—	8
Catanzaro	Serrastretta	S	13	—
Id.	Carlopoli	S	—	1
Id.	Cicala	S	—	20
Id.	Decollatura	S	—	2
Id.	Gimigliano	S	—	15
Id.	San Pietro Apostolo	S	—	10
Id.	Soveria Mannelli	S	—	3
Chieti	Atessa	S	3	—
Id.	Casacanditella	S	1	—
Id.	Casalanguida	S	4	—
Id.	Castelfrentano	S	—	2
Id.	Pizzoferrato	S	—	1
Id.	San Buono	S	8	—
Cosenza	Belsito	S	5	—
Id.	Carpanzano	S	—	70
Id.	Celico	S	2	—
Id.	Colosimi	S	4	—
Id.	Corigliano	S	5	—
Id.	Grimaldi	S	10	—
Id.	Loppano	S	2	—
Id.	Malito	S	25	—
Id.	Marzi	S	—	60
Id.	Podivigliano	S	—	50
Id.	Pietrafitta	S	—	3
Id.	Rogliano	S	—	28
Id.	Rovito	S	2	—
Id.	Scigliano	S	—	31
Id.	Serra d'Aiello	S	3	11
Firenze	Figline Valdarno	S	2	11
Id.	San Pietro a Sieve	S	1	—
Foggia	San Severo	S	1	—
Forlì	Cattolica	S	2	—
Id.	Cesena	S	—	3
Id.	Modigliana	S	—	1
Frosinone	San Giorgio Liri	S	2	5
Id.	Frosinone	S	5	4
Id.	Pastena	S	3	5
Id.	Esperia	S	—	2
Id.	San Giovanni Incarico	S		10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

	Id.	San Giorgio di Nogaro	S		—	2		Id.	Carlopoli	S		—	1						
	Id.	San Pietro al Natisone	S		—	4		Id.	Cicala	S		—	20						
	Id.	Sequals	S		1	—		Id.	Decollatura	S		—	2						
	Id.	Spilimbergo	S		5	2		Id.	Ginigliano	S		—	15						
Vercelli		Cavaglia	S		—	2		Id.	San Pietro Apostolo	S		—	10						
	Id.	Crova	S		1	—		Id.	Soveria Mannelli	S		—	3						
	Id.	San Germano	S		—	2	Chieti		Atessa	S		3	—						
Verona		Casaleone	S		—	1		Id.	Casacanditella	S		1	—						
	Id.	Carea	S		—	2		Id.	Casalanguida	S		4	—						
	Id.	Sanguinetto	S		—	1		Id.	Castelfrentano	S		—	2						
	Id.	Villafranca di Verona	S		—	4		Id.	Pizzoferrato	S		—	1						
Vicenza		Asigliano Veneto	S		—	3		Id.	San Buono	S		8	—						
	Id.	Barbarano Vicentino	S		—	5	Cosenza		Belsito	S		5	—						
	Id.	Lonigo	S		—	1		Id.	Carpanzano	S		—	70						
	Id.	Noventa Vicentina	S		—	1		Id.	Celico	S		2	—						
	Id.	Poiana Maggiore	S		—	2		Id.	Colosimi	S		4	—						
	Id.	Schio	S		—	3		Id.	Corigliano	S		5	—						
Viterbo		Bieda	S		—	1		Id.	Grimaldi	S		10	—						
				116	231			Id.	Loppano	S		2	—						
								Id.	Malito	S		25	—						
		Peste e setticemia dei suini						Id.	Marzi	S		—	60						
Ancona		Ancona	S	3	3			Id.	Pedivigliano	S		—	50						
	Id.	Jesi	S	—	4			Id.	Pietrafitta	S		—	3						
	Id.	Mergo	S	1	1			Id.	Rogliano	S		—	28						
	Id.	San Marcello	S	—	2			Id.	Rovito	S		2	—						
	Id.	Santa Maria Nova	S	—	3			Id.	Scigliano	S		—	31						
	Id.	Senigallia	S	4	2			Id.	Serra d'Aiello	S		3	11						
Arezzo		Anghiari	S	2	—		Firenze		Figline Valdarno	S		2	11						
	Id.	Arezzo	S	—	1			Id.	San Pietro a Sieve	S		1	—						
	Id.	Bucine	S	—	1		Foggia		San Severo	S		1	—						
	Id.	Castelfiorentino	S	1	—		Forlì		Cattolica	S		2	—						
	Id.	Civitella in Val di Chiana	S	—	3			Id.	Cesena	S		—	3						
	Id.	Lucignano	S	—	2			Id.	Modigliana	S		—	1						
	Id.	Monte San Savino	S	2	—		Frosinone		San Giorgio Liri -	S		2	5						
	Id.	Sansepolcro	S	1	2			Id.	Frosinone	S		5	4						
Ascoli Piceno		Altidona	S	1	1			Id.	Pastena	S		—	5						
	Id.	Amandola	S	5	—			Id.	Esperia	S		—	2						
	Id.	Fermo	S	3	—			Id.	San Giovanni Incarico	S		—	10						
	Id.	Campofilone	S	2	1			Id.	Sant'Elia Fiumerapido	S		—	13						
	Id.	Force	S	—	1		Grosseto		Arcidosso	S		1	—						
	Id.	Grottazzolino	S	2	—			Id.	Cinigiano	S		1	3						
	Id.	Lapedona	S	—	1			Id.	Scansano	S		—	1						
	Id.	Monsampolo	S	—	2		L'Aquila		Sulmona	S		—	2						
	Id.	Montegranaro	S	2	—		Napoli		Forio	S		—	3						
	Id.	Monterubbiano	S	—	5			Id.	Ischia	S		—	3						
	Id.	Monturano	S	7	—			Id.	Lacco Ameno	S		—	4						
	Id.	Pedaso	S	1	5			Id.	Nola	S		—	3						
	Id.	Servigliano	S	1	—			Id.	Ottaviano	S		—	1						
	Id.	Spinetoli	S	—	1			Id.	Somma Vesuviana	S		—	5						
Benevento		Solopaca	S	—	6		Perugia		Marsciano	S		—	8						
	Id.	Morcone	S	—	3			Id.	Perugia	S		—	1						
	Id.	Cerreto Sannita	S	—	4		Pesaro		Montebaroccio	S		—	2						
	Id.	Apollosa	S	—	3			Id.	Montelabbate	S		—	1						
Bologna		Budrio	S	—	1			Id.	Pergola	S		—	2						
	Id.	Molinella	S	—	3			Id.	Pesaro	S		2	2						
	Id.	Imola	S	—	3		Pisa		San Miniato	S		—	1						
	Id.	San Benedetto Val di Sambro	S	—	1		Pistoia		Buggiano	S		—	2						
Bolzano		Renon	S	—	1			Id.	Monsummano	S		—	1						
Campobasso		Casacalenda	S	3	—			Id.	Tizzana	S		—	2						
	Id.	San Giuliano del Sannio	S	1	1		Ravenna		Ravenna	S		—	5						
								Id.	Alfonsine	S		—	18						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787217

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Peste e setticemia dei suini				
Reggio Calabria	Caulonia	S	1	1
Id.	Careri	S	1	—
Id.	Camini	S	1	1
Id.	Melicucco	S	1	1
Id.	Oppido Mamertina	S	3	1
Id.	Reggio Calabria	S		1
Id.	Seminara	S	1	1
Rieti	Amatrice	S		2
Id.	Rieti	S		1
Id.	Stimigliano	S		2
Roma	Campagnano di Roma	S		3
Id.	Civitavecchia	S	4	
Id.	Licenza	S	5	
Id.	Mandela	S	3	1
Id.	Montelibretti	S	14	
Id.	Monterotondo	S	7	
Id.	Manziana	S	1	
Id.	Sacrofano	S	4	
Id.	Velletri	S	5	
Id.	Vicovaro	S	6	
Rovigo	Adria	S	16	
Id.	Costa di Rovigo	S	3	3
Id.	Contarina	S	1	
Id.	Donada	S	3	
Id.	Fratta Polesine	S		2
Id.	Loreo	S		2
Id.	Lusia	S		2
Id.	Porto Tolle	S		1
Id.	Rovigo	S	1	1
Salerno	Bracigliano	S		1
Id.	Roccapiemonte	S		3
Id.	Siano	S		3
Id.		S		2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Farcino criptococcico				
Bari	Palo del Colle	E	2	—
Belluno	Belluno	E	—	1
Bergamo	Calvenzano	E	1	
Id.	Cavernago	E	1	
Catania	Catania	E	9	2
Id.	Linguaglossa	E	1	
Id.	Randazzo	E	1	
La Spezia	La Spezia	E	2	
Id.	Pignone	E	1	
Id.	Zignago	E	1	
Napoli	Pimonte	E	—	1
Id.	Arzano	E	1	
Id.	Castellammare di Stabia	E	1	
Id.	Napoli	E	1	
Id.	Ottaviano	E	1	
Id.	Pozzuoli	E	1	
Id.	Somma Vesuviana	E	1	
Palermo	Alia	E	—	3
Id.	Carini	E	1	
Id.	Monreale	E	—	1
Ragusa	Vittoria	E	2	
Sassari	Portotorres	E	1	
Id.	Sassari	E	2	1
Taranto	Ginosa	E	6	
Trapani	Marsala	E	4	
Id.	Campobello	E	—	1
Vercelli	Trino	E	1	
			43	11
Morbo coitale maligno				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

| | | |

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Rabbia*				
Ascoli Piceno	Monteroburbiano	Can		1
Bari	Giovinazzo	Can		1
Caserta	Casal di Principe	Can		1
Catania	San Cono	Can		1
Catanzaro	Taverna	B		1
Ferrara	Ferrara	Can		4
Firenze	Firenze	Can		1
Lecce	Lecce	Can		1
Lucca	Viareggio	Can	3	
Matera	Ferrandina	Can		1
Modena	Carpi	Can		1
Palermo	Cinisi	Equini	1	
Id.	Id.	B		3
Id.	Petralia Soprana	Can		1
Perugia	Castiglione del Lago	Can		1
Id.	Perugia	Can		1
Pesaro	San Giorgio di Pesaro	Can		1
Id.	Cantiano	Can		1
Id.	Cagli	Can		1
Id.	Pesaro	Can		1
Pescara	Loreto Aprutino	Can		1
Id.	Bolognano	Can		1
Pisa	Vecchiano	Can		1
Pistoia	Massa e Cozzile	Can		1
Id.	Pistoia	Can		2
Ragusa	Modica	Can		1
Id.	Ragusa	Can		1
Roma	Roma	Can		2
Salerno	Scafati	Can	1	
Id.	Nocera Inferiore	Can		1
Id.	Montecorvino Rovella	Can		1
Id.	Cava dei Tirreni	Can		1
Siena	Poggibonsi	O		1
Siracusa	Palazzolo Acreite	Can		1
Taranto	Avetrana	Can		1
Terni	Terni	Can		1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Rogna*				
L'Aquila	Carapello	O		1
Id.	Carsoli	O		1
Id.	Fontecchio	O		1
Id.	L'Aquila	O		1
Id.	Montereale	O		1
Id.	Oricola	O		1
Id.	Poggio Picenze	O		1
Id.	Prata d'Ansidonia	O		1
Id.	Rocca di Mezzo	O		1
Id.	San Pio delle Camere	O		1
Id.	Scoppito	O		1
Id.	Tione	O		1
Id.	Torninparte	O		1
Id.	Villa Santa Lucia	O		1
La Spezia	Framura	O		1
Matera	Matera	O	1	
Perugia	Cascia	O		1
Id.	Foligno	O		2
Id.	Nocera Umbra	O		1
Id.	Norcia	O		2
Roma	Allumiere	O		1
Id.	Anguillara Sabazia	O		1
Id.	Artena	O		1
Id.	Bracciano	O		3
Id.	Campagnano di Roma	O		8
Id.	Nazzano	O		1
Id.	Percile	O		1
Id.	Poli	O		1
Id.	Pomezia	O		1
Id.	Rignano	O		5
Id.	Roma	O		1
Id.	Sacrofano	O		2
Id.	Tolfa	O		1
Id.	Vicovaro	O		2
			159	89

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

0375

			Can	—	1								
Matera	Ferrandina		Can	—	1								
Modena	Carpi		E Can	1	—								
Palermo	Gangi		B	—	3								
Id.	Id.		Can	—	1								
Id.	Petralia Soprana		Can	—	1								
Perugia	Castiglione del Lago		Can	—	1								
Id.	Perugia		Can	—	1								
Pesaro	San Giorgio di Pesaro		Can	—	2								
Id.	Cantiano		Can	—	2								
Id.	Cagli		Can	—	2								
Id.	Pesaro		Can	—	1								
Pescara	Loreto Aprutino		Can	—	1								
Id.	Bolognano		Can	—	1								
Pisa	Vecchiano		Can	—	1								
Pistoia	Massa e Cozzile		Can	—	2								
Id.	Pistoia		Can	—	7								
Ragusa	Modica		Can	—	1								
Id.	Ragusa		Can	—	1								
Roma	Roma		Can	—	2								
Salerno	Scafati		Can	1	—								
Id.	Nocera Inferiore		Can	—	1								
Id.	Montecorvino Rovella		Can	—	1								
Id.	Cava dei Tirreni		Can	—	1								
Siena	Poggibonsi		O	—	1								
Siracusa	Palazzolo Acreide		Can	—	1								
Taranto	Avetrana		Can	—	1								
Terni	Terni		Can	—	1								
				5	48								

Rogna

Ancona	Cerreto d'Esi		O	2	—								
Id.	Fabriano		O	2	1								
Bergamo	Martinengo		E	1	—								
Campobasso	Agnone		O	1	2								
Catanzaro	Andali		O	2	2								
Id.	Belcastro		O	2	1								
Id.	Curinga		O	1	1								
Id.	Isola Capo Rizzuto		O	1	1								
Id.	Sersale		E	1	1								
Id.	Cicala		O	—	5								
Chieti	Castiglione Messer Marino		O	7	—								
Cosenza	Luzzo		O	1	—								
Id.	Rossano		O	7	—								
Foggia	San Severo		O	1	—								
Frosinone	Cervaro		O	—	30								
Grosseto	Arcidosso		O	—	1								
Id.	Castell'Azzara		O	47	—								
Id.	Manciano		O	2	—								
Id.	Pitigliano		O	1	—								
Id.	Sorano		O	25	—								
L'Aquila	Barisciano		O	1	—								
Id.	Campotosto		O	1	—								
Id.	Capitignano		O	1	—								
Id.	Caporciano		O	1	—								
Id.	Rocca di Mezzo		O	1	—								
Id.	San Pio delle Camere		O	1	—								
Id.	Scoppito		O	1	—								
Id.	Tione		O	1	—								
Id.	Tornimparte		O	1	—								
Id.	Villa Santa Lucia		O	1	—								
La Spezia	Framura		O	—	1								
Matera	Matera		O	1	—								
Perugia	Cascia		O	—	1								
Id.	Foligno		O	—	2								
Id.	Nocera Umbra		O	2	1								
Id.	Norcia		O	1	1								
Roma	Allumiere		O	1	1								
Id.	Anguillara Sabazia		O	1	2								
Id.	Artena		O	1	1								
Id.	Bracciano		O	3	1								
Id.	Campagnano di Roma		O	8	1								
Id.	Nazzano		O	1	1								
Id.	Percile		O	1	1								
Id.	Poli		O	1	1								
Id.	Pomezia		O	5	1								
Id.	Rignano		O	1	1								
Id.	Roma		O	2	1								
Id.	Sacrofano		O	1	1								
Id.	Tolfa		O	2	1								
Id.	Vicovaro		O	1	1								
				159	39								

Aganassia contagiosa delle pecore e capre

Catanzaro	Santa Caterina del Jonio		d'Cap	2	—								
Id.	Sonsalo		O	2	—								
L'Aquila	Cansano		d'Cap	—	1								
Potenza	Rionero in Vulture		O	1	—								
Id.	Tito		Cap	1	—								
Roma	Gorga		Cap	2	—								
Salerno	Caggiano		Cap	3	—								
				11	1								

Aborto epizootico

Forlì	Cesena		B	3	—								
Pistoia	Lanciano		B	1	—								
Id.	Serravalle		B	1	—								
Udine	Aquileia		B	—	1								
Id.	Conegliano		B	—	1								
Id.	Fontanafredda		B	—	1								
Id.	Latisana		B	—	1								
Id.	Pasiano		B	—	1								
Id.	Rigolato		B	—	1								
Id.	Sesto al Reghena		B	—	1								
Id.	Udine		B	—	1								
Vercelli	Oldenigo		B	1	—								
Id.	Saluggia		B	1	1								
Id.	Salussola		B	1	—								
				8	10								

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780017

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Setticemia emorragica				
Bari	Conversano	Cap.	—	3
Cagliari	Sorradile	S.	—	1
Sassari	Sassari	O.	—	1
			—	5
Tubercolosi bovina				
Vicenza	Asigliano Veneto	B.	—	1
Id.	Vicenza	B.	—	6
			—	7
Vaiuolo ovino				
Bari	Polignano	O.	5	1
Brindisi	Brindisi	O.	—	1
Id.	Fasano	O.	3	—
Id.	Mesagne	O.	—	1
Id.	Ostuni	O.	1	1
Id.	Torre Santa Suzanna	O.	1	—
Latina	Formia	Cap.	4	—
Potenza	Genzano di Lucania	O.	—	1
Taranto	Grottaglie	O.	—	1
Id.	Massafra	O.	1	1
Id.	Palagiano	O.	—	1
Id.	Taranto	O.	2	—
			17	8
Influenza equina				
Brindisi	[illegible]			

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Colera dei polli*				
Reggio Calabria	Laganadi	P.	1	1
Id.	Pazzano	P.	—	3
Id.	Stilo	P.	—	4
			4	8
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Agrigento	Cattolica Eraclea	P.	18	6
Id.	Cianciana	P.	21	8
Bolzano	Laces	P.	—	1
Id.	Renon	P.	—	1
Catania	Biancavilla	P.	1	—
Id.	Bronte	P.	1	—
Id.	Maletto	P.	1	—
Chieti	Gissi	P.	1	—
La Spezia	Levanto	P.	—	1
			43	17

RIEPILOGO
dal 16 al 31 luglio 1946 - N. 14

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	Con casi di malattie			

Brindisi	Brindisi	O	—	1
Id.	Fasano	O	3	—
Id.	Mesagne	O	—	1
Id.	Ostuni	O	1	1
Id.	Torre Santa Suzanna	O	1	—
Latina	Formia	Cap	4	—
Potenza	Genzano di Lucania	O	—	1
Taranto	Grottaglie	O	—	1
Id.	Massafra	O	1	1
Id.	Palagiano	O	—	1
Id.	Taranto	O	2	—
			17	8

Influenza equina

Brindisi	San Pietro Vernotico	E	1	—
			1	—

Barbone bufalino

Salerno	Battipaglia	Buf	—	2
Id.	Pontecagnano	Buf	—	1
Id.	Eboli	Buf	—	2
			—	5

Peste aviaria

Ascoli Piceno	Force	P	5	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	P	2	—
Pesaro	San Giorgio di Pesaro	P	—	2
Id.	San Lorenzo in Campo	P	—	2
Id.	Sant'Angelo in Vado	P	—	2
Ravenna	Ravenna	P	—	7
Id.	Alfonsino	P	—	2
Id.	Cervia	P	—	2
			7	17

Colera dei polli

Ancona	Morro d'Alba	P	—	1
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	P	2	—
Reggio Calabria	Cannìi	P	1	1
Chieti	Gissi	P	1	—
La Spezia	Levanto	P	—	1
			43	17

RIEPILOGO
dal 16 al 31 luglio 1946 - N. 14

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	28	58	79
2	Carbonchio sintomatico	3	3	3
3	Afta epizootica	58	559	1.304
4	Malrossino dei suini	41	140	347
5	Peste e setticemia dei suini	31	157	736
6	Morva	2	2	2
7	Farcino criptococcico	13	29	54
8	Morbo coitale maligno	6	28	90
9	Rabbia	26	37	53
10	Rogna	14	58	198
11	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	7	14
12	Aborto epizootico	4	14	18
13	Setticemia emorragica	3	3	5
14	Tubercolosi	1	2	7
15	Vaiuolo ovino	5	7	17
16	Influenza equina	1	1	1
17	Barbone bufalino	1	3	5
18	Peste aviaria	3	8	24
19	Colera dei polli	3	6	14
20	Laringo tracheite infettiva dei polli	5	9	60

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(3870)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

03788

2607

Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 2 gennaio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 83-033 841-737 859-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° novembre 1946, n. 475.
Ulteriore proroga dei termini per il versamento al «Fondo indennità impiegati» degli accantonamenti per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione. Pag. 2

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1946, n. 476.
Proroga di termini in materia di tasse e imposte indirette sugli affari . . . . . Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 1946.
Convalida della nomina ad aiuti effettivi di assistenti di ruolo dell'Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino . . . . . Pag. 4

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1946.
Nomina delle Commissioni per gli esami di procuratore presso le Corti d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia . . . . . Pag. 4

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Pisa . . . . . Pag. 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

03176

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° novembre 1946, n. 475.

Ulteriore proroga dei termini per il versamento al « Fondo indennità impiegati » degli accantonamenti per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione. Pag. 2

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1946, n. 476.

Proroga di termini in materia di tasse e imposte indirette sugli affari . . . . . Pag. 2

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 novembre 1946, n. 477.

Istituzione del posto di « capo dell'Ufficio cifra e telegrafo » presso il Ministero delle finanze . . . . Pag. 3

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 settembre 1946.

Annullamento della temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, del motoveliero « Antonio Padre » . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° novembre 1946.

Radiazione dal quadro del naviglio militare del rimorchiatore « Circeo » . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 1946.

Convalida della nomina ad aiuti effettivi di assistenti di ruolo dell'Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino . . . . . Pag. 4

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1946.

Nomina delle Commissioni per gli esami di procuratore presso le Corti d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia . . . . . Pag. 4

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Pisa . . . . . Pag. 8

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1946.

Convalida di provvedimento di dimissioni di ufficio, adottato dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . . . . Pag. 8

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Palermo . . . . . Pag. 8

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Firenze a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag.

Autorizzazione al comune di Trapani a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag.

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza . . . . . Pag. 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° novembre 1946, n. 475.

Ulteriore proroga dei termini per il versamento al « Fondo indennità impiegati » degli accantonamenti per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modifiche, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, concernente la costituzione del Fondo per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto di impiego;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 298, concernente la proroga dei termini stabiliti dagli articoli 8 e 5, comma primo, del decreto predetto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 agosto 1946, n. 171, concernente l'ulteriore proroga dei termini predetti;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I termini stabiliti dall'art. 8 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, per il versamento al « Fondo indennità impiegati » da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti prescritti e dall'art. 5, comma primo, dello stesso decreto, per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, già prorogati fino

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1946, n. 476.

Proroga di termini in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 dicembre 1944, n. 393, recante proroga dei termini di prescrizione e di decadenza previsti dalle leggi tributarie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, riguardante la cessazione dello stato di guerra e il passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 264, recante proroga di termini in materia di tasse e imposte indirette sugli affari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221, concernente provvedimenti vari in materia di tasse e imposte indirette sugli affari;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari prorogati ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra col decreto legislativo luogotenenziale 29 dicembre 1944, n. 393, sono ulteriormente prorogati, tanto per l'amministrazione quanto per i contribuenti, fino al 31 dicembre 1947.

Art. 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I termini stabiliti dall'art. 8 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, per il versamento al « Fondo indennità impiegati » da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti prescritti e dall'art. 5, comma primo, dello stesso decreto, per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, già prorogati fino al 31 agosto 1946, con il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 208, e fino al 31 ottobre 1946 con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 agosto 1946, n. 171, sono ulteriormente prorogati al 31 gennaio 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — BERTONE — GULLO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 105. — FRASCA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari prorogati ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra col decreto legislativo luogotenenziale 29 dicembre 1944, n. 393, sono ulteriormente prorogati, tanto per l'amministrazione quanto per i contribuenti, fino al 31 dicembre 1947.

Art. 2.

I termini di decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, prorogati al 31 dicembre 1946 col decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 264, sono ulteriormente prorogati, alle condizioni ivi indicate, fino al 31 dicembre 1947.

Art. 3.

Il termine stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221, per l'esercizio della facoltà di abbuono, è prorogato fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato ancora notificato l'avviso di accertamento valori, la facoltà di cui sopra potrà essere esercitata fino a trenta giorni dopo la notificazione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
12 novembre 1946, n. 477.

Istituzione del posto di « capo dell'Ufficio cifra e telegrafo » presso il Ministero delle finanze.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 5 dicembre 1940, n. 1784, col quale venne istituito il posto di « capo dell'Ufficio cifra e telegrafo » presso il Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 5 dicembre 1940, n. 1784, è sostituito dal seguente:

« E' istituito il posto di « capo dell'Ufficio cifra e telegrafo » presso il detto Ministero, assegnato al grado 11° del gruppo *C*, con successivi avanzamenti ai gradi 10°, 9° e 8° a norma del seguente art. 2 ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 del suddetto regio decreto 5 dicembre 1940, n. 1784, è così modificato:

« Le promozioni ai gradi 10°, 9° e 8° saranno conferite al titolare del posto, dopo che egli abbia compiuto

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
27 settembre 1946.

Annullamento della temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, del motoveliero « Antonio Padre ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 29 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1946, registro n. 5, Marina, foglio n. 178, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato — categoria navi onerarie — di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

L'iscrizione del motoveliero « Antonio Padre » di cui al decreto luogotenenziale 29 marzo 1946, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, è annullata.

Il Ministro per la marina militare, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1946

DE NICOLA

MICHELA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1946
Registro Marina, n. 10, foglio n. 322.

(4450)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
1° novembre 1946.

Radiazione dal quadro del naviglio militare del rimorchiatore « Circeo ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° feb

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 5 dicembre 1940, n. 1784, è sostituito dal seguente:

« E' istituito il posto di « capo dell'Ufficio cifra e telegrafo » presso il detto Ministero, assegnato al grado 11° del gruppo C, con successivi avanzamenti ai gradi 10°, 9° e 8° a norma del seguente art. 2 ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 del suddetto regio decreto 5 dicembre 1940, n. 1784, è così modificato:

« Le promozioni ai gradi 10°, 9° e 8° saranno conferite al titolare del posto, dopo che egli abbia compiuto sei anni di servizio rispettivamente in ciascuno dei gradi 11°, 10° e 9°, e sia riconosciuto idoneo all'avanzamento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 108. — FRASCA

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1946
Registro Marina, n. 10, *foglio n.* 332.

(4450)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° novembre 1946.

Radiazione dal quadro del naviglio militare del rimorchiatore « Circeo ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Il rimorchiatore « Circeo » è radiato dal quadro del naviglio militare.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1946
Registro Marina n. 10, *foglio n.* 351.

(4451)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 1946.

Convalida della nomina ad aiuti effettivi di assistenti di ruolo dell'Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 28 settembre 1944, dell'Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino, concernente la nomina ad aiuti effettivi, dei seguenti assistenti di ruolo:

1) prof. Velicogna Alberto;
2) dott. Angiesio Domenico;
3) dott. Ceresa Mori Mario;
4) dott. Tabusso Luigi;
5) dott. Astrua Protto Cesare;
6) prof. Barberis Leandro Ugo;
7) prof. Virando Arrigo;
8) prof. Capitolo Giuseppe;
9) dott. Caraffiot Andrea;
10) dott. Gallice Pier Giovanni;
11) prof. Barella Augusto;

Vista la deliberazione 29 giugno 1945, n. 16, con la quale il commissario dell'Ospedale chiede la convalida del detto provvedimento;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti stessi possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto l'esposto con il quale il prof. Antonio Gagna solleva eccezioni sulla delibera 28 settembre 1944, sopracitata, adducendo motivi di illegittimità e di inopportunità;

Visto il rapporto del Prefetto di Torino e le deduzioni dell'amministrazione;

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1946.

Nomina delle Commissioni per gli esami di procuratore presso le Corti d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 successivo, con cui è stata indetta una sessione di esami per la professione di procuratore presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia;

Ritenuto che occorre ora nominare le Commissioni esaminatrici, in ciascuna sede delle predette Corti d'appello;

Visti gli articoli 21 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le Commissioni per gli esami di procuratore sono, in ciascuna delle Corti indicate, costituite come segue:

1. — *Corte d'appello di Ancona:*

Assanti dott. Stefano, consigliere della Corte di appello di Ancona, presidente;

Menichelli dott. Amorino, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, componente;

Nina prof. Luigi, dell'Università degli studi di Macerata, componente;

Ascoli avv. Mario, del Foro di Ancona, componente;

Malatroppi avv. Enrico, del Foro di Ancona, componente;

Podda dott. Luigi, consigliere della Corte d'appello di Ancona, presidente supplente;

Rabini dott. Francesco, procuratore della Repubblica

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788177

prof. Cantica Pier Giovanni;

III) prof. Barella Augusto.

Vista la deliberazione 29 giugno 1945, n. 16, con la quale il commissario dell'Ospedale chiede la convalida del detto provvedimento;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti stessi possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto l'esposto con il quale il prof. Antonio Gagna solleva eccezioni sulla delibera 28 settembre 1944, sopracitata, adducendo motivi di illegittimità e di inopportunità;

Visto il rapporto del Prefetto di Torino e le deduzioni dell'amministrazione;

Considerato che il provvedimento in parola, adottato a norma delle disposizioni regolamentari in vigore presso il Pio Istituto, secondo i criteri dettati dalla circolare Ministeriale 7 giugno 1943, n. 25355, è ispirato alla opportunità di dare un assetto definitivo ai quadri del personale sanitario per cui non si ravvisa la convenienza di rendere ineffiecace il provvedimento stesso dal che deriverebbe un danno ingiustificato agli interessati ed un turbamento nella organizzazione dei servizi;

Decreta:

E' dichiarata valida la deliberazione 28 settembre 1944, dell'amministrazione dell'Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino, concernente la nomina ad aiuti effettivi degli assistenti di ruolo sopraindicati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: Corsi

(443)

bre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le Commissioni per gli esami di procuratore sono, in ciascuna delle Corti indicate, costituite come segue:

1. — *Corte d'appello di Ancona*:

Assanti dott. Stefano, consigliere della Corte di appello di Ancona, presidente;

Menicheili dott. Amorino, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, componente;

Nina prof. Luigi, dell'Università degli studi di Macerata, componente;

Ascoli avv. Mario, del Foro di Ancona, componente;

Malinverni avv. Enrico, del Foro di Ancona, componente;

Paldi dott. Luigi, consigliere della Corte d'appello di Ancona, presidente supplente;

Rabini dott. Francesco, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, componente supplente;

Rossi prof. Bruno, dell'Università degli studi di Macerata, componente supplente;

Rola avv. Remo, del Foro di Ancona, componente supplente;

D'Mattia avv. Alessandro, del Foro di Ancona, componente supplente.

2. — *Corte d'appello di Bari*:

Sole dott. Giosuè, consigliere della Corte d'appello di Bari, presidente;

Guidi dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, componente;

Resta prof. Raffaele, dell'Università degli studi di Bari, componente;

Canudo avv. Vincenzo, del Foro di Bari, componente;

De Philippis avv. Giuseppe, del Foro di Bari, componente;

Chieppa dott. Lorenzo, consigliere della Corte di appello di Bari, presidente supplente;

Ferrara dott. Luciano, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, componente supplente;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Cariota Ferrara prof. Luigi, dell'Università degli studi di Bari, componente supplente;

Labriola avv. Italo, del Foro di Bari, componente supplente;

Milella avv. Prospero, del Foro di Bari, componente supplente.

3. — *Corte d'appello di Bologna:*

Sangiorgio dott. Vito, presidente di sezione della Corte di appello di Bologna, presidente;

Masciulli dott. Ettore, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna, componente;

Pergolesi prof. Ferruccio, dell'Università degli studi di Bologna, componente;

Cagli avv. Alessandro, del Foro di Bologna, componente;

Lenzi avv. Ugo, del Foro di Bologna, componente;

Di Pilato dott. Domenico, consigliere della Corte d'appello di Bologna, presidente supplente;

Laurens dott. Giulio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna, componente supplente;

Branca prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Bologna, componente supplente;

Caleffi avv. Carlo, del Foro di Bologna, componente supplente;

Bellini avv. Paolo, del Foro di Bologna, componente supplente.

4. — *Corte d'appello di Brescia:*

Papa dott. Carlo, presidente di sezione della Corte d'appello di Brescia, presidente;

Sigurani dott. Angelo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, componente;

Gangi prof. Calogero, della Università degli studi di Milano, componente;

Carrara avv. Luigi, del Foro di Brescia, componente;

Bienati avv. Pierfranco, del Foro di Brescia, componente.

Luzzani dott. Lorenzo, consigliere della Corte d'appello di Brescia, presidente supplente;

Pegnacco dott. Guido, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, componente supplente;

Betti prof. Emilio, dell'Università degli studi di

Moritta prof. Vittorio, dell'Università degli studi di Cagliari, componente supplente;

Mereu avv. Giorgio, del Foro di Cagliari, componente supplente;

Musio avv. Giuseppe, del Foro di Cagliari, componente supplente.

6. — *Corte d'appello di Catania:*

Scalia dott. Salvatore, presidente di sezione della Corte d'appello di Catania, presidente;

Salemi dott. Salvatore, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania, componente;

Maiorana prof. Dante, dell'Università degli studi di Catania, componente;

Galante avv. Ulisse, del Foro di Catania, componente;

La Pergola avv. Luigi, del Foro di Catania, componente;

Barbagallo dott. Lucio, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente supplente;

Lo Bartolo dott. Pietro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania, componente supplente;

Sanfilippo prof. Cesare, dell'Università degli studi di Catania, componente supplente;

Mineo avv. Michele, del Foro di Catania, componente supplente;

Paternò avv. Ettore, del Foro di Catania, componente supplente.

7. — *Corte d'appello di Catanzaro:*

Manenso dott. Gaetano, consigliere della Corte di appello di Catanzaro, presidente;

Cossu dott. Flavio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, componente;

Mazzei prof. Vincenzo, della Università degli studi di Roma, residente in Nicastro, componente;

Greco avv. Angelo, del Foro di Catanzaro, componente;

Panaro avv. Domenico, del Foro di Catanzaro, componente;

Marasco dott. Sallustio, sostituto procuratore ge-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Bologna, componente supplente;

Caleffi avv. Carlo, del Foro di Bologna, componente supplente;

Bellini avv. Paolo, del Foro di Bologna, componente supplente.

4 — *Corte d'appello di Brescia*:

Papa dott. Carlo, presidente di sezione della Corte d'appello di Brescia, presidente;

Signorini dott. Angelo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, componente;

Gangi prof. Calogero, della Università degli studi di Milano, componente;

Carrara avv. Luigi, del Foro di Brescia, componente;

Bienati avv. Pierfranco, del Foro di Brescia, componente;

Durand dott. Lorenzo, consigliere della Corte d'appello di Brescia, presidente supplente;

Pagnacco dott. Guido, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, componente supplente;

Betti prof. Emilio, dell'Università degli studi di Milano, componente supplente;

Paroli avv. Innocenzo, del Foro di Brescia, componente supplente;

Caravaggi avv. Giancarlo, del Foro di Brescia, componente supplente.

5. — *Corte d'appello di Cagliari*:

Miglieli dott. Antonio, consigliere della Corte d'appello di Cagliari, presidente;

Cocco dott. Luigi, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari, componente;

Salis prof. Lino, dell'Università degli studi di Cagliari, componente;

Cao avv. Umberto, del Foro di Cagliari, componente;

Dolia avv. Giovanni, del Foro di Cagliari, componente;

Melone dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Cagliari, presidente supplente;

Milano dott. Dionigi, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari, componente supplente;

Santilippo prof. Cesare, dell'Università degli studi di Catania, componente supplente;

Mineo avv. Michele, del Foro di Catania, componente supplente;

Paternuiti avv. Ettore, del Foro di Catania, componente supplente.

7. — *Corte d'appello di Catanzaro*:

Mancuso dott. Gaetano, consigliere della Corte di appello di Catanzaro, presidente;

Cossu dott. Flavio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, componente;

Mazzei prof. Vincenzo, della Università degli studi di Roma, residente in Nicastro, componente;

Greco avv. Angelo, del Foro di Catanzaro, componente;

Panaro avv. Domenico, del Foro di Catanzaro, componente;

Marasco dott. Sallustio, sostituto procuratore generale con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, componente supplente;

Casalinuovo prof. Aldo, dell'Università degli studi di Roma, residente in Catanzaro, componente supplente;

Marincola Cattanco avv. Vitaliano, del Foro di Catanzaro, componente supplente;

De Franco avv. Luigi, del Foro di Catanzaro, componente supplente.

8. — *Corte d'appello di Firenze*:

Notarbartolo dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte d'appello di Firenze, presidente;

Volpe dott. Francesco, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, componente;

Romano prof. Salvatore, dell'Università degli studi di Firenze, componente;

Brunori avv. Ernesto, del Foro di Firenze, componente;

Querci avv. Giorgio, del Foro di Firenze, componente;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Biondi dott. Emilio, consigliere della Corte di appello di Firenze, presidente supplente;

Roiella dott. Francesco, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, componente supplente;

Mazzoni prof. Giuliano, dell'Università degli studi di Firenze, componente supplente;

Bisori avv. Guido, del Foro di Firenze, componente supplente;

Zoli avv. Luigi, del Foro di Firenze, componente supplente.

9. — *Corte d'appello di Genova*:

Perosio dott. Domenico, presidente di sezione della Corte di appello di Genova, presidente;

Lanero dott. Francesco, avv. generale presso la Procura generale della Repubblica della Corte d'appello di Genova, componente;

Tedeschi prof. Vittorio, dell'Università degli studi di Genova, componente;

Damele avv. Eugenio, del Foro di Genova, componente;

De Franchi avv. Sandro, del Foro di Genova, componente;

Martino dott. Nicolò, consigliere della Corte d'appello di Genova, presidente supplente;

Deffenu dott. Alfredo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova, componente supplente;

Persico prof. Clemente, dell'Università degli studi di Genova, componente supplente;

Elena avv. Nicolò, del Foro di Genova, componente supplente;

Razeto avv. Gerolamo, del Foro di Genova, componente supplente.

10. — *Corte d'appello de L'Aquila*:

Rivera dott. Angelo, presidente di sezione della Corte d'appello de L'Aquila, presidente;

De Aloysio dott. Armando, giudice con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello de L'Aquila, componente;

Pulvirenti prof. Gaetano, dell'Università degli studi di Roma, componente;

Candela avv. Giuseppe, del Foro di Messina, componente;

Di Paola avv. Biagio, del Foro di Messina, componente;

Venuti dott. Nicolò, consigliere della Corte d'appello di Messina, presidente supplente;

Panetta dott. Francesco, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Messina, componente supplente;

Pierandrei prof. Franco, dell'Università degli studi di Messina, componente supplente;

Di Blasi avv. Francesco, del Foro di Messina, componente supplente;

Saitta avv. Giacomo, del Foro di Messina, componente supplente.

12. — *Corte d'appello di Milano*:

Paladini dott. Ludovico, presidente di sezione della Corte d'appello di Milano, presidente;

Altero dott. Leonardo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, componente;

Biondi prof. Biondo, dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, componente;

Bolano avv. Luigi, del Foro di Milano, componente;

Gabriele avv. Silvio, del Foro di Milano, componente;

Raffaelli dott. Guido, consigliere della Corte d'appello di Milano, presidente supplente;

Dosio dott. Lamberto, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, componente supplente;

Scherillo prof. Gaetano, dell'Università degli studi di Milano, componente supplente;

Baseggio avv. Alberto, del Foro di Milano, componente supplente;

Panigadi avv. Aldo, del Foro di Milano, componente supplente.

13. — *Corte d'appello di Napoli*:

Vigorita dott. Antonio, presidente di sezione della Corte d'appello di Napoli, presidente;

Siravo dott. Nicandro, sostituto procuratore gene-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Tolentino dott. Vittorio, dell'Università degli studi di Genova, componente;

Daniele avv. Eugenio, del Foro di Genova, componente;

De Franchi avv. Sandro, del Foro di Genova, componente;

Martino dott. Nicolò, consigliere della Corte d'appello di Genova, presidente supplente;

Deffenu dott. Alfredo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova, componente supplente;

Persico prof. Clemente, dell'Università degli studi di Genova, componente supplente;

Elena avv. Nicolò, del Foro di Genova, componente supplente;

Razeto avv. Gerolamo, del Foro di Genova, componente supplente.

10. — *Corte d'appello de L'Aquila*:

Rivera dott. Angelo, presidente di sezione della Corte d'appello de L'Aquila, presidente;

De Aloysio dott. Armando, giudice con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello de L'Aquila, componente;

Pulvirenti prof. Gaetano, dell'Università degli studi di Roma, componente;

Colagrande avv. Angelo, del Foro de L'Aquila, componente;

Chiarizia avv. Carlo, del Foro de L'Aquila, componente;

Barresi dott. Giacomo, consigliere della Corte d'appello de L'Aquila, presidente supplente;

Morreale dott. Vincenzo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale de L'Aquila, componente supplente;

Ferrara Santamaria prof. Massimo, dell'Università degli studi di Roma, componente supplente;

Giuliani avv. Pietro, del Foro de L'Aquila, componente supplente;

Rossi avv. Carlo, del Foro de L'Aquila, componente supplente.

11. — *Corte d'appello di Messina*:

Laganà dott. Basilio, consigliere della Corte d'appello di Messina, presidente;

De Angelis dott. Edoardo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Messina, componente;

Arena prof. Andrea, dell'Università degli studi di Messina, componente;

Corte d'appello di Milano, presidente;

Alfero dott. Leonardo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, componente;

Biondi prof. Biondo, dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, componente;

Boiano avv. Luigi, del Foro di Milano, componente;

Gabriolo avv. Silvio, del Foro di Milano, componente;

Raffaelli dott. Guido, consigliere della Corte d'appello di Milano, presidente supplente;

Dosio dott. Lamberto, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, componente supplente;

Scherillo prof. Gaetano, dell'Università degli studi di Milano, componente supplente;

Baseggio avv. Alberto, del Foro di Milano, componente supplente;

Panigadi avv. Aldo, del Foro di Milano, componente supplente.

13. — *Corte d'appello di Napoli*:

Vigorita dott. Antonio, presidente di sezione della Corte d'appello di Napoli, presidente;

Siravo dott. Nicandro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, componente;

Buonocore prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Napoli, componente;

Ferri avv. Claudio, del Foro di Napoli, componente;

Mola avv. Ernesto, del Foro di Napoli, componente;

Santilli dott. Edgardo, presidente di sezione della Corte d'appello di Napoli, presidente supplente;

De Nigris dott. Pietro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, componente supplente;

Coutieri prof. Enrico, dell'Università degli studi di Napoli, componente supplente;

Piegari avv. Giuseppe, del Foro di Napoli, componente supplente;

Della Pietra avv. Lelio, del Foro di Napoli, componente supplente.

14. — *Corte d'appello di Palermo*:

Dispensa dott. Massimo, consigliere della Corte di appello di Palermo, presidente;

Laudani dott. Carmelo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo, componente;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Scaduto prof. Gioacchino, dell'Università degli studi di Palermo, componente;

Anzon avv. Ernesto, del Foro di Palermo, componente;

Raimondi avv. Guido, del Foro di Palermo, componente;

Di Blasi dott. Leonardo, consigliere della Corte di appello di Palermo, presidente supplente;

Re dott. Francesco, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo, componente supplente;

Lipari prof. Francesco Giuseppe, dell'Università degli studi di Palermo, componente supplente;

Catinella avv. Giuseppe, del Foro di Palermo, componente supplente;

Savagnone avv. Giuseppe, del Foro di Palermo, componente supplente.

15. — *Corte d'appello di Perugia*:

Berarducci dott. Michelangelo, consigliere della Corte d'appello di Perugia, presidente;

Vallerani dott. Carlo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia, componente;

Breschi prof. Bruno, dell'Università degli studi di Perugia, componente;

Moroni avv. Pilade, del Foro di Perugia, componente;

Clementi avv. Giovanni, del Foro di Perugia, componente;

Soggiu dott. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Perugia, presidente supplente;

Mattioli dott. Pietro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia, componente supplente;

Prosperetti prof. Ubaldo, dell'Università degli studi di Perugia, componente supplente;

Vischia avv. Carlo, del Foro di Perugia, componente supplente;

Angeli avv. Giuseppe, del Foro di Perugia, componente supplente.

16. — *Corte d'appello di Potenza*:

Trombetti dott. Carlo, consigliere della Corte d'appello di Potenza, presidente;

Zannotti dott. Attilio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Potenza, componente;

Iemolo prof. Arturo Carlo, dell'Università degli studi di Roma, componente;

Mazzino avv. Alessandro, del Foro di Roma, componente;

De Mauro avv. Giambattista, del Foro di Roma, componente;

Varallo dott. Alessandro, consigliere della Corte d'appello di Roma, presidente supplente;

Tartaglia dott. Ernani, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, componente supplente;

Calasso prof. Francesco, dell'Università degli studi di Roma, componente supplente;

Mantica avv. Giovanni, del Foro di Roma, componente supplente;

Della Rocca avv. Fernando, del Foro di Roma, componente supplente.

18. — *Corte d'appello di Torino*:

De Litala dott. Luigi, presidente di sezione della Corte d'appello di Torino, presidente;

Prassone dott. Luigi, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino, componente;

Grosso prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Torino, componente;

Finocchiaro avv. Cristoforo, del Foro di Torino, componente;

Risso avv. Mario, del Foro di Torino, componente;

De Matteis dott. Francesco, presidente di sezione della Corte di appello di Torino, presidente supplente;

Datta dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino, componente supplente;

Monaco prof. Riccardo, dell'Università degli studi di Torino, componente supplente;

Torti avv. Enrico, del Foro di Torino, componente supplente;

Lombardi avv. Giovanni Vincenzo, del Foro di Torino, componente supplente.

19. — *Corte d'appello di Venezia*:

Pellegrini dott. Gilberto, presidente di sezione della Corte d'appello di Venezia, presidente;

Sommella dott. Armando, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ve-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Moroni avv. Pilade, del Foro di Perugia, componente;
Clementi avv. Giovanni, del Foro di Perugia, componente;
Soggin dott. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Perugia, presidente supplente;
Mattioli dott. Pietro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia, componente supplente;
Prosperetti prof. Ubaldo, dell'Università degli studi di Perugia, componente supplente;
Vischia avv. Carlo, del Foro di Perugia, componente supplente;
Angeli avv. Giuseppe, del Foro di Perugia, componente supplente.

16. — *Corte d'appello di Potenza*:

Trombetti dott. Carlo, consigliere della Corte d'appello di Potenza, presidente;
Zannotti dott. Attilio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Potenza, componente;
Picece prof. Luigi, dell'Università degli studi di Napoli, residente a Melfi, componente;
Rotunno avv. Giuseppe, del Foro di Potenza, componente;
Scognamiglio avv. Ettore, del Foro di Potenza, componente;
De Mattia dott. Michele, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, componente supplente;
Morlino avv. Leonardo, del Foro di Potenza, componente supplente;
Tamburrini avv. Antonio, del Foro di Potenza, componente supplente.

17. — *Corte d'appello di Roma*:

Morcavallo dott. Achille, presidente di sezione della Corte d'appello di Roma, presidente;
Martinelli dott. Roberto, avvocato generale presso la Procura generale della Repubblica della Corte d'appello di Roma, componente;
Fiasconaro avv. Cristoforo, del Foro di Torino, componente;
Risso avv. Mario, del Foro di Torino, componente;
De Matteis dott. Francesco, presidente di sezione della Corte di appello di Torino, presidente supplente;
Datta dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino, componente supplente;
Monaco prof. Riccardo, dell'Università degli studi di Torino, componente supplente;
Torti avv. Enrico, del Foro di Torino, componente supplente;
Lombardi avv. Giovanni Vincenzo, del Foro di Torino, componente supplente.

19. — *Corte d'appello di Venezia*:

Pellegrini dott. Gilberto, presidente di sezione della Corte d'appello di Venezia, presidente;
Sommella dott. Armando, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia, componente;
Brunetti prof. Antonio, dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia, componente;
Pietriboni avv. Ernesto, del Foro di Venezia, componente;
Anzil avv. Aristide, del Foro di Venezia, componente;
Groppa dott. Nicola, consigliere della Corte d'appello di Venezia, presidente supplente;
Zuppello dott. Giovanni, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia, componente supplente;
Trabucchi prof. Alberto, dell'Università degli studi di Padova, componente supplente;
Biga avv. Antonio, del Foro di Venezia, componente supplente;
Bassi avv. Girolamo, del Foro di Venezia, componente supplente.

Roma, addì 13 dicembre 1946

Il Ministro: GRILLO

(4436)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Pisa.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Ritenuta l'opportunità di assicurare al commissario del Consorzio agrario provinciale di Pisa la collaborazione di un vice commissario;

Decreta:

Il prof. Cesare Del Vecchio è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Pisa.

Roma, addì 16 dicembre 1946

(4445) *Il Ministro*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1946.

Convalida di provvedimento di dimissioni di ufficio, adottato dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Vista la nota n. 1115/1 del 30 agosto 1946, con la quale l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro chiede la convalida del provvedimento di dimissioni di ufficio adottato dall'Istituto stesso, con effetto dal 1° gennaio 1945, nei confronti dell'applicato di 2ª classe Cocito Cesare, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il provvedimento non fu determinato da motivi politici, ma dal comportamento dell'impie-

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Palermo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto dell'Alto commissario per la Sicilia in data 5 agosto 1945, col quale il prof. Nunzio Prestianni è stato nominato commissario del Consorzio agrario di Palermo;

Considerata l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al prof. Salvatore Monastero;

Decreta:

Il prof. Salvatore Monastero, è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Palermo, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566, in sostituzione del prof. Nunzio Prestianni.

Roma, addì 24 dicembre 1946

(4434) *Il Ministro*: SEGNI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Firenze a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Firenze, di un mutuo di L. 7.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, al fine dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4393)

Autorizzazione al comune di Trapani a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Il Ministro: SFORZA

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1946.

Convalida di provvedimento di dimissioni di ufficio, adottato dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Vista la nota n. 1115/1 del 30 agosto 1946, con la quale l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro chiede la convalida del provvedimento di dimissioni di ufficio adottato dall'Istituto stesso, con effetto dal 1° gennaio 1945, nei confronti dell'applicato di 2ª classe Cocito Cesare, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il provvedimento non fu determinato da motivi politici, ma dal comportamento dell'impiegato, il quale, benchè regolarmente diffidato, non riprese servizio, nè si premurò mai di dare giustificazione della sua assenza, anche dopo la liberazione dei territori italiani del nord;

Decreta:

E' convalidato, con effetto dal 1° gennaio 1945, il provvedimento di dimissioni di ufficio, adottato nei confronti dell'applicato di 2ª classe Cocito Cesare, dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4423)

sario del Consiglio agrario provinciale di Palermo, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566, in sostituzione del prof. Nunzio Prestianni.

Roma, addì 24 dicembre 1946

Il Ministro: SFORZA

(4434)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Firenze a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Firenze, di un mutuo di L. 7.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4393)

Autorizzazione al comune di Trapani a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Trapani è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1946, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4461 del 13 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 10.000.000.

(4491)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza

Con decreto Ministeriale del 17 dicembre 1946, il sig. Mollo Edoardo è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza.

(4391)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

2607

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 31 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-354
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 81-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Corsaredo del Credito Legnanese, con sede in Legnano (Milano) . . Pag. 3254

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata «I.M.E.A.» (Industria medicinali essenze affini), con sede in Varese, e nomina del sequestratario. Pag. 3254

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1946.
Sostituzione del presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare . . . . . Pag. 3255

« La Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24), Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 ottobre 1946, n. 467.

Autorizzazione della spesa di 4 miliardi di lire per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica e favorire la ricostruzione dei beni strumentali nelle provincie maggiormente danneggiate dalla guerra . . . Pag. 3282

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° novembre 1946, n. 468.

Adeguamento degli onorari e rimborso delle spese di viaggio spettanti ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni ordinate in materia civile dall'autorità giudiziaria . . . . . Pag. 3283

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1946.

Riammissione in carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . . . Pag. 3284

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Giulianova della Banca popolare cooperativa di Teramo . . . . . Pag. 3284

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Cornaredo del Credito Leguanese, con sede in Legnano (Milano) . . Pag. 3284

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata « I.M.E.A. » (Industria medicinali essenze affini), con sede in Varese, e nomina del sequestratario. Pag. 3284

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1946.

Sostituzione del presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare . . . . . Pag. 3285

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Campobasso . . . . . Pag. 3285

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Sostituzione di un membro della Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, in Milano . Pag. 3285

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di personale della Cassa provinciale di malattia di Bolzano . Pag. 3285

DECRETI PREFETTIZI:

Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca Pag. 3284

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 3287

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3288

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 298 DEL 31 DICEMBRE 1946:

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 dicembre 1946, n. 469.

Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1946, n. 470.

Scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente nazionale della moda.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 471.

Attività dell'Alta Corte di giustizia in relazione alle norme sull'avocazione dei profitti di regime.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 472.

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente Governo della repubblica sociale.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1946, n. 473.

Regolarizzazione della posizione delle imprese italiane in Cina.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 474

Disposizioni concernenti le promozioni al grado ottavo del personale provinciale delle imposte dirette, tasse e dogane.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione.

(443)

SUPPLEMENTI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 ottobre 1946, n. 467.

Autorizzazione della spesa di 4 miliardi di lire per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica e favorire la ricostruzione dei beni strumentali nelle provincie maggiormente danneggiate dalla guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visto il decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31;

Ritenuta la necessità di disporre una nuova autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica compresa la riparazione e ricostruzione di quelle danneggiate o distrutte per eventi bellici, e di opere di sistemazione idraulico forestale di bacini montani, nonchè per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario;

Ritenuta altresì la necessità di provvedere con più adeguati mezzi all'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, ai fini della ricostruzione del minimo dei beni strumentali indispensabili alla ripresa produttiva delle aziende agricole nelle zone maggiormente danneggiate dalla guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 472.

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 473.

Regolarizzazione della posizione delle imprese italiane in Cina.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 474

Disposizioni concernenti le promozioni al grado ottavo del personale provinciale delle imposte dirette, tasse e dogane.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione.

(443a)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 298 DEL 31 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 96 - **Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 35ª estrazione di cartelle ordinarie 3,75 % di Credito comunale e provinciale effettuata nell'ottobre 1946.

(4454)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 97 - **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 85ª e 86ª estrazione di obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana.

(4455)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 98 - **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 98ª estrazione di cartelle ordinarie 4 % di Credito comunale e provinciale effettuata in novembre 1946.

(4456)

rizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica compresa la riparazione e ricostruzione di quelle danneggiate o distrutte per eventi bellici, e di opere di sistemazione idraulico forestale di bacini montani, nonchè per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario;

Ritenuta altresì la necessità di provvedere con più adeguati mezzi all'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, ai fini della ricostruzione del minimo dei beni strumentali indispensabili alla ripresa produttiva delle aziende agricole nelle zone maggiormente danneggiate dalla guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di tre miliardi di lire per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compresa la riparazione e ricostruzione di quelle danneggiate o distrutte per eventi bellici, e di opere di sistemazione idraulico forestale di bacini montani, nonchè alla concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario.

Tale spesa viene ripartita in ragione di due miliardi per le opere di interesse pubblico e di un miliardo per quelle di miglioramento fondiario.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro, sarà provveduto al riparto della spesa di due miliardi fra le opere di ripristino e le altre.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, rivolti a favorire la ricostruzione dei beni strumentali nelle provincie maggiormente danneggiate dalla guerra, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire in aggiunta alla autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 secondo comma del decreto stesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 078017

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti all'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, delle somme di cui agli articoli 1 e 2, a seconda delle necessità.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — BERTONE

Visto, il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 102. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° novembre 1946, n. 468.

Adeguamento degli onorari e rimborso delle spese di viaggio spettanti ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni ordinate in materia civile dall'autorità giudiziaria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 405;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Art. 5.

Le presenti disposizioni cessano di avere efficacia il 1° luglio 1947.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — BERTONE

Visto, il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 106. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1946.

Riammissione in carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 30 giugno 1932, n. 813, concernenti l'ordinamento delle borse e valori e gli agenti di cambio;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1939, con il quale il sig. Renato Saccerdoti fu revocato dalla carica di agente di cambio in seguito all'accertamento, a di lui carico, di trasgressione in materia valutaria da parte della Commissione di cui agli articoli 5 e seguenti del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794;

Vista la decisione 5 ottobre 1945, con la quale la stessa Commissione, in seguito a nuovo ricorso presentato dal Saccerdoti per il riesame del procedimento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DE GASPERI — SEGNI — BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GULIA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 102. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° novembre 1946, n. 468.

Adeguamento degli onorari e rimborso delle spese di viaggio spettanti ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni ordinate in materia civile dall'autorità giudiziaria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 465;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La misura degli onorari, dei diritti di vacazione e della indennità giornaliera di missione, spettanti ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni ordinate in materia civile dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 465, è quadruplicata.

Art. 2.

Ai predetti consulenti tecnici, interpreti e traduttori che debbano trasferirsi dall'ordinaria residenza, sono rimborsate le spese di trasporto con i mezzi disponibili e più economici.

Art. 3.

Il compenso chilometrico per le percorrenze con mezzi propri su via ordinaria è fissato in lire tre a chilometro.

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre norme vigenti, non incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1946.

Riammissione in carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 30 giugno 1932, n. 815, concernenti l'ordinamento delle borse e valori e gli agenti di cambio;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1939, con il quale il sig. Renato Sacerdoti fu revocato dalla carica di agente di cambio in seguito all'accertamento, a di lui carico, di trasgressione in materia valutaria da parte della Commissione di cui agli articoli 5 e seguenti del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794;

Vista la decisione 5 ottobre 1945, con la quale la stessa Commissione, in seguito a nuovo ricorso presentato dal Sacerdoti per il riesame del procedimento già verificatosi a suo carico per l'infrazione stessa, ha, tra l'altro, ammesso che « un esame adeguato della situazione non può essere compiuto senza tenere conto delle particolari condizioni in cui l'infrazione fu posta in essere »; e che « ai fini del giudizio sul tentativo di esportazione di valuta italiana non si deve dimenticare che essa fu compiuta agli inizi della così detta campagna razziale, e che pertanto lo scopo del Sacerdoti era quello non di realizzare attraverso l'esportazione illeciti lucri, bensì di porre al riparo di una politica confiscatrice una parte del proprio patrimonio »;

Ritenuto che le considerazioni suesposte si riflettono necessariamente sul provvedimento già adottato nei confronti del Sacerdoti;

Viste le domande presentate dal sig. Renato Sacerdoti per la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visti i pareri espressi al riguardo dagli organi della Borsa valori di Roma, i quali, giusta comunicazione della Camera di commercio di Roma, n. 17929 del 21 ottobre 1946, hanno ritenuto che « se, in seguito a ri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

stime della trattazione relativa al fatto posto in essere dal Sacerdoti, anteriormente al 1939, dovesse ritenersi che questo non costituisca oggi ragione per mantenere il provvedimento di revoca, allora adottato, non vi sarebbe difficoltà per la riammissione del Sacerdoti nel ruolo degli agenti di cambio »;

Vista la precedente nota della stessa Camera di commercio in data 23 marzo 1946, n. 5323/XIV/4 con la quale si comunica che, posteriormente al decreto 3 gennaio 1939, non risulta che il Sacerdoti abbia commesso atti che possono infirmarne la moralità e correttezza commerciale;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla riammissione del Sacerdoti nella carica di agente di cambio nel ruolo della Borsa valori di Roma;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Renato Sacerdoti è riammesso nella carica di agente di cambio nel ruolo della Borsa valori di Roma, prestando la prescritta cauzione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1946

DE NICOLA

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1946
Registro Tesoro n. 13, foglio n. 87. — GRIMALDI

(4453)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Giulianova della Banca popolare cooperativa di Teramo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Cornaredo del Credito Legnanese, con sede in Legnano (Milano).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito Legnanese, società per azioni con sede in Legnano (Milano);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Legnanese, società per azioni con sede in Legnano (Milano), è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Cornaredo (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

(4365) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata « I.M.E.A. » (Industria medicinali essenze affini), con sede in Varese, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° feb-

Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1946

DE NICOLA

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1946
Registro Tesoro n. 13, foglio n. 87. — GRIMALDI

(4453)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Giulianova della Banca popolare cooperativa di Teramo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare cooperativa di Teramo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Teramo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Teramo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Teramo, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Giulianova (Teramo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4367)

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4365)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata « I.M.E.A. » (Industria medicinali essenze affini), con sede in Varese, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società a responsabilità limitata « I.M.E.A. » (Industria medicinali essenze affini) con sede in Varese, via del Cairo n. 4, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società a responsabilità limitata « I.M.E.A. » (Industria medicinali essenze affini) con sede in Varese, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Rota Vittorio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4332)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1946.

Sostituzione del presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, approvato col regio decreto 14 luglio 1937, n. 1487;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 349, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1946, con il quale il cap. Salvatore Costa è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del predetto Ente di assistenza;

Vista la comunicazione della Confederazione Generale Italiana del Lavoro in data 4 novembre 1946, diretta al Ministero della marina mercantile, dalla quale risulta che il segretario della Federazione italiana lavoratori del mare è attualmente il cap. Giulietti Giuseppe;

Considerato che ai sensi dell'art. 10 dello statuto il presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare è il segretario della Federazione italiana dei lavoratori del mare e che, pertanto, occorre provvedere alla sostituzione del cap. Salvatore Costa;

Decreta:

Il cap. Giuseppe Giulietti è nominato presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, in sostituzione del cap. Salvatore Costa.

Roma, addì 13 dicembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(1389)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Campobasso.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Con-

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Sostituzione di un membro della Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce presso il Ministero dell'industria e del commercio, la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946 che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Visti i decreti Ministeriali 6 giugno 1946, 19 agosto 1946 e 11 ottobre 1946, con i quali è stata costituita la Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano;

Decreta:

L'ing. Fillae Ferruccio è chiamato a far parte della Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, in qualità di rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del dott. Manzocchi Burzio, che cessa di far parte della Sottocommissione predetta.

Roma, addì 18 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(1387)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di personale della Cassa provinciale di malattia di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944 n. 249;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Vista la nota n. 15430-18519 del 29 ottobre 1946, con la quale l'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori propone la convalida del licenziamento disposto, sotto l'impero del sedicente governo della re-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

...cedere alla sostituzione del cap. Salvatore Costa;

Decreta:

Il cap. Giuseppe Giulietti è nominato presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, in sostituzione del cap. Salvatore Costa.

Roma, addì 13 dicembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4389)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Campobasso.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale fu approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1946, col quale il signor Pietro Tanassi fu nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Campobasso;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al cav. Vittorino Monte;

Decreta:

Il cav. Vittorino Monte è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Campobasso, in sostituzione del sig. Pietro Tanassi.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4388)

Roma, addì 18 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4387)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di personale della Cassa provinciale di malattia di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944 n. 249;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e il decreto legislativo Presidenziale 23 giugno 1946, n. 12;

Vista la nota n. 18430-18519 del 29 ottobre 1946, con la quale l'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori propone la convalida del licenziamento disposto, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Cassa provinciale di malattia di Bolzano nei confronti dei dipendenti signor Pontalti Gaetano e sig. Delicati Cesare;

Considerato che il licenziamento non fu determinato da motivi politici, ma da normali esigenze di carattere amministrativo;

Decreta:

Sono convalidati i licenziamenti disposti rispettivamente in data 31 luglio 1944 e 27 luglio 1944 dalla Cassa provinciale di malattia di Bolzano, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei confronti dei dipendenti sig. Pontalti Gaetano e sig. Delicati Cesare.

Roma, addì 19 dicembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4424)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

0405

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COG

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1920, n. 217, e relative istruzioni approvate

Num. d'ord. r. dec.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cogno
3725	8-10-1946	13849 Gab.	Bolzano	Pezzi Giuseppe di Giuseppe	15-11-1901 - Selva dei Molini	Feich
3726	7-10-1946	10772 Gab.	Id.	Lapenna Luigi fu Luigi	5-8-1905 - Corcès (Silandro)	Fede
3727	Id.	13681 Gab.	Id.	Verdi Luigia fu Luigi	9-7-1900 - Plaus	Grun
3728	Id.	13591 Gab.	Id.	Bardi Crescenzia in Alber fu Carlo	21-3-1896 - Innsbruck	Bart
3729	5-10-1946	13328 Gab.	Id.	Fabbri Luigi di Luigi	31-12-1900 - Verano	Imm
3730	7-10-1946	12804 Gab.	Id.	Rigotti Alfonso fu Antonio	12-8-1893 - Cerriccia	Rigo
3731	Id.	13680 Gab.	Id.	Vincenzi Teresa fu Luigi	9-8-1909 - Merano	Mais
3732	Id.	14304 Gab.	Id.	Lana Giuseppe di Carlo	13-12-1892 - Pergine	Lan
3733	Id.	7111 Gab.	Id.	Ossani Pietro di Pietro	21-12-1868 - Laives	Oss
3734	5-10-1946	13387 Gab.	Id.	Plaga Anna di Giuseppina	20-5-1907 - Lagundo	Plag
3735	Id.	13975 Gab.	Id.	Valle Anna di Bartolomeo	26-7-1909 - Ultimo	Tha
3736	7-10-1946	14398 Gab.	Id.	Valentinelli Rodolfo fu Giuseppe	11-12-1885 - Appiano	Wa
3737	8-10-1946	11329 Gab.	Id.	Prati Giuseppe fu Luigi	4-3-1885 - Prato allo Drava	Wi
3738	7-10-1946	13684 Gab.	Id.	Bertoldi Martina fu Alberto	9-1-1909 - Laces	Pat
3739	8-10-1946	13841 Gab.	Id.	Dalla Scala Maria in Feichter di Maria	21-12-1905 - Selva dei Molini	Obe
3740	7-10-1946	13419 Cab.	Id.	Vallarga Giovanni fu Giovanni	3-9-1878 - Senales	Wo
3741	8-10-1946	13759 Cab.	Id.	Pedrotti Elisabetta fu Michele	30-3-1903 - Laces	Ped
3742	Id.	8905 Gab.	Id.	Paraioni Giovanni Battista fu Giovanni (defunto)	23-12-1851 - Santa Cristina	Per
3743	Id.	9782 Gab.	Id.	Montevolpe Carlo di Giuseppe	21-3-1891 - Sarentino	Fu
3744	Id.	13764 Gab.	Id.	Colombi Maria di Giuseppe	21-5-1913 - Laces	Gi
3745	7-10-1946	13503 Cab.	Id.	Dalfondo Leopoldo fu Giovanni	14-11-1890 - Valdaora	Hi

0406

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

NE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

elative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è estesa la concessione
5-11-1901 Selva dei Molini	Feichter	Oberleiter Maria di Maria, moglie; Goffredo, Antonia, Giovanna, Umberto, Ermanno, Gualtiero, Irma e Anna, figli
8-1905 Corces (Silandro)	Federspiel	Grunser Stefania di Maria, moglie; Roetna, Luigia e Matilde, figlie
2- 7-1900 Plaus	Gruner	Anna Maria, figlia
21- 3-1896 Innsbruck	Barth	Luigi, figlio e la moglie Maier Anna fu Carla; Gualtiero ed Helmuth, figli di Luigi
31-12-1900 Verano	Immerhofer	Colfoselli Serafina, moglie; Clara, Filomena, Anna, Maria, Goffredo, Mario, Rosa, Alberto, Francesco e Giuseppe, figli
12- 8-1903 Cortaccia	Rigott	Gschnell Anna di Antonio, moglie; Alfonso, Goffredo, Marta ed Anna, figli
9- 8-1909 Merano	Meister	Ulderico, figlio
13-12-1892 Pergine	Lauer	Giordani Teodora di Cesare, moglie; Bruno, Giancarlo e Mario, figli
21-12-1898 Laives	Ossinger	Andreatta Orsola fu Giuseppe, moglie; Giovanni ed Anna, figli
29- 5-1907 Lagundo	Plack	Ernesto e Maria, figli
26- 7-1903 Ultimo	Thaler	Luigia ed Olga, figlie
11-12-1885 Appiano	Waldner	Maria, Emma e Dorotea, figlie
4- 3-1885 Prato alla Drava	Wieser	Parteger Anna, moglie; Giovanni, Luigi, Pietro, Francesco, Rosina, Goffredo e Teresa, figli
9- 1-1900 Laces	Patscheider	Carlo, figlio
21-12-1905 Selva dei Molini	Oberleiter	—
3- 9-1878 Senales	Weithaler	Gamper Rosa fu Luigi, moglie; Giovanni, Rosa, Maria e Luigi, figli; Serafina, figlia di Rosa, nipote
20- 3-1903 Laces	Pedross	Frida e Carlo, figli
23-12-1884 Santa Cristina	Perathoner	Paratoni Caterina nata Insam fu Domenico, moglie; Domenico, Giuseppe, Anna Maria, Ferdinando, Caterina, Alfonso, Luigi ed Elisabetta, figli
1- 2-1891 Sarentino	Fachsberger	Gamsbacher Caterina di Floriano, moglie; Carlo e Maria, figli
5-1913 Laces	Gluderer	Martina e Agnese, figlie
11-1899 Vadena	Unterhalter	Prader Regina di Anna, moglie; Leopoldo, Pietro, Regina, Giovanni, Luigi e Teresa, figli; Marianna, figlia di Teresa, nipote

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 43.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	435779	Gabasio Adele fu Carlo moglie di Ramasco Antonio, dom. a Sagliano Micca (Novara), vincolata	357 —
Id.	476096	De Bernocchi Giuseppina fu Giuseppe moglie di Scoglione Giuseppe Lorenzo, dom. a Torino, vincolata . . .	143,50
Id.	442665	Grosso Teresa di Lorenzo moglie di De Angeli Pasqualino, dom. a Pietra Ligure (Genova), vincolata	70 —
Id.	70153	Chiesa parrocchiale di San Pietro, di Villa di Lozio (Bergamo)	42 —
Id.	93833	Beneficio parrocchiale in Precasaglio, fraz. di Ponte di Legno (Brescia)	87,50
Id.	94232	Fabbriceria della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, in Monno (Brescia)	199,50
Id.	112750	Fabbriceria parrocchiale di Sarniga, frazione di Salò . .	59,50
Id.	127699	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Vigilio, in Bogno (Bergamo)	49 —
Id.	128987	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Astrio, frazione di Breno	3,50
Id.	131429	Beneficio parrocchiale di Magno San Lorenzo, in Bovegno .	84 —
Id.	137582	Beneficio prebendale parrocchiale di Borgosatollo (Brescia .	35 —
Id.	595633	Beneficio parrocchiale di Castel Mella (Brescia)	10,50
Id.	148007	Beneficio parrocchiale di Provaglio Sotto (Brescia) . . .	66,50
Id.	148829	Beneficio parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso, in Brescia	7 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778011

Id.	76188	Chiesa parrocchiale di San Pietro, di Villa di Lozio (Bergamo)	42 —
Id.	93830	Beneficio parrocchiale in Precasaglio, fraz. di Pezzo di Legno (Brescia)	87,50
Id.	94232	Fabbriceria della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, in Monno (Brescia)	199,50
Id.	112750	Fabbriceria parrocchiale di Serniga, frazione di Salò	59,50
Id.	127699	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Vigilio, in Rogno (Bergamo)	49 —
Id.	128987	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Astrio, frazione di Breno	3,50
Id.	131429	Beneficio parrocchiale di Magno San Lorenzo, in Bovegno	84 —
Id.	137582	Beneficio prebendale parrocchiale di Borgosatollo (Brescia	35 —
Id.	595633	Beneficio parrocchiale di Castel Mella (Brescia)	10,50
Id.	148007	Beneficio parrocchiale di Provaglio Sotto (Brescia)	66,50
Id.	148829	Beneficio parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso, in Brescia	7 —
Id.	161971	Beneficio parrocchiale di Cimbergo	49 —
Id.	1251	Cappellania Tosini, in Angolo	52,50
Id.	1595	Cappellania Tosini, in Angolo	17,50
Id.	14205	Fabbriceria parrocchiale dei SS. Nazaro e Celso, in Lozio	479,50
Id.	35384	Cappellania Moreschi, di Malonno Bergamo, vincolata	3,50
Id.	35602	Chiese parrocchiali di San Giovanni Battista e di Sant'Anna, in Poline di Borno, vincolate	73,50
Id.	39577	Curazia della prebenda parrocchiale di San Lorenzo, in Verolanuova (Brescia)	420 —
Id.	39715	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Bassano (Brescia)	431 —
Id.	39856	Beneficio parrocchiale di Santicolo	119 —
Id.	40026	Beneficio parrocchiale di Monti, frazione di Rogno (Bergamo)	56 —
Id.	802761	Grisolia Emilia di Agostino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Maratea (Potenza)	371 —
Id.	687334	Barbagallo Rosina di Mariano moglie di Di Mauro Paolo, dom. a Giarre (Catania), vincolata	315 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 804017
78501?

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	818474	Parrocchia di S. Paolo Apostolo, in Venafro (Campobasso)	Lire 105 —
Id.	519833	Parrocchia dei SS. Rosario in Cerasuolo, frazione di Venafro	35 —
Id.	366134	Seminario vescovile di Pontremoli (Massa Carrara)	87,50
Id.	251404	Seminario Vescovile di Pontremoli	301 —
Id.	182518	Congregazione di San Bartolomeo, in Geraci Siculo (Palermo)	221 —
Id.	780555	Parrocchia di San Bosco del Sacro Cuore di Gesù e della SS.ma Madonna del Suffragio, in Frattamaggiore (Napoli)	35 —
Id.	800401	Collegio degli elefonmari della Cattedrale di Aversa (Caserta), vincolata	70 —
Id.	640735	Merendino Paolo fu Pietro, dom. in Acireale (Catania)	52,50
Id.	477340	Marchisio Mario di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da Pisani Maria Orsola fu Martino, dom. a Boves (Cuneo)	980 —
Id.	434241	Pisani Celestina, Cesarina e Tersilla di Cesare, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Vercelli e prole nascitura dal medesimo Pisani Cesare	24,50 42 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già scaduti per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 103 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

(4371) Roma, addì 13 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 dicembre 1946 - N. 261

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6185
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 dicembre 1946 - N. 262

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6185
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 dicembre 1946 - N. 261

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,65
Id. 3,50 % 1902	83,80
Id. 3 % lordo	60,40
Id. 5 % 1935	92,90
Redimibile 3,50 % 1934	82,575
Id. 5 % 1936	91,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,35
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,30
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,825
Id. 5 % convertiti 1951	97,025

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 dicembre 1946 - N. 262

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83,85
Id. 3,50 % 1902	83,85
Id. 3 % lordo	60,40
Id. 5 % 1935	93,225
Redimibile 3,50 % 1934	82,75
Id. 5 % 1936	91,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,375
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	97,30
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	98,75
Id 5 % convertiti 1951	97 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

0411

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

ACC

10000/109/590
(VOL. XIX)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

10000/109/590
(VOL. XIX)

GAZZETTA UFFICIALE, VOL.3
DEC. 1946 – JAN. 1947
(2 OF 2)

3607

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 30 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 5 -139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 81-33 841-73? 953-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 900 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(foriaggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946.
Rigetto del ricorso straordinario avverso il provvedimento di dispensa dal servizio deliberato dal Comitato

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Maglio di Sopra, frazione del comune di Valdagno (Vicenza), della Banca mutua popolare di Valdagno (Vicenza) . . . . . Pag. 3268

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli). Pag. 3268

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Sostituzione del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra «G. Borsi», con sede in San Giuseppe Jato (Palermo) . . . . . Pag. 3268

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Trobaso, frazione del comune di Verbania, della Banca popolare di Intra, con sede in Verbania (Novara) . . . . . Pag. 3269

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946.

Rigetto del ricorso straordinario avverso il provvedimento di dispensa dal servizio deliberato dal Comitato direttivo del Banco di Sicilia, nei confronti del sig. De Marco Carmine . . . . . Pag. 3266

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 1946.

Nomina del commissario straordinario e del vice commissario straordinario dell'Ente Zolfi Italiani . . Pag. 3266

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1946.

Nomina del Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana . . . . Pag. 3267

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Todi (Perugia) . Pag. 3267

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in San Giuliano Milanese del Credito commerciale, con sede in Cremona . Pag. 3268

Sostituzione del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi », con sede in San Giuseppe Jato (Palermo) . . . . . Pag. 3268

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Trobaso, frazione del comune di Verbania, della Banca popolare di Intra, con sede in Verbania (Novara) . . . . . Pag. 3269

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza . . . . . Pag. 3269

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1946.

Rettifica del nominativo di un membro del Consiglio direttivo del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.). Pag. 3269

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Riccardo Achenbach, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 3270

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo). Pag. 3270

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Civitavecchia (Roma) . . . Pag. 3270

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi (Reggio Calabria). Pag. 3271

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1946.
Sostituzione del commissario liquidatore della Banca popolare cooperativa di Caulonia, con sede in Caulonia (Reggio Calabria) . . . . . Pag. 3271

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Valentino Martire, in frazione Cozzuolo del comune di Vittorio Veneto (Treviso) . . . . . Pag. 3271

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della parrocchia del SS.mo Salvatore, in frazione Bosco di Nanto del comune di Nanto (Vicenza) . . . . . Pag. 3272

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
12ª Estrazione delle obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato . . . . . Pag. 3272
Estrazione delle azioni e delle obbligazioni delle ferrovie del Monferrato . . . . . Pag. 3272
Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 settembre 1950. Pag. 3272
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3273

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 82 del 27 dicembre 1946, riguardante i prezzi degli autoveicoli . . . . . Pag. 3273

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia:
Concorso per titoli a quarantasette posti di notaio riservato ai reduci . . . . . Pag. 3273
Concorso per esame a quattrocento posti di notaio. Pag. 3274

Ministero dell'aeronautica: Concorso per titoli a 26 posti di allievo d'ordine in prova nel ruolo del personale civile di gruppo C, grado 13° . . . . . Pag. 3276

Ministero dei lavori pubblici:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946.

Rigetto del ricorso straordinario avverso il provvedimento di dispensa dal servizio deliberato dal Comitato direttivo del Banco di Sicilia, nei confronti del sig. De Marco Carmine.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il ricorso straordinario prodotto il 12 ottobre 1944, col quale l'ex cassiere del Banco di Sicilia signor De Marco Carmine, impugna la deliberazione 16 maggio 1944 del Comitato direttivo del Banco stesso, che lo dispensava dal servizio;

Considerata la infondatezza dei motivi di incompetenza e di eccesso di potere addotti dal ricorrente;

Sentito il parere del Consiglio di Stato che nella adunanza generale del 7 giugno 1945 ha espresso l'avviso che il ricorso debba essere respinto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

E' respinto il ricorso straordinario inoltrato in data 12 ottobre 1944 dal sig. De Marco Carmine avverso il provvedimento di dispensa dal servizio deliberato dal Comitato direttivo del Banco di Sicilia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1946

DE NICOLA

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1946
Registro Tesoro n. 12, foglio n. 86.

(4416)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

del Tesoro dello Stato . . . . . Pag. 3272
Estrazione delle azioni e delle obbligazioni delle ferrovie del Monferrato . . . . . Pag. 3272
Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 settembre 1950. Pag. 3272
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3273
Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 82 del 27 dicembre 1945, riguardante i prezzi degli autoveicoli . . . . . Pag. 3273

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia:
Concorso per titoli a quarantasette posti di notaio riservato ai reduci . . . . . Pag. 3273
Concorso per esame a quattrocento posti di notaio. Pag. 3274
Ministero dell'aeronautica: Concorso per titoli a 26 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale civile di gruppo C, grado 13° . . . . . Pag. 3276
Ministero dei lavori pubblici:
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 62 posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile . . . . . Pag. 3279
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 4 posti di vice ragioniere in prova del Genio civile . . . . . Pag. 3279
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 16 posti di disegnatore aggiunto in prova del Genio civile . . . . . Pag. 3280
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 24 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile . . . . . Pag. 3280
Presidenza del Consiglio dei Ministri: Graduatoria degli idonei nel concorso per sette posti di aggiunto di procura di seconda classe . . . . . Pag. 3280

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 297 DEL 20 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 95: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 85ª e 84ª estrazione di obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana.

(4445)

diso che il ricorso debba essere respinto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

E' respinto il ricorso straordinario inoltrato in data 12 ottobre 1944 dal sig. De Marco Carmine avverso il provvedimento di dispensa dal servizio deliberato dal Comitato direttivo del Banco di Sicilia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1946

DE NICOLA

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1946
Registro Tesoro n. 12, foglio n. 86.

(4416)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 1946.

Nomina del commissario straordinario e del vice commissario straordinario dell'Ente Zolfi Italiani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1629, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307, che istituisce l'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano, in Roma;

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, con la quale l'Ufficio predetto è prorogato fino a tempo indeterminato ed assumere la denominazione di Ente Zolfi Italiani;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Visto il decreto 29 ottobre 1944, con cui il dott. Vespucio Cinceri fu nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani;

Considerato che il dott. Vespucio Cinceri ha rassegnato le dimissioni dalla detta carica;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vespucio Cinci cessa dalla carica di commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani in Roma.

Art. 2.

Il dott. Giovambattista Ceccato ed il dott. Giovanni Girardi, sono nominati rispettivamente, commissario straordinario e vice commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani, con sede in Roma, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Roma, addì 27 novembre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

(4410)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1946.

Nomina del Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 361, che modifica l'ordinamento della Croce Rossa Italiana;

Ritenuta la necessità di nominare il Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana è così composto:

dott. Nicola Perrotti, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità, membro;

marchese Giovanni Visconti Venosta, già Sottosegretario di Stato agli Esteri, membro.

Il direttore generale della C.R.I. funge da segretario, con voto consultivo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la guerra
FACCHINETTI

(4355)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Todi (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1946.

Nomina del Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 361, che modifica l'ordinamento della Croce Rossa Italiana;

Ritenuta la necessità di nominare il Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana è costituito come segue:

prof. Umberto Zanotti-Bianco, presidente generale della Croce Rossa Italiana, presidente;

avv. Giuseppe Casoni, consulente di importanti istituti di credito, membro;

senatore Luigi Einaudi, governatore della Banca d'Italia, membro;

prof. Domenico Marotta, direttore dell'Istituto superiore di sanità, membro;

sig. Fausto Marzi Marchese, consigliere del comune di Roma, membro;

dott. Raffaele Mattioli, amministratore delegato della Banca Commerciale, membro;

avv. Ludovico Montini, presidente della Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A., membro;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la legge 19 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visti i provvedimenti in data 3 febbraio 1941 e 3 dicembre 1942, con i quali il soppresso Ispettorato del credito ha nominato i signori dott. Pietro Orsini e avvocato Tommaso Caporali, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Todi (Perugia);

Considerato che i predetti signori hanno rassegnato le dimissioni dalle rispettive cariche prescritte e che occorre, pertanto, provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Pietro Orsini e dell'avvocato Tommaso Caporali sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Todi (Perugia) i signori prof. Angelo Caporali fu Martino e dott. Alessandro Fagioli di Filippo, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. Il Ministro: PETRANGELI

(4336)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 738017

0 4 1 6

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in San Giuliano Milanese del Credito commerciale, con sede in Cremona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito commerciale, società per azioni con sede in Cremona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito commerciale, società per azioni con sede in Cremona, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in San Giuliano Milanese (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4234)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Maglio di Sopra, frazione del comune di Valdagno (Vicenza), della Banca mutua popolare di Valdagno (Vicenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 set-

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1945, con il quale l'avv. Gaetano Scognamiglio venne nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise;

Considerato che l'avv. Scognamiglio ha fatto conoscere di non poter disimpegnare, per motivi personali, l'incarico affidatogli e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il signor Salvatore Foglia è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4235)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore e dei membri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4334)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Maglio di Sopra, frazione del comune di Valdagno (Vicenza), della Banca mutua popolare di Valdagno (Vicenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca mutua popolare di Valdagno, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Valdagno (Vicenza);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca mutua popolare di Valdagno, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Valdagno (Vicenza), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Maglio di Sopra, frazione del comune di Valdagno (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4362)

Il signor Salvatore Foglia è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4335)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi », con sede in San Giuseppe Jato (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 6 giugno 1938, n. 135, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi », con sede in San

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Giuseppe Jato (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge sopraciiato n. 375;

Visti i decreti in data 24 giugno 1941 e 11 gennaio 1942 del cessato Ispettorato del credito, con i quali i signori rag. Ferruccio Vulpitta, prof. Alessandro Paino e dott. Luigi Tamberello vennero nominati rispettivamente, commissario liquidatore e membri del Comitato di sorveglianza della Cassa anzidetta;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1944, con il quale il dott. Paolo Vaccaro venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta in sostituzione del rag. Mirabella Luigi;

Considerato che il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno rassegnato le dimissioni ed occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Il rag. Pietro Purpura di Francesco è nominato commissario liquidatore della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi », con sede in San Giuseppe Jato (Palermo) ed i signori Emanuele Carollo di Carmelo, Gaetano Ganci di Damiano e Francesco Salomone di Salvatore, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

(4334) p. *Il Ministro*: PERTUSI

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Trobaso, frazione del comune di Verbania, della Banca popolare di Intra, con sede in Verbania (Novara).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'eser-

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 8 febbraio 1945, col quale il dott. Giovanni Durante è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra all'avv. Antonio Misasi;

Decreta:

L'avv. Antonio Misasi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566, in sostituzione del dott. Giovanni Durante.

Roma, addì 2 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4389)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1946.

Rettifica del nominativo di un membro del Consiglio direttivo del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale in data 14 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 199, del 4 settembre 1946, con il quale fu provveduto alla nomina dei membri del Consiglio direttivo del Comitato Italiano Petroli;

Vista la necessità di provvedere alla rettifica del nominativo di uno dei membri del predetto Consiglio direttivo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

(4334) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Trobaso, frazione del comune di Verbania, della Banca popolare di Intra, con sede in Verbania (Novara).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Intra, società cooperativa per azioni con sede in Verbania (Novara);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Intra, società cooperativa per azioni con sede in Verbania (Novara), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Trobaso, frazione del comune di Verbania (Novara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4366)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1946.

Rettifica del nominativo di un membro del Consiglio direttivo del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale in data 14 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 199, del 4 settembre 1946, con il quale fu provveduto alla nomina dei membri del Consiglio direttivo del Comitato Italiano Petroli;

Vista la necessità di provvedere alla rettifica del nominativo di uno dei membri del predetto Consiglio direttivo;

Decreta:

Il nominativo del comm. Mario Insom, quale membro del Consiglio direttivo del Comitato Italiano Petroli, riportato nel decreto interministeriale 14 aprile 1946 citato nelle premesse, è rettificato come appresso: comandante Enrico Insom.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 dicembre 1946

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MORANDI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(4320)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017
042331

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Riccardo Achenbach, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che, in base agli elementi emersi dall'istruttoria, è risultato che la ditta individuale Riccardo Achenbach di Milano, via dell'Aprica 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania ed è, quindi, opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Riccardo Achenbach con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Francesco Marzotati.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4356)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle [illegible] che vennero nominati componenti il Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che i predetti signori Sciortino, Napoli e Monti hanno testè rinunziato all'esercizio del mandato loro affidato e che, pertanto, occorre procedere alla loro sostituzione;

Decreta:

I signori Giuseppe De Michele fu Felice, dott. Umberto Filosto fu Rosario e avv. Michelangelo Schirripa fu Filippo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1946

p. Il Ministro: PERTINI

(4402)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Civitavecchia (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, approvato con decreto del Capo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Decreta:

La ditta individuale Riccardo Achenbach con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Francesco Marzorati.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4356)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 925 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 8 agosto 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato decreto-legge n. 375;

Visti i provvedimenti del cessato Ispettorato del credito in data 8 agosto 1938, e 9 marzo 1939, con i quali i signori dott. Pier Luigi Sciortino di Domenico, Rosario Napoli fu Carmelo e Cristoforo Monti fu Mi-

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Civitavecchia (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 925 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, approvato con decreto del Capo del Governo in data 10 luglio 1939;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 27 febbraio 1943, con il quale i signori cav. uff. rag. Achille Lanciani e ing. Silvio Ermanno Altieri sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa predetta;

Considerato che i predetti signori sono scaduti dalla cennata carica per compiuto quadriennio;

Decreta:

I signori cav. uff. rag. Achille Lanciani e ing. Silvio Ermanno Altieri sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4357)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 28 agosto 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopraccennato decreto-legge n. 375;

Visto il decreto del cessato Ispettorato del credito in data 28 agosto 1942, con il quale l'avv. Francesco Cordopatri venne nominato commissario liquidatore della suddetta azienda;

Considerato che l'avv. Cordopatri ha rassegnato le dimissioni ed occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il rag. Michele Ietto di Antonino è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi (Reggio Calabria), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1946

cizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 30 novembre 1939, col quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Caulonia, società anonima cooperativa con sede in Caulonia (Reggio Calabria), e l'azienda stessa fu posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Visto il provvedimento del 25 luglio 1940, col quale l'avv. Francesco Mazza venne nominato commissario liquidatore della suddetta Banca;

Considerato che il predetto commissario liquidatore si è reso dimissionario e che, pertanto, occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Francesco Mazza, l'avv. Domenico Stilo di Andrea è nominato commissario liquidatore della Banca popolare cooperativa di Caulonia, società anonima cooperativa con sede in Caulonia (Reggio Calabria), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PERSICO

(4417)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Valentino Martire, in frazione Cozzuolo del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre stesso anno, registro numero 5, foglio n. 119, dello stesso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780017

Decreta:

Il rag. Michele Ietto di Antonino è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi (Reggio Calabria), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4493)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca popolare cooperativa di Caulonia, con sede in Caulonia (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Viste le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'eser-

---

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Valentino Martire, in frazione Cozzuolo del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre stesso anno, registro numero 5, foglio n. 119, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 15 maggio 1942, col quale fu eretta la parrocchia di San Valentino Martire, in frazione Cozzuolo del comune di Vittorio Veneto (Treviso);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Rilevato che il citato decreto 27 settembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Treviso in data 4 dicembre 1946, n. 18171, Div. I Culti;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 27 settembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 15 maggio 1942, relativo all'erezione della parrocchia di San Valentino Martire, in frazione Cozzuolo del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

Il Prefetto di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(4314)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia del SS.mo Salvatore, in frazione Bosco di Nanto del comune di Nanto (Vicenza).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre stesso anno, registro numero 5, foglio n. 121, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Vicenza in data 5 settembre 1925, integrato con postilla 12 novembre 1942, col quale fu eretta la parrocchia del SS.mo Salvatore, in frazione Bosco di Nanto del comune di Nanto (Vicenza);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 27 settembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 895, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Vicenza in data

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

12ª Estrazione delle obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato

Si notifica che nel giorno 16 gennaio 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo l'annuale estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, emesse in base al regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 626.

Giusta il piano di ammortamento del prestito, per l'anno 1947, saranno estratte n. 15.500 obbligazioni.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsare alla pari a partire dal 1° marzo 1947, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4404)

Estrazione delle azioni e delle obbligazioni delle ferrovie del Monferrato

Si notifica che nel giorno 29 gennaio 1947, alle ore 9 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo le seguenti estrazioni dei titoli delle già società delle ferrovie del Monferrato, passati in servizio della Direzione generale del debito pubblico:

73ª estrazione delle azioni privilegiate per la linea Casale-Mortara (legge 11 luglio 1852, n. 1097), nel quantitativo di n. 35 sulle 630 attualmente vigenti;

81ª estrazione delle obbligazioni per la linea Casale-Mortara (legge 10 luglio 1862, n. 702), nel quantitativo di n. 576 sulle 6396 attualmente vigenti;

51ª estrazione delle azioni comuni per le linee Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara (legge 10 luglio 1862, n. 702 e 14 maggio 1865, n. 2279), nel quantitativo di n. 339, e cioè n. 19 titoli unitari e n. 31 titoli decupli, sulle 2928 attualmente vigenti.

I numeri delle azioni e delle obbligazioni che risulteranno sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1947, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

...ziana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Vicenza in data 5 settembre 1925, integrato con postilla 12 novembre 1942, col quale fu eretta la parrocchia del SS.mo Salvatore, in frazione Bosco di Nanto del comune di Nanto (Vicenza);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 27 settembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della seliente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Vicenza in data 30 novembre 1946, n. 12987, Div. I;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla soltrente repubblica sociale italiana in data 27 settembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza, in data 5 settembre 1925, integrato con postilla 12 novembre 1942, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, in frazione Bosco di Nanto del comune di Nanto (Vicenza).

Il Prefetto di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(1415)

Si notifica che nel giorno 20 gennaio 1947, alle ore 9 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo le seguenti estrazioni dei titoli delle gia società delle ferrovie del Monferrato, passati in servizio della Direzione generale del debito pubblico:

73ª estrazione delle azioni privilegiate per la linea Cavallermaggiore-Ilra (legge 11 luglio 1862, n. 1407), nel quantitativo di n. 35 sulle 630 attualmente vigenti;

81ª estrazione delle obbligazioni per la linea Cavallermaggiore-Alessandria (legge 10 luglio 1862, n. 702), nel quantitativo di n. 576 sulle 6604 attualmente vigenti;

51ª estrazione delle azioni comuni per le linee Ilra-Cantalupo e Castagnole-Mortara (legge 10 luglio 1862, n. 702 e 14 maggio 1865, n. 2270), nel quantitativo di n. 329, e cioè n. 19 titoli unitari e n. 31 titoli decupli, sulle 5925 attualmente vigenti.

I numeri delle azioni e delle obbligazioni che risulteranno sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1947, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(1405)

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 settembre 1950

Si notifica che nel giorno 15 gennaio 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 11ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni del Tesoro novennali 5 %, delle ventuno serie (dalla 20ª alla 40ª), scadenti il 15 settembre 1950, emesse in base al regio decreto-legge 26 agosto 1941, n. 912.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di gennaio, alle ore 9, nella sala sopra menzionata, aperta al pubblico.

Roma, addì 23 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(1406)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 dicembre 1946 - N. 260

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,00
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	23,8505	S. U. America	100 —
Egitto	415,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,35
Id. 3,50 % 1902	83,60
Id. 3 % lordo	69,35
Id. 5 % 1935	92,225
Redimibile 3,50 % 1934	82,075
Id. 5 % 1936	91,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,925
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,425
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,15
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,775
Id. 5 % convertito 1951	97,10

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 82 del 27 dicembre 1946, riguardante i prezzi degli autoveicoli.

1. — In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero industria e commercio con provvedimento prezzi n. 82 del 27 dicembre 1946, ha stabilito i seguenti prezzi per gli autoveicoli, che vanno in applicazione dal giorno 20 ottobre 1946, come già stabilito con la circolare prezzi n. 70 del 15 ottobre 1946.

I prezzi s'intendono per merce resa franco fabbrica senza pneumatici. L'eventuale fornitura dei pneumatici sarà fatta al prezzo di listino più oneri fiscali.

AUTOCARRI

Bianchi Civis *medio*	L. 1.700.000
Fiat 626 NL *medio*	» 1.500.000
O. M. Taurus *medio*	» 1.700.000
Alfa Romeo 430 *medio*	» 1.800.000
Isotta D65 UCN *medio*	» 1.650.000
Fiat 666 N/7 *pesante*	» 2.450.000
Lancia 3 RO *pesante*	» 2.500.000
Alfa Romeo 800	» 2.750.000
Isotta D 90 CO *pesante*	» 2.500.000

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a quarantasette posti di notaio riservato ai reduci

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1946, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 440;
Ritenuto che alla data di entrata in vigore del citato decreto 5 aprile 1946, n. 314, erano disponibili per i notai di prima nomina 591 posti;
Ritenuto che con decreto Ministeriale 7 giugno 1946 è stato indetto un concorso per titoli per centocinquanta posti di notaio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quarantasette posti di notaio.

Art. 2.

Il concorso è riservato ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione che si siano trovati nella impossibilità di partecipare al precedente concorso per titoli indetto con decreto Ministeriale 7 giugno 1946, perchè ancora prigionieri o deportati ovvero per non aver compiuto il prescritto periodo di pratica notarile.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni 55 alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 12, diretta al Ministro per la grazia e giustizia e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui ai numeri 11 e 12 del presente articolo debbono, sotto pena di decadenza, essere presentati entro le ore d'ufficio al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare le domande, le quietanze ed i documenti richiesti dal presente decreto al Procuratore della Repubblica presso il Tri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780430 78501

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 82 del 27 dicembre 1946, riguardante i prezzi degli autoveicoli.

1. — In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero industria e commercio con provvedimento prezzi n. 82 del 27 dicembre 1946, ha stabilito i seguenti prezzi per gli autoveicoli, che vanno in applicazione dal giorno 30 ottobre 1946, come già stabilito con la circolare prezzi n. 70 del 15 ottobre 1946.

I prezzi s'intendono per merce resa franco fabbrica senza pneumatici. L'eventuale fornitura dei pneumatici sarà fatta al prezzo di listino più oneri fiscali.

AUTOCARRI

Bianchi Civis *medio*	L.	1.700.000
Fiat 626 NL *medio*	»	1.550.000
O. M. Taurus *medio*	»	1.700.000
Alfa Romeo 430 *medio*	»	1.980.000
Isotta 150 UCN *medio*	»	1.450.000
Fiat 666 N/7 *pesante*	»	2.450.000
Lancia 3 HO *pesante*	»	2.500.000
Alfa Romeo 800	»	2.750.000
Isotta D 80 CO *pesante*	»	2.550.000

RIMORCHI TIPO

Medio	L.	525.000
Pesante	»	600.000

AUTOVETTURE

Fiat 500 b. *normale*	L.	230.000
Fiat 500 b. *trasformabile*	»	280.000
Fiat 1100 b. *normale*	»	450.000
Lancia Aprilia *berlina*	»	580.000
Lancia Aprilia	»	760.000

2. — Il predetto Ministero con lo stesso provvedimento ha altresì stabilito che con decorrenza dalle consegne effettuate dal giorno 31 dicembre 1946 i prezzi delle autovetture e degli automezzi leggeri industriali ottenuti da telai delle autovetture sono sbloccati e potranno essere perciò stabiliti liberamente tra committente e venditore.

Peraltro l'eventuale fornitura di pneumatici per autovetture sarà sempre fatta al prezzo di listino più oneri fiscali.

Restano immutati i prezzi degli autocarri e dei rimorchi come sopra stabilito al punto 1).

(4437)

Il concorso è riservato ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione che si siano trovati nella impossibilità di partecipare al precedente concorso per titoli indetto con decreto Ministeriale 7 giugno 1946, perchè ancora prigionieri o deportati ovvero per non aver compiuto il prescritto periodo di pratica notarile.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni 55 alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 32, diretta al Ministro per la grazia e giustizia e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui ai numeri 11 e 12 del presente articolo debbono, sotto pena di decadenza, essere presentati entro le ore d'ufficio al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare le domande, le quietanze ed i documenti richiesti dal presente decreto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

La domanda dovrà contenere l'esatta indicazione dell'attuale occupazione e dell'abituale residenza dell'aspirante ed essere corredata dai seguenti documenti, contenuti in apposita copertina, senza cuciture, con un elenco degli stessi in carta libera redatto in duplice esemplare:

1) copia integrale dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede. Se l'ultima residenza durò da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza durò da meno di sei mesi, occorrerà uguale certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

0431

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 104321

6) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, comprovante che il concorrente è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche di qualsiasi specie. In caso diverso i difetti e le imperfezioni dovranno essere esattamente descritti nel certificato ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sulla idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili.

Gli aspiranti che siano mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno fare risultare tale condizione dal certificato medico, nel quale il sanitario esprimerà il suo giudizio sulla idoneità predetta anche in relazione alle cause della mutilazione o della invalidità;

7) diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università dello Stato, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica e munito del visto del rettore. I concorrenti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università del cessato impero austro-ungarico dovranno produrre il diploma originale;

8) contromatrice del registro dei praticanti di cui all'art. 99, n. 4, del regolamento notarile, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, oppure copia integrale della matrice rilasciata dal Consiglio notarile competente, dalle quali risulti che il concorrente ha compiuto, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, la pratica notarile, con l'adempimento di tutti gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.

I concorrenti che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio, dovranno produrre in luogo dei predetti documenti relativi al compimento della pratica notarile, il certificato rilasciato rispettivamente dal cancelliere della Corte di appello o dal Ministero di grazia e giustizia, dal quale risultino il numeratore ed il denominatore del voto complessivo riportato;

9) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva se il concorrente non abbia mai prestato servizio militare;

10) tutti gli altri documenti atti a comprovare il possesso del titolo per partecipare al concorso, a norma dell'art. 2 del presente decreto, e degli altri titoli dei quali il concorrente intenda avvalersi per la formazione della graduatoria;

11) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di L. 200 stabilita dall'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per gli esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio;

12) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso

dei servizi resi negli archivi notarili o in altri uffici aventi affinità col notariato;

dell'esercizio di funzioni giudiziarie ed amministrative;

dell'esercizio della professione di avvocato e di procuratore;

dell'insegnamento di discipline giuridiche;

dei titoli di studio e delle pubblicazioni;

della votazione riportata nella laurea.

Art. 7.

In base al totale dei punti assegnati a ciascun concorrente la Commissione esaminatrice forma la graduatoria generale. A parità di punti la precedenza in graduatoria è determinata a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1931, n. 1175, convertito nella legge 27 dicembre 1932, n. 2125 e successive modificazioni.

Art. 8.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria. Questa viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 9.

Entro quindici giorni dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, una dichiarazione, in carta da bollo da L. 12, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione o le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria, o per ragioni di servizio, il Ministero provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

Roma, addì 21 dicembre 1946

Il Ministro: GULLO

(4431)

Concorso per esame a quattrocento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge [illegible]

[illegible] regolamento;

[illegible] che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio, dovranno produrre in luogo dei predetti documenti relativi al compimento della pratica notarile, il certificato rilasciato rispettivamente dal cancelliere della Corte di appello o dal Ministero di grazia e giustizia, dal quale risultino il numeratore ed il denominatore del voto complessivo riportato;

9) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva se il concorrente non abbia mai prestato servizio militare;

10) tutti gli altri documenti atti a comprovare il possesso del titolo per partecipare al concorso, a norma dell'art. 2 del presente decreto, e degli altri titoli dei quali il concorrente intende avvalersi per la formazione della graduatoria;

11) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di L. 200 stabilita dall'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2969, per gli esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei negli un concorso per esame per nomina a notaio;

12) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio notarile regionale o distrettuale della somma di lire cinquanta, di cui lire cinquanta per tassa di concorso e lire quattrocentocinquanta per contributo alle spese del concorso.

Art. 5.

Tutti i documenti richiesti dal precedente articolo debbono essere prodotti in originale, esclusi le copie certificate conformi di qualsiasi specie, e legalizzati a norma di legge.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai citati numeri 2), 3), 4), 5) e 6), ma debbono produrre copia autentica dei loro stato di servizio.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, dovranno presentare, oltre ai documenti indicati nell'art. 4, il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale per le pensioni di guerra) in data posteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

Per la formazione della graduatoria dei concorrenti si terrà conto:

del precedente esercizio notarile e dell'esercizio di funzioni di coadiutore;

della conseguita idoneità o abilitazione al notariato con riguardo alla votazione riportata.

Entro quindici giorni dalla data del bollettino ufficiale del Ministero nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, una dichiarazione, in carta da bollo da L. 12, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione o le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria, o per ragioni di servizio, il Ministero provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

Roma, addì 21 dicembre 1946

Il Ministro: GULLO

(4431)

Concorso per esame a quattrocento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 15 luglio 1937, n. 1606, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto legislativo 1° novembre 1946, n. 207;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 550;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a quattrocento posti di notaio.

Art. 2.

Dei posti per i quali è indetto il concorso, centocinquanta sono riservati a favore degli aspiranti compresi nelle seguenti categorie:

1) coloro che furono ammessi in precedenza a concorsi per nomina a notaio ma non poterono partecipare alle relative prove a causa del servizio militare o perchè impediti a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, salvo che, nel caso del servizio militare, siano stati congedati prima della pubblicazione del bando di concorso del 19 ottobre 1939;

2) i mutilati, gli invalidi e i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni 50 alla data del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso e ne dà ad essi partecipazione individuale.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 32, diretta al Ministro per la grazia e giustizia e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui ai numeri 12) e 13) del presente articolo debbono, sotto pena di decadenza, essere presentate entro le ore di ufficio al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare le domande, le quietanze ed i documenti richiesti dal presente decreto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

La domanda dovrà contenere l'esatta indicazione dell'attuale occupazione e dell'abituale residenza dell'aspirante, ed essere corredata dai seguenti documenti, contenuti in apposita copertina, senza cucitura, con un elenco degli stessi in carta libera redatto in duplice esemplare:

1) copia integrale dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede. Se l'ultima residenza durò da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza durò da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

6) diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università dello Stato, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica e munito del visto del rettore. I concorrenti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università del cessato impero austro-ungarico dovranno produrre il diploma originale di laurea munito del visto del rettore della Università di Roma;

7) fotografia del concorrente, recente, in carta libera, firmata dal concorrente stesso e legalizzata dal podestà del Comune di residenza o da un notaio.

La fotografia dovrà inoltre essere vistata dal sanitario che rilascia il certificato di cui al seguente n. 9);

9) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, o da un ufficiale sanitario comunale, comprovante che il concorrente è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche di qualsiasi specie. In caso diverso i difetti o le imperfezioni dovranno essere esattamente descritti nel certificato ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sulla idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili;

10) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva se il concorrente non abbia mai prestato servizio militare;

11) tutti gli altri documenti atti a comprovare il possesso dei titoli dei quali il concorrente intende avvalersi agli effetti della formazione della graduatoria;

12) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di lire duecento stabilita dall'art. 3 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2000, per gli esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio;

13) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile regionale o distrettuale della somma di lire cinquecento, di cui lire cinquanta per tassa di concorso e lire quattrocentocinquanta per contributo alle spese del concorso.

Gli aspiranti che intendono avvalersi delle disposizioni dell'art. 2 del presente decreto circa la riserva di posti dovranno anche produrre i documenti necessari per comprovare il possesso del requisito all'uopo richiesto.

Art. 5.

Tutti i documenti richiesti dal precedente articolo debbono essere prodotti in originale, escluse le copie certificate conformi di qualsiasi specie, e legalizzati a norma di legge.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5) e 9), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai citati numeri 2), 3), 4), 5) e 9), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, dovranno presentare, oltre ai documenti indicati nell'art. 4 il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale per le pensioni di guerra) in data posteriore a quella del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

dall'ufficio del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza (del da numero 4) sia stata, o comunque uguale certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

6) diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università dello Stato, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica e munito del visto del rettore. I concorrenti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università del cessato impero austro-ungarico dovranno produrre il diploma originale;

7) certificatico del registro dei praticanti di cui all'art. 99, n. 4, del regolamento notarile, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, oppure copia integrale della matrice rilasciata dal Consiglio notarile competente, dalle quali risulti che il concorrente ha compiuto, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, la pratica notarile, con l'adempimento di tutti gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.

Nel caso di pratica abbreviata dovranno prodursi anche i documenti che l'hanno giustificata.

I concorrenti che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per notaio a sede, dovranno produrre in luogo dei precedenti documenti relativi al compimento della pratica notarile, il certificato rilasciato rispettivamente dal cancelliere della Corte di appello o dal Ministero di grazia e giustizia, dal quale risultino il numeratore ed il denominatore del voto complessivo riportato;

8) fotografia formato tessera, incollata su di un foglio di carta bollata da lire dodici con firma autografa del concorrente scritta in parte sulla fotografia e in parte sulla carta bollata.

Fotografia e firma dovranno essere dichiarate dal concorrente, in calce al foglio, dal sindaco del Comune o dal pretore del Mandamento dove l'aspirante risiede o da un notaio. Il sindaco, il pretore o il notaio dovranno apporre il bollo di ufficio in modo che l'impronta comprenda contemporaneamente fotografia e carta bollata.

...per comprovare il possesso del requisito all'uopo richiesto.

Art. 5.

Tutti i documenti richiesti dal precedente articolo debbono essere prodotti in originale, escluse le copie certificate conformi di qualsiasi specie, e legalizzati a norma di legge.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5) e 9), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai citati numeri 2), 3), 4), 5 e 9), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, dovranno presentare, oltre ai documenti indicati nell'art. 4 il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale per le pensioni di guerra) in data posteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teoriche-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascuna prova si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sulle seguenti materie:

a) diritto civile, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaro;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale saranno indicati i giorni in cui avranno luogo le prove scritte e saranno stabilite le relative modalità.

Art. 8.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di 105 nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascuna materia e non meno di 105 punti nel complesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi per esami, sarà aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.

Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro e in non più di un concorso. I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 11 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nel insieme delle prove scritte ed orali, non meno di 210 punti su 300, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 9.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità valevole ai sensi della legge di pubblica sicurezza, ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

Art. 10.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun concorrente sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri aspiranti dichiarati idonei.

A parità di voti avranno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superato gli esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi.

A parità di condizioni, poi, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni.

Art. 11.

Il Ministero, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria. Questa viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 12.

Entro quindici giorni dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero nel quale saranno pubblicati la graduatoria e

Visto il regio decreto 29 dicembre 1937, n. 2164, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza, a parità di merito, per l'ammissione ai pubblici impieghi, convertito in legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito in legge 14 maggio 1936, n. 991, circa l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti di caduti per la difesa della colonia dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2359;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1512, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 4 gennaio 1938, n. 1;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1336, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni a favore dei cittadini italiani colpiti dalle leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 4 3 78201 7

A parità di voti assegnati a ciascun concorrente sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri aspiranti dichiarati idonei.

A parità di voti avranno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superato gli esami di ammissione o di idoneità al noviziato, con preferenza fra loro in base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi.

A parità di condizioni, poi, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 maggio 1924, n. 1154, convertito nella legge 27 dicembre 1924, n. 2125 e successive modificazioni.

Art. 11.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria. Questa viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 12.

Entro quindici giorni dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia una dichiarazione, in carta da bollo da L. 12, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione o le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio, il Ministero provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

Roma, addì 24 dicembre 1946

(4432) *Il Ministro:* GULLO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per titoli a 26 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale civile di gruppo C, grado 13°

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 38, concernente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 agosto 1943, n. 827, concernente provvedimenti per l'assistenza alle famiglie della Nazione, convertito nella legge 4 gennaio 1943, n. 1;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni a favore dei cittadini italiani colpiti dalle leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945, recante la determinazione dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 151, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 455, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia almeno anni di lodevole servizio;

Vista l'autorizzazione n. 84541/12106.2.11.1/1.3.1 in data 8 novembre 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 26 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale civile del Ministero dell'aeronautica (gruppo C, grado 13°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole se-

coniarie di avviamento al lavoro), governative o pareggiate. Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici o di ammissione a scuole medie superiori;

c) avere compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.

Dal concorso sono escluse le donne, fatta eccezione per le vedove nonchè per le sorelle e figlie nubili del personale militare e civile dell'Aeronautica militare deceduto per incidente di volo.

Sono altresì esclusi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per l'ammissione nel ruolo del personale d'ordine dell'Aeronautica militare.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato:

1) ad anni 40:

per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della lotta di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

ad anni 44:

per i mutilati od invalidi di guerra e mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i proposti per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sui sopra indicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età;

2) il limite massimo è inoltre ammentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2, cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

b) dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine dell'Aeronautica militare;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici;

d) indicare, limitatamente a coloro che siano provvisti di libretto ferroviario per gli impiegati dello Stato, il numero del libretto stesso e l'Amministrazione che l'ha rilasciato;

e) dichiarare se intendano o meno sostenere la prova facoltativa di dattilografia di cui all'art. 12 del presente bando;

f) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

Non è ammessa la presentazione del certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 8 di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal sindaco oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato penale generale su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

ad anni 41:

per i mutilati od invalidi di guerra e mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 3 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sui sopra indicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2, cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde inoltre dal limite di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 32 corredata dai prescritti documenti, nonchè dei quali relativi a titoli preferenziali, dovrà essere indirizzata al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale civile) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro cognome, nome, paternità ed il preciso recapito.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

da L. 8 di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal sindaco oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato penale generale su carta da bollo da L. 32, di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

6) copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali o del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva; la suddetta copia dovrà essere annotata delle eventuali benemerenze di guerra e regolarizzata conformemente alle prescrizioni sul bollo. Non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione — sottoposta alla vidimazione della sede centrale — rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione — su carta da bollo da L. 8 — del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato — su carta da bollo da L. 8 e legalizzato dal prefetto — del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure da un certificato in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valore militare dovranno produrre in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione;

7) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzata oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, rilasciato dal capo dell'Istituto in cui esso è stato conseguito, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta del Ministero, con i diplomi originali. I certificati rilasciati dai capi di Istituti di scuola media dovranno essere vistati dal Provveditore agli studi competente;

8) certificato di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 8, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole, debitamente legalizzato;

9) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dalla competente autorità.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno invece un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità giusta l'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e della forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego civile di ruolo;

10) copia, in bollo da L. 32 e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 6.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti numeri 1), 2), 3), 4), 5), 8) e 9) di cui all'art. 5.

Gli ufficiali, in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 9), ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale da L. 32 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la predetta loro qualità di militari.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età (art. 2, punto c), e della qualifica di impiegato civile statale di ruolo (art. 3, punto 2), dei quali i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 8.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4, corredate dai prescritti documenti, non verranno prese in considerazione.

Tuttavia, l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere, caso per caso, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il Ministero, dopo aver assunto le maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva altresì il diritto, in qualunque stadio del concorso, di escludere il candidato senza addurre il motivo.

Anche a tale riguardo, il provvedimento dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 10.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati, prescelti per la nomina, alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

0 4 APR

9) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dalla competente autorità.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno invece un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità giusta l'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e della forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego civile di ruolo;

10) copia, in bollo da L. 12 e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

11) certificato, su carta da bollo da L. 12, rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirino alla esenzione del limite massimo di età;

12) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata da notaio o dal sindaco debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario per gli impiegati statali è dispensato dal produrre la fotografia; nella domanda dovrà però accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che lo ha rilasciato;

13) i candidati potranno, altresì, allegare tutti quegli altri documenti (licenze, diplomi, ecc.) di cui siano in possesso, attestanti gli studi percorsi, i servizi prestati, i risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso la stessa o altre pubbliche Amministrazioni, ed altre particolari benemerenze civili o militari.

Per i certificati del sindaco di Roma, e del cancelliere del Tribunale o del segretario della procura del Tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 9) del presente articolo.

la facoltà di concedere, caso per caso, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il Ministero, dopo aver assunto le maggiori informazioni che creda del caso, si riserva altresì il diritto, in qualunque stadio del concorso, di escludere il candidato senza obbligo di motivare il motivo.

Anche a tale riguardo, il provvedimento dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 10.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati, prescelti per la nomina, alla visita di un ufficiale medico per stabilire inappellabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale e così composta:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6°, presiede;

un professore di scuola media di 2° grado, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Art. 12.

I concorrenti saranno sottoposti ad una prova facoltativa di dattilografia; l'esito favorevole di detta prova costituirà titolo agli effetti della votazione da attribuire ai medesimi.

La suddetta prova avrà luogo in Roma, e ove occorra, e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, presso i Comandi di Zona Aerea Territoriale e di Aeronautica o presso altre località che il Ministero dell'aeronautica crederà opportuno stabilire, nel giorno e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione agli interessati, a mezzo di raccomandata o per telegrafo.

Il Ministero dell'aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni

su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 12.

La Commissione, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere ed al risultato della prova dattilografica di cui all'art. 12, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei titoli presentati.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione di cui al comma precedente. In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle disposizioni suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta, tenendo, però, presente le disposizioni vigenti che conferiscono diritti preferenziali per la nomina agli impieghi statali.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per l'aeronautica, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 4° comma, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 16.

Art. 18.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1946

Il Ministro: CINGOLANI

(1429)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 62 posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista il decreto Ministeriale 18 luglio 1945, n. 13170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo dei geometri del Genio civile (riservato ai reduci);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 62 posti di geometra aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) del Genio civile, di cui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 263. — SALVATORI

(1432)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 4 posti di vice ragioniere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 13171, pub-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 16.

Per il viaggio che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede per sostenere la prova di dattilografia e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di prova verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 12°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1935.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 17.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

qui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 263. — SALVATORI

(4382)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 4 posti di vice ragioniere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12171, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo dei ragionieri del Genio civile (riservato ai reduci);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine utile (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande al concorso a 4 posti di vice ragioniere in prova del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°), di cui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 264. — SALVATORI

(4383)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 16 posti di disegnatore aggiunto in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12167, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo dei disegnatori del Genio civile (riservato ai reduci);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 16 posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo C, grado 12°) del Genio civile, di cui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 267. — SALVATORI

(4384)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 31 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo degli assistenti del Genio civile (riservato ai reduci);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine utile (9 dicembre 1946) per la presentazione delle

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria degli idonei nel concorso per sette posti di aggiunto di procura di seconda classe

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1945, con il quale veniva bandito un concorso per sette posti di aggiunto di procura di 2ª classe;

Visti i processi verbali della Commissione esaminatrice del concorso;

Vista la graduatoria degli idonei compilata dalla detta Commissione;

Visto l'art. 30 del regolamento 30 ottobre 1933, n. 1612, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato;

Sulla proposta dell'Avvocato generale dello Stato;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria degli idonei nel concorso per sette posti di aggiunto di procura di 2ª classe, bandito con il citato decreto del 28 novembre 1945:

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Orale	Somma
1. Savarese Michele	9	9 6/15	18 6/15
2. Mancari Giuseppe	8 4/15	10	18 4/15
3. Terranova Antonino	7 13/15	10	17 13/15
4. Fortunio Matteo	8 1/15	9 6/15	17 7/15
5. Scinardi Giovanni	7 13/15	9 2/15	17 0/15
6. Carafa Renato	7 10/15	8 12/15	16 7/15
7. Azzarà Giorgio	7 10/15	8 2/15	15 4/15
8. Insecto Augusto	7 2/15	9	16 2/15
9. Avella Alfonso	7 11/15	8 6/15	16 2/15
10. Giordani Guido	7 3/15	8 12/15	16
11. Castiglione-Morelli Vincenzo	7 2/15	8 12/15	15 14/15
12. De Luca Francesco	6 8/15	9	15 8/15
13. De Falco Federico	6 14/15	8	14 14/15
14. Labriola Nicola	6 14/15	7 9/15	14 8/15
15. Bartocchio Franco	6 12/15	7 9/15	14 6/15
16. Montefusco Giuseppe	6 14/15	7	13 14/15
17. Corrado Leonida	6 11/15	6 9/15	13 5/15
18. Pepe Nicola	6 3/15	6 9/15	12 12/15
19. Marchi Pietro	6 2/15	6 9/15	12 11/15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

2. Manzari Giuseppe	8	4/15	10		18	4/15
3. Terranova Antonino	7	13/15	10		17	13/15
4. Ferrante Matteo	8	1/15	9	6/15	17	7/15
5. Scarselli Giovanni	7	12/15	9	9/15	17	6/15
6. Carafa Renato	7	10/15	8	12/15	16	7/15
7. Azzarili Giorgio	7	10/15	8	9/15	16	4/15
8. Boscio Augusto	7	2/15	9		16	2/15
9. Avella Alfonso	7	11/15	8	6/15	15	2/15
10. Giordani Guido	7	3/15	8	12/15	15	
11. Castiglione-Morelli Vincenzo	7	2/15	8	12/15	15	14/15
12. De Luca Francesco	6	8/15	9		15	8/15
13. De Falco Federico	6	14/15	8		14	14/15
14. Labriola Nicola	6	14/15	7	9/15	14	8/15
15. Ratocchio Franco	6	12/15	7	9/15	14	6/15
16. Montefusco Giuseppe	6	14/15	7		13	14/15
17. Correale Leonida	6	11/15	6	9/15	13	5/15
18. Pepe Nicola	6	2/15	6	9/15	12	12/15
19. Marchi Pietro	6	2/15	6	9/15	12	11/15

La predetta graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 agosto 1946

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 207. — FERRARI

(4373)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 34 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina a grado iniziale nel ruolo degli assistenti del Genio civile (riservato ai reduci);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine utile (6 dicembre 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 34 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile (gruppo C, grado 13°), di cui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 265. — SALVATORI

(4365)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

0445

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

0446

2607

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

X
INDICE MENSILE
1°-31 OTTOBRE 1946

pubblicazioni della LIBRERIA DELLO STATO — *Novità* —

1825 R – Testo unico per la finanza locale (*edizione aggiornata e coordinata*) . . . . . L. 200
2403 – Norme sull'esercizio professionale di ingegnere, perito industriale e geometra . . . » 50
2404 – Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale . . . . » 40
2405 – T. U. della Legge Comunale e Provinciale del 1915 . . . . . » 150
2406 – Norme sugli assegni famigliari . . . . . » 20
2407 – Provvedimenti tributari in materia di imposta in surrogazione del bollo e del registro » 30
2408 – Guarentigie della Magistratura . . . . . » 30
2409 – Prontuario per la liquidazione delle pensioni di guerra . . . . . » 150
2410 – Avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione » 40
2411 – Modificazioni alla Lista dei dazi doganali (variazioni dal 10/10/1942 al 4/7/1946) » 50
2412 – Norme per la concessione dei compensi per lavoro straordinario e premi di presenza ai dipendenti statali . . . . . » 25
2414 – Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative (Decreto ed istruzioni ministeriali) . . . . . » 150
2415 – Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali di ingegnere e architetto . . . » 50
2418 – Carichi da considerare nel calcolo dei ponti per strade ordinarie . . . . . » 50
2419 – Albi Nazionali degli esattori e collettori delle imposte dirette e bandi per il conseguimento dell'idoneità . . . . . » 15
2420 – Disposizioni sulle tariffe degli onorari e diritti notarili . . . . . » 15

2411 – Modificazioni alla Lista dei dazi doganali (variazioni dal 1° 10 1942 al 4/7/1946) » 50

2412 – Norme per la concessione dei compensi per lavoro straordinario e premi di presenza ai dipendenti statali . . . . . » 25

2414 – Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative (Decreto ed istruzioni ministeriali) . . . . . » 150

2415 – Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali di ingegnere e architetto . . . » 50

2418 – Carichi da considerare nel calcolo dei ponti per strade ordinarie . . . . . » 50

2419 – Albi Nazionali degli esattori e collettori delle imposte dirette e bandi per il conseguimento dell'idoneità . . . . . » 15

2420 – Disposizioni sulle tariffe degli onorari e diritti notarili . . . . . » 15

2421 – Orari e programmi d'insegnamento per Istituti Tecnici . . . . . » 20

2422 – Disposizioni sull'imposta complementare, sull' imposta di R. M. categ. C 2 e sulle esenzioni a favore delle famiglie numerose . . . . . » 15

2423 – Prontuario delle competenze dovute al personale civile di ruolo e non di ruolo dal 1° settembre 1946 . . . . . » 60

2425 – Istruzioni per l'applicazione del prontuario delle competenze dovute dal 1° settembre 1946 » 100

2428 – Prontuario delle paghe dei salariati delle Amministrazioni dello Stato 40

4023

Le pubblicazioni della **LIBRERIA DELLO STATO** *sono in vendita presso le Agenzie di:*
ROMA, Corso Umberto I, 234 - Via XX Settembre (Palazzo Ministero delle Finanze) e **Via Firenze, 37**
MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — NAPOLI, Via Chiaia n. 5

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate alla **LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA VERDI, ROMA** *versando l'importo sul c/c postale 1/2640. (Aggiungere al prezzo il 2% per imposta sull'entrata, oltre le spese di spedizione)*

Capt V [illegible] 5/11/47.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

pubblicazioni della LIBRERIA DELLO STATO

2000 bis	– Codice sanitario – Parte 1ª e 2ª (*VI edizione*)	L. 600
2062	– Farmacopea Ufficiale	» 700
2124 R	– Risarcimento danni di guerra	» 30
2210 A	– Norme di attuazione del Codice civile	» 50
2210 B	– Relazione sul nuovo Codice civile	» 100
2215	– Disciplina del fallimento e del concordato preventivo	» 60
2220	– CODICE DELLA NAVIGAZIONE	» 750
2225	– CODICE CIVILE (con tavole di confronto con il vecchio Codice ed il Codice di commercio)	» 200
2230	– CODICE DI PROCEDURA CIVILE (Testo, Relazioni, Disposizioni per l'attuazione)	» 150
2270	– Ordinamento giudiziario. Relazione. Indici	» 150
2343	– Raccolta Ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944	» 150
2343 A	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nel secondo semestre dell'anno 1944	» 350
2343 B	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di gennaio e febbrio 1945	» 150
2343 C	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di marzo e aprile 1945	» 250
2343 D	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di maggio e giugno 1945	» 250
2356 R	– Provvedimenti in materia di finanza locale	» 40
2359	– Fondo di solidarietà nazionale	» 30
2359 A	– Fondo di solidarietà nazionale (disposizioni integrative)	» 40
2365	– Legislazione italiana sulle borse valori	» 50
2367	– Ricuperi di autoveicoli e loro parti abbandonati o illegittimamente detenuti	» 20
2368	– Programmi didattici per le scuole elementari e materne	» 50
2372	– Programmi e orari d'insegnamento per gli Istituti Magistrali	» 30
2373	– Ruoli di anzianità al 1° gennaio 1946 del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione	» 500
2375	– Norme sull'esercizio degli ascensori	» 40
2376	– Norme sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi	» 30
2377	– Norme sui fondi rustici e contratti agrari	» 30
2378	– Disposizioni circa le nomine ed i licenziamenti disposti dal Governo Mil. Alleato	» 30
2379	– Epurazione delle Pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle Aziende private	» 20
2381	– La nuova legge sull'epurazione della pubblica amministrazione (decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, con cenni illustrativi)	» 25
2382	– Ricostituzione delle Amministrazioni Comunali su base elettiva	» 50
2384	– Controllo delle materie prime e dei prodotti industriali e disciplina della loro distribuzione	» 40
2385	– Istruzioni e Prontuario per i trattamenti dovuti ai titolari di pensioni e assegni ordinari in applicazione del decreto leg. Luog. 21 novembre 1945, n. 722.	» 150
2386	– Esportazione verso i Paesi a valuta libera (circolare n. 2 - Roma 13 febbraio 1946)	» 15

2359	– Fondo di solidarietà nazionale	»	30
2359/A	– Fondo di solidarietà nazionale (disposizioni integrative)	»	40
2365	– Legislazione italiana sulle borse valori	»	50
2367	– Ricuperi di autoveicoli e loro parti abbandonati o illegittimamente detenuti	»	20
2368	– Programmi didattici per le scuole elementari e materne	»	50
2372	– Programmi e orari d'insegnamento per gli Istituti Magistrali	»	30
2373	– Ruoli di anzianità al 1° gennaio 1946 del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione	»	500
2375	– Norme sull'esercizio degli ascensori	»	40
2376	– Norme sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi	»	30
2377	– Norme sui fondi rustici e contratti agrari	»	30
2378	– Disposizioni circa le nomine ed i licenziamenti disposti dal Governo Mil. Alleato	»	30
2379	– Epurazione delle Pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle Aziende private	»	20
2381	– La nuova legge sull'epurazione della pubblica amministrazione (decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, con cenni illustrativi)	»	25
2382	– Ricostituzione delle Amministrazioni Comunali su base elettiva	»	50
2384	– Controllo delle materie prime e dei prodotti industriali e disciplina della loro distribuzione	»	40
2385	– Istruzioni e Prontuario per i trattamenti dovuti ai titolari di pensioni e assegni ordinari in applicazione del decreto leg. Luog. 21 novembre 1945, n. 722.	»	150
2386	– Esportazione verso i Paesi a valuta libera (circolare n. 2 - Roma 13 febbraio 1946)	»	15
2387	– Radioaudizioni circolari (Istruzioni ministeriali – Tariffe)	»	30
2393	– Regolamento di servizio per gli uffici provinciali dell'Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali (D. M. 30 giugno 1945, n. 1441)	»	30
2394	– Contrassegni di lista depositati presso il Ministero dell'Interno da partiti o da gruppi politici organizzati	»	300
2397	– Istruzioni avocazione profitti regime	»	60
2401	– Norme per facilitare il commercio con l'Estero	»	50
2413	– Prontuario per la liquidazione delle pensioni ed assegni vari a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa DD. e PP.	»	150
—	– Miglioramenti al trattamento di quiescenza e nuove disposizioni a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa DD. e PP. (*Suppl. alla G. U. n. 221*)	»	20
—	– Norme tributarie sulle concessioni governative (*Suppl. alla G. U. n. 153*)	»	100
—	– Variazioni al minimo imponibile e riduzione delle aliquote per l'imposta complementare e per i redditi soggetti all'imposta di R. M. cat. C 2 (*Suppl. alla G. U. n. 207*)	»	50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

INDICE PER MATERIE

Numero della Gazzetta

Aeronautica militare.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 201: Avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare 235

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 239: Aumento delle paghe ai militari e graduati di truppa dell'Aeronautica . . 245

Agenti di cambio. — Vedi anche: « Borse valori » e « Concorsi (Ministero tesoro) ».

Alla Littoria (ex). — Vedi: « Impiegati privati ».

Alti Commissariati.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 251: Nomina del Vice Alto Commissario per la Sicilia 247

Amministratori giudiziari.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 153: Norme circa la soppressione del ruolo degli amministratori giudiziari e la liquidazione del fondo speciale 223

Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 155: Modificazione dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato 223

Amministrazioni provinciali. — Vedi: « Comuni e provincie ».

Appalti. — Vedi: « Ditte appaltatrici ».

Appaltatori delle imposte di consumo.

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1946: Determinazione

Numero della Gazzetta

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1946: Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 agosto 1944 riguardante la nomina del commissario della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume », con sede in Fiume 236

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1946: Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1945 riguardante la nomina del commissario della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano 236

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 1946: Nomina del commissario per l'intera gestione della Società Mutua assicurazioni enti cooperativi italiani 236

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1946: Autorizzazione alla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, ad applicare l'opzione di vendita vitalizia ad alcune tariffe di assicurazione attualmente in vigore 239

Decreto Ministeriale 12 ottobre 1946: Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo della Società di assicurazione e riassicurazione « Fiume », con sede in Fiume, nella Società anonima di assicurazioni « La Terra », con sede in Roma . . . 252

Assicurazioni sociali.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 157: Trattamento economico degli arbitri presenti per la soluzione di controversie sul diritto alla indennità e sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro 225

Decreto Ministeriale 25 settembre 1946: Costituzione della Commissione arbitrale di 1ª istanza per le assicurazioni sociali, con sede in Caltanissetta, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . 228

Decreto Ministeriale 25 settembre 1946: Costituzione della Commissione arbitrale di 1ª istanza per le assicurazioni sociali, con sede in Cagliari, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . 228

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 155: Modificazione dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato 227

Amministrazioni provinciali. — Vedi: « Comuni e provincie ».

Appalti. — Vedi: « Ditte appaltatrici ».

Appaltatori delle imposte di consumo.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1946: Determinazione della misura dei diritti per il rilascio di certificati di iscrizione all'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo 244

Aratri. — Vedi: « Prezzi ».

Archivi di Stato. — Vedi: « Concorsi (Ministero interno) ».

Artigianato. — Vedi: « Enti nazionali ».

Assegni familiari.

Decreto Ministeriale 12 settembre 1946: Composizione del Comitato speciale per la gestione degli assegni familiari ai giornalisti, con sede in Roma, presso l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani 233

Decreto Ministeriale 19 settembre 1946: Composizione del Comitato speciale per gli assegni familiari, con sede presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale 233

Assicurazioni private.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1946: Approvazione delle condizioni speciali di polizza relative ad una clausola speciale presentata dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino . . . 222

Assicurazioni sociali.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 157: Trattamento economico degli arbitri prescelti per la soluzione di controversie sul diritto alla indennità e sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro 223

Decreto Ministeriale 25 settembre 1946: Costituzione della Commissione arbitrale di 1ª istanza per le assicurazioni sociali, con sede in Caltanissetta, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . 228

Decreto Ministeriale 25 settembre 1946: Costituzione della Commissione arbitrale di 1ª istanza per le assicurazioni sociali, con sede in Cagliari, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . 228

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 305: Traduzione in legge delle disposizioni adottate in via amministrativa nel gennaio 1942, concernenti miglioramenti delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali . . . 235

Associazioni.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 29 agosto 1946, n. 258: Rappresentanza dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra nel Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra 247

24 aprile 1946: Nomina di commissari straordinari

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 1946: Nomina di commissari straordinari di alcune Associazioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 246

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA. — Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 172: Assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra 229

ASSOCIAZIONI RELIGIOSE. — Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 183: Riconoscimento della personalità giuridica dello Istituto delle suore « Ancelle del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante », con sede in Lugo (Ravenna) . 231

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

0451

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Numero della Gazzetta

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 184: Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle suore «Ancelle della Divina Provvidenza», con sede in Bisceglie (Bari) 230

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 208: Riconoscimento, agli effetti civili, delle modificazioni apportate alla costituzione del Capitolo cattedrale di Bertinoro (Forlì) 230

Decreto Ministeriale 1 ottobre 1946: Convalida del riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto salesiano Don Bosco, con sede in Verona . . . 230

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 245: Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto «Unione catechistica del SS.mo Crocifisso e di Maria SS.ma Immacolata», con sede in Torino 230

Automezzi.

Riassunto del provvedimento prezzi n. 70 del 15 ottobre 1946 riguardante la data di decorrenza dei prezzi degli autoveicoli 230

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1946: Dichiarazione di inefficacia delle disposizioni della sedicente repubblica sociale in materia di utilizzazione di automezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri 247

Autovetture derequisite di proprietari sconosciuti . 248

Autoveicoli. — Vedi: «Automezzi».

Avvocatura dello Stato.

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 167. — Assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa dell'Associazione nazionale degli Enti economici dell'agricoltura 228

Aziende.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 198: Proroga al 31 dicembre 1946 dei termini stabiliti per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a commissari dall'autorità governativa 234

Decreto Ministeriale 21 settembre 1946. — Costituzione

Numero della Gazzetta

Banche e Istituti di credito. — Vedi anche: «Debito pubblico».

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1946: Costituzione della Banca popolare cooperativa del Polesine, con sede in Rovigo 231

Decreto Ministeriale 11 ottobre 1946: Nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma 236

Decreto Ministeriale 7 ottobre 1946: Apertura di uno sportello in Monsummano (Pistoia) della Banca nazionale del lavoro 239

Decreto Ministeriale 9 ottobre 1946: Apertura di agenzie di città in Catania e Palermo del Banco di Sicilia 240

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1946: Apertura di una dipendenza in Crotone (Catanzaro) della Banca di Calabria 240

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa popolare di Roma . . . 241

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 254: Istituzione di una Sezione autonoma di credito industriale presso il Banco di Napoli 235

Decreto Ministeriale 8 ottobre 1946: Apertura di una dipendenza in Milano del Banco fratelli Tolja di Zara 238

Banda stagnata. — Vedi: «Prezzi».

Beni immobili.

Decreto Ministeriale 1 giugno 1946: Inefficacia, a tutti gli effetti di legge, dei provvedimenti della Prefettura di Bolzano, con i quali, fu delegato l'approvazione per l'alienazione dei beni immobili di proprietà dell'Ente nazionale per le Tre Venezie 233

Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali.

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1946, situazione trimestrale dei debiti pubblici, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia. (Supplemento) 230

Bonifiche.

CONSORZI. — Approvazione delle modifiche appor-

Ammissione all'eredità di proprietari sconosciuti . 248

Autoveicoli. — Vedi: « Autoveicoli ».

Avvocatura dello Stato.

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 167. — Assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa dell'Associazione nazionale degli Enti economici dell'agricoltura 228

Aziende.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 198: Proroga al 31 dicembre 1946 dei termini stabiliti per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a commissari dall'autorità governativa 234
Decreto Ministeriale 21 settembre 1946. — Costituzione del Collegio sindacale dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.) 236

Aziende industriali o commerciali esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali essi abbiano interessi prevalenti.

SOTTOPOSIZIONE A SEQUESTRO. — Decreto Ministeriale 18 settembre 1946: Sostituzione del sequestratario della ditta Otto Harnis, con sede in Milano 236
Decreto Ministeriale 29 settembre 1946: Revoca del decreto 14 febbraio 1946 col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Emma Fischer, con sede in Napoli 236
Decreto Ministeriale 5 ottobre 1946: Revoca del decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Krumbacher Emma in Kaufmann, con sede in Torino 236
SOTTOPOSIZIONE A SINDACATO. — Decreto Ministeriale 23 settembre 1946: Sottoposizione a sindacato della società a responsabilità limitata « Impresa Costruzioni Edili Stradali » (I.C.E.S.), con sede in Bolzano, e nomina del sindacatore . . . 223
Decreto Ministeriale 5 ottobre 1946: Revoca del decreto 2 marzo 1946 col quale è stato sottoposta a sindacato la ditta individuale Fabbri Iris fu Luigi, con sede in Genova 236
Avviso di rettifica 244

Banda stagnata. — Vedi: « Prezzi ».

Beni immobili.

Decreto Ministeriale 4 giugno 1946: Inefficacia, a tutti gli effetti di legge, dei provvedimenti della Prefettura di Bolzano, con i quali, ha denegato l'approvazione per l'alienazione dei beni immobili di proprietà dell'Ente nazionale per le Tre Venezie 233

Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali.

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1946, situazione trimestrale dei debiti pubblici, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia. (Supplemento). 226

Bonifiche.

CONSORZI. — Approvazione delle modifiche apportate al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Roverbella ed Uniti, con sede in Mantova 235
Nomina del commissario straordinario del Consorzio idraulico del torrente Grigno, con sede in Bienno 241

Borse di commercio.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 191: Ammissione alla quotazione ufficiale delle obbligazioni emesse e da emettersi dai Consorzi di Ricostruzione aderenti alla Federazione nazionale Consorzi Ricostruzione 233

Borse di studio. — Vedi: « Concorsi (Ministero pubblica istruzione) » e « Fondazioni ».

Borse valori.

Decreto Ministeriale 25 settembre 1946: Rettifica del decreto Ministeriale 1° agosto 1946, concernente la revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova 227
Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946: Riammissione nella carica di un agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . 238
Decreto Ministeriale 2 ottobre 1946: Nomina di un rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano 239

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

	Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 2 ottobre 1946: Nomina di un rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano	240
Decreto Ministeriale 2 ottobre 1946: Nomina di un rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano	240
Decreto Ministeriale 14 ottobre 1946: Revoca della nomina a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino	246

Burro di cacao. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Cacao. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Caccia.

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Chieti, contrassegnata col n. 1	225
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Chieti, contrassegnata col n. 2	223
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Guardiagrele (Chieti)	223
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Casoli (Chieti)	227
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Miglianico (Chieti)	227
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Atessa (Chieti)	228
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bardi (Parma)	229
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura del Taro (Parma)	231
Rinnovazione delle zone venatorie di ripopolamento e cattura di Pellegrino Parmense (Parma)	231
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Busseto (Parma)	231
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Salsomaggiore (Parma)	232
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bedonia (Parma)	232
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bologna e Castelmaggiore (Bologna)	235
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Neviano Arduini-Costione (Parma)	237
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Soragna (Parma)	238
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Brisighella (Ravenna)	238
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fidenza (Parma)	239
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cortile San Martino-Golese (Parma)	240

Caffè. — Vedi: « Imposte e tasse ».

	Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 5 ottobre 1946: Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, Industria e agricoltura di Pavia	242

Carburanti. — Vedi: « Combustibili ».

Carburo di calcio. — Vedi: « Prezzi ».

Carta da giornale.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, n. 196: Termine della efficacia delle disposizioni del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 196: Termine della efficacia delle disposizioni del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 476, concernente la disciplina della distribuzione della carta da giornale in bobine	221

Case popolari. — Vedi: « Istituti ».

Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario.

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Valdaora (Bolzano)	230
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Valle Aurina (Bolzano)	230
Decreto Ministeriale 7 ottobre 1946: Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Monteverde (Avellino), Gesualdo (Avellino), Castel di Sangro (L'Aquila), San Rufo (Salerno) e Acerenza (Potenza)	240
Decreto Ministeriale 7 ottobre 1946: Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Castelliri (Frosinone)	240
Decreto Ministeriale 3 ottobre 1946: Nomina di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Sutri (Viterbo)	241
Decreto Ministeriale 7 ottobre 1946: Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Atello del Sabato (Avellino)	241
Decreto Ministeriale 7 ottobre 1946: Nomina di commissari straordinari presso le Casse comunali di credito agrario di Poli (Frosinone) e di Rosora Mergo (Ancona)	242
Decreto Ministeriale 3 ottobre 1946: Trasformazione della procedura di liquidazione della Cassa rurale SS. Maria e Nazario di Cinto Euganeo (Padova) da ordinaria in coattiva	243
Decreto Ministeriale 10 ottobre 1946: Nomina del liquidatore unico della Cassa rurale e artigiana di Verzino (Catanzaro)	243

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 11058

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sardi (Parma) 229
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura del Taro (Parma) 229
Rinnovazione delle zone venatorie di ripopolamento e cattura di Pellegrino Parmense (Parma) . . 230
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Busseto (Parma) 230
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Salsomaggiore (Parma) 230
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bedonia (Parma) 231
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bologna e Castelmaggiore (Bologna) 231
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Neviano Arduini-Castione (Parma) . 232
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sorbigna (Parma) 232
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Brisighella (Ravenna) 233
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fidenza (Parma) 233
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cortile San Martino-Golese (Parma) 234

Caffè. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Cambi. — Vedi: « Ufficio italiano dei cambi ».

Camere di commercio.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 settembre 1946, n. 149: Modificazioni alle tariffe dei diritti di segreteria delle Camere di commercio e degli Uffici provinciali del commercio . . . 234
Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 settembre 1946, n. 150: Adeguamento delle aliquote massime di imposta camerale stabilita dal regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418 235
Decreto Ministeriale 14 settembre 1946: Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Padova 235
Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 25 settembre 1946, n. 190: Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna ad acquistare una porzione di immobile 235
Decreto Ministeriale 1° ottobre 1946: Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia 236
Decreto Ministeriale 7 ottobre 1946: Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Monteverde (Avellino), Gesualdo (Avellino), Castel di Sangro (L'Aquila), San Rufo (Salerno) e Acerenza (Potenza) 236
Decreto Ministeriale 7 ottobre 1946: Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Castelliri (Frosinone) 236
Decreto Ministeriale 3 ottobre 1946: Nomina di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Sutri (Viterbo) 237
Decreto Ministeriale 7 ottobre 1946: Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Atello del Sabato (Avellino) 237
Decreto Ministeriale 7 ottobre 1946: Nomina di commissari straordinari presso le Casse comunali di credito agrario di Pofi (Frosinone) e di Rosora Mergo (Ancona) 237
Decreto Ministeriale 3 ottobre 1946: Trasformazione della procedura di liquidazione della Cassa rurale SS. Maria e Nazario di Cinto Euganeo (Padova) da ordinaria in coattiva 238
Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946: Nomina del liquidatore unico della Cassa rurale e artigiana di Verzino (Catanzaro) 238

Casse di assistenza.

Decreto Ministeriale 30 settembre 1946: Nomina del commissario per la gestione straordinaria della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale musicisti, con sede in Roma 242

Casse di risparmio.

Decreto Ministeriale 25 settembre 1946: Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti 231
Decreto Ministeriale 3 ottobre 1946: Apertura di una filiale in Boglietto della Cassa di risparmio di Asti 238
Decreto Ministeriale 7 ottobre 1946: Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano 239
Decreto Ministeriale 7 ottobre 1946: Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Genova 241
Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946: Convalida di provvedimenti della Cassa di risparmio di Rimini 241

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Numero della Gazzetta

Casse rurali. — Vedi: « Casse agrarie, artigiane, ecc. ».

Cauzioni.

Chiese.

Smarrimento di quietanza di deposito cauzionale della ditta Condor 233
Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 207: Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di San Francesco Saverio, alla Veterinaria, in Napoli 236

Citrato di calcio. — Vedi: « Prezzi ».

Collegi arbitrali. — Vedi: « Terremoti ».

Combustibili.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1946: Composizione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti 228

Comitati. — Vedi sotto i vari soggetti.

Commercio. — Vedi: « Industria ».

Commercio estero. — Vedi: « Istituti nazionali ».

Commissari straordinari. — Vedi: « Aziende ».

Commissioni. — Vedi sotto i vari soggetti.

Comuni e provincie. — Vedi anche: « Terremoti ».

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 187: Autorizzazione al comune di Urbisaglia Bonservizi a riprendere l'antica denominazione di Urbisaglia 232
Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 188: Autorizzazione al comune di Lomnago, in provincia di Varese, a modificare la propria denominazione in quella di Bodio Lomnago 232
Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 189: Autorizzazione al comune di Stresa Borromeo, in provincia di Novara, a modificare la propria denominazione in quella di Stresa . . . 232

Numero della Gazzetta

Autorizzazione al comune di Cervia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 227
Autorizzazione al comune di Francavilla a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 227
Autorizzazione al comune di Perugia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . 229
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 235
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 235
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 235
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 236
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 236
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. 236
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Asti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 236
Autorizzazione al comune di Bergamo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . 236
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 239
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 239
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 240
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 240
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 240
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 240
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trecasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Decreto 28 settembre 1946: Composizione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti 225

Comitati. — Vedi sotto i vari soggetti.

Commercio. — Vedi: « Industria ».

Commercio estero. — Vedi: « Istituti nazionali ».

Commissari straordinari. — Vedi: « Aziende ».

Commissioni. — Vedi sotto i vari soggetti.

Comuni e provincie. — Vedi anche: « Terremoti ».

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 187: Autorizzazione al comune di Urbisaglia Bonservizi a riprendere l'antica denominazione di Urbisaglia 232

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 188: Autorizzazione al comune di Lonmago, in provincia di Varese, a modificare la propria denominazione in quella di Bodio Lomnago 232

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 189: Autorizzazione al comune di Stresa Borromeo, in provincia di Novara, a modificare la propria denominazione in quella di Stresa . . 232

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 264: Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, concernente l'integrazione dei disavanzi economici e all'art. 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 235

Decreto Ministeriale 6 agosto 1946: Approvazione del nono elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni del capo III del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 505 . . . 235

Decreto Ministeriale 9 ottobre 1946: Apertura di una dipendenza in Giammoro, frazione del comune di Pace del Mela (Messina), del Banco di Sicilia . . 243

AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE MUTUI. — Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . 224

Autorizzazione al comune di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . 227

Autorizzazione al comune di S. Lazzaro di Savena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 227

Autorizzazione al comune di Certaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . 227

Autorizzazione al comune di Pacentro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . 227

Autorizzazione al comune di Longi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 227

Autorizzazione al comune di Bergamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . 236

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 236

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Asti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 236

Autorizzazione al comune di Bergamo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . 236

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 239

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 239

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 240

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Perlago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 240

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 240

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 240

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tricasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 240

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sollera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 241

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cuva del Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 241

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Colle Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 241

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Francofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 241

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 242

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mirabella in Baccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 243

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Orbona a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 243

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Argenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 243

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 243

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

0 4 5 1

	Numero della Gazzetta
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	243
Autorizzazione al comune di Cosenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	243
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945	243
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Prato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	243
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scandicci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	243
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sesto Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	243
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	243
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bordighera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	243
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	243
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rimini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	243
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villafranca Tirrena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	243
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pietrasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	243
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Consolce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	243
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lerici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	243
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monte San Biagio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	243
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rio nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	243
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	243
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sper-	243

	Numero della Gazzetta
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	248
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	248
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	248
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	248
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Acicatena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	248
Avviso di rettifica	221
Avviso di rettifica	246
RICOSTITUZIONE DI COMUNI. — Ricostituzione dei comuni di Challant Saint Victor e di Challant Saint Anselme	229
Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 9 agosto 1946, n. 185: Ricostituzione del comune di Castelverrino (Campobasso)	232
Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 213: Ricostituzione del comune di Esporlatu (Sassari)	237
Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 215: Ricostituzione del comune di Poggio San Marcello (Ancona)	237
Concessioni minerarie. — Vedi: « Miniere ».	
Concorsi.	
MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA. — Avviso per concorsi banditi dall'Opera nazionale invalidi di guerra	225
MINISTERO DELLE FINANZE. — Nomina della Commissione esaminatrice relativa al bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di esattore delle imposte dirette	224
Nomina della Commissione esaminatrice relativa al bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di collettore delle imposte dirette	224
Concorso per esami a 17 posti di applicato alle scritture (grado 12°) nel personale di 3ª categoria dei Monopoli di Stato (ruolo del personale di scrittura)	229
Concorso per titoli a 30 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza. (*Supplemento*)	232
Concorso per titoli a 38 posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

045878

del bilancio 1935
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1936 . . . 245
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ricadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1936 . . . 245
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villafranca Tirrena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1936 . . . 245
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pietrasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1936 . . . 245
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Comiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1936 . . . 245
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Leini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1936 . . . 245
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monte San Biagio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1936 . . . 245
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rio nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1936 . . . 245
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1936 . . . 245
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Secchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1936 . . . 245
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1936 . . . 245
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1936 . . . 245
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roccalumera ad assumere un mutuo per l'integrazione bilancio 1936 . . . 245
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1936 . . . 245
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arcavacata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1936 . . . 245
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aldeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1935 . . . 245
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taormina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1936 . . . 245
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alassio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1936 . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1911, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana del Fucino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1912, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sibari . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1913, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Rosarno . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1914, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Metaponto . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1915, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Gioia Tauro . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1916, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Lamezia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1917, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Venosa . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1918, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ferentino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1919, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fondi . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1920, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sessa Aurunca . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1921, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Terracina . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1922, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Latina . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1923, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Maccarese . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1924, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ostia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1925, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fiumicino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1926, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ardea . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1927, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fogliano . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1928, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sabaudia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1929, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Paestum . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1930, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Battipaglia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1931, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Eboli . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1932, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Agropoli . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1933, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Policastro . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1934, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sapri . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1935, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sibari . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1936, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Rosarno . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1937, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Metaponto . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1938, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Gioia Tauro . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1939, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Lamezia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1940, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Venosa . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1941, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ferentino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1942, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fondi . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1943, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sessa Aurunca . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1944, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Terracina . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1945, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Latina . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1946, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Maccarese . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1947, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ostia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1948, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fiumicino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1949, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ardea . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1950, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fogliano . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1951, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sabaudia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1952, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Paestum . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1953, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Battipaglia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1954, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Eboli . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1955, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Agropoli . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1956, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Policastro . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1957, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sapri . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1958, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sibari . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1959, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Rosarno . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1960, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Metaponto . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1961, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Gioia Tauro . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1962, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Lamezia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1963, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Venosa . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1964, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ferentino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1965, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fondi . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1966, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sessa Aurunca . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1967, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Terracina . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1968, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Latina . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1969, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Maccarese . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1970, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ostia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1971, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fiumicino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1972, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ardea . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1973, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fogliano . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1974, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sabaudia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1975, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Paestum . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1976, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Battipaglia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1977, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Eboli . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1978, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Agropoli . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1979, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Policastro . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1980, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sapri . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1981, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sibari . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1982, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Rosarno . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1983, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Metaponto . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1984, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Gioia Tauro . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1985, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Lamezia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1986, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Venosa . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1987, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ferentino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1988, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fondi . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1989, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sessa Aurunca . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1990, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Terracina . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1991, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Latina . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1992, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Maccarese . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1993, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ostia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1994, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fiumicino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1995, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ardea . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1996, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fogliano . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1997, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sabaudia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1998, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Paestum . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 1999, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Battipaglia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2000, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Eboli . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2001, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Agropoli . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2002, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Policastro . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2003, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sapri . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2004, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sibari . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2005, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Rosarno . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2006, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Metaponto . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2007, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Gioia Tauro . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2008, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Lamezia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2009, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Venosa . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2010, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ferentino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2011, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fondi . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2012, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sessa Aurunca . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2013, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Terracina . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2014, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Latina . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2015, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Maccarese . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2016, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ostia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2017, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fiumicino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2018, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ardea . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2019, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fogliano . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2020, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sabaudia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2021, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Paestum . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2022, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Battipaglia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2023, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Eboli . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2024, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Agropoli . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2025, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Policastro . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2026, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sapri . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2027, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sibari . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2028, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Rosarno . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2029, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Metaponto . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2030, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Gioia Tauro . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2031, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Lamezia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2032, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Venosa . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2033, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ferentino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2034, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fondi . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2035, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sessa Aurunca . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2036, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Terracina . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2037, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Latina . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2038, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Maccarese . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2039, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ostia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2040, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fiumicino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2041, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ardea . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2042, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fogliano . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2043, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sabaudia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2044, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Paestum . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2045, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Battipaglia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2046, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Eboli . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2047, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Agropoli . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2048, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Policastro . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2049, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sapri . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2050, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sibari . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2051, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Rosarno . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2052, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Metaponto . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2053, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Gioia Tauro . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2054, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Lamezia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2055, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Venosa . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2056, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ferentino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2057, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fondi . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2058, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sessa Aurunca . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2059, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Terracina . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2060, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Latina . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2061, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Maccarese . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2062, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ostia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2063, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fiumicino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2064, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ardea . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2065, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fogliano . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2066, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sabaudia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2067, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Paestum . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2068, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Battipaglia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2069, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Eboli . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2070, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Agropoli . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2071, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Policastro . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2072, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sapri . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2073, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sibari . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2074, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Rosarno . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2075, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Metaponto . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2076, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Gioia Tauro . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2077, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Lamezia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2078, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Venosa . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2079, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ferentino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2080, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fondi . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2081, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sessa Aurunca . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2082, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Terracina . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2083, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Latina . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2084, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Maccarese . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2085, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ostia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2086, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fiumicino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2087, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ardea . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2088, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fogliano . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2089, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sabaudia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2090, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Paestum . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2091, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Battipaglia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2092, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Eboli . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2093, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Agropoli . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2094, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Policastro . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2095, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sapri . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2096, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sibari . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2097, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Rosarno . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2098, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Metaponto . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2099, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Gioia Tauro . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2100, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Lamezia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2101, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Venosa . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2102, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ferentino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2103, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fondi . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2104, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sessa Aurunca . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2105, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Terracina . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2106, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Latina . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2107, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Maccarese . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2108, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ostia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2109, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fiumicino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2110, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ardea . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2111, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fogliano . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2112, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sabaudia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2113, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Paestum . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2114, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Battipaglia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2115, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Eboli . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2116, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Agropoli . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2117, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Policastro . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2118, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sapri . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2119, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sibari . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2120, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Rosarno . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2121, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Metaponto . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2122, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Gioia Tauro . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2123, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Lamezia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2124, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Venosa . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2125, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ferentino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2126, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fondi . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2127, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sessa Aurunca . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2128, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Terracina . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2129, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Latina . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2130, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Maccarese . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2131, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ostia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2132, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fiumicino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2133, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ardea . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2134, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fogliano . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2135, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sabaudia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2136, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Paestum . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2137, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Battipaglia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2138, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Eboli . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2139, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Agropoli . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2140, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Policastro . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2141, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sapri . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2142, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sibari . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2143, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Rosarno . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2144, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Metaponto . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2145, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Gioia Tauro . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2146, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Lamezia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2147, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Venosa . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2148, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ferentino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2149, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fondi . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2150, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Sessa Aurunca . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2151, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Terracina . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2152, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Latina . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2153, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Maccarese . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2154, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Ostia . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2155, concernente la costituzione del Consorzio per la bonifica della Piana di Fiumicino . . . 245
Regio decreto-legge 6 settembre 1936, n. 2156, concernente

		Numero della Gazzetta
Concorso per titoli a 185 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione doganale). (*Supplemento*)		232
Revoca del decreto Ministeriale 28 giugno 1943, col quale veniva approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli a 1200 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari		
Revoca del decreto Ministeriale 31 maggio 1943, col quale veniva approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli a 200 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale sussidiario degli Uffici del registro		
Revoca del decreto Ministeriale 30 giugno 1943, col quale veniva approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli a 75 posti di alunno d'ordine in prova del gruppo *C* del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari		
Concorso per esami a dodici posti di vice segretario (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo amministrativo dei Monopoli di Stato		
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità per titoli e per esami alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette		
Concorso per esami a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo *A*) dei Monopoli di Stato		
Concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della guardia di finanza per l'anno scolastico 1946-1947		
Revoca della graduatoria di merito del concorso per titoli a 670 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* delle Dogane ed Imposte di fabbricazione (specializzazione doganale), approvata con decreto Ministeriale 7 giugno 1943		
Concorso per esami a n. 22 posti di vice segretario nel ruolo amministrativo di 1ª categoria dei Monopoli di Stato (gruppo *A*, grado 11°)		
Revoca del bando di concorso a 25 posti di volontario delle imposte dirette bandito con decreto Ministeriale 1° maggio 1943		
Concorso per esami a 68 posti di applicato tecnico nel ruolo di 2ª categ. dei Monopoli di Stato (grado 12°)		
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. — Revoca del decreto Ministeriale 13 marzo 1943, con cui venne bandito un concorso per esami a tre posti di alunno di concetto (gruppo *A*)		
Revoca del decreto Ministeriale 31 marzo 1943, con cui venne bandito un concorso per esami a sei posti di		

		Numero della Gazzetta
Concorso per titoli a otto posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato		235
Esame di concorso per merito distinto a sette posti di commissario di pubblica sicurezza (grado 8°, gruppo *A*)		243
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI. — Proroga del termine delle domande di ammissione al concorso a 54 posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°) del Genio civile		238
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Concorso a undici borse di perfezionamento negli studi presso università e istituti superiori nazionali per il 1946-47		227
Concorso alla borsa di perfezionamento « Ernesto ed Eugenio Padova » per l'anno 1947		228
Concorso generale per titoli per il posto di direttore nella Scuola di metodo per educatori dei ciechi in Roma		230
Concorso per quattro posti di calcolatore di 2ª classe negli osservatori astronomici (gruppo *B*, grado 11°)		231
Concorso per due posti di primo astronomo (gruppo *A*, grado 7°), per un posto di astronomo (gruppo *A*, grado 8°), per cinque posti di astronomo aggiunto (gruppo *A*, grado 9°) e per otto posti di aiuto (gruppo *A*, grado 10°) negli osservatori astronomici		231
Concorsi per titoli per un posto di conservatore (gruppo *A*, grado 8°) e per un posto di aiuto (gruppo *A*, grado 10°) nell'Osservatorio vesuviano		232
Concorso al posto di direttore dell'Osservatorio astronomico di Teramo		233
Concorso per esami a 25 posti di alunno d'ordine nel personale d'ordine (gruppo *C*) delle segreterie universitarie		239
Concorso per esami a dieci posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) delle segreterie universitarie		239
Concorso per esami a sei posti di vice ragioniere nel personale di ragioneria (gruppo *B*) delle segreterie universitarie		240
MINISTERO DEL TESORO. — Concorso ad agente di cambio presso le Borse valori di Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli, Firenze, Bologna e Palermo		236
Concorso per esami a quattro posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca		237
Concorso per esami a sette posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca, riservato ai sensi del regio de-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Revoca del bando di concorso ad 85 posti di ammissione agli esami di idoneità per titoli e per esami alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette . . . 228
Concorso per esami a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato . . . 229
Concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della guardia di finanza per l'anno scolastico 1946-1947 . . . 230
Revoca della graduatoria di merito del concorso per titoli a 670 posti di volontario nel ruolo di gruppo B delle Dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione doganale), approvata con decreto Ministeriale 7 giugno 1943 . . . 231
Concorso per esami a n. 32 posti di vice segretario nel ruolo amministrativo di 1ª categoria dei Monopoli di Stato (gruppo A, grado 11°) . . . 232
Revoca del bando di concorso a 25 posti di volontario delle imposte dirette bandito con decreto Ministeriale 1° maggio 1943 . . . 233
Concorso per esami a 65 posti di applicato tecnico nel ruolo di 2ª categ. dei Monopoli di Stato (grado 12°) . . . 234
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. — Revoca del decreto Ministeriale 13 marzo 1943, con cui venne bandito un concorso per esami a tre posti di alunno di cancelleria (gruppo A) . . . 235
Revoca del decreto Ministeriale 31 marzo 1943, con cui venne bandito un concorso per esami a sei posti di alunno di ragioneria (gruppo B) . . . 236
Revoca del decreto Ministeriale 13 marzo 1943, con cui venne bandito un concorso per esame a sei posti di assistente di 4ª classe in prova (gruppo C) . . . 237
Concorso per esame a n. 100 posti di ufficiale giudiziario di pretura . . . 238
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO — Concorso per esami a 12 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio (grado 11°, gruppo A) . . . 239
Concorso per esami a 17 posti di ispettore metrico aggiunto in prova nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi . . . 240
Concorso per titoli a sei posti di bollatore usciere in prova nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi . . . 241
MINISTERO DELL'INTERNO — Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 162: Norme per il compimento delle prove di esame per l'ammissione agli impieghi nell'Amministrazione civile dell'interno . . . 225
Concorso per esami ad otto posti di archivista di Stato in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato ai reduci . . . 233
Concorso per titoli a 18 posti di aiutante aggiunto in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato ai reduci . . . 234
Concorso per esami a 43 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro . . . 237
Concorso per esami a 75 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 . . . 237
MINISTERO DEI TRASPORTI. — Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di allievo ispettore medico-chirurgo e di allievo ispettore ingegnere . . . 246
PREFETTURE. — Revoca dei concorsi a posti di medici condotti, veterinari condotti ed ostetriche condotte, banditi negli anni 1938, 1939, 1940 e 1941 nella provincia di Reggio nell'Emilia . . . 232
Concorso per titoli per l'apertura di una farmacia nei comuni di Albareto, Bore, Compiano, Lesignano Bagni, Neviano Arduini, Monchio delle Corti, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Valmozzola e Varsi . . . 248

Confraternite.

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 256: Passaggio alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica della Confraternita del SS.mo Sacramento nella chiesa di San Martino, in Rimini (Forlì) . . . 248

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Numero della Gazzetta

Congregazioni. — Vedi: « Associazioni religiose ».

Conservatore dei registri. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Conserve alimentari. — Vedi: « Istituti nazionali ».

Consiglio nazionale delle ricerche.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 235: Proroga del termine per il funzionamento dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche nominati in virtù dell'art. 24 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 82 241

Consorzi. — Vedi anche: « Bonifiche », « Borse di commercio », « Enti economici dell'agricoltura » e « Pesca ».

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 9 agosto 1946: Approvazione delle modifiche apportate agli articoli 2, 11 e 19, dello statuto del Consorzio « Etruria » fra cooperative di produzione e lavoro del Fucecchiese, con sede in Montecalvoli . . . 225

CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 21 settembre 1946: Nomina del vice commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari . . . 227

Decreto Ministeriale 28 settembre 1946: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Livorno 227

Decreto Ministeriale 30 settembre 1946: Conferimento di poteri al commissario del Consorzio agrario provinciale di La Spezia 227

Decreto Ministeriale 4 ottobre 1946: Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pescara 231

Decreto Ministeriale 4 ottobre 1946: Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Alessandria 239

Decreto Ministeriale 14 ottobre 1946: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Sassari 241

Decreto Ministeriale 14 ottobre 1946: Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza 242

Consumi.

Numero della Gazzetta

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa trasporti di San Giacomo delle Segnate 238

Corte dei conti.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 ottobre 1946, n. 250: Cessazione dell'incarico delle funzioni di presidente della Corte dei conti conferito al prof. Gustavo Ingrosso 247

Credito comunale e provinciale.

Diffida per smarrimento di certificati nominativi . 224

1ª Estrazione di cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 4 % 237

Danni di guerra.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226: Definizione dei fatti di guerra ed equiparazione delle formazioni partigiane alle Forze armate ai fini del risarcimento dei danni di guerra 240

Dazi doganali.

Decreto Ministeriale 21 settembre 1946: Nuove tabelle dei valori ufficiali per i prodotti compresi nelle voci 658, 661 e 767 della tariffa dei dazi doganali . 242

Decreto Ministeriale 9 ottobre 1946: Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie 242

Debito pubblico.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170: Norme per la ricostituzione dei titoli di Stato distrutti a seguito di ordine della competente autorità 220

BUONI DEL TESORO. — Diffida per smarrimento di buono del Tesoro 222

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 156: Nuove norme per il pagamento degli interessi sui buoni del Tesoro novennali scaduti il 15 dicembre 1943 e il 1° settembre 1944 . . . 223

Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 aprile 1951, delle venticinque serie (dalla 41ª alla 65ª) emesse in base al regio decreto-legge 26 marzo 1942, n. 226, ai quali sono stati assegnati premi nella nona estrazione eseguita nei giorni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

0462

... Livorno ... 235
... Montecalvoli ... 235
CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 21 settembre 1946: Nomina del vice commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari ... 237
Decreto Ministeriale 28 settembre 1946: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Livorno ... 237
Decreto Ministeriale 30 settembre 1946: Conferimento di poteri al commissario del Consorzio agrario provinciale di La Spezia ... 237
Decreto Ministeriale 4 ottobre 1946: Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pescara ... 238
Decreto Ministeriale 4 ottobre 1946: Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Alessandria ... 239
Decreto Ministeriale 11 ottobre 1946: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Sassari ... 241
Decreto Ministeriale 14 ottobre 1946: Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza ... 242

Consumi.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 193: Sanzioni relative alla disciplina dei consumi, del commercio e del conferimento di prodotti agricoli soggetti a vincolo ... 233

Contabilità generale dello Stato. — Vedi: « Amministrazione e contabilità generale dello Stato ».

Conti correnti.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 225: Speciali facilitazioni per l'accensione di conti correnti provvisori di spesa fissa presso l'Ufficio provinciale del Tesoro di Messina ... 240

Contrassegni doganali. — Vedi: « Dogane ».

Contributi. — Vedi sotto i vari soggetti.

Cooperative.

Nomina del commissario della Società cooperativa agricola fra ex combattenti comacchiesi, con sede in Comacchio ... 244
Nomina del commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro fra partigiani, reduci deportati e combattenti della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna ... 244

Dazi doganali.

Decreto Ministeriale 21 settembre 1946: Nuove tabelle dei valori ufficiali per i prodotti compresi nelle voci 658, 661 e 767 della tariffa dei dazi doganali ... 244
Decreto Ministeriale 9 ottobre 1946: Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie ... 245

Debito pubblico.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170: Norme per la ricostituzione dei titoli di Stato distrutti a seguito di ordine della competente autorità ... 220
BUONI DEL TESORO. — Diffida per smarrimento di buono del Tesoro ... 222
Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 156: Nuove norme per il pagamento degli interessi sui buoni del Tesoro novennali scaduti il 15 dicembre 1943 e il 1° settembre 1944 ... 223
Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 aprile 1951, delle venticinque serie (dalla 41ª alla 65ª) emesse in base al regio decreto-legge 26 marzo 1942, n. 236, ai quali sono stati assegnati premi nella nona estrazione eseguita nei giorni dal 17 agosto al 2 settembre 1946 (*Supplemento*) ... 225
Diffida per smarrimento di buono del Tesoro ... 229
Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 1949 ... 229
Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro ... 230
Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro ... 232
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro ... 233
Diffida di smarrimento di ricevuta di deposito buoni del Tesoro ... 238
Avviso di rettifica ... 241
Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di buono del Tesoro novennale 4 % 1950 ... 242
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro ... 242
Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 febbraio 1950 ... 246
Elenco dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, 1948, delle tre serie emesse in base a regio decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, ai quali sono stati assegnati premi di un milione di lire nella settima estrazione eseguita il 15 ottobre 1946 (*Supplemento*) ... 248
DISTRUZIONE, FURTO E SMARRIMENTO. — Diffide per smarrimenti di quietanze esattoriali ... 225
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita: Sciaiabba Cosimo ... 224
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative: Barone Tommaso ... 229

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

	Numero della Gazzetta
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali - Elenco n. 85: Confraternita di San Carlo Grato di Prarolo (Torino)	230
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Elenco n. 13: Falsetti Teresa	231
Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali - Avviso n. 21: Ditta Gioia Vitantonio	232
Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali - Avviso n. 22: Infusino Raffaele - Avviso n. 23: Grosso Irene-Caterina	232
Diffida per smarrimento di mezzo foglio di certificato d'iscrizione - Avviso n. 25: Gentilini Anna Maria	233
Diffide per smarrimento di quietanze - Avviso n. 27: Ditta Giunci Domenico	235
Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % - Avviso n. 6: Ditta Romano Nicola - Avviso n. 7: Berio Enrico	241
Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali - Avviso n. 10: Ditta Cannamela Nicolo	241
Diffida per smarrimento di ricevute del Debito pubblico - Elenco n. 5: Rinaldi Giuseppe	241
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Elenco n. 19: Cattrello Clotilde	242
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite: Barbagallo Gaetano	243
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli del Debito pubblico - Avviso n. 16: Tarantini Antonio	245
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite - Elenco n. 1: Radice Maria	245
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 19: Luporini Olga Graziana	245
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite: Diviani Eugenio	245
Diffida per alienazione di rendite del Debito pubblico - Avviso n. 29: Garulli Alceste	246
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO. — 78ª e 79ª estrazione delle obbligazioni 3 % della ferrovia Vittorio Emanuele. (*Supplemento*)	224
Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28, 29 e 30 agosto 1946 e di quelle estratte nel precedente semestre e non ancora presentate pr il rimborso. (*Supplemento*)	224
21ª estrazione di obbligazioni delle Venezie. (*Supplemento*)	225
22ª estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie di 1ª e 2ª serie effettuata nei giorni dal 30 maggio al 3 giugno 1946. (*Supplemento*)	225
Avviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Venezia » e « Città di Catania »	225
Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 %	225

	Numero della Gazzetta
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Elenco n. 16: Ceda Giovanni	245
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Elenco n. 47: Pugliese Gabriele	248
Depositi cauzionali. — Vedi: Cauzioni.	
Diplomi di laurea.	
Diffida per smarrimento di diploma di laurea	228
Smarrimento di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari	230
Diffida per smarrimento di diploma di laurea	243
Disoccupazione.	
Decreto Ministeriale 1º agosto 1946: Concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati del comune di Mantova	235
Decreto Ministeriale 1º agosto 1946: Concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dei comuni di Venezia, Mestre, Marghera e Murano, Portogruaro, San Donà di Piave, Chioggia, Cavarzere e Dolo	236
Decreto Ministeriale 1º agosto 1946: Concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dei comuni di Massa e Carrara	238
Decreto Ministeriale 12 agosto 1946: Concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dei comuni di Belluno, di Feltre e di Arzignano	238
Ditte appaltatrici.	
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 215: Istituzione di elenchi delle ditte idonee ad eseguire operazioni di rastrellamento, scaricamento e distruzione di munizioni, esplosivi ed aggressivi chimici residuati di guerra	237
Dogane.	
Decreto Ministeriale 1º luglio 1946: Modificazione dei diritti da riscuotere per l'applicazione dei contrassegni doganali	235
Donazioni - Eredità - Legati. — Vedi sotto i vari soggetti.	
Editori. — V.: « Imprese editoriali » e « Società ».	
Enti. — Vedi anche: « Beni immobili ».	
Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 19 luglio 1946, n. 209: Aumento del fondo straordinario assegnato all'Ente Zolfi Siciliani	235
ENTI ASSISTENZIALI. — Decreto Ministeriale 10 ot-	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Bargazzini Gaetano . . . 215
Diffida per smarrimento di ricevute di deposito di titoli del Debito pubblico - Avviso n. 16: Taranini Antonio . . . 215
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite - Elenco n. 11: Radice Maria . . . 216
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 19: Luporini Olga Graziana . . . 216
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite: Diviani Eugenio . . . 217
Diffida per alienazione di rendite del Debito pubblico - Avviso n. 20: Garulli Alceste . . . 218
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO. — 78ª e 79ª estrazione delle obbligazioni 3 % della ferrovia Vittorio Emanuele. (*Supplemento*) . . . 218
Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28, 29 e 30 agosto 1946 e di quelle estratte nel precedente semestre e non ancora presentate per il rimborso. (*Supplemento*) . . . 219
21ª estrazione di obbligazioni delle Venezie. (*Supplemento*) . . . 220
22ª estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie di 1ª e 2ª serie effettuata nei giorni dal 20 maggio al 3 giugno 1946. (*Supplemento*) . . . 220
Avviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Venezia » e « Città di Catania » . . . 221
Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %. (*Supplemento*) . . . 221
Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione); obbligazioni 4,50 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Genova ». (*Supplemento*) . . . 222
Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Roma » (1ª e 2ª emissione). (*Supplemento*) . . . 230
Estrazioni delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Udine-Pontebba » . . . 217
RETTIFICHE D'INTESTAZIONE. — Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Nesti Rosaria . . . 236
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Elenco n. 15: Martinetti Bianchi Elisabetta . . . 239
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Elenco n. 5: Bartolomeo Francesca Teresa . . . 235
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Elenco n. 2: Frank Carlo . . . 239
e Carrara . . . 238
Decreto Ministeriale 12 agosto 1946: Concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dei comuni di Bellano, di Fettre e di Azzio . . . 238

Ditte appaltatrici.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 215: Istituzione di elenchi delle ditte idonee ad eseguire operazioni di rastrellamento, scaricamento e distruzione di munizioni, esplosivi ed aggressivi chimici residuati di guerra . . . 237

Dogane.

Decreto Ministeriale 1° luglio 1946: Modificazione dei diritti da riscuotere per l'applicazione dei contrassegni doganali . . . 233

Donazioni - Eredità - Legati. — Vedi sotto i vari soggetti.

Editori. — Vedi: « Imprese editoriali » e « Società ».

Enti. — Vedi anche: « Beni immobili ».

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 390. Aumento del fondo straordinario assegnato all'Ente Zolfi Siciliani . . . 235
ENTI ASSISTENZIALI. — Decreto Ministeriale 19 ottobre 1946. Dichiarazione di inefficacia giuridica di taluni provvedimenti adottati dall'ente assistenziale « Utenti Motori Agricoli » (U.M.A.) . . . 234
ENTI COMUNALI. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1946: Norme di attuazione per l'istituzione degli Enti comunali di consumo . . . 234
Avviso di rettifica . . . 240
ENTI ECONOMICI DELL'AGRICOLTURA. — Vedi anche: « Avvocatura dello Stato ». — Autorizzazione all'applicazione dei contributi di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per il periodo intercorrente dall'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 307, a tutto il 1946, a favore degli Enti economici dell'ortofrutticoltura, dell'olivicoltura e della viticoltura . . . 237
Trasferimento all'Ente economico dell'ortofrutticoltura degli immobili della cessata Federazione nazionale dei Consorzi provinciali dell'agricoltura e soppressione delle sezioni provinciali di detti Consorzi . . . 208

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Numero della Gazzetta

ENTI NAZIONALI. — Vedi anche: « Beni immobili »: Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 5 settembre 1946, n. 151: Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie . . . 222

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 10 giugno 1946: Convalida dei provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera, la cessazione dal servizio e le punizioni disciplinari del personale dell'Ente nazionale per le Tre Venezie . . . 224

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 6 settembre 1946, n. 173: Assunzione da parte della Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia . . . 229

Decreto Ministeriale 7 ottobre 1946: Istituzione presso l'Ente Nazionale Risi di un corpo di ispettori per il controllo e l'accertamento della produzione risicola 1946 . . . 230

ENTI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA. — Decreto dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e giornalai . . . 227

Delibera n. 349 del commissario dell'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, relativa ai limiti massimi per il rimborso delle spese di degenza negli istituti di cura pubblici e privati non convenzionati o nelle sale speciali di quelli convenzionati . . . 231

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato, 15 settembre 1946: Nomina del direttore generale dell'Ente nazionale assistenza lavoratori . . . 237

Epurazione.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 3 ottobre 1946, n. 194: Proroga di taluni provvedimenti in materia di sanzioni contro il fascismo . . . 221

Esplosivi. — Vedi: « Ditte appaltatrici ».

Esportazioni. — Vedi: « Importazioni ed esportazioni ».

Esposizioni, fiere, mostre.

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato, 23 agosto 1946, n. 227: Concessione del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e della architettura moderna di Milano per l'attuazione dell'8ª triennale di Milano . . . 240

Numero della Gazzetta

Feste nazionali.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 3 ottobre 1946, n. 135. — Proroga dell'efficacia del regio decreto-legge 22 luglio 1941, n. 781, riguardante la sospensione, per la durata della guerra, della celebrazione delle feste nazionali, del giorni festivi e delle solennità previste dalle vigenti disposizioni . . . 251

Fondazioni. — Vedi anche: « Associazioni religiose ».

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 30 agosto 1946: Nomina del commissario straordinario della « Fondazione Acropoli alpina » . . . 221

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 199: Modificazioni allo Statuto della Fondazione « Giuseppe Colasanti » presso l'Università di Roma . . . 221

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 230: Erezione in ente morale della Fondazione « Borsa di studio avv. Antonino Fazio, di perfezionamento in diritto civile o romano », con sede in Catania . . . 238

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 221: Erezione in ente morale della Fondazione « Avv. Antonino Fazio pro Borse di studio e pro città universitaria di Catania », con sede in Catania . . . 238

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 19 settembre 1946: Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione solidarietà nazionale propartigiani e vittime della lotta di liberazione », con sede in Milano, ed approvazione dello statuto e del regolamento della Fondazione stessa . . . 239

Generi di prima necessità. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Genio civile. — Vedi: « Concorsi ».

Gestioni straordinarie. — Vedi: « Aziende ».

Ghisa. — Vedi: « Prezzi ».

Giornali. — Vedi: « Carta da giornale » e « Imprese editoriali ».

« Granai del popolo ».

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946: Modificazioni al decreto interministeriale 9 giugno 1946 relativo alla [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

0468

nazionale assistenza lavoratori 227

Epurazione.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, n. 196: Proroga di taluni provvedimenti in materia di sanzioni contro il fascismo . 231

Esplosivi. — Vedi: « Ditte appaltatrici ».

Esportazioni. — Vedi: « Importazioni ed esportazioni ».

Esposizioni, fiere, mostre.

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato, 23 agosto 1946, n. 227: Concessione del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e della architettura moderna di Milano per l'attuazione dell'8ª triennale di Milano 240

Fabbricati.

Decreto Ministeriale 8 agosto 1946: Determinazione dei tipi di fabbricato rurale, popolare, economico e civile previsto dall'art. 46 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 245

Farmacie. — Vedi anche: « Concorsi (Prefetture) ».

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 3 ottobre 1946, n. 197: Norme concernenti le farmacie privilegiate 221

Ferrovie dello Stato.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 23 agosto 1946, n. 181: Proroga dei poteri della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici 232

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 19 settembre 1946: Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione solidarietà nazionale proPartigiani e vittime della lotta di liberazione », con sede in Milano, ed approvazione dello statuto e del regolamento della Fondazione stessa 239

Generi di prima necessità. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Genio civile. — Vedi: « Concorsi ».

Gestioni straordinarie. — Vedi: « Aziende ».

Ghisa. — Vedi: « Prezzi ».

Giornali. — Vedi: « Carta da giornale » e « Imprese editoriali ».

« Granai del popolo ».

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946: Modificazioni al decreto interministeriale 9 giugno 1946 relativo alla determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico dei « Granai del popolo » 242

Guardia di finanza. — Vedi anche: « Concorsi (Ministero finanze) ».

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 23 agosto 1946, n. 147: Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza 222

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 23 agosto 1946, n. 148: Avanzamento dei militari di truppa della Guardia di finanza 223

Guerra. — Vedi anche: « Danni di guerra ».

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 23 agosto 1946, n. 145. — Sanzioni in materia d'imposta straordinaria sui profitti di guerra 222

Immobili. — Vedi: « Ospedali ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

04961

Numero della Gazzetta

Impiegati privati.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1946: Inefficacia giuridica degli aumenti di retribuzione non derivanti da contratti collettivi o da norme equiparate, disposti nel periodo dall'8 settembre 1943 al 30 aprile 1944 dalla disciolta Direzione generale dell'ex Ala Littoria di Marocco Veneto, a favore degli impiegati 231

Impiegati e salariati dello Stato. — Vedi anche: « Enti di previdenza ».

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 31 agosto 1946, n. 171: Disposizioni per la ulteriore proroga dei termini stabiliti per il versamento al « Fondo per l'indennità agli impiegati » da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti prescritti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 229

Decreto Ministeriale 10 agosto 1946: Costituzione della Segreteria del Comitato interministeriale per la disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile dei generi di prima necessità per i dipendenti e pensionati statali 237

Importazioni ed esportazioni. — Vedi anche: « Istituti nazionali » e « Società ».

Decreto Ministeriale 4 settembre 1946: Norme per i pagamenti inerenti all'applicazione dei decreti legislativi luogotenenziali 28 maggio 1945, n. 370 e 19 aprile 1946, n. 586, riguardanti le importazioni e le esportazioni da e verso i Paesi Alleati . . . 237

Imposte e tasse.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 14 ottobre 1946, n. 205: Aumento della imposta di consumo sul caffè 235

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 14 ottobre 1946, n. 206: Istituzione a favore dell'Erario di una imposta di consumo sul cacao e sul burro di cacao ed aumento dei dazi di importazione su altri generi coloniali 235

Decreto Ministeriale 11 ottobre 1946: Trasferimento della Conservatoria dei registri immobiliari di Genova, da Novi Ligure a Genova 237

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946: Sostituzione di un membro presso la Commissione centrale delle imposte 240

Ruoli del personale dell'Amministrazione provinciale

Numero della Gazzetta

Infortuni sul lavoro. — Vedi: « Assicurazioni sociali ».

Intendenze di finanza.

Decreto Ministeriale 14 settembre 1946: Inefficacia giuridica dei provvedimenti adottati dalla Intendenza di finanza di Roma, relativi alla vendita di due autovetture di proprietà del sig. Chagnon Fernando . 233

Ispettorato del lavoro. — Vedi: « Lavoro e lavoratori ».

Istituti.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 247: Erezione in ente morale dell'Istituto Muzio Gallo, con sede in Osimo (Ancona) 246

ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI — Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo 227

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pisa 231

Proroga della gestione straordinaria affidata al commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza 231

Proroga della gestione straordinaria affidata al commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Parma 233

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza . . . 236

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aquila . . . 236

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso . . . 236

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Torino . . . 238

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano . . . 239

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cuneo . . . 240

Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ragusa . . . 247

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano 236

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo . . 248

ISTITUTI DI CREDITO - Vedi: « Banche, ecc. ».

ISTITUTI NAZIONALI - Vedi anche: « Assicurazioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

Importazioni ed esportazioni. — Vedi anche: « Istituti nazionali » e « Società ».

Decreto Ministeriale 4 settembre 1946: Norme per i pagamenti inerenti all'applicazione dei decreti legislativi luogotenenziali 28 maggio 1945, n. 370 e 12 aprile 1946, n. 586, riguardanti le importazioni e le esportazioni da e verso i Paesi Alleati . . . 237

Imposte e tasse.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 14 ottobre 1946, n. 205: Aumento della imposta di consumo sul caffè 234

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 14 ottobre 1946, n. 206: Istituzione a favore dell'Erario di una imposta di consumo sul cacao e sul burro di cacao ed aumento dei dazi di importazione su altri generi coloniali 234

Decreto Ministeriale 11 ottobre 1946: Trasferimento della Conservatoria dei registri immobiliari di Genova da Nord Ligure a Genova 235

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946: Sostituzione di un membro presso la Commissione centrale delle imposte 237

Ruoli del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette 240

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 21 ottobre 1946, n. 236: Modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti all'imposta di fabbricazione. (*Supplemento*) 243

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 169. — Formato e caratteristiche delle marche per l'imposta sull'entrata 238

Imprese editoriali.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 1946: Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'azienda tipografico-giornalistica « La Gazzetta di Parma » 232

Indennità. — Vedi: « Dazi doganali ».

Industria e commercio. — Vedi anche: « Consumi ».

Decreto Ministeriale 11 ottobre 1946: Nomina di un membro della Sottocommissione dell'industria per l'Italia centrale 225

Decreto Ministeriale 11 ottobre 1946: Nomina di un membro della Sottocommissione dell'industria per l'Italia settentrionale 235

Decreto Ministeriale 11 ottobre 1946: Nomina di due membri della Commissione centrale dell'industria . 236

Case popolari di Pisa 221

Proroga della gestione straordinaria affidata al commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza 231

Proroga della gestione straordinaria affidata al commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Parma 232

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza 230

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aquila 230

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso 230

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Torino 238

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano 239

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cuneo 240

Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ragusa 233

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano 236

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo . . . 238

ISTITUTI DI CREDITO - Vedi: « Banche, ecc. ».

ISTITUTI NAZIONALI - Vedi anche: « Assicurazioni sociali ». — Decreto Ministeriale 21 settembre 1946: Convalida di provvedimento adottato sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, concernente la ratifica della nomina del dott. Alberto Bagnoli a vice direttore generale del predetto Istituto 241

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 163: Aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sull'esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari 226

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 165: Aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sull'esportazione del vino 226

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 164: Aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sull'esportazione del riso nazionale 226

Avviso di rettifica 231

Decreto Ministeriale 12 settembre 1946: Composizione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 230

Decreto Ministeriale 12 settembre 1946: Composizione del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 230

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

0496

	Numero della Gazzetta
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 234: Proroga del termine stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo 16 maggio 1945, n. 287, per la riorganizzazione dell'Istituto centrale di statistica	241
Bollettino mensile di statistica - Ottobre 1946 (fascicolo n. 10). (*Supplemento*)	245
ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA. — Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 22 agosto 1946: Nomina del commissario dell'Istituto della enciclopedia italiana	248
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO. — Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 luglio 1946, n. 144: Integrazione dell'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 273, circa i pagamenti delle forniture straordinarie eseguite dall'Istituto Poligrafico dello Stato, nell'interesse dello Stato	222
ISTITUTO SCIENTIFICO SPERIMENTALE PER I TABACCHI, in Roma. — Decreto Ministeriale 26 agosto 1946: Contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi in Roma	227
Istruzione pubblica.	
ISTRUZIONE ELEMENTARE. — Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, n. 237: Attribuzioni dei Provveditori agli studi e degli altri organi scolastici periferici in materia di istruzione elementare	244
ISTRUZIONE MEDIA. — Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, n. 212: Disposizioni sul riconoscimento legale delle scuole di istruzione media non governative	227
ISTRUZIONE TECNICA. — Decreto Ministeriale 8 luglio 1946: Approvazione dei nuovi orari e programmi di insegnamento negli Istituti tecnici	228
Lavoratori. — Vedi: « Lavoro ».	
Lavoro e lavoratori. — Vedi anche: « Assicurazioni sociali » e « Disoccupazione ».	
Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 158: Disposizioni per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia	223
Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 9 agosto 1946, n. 181: Assegnazioni straordinarie per il reclutamento, avviamento e assistenza dei lavoratori destinati all'estero e per gli studi, ricerche e rilevazioni sui mercati di lavoro all'estero	231
Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 201: Norme per la concessione di un sussidio straordinario a favore dei lavoratori italiani arruolati per prestare la loro opera all'estero	235
Istituzione in Campobasso di una sezione del Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Benevento	236
Leggi e decreti.	

	Numero della Gazzetta
Marina mercantile. — Vedi: « Marina militare ».	
Marina militare.	
Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 16 agosto 1946: Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate	227
Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 16 agosto 1946: Radiazione dal quadro del naviglio militare della nave posamine « Vieste »	229
Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946: Iscrizione nel quadro del naviglio militare, del rimorchiatore « Saturno » ex « Emma »	262
Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946: Radiazione dal quadro del naviglio militare della V.A.S. 236	231
Medici condotti. — Vedi: « Concorsi (Prefetture) ».	
Metalli preziosi. — Vedi: « Concorsi ».	
Militari. — Vedi: « Aeronautica ».	
Miniere.	
1° Elenco dei decreti Alto commissariali di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443	225
1750 Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443	246
Ministeri e uffici dipendenti.	
MINISTERO DELLE FINANZE. — Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza	240
MINISTERO DELLA GUERRA. — Decreto Ministeriale 5 settembre 1946: Dichiarazione di inefficacia e di privazione di effetto giuridico dei provvedimenti ed atti amministrativi emanati dal sedicente governo repubblicano o da organi da esso dipendenti, relativi a materie di competenza dell'Amministrazione della guerra	227
MINISTERO DELLA MARINA. — Ruoli di anzianità	238
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Ruoli di anzianità del personale del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1946	241
Monopoli di Stato. — Vedi anche: « Concorsi ».	
Decreto Ministeriale 27 settembre 1946: Costituzione delle Commissioni per la risoluzione delle controversie fra coltivatori e concessionari per la valutazione dei tabacchi sciolti che saranno consegnati allo Stato sino al 31 ottobre 1947	220
Monti di credito su pegno.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Sicurezza pubblica.

ISTRUZIONE ELEMENTARE. — Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, n. 237: Attribuzioni dei Provveditori agli studi e degli altri organi scolastici periferici in materia di istruzione elementare 244

ISTRUZIONE MEDIA. — Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, n. 212: Disposizioni sul riconoscimento legale delle scuole di istruzione media non governative 247

ISTRUZIONE TECNICA. — Decreto Ministeriale 8 luglio 1946: Approvazione dei nuovi orari e programmi di insegnamento negli Istituti tecnici . . . 248

Lavoratori. — Vedi: « Lavoro ».

Lavoro e lavoratori. — Vedi anche: « Assicurazioni sociali » e « Disoccupazione ».

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 152: Disposizioni per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia 223

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 9 agosto 1946, n. 181: Assegnazioni straordinarie per il reclutamento, avviamento e assistenza dei lavoratori destinati all'estero e per gli studi, ricerche e rilevazioni sui mercati di lavoro all'estero . . . 231

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 201: Norme per la concessione di un sussidio straordinario a favore dei lavoratori italiani arruolati per prestare la loro opera all'estero 235

Istituzione in Campobasso di una sezione del Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Benevento . . . 236

Leggi e decreti.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 146: Modificazioni all'art. 2, n. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati 227

Lubrificanti. — Vedi: « Combustibili ».

Marche da bollo.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 168: Formato e caratteristiche delle marche da bollo 228

Militari. — Vedi: « Aeronautica ».

Miniere.

1° Elenco dei decreti Alto commissariali di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 255

1°-a Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 256

Ministeri e uffici dipendenti.

MINISTERO DELLE FINANZE. — Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza 240

MINISTERO DELLA GUERRA. — Decreto Ministeriale 5 settembre 1946: Dichiarazione di inefficacia e di privazione di effetto giuridico dei provvedimenti ed atti amministrativi emanati dal seicento governo repubblicano e da organi da esso dipendenti, relativi a materie di competenza dell'Amministrazione della guerra 237

MINISTERO DELLA MARINA. — Ruoli di anzianità . 238

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Ruoli di anzianità del personale del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1946 243

Monopoli di Stato. — Vedi anche: « Concorsi ».

Decreto Ministeriale 27 settembre 1946: Costituzione delle Commissioni per la risoluzione delle controversie fra coltivatori e concessionari per la valutazione dei tabacchi sciolti che saranno consegnati allo Stato sino al 31 ottobre 1947 239

Monti di credito su pegno.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1946: Approvazione dello statuto del Monte di credito su pegno di Pavia . 238

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1946: Passaggio in 1ª categoria del Monte di credito su pegno di Pavia . 238

Decreto Ministeriale 2 ottobre 1946: Convalida di provvedimenti adottati sotto l'impero della repubblica sociale italiana dal Monte di credito su pegno di Asti 239

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1946: Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa 240

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1946: Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Cremona 240

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Numero della Gazzetta

Mutui. — Vedi: « Comuni e provincie ».

Navigazione interna.

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946: Costituzione del Comitato superiore della navigazione interna . . . 242

Naviglio. — Vedi: « Marina mercantile » e « Marina militare ».

Nitrato di soda. — Vedi: « Prezzi ».

Notariato.

Cessazione di notaio dall'esercizio . . . 233-234
Trasferimento di notai . . . 235

Olivicoltura. — Vedi: « Enti economici ».

Opera nazionale invalidi di guerra. — Vedi: « Concorsi (Ministero assistenza post-bellica) ».

Opere pubbliche.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 192: Autorizzazione della spesa di lire otto miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza . . . 233

Ortofrutticoltura. — Vedi: « Enti economici ».

Ospedali.

Convalida degli atti relativi alla alienazione di immobili di proprietà dell'Ospedale civile di Sandrigo (Vicenza) . . . 223
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1946: Convalida degli atti relativi alla alienazione di immobili di proprietà dell'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato . . . 230
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1946: Convalida di provvedimenti adottati dall'amministrazione dell'Ospedale maggiore San Giovanni Battista e della città di Torino . . . 242

Numero della Gazzetta

Esito del ricorso presentato da Mattei Giacomo avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 247
Esito del ricorso presentato da Turchi Francesco avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 247
Esito del ricorso presentato da Gavotti Giuliana avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 247
Esito del ricorso presentato da De Stefano Giorgio avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 248

Pane e pasta.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 178: Estensione all'Italia settentrionale delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, e successive modificazioni, riguardanti i prezzi del pane e della pasta e la concessione di una indennità carropane . . . 230

Parrocchie.

Decreto Ministeriale 24 settembre 1946: Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Maternità della Beata Vergine Maria, in località Montecchio del comune di Negrar (Verona) . . . 222
Decreto Ministeriale 24 settembre 1946: Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Luca Evangelista, in frazione Padola del comune di Comelico Superiore (Belluno) . . . 222
Decreto Ministeriale 24 settembre 1946: Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Valentino, in frazione Igne del comune di Longarone (Belluno) . . . 222
Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 200: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Mestrada Santa Teresa e Fraudella del co-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Autorizzazione della spesa di **due cento miliardi** per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza . . .

Ortoflorofrutticoltura. — Vedi: « Enti economici ».

Ospedali.

Convalida degli atti relativi alla alienazione di immobili di proprietà dell'Ospedale civile di Sandrigo (Vicenza) 223

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1946: Convalida degli atti relativi alla alienazione di immobili di proprietà dell'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato 239

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1946: Convalida di provvedimenti adottati dall'amministrazione dell'Ospedale maggiore San Giovanni Battista e della città di Torino . . . 240

Osservatorio astronomico. — Vedi: « Concorsi (Ministero pubblica istruzione) ».

Ostetriche. — Vedi anche: Concorsi (Prefetture) ».

Assegnazione di ostetrica alla condotta di Tzepalo del comune di Samburà 239

O.V.R.A.

Esito del ricorso presentato da Urbani Eda avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti della O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 2 luglio 1946 243

Esito del ricorso presentato da Vadalà Giuseppe avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 2 luglio 1946 243

Esito del ricorso presentato da Wax Enrico avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti della O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 2 luglio 1946 243

cessive modificazioni, riguardanti i prezzi del pane e della pasta e la concessione di una indennità caropane 230

Parrocchie.

Decreto Ministeriale 21 settembre 1946: Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Maternità della Beata Vergine Maria, in località Montecchio del comune di Negrar (Verona) . . . 232

Decreto Ministeriale 24 settembre 1946: Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Luca Evangelista, in frazione Padola del comune di Comelico Superiore (Belluno) 232

Decreto Ministeriale 24 settembre 1946: Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Valentino, in frazione Igne del comune di Longarone (Belluno) 232

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 206: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in contrada Santa Venera e Trappitello del comune di Taormina (Messina) 235

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 210: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma delle Sette Spade, in comune di Licata (Agrigento) . . . 235

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 217: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Consolazione, nel rione Carrolino del comune di Pozzuoli (Napoli) 238

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 218: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, nel comune di Calatgirone (Catania) . . . 238

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 219: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria, in frazione Pignano del comune di Ragogna (Udine) 239

Decreto Ministeriale 4 ottobre 1946: Convalida del riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Prosdocimo, nel rione di Porta Pontecorvo in Padova 239

Decreto Ministeriale 4 ottobre 1946: Convalida del riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Marco Evangelista, in località Mazzano del comune di Negrar (Verona) . . . 240

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 14 ottobre 1946: Convalida del riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Barbano del comune di Grisignano di Zocco (Vicenza) . . 242

Decreto Ministeriale 14 ottobre 1946: Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della SSma Trinità, in frazione Ponchiera del comune di Sondrio 242

Decreto Ministeriale 21 ottobre 1946: Convalida del provvedimento di riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia di Sant'Agnese, in frazione omonima del comune di Civezzano (Trento) 248

Pensioni ed assegni.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 166: Modalità di pagamento delle pensioni 228

Pensioni di guerra. — Vedi: « Associazioni ».

Perfosfato minerale. — Vedi: « Prezzi ».

Pesca.

Decreto Ministeriale 19 giugno 1946: Conferma del diritto esclusivo di pesca nei laghi di Maurano e Calzolino a favore del comune di Pergine Valsugana 229

Decreto Ministeriale 6 aprile 1946: Conferma del diritto esclusivo di pesca nel torrente Ega, nel lago di Carezza ed in altri corsi d'acqua, a favore dei signori Widmann 228

Decreto Ministeriale 9 maggio 1946: Conferma del diritto esclusivo di pesca nel torrente Rom, a favore del sig. Giuseppe Ruffinatscha 228

Decreto Ministeriale 9 maggio 1946: Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago Levico a favore del comune di Levico 230

Decreto Ministeriale 18 maggio 1946: Conferma del diritto esclusivo di pesca nel fiume Adige a favore del sig. Obermarch Enrico 231

Decreto Ministeriale 9 maggio 1946: Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e di Sondrio 239

Piccole industrie. — Vedi: « Enti nazionali ».

Piriti. — Vedi: « Prezzi » e « Società ».

Porti.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 240: Aumento del limite di valore della competenza giurisdizionale civile dei comandanti di porto 228

Numero della Gazzetta

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 settembre 1946, n. 228: Approvazione della convenzione aggiuntiva tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica ligure (Telli) . 240

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 settembre 1946, n. 229: Approvazione della convenzione aggiuntiva tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società esercizi telefonici (Set) . . 240

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 settembre 1946, n. 230: Approvazione della convenzione aggiuntiva tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda (Stipel) 240

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 settembre 1946, n. 231: Approvazione della convenzione aggiuntiva tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica delle Venezie (Telve) 240

Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 settembre 1946, n. 232: Approvazione della convenzione aggiuntiva tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica telefoni Italia media orientale (Timo) 240

Premio straordinario della Repubblica.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 158: Concessione del « Premio straordinario della Repubblica » 227

Previdenza sociale. — Vedi: « Istituti nazionali ».

Prezzi. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

Riassunto del provvedimento prezzi n. 67 del 30 settembre 1946 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi, il prezzo del carburo di calcio, del citrato di calcio, delle piriti, del perfosfato minerale, del nitrato di soda greggio, della sansa stagionata, degli aranci di provenienza americana e delle merci U.N.R.R.A. 229

Provvedimento relativo ai prezzi dello zucchero e del fieslasso di produzione nazionale 1946-1947 . . 233

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 6 del 17 ottobre 1946 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la disciplina dei prezzi . . 247

Riassunto del provvedimento prezzi n. 71 del 17 ottobre 1946 riguardante i prezzi dei prodotti siderurgici, dei rottami di ferro e di acciaio, dei rottami di ghisa e delle merci U.N.R.R.A. 248

Prodotti agricoli. — Vedi: « Consumi ».

Prodotti agrumari. — Vedi: « Esportazioni ».

Prodotti dolciari.

Decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 22 [illegible] 1946: Maggiorazione della quota [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Decreto Ministeriale 19 giugno 1946: Conferma del diritto esclusivo di pesca nei laghi di Madrano e Canzolino a favore del comune di Pergine Valsugana 223
Decreto Ministeriale 6 aprile 1946: Conferma del diritto esclusivo di pesca nel torrente Ega, nel lago di Carezza ed in altri corsi d'acqua, a favore dei signori Widmann 228
Decreto Ministeriale 9 maggio 1946: Conferma del diritto esclusivo di pesca nel torrente Rom, a favore del sig. Giuseppe Rullmatscha 228
Decreto Ministeriale 9 maggio 1946: Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago Levico a favore del comune di Levico 230
Decreto Ministeriale 18 maggio 1946: Conferma del diritto esclusivo di pesca nel fiume Adige a favore del sig. Oberrauch Enrico 231
Decreto Ministeriale 9 maggio 1946: Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e di Sondrio 239

Piccole industrie. — Vedi: « Enti nazionali ».

Piriti. — Vedi: « Prezzi » e « Società ».

Porti.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 230: Aumento del limite di valore della competenza giurisdizionale civile dei comandanti di porto 245

Poste, telegrafi e telefoni.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 177: Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni per il finanziamento del piano quadriennale di ricostruzione e di sviluppo degli impianti e dei mezzi di esercizio 230
Attivazione di servizio telegrafico 230
Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 176: Maggiorazioni per l'esecuzione, per conto di terzi, di lavori telegrafici e telefonici da parte dell'Amministrazione postale telegrafica 230
Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 182: Revoca della facoltà di conferire senza concorso ricevitorie postali e telegrafiche e posti di collettore e di portalettere rurale, per titoli di benemerenze eccezionali 231

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 188: Concessione del « Premio straordinario della Repubblica » 235

Previdenza sociale. — Vedi: « Istituti nazionali ».

Prezzi. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

Riassunto del provvedimento prezzi n. 67 del 30 settembre 1946 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi, il prezzo del carburo di calcio, del citrato di calcio, delle pirili, del perfostato fuminato, del nitrato di soda chieno, della polvere stagnica, degli stabili di provenienza americana e delle merci U.N.R.R.A. 232
Provvedimento relativo ai prezzi dello zucchero e del melasso di produzione nazionale 1946-1947 233
Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 6 del 17 ottobre 1946 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la disciplina dei prezzi 247
Riassunto del provvedimento prezzi n. 71 del 17 ottobre 1946 riguardante i prezzi dei prodotti siderurgici, dei rottami di ferro e di acciaio, dei rottami di ghisa e delle merci U.N.R.R.A. 248

Prodotti agricoli. — Vedi: « Consumi ».

Prodotti agrumari. — Vedi: « Esportazioni ».

Prodotti dolciari.

Decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 22 settembre 1945: Abrogazione dell'articolo secondo del decreto Commissariale 20 marzo 1945, relativo alla fabbricazione e vendita di prodotti dolciari . . . 238

Prodotti ortofrutticoli. — Vedi: « Esportazioni ».

Prodotti siderurgici. — Vedi anche: « Prezzi ».

Riassunto del provvedimento prezzi n. 69 del 9 ottobre 1946 riguardante la data di decorrenza dei prezzi dei prodotti siderurgici 236

Professioni sanitarie. — Vedi: « Sanità pubblica ».

Profitti di guerra. — Vedi anche: « Guerra ».

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 241: Devoluzione a favore dello Stato del 25 % dei saldi attivi delle quote di rivalutazione monetaria degli impianti, integrate per aumento del capitale sociale 245

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Numero della Gazzetta

Proprietà intellettuale.

Decreto Ministeriale 1° luglio 1946: Nomina dei membri tecnici della Commissione di ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti . . . 215

Pubblici servizi. — Vedi anche: « Prezzi ».

Riassunto del provvedimento prezzi n. 68 del 1° ottobre 1946 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi 242

Radiocomunicazioni.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 211: Diritto fisso sulle licenze speciali di abbonamento alle radioaudizioni per apparecchi situati in pubblici esercizi 237

Residuati di guerra. — Vedi anche: « Ditte appaltatrici ».

Decreto Ministeriale 12 settembre 1946: Norme di esecuzione del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 131, concernente la utilizzazione dei residuati di guerra da parte degli enti pubblici e delle aziende private 207

Rettifiche d'intestazione. — Vedi: « Debito pubblico ».

Revisori dei conti.

Decreto Ministeriale 9 ottobre 1946: Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria 242

Ricevitorie. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Ricoveri antiaerei.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 238: Demolizione dei ricoveri antiaerei privati 244

Riso. — Vedi: « Enti nazionali ».

Rottami di ferro e di acciaio. — Vedi: « Prezzi ».

Sanità pubblica.

Numero della Gazzetta

Sardegna.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 1946: Ricostituzione della Consulta regionale per la Sardegna 241

Scambi commerciali con l'estero.

Decreto Ministeriale 30 agosto 1946: Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e i Paesi Bassi . . . 230

Senato.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1946: Nomina del commissario per i servizi amministrativi del Senato 244

Sequestri. — Vedi: « Intendenze di finanza ».

Sicilia. — Vedi: « Alti Commissariati ».

Sicurezza pubblica. — Vedi anche: « Concorsi (Ministero interno) ».

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 159: Ammissione in soprannumero di 100 vice commissari aggiunti nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo A, grado 11°) 225

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 160: Estensione dell'indennità speciale di pubblica sicurezza agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai funzionari di pubblica sicurezza 225

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 161: Modificazioni del ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 225

Decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 625: Aumento della indennità speciale di pubblica sicurezza e della indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza 207

Sindacati. — Vedi sotto i vari soggetti.

Società. — Vedi anche: « Aziende », « Cooperative », « Poste, telegrafi e telefoni » e « Profitti di guerra ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Revisori dei conti.

Decreto Ministeriale 9 ottobre 1946: Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria 242

Ricevitorie. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Ricoveri antiaerei.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 238: Demolizione dei ricoveri antiaerei privati 244

Riso. — Vedi: « Enti nazionali ».

Rottami di ferro e di acciaio. — Vedi: « Prezzi ».

Sanità pubblica.

Bollettino bimestrale del bestiame n. 8 dal 16 al 30 aprile 1946 227
Bollettino bimestrale del bestiame n. 9 dal 1° al 15 maggio 1946 227
Decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945: Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Aquila per il triennio 1944-46 236
Bollettino bimestrale del bestiame n. 10 dal 16 al 31 maggio 1946 236
Decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Ancona per il triennio 1944-46 240
Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 223: Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse 241
Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Firenze per il triennio 1945-47 241
Bollettino bimestrale del bestiame n. 11 dal 1° al 15 giugno 1946 243

Sanzioni. — Vedi: « Epurazione ».

numero di 100 vice commissari aggiunti della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo A, grado 11°) 235
Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 160: Estensione dell'indennità speciale di pubblica sicurezza agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai funzionari di pubblica sicurezza 235
Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 161: Modificazioni del ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 235
Decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 425: Aumento della indennità speciale di pubblica sicurezza e della indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza 237

Sindacati. — Vedi sotto i vari soggetti.

Società. — Vedi anche: « Aziende », « Cooperative », « Poste, telegrafi e telefoni » e « Profitti di guerra ».

Decreto Ministeriale 28 giugno 1946: Convalida del licenziamento di un dipendente della sede amministrativa di Roma della S.I.T.M.E.A. (Società Industrie Tessili Musa Ensete e Affini) 236
Decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 216: Rimborso alla Società Italiana Commercio Estero (S.I.C.E.A.) della eventuale differenza sul prezzo delle piriti di ferro da esportare in Francia 238
Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 249: Poteri del commissario straordinario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) 247
SOCIETA' EDITRICI. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 1946: Nomina del commissario governativo per la temporanea gestione della Società anonima giornale « L'Isola » di Sassari 242

Stampa.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 20 ottobre 1946, n. 242: Ulteriore proroga di efficacia delle norme sulla stampa 245

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

	Numero della Gazzetta
Stato. — Vedi: « Amministrazione e contabilità generale dello Stato ».	
Sussidi. — Vedi: « Disoccupazione ».	
Tabacchi. — Vedi: « Istituti » e « Monopoli di Stato ».	
Telefono e telegrafo. — Vedi: « Poste, ecc. ».	
Terremoti.	
Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1946: Composizione del Collegio arbitrale di 1° grado, con sede in L'Aquila, per le vertenze relative al terremoto 1915	222
Regio decreto 17 maggio 1946: Composizione del Collegio arbitrale di 1° grado, sedente in Messina, per le vertenze in conseguenza del terremoto del 1908	223
Regio decreto 17 maggio 1946: Composizione del Collegio arbitrale sedente in Reggio Calabria per le vertenze sorte in conseguenza del terremoto del 1908	228
Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 9 agosto 1946: Nomina di un membro effettivo e uno supplente nel Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908	230
Decreto Ministeriale 25 ottobre 1946: Approvazione dell'elenco dei comuni danneggiati dal terremoto del 3 ottobre 1943 nelle provincie di Ascoli Piceno e Teramo per l'osservanza delle norme tecniche di edilizia asismica	248
Territori liberati. — Vedi: « Leggi e decreti ».	
Titoli di Stato. — Vedi: « Debito pubblico ».	
Uffici di conciliazione.	
Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 243: Riunione in unico ufficio dei due uffici di conciliazione di Cagliari centro	245
Uffici provinciali del commercio. — Vedi: « Camere di commercio ».	
Ufficio centrale brevetti. — Vedi: « Proprietà intellettuale ».	
Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 175: Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione	220
Vacanza della cattedra di diritto commerciale presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento	232
Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, n. 223. — Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione	239
CATANIA. — Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 224: Autorizzazione all'Università di Catania ad accettare una donazione	239
FERRARA. — Vacanza delle cattedre di fisiologia umana e di anatomia ed istologia patologica, presso l'Università di Ferrara, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo	241
FIRENZE. — Revoca della vacanza della cattedra di geologia presso la Facoltà di scienze dell'Università di Firenze	229
MILANO. — Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 222: Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione	239
NAPOLI. — Revoca del trasferimento del prof. Giuseppe Vatti dell'Università di Napoli	228
PADOVA. — Vacanza della cattedra di clinica pediatrica nell'Università di Padova, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo	227
PARMA. — Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 179: Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione	230
PAVIA. — Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 180: Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione	230
Vacanza della cattedra di letteratura greca nella Università di Pavia, cui la competente Facoltà di lettere intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo	230
Vacanza della cattedra di clinica oculistica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento	238
PISA. — Vacanza della cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento	234
ROMA. — Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 174: Autorizzazione all'Università	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

...danneggiati dal terremoto del ... nelle provincie di Ascoli Piceno e Teramo per l'osservanza delle norme tecniche di edilizia asismica 248

Territori liberati. — Vedi: « Leggi e decreti ».

Titoli di Stato. — Vedi: « Debito pubblico ».

Uffici di conciliazione.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233: Riunione in unico ufficio dei due uffici di conciliazione di Cagliari centro . 245

Uffici provinciali del commercio. — Vedi: « Camere di commercio ».

Ufficio centrale brevetti. — Vedi: « Proprietà intellettuale ».

Ufficio italiano dei cambi.

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 154: Assegnazione all'Ufficio italiano dei cambi del contributo annuo per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria 223

Università. — Vedi anche: « Concorsi ».

BOLOGNA. — Vacanza della cattedra di meccanica agraria presso l'Università di Bologna cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento 222

...Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo . 227

PARMA. — Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 179: Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione 230

PAVIA. — Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 180: Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione 230

Vacanza della cattedra di letteratura greca nella Università di Pavia, cui la competente Facoltà di lettere intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo 232

Vacanza della cattedra di clinica oculistica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento 238

PISA. — Vacanza della cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento . . . 244

ROMA. — Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 174: Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una donazione 229

U.N.R.R.A. — Vedi: « Prezzi ».

Valute estere.

Decreto Ministeriale 26 settembre 1946: Nuove norme circa l'utilizzo del 50 % della valuta degli esportatori 224

Vino. — Vedi: « Esportazioni ».

Vittime civili di guerra. — Vedi: « Associazioni ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

0 4 7 9

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1945 e di quelli del 1946 pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» dal 1° gennaio al 31 ottobre 1946

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
Raccolta 1945		858	28	924	141	61	57	127	77	193	97	259	107		
		859	29	925	160	62	57	128	78	194	97	260	107		
794	1	860	29	926	219	63	57	129	78	195	97	261	107		
795	1	861	30			64	57	130	78	196	97	262	108		
796	1	862	31	**Raccolta 1946**		65	57	131	80	197	97	263	109		
797	1	863	31			66	57	132	81	198	98	264	109		
798	2	864	32	1	8	67	57	133	81	199	98	265	109		
799	2	865	32	2	13	68	57	134	82	200	98	268	109		
800	2	866	32	3	18	69	57	135	82	201	98	267	109		
801	6	867	32	4	19	70	58	136	83	202	99	268	109		
802	6	868	32	5	25	71	58	137	83	203	99	269	109		
803	6	869	32	6	26	72	59	138	83	204	99	270	109		
804	7	870	32	7	26	73	60	139	83	205	99	271	109		
805	7	871	33	8	28	74	60	140	83	206	100	272	110		
806	7	872	33	9	31	75	61	141	83	207	100	273	110		
807	7	873	33	10	31	76	62	142	83	208	100	274	110		
808	7	874	33	11	32	77	62	143	83	209	100	275	110		
809	7	875	33	12	32	78	62	144	84	210	100	276	110		
810	8	876	33	13	33	79	62	145	84	211	100	277	110		
811	8	877	34	14	34	80	62	146	84	212	100	278	110		
812	9	878	35	15	34	81	63	147	84	213	100	279	110		
813	9	879	35	16	38	82	64	148	84	214	101	280	110		
814	10	880	36	17	38	83	64	149	85	215	101	281	110		
815	10	881	36	18	39	84	64	150	85	216	101	282	111		
816	11	882	37	19	39	85	65	151	85	217	101	283	111		
817	11	883	37	20	40	86	65	152	85	218	101	284	111		
818	11	884	40	21	40	87	66	153	85	219	102	285	111		
819	11	885	41	22	40	88	66	154	86	220	102	286	111		
820	11	886	41	23	41	89	66	155	86	221	102	287	112		
821	12	887	41	24	43	90	66	156	87	222	102	288	112		
822	12	888	42	25	43	91	66	157	87	223	102	289	112		
823	13	889	42	26	45	92	67	158	87	224	102	290	112		
824	13	890	45	27	45	93	67	159	87	225	103	291	112		
825	13	891	45	28	45	94	68	160	88	226	104	292	113		
826	13	892	46	29	46	95	68	161	88	227	104	293	113		
827	13	893	47	30	46	96	68	162	88	228	104	294	113		
828	15	894	47	31	46	97	68	163	88	229	104	295	113		
829	16	895	48	32	47	98	69	164	89	230	104	296	114		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
325	120	368	124	411	131	454	133-3	497	133-7	540	145	583	154
326	120	369	124	412	131	455	133-3	498	133-7	541	145	584	154
327	120	370	124	413	131	456	133-3	499	133-7	542	146	585	156
328	120	371	124	414	131	457	133-3	500	133-7	543	146	586	157
329	120	372	124	415	131	458	133-3	501	133-7	544	146	587	157
330	120	373	124	416	131	459	133-3	502	133-7	545	146	588	159
331	120	374	124	417	133	460	133-4	503	135	546	146	589	159
332	120	375	124	418	133	461	133-4	504	135	547	146	590	160
333	120	376	125	419	133	462	133-4	505	135	548	146	591	161
334	120	377	125	420	133	463	133-4	506	135	549	146	592	161
335	120	378	125	421	133	464	133-4	507	135	550	146	593	163
336	121	379	126	422	133	465	133-4	508	135	551	146	594	163
337	121	380	126	423	133	466	133-5	509	135	552	146	595	163
338	121	381	126	424	133	467	133-5	510	135	553	147	596	164
339	121	382	126	425	133	468	133-5	511	136	554	147	597	165
340	121	383	126	426	133-1	469	133-5	512	136	555	147	598	166
341	121	384	126	427	133-1	470	133-5	513	139	556	147	599	167
342	121	385	126	428	133-1	471	133-5	514	139	557	147	600	167
343	122	386	127	429	133-1	472	133-5	515	139	558	147	601	167
344	122	387	127	430	133-1	473	133-5	516	139	559	147	602	167
345	122	388	127	431	133-1	474	133-5	517	139	560	147	603	167
346	122	389	127	432	133-1	475	133-5	518	139	561	147	604	169
347	123	390	127	433	133-1	476	133-5	519	139	562	147	605	170
348	123	391	128	434	133-1	477	133-5	520	140	563	149	606	172
349	123	392	128	435	133-1	478	133-5	521	140	564	150	607	172
350	123	393	128	436	133-1	479	133-5	522	140	565	150	608	178
351	123	394	128	437	133-1	480	133-5	523	140	566	150	609	178
352	123	395	128	438	133-1	481	133-5	524	140	567	150	610	178
353	123	396	128	439	133-1	482	133-5	525	140	568	150	611	179
354	123	397	128	440	133-1	483	133-5	526	140	569	151	612	179
355	123	398	128	441	133-1	484	133-5	527	140	570	151	613	179
356	123	399	129	442	133-1	485	133-6	528	141	571	151	614	179
357	124	400	129	443	133-2	486	133-6	529	141	572	151	615	180
358	124	401	129	444	133-2	487	133-6	530	141	573	151	616	184
359	124	402	129	445	133-2	488	133-6	531	142	574	151	617	186
360	124	403	129	446	133-2	489	133-6	532	143	575	151	618	191
361	124	404	129	447	133-2	490	133-6	533	145	576	152	619	192
362	124	405	130	448	133-2	491	133-6	534	145	577	153	620	192
363	124	406	130	449	133-2	492	133-6	535	145	578	153	621	193
364	124	407	130	450	133-2	493	133-6	536	145	579	153	622	193
365	124	408	130	451	133-2	494	133-6	537	145	580	153	623	196
366	124	409	130	452	133-2	495	133-6	538	145	581	153	624	196
367	124	410	130	453	133-2	496	133-7	539	145	582	154	625	237

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

0 4 8 2

0483

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Atti emanati posteriormente al 10 giugno 1946

| | | |

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
190	232	199	234	208	236	217	238	226	240	235	241	244	246
191	233	200	235	209	236	218	238	227	240	236	243	245	246
192	233	201	235	210	236	219	238	228	240	237	244	246	246
193	233	202	235	211	237	220	238	229	240	238	244	247	246
194	234	203	235	212	237	221	238	230	240	239	245	248	247
195	234	204	235	213	237	222	239	231	240	240	245	249	247
196	234	205	235	214	237	223	239	232	240	241	245	250	247
197	234	206	235	215	237	224	239	233	241	242	245	251	247
198	234	207	236	216	238	225	240	234	241	243	245	—	—

NOVITÀ

in edizione della LIBRERIA DELLO STATO:

G. E. RIZZO

MONETE GRECHE DELLA SICILIA

In questa opera è magistralmente condotto l'esame dei migliori esemplari di monete greche della Sicilia e della Magna Grecia, firmate dagli incisori dei coni appartenenti alle collezioni numismatiche del Museo Nazionale di Napoli e ad altre raccolte pubbliche e private esistenti in Europa ed in America.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784017

MONETE GRECHE DELLA SICILIA

In questa opera è magistralmente condotto l'esame dei migliori esemplari di monete greche della Sicilia e della Magna Grecia, firmate dagli incisori dei coni appartenenti alle collezioni numismatiche del Museo Nazionale di Napoli e ad altre raccolte pubbliche e private esistenti in Europa ed in America.

Non è solo un libro di numismatica, ma anche, e principalmente, una trattazione, quasi del tutto nuova, di una parte nobilissima ed ignorata della Storia ell'Arte nella Magna Grecia e nella Sicilia.

L'Opera — alla quale, l'Istituto Poligrafico dello Stato ha dedicato cure particolari e diligentissime — comprende un volume di testo, di pp. I-VII, 1-318, in 4° grande (0,25×0,35), stampata su carta a mano espressamente fabbricata, prima della guerra, nelle Cartiere Miliani di Fabriano: con 98 figure e 10 tavole in fototipia, aggiunte al testo; e una robusta cartella contenente una grande carta geografica della Sicilia antica, in fotolitografia, e 66 tavole in fototipia. Solida ed artistica rilegatura, sia del volume del testo che della cartella, in piena tela, con ricche dorature sul dorso, taglio dorato in testa ed emblema impresso sul piatto anteriore.

Edizione di soli 400 esemplari numerati, al prezzo netto di **L. 18.000.**

PREZZO L. 20 —

(310354) Roma, 1946 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

2607

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 27 dicembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 53-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946, n. 457.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-1947, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . Pag. 3234

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Catanzaro a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3247
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3247

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza delle cattedre di procedura penale e di diritto coloniale nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, la cui Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 3247
Vacanza della cattedra di diritto del lavoro nell'Università di Roma, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 3247
Vacanza della cattedra di matematica finanziaria nell'Università di Genova, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento . . . . Pag. 3247

CONCORSI

Ministero dei lavori pubblici:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946, n. 457.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-1947, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . Pag. 3234

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 settembre 1946.
Risoluzione della convenzione 15 febbraio 1938 per l'assicurazione di cose interessanti la difesa dello Stato. Pag. 3245

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Valproto del comune di Quinto Vicentino (Vicenza) . . . . . Pag. 3246

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di Santo Stefano Protomartire, in frazione Vo del comune di Brendola (Vicenza) . . . . . Pag. 3246

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Viterbo . . . . . Pag. 3247

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cuneo pel triennio 1945-1947 . . . . . Pag. 3247

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Catanzaro a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3247
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3247

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza delle cattedre di procedura penale e di diritto coloniale nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, la cui Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 3247
Vacanza della cattedra di diritto del lavoro nell'Università di Roma, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 3247
Vacanza della cattedra di matematica finanziaria nell'Università di Genova, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento . . . . Pag. 3247

CONCORSI

Ministero dei lavori pubblici:
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 65 posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile . . . . . Pag. 3248
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a nove posti di vice ragioniere del Genio civile . . . . . Pag. 3248
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 32 posti di disegnatore aggiunto in prova del Genio civile . . . . . Pag. 3248

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 295 DEL 27 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle azioni e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 93: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 70ª e 71ª estrazione di obbligazioni 5% della ferrovia Udine-Pontebba sorteggiate nei giorni dal 20 al 23 novembre 1946.

(4422)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946, n. 457.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-1947, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, numeri 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 142;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1946-47, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei trasporti, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e dell'assistenza postbellica per l'esercizio finanziario 1946-47, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

ranzia concessa dallo Stato sui finanziamenti per forniture di materiale bellico effettuate da ditte italiane al Governo rumeno.

Ministero degli affari esteri:

lire 9.000.000 per maggior contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato;

Ministero dell'interno:

lire 8.000.000 per la concessione di un contributo a favore della Pontificia Commissione di assistenza presso la Santa Sede per il funzionamento dei refettori del Papa.

Ministero dei trasporti:

lire 720.000.000 per le spese di costruzione ed approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia per l'Esposizione universale ed internazionale di Roma.

Ministero dell'industria e del commercio:

lire 1.000.000 per maggiore contributo nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

lire 80.000.000 per provvedere al rimborso alle Ferrovie dello Stato delle riduzioni concesse sui viaggi di espatrio in 3ª classe dei lavoratori italiani.

Art. 5.

Sono autorizzate le seguenti spese straordinarie, per le quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di provvedere, con propri decreti, alle occorrenti assegnazioni di fondi, in relazione al fabbisogno;

lire 300.000.000, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per contributo all'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), per le spese di trasporto e di distribuzione in Italia, alle famiglie bisognose, di pacchi viveri dell'esercito americano;

lire 500.000.000, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per il finanziamento parziale della costruzione del canale demaniale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

l'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei trasporti, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e dell'assistenza postbellica per l'esercizio finanziario 1946-47, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1946-47, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

E' autorizzata l'inscrizione delle somme seguenti negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri per l'esercizio finanziario 1946-47:

Ministero del tesoro:

lire 40.000.000 per maggiore assegnazione a favore del Comitato nazionale pro-vittime politiche;

lire 2.266.500 per maggiore contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Istituto centrale di statistica;

lire 145.000.000 per provvedere alle spese relative ai servizi sanitari, già di competenza degli enti locali, assorbiti temporaneamente dagli uffici provinciali della sanità pubblica della Sicilia;

lire 60.750.000, da corrispondere al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, a copertura della ga-

Art. 5.

Sono autorizzate le seguenti spese straordinarie, per le quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di provvedere, con propri decreti, alle occorrenti assegnazioni di fondi, in relazione al fabbisogno;

lire 300.000.000, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per contributo all'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), per le spese di trasporto e di distribuzione in Italia, alle famiglie bisognose, di pacchi viveri dell'esercito americano;

lire 500.000.000, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per il finanziamento parziale della costruzione del canale demaniale Regina Elena;

lire 2.000.000.000, da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni comunali e provinciali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza, con l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 agosto 1946, n. 80;

lire 500.000.000, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, per la costruzione, in concessione, del tronco ferroviario Camigliati-San Giovanni in Fiore delle Ferrovie Calabro-Lucane, prevista dall'art. 5 della convenzione 10 luglio 1926, n. 1450.

Art. 6.

L'autorizzazione di spesa di L. 9.500.000.000 di cui all'art. 2, lettera *b*) del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690, per la concessione di contributi a privati per la riparazione e ricostruzione di alloggi danneggiati dalla guerra, è ridotta di L. 500.000.000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784017

Art. 7.

A carico della somma di L. 10 miliardi autorizzata con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 228, per la revisione dei prezzi contrattuali, il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere pure impegni per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza, applicandosi le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 agosto 1946, n. 80.

Art. 8.

E' stabilito, per l'esercizio 1946-47, il limite di impegno di L. 65.000.000 per il pagamento in annualità di lavori di ricostruzione, riparazione o nuova costruzione di edifici danneggiati a seguito di eventi bellici ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

Art. 9.

All'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario corrente, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti capitoli:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 154. — Spese telegrafiche, telefoniche e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (Alto Commissariato per l'alimentazione).

Cap. n. 326-X. — Spese per telegrammi, fonogrammi e per la corrispondenza (Ufficio per le sanzioni contro il fascismo).

Art. 10.

All'elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario corrente, concernente i capitoli per i quali è concesso al Governo la facoltà di cui all'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è aggiunto il seguente capitolo:

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1946-47

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *In aumento*:

Cap. n. 101. — Provento del lotto . . .	L.	1.500.000.000
Cap. n. 178. — Diritti dovuti per operazioni di visita e prova di autoveicoli, ecc. .	»	22.000.000
Cap. n. 406-*bis* (di nuova istituzione). — Somme ricavate dal collocamento dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, scadenza 1950, dati in pagamento dagli acquirenti delle merci fornite dagli Alleati allo Stato o ad Enti parastatali (decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70)	»	1.000.000.000
Totale	L.	2.522.000.000

b) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 50. — Imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra ed avocazione allo Stato delle quote di profitti di guerra indisponibili (legge 11 luglio 1940, n. 813 ed art. 1 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436).

Cap. n. 291. — Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte straordinarie.

Cap. n. 292. — Entrate di ogni genere concernenti l'avocazione allo Stato dei profitti di regime (decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 134).

c) *Capitoli soppressi*:

Cap. n. 422 (aggiunto). — Sovraimposta alla imposta straordinaria, ecc.

Cap. n. 481 (aggiunto). — Versamento dei maggiori utili relativi, ecc.

CONTO DEI RESIDUI

In aumento:

Cap. n. 410. — Ricupero di somme erogate a favore di enti diversi durante la gestione del Governo Militare Alleato, ecc. .	L.	2.000.000.000

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

TABELLA *B*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti capitoli:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 154. — Spese telegrafiche, telefoniche e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (Alto Commissariato per l'alimentazione).

Cap. n. 326-X. — Spese per telegrammi, fonogrammi e per la corrispondenza (Ufficio per le sanzioni contro il fascismo).

Art. 10.

All'elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario corrente, concernente i capitoli per i quali è concesso al Governo la facoltà di cui all'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è aggiunto il seguente capitolo:

Ministero dell'Africa Italiana:

Cap. n. 43-*bis*. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo a favore del personale del disciolto Corpo di polizia dell'Africa italiana sottoposto a giudizio di epurazione (articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1946
Atti del Governo, *registro* n. 3, *foglio* n. 91. — FRASCA

Cap. n. 241. — Indennità di mora e [illegible] relative alla riscossione delle imposte straordinarie.

Cap. n. 288. — Entrate di ogni genere concernenti l'avocazione allo Stato dei profitti di regime (decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1956, n. 134).

c) *Capitoli soppressi*:

Cap. n. 422 (aggiunto). — Sovraimposta alla imposta straordinaria, ecc.

Cap. n. 481 (aggiunto). — Versamento dei maggiori utili relativi, ecc.

CONTO DEI RESIDUI

In aumento:

Cap. n. 410. — Ricupero di somme erogate a favore di enti diversi durante la gestione del Governo Militare Alleato, ecc. . L. 2.000.000.000

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1946-47

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento*:

Cap. n. 7. — Interessi sui buoni speciali del Tesoro in valuta estera, ecc. . . .	L.	20.000.000
Cap. n. 18-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la manutenzione dei beni demaniali già di dotazione della corona . .	»	6.000.000
Cap. n. 36. — Spese per la Camera dei Deputati	»	174.000.000
Cap. n. 47. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. . .	»	1.650.000
Cap. n. 47-*bis* (di nuova istituzione). — Spese riservate	»	8.640.000
Cap. n. 49. — Spese per le automobili adibite ai servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	»	72.000
Cap. n. 139. — Spese per la censura teatrale, ecc.	»	1.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017
04961

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780174

Cap. n. 131-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione all'esercizio teatrale per spettacoli di opere liriche e drammatiche (legge 11 luglio 1941, n. 735)	L.	3.000.000
Cap. n. 134. — Spese per il servizio automobilistico, ecc.	»	12.500.000
Cap. n. 135. — Spese telegrafiche, telefoniche, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 136. — Spese per l'acquisto di opere, libri, ecc.	»	400.000
Cap. n. 137. — Spese per il funzionamento dell'Ufficio centrale e degli organi periferici	»	500.000
Cap. n. 213. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 232. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc., della Ragioneria generale dello Stato, ecc.	»	68.500.000
Cap. n. 234-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità ai membri di commissioni di esami o di stati	»	500.000
Cap. n. 252. — Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Zecca, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 275-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità per missioni effettuate dal personale degli uffici provinciali dipendenti dalla Direzione generale del Tesoro	»	2.000.000
Cap. n. 254-*ter* (di nuova istituzione). — Indennità per trasferimenti e per viaggi al luogo di eletto domicilio del personale degli uffici provinciali dipendenti dalla Direzione generale del Tesoro collocato a riposo e delle famiglie degli impiegati morti in attività di servizio	»	1.000.000
Cap. n. 262 (modificata la denominazione). — Compensi agli uffici postali, all'Istituto di emissione e alle aziende di credito per il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro	»	108.000.000
Cap. n. 244. — Spese generali di esercizio della Zecca, ecc.	»	17.000.000
Cap. n. 245. — Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento, ecc. . . .	»	42.000
Cap. n. 248. — Somme da versare alla Cassa di collegamento tra gli ingegneri dello Ispettorato della motorizzazione civile, ecc. .	»	12.500.000
Cap. n. 258-*bis* (di nuova istituzione - sotto la nuova sottorubrica «Servizi per i rapporti finanziari con l'estero»). — Indennità di missione e spese varie per i servizi all'estero	»	100.000
Cap. n. 258-*ter* (di nuova istituzione). — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni da concedersi, da parte degli istituti di credito di diritto pubblico, ecc., ad imprese industriali interessanti il riassetto economico della Nazione	L.	500.000.000
Cap. n. 282-*bis* (di nuova istituzione). — Interessi da corrispondere alla Banca nazionale del Lavoro sulle somme anticipate alle imprese minerarie sarde (art. 36 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417)	»	30.000.000
Cap. n. 287-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere all'Istituto mobiliare italiano in dipendenza dell'emissione delle obbligazioni speciali di cui al decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1459	»	5.199.674
Cap. n. 288-*quater* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per corrispondere all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.) e agli istituti di credito fondiario i compensi a titolo di rimborso spese per la gestione sequestraria dei beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità di detti Stati, e per le funzioni di fiduciario amministratore dei beni, dei quali non sia stato provveduto alla restituzione (art. 20 della legge 19 dicembre 1946, n. 594, e decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 26 e 26 marzo 1946, n. 150)	»	120.000.000
Cap. n. 289-*quinquies* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per restituire agli aventi diritto la commissione del 2 % devoluta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero in liquidazione e la riscossa dell'1 % stabilito a favore del Tesoro dello Stato a titolo di spese di amministrazione (art. 17 della legge 19 dicembre 1940, n. 1935, decreto ministeriale 19 agosto 1942 e decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 26 e 26 marzo 1946, n. 150)	»	50.000.000
Cap. n. 289-*sexies* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per indennità e spese da far carico allo Stato, quale e a favore di sequestrari di beni, compresi le aziende commerciali ed industriali, appartenenti a persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati delle Nazioni Unite, e alla Società Italiana Commercio Estero (S.I.C.E.A.) nonchè agli incaricati della temporanea amministrazione dei beni e delle aziende di cui non sia stato provveduto alla restituzione		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

0493

... ammontare dei buoni ordinari del Tesoro	198.000.000
Cap. n. 241. — Spese generali di esercizio della Zecca, ecc.	15.000.000
Cap. n. 245. — Scuola dell'arte della medaglia - Spese per funzionamento, ecc. . .	52.000
Cap. n. 248. — Somma da versare alla Cassa di collegatza tra gli ingegneri dello Ispettorato della motorizzazione civile, ecc. .	15.300.000
Cap. n. 258-*bis* (di nuova istituzione - sotto la nuova sottorubrica « Servizi per i rapporti finanziari con l'estero ». — Indennità di missione e spese varie per i servizi all'estero	500.000
Cap. n. 258-*ter* (di nuova istituzione). — Spese (escluse quelle di personale) per il funzionamento di consigli, commissioni e comitati	50.000
Cap. n. 258-IV (di nuova istituzione). — Indennità e diarie ai membri di consigli, commissioni e comitati	50.000
Cap. n. 258-V (di nuova istituzione). — Spese per abbonamento ad agenzie d'informazioni giornalistiche italiane ed estere e per l'acquisto di pubblicazioni, riviste, giornali italiani ed esteri	300.000
Cap. n. 258-VI (di nuova istituzione). — Spese per ricevimento di missioni e personalità estere	100.000
Cap. n. 265. — Spese per la beneficenza romana	25.365.000
Cap. n. 268-*ter* (di nuova istituzione). — Contributo all'Opera nazionale combattenti sui debiti coloni dell'Agro Pontino (regio decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1622) . .	50.000.000
Cap. n. 279-*bis* (di nuova istituzione). — Somma comprensiva di capitali ed interessi dovuta al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali per il regolamento finanziario delle forniture di materiale bellico effettuate da ditte italiane al Governo rumeno (Convenzione 18 gennaio 1943 approvata con decreto del Ministro per le finanze in data 25 gennaio 1943)	60.750.000
fitto di spese di amministrazione (art. 17 della legge 19 dicembre 1940, n. 1941, decreto ministeriale 10 agosto 1942 e decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36 e 25 marzo 1946, n. 150)	50.000.000
Cap. n. 290-*sexies* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per indennità e spese da far carico allo Stato, liquidate a favore di sequestratari di beni, compresi le aziende commerciali ed industriali, appartenenti a persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati delle Nazioni Unite, e alla Società Italiana Commercio Estero (S.I.C.E.), nonchè agli incaricati della temporanea amministrazione dei beni e delle aziende di cui non sia stata provveduta alla restituzione (legge 17 luglio 1942, n. 1056 e decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36 e 25 marzo 1946, n. 150)	80.000.000
Cap. n. 290-*septies* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per le spese di dissequestro dei beni e delle aziende industriali e commerciali appartenenti a persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati delle Nazioni Unite, e per la risoluzione di reclami, mediante accordi diretti con i proprietari di detti beni ed aziende (Decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36 e 25 marzo 1946, n. 150)	150.000.000
Cap. n. 291-*bis* (di nuova istituzione). — Spese, (escluse quelle di personale) pel funzionamento dei servizi riguardanti il pagamento di forniture, requisizioni, ecc. disposte dalle Forze Armate Alleate e di indennizzi per danni connessi con la permanenza delle truppe Alleate in Italia	50.000.000
Cap. n. 291-*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo assegnato ai servizi centrali e periferici per il pagamento degli indennizzi dovuti in dipendenza della permanenza delle truppe Alleate in Italia	100.000.000
Cap. n. 291-*quater* (di nuova istituzione). — Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo, addetto ai servizi centrali e periferici, per il pagamento degli indennizzi	

dovuti in dipendenza della permanenza delle truppe Alleate in Italia . . . . . L. 20.000.000

Cap. n. 291-*quinquies* (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo addetto ai servizi centrali e periferici per il pagamento degli indennizzi dovuti in dipendenza della permanenza delle truppe Alleate in Italia . » 20.000.000

Cap. n. 291-*sexies* (di nuova istituzione). — Indennità di missione al personale civile e militare di ruolo e non di ruolo addetto ai servizi relativi al pagamento degli indennizzi dovuti in dipendenza della permanenza delle truppe Alleate in Italia . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 291-*septies* (di nuova istituzione). — Indennità ai membri del Comitato istituito per dare parere circa la determinazione degli indennizzi e dei risarcimenti dovuti in dipendenza della permanenza delle truppe Alleate in Italia . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 297. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi, ecc., relativi all'indennità caroviveri ai pensionati, ecc. . » 43.000.000

Cap. n. 301. — Somma da erogare a favore del Comitato nazionale pro-vittime politiche, ecc. . . . . » 40.000.000

Cap. n. 310-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la delegazione italiana alla Conferenza indetta a Washington dal Consiglio internazionale del grano . . . . . » 375.000

Cap. n. 311-*bis* (di nuova istituzione). — Liquidazione di spese residue dell'ex Governatorato della Dalmazia . . . . . » 292.050

Cap. n. 311-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per la pubblicazione di documenti e per l'approntamento di materiale fotografico e di varie genere inerente alla lotta di liberazione . . . . . » 1.500.000

Cap. n. 311-IV (di nuova istituzione). — Spese (escluse quelle di personale) per il funzionamento dell'Ufficio per le zone di confine . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 311-V (di nuova istituzione). — Spese per la stampa e la fornitura dei diplomi relativi al riconoscimento della qualifica di partigiano . . . . . » 540.000

Cap. n. 312. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica . » 2.266.300

Cap. n. 316-*bis* (di nuova istituzione). — Spese occorrenti per il funzionamento della Commissione di primo grado di cui all'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 . . . . . » 40.000

Cap. n. 321 (modificata la denominazione). — Contributi per riparare, ricostruire, costruire migliorare e arredare alberghi, vizio automobilistico - Spese di trasporto, telegrafiche, telefoniche e per acquisto di materiali vari . . . . . L. 5.950.000

Cap. n. 322-*quater* (di nuova istituzione). — Indennità di missione al personale addetto ai nuclei mobili di polizia per la prevenzione e repressione dell'esportazione clandestina del grano ed altri generi razionati . » 22.000.000

Cap. n. 322-*quinquies* (di nuova istituzione) — Premi per eccezionali servizi al personale addetto ai nuclei mobili di polizia per la prevenzione e repressione dell'esportazione clandestina del grano ed altri generi razionati . . . . . » 50.000

Cap. n. 325-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per i servizi sanitari già di competenza degli enti locali, assorbiti temporaneamente dagli Uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia . . . . . » 145.000.000

Cap. n. 326-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Ufficio per le sanzioni contro il fascismo »). — Assegni fissi mensili al personale estraneo all'Amministrazione addetto agli uffici di segreteria . » 700.000

Cap. n. 326-*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzioni e indennità varie al personale avventizio ed indennità di licenziamento al personale licenziato (art. 1 del regio decreto-legge 2 marzo 1925, n. 319 e art. 14 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46) . » 3.000.000

Cap. n. 326-*quater* (di nuova istituzione). — Indennità di missione . . . . . » 70.000

Cap. n. 326-*quinquies* (di nuova istituzione). — Premio giornaliero di presenza agli impiegati (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . » 450.000

Cap. n. 326-*sexies* (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . » 650.000

Cap. n. 326-*septies* (di nuova istituzione). — Sussidi al personale . . . . . » 100.000

Cap. n. 326-*octies* (di nuova istituzione). — Indennità ai componenti la Commissione di epurazione degli amministratori, liquidatori e sindaci delle imprese private . . » 50.000

Cap. n. 326-*novies* (di nuova istituzione). — Indennità giornaliera al personale addetto alla segreteria della Commissione di epurazione degli amministratori, liquidatori e sindaci delle imprese private . . . . » 10.000

Cap. n. 326-X (di nuova istituzione). — Spese per telegrammi, fonogrammi e per la corrispondenza . . . . . » 50.000

Cap. n. 326-XI (di nuova istituzione). — Spese di economato, arredamento, affitto di » 200.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Cap. n. 321 (modificata la denominazione). — Contributi per riparare, ricostruire, costruire, migliorare e arredare alberghi, stabilimenti idro-termali e balneari, rifugi alpini e impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, stabiliti dall'art. 1 del regio decreto legislativo 28 maggio 1946, n. 452 (prima delle venticinque annualità)	»	42.000.000
Cap. n. 321-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il servizio di radio trasmissione negli Stati Uniti d'America da effettuarsi a cura dell'Azienda Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.)	»	1.575.000
Cap. n. 322-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova sopraindicata « Alto Commissariato per l'alimentazione ». — Quote d'integrazione da corrispondere alla Federazione fra uno dei consorzi agrari per il servizio dei trasporti provinciali ed interprovinciali dei cereali, delle farine e delle paste per le campagne 1944-45, 1945-46 per il periodo dal 1° marzo 1945 al 31 luglio 1946	»	1.700.000.000
Cap. n. 322-*ter* (di nuova istituzione). — Spese relative al funzionamento dei nuclei mobili di polizia per la prevenzione e repressione dell'esportazione clandestina del grano ed altri generi razionati - Spese per il servizio di (di nuova istituzione). — Spese per la pubblicazione di documenti e per l'approntamento di materiale fotografico e di vario genere inerente alla lotta di liberazione	»	1.500.000
Cap. n. 311-IV (di nuova istituzione). — Spese (escluse quelle di personale) per il funzionamento dell'Ufficio per le zone di confine	»	20.000.000
Cap. n. 311-V (di nuova istituzione). — Spese per la stampa e la fornitura dei diplomi relativi al riconoscimento della qualifica di partigiano	»	510.000
Cap. n. 312. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica .	»	2.266.500
Cap. n. 316-*bis* (di nuova istituzione). — Spese occorrenti per il funzionamento della Commissione di primo grado di cui all'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159)	»	40.000

Cap. n. 324. — Premio giornaliero di presenza agli impiegati (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . .	»	450.000
Cap. n. 326-*series* (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19	»	653.000
Cap. n. 326-*septies* (di nuova istituzione). — Sussidi al personale	»	100.000
Cap. n. 326-*octies* (di nuova istituzione). — Indennità ai componenti la Commissione di epurazione degli amministratori, liquidatori e sindaci delle imprese private . . .	»	50.000
Cap. n. 326-*novies* (di nuova istituzione). — Indennità giornaliera al personale addetto alla segreteria della Commissione di epurazione degli amministratori, liquidatori e sindaci delle imprese private	»	10.000
Cap. n. 326-X (di nuova istituzione). — Spese per telegrammi, fonogrammi e per la corrispondenza	»	50.000
Cap. n. 326-XI (di nuova istituzione). — Spese di economato, arredamento, affitto di locali e canoni vari	»	200.000
Cap. n. 326-XII (di nuova istituzione). — Indennità di missione ai funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti del Nucleo di polizia giudiziaria	»	25.000
Cap. n. 326-XIII (di nuova istituzione). — Spese per gli automezzi e le biciclette . .	»	50.000
Cap. n. 326-XIV (di nuova istituzione). — Indennità ai delegati provinciali per l'avocazione dei profitti di regime	»	4.000.000
Cap. n. 326-XV (di nuova istituzione). — Indennità mensile ai dipendenti dello Stato o di enti pubblici addetti alle delegazioni .	»	1.000.000
Cap. n. 326-XVI (di nuova istituzione). — Retribuzioni e indennità varie al personale estraneo all'Amministrazione addetto alle delegazioni	»	8.000.000
Cap. n. 326-XVII (di nuova istituzione). — Indennità di missione per i delegati e per il personale addetto alle delegazioni . . .	»	2.000.000
Cap. n. 326-XVIII (di nuova istituzione). — Spese di economato, affitto di locali e canoni vari relativi alle delegazioni . . .	»	3.000.000
Cap. n. 326-XIX (di nuova istituzione). — Spese per i trasporti, noleggi ed automezzi relativi ai servizi delle delegazioni . .	»	2.000.000

Cap. n. 326-XX (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ed assegni integrativi ai componenti della Commissione centrale di epurazione - Gettoni di presenza al segretario della Commissione medesima . . . L. 6.400

Cap. n. 326-XXI (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Alta Corte di giustizia »). — Retribuzioni ai membri dell'Alta Corte di giustizia estranei all'Amministrazione dello Stato . . . . . » 120.000

Cap. n. 326-XXII (di nuova istituzione). — Compensi agli ufficiali giudiziari addetti all'Alta Corte di giustizia . . . . . » 25.000

Cap. n. 326-XXIII (di nuova istituzione). — Indennità di missione ai membri dell'Alta Corte di giustizia ed al personale addetto a l'Alta Corte medesima . . . . . » 80.000

Cap. n. 326-XXIV (di nuova istituzione). — Spese di ufficio e di economato . . . » 20.000

Cap. n. 326-XXV (di nuova istituzione). — Spese casuali . . . . . » 10.000

Cap. n. 326-XXVI (di nuova istituzione). — Spese per l'esercizio delle automobili adibite ai servizi dell'Alta Corte di giustizia . . . » 80.000

Cap. n. 326-XXVII (di nuova istituzione). — Spese di manutenzione, adattamento e riparazione di locali e spese per occupazione provvisoria di altri locali . . . . . » 20.000

Cap. n. 336-*bis* (di nuova istituzione) — Acquisto di mobili per l'arredamento degli alloggi del personale dei ruoli centrali e provinciali in servizio presso l'Alto Commissariato . . . . . » 250.000

Cap. n. 366. — Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale, ecc. . . . . » 1.800.000

Cap. n. 369-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 6.966.990

Cap. n. 374-*ter* (di nuova istituzione). — Provvigione dovuta alla Banca d'Italia per il cambio dei buoni del Tesoro novennali 4 % scadenti il 15 settembre 1951 con buoni del Tesoro 5% aventi la stessa scadenza, disposto col regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559 » 45.302.000

Cap. n. 375. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo temporaneamente assunto, ecc. . . . . » 19.000.000

Cap. n. 376-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento di commissioni dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato . . . . . » 300.000

Cap. n. 377. — Spese per la fornitura di tondelli monetati, ecc. . . . . » 297.000.000

Cap. n. 38[illegible]. — Indennità di missione da[illegible]

mento del capitale della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 15, secondo comma del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito in legge 18 gennaio 1939, n. 438 . . . . . L. 10.600

Cap. n. 426-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazioni delle pensioni gravanti sui comuni, sulle provincie e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, spettanti a cittadini italiani profughi dei territori nazionali occupati dal nemico, da rimborsarsi da parte degli enti cui esse fanno carico (regio decreto 23 agosto 1943, n. 731) . . . . » 2.000.000

Cap. n. 434-*bis* (di nuova istituzione). — Somma corrispondente al valore nominale e agli interessi maturati e non riscossi dei buoni del Tesoro quinquennali 5%, scadenza 1950, dati in pagamento dagli acquirenti delle merci fornite dagli Alleati allo Stato o altrimenti importate dallo Stato e da enti parastatali (decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70) . . . . . » 1.000.000.000

Totale . . . . L. 5.782.501.190

b) *Modifiche di denominazioni:*

Cap. n. 213. — Fitto di locali e di aree per l'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione.

Cap. n. 216. — Indennità per missioni effettuate dal personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro (escluso quello dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato ed il personale ispettivo del Tesoro appartenente al ruolo organico dell'Amministrazione centrale, per le missioni compiute nell'interesse dei servizi del Tesoro all'interno).

Cap. n. 217. — Indennità per trasferimenti e per viaggi al luogo di eletto domicilio del personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro (escluso quello dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato) collocato a riposo e delle famiglie degli impiegati morti in attività di servizio.

Cap. n. 222. — Contributi alla Sezione autonoma del credito fondiario della Banca nazionale del lavoro a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui concessi ai comuni che intendono costruire o rinnovare stabili adibiti ad uso di teatri e ad altri enti che abbiano personalità giuridica e che per le loro finalità possono favorire lo sviluppo del teatro senza scopo di lucro (art. 5 regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1158, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 466 e art. 1 della legge 4 aprile 1939, n. 496).

c) *Capitoli soppressi:*

Cap. n. 444 (aggiunto). — Interessi da corrispondere alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

alloggi del personale dei ruoli centrali e provinciali in servizio presso l'Alto Commissariato . . . . . » 250.000

Cap. n. 366. — Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale, ecc. . . . . » 1.800.000

Cap. n. 369-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 6.906.995

Cap. n. 374-*ter* (di nuova istituzione). — Provvigione dovuta alla Banca d'Italia per il cambio dei buoni del Tesoro novennali 5 % scadenti il 15 settembre 1951 con buoni del Tesoro 5%, aventi la stessa scadenza, disposto col regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559 » 45.302.000

Cap. n. 375. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo temporaneamente assunto, ecc. . . . . » 19.000.000

Cap. n. 376-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento di commissioni dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato . . . . . » 300.000

Cap. n. 377. — Spese per la fornitura di tondelli monetati, ecc. . . . . » 297.000.000

Cap. n. 382. — Indennità di missione, diarie, ecc., inerenti ai servizi delle pensioni di guerra . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 387. — Somme occorrenti per il pagamento di indennità, ecc., per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 390. — Spese per il personale non di ruolo addetto al servizio dei danni di guerra . . . . . » 100.000.000

Cap. n. 395. — Spese di carattere straordinario, relative a forniture di carta, stampati, ecc. . . . . » 300.000.000

Cap. n. 400. — Rimborso di buoni speciali del Tesoro in valuta estera, ecc. . . . . » 330.750.000

Cap. n. 420-*bis* (di nuova istituzione). — Spese da anticiparsi dallo Stato ai sequestratari di beni ex nemici o nemici che non producono rendite o di aziende che non comprendono attività liquide sufficienti per fronteggiare e rimborsare le spese di gestione (art. 303 del testo della legge di guerra approvato con regio decreto 8 luglio 1938, numero 1415) . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 420-*ter* (di nuova istituzione, sotto la rubrica « Partecipazioni diverse »). — Somme recuperate sulle anticipazioni concesse dallo Stato a norma della legge 13 giugno 1935, n. 1143 e da devolvere ad incre-

zione centrale e provinciale, ecc. . . . . » 1.000.000

gravanti l'Amministrazione.

Cap. n. 216. — Indennità per missioni effettuate dal personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro (escluso quello dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato ed il personale ispettivo del Tesoro appartenente al ruolo organico dell'Amministrazione centrale, per le missioni compiute nell'interesse dei servizi del Tesoro all'interno).

Cap. n. 217. — Indennità per trasferimenti e per viaggi al luogo di eletto domicilio del personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro (escluso quello dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato) collocato a riposo e delle famiglie degli impiegati morti in attività di servizio.

Cap. n. 222. — Contributi alla Sezione autonoma del credito fondiario della Banca nazionale del lavoro a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui concessi ai comuni che intendono costruire o rinnovare stabili adibiti ad uso di teatri e ad altri enti che abbiano personalità giuridica e che per le loro finalità possano favorire lo sviluppo del teatro senza scopo di lucro (art. 5 regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1158, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 460 e art. 1 della legge 5 aprile 1949, n. 435).

c) Capitoli soppressi:

Cap. n. 444 (aggiunto). — Interessi da corrispondere alla Banca nazionale del lavoro, ecc.

Cap. n. 448-*bis* (aggiunto). — Somma da corrispondere all'Istituto mobiliare italiano, ecc.

Cap. n. 465 (aggiunto). — Spese occorrenti per il funzionamento delle commissioni di primo grado, ecc.

Cap. n. 467 (aggiunto). — Spese per i servizi sanitari già di competenza degli enti locali, ecc.

Cap. n. 503 (aggiunto). — Gettoni di presenza, ecc., ai componenti della Commissione centrale di epurazione - Gettoni di presenza, ecc.

Cap. n. 547 (aggiunto). — Acquisto di mobili per l'arredamento degli alloggi, ecc.

Cap. n. 545 (aggiunto). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 1. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. .	L.	3.000.000
Cap. n. 11. — Compensi ad estranei dell'Amministrazione finanziaria, ecc. . . .	»	200.000
Cap. n. 34. — Aggio e complemento di aggio ai gestori del lotto, ecc.	»	220.000.000
Cap. n. 59. — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. (Cafasso)	»	20.000.000
Cap. n. 62. — Indennità e spese per la Commissione consultiva centrale	»	2.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Cap. n. 326-XX (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ed assegni integrativi ai componenti della Commissione centrale di epurazione - Gettoni di presenza al segretario della Commissione medesima . . . L. 6.400

Cap. n. 326-XXI (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Alta Corte di giustizia »). — Retribuzioni ai membri dell'Alta Corte di giustizia estranei all'Amministrazione dello Stato . . . . . » 120.000

Cap. n. 326-XXII (di nuova istituzione). — Compensi agli ufficiali giudiziari addetti all'Alta Corte di giustizia . . . . . » 25.000

Cap. n. 326-XXIII (di nuova istituzione). — Indennità di missione ai membri dell'Alta Corte di giustizia ed al personale addetto a l'Alta Corte medesima . . . . . » 80.000

Cap. n. 326-XXIV (di nuova istituzione). — Spese di ufficio e di economato . . . » 20.000

Cap. n. 326-XXV (di nuova istituzione). — Spese casuali . . . . . » 10.000

Cap. n. 326-XXVI (di nuova istituzione). — Spese per l'esercizio delle automobili adibite ai servizi dell'Alta Corte di giustizia . . » 80.000

Cap. n. 326-XXVII (di nuova istituzione). — Spese di manutenzione, adattamento e ripartizione di locali e spese per occupazione provvisoria di altri locali . . . . . » 20.000

Cap. n. 336-*bis* (di nuova istituzione) — Acquisto di mobili per l'arredamento degli alloggi del personale dei ruoli centrali e provinciali in servizio presso l'Alto Commissariato . . . . . » 250.000

Cap. n. 366. — Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale, ecc. . . . . » 1.800.000

Cap. n. 369-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 6.966.990

Cap. n. 373-*ter* (di nuova istituzione). — Provvigione dovuta alla Banca d'Italia per il cambio dei buoni del Tesoro novennali 4 % scadenti il 15 settembre 1951 con buoni del Tesoro 5% aventi la stessa scadenza, disposto col regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559 » 45.302.000

Cap. n. 375. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo temporaneamente assunto, ecc. . . . . » 19.000.000

Cap. n. 376-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento di commissioni dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato . . . . . » 360.000

Cap. n. 377. — Spese per la fornitura di tondelli monetati, ecc. . . . . » 297.000.000

Cap. n. 382. — Indennità di missione, diarie, ecc., inerenti ai servizi delle pensioni di guerra . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 387. — Somme occorrenti per il pagamento di indennità, ecc., per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 390. — Spese per il personale non di ruolo addetto al servizio dei danni di guerra . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 391. — Spese per il funzionamento delle commissioni per l'accertamento dei danni di guerra . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 392. — Spese per il funzionamento delle commissioni per l'accertamento dei danni di guerra . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 393. — Spese per il funzionamento delle commissioni per l'accertamento dei danni di guerra . . . . . » 1.000.000

Cap. n.

Cap. n. 385 (di nuova istituzione). — Spese di mobili per l'arredamento degli alloggi del personale dei ruoli centrali e provinciali in servizio presso l'Alto Commissariato . . . . . » 250.000

Cap. n. 386. — Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale, ecc. . . . . » 1.800.000

Cap. n. 388-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 6.905.990

Cap. n. 375-*ter* (di nuova istituzione). — Provvigione dovuta alla Banca d'Italia per il cambio dei buoni del Tesoro novennali 4 % scadenti il 15 settembre 1951 con buoni del Tesoro 5% aventi la stessa scadenza, disposto col regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559 » 45.302.000

Cap. n. 375. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo temporaneamente assunto, ecc. . . . . » 19.000.000

Cap. n. 376-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento di commissioni dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato . . . . . » 300.000

Cap. n. 377. — Spese per la fornitura di tondelli monetati, ecc. . . . . » 297.900.000

Cap. n. 382. — Indennità di missione, diarie, ecc., inerenti ai servizi delle pensioni di guerra . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 387. — Somme occorrenti per il pagamento di indennità, ecc., per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 390. — Spese per il personale non di ruolo addetto al servizio dei danni di guerra . . . . . » 100.000.000

Cap. n. 395. — Spese di carattere straordinario, relative a forniture di carta, stampati, ecc. . . . . » 300.000.000

Cap. n. 400. — Rimborso di buoni speciali del Tesoro in valuta estera, ecc. . . . » 320.750.000

Cap. n. 420-*bis* (di nuova istituzione). — Spese da anticiparsi dallo Stato ai sequestratari di beni ex nemici o nemici che non producono rendite o di aziende che non comprendono attività liquide sufficienti per fronteggiare o rimborsare le spese di gestione (art. 303 del testo della legge di guerra approvato con regio decreto 8 luglio 1938, numero 1415) . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 420-*ter* (di nuova istituzione, sotto la rubrica « Partecipazioni diverse »). — Somme recuperate sulle anticipazioni concesse dallo Stato a norma della legge 13 giugno 1935, n. 1143 e da devolvere ad incre-

zione centrale e provinciale del Tesoro e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione.

Cap. n. 216. — Indennità per missioni effettuate dal personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro (escluso quello dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato ed il personale ispettivo del Tesoro appartenente al ruolo organico dell'Amministrazione centrale, per le missioni compiute nell'interesse dei servizi del Tesoro all'interno).

Cap. n. 217. — Indennità per trasferimenti e per viaggi al luogo di eletto domicilio del personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro (escluso quello dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato) collocato a riposo e delle famiglie degli impiegati morti in attività di servizio.

Cap. n. 222. — Contributi alla Sezione autonoma del credito fondiario della Banca nazionale del lavoro a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui concessi ai comuni che intendono costruire o rinnovare stabili adibiti al uso di scuole e ad altri enti che abbiano personalità giuridica e che per le loro finalità possono favorire lo sviluppo del credito senza scopo di lucro (art. 5 regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1158, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 466 e art. 1 della legge 4 aprile 1940, n. 436).

c) Capitoli soppressi:

Cap. n. 444 (aggiunto). — Interessi da corrispondere alla Banca nazionale del lavoro, ecc.

Cap. n. 448-*bis* (aggiunto). — Somma da corrispondere all'Istituto mobiliare italiano, ecc.

Cap. n. 464 (aggiunto). — Spese occorrenti per il funzionamento delle commissioni di primo grado, ecc.

Cap. n. 467 (aggiunto). — Spese per i servizi sanitari già di competenza degli enti locali, ecc.

Cap. n. 503 (aggiunto). — Gettoni di presenza, ecc., ai componenti della Commissione centrale di epurazione - Gettoni di presenza, ecc.

Cap. n. 517 (aggiunto). — Acquisto di mobili per l'arredamento degli alloggi, ecc.

Cap. n. 545 (aggiunto). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 4. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. . . .	L.	3.000.000
Cap. n. 11. — Compensi ad estranei dell'Amministrazione finanziaria, ecc.	»	200.000
Cap. n. 31. — Aggio e complemento di aggio ai gestori del lotto, ecc.	»	220.000.000
Cap. n. 59. — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. (Catasto)	»	20.000.000
Cap. n. 62. — Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale	»	2.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017 0469

Cap. n. 63. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto, ecc. . . . . L. 15.000.000
Cap. n. 66. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 68. — Spese per la notificazione di atti, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 69. — Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti, ecc. . . . . » 7.500.000
Cap. n. 70. — Spese per la formazione ed il rilascio di planimetrie, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 71. — Anticipazione delle spese occorrenti per la esecuzione d'ufficio delle volture, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 72. — Spese per la pubblicazione della rivista del Catasto, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 162. — Indennità di missione al personale delle dogane, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 166. — Indennità di licenziamento agli avventizi, ecc. . . . . » 18.000.000
Cap. n. 190-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese relative agli esercizi anteriori a quello corrente » 570.000
Cap. n. 190-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento delle commissioni di 1° grado di cui all'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 . . » 1.000.000
Cap. n. 194. — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. . . . . » 20.000.000
Cap. n. 195. — Spese, ecc., per la formazione del nuovo catasto, ecc. . . . . » 72.000.000
Cap. n. 196. — Spese, ecc., per l'applicazione della legge, ecc. . . . . » 550.000
Cap. n. 197. — Spese, ecc., per la revisione generale degli estimi, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 198. — Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. . » 10.000.000
Cap. n. 204. — Oneri gravanti sui beni devoluti allo Stato, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 206-*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzione ed indennità di licenziamento al personale delle Aziende patrimoniali del demanio . . . . . » 1.500.000
Cap. n. 220. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. (Finanza straordinaria) . . . . . » 39.000.000
Cap. n. 236-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per riscatto di appartamenti cooperativi di pertinenza di persone sottoposte a procedimenti di avocazione o confisca di beni » 2.000.000

Totale . . . L. 438.270.000

b) *Modifiche di denominazioni:*

Cap. n. 139. — Spese per il funzionamento del Comitato
Cap. n. 59. — Concorso alla Commissione plenipotenziaria internazionale, ecc. . . L. 200.000
Cap. n. 62. — Servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e di pena . . » 1.612.375
Cap. n. 67-*bis* (di nuova istituzione sotto la rubrica di parte straordinaria «Spese generali»). — Spese per l'esercizio di autovetture . . . . . » 100.000

Totale degli aumenti . . . L. 9.412.375

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 61. — Mantenimento e trasporto dei minorenni ricoverati nelle Case di rieducazione, ecc. . . . . L. 200.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 40. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc. . . . . L. 50.000.000
Cap. n. 46. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, ecc. . . . » 1.777.000
Cap. n. 52. — Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, ecc. . . . . » 9.000.000
Cap. n. 56. — Spese eventuali all'estero . » 10.000.000
Cap. n. 71. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . . . » 10.000
Cap. n. 79. — Spese per il rimpatrio dall'estero e per l'assistenza ai cittadini italiani » 10.000.000
Cap. n. 81-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . » 307.535

Totale . . . L. 81.094.535

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 24. — Spese per il funzionamento dell'ufficio telegrafico, ecc. . . . . L. 700
Cap. n. 29. — Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti, ecc. . . . » 700.000
Cap. n. 36. — Somme da erogare per il pagamento di indennità e sovvenzioni a titolo di risarcimento di danni di guerra . . » 100.000.000
Cap. n. 37. — Spese per l'assistenza in Italia dei bambini rimpatriati dall'Africa italiana, ecc. . . . . » 50.000.000
Cap. n. 38-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il rimpatrio collettivo dall'Africa Orientale Italiana e dalla Libia di cittadini italiani ivi rimasti bloccati a causa della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786017

	»	20.000.000
Cap. n. 195. — Spese, ecc., per la formazione del nuovo catasto, ecc.	»	73.000.000
Cap. n. 196. — Spese, ecc., per l'applicazione della legge, ecc.	»	550.000
Cap. n. 197. — Spese, ecc., per la revisione generale degli estimi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 198. — Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 204. — Oneri gravanti sui beni devoluti allo Stato, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 206-*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzione ed indennità di licenziamento al personale delle Aziende patrimoniali del demanio	»	1.500.000
Cap. n. 220. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. (Finanza straordinaria)	»	30.000.000
Cap. n. 220-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per riscatto di appartamenti cooperativi di pertinenza di persone sottoposte a procedimenti di avocazione o confisca di beni	»	2.000.000
Totale	L.	458.270.000

b) *Modifiche di denominazioni:*

Cap. n. 139. — Spese per il funzionamento del Comitato tecnico per le Aziende patrimoniali dello Stato.

Cap. n. 178. — Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali; noleggio ed acquisto di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana e degli ispettori compartimentali; mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio; spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane; spese inerenti al trasporto di elaborati e documenti necessari al servizio delle dogane.

c) *Capitolo soppresso:*

Cap. n. 238 (aggiunto). — Spese per il funzionamento delle commissioni di 1ª grado di cui all'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Assegni agli addetti ai Gabinetti	L.	1.500.000
Cap. n. 52-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo	»	6.000.000
Cap. n. 71. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	»	10.000
Cap. n. 79. — Spese per il rimpatrio dall'estero e per l'assistenza ai cittadini italiani	»	10.000.000
Cap. n. 81-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente	»	307.535
Totale	L.	81.094.535

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 24. — Spese per il funzionamento dell'ufficio telegrafico, ecc.	L.	760
Cap. n. 29. — Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti, ecc.	»	700.000
Cap. n. 36. — Somme da erogare per il pagamento di indennità e sovvenzioni a titolo di risarcimento di danni di guerra	»	160.000.000
Cap. n. 37. — Spese per l'assistenza in Italia dei bambini rimpatriati dall'Africa italiana, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 38-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il rimpatrio collettivo dall'Africa Orientale Italiana e dalla Libia di cittadini italiani ivi rimasti bloccati a causa della guerra e per il ritorno collettivo in Africa Orientale Italiana e in Libia dei cittadini profughi in Patria egualmente a causa della guerra	»	30.000.000
Cap. n. 43-*bis*. — Stipendi e assegni vari di carattere continuativo a favore del personale del disciolto corpo di polizia dell'Africa italiana, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 43-*ter* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente	»	119.936
Totale	L.	210.820.696

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento:*

Cap. n. 37. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole elementari	L.	30.000.000
Cap. n. 71. — Stipendi, ecc. agli insegnanti di educazione fisica	»	150.000.000
Cap. n. 75. — Convitti nazionali ed educandati femminili	»	57.525
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento degli istituti tecnici commerciali, ecc.	»	120.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Cap. n. 165. — Contributi per il mantenimento di scuole secondarie di avviamento professionale . . . . . L. 1.500.000

Cap. n. 144. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. . . . . » 13.500.000

Cap. n. 154. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . » 10.250

Cap. n. 167. — Paghe, mercedi, indennità ed altre competenze di carattere generale al personale salariato, ecc., in servizio dei monumenti, musei, ecc. . . . . » 80.000.000

Cap. n. 178-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . . . . . » 213.070

Cap. n. 182-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento delle Commissioni di epurazione . . . . . » 2.000.000

Totale degli aumenti . . . . L. 297.179.815

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 140. — Sopraintendenza alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici, ecc. . . . . L. 861.000

Cap. n. 151. — Scavi - Lavori di scavi, di sistemazione, ecc. - Trasporto, restauro, ecc. » 2.016.000

Cap. n. 153. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . » 5.040.000

Cap. n. 155. — Spese per l'amministrazione, ecc., dei beni già facenti parte della dotazione della corona, ecc. . . . . » 4.032.000

Cap. n. 170. — Concorso straordinario dello Stato nelle spese da sostenersi da comuni, ecc., per la ricostruzione e la riparazione, ecc., delle scuole elementari distrutte o danneggiate da eventi bellici (soppresso) . » 49.000.000

Totale delle diminuzioni . . . . L. 60.952.000

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento:*

Cap. n. 2. — Retribuzione al personale non di ruolo - Indennità mensile al personale . . . . . L. 45.000.000

Cap. n. 96. — Somma da corrispondere alla Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per le spese sostenute dagli uffici postali incaricati del servizio relativo al pagamento dei soccorsi giornalieri, ecc. . . . L. 10.000.000

Cap. n. 98. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc. . . . . » 100.000.000

Cap. n. 105-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario a favore della Pontificia Commissione di assistenza presso la Santa Sede per il funzionamento dei refettori del Papa . . . . . » 8.000.000

Cap. n. 107-*ter* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario dello Stato autorizzato con il decreto legislativo luogotenenziale 7 aprile 1946, n. 460, per la ricostituzione della provincia di Caserta . . . . . » 25.000.000

Cap. n. 107-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per l'Ispettorato generale di pubblica sicurezza in Sicilia ») - Indennità di missione e di trasferta ai funzionari ed agenti . . . . . » 92.163.800

Cap. n. 107-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per uso di locali ad uso di uffici, caserme e scuderie . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 107-IV (di nuova istituzione). — Assegni fissi per spese d'ufficio - Illuminazione e riscaldamento di locali - Abbonamenti telefonici e canoni diversi - Comunicazioni telefoniche interurbane . . . . . » 700.000

Cap. n. 107-V (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto ed il funzionamento degli automezzi e delle biciclette . . . . » 2.000.000

Cap. n. 107-VI (di nuova istituzione). — Spese per l'arredamento ed il vestiario . » 3.000.000

Cap. n. 107-VII (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto e mantenimento di cavalli - Acquisto e manutenzione di bardature - Servizio veterinario e ferrature . . » 18.000.000

Cap. n. 107-VIII (di nuova istituzione). — Indennità di cavallo ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . » 1.306.000

Cap. n. 107-IX (di nuova istituzione). — Casermaggio per carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza . . . . . » 3.500.000

Cap. n. 107-X (di nuova istituzione). — Indennità di alloggio agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e militari ammogliati del carabinieri e del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . . » 1.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 149. — Sopraintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici, ecc. . . . . L. 861.000

Cap. n. 154. — Scavi - Lavori di scavi, di sistemazione, ecc. - Trasporto, restauro, ecc. » 2.616.000

Cap. n. 154 — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . » 5.049.000

Cap. n. 155. — Spese per l'amministrazione, ecc., dei beni già facenti parte della dotazione della corona, ecc. . . . . » 4.032.000

Cap. n. 170. — Concorso straordinario dello Stato nelle spese da sostenersi da comuni, ecc., per la costruzione e la riparazione, ecc., delle scuole elementari distrutte o danneggiate da eventi bellici (soppresso) . » 49.000.000

Totale delle diminuzioni . . . . L. 60.552.000

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento:*

Cap. n. 2. — Retribuzione al personale non di ruolo - Indennità mensile al personale ospedaliero, ecc. . . . . L. 35.000.000

Cap. n. 13. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. . . . . » 15.000.000

Cap. n. 21. — Spese per propaganda di italianità . . . . . » 277.000.000

Cap. n. 38. — Somma da erogare per la integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. . . . . » 125.000.000

Cap. n. 71. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 3.360.000

Cap. n. 82-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni relativi a spese di esercizi finanziari anteriori . . . . . » 1.632.000

Cap. n. 82-*ter* (di nuova istituzione). — Spese di funzionamento (escluse quelle di personale) delle commissioni provinciali istituite agli effetti dell'assunzione dei reduci nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138 . . . . . » 8.000.000

Cap. n. 82-*quater* (di nuova istituzione). — Medaglie di presenza ai componenti le commissioni provinciali istituite agli effetti dell'assunzione dei reduci nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138 . . » 10.000.000

Cap. n. 87-*bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la liquidazione di spese a suo tempo sostenute dalla Delegazione economico-finanziaria di Bolzano per il trasferimento di allogeni e cittadini germanici . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 107-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per fitto di locali ad uso di uffici, caserme e scuderie . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 107-IV (di nuova istituzione). — Assegni fissi per spese d'ufficio - Illuminazione e riscaldamento di locali - Abbonamenti telefonici e canoni diversi - Comunicazioni telefoniche interurbane . . . . . » 700.000

Cap. n. 107-V (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto ed il funzionamento degli automezzi e delle biciclette . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 107-VI (di nuova istituzione). — Spese per l'arredamento ed il vestiario . » 3.000.000

Cap. n. 107-VII (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto e mantenimento di cavalli - Acquisto e manutenzione di bardature - Servizio veterinario e ferrature . . » 18.000.000

Cap. n. 107-VIII (di nuova istituzione). — Mensilità di cavallo ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . » 1.200.000

Cap. n. 107-IX (di nuova istituzione). — Casermaggio per carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza . . . . . » 3.500.000

Cap. n. 107-X (di nuova istituzione). — Indennità di alloggio agli ufficiali sottufficiali, appuntati e militari ammogliati dei carabinieri e del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 107-XI (di nuova istituzione). — Spese contingenti per la prevenzione e repressione dei reati per la ricerca ed estradizione degli imputati . . . . . » 800.000

Cap. n. 107-XII (di nuova istituzione). — Indennità di campagna ai funzionari impiegati ed agenti ed al personale dell'Arma dei carabinieri (art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 916) . . » 16.802.400

Cap. n. 110. — Contributo alla Cassa sovvenzione antincendi, ecc. . . . . » 19.365.000

Cap. n. 111-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Anticipazioni diverse »). — Somma da anticipare per la corresponsione di assegni dovuti al personale di enti locali di territori occupati nelle zone di confine, che si trovino fuori della loro normale sede di servizio in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico e politico (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 137) . . . . . » 35.000.000

Totale . . . . L. 848.539.400

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 13. — Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento per gli archivi di Stato, per le prefetture, per le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli archivi di Stato - Spese per la pubblicazione dei documenti e per l'acquisto di atti di particolare importanza, storico-politico e scientifica per gli archivi di Stato - Spese d'ufficio per l'Arma dei carabinieri, pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e per i comandi relativi.

MINISTERO DEI TRASPORTI

a) *In aumento:*

Cap. n. 30. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata, ecc.	L.	100.000.000
Cap. n. 44. — Annualità trentennali relative a lavori di costruzione delle ferrovie secondarie sicule, ecc.	»	320.965
Cap. n. 47. — Spese per costruzioni di strade ferrate, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 48. — Spese per la costruzione e l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia per l'Esposizione universale e internazionale di Roma, ecc.	»	720.000.000
Totale . . .	L.	860.320.965

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 15 — Spese relative all'acquisto, manutenzione, esercizio e noleggio delle automobili - Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro dei conducenti degli autoveicoli assegnati agli uffici dipendenti.

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 31. — Spese riservate, ecc. . .	L.	30.000.000
Cap. n. 78. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi, ecc., dipendenti dalla guerra	»	515.000.000
Cap. n. 81. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. .	»	1.000.000.000
Totale . . .	L.	1.545.000.000

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

Cap. n. 19. — Spese casuali	L.	500.000
Cap. n. 36 (modificata la denominazione). — Corpo equipaggi marittimi - Spese per operazioni di leva - Spese per il servizio di mobilitazione ed informazioni - Contributo alla Cassa invalidi della marina mercantile - Acquisto e riparazioni di strumenti musicali -		

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 38. — Spese per indagini tecniche riservate	L.	5.000.000
Cap. n. 77-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese diverse »). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori	»	1.000.000
Totale . . .	L.	6.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento:*

Cap. n. 76. — Spese casuali, ecc. . . .	L.	200.000
Cap. n. 78-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente	»	150.000
Cap. n. 140-*bis* (di nuova istituzione). — Interventi a favore dei coltivatori ed allevatori diretti della Sardegna danneggiati dalle cavallette e dalla siccità, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 13 settembre 1945, n. 593	»	200.000.000
Cap. n. 145-*bis* (di nuova istituzione, sotto la rubrica « Interventi straordinari per la difesa e l'incremento della produzione agricola e per l'alimentazione »). — Spese per la organizzazione e il funzionamento dei servizi speciali e straordinari di vigilanza e di controllo sulla produzione e sul conferimento ai « Granai del popolo » del grano e dei cereali minori prodotti nella campagna 1944-45 (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 312)	»	120.000.000
Cap. n. 146-IV (di nuova istituzione). — Spese a carico dello Stato in dipendenza della gestione dei « Granai del popolo » e della applicazione del prezzo del pane e della pasta per la campagna di ammasso 1944-45 (decreti legislativi luogotenenziali 3 agosto 1944, n. 167, 22 febbraio 1945, n. 38 e 5 aprile 1946, n. 345)	»	2.000.000.000
Cap. n. 152-*bis* (di nuova istituzione). — Partecipazione dello Stato al patrimonio dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano (art. 3 del regio decreto 23 febbraio 1940, n. 247 e art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 234)	»	15.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	2.335.350.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 135. — Spese a pagamento non

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

...DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 31. — Spese riservate, ecc. . . .	L.	30.000.000
Cap. n. 78. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi, ecc., dipendenti dalla guerra	»	515.000.000
Cap. n. 81. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. . .	»	1.000.000.000
Totale . . .	L.	1.545.000.000

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

Cap. n. 10. — Spese casuali	L.	500.000
Cap. n. 36 (modificata la denominazione). — Corpo equipaggi marittimi - Spese per operazioni di leva - Spese per il servizio di mobilitazione ed informazioni - Contributo alla Cassa invalidi della marina mercantile - Acquisto e riparazioni di strumenti musicali - Spese delle scuole a terra - Contributo al Collegio professionale marittimo Caracciolo di Salandra (art. 9 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572) - Spese per giuochi sportivi e ricreatori - Biblioteche dei marinai - Trasporto di materiali - Rette ad istituti per ricovero dei figli dei militari	»	20.000.000
Cap. n. 44. — Premi per invenzioni, ecc.	»	5.000
Cap. n. 50. — Istituti di marina - Soprassoldi di insegnamento, ecc. . . .	»	1.300.000
Totale degli aumenti . . .	L.	21.805.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 48. — Istituti di marina, ecc. - Spese di funzionamento, ecc.	L.	1.300.000
Cap. n. 66. — Spese per il funzionamento degli arsenali, ecc.	»	5.000
Cap. n. 136. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi, ecc., dipendenti dallo stato di guerra	»	500.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	1.805.000

• Granai del popolo » del grano e dei cereali minori prodotti nella campagna 1944-45 (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 312) . . . . . » 120.000.000

Cap. n. 146-IV (di nuova istituzione). — Spese a carico dello Stato in dipendenza della gestione dei « Granai del popolo » e della applicazione del prezzo del pane e della pasta per la campagna di ammasso 1944-45 (decreti legislativi luogotenenziali 2 agosto 1944, n. 167, 22 febbraio 1945, n. 38 e 5 aprile 1946, n. 345) . . . . . » 2.000.000.000

Cap. n. 152-*bis* (di nuova istituzione). — Partecipazione dello Stato al patrimonio dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano (art. 3 del regio decreto 23 febbraio 1950, n. 247 e art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 234) . . . . . » 15.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 2.335.050.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 135. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica, ecc. . L. 200.000

c) *Capitolo soppresso:*

Cap. n. 146. — Spese per l'organizzazione ed il controllo delle operazioni di denuncia e per la vigilanza sui conferimenti dei prodotti agricoli soggetti alla disciplina di ammasso.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

In aumento:

Cap. n. 29. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento per l'Ente nazionale serico, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 32. — Spese per l'applicazione dei regi decreti-legge 21 luglio 1938, n. 1009, ecc., sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 63-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente	»	800.000
Totale . . .	L.	1.900.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

a) *In aumento:*

Cap. n. 30-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso alle Ferrovie dello Stato delle riduzioni concesse sui viaggi di espatrio in terza classe di lavoratori italiani (decreto interministeriale 19 giugno 1946) . . . . L. 80.000.000

Cap. n. 64. — Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli assegni familiari corrisposti agli operai richiamati, ecc. . . . . » 243.608.500

Totale . . . L. 323.608.500

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 46. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato del lavoro (illuminazione, riscaldamento, cancelleria, stampati, locomozione, ecc.).

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

In aumento:

Cap. n. 33-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori . . . . . L. 20.000

Cap. n. 33-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per la sistemazione del fabbricato sito in via Quattro Fontane n. 12, già adibito ad uso degli uffici del soppresso Ministero degli scambi e delle valute . . . . . » 255.000

Totale . . . L. 275.000

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA

a) *In aumento:*

Cap. n. 2 (modificata la denominazione). — Retribuzioni ed assegni vari al personale non di ruolo - Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro . . . . . L. 5.000.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 14. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie, ecc. (soppresso) . . . L. 5.000.000

Cap. n. 282-*bis*. — Interessi da corrispondere alla Banca nazionale del lavoro sulle somme anticipate alle imprese minerarie sarde, ecc. . . . . L. 15.000.000

Cap. n. 285. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di L. 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, ecc. . . . . » 3.138.050

Cap. n. 325-*bis*. — Spese per i servizi sanitari già di competenza degli enti locali, ecc. » 130.000.000

Cap. n. 329. — Stipendi ed altri assegni, ecc., al personale di ruolo, ecc. (Alto Commissariato per la Sardegna) . . . . . » 25.000

Cap. n. 330. — Retribuzione, ecc., al personale avventizio, ecc. . . . . » 155.000

Cap. n. 359. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. . . . . » 600.000.000

Cap. n. 382. — Indennità di missione, diarie, ecc., inerenti ai servizi delle pensioni di guerra . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 397. — Ammortamento delle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America, ecc. . . . . » 169.000

Cap. n. 447 (aggiunto). — Rimborso alla Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato delle spese di trasporto per il rimpatrio dei profughi stranieri . . . . . » 6.976.939

Cap. n. 489 (aggiunto). — Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . . . » 200.000

Cap. n. 497 (aggiunto). — Rimborso alle Ferrovie dello Stato delle spese di viaggio dei Consultori . . . . . » 6.000.000

Cap. n. 500 (aggiunto). — Somma occorrente per la sistemazione di spese relative alle Commissioni di epurazione istituite dal Governo Militare Alleato durante la sua gestione . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 523 (aggiunto). — Interessi da corrispondere alla Banca d'Italia ed ai possessori di buoni ordinari del Tesoro scaduti, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 526 (aggiunto). — Spese per la fabbricazione, emissione, consegna e collocamento dei buoni del Tesoro quinquennali 5 per cento a premio, ecc. . . . . » 41.000.000

Cap. n. 552 (aggiunto). — Somme erogate durante la gestione del Governo Militare Alleato od in base ad ordine dell'Ufficio di ragioneria delegato per la Sicilia a favore di enti diversi e da recuperarsi a carico degli enti medesimi . . . . . » 2.000.000.000

Totale . . . L. 2.839.891.418

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Cap. n. 33-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori . . . . . L. 20.000

Cap. n. 33-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per la sistemazione del fabbricato sito in via Quattro Fontane n. 12, già adibito ad uso degli uffici del soppresso Ministero degli scambi e delle valute . . . . . » 255.000

Totale . . . L. 275.000

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA

a) *In aumento:*

Cap. n. 2 (modificata la denominazione). — Retribuzioni ed assegni vari al personale non di ruolo - Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro . . . . . L. 5.000.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 14. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie, ecc. (soppresso) . . . L. 5.000.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 3. — Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America, ecc. . . . . L. 559.000

Cap. n. 102. — Indennità per missioni . » 150.000

Cap. n. 131-*bis*. — Sovvenzione all'esercizio teatrale per spettacolo di opere liriche, ecc. » 3.000.000

Cap. n. 232. — Compensi agli uffici postali, ecc. per il collocamento dei buoni del Tesoro » 41.600.000

Cap. n. 244. — Spese generali di esercizio della Zecca - Acquisto di macchine e di materie prime, ecc. . . . . » 5.540.300

Cap. n. 249. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato, ecc. . . . . » 500.000.000

Cap. n. 250. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. . . . . » 1.273.000

Cap. n. 251. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati, ecc. . » 65.000.000

Cap. n. 255. — Spese per lo automobili, ecc. » 99.000

Cap. n. 264. — Spese per la beneficenza romana . . . . . » 5.156.168

Cap. n. 267. — Contributo dello Stato a favore del comune di Vicenza, ecc. . . . . » 150.000

lo Stato delle spese di rimpatrio del profughi stranieri . . . . . » 6.076.930

Cap. n. 489 (aggiunto). — Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . . . » 200.000

Cap. n. 497 (aggiunto). — Rimborso alle Ferrovie dello Stato delle spese di viaggio dei Consultori . . . . . » 6.000.000

Cap. n. 500 (aggiunto). — Somma occorrente per la sistemazione di spese relative alle Commissioni di epurazione istituite dal Governo Militare Alleato durante la sua gestione . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 525 (aggiunto). — Interessi da corrispondere alla Banca d'Italia ed ai possessori di buoni ordinari del Tesoro scaduti, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 526 (aggiunto). — Spese per la fabbricazione, emissione, consegna e collocamento dei buoni del Tesoro quinquennali 5 per cento a premio, ecc. . . . . » 41.000.000

Cap. n. 552 (aggiunto). — Somme erogate durante la gestione del Governo Militare Alleato od in base ad ordine dell'Ufficio di ragioneria delegato per la Sicilia a favore di enti diversi e da recuperarsi a carico degli enti medesimi . . . . . » 2.000.000.000

Totale . . . L. 3.839.891.448

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 13. — Indennità di trasferimento al personale del Ministero, ecc. . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 14. — Sussidi al personale, ecc. . » 50.000

Cap. n. 54. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 246 (aggiunto). — Somme da corrispondersi ai comuni ed agli appaltatori per indennizzi in dipendenza della esenzione dalla imposta di consumo, ecc. . . . . » 15.000.000

Cap. n. 249 (aggiunto). — Spese, ecc., riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della lotteria « Solidarietà nazionale », ecc. . . » 12.000.000

Cap. n. 250 (aggiunto). — Premi di operosità e di rendimento al personale, per i servizi inerenti alla organizzazione e all'esercizio della lotteria « Solidarietà nazionale », ecc. » 2.500.000

Cap. n. 284 (aggiunto). — Contributo dello Stato agli stabilimenti industriali del comune di Palermo, per la energia elettrica da essi consumata ad uso diverso dalla illuminazione (legge 4 luglio 1941, n. 1079) . . . . » 2.044.800

Totale . . . L. 32.094.800

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 46. — Premi di operosità e rendimento a favore del personale delle cancellerie giudiziarie, ecc.	L.	268.068
Cap. n. 76 (aggiunto). — Assegnazione straordinaria per spese di ufficio e di arredamento di uffici giudiziari danneggiati da avvenimenti di carattere eccezionale . . .	»	500.000
Totale	L.	768.068

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 71. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	L.	953.700

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 12. — Spese di manutenzione, di adattamento dei locali, ecc.	L.	57.600

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 198 (aggiunto). — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . .	L.	196.234.100

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 14. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche, ecc.	L.	25.000.000
Cap. n. 71. — Spese per il servizio di investigazione politica	»	5.431.661
Cap. n. 95. — Spese per la erogazione dei contributi, ecc., per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci degli enti ausiliari . .	»	2.921.058.284
Totale	L.	2.951.493.945

MINISTERO DEI TRASPORTI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 28. — Spese di viaggio e missione, ecc.	L.	50.000.000
Cap. n. 73. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica dipendenti dalla guerra	»	2.242.000.000
Totale	L.	2.292.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 16. — Spese per telegrammi, ecc.	L.	2.500
Cap. n. 62. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, ecc. - Spese per il servizio sanitario, ecc.	»	745.838
Cap. n. 126-*bis* (di nuova istituzione). — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale da eseguire, sia a cura diretta, sia in concessione, nei comprensori ricadenti anche in parte, nella provincia di Ferrara (regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1801, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 242)	»	500.000
Cap. n. 126-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per la costruzione di strade rurali e per la destinazione a coltura irrigua di alcune zone della provincia di Ferrara, articoli 1 e 8 del regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2236, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1250)	»	1.000.000
Cap. n. 176 (aggiunto). — Spese per il funzionamento dei Comitati provinciali per la produzione del grano, ecc.	»	15.000
Totale	L.	2.263.338

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

In aumento:

Cap. n. 4. — Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni	L.	2.000.000
Cap. n. 5. — Indennità, ecc., per ispezioni, ecc.	»	80.000
Cap. n. 18. — Spese casuali	»	40.000
Cap. n. 20. — Spese telegrafiche, ecc. . .	»	300.000
Cap. n. 21. — Spese di lite	»	[illegible]

In aumento:

Cap. n. 196 (aggiunto). — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . L. 196.234.160

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 14. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche, ecc. . . . . L. 27.600.005

Cap. n. 71. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 5.434.661

Cap. n. 95. — Spese per la erogazione dei contributi, ecc., per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci degli enti ausiliari . » 2.921.058.384

Totale . . . L. 2.954.093.045

MINISTERO DEI TRASPORTI

In aumento:

Cap. n. 2. — Personale non di ruolo - Retribuzioni, ecc. . . . . L. 224.410

Cap. n. 7. — Indennità di missione e diverse al personale di ruolo, ecc. . . . » 119.045

Cap. n. 9. — Personale non di ruolo - Indennità, ecc. . . . . » 16.960

Cap. n. 15. — Spese relative all'acquisto, manutenzione, esercizio e noleggio delle automobili, ecc. . . . . » 165.000

Cap. n. 18. — Spese telegrafiche, ecc. . . » 4.590

Cap. n. 40. — Sussidi straordinari al esercizio, ecc. - Spese diverse per ferrovie, tramvie, ecc. . . . . » 25.000

Totale . . . L. 565.015

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 136. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi, ecc., dipendenti dalla guerra . . . . . L. 2.000.000.000

Cap. n. 137. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc. . . . » 500.000.000

Totale . . . L. 2.500.000.000

Spese per la costruzione di strade rurali e per la destinazione a coltura irrigua di alcune zone della provincia di Ferrara, articoli 1 e 8 del regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2238, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1250) . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 176 (aggiunto). — Spese per il funzionamento dei Comitati provinciali per la produzione del grano, ecc . . . . . » 15.000

Totale . . . L. 2.363.338

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

In aumento:

Cap. n. 4. — Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni . . . . . L. 2.000.000

Cap. n. 5. — Indennità, ecc., per ispezioni, ecc. . . . . » 80.000

Cap. n. 18. — Spese casuali . . . . » 40.000

Cap. n. 20. — Spese telegrafiche, ecc. . » 100.000

Cap. n. 21. — Spese di lite . . . . » 3.000

Cap. n. 26. — Premi e medaglie al merito industriale - Fabbricazione e rinnovazione di punzoni tipo, ecc. . . . . » 2.450

Cap. n. 35. — Spese per l'impianto, ecc., degli uffici minerari, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 36. — Spese per la ricerca, ecc. delle sostanze radioattive, ecc. . . . » 10.000

Cap. n. 37. — Formazione, ecc., della carta geologica, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 38. — Spese per l'impianto, ecc., del laboratorio chimico del Corpo delle miniere, ecc. . . . . » 6.000

Cap. n. 39. — Spese per la statistica mineraria . . . . . » 5.000

Cap. n. 43. — Spese per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, ecc. . . . . » 600

Cap. n. 44. — Indennità al personale degli uffici metrici, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 52. — Spese per l'applicazione dei regi decreti-legge 21 luglio 1938, n. 1509, ecc., sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali, ecc. . . . . » 65.000

Cap. n. 55. — Indennità e rimborsi di spesa per missioni . . . . . » 100.000

Cap. n. 59. — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. . . . . » 4.000

Cap. n. 61. — Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, ecc. » 22.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In aumento:

Cap. n. 68 (aggiunto). — Somma da erogare a favore del personale dell'Ispettorato del lavoro in dipendenza di offese belliche, ecc. L. 180.000

Il Ministro per il tesoro
RESCIGNO

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 17. — Spese per partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie, ecc. . . . . L. 5.000.000
Cap. n. 57. — Fondo straordinario per compensi e premi, ecc. . . . . » 40.000.000
L. 45.000.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 7. — Indennità di missione, ecc. L. 2.500.000
Cap. n. 13. — Spese per assistenza medica, ecc. . . . . » 12.500.000
Cap. n. 38. — Trasporto di sali, ecc. . » 190.000.000
L. 205.000.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 17. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali . . . . . L. 480.000

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nello Stato, ecc. . . . . L. 520.000.000
Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc. . . . . » 20.000.000
Cap. n. 3. — Canoni delle rivendite . . » 3.000.000
Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi . . . . . » 60.000.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili . . . . » 25.000.000
Cap. n. 7. — Proventi della vendita dei sali sofisticati, ecc. . . . . » 7.000.000
Cap. n. 8. — Proventi diversi e ricupero fondi . . . . . » 17.200.000
Cap. n. 10. — Proventi della vendita del chinino di Stato, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 12. — Provento industriale, ecc., delle cartine e tubetti per sigarette . . » 1.000.000
Totale . . . L. 685.200.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc . . . . . L. 12.000.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. - Retribuzioni, ecc. . . . . » 1.100.000
Cap. n. 4. — Premi di prolungamento di orario, ecc. . . . . » 4.400.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento, ecc. . . . . » 1.100.000
Cap. n. 7. — Indennità di missione, ecc. » 10.000.000
Cap. n. 9. — Sussidi, ecc. . . . . » 600.000
Cap. n. 12. — Spese casuali . . . . » 600.000
Cap. n. 13. — Spese per assistenza medica, ecc. . . . . » 4.000.000
Cap. n. 16. — Spese di ufficio e di materiali di ufficio, ecc. . . . . » 1.250.000
Cap. n. 18. — Fitto di locali di proprietà privata . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 20. — Manutenzione, ecc., dei fabbricati, stabilimenti ed opifici, ecc. . . » 8.000.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie, ecc. . » 11.900.000
Cap. n. 27. — Paghe, indennità, ecc., al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, delle manifatture dei tabacchi, ecc . . . . . » 140.000.000
Cap. n. 28. — Compra di tabacchi, ecc. » 165.000.000
Cap. n. 29. — Spese per le agenzie all'estero, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 30. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. . . . . » 120.200.000
Cap. n. 31. — Trasporto di tabacchi, ecc. » 55.000.000
Cap. n. 32. — Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite, ecc. . . . . » 400.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Cap. n. 33. — Restituzione di canoni, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 37. — Spese per acquisto nolo e riparazione di macchine, ecc. (sali)	»	11.000.000
Cap. n. 38. — Trasporto di sali, ecc.	»	21.000.000
Cap. n. 40. — Restituzione dell'imposta sul sale, ecc.	»	600.000
Cap. n. 43. — Paghe, ecc., al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 44. — Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, ecc. (chinino)	»	300.000
Cap. n. 45. — Trasporto dei preparati chinacei	»	150.000
Cap. n. 52. — Trasporto cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	30.000
Cap. n. 54. — Indennità ai ricevitori, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 57. — Fondo straordinario per compensi, ecc.	»	2.300.000
Cap. n. 65 (aggiunto). — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	56.000.000
Totale	L.	685.200.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	L.	380.760.698,32
Cap. n. 26-*bis* (di nuova istituzione). — Avanzo di gestione di decorsi esercizi da destinare al pagamento di spese di esercizi finanziari anteriori a quello 1943-44	»	578.696.301,68
Totale	L.	959.457.000 —

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	158.000.000
Cap. n. 2. — Personale ausiliario, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	228.000.000
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni, ecc.	»	55.000.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	24.200.000
Cap. n. 8. — Indennità temporanea per infortuni, ecc.	»	300.000
Cap. n. 9. — Indennità per missioni, ecc.	»	17.500.000
Cap. n. 14. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	5.800.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie	»	50.000.000
Cap. n. 22. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 23. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte	»	950.000
Cap. n. 25. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali	»	34.500.000
Cap. n. 42. — Abbuoni e rimborsi diversi, ecc.	L.	300.000
Cap. n. 46. — Compensi ai ricevitori postali, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 47. — Premi annui ai ricevitori postali, ecc.	»	40.000
Cap. n. 48. — Compensi ai ricevitori postali, ecc.	»	150.000
Cap. n. 50. — Indennità per servizio telegrafico, ecc.	»	355.000
Cap. n. 51. — Spesa per la corresponsione dei premi, ecc.	»	25.000
Cap. n. 54. — Abbuoni e rimborsi diversi, ecc.	»	25.000
Cap. n. 55. — Spesa d'esercizio e di manutenzione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 58. — Manutenzione della rete telegrafica, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 59. — Spese per la manutenzione di cordoni elettrici, ecc.	»	50.000
Cap. n. 60. — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radio-elettriche, ecc.	»	300.000
Cap. n. 62. — Impianto di ricevitorie ed agenzie telegrafiche, ecc.	»	240.000
Cap. n. 69. — Assegni fissi per spese di servizio, ecc.	»	130.000
Cap. n. 70. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale, ecc.	»	7.600.000
Cap. n. 71. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc.	»	560.000
Cap. n. 77. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc.	»	84.450.000
Cap. n. 78. — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc.	»	26.000.000
Cap. n. 83. — Trasporto di agenti dei servizi postali	»	530.000
Cap. n. 84. — Contributo a carico dell'Amministrazione, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 85. — Manutenzione, restauro, adattamento, ecc.	»	2.300.000
Cap. n. 92. — Fitti per locali provvisori, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 105 (aggiunto) — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	144.600.000
Cap. n. 106 (aggiunto). — Spese varie per la vigilanza nei servizi postelegrafici	»	9.805.000
Totale	L.	959.457.000

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946.

Risoluzione della convenzione 15 febbraio 1938 per l'assicurazione di cose interessanti la difesa dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

	L.	350.760.608,32
Cap. n. 26-*bis* (di nuova istituzione). — Avanzo di gestione di decorsi esercizi da destinare al pagamento di spese di esercizi finanziari anteriori a quello 1943-44 . .	»	578.696.391,68
Totale . . .	L.	929.457.000 —

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	158.000.000
Cap. n. 2. — Personale ausiliario, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	228.000.000
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni, ecc.	»	55.000.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	24.200.000
Cap. n. 8. — Indennità temporanea per infortuni, ecc.	»	300.000
Cap. n. 9. — Indennità per missioni, ecc.	»	17.500.000
Cap. n. 14. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. . . .	»	5.600.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie . .	»	50.000.000
Cap. n. 22. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 23. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte	»	950.000
Cap. n. 25. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali	»	34.500.000
Cap. n. 26. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali . . .	»	255.000
Cap. n. 27. — Sussidi al personale dei servizi rurali, ecc.	»	31.000
Cap. n. 28. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. . .	»	40.000.000
Cap. n. 29. — Sussidi agli accalappiacani, ecc.	»	6.000
Cap. n. 30. — Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, ecc. . . .	»	150.000
Cap. n. 32. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica, ecc. . . .	»	2.000.000
Cap. n. 35. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e natanti, ecc.	»	3.850.000
Cap. n. 36. — Premio per la vendita di carte valori postali, ecc.	»	350.000
Cap. n. 37. — Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze, ecc.	»	75.000
Cap. n. 39. — Fornitura, manutenzione, trasporto, ecc.	»	100.000
Cap. n. 77. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc.	»	84.450.000
Cap. n. 78. — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc.	»	26.900.000
Cap. n. 83. — Trasporto di agenti dei servizi postali	»	530.000
Cap. n. 84. — Contributo a carico dell'Amministrazione, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 85. — Manutenzione, restauro, adattamento, ecc.	»	2.200.000
Cap. n. 92. — Fitti per locali provvisori, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 105 (aggiunto). — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. .	»	144.600.000
Cap. n. 106 (aggiunto). — Spese varie per la vigilanza nei servizi postelegrafici . .	»	9.805.000
Totale . . .	L.	929.457.000

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946.

Risoluzione della convenzione 15 febbraio 1938 per l'assicurazione di cose interessanti la difesa dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative, integrative e regolamentari;

Visto il regio decreto 21 giugno 1938, registrato alla Corte dei conti addì 10 ottobre 1938, registro n. 7, foglio n. 347, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione 15 febbraio 1938 stipulata dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica con l'Unione italiana di riassicurazione, per la assicurazione di cose interessanti la difesa dello Stato;

Ritenuto che sono venute a cessare le ragioni che giustificarono la stipulazione della convenzione predetta;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Vista la comunicazione in data 28 giugno 1946 dell'Unione italiana di riassicurazione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per il tesoro;

Decreta:

La convenzione 15 febbraio 1938, stipulata dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica con l'Unione italiana di riassicurazione, approvata e resa esecutiva col regio decreto 21 giugno 1938, cessa di essere in vigore a partire dal 1° luglio 1946 per quanto concerne l'assunzione di nuovi rischi.

Le operazioni di liquidazione e di stralcio saranno portate a termine entro il 31 dicembre 1946 a cura dell'Unione italiana di riassicurazione, che nei due mesi successivi comunicherà al Ministero dell'industria e del commercio i risultati tecnici ed economici della gestione.

Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

MORANDI — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1946
Registro Industria e Commercio n. 8, foglio n. 78. — BOUSQUET

(4386)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Valproto del comune di Quinto Vicentino (Vicenza).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 10 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre stesso anno, registro n. 6, foglio n. 85, della sedicente repubblica sociale [illegible] riconoscimento, agli effetti civili,

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 10 novembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 26 novembre 1942, integrato con postilla 28 novembre 1942, relativo all'erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Valproto del comune di Quinto Vicentino (Vicenza).

Il Prefetto di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(4342)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di Santo Stefano Protomartire, in frazione Vo del comune di Brendola (Vicenza).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 50, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Vicenza in data 18 ottobre 1925, integrato con postilla 25 ottobre 1942, col quale fu eretta la parrocchia di Santo Stefano Protomartire, in frazione Vo del comune di Brendola (Vicenza);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 agosto 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'articolo 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

[illegible] decreto legislativo Presidenziale 25 giu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

MORANDI — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1946
Registro Industria e Commercio n. 8, foglio n. 76. — BOUSQUET

(4386)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Valproto del comune di Quinto Vicentino (Vicenza).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 10 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre stesso anno, registro n. 6, foglio n. 85, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Vicenza in data 26 novembre 1942, integrato con postilla 28 novembre 1942, col quale fu eretta la parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Valproto del comune di Quinto Vicentino (Vicenza);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 10 novembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Vicenza in data 30 novembre 1946, n. 11699, Div. I;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 50, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Vicenza in data 18 ottobre 1925, integrato con postilla 25 ottobre 1942, col quale fu eretta la parrocchia di Santo Stefano Protomartire, in frazione Vo del comune di Brendola (Vicenza);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 agosto 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'articolo 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Vicenza in data 30 novembre 1946, n. 12988, Div. I;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 agosto 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 18 ottobre 1925, integrato con postilla 25 ottobre 1942, relativo all'erezione della parrocchia di Santo Stefano Protomartire, in frazione Vo del comune di Brendola (Vicenza).

Il Prefetto di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(4340)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Viterbo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1946, col quale veniva nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Viterbo il sig. Morvidi Leto;

Ritenuta l'opportunità di affidare tale incarico al geom. Carlo Petroselli;

Decreta:

Il geom. Carlo Petroselli è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Viterbo ai termini dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566, in sostituzione del sig. Morvidi Leto.

Roma, addì 18 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4399)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cuneo pel triennio 1945-1947.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 445;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cuneo pel triennio 1945-1947 i signori:

Dellino prof. dott. Eugenio, medico chirurgo;

Algranati dott. Giuseppe, medico chirurgo;

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Catanzaro a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Catanzaro è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 2368 del 24 giugno 1946; importo del mutuo: L. 10.000.000.

(4347)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Viterbo, di un mutuo di L. 21.723.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1946.

(4327)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di procedura penale e di diritto coloniale nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, la cui Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre: procedura penale e diritto coloniale cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno far pervenire direttamente al preside della predetta Facoltà le loro domande entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(4426)

Vacanza della cattedra di diritto del lavoro nell'Università di Roma, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Roma è vacante la cattedra di diritto del lavoro, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Il Ministro: SEGNI

(4399)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cuneo pel triennio 1945-1947.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 445;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cuneo pel triennio 1945-1947 i signori:
Delfino prof. dott. Eugenio, medico chirurgo;
Algranati dott. Giuseppe, medico chirurgo;
Rebuffo dott. Armando, pediatra;
Monacelli geom. Marcello, esperto nelle materie amministrative;
Ferraris dot. Emanuele, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 262. — FERRARI

(4260)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di procedura penale e di diritto coloniale nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, la cui Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre: procedura penale e diritto coloniale cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimenti medesimi dovranno far pervenire direttamente al preside della predetta Facoltà le loro domande entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(4426)

Vacanza della cattedra di diritto del lavoro nell'Università di Roma, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Roma è vacante la cattedra di diritto del lavoro, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della suddetta Facoltà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(4427)

Vacanza della cattedra di matematica finanziaria nell'Università di Genova, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Genova è vacante la cattedra di matematica finanziaria, cui la competente Facoltà di economia e commercio intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della suddetta Facoltà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(4428)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 65 posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12030, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo dei geometri del Genio civile;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 65 posti di geometra aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) del Genio civile, di cui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 265. — SALVATORI

(4376)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a nove posti di vice ragioniere del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12028, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo dei ragionieri del Genio civile;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande al concorso a 9 posti di vice ragioniere (gruppo *B*, grado 11°) del Genio civile, di cui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 266. — SALVATORI

(4377)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 32 posti di disegnatore aggiunto in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12031, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo dei disegnatori del Genio civile;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 32 posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo *C*, grado 12°) del Genio civile, di cui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 268. — SALVATORI

(4378)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

2607

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 28 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 51-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 81-33 841-737 851-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 458.
Ricostituzione dei comuni di Monbarcaro, Celle di Macra e Faule (Cuneo) . . . . . Pag. 3250

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 462.
Proroga di termini in materia di imposte dirette. Pag. 3252

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 novembre 1946, n. 463.
Revisione dei prezzi contrattuali per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici . . . . . Pag. 3253

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1946, n. 464.
Prima aliquota di ufficiali ammiragli e generali, dei gradi 3° e 4°, da collocare in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 . . . . . Pag. 3253

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 465.
Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1946-47 a norma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

051

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 438.
Ricostituzione dei comuni di Monbarcaro, Celle di Macra e Fanie (Cuneo) . . . . . Pag. 3250

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1946, n. 459.
Compensi e tariffe per le trasmissioni fonotelegrafiche. Pag. 3251

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 460.
Autorizzazione alla effettuazione della Lotteria « Italia » a beneficio dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » . . . . . Pag. 3251

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 461.
Ammissione ai concorsi pubblici presso gli Enti locali, con esenzione dal limite massimo di età, del personale non di ruolo di detti Enti, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio . . . . . Pag. 3252

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 462.
Proroga di termini in materia di imposte dirette. Pag. 3252

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 novembre 1946, n. 463.
Revisione dei prezzi contrattuali per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici . . . . . Pag. 3253

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1946, n. 464.
Prima aliquota di ufficiali ammiragli e generali, dei gradi 3° e 4°, da collocare in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 . . . . . Pag. 3253

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 465.
Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1946-47 a norma dell'art. 41, 1° comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato . . . . . Pag. 3254

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 466.
Modificazione agli articoli 4 e 7 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, che detta norme per il personale degli Archivi di Stato . . . . . Pag. 3254

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1946.
Apertura di una agenzia di città in Udine della Banca del Friuli, con sede in Udine . . . . . Pag. 3255

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Strada in Chianti, frazione del comune di Greve (Firenze), del Monte dei Paschi di Siena . . . . . Pag. 3255

4028

Cap V 2/12

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0519

L10587

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Veneri, frazione del comune di Pescia (Pistoia), della Banca popolare di Pescia (Pistoia) . . . . . Pag. 3255

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Apertura di un recapito in Flesse, frazione del comune di Gambara (Brescia), del Credito agrario bresciano, con sede in Brescia . . . . . Pag. 3255

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Napoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 3256
Autorizzazione al comune di Caserta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 3256
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pisa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3256
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Lecce a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3256
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Sondrio a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3256

Ministero della pubblica istruzione:
Diffida per smarrimento di diploma di laurea Pag. 3256
Vacanze di cattedre presso le Università di Napoli e di Siena le cui competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 3256

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevuta . . . Pag. 3256
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3256

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 3257

Ministero dell'industria e del commercio:
177° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 . . . . . Pag. 3257
Errata-corrige al provvedimento prezzi n. 74 del 31 ottobre 1946, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 280 del 26 novembre 1946 . . . . . Pag. 3257

CONCORSI

Ministero della guerra:
Concorso per il reclutamento straordinario di n. 56 tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri. Pag. 3258
Concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri.

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 296 DEL 28 DICEMBRE 1946:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana. — Dicembre 1946 (Fascicolo n. 12).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 296 DEL 28 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 94: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazione di obbligazioni della cessata Società delle strade ferrate romane.

(4453)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 settembre 1946, n. 458.
Ricostituzione dei comuni di Monbarcaro, Celle di Macra e Valle (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1186;
Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 980;
Visto il regio decreto 16 febbraio 1928, n. 424;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Monbarcaro, aggregato con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1186, al comune di Monesiglio, fatta eccezione delle borgate Valtartagna e Lunetta, aggregate in virtù del regio decreto 28 marzo 1929, numero 631, al comune di Niella Belbo, il comune di Celle di Macra, fuso coi comuni di Alberetto e Macra, ed Alpe

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Diffida per smarrimento di diploma di laurea Pag. 3258
Vacanze di cattedre presso le Università di Napoli e di Siena le cui competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 3258

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevuta . . . Pag. 3256
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3256

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 3257

Ministero dell'industria e del commercio:
177° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 . . . . . Pag. 3257
Errata-corrige al provvedimento prezzi n. 74 del 31 ottobre 1946, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 280 del 26 novembre 1946 . . . . . Pag. 3257

CONCORSI

Ministero della guerra:
Concorso per il reclutamento straordinario di n. 50 tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri. Pag. 3258

Concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri. Pag. 3259

Concorso per il reclutamento straordinario di 50 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri. Pag. 3261

Concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri. Pag. 3263

Ministero dei lavori pubblici: Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 68 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile. Pag. 3264

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 296 DEL 28 DICEMBRE 1946:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1946, situazione trimestrale dei debiti pubblici, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(4121)

DELLO STATO 26 settembre 1946, n. 458.

Ricostituzione dei comuni di Monbarcaro, Celle di Macra e Faule (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1186;
Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 980;
Visto il regio decreto 16 febbraio 1928, n. 424;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Monbarcaro, aggregato con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1186, al comune di Monesiglio, fatta eccezione delle borgate Valtarlagna e Lunetta, aggregate in virtù del regio decreto 28 marzo 1929, numero 631, al comune di Niella Bello, il comune di Celle di Macra, fuso coi comuni di Albaretto, Macra ed Alma nell'unico comune di Macra, in virtù del regio decreto 15 aprile 1928, n. 980, ed il comune di Faule, aggregato a quello di Polonghera con regio decreto 16 febbraio 1928, n. 424, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Monbarcaro, Celle di Macra e Faule ed i nuovi organici dei comuni di Monesiglio, Niella Bello, Macra e Polonghera saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organica-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

mente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Monesiglio, Niella Belbo, Macra e Polonghera che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 95. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 ottobre 1946, n. 459.

Compensi e tariffe per le trasmissioni fonotelegrafiche.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, convertito nella legge 17 aprile 1925, n 473;

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2428;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247, con il quale sono state aumentate le tariffe telefoniche interurbane;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 21 gennaio 1946, nn. 6 e 7, con i quali sono state aumentate le tariffe postali e telegrafiche;

Art. 2.

Il compenso di L. 0,40 per ogni telegramma dettato, stabilito nell'art. 9 del regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2428, è elevato a L. 4.

Art. 3.

L'abbonato è tenuto a versare, per il servizio di trasmissione fonica dei telegrammi dal proprio domicilio, quale anticipo, una somma non inferiore a L. 500 a garanzia del pagamento delle relative tasse e sopratasse, quando non abbia costituito un deposito cauzionale per il servizio telefonico interurbano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — BERTONE — SCOCCIMARRO — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 90. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 460.

Autorizzazione alla effettuazione della Lotteria « Italia » a beneficio dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 39 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sul lotto pubblico, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 69;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2428;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247, con il quale sono state aumentate le tariffe telefoniche interurbane;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 21 gennaio 1946, nn. 6 e 7, con i quali sono state aumentate le tariffe postali e telegrafiche;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 32 del regio decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è modificato come appresso:

Art. 98. — La tariffa delle conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche è stabilita come segue:

L. 4 su linee fino a 3 km.;
L. 8 su linee da oltre 3 km. a 25 km.;
L. 12 su linee oltre i 25 km.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 460.

Autorizzazione alla effettuazione della Lotteria « Italia » a beneficio dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 39 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sul lotto pubblico, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 69;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1946, la effettuazione della lotteria « Italia » a beneficio dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

I proventi netti della lotteria saranno ripartiti a favore dei predetti Enti nella seguente misura:

1) Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) . . . . . 50 %
2) Croce Rossa Italiana . . . . . 20 %
3) Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto . . . . . 30 %

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780117

Art. 2.

La lotteria è organizzata e diretta dal Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 3.

Le norme che regolano la effettuazione e le modalità di essa, la emissione e il prezzo dei biglietti e quanto altro occorre per l'applicazione del presente decreto legislativo, saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 98. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 461.

Ammissione ai concorsi pubblici presso gli Enti locali, con esenzione dal limite massimo di età, del personale non di ruolo di detti Enti, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

nomina a posti di ruolo presso le suddette amministrazioni, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio, prescindendosi dal limite massimo di età, sempre che sia in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti.

Coloro i quali per due volte non abbiano conseguito l'idoneità all'esame di concorso per lo stesso impiego non sono ammessi ad ulteriori concorsi per quell'impiego.

Nei limiti ed alle condizioni di cui al primo comma, si prescinde dai limiti massimi di età anche in caso di nomine per le quali non sia prescritto il pubblico concorso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 97. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 462.

Proroga di termini in materia di imposte dirette.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo dell'imposta complementare progressiva sul reddito e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, concernente disposizioni in materia di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 31, concernente la proroga del termine per la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785177

Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 98. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 461.

Ammissione ai concorsi pubblici presso gli Enti locali, con esenzione dal limite massimo di età, del personale non di ruolo di detti Enti, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Sino a due mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il personale non di ruolo, comunque denominato, dipendente:

a) dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti, istituzioni od aziende, comprese quelle di trasporto amministrate o mantenute con il concorso delle provincie, dei comuni e delle istituzioni di assistenza e beneficenza e dei relativi consorzi;

b) dalle aziende municipalizzate,

è ammesso a partecipare ai pubblici concorsi per la legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 97. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 462.

Proroga di termini in materia di imposte dirette.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo dell'imposta complementare progressiva sul reddito e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, concernente disposizioni in materia di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 31, concernente la proroga dei termini e per la revisione straordinaria e norme per le iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1946;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 112, concernente l'assetto della legislazione tributaria nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 220, concernente modificazioni al predetto decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' prorogato al 30 giugno 1947, il termine del 31 dicembre 1946, fissato con l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 112, per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari di cat. *B* dei contribuenti non tassati in base al bilancio e per quella dei redditi di cat. *C*[1].

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 2.

E' prorogato al 31 dicembre 1947, il termine fissato dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 112 e dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 220, per la revisione straordinaria dei redditi da assoggettare all'imposta complementare dall'anno 1945.

Fino a quando non sarà stata compiuta la revisione prevista dal comma precedente, è mantenuta l'iscrizione a ruolo dei redditi che non raggiungono il minimo imponibile stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 87, ma si applica ai redditi stessi l'aliquota del 2 % salvo sgravio o conguaglio da farsi d'ufficio.

Art. 3.

Ai fini dell'iscrizione a ruolo per l'anno 1947 dei redditi di cat. *B* dei contribuenti non tassati in base a bilancio e dei redditi di cat. *C* si applicano le disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 31.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 99. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 novembre 1946, n. 463.

Revisione dei prezzi contrattuali per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sino a nuova disposizione, per i lavori appaltati o concessi dal Ministero dei lavori pubblici posteriormente al 15 aprile 1946, anche se già eseguiti o in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del presente decreto, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla revisione per le variazioni dei prezzi intervenute successivamente alla aggiudicazione nel caso di gara, alla stipulazione del contratto nel caso di trattativa privata, alla presentazione dell'offerta nel caso di appalto concorso.

Art. 2.

Per la revisione prevista nel precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di applicare le norme dettate dal decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 226.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 104. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1946, n. 464.

Prima aliquota di ufficiali ammiragli e generali, dei gradi 3° e 4°, da collocare in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780517

... e si applicano le disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 31.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 89. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 novembre 1946, n. 463.

Revisione dei prezzi contrattuali per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 382, modificato con le leggi 4 luglio 1940, n. 1137, 19 gennaio 1942, n. 142 e 18 ottobre 1942, n. 1435;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 192;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 226;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 104. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1946, n. 464.

Promozione a ufficiali ammiragli e generali, dei gradi 3° e 4°, da collocare in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384;

Sulla proposta del Ministro per la marina militare, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote degli ammiragli di Squadra, degli ammiragli di Divisione, dei tenenti generali del Corpo sanitario militare marittimo e dei tenenti generali del Corpo di commissariato, che possono essere collocati in ausiliaria per la prima applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, sono fissate come segue:

ammiragli di Squadra	2
ammiragli di Divisione	3
tenenti generali medici	1
tenenti generali commissari . . .	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 2.

Il collocamento in ausiliaria di cui al presente decreto deve essere disposto con decorrenza non posteriore al 31 dicembre 1946.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1946

DE NICOLA

MICHELI — BERTONE

Visto, *Il Guardasigilli*: GUELI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 92. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 465.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1946-47 a norma dell'art. 41, 1° comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, nn. 126, 127, 128 e 131;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. stipendi, ecc.	L.	40.000.000
Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Salari, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie .	»	30.000.000
Totale . . .	L.	130.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *Il Guardasigilli*: GUELI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 94. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 466.

Modificazione agli articoli 4 e 7 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 351, che detta norme per il personale degli Archivi di Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sull'ordinamento degli Archivi di Stato;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, contenente norme per il personale degli Archivi di Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1946-47 a norma dell'art. 41, 1° comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, nn. 126, 127, 128 e 131;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1946-47 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 37. — Vincite al lotto .	L.	600.000.000
Cap. n. 38. — Stipendi, paghe, ecc. ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza . . .	»	1.500.000.000
Totale . . .	L.	2.100.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari al personale civile di ruolo, ecc.	L.	45.000.000

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 466.

Modificazione agli articoli 4 e 7 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, che detta norme per il personale degli Archivi di Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sull'ordinamento degli Archivi di Stato;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, contenente norme per il personale degli Archivi di Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Al terzo comma, lettera *a*), rispettivamente degli articoli 4 e 7 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, dopo le parole « da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno » sono aggiunte le seguenti: « o degli Archivi di Stato in servizio al Ministero ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, il *Guardasigilli*: GUELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1946

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 99. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1946.

Apertura di una agenzia di città in Udine della Banca del Friuli, con sede in Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Udine, piazza del Pollame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4359)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Strada in Chianti, frazione del comune di Greve (Firenze), del Monte dei Paschi di Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Veneri, frazione del comune di Pescia (Pistoia), della Banca popolare di Pescia (Pistoia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Pescia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pescia (Pistoia);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Pescia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pescia (Pistoia), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Veneri, frazione del comune di Pescia (Pistoia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4361)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di un recapito in Flesso, frazione del comune di Gambara (Brescia), del Credito agrario bresciano, con sede in Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Strada in Chianti, frazione del comune di Greve (Firenze), del Monte dei Paschi di Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Strada in Chianti, frazione del comune di Greve (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4360)

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4361)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di un recapito in Fiesse, frazione del comune di Gambara (Brescia), del Credito agrario bresciano, con sede in Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito agrario bresciano, società per azioni con sede in Brescia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito agrario bresciano, società per azioni con sede in Brescia, è autorizzato ad aprire un proprio recapito in Fiesse, frazione del comune di Gambara (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4359)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Napoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Napoli è autorizzato col sottodistato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4956 del 28 novembre 1945; importo del mutuo: L. 26.000.000.

(4346)

Autorizzazione al comune di Caserta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Caserta è autorizzato col sottodistato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 2818 del 18 maggio 1946; importo del mutuo: L. 1.000.000; estremi registrazione alla Corte dei conti: 9 luglio 1946, registro interno n. 1, foglio n. 349.

(4348)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pisa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 2 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Pisa, di un mutuo di L. 21.725.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(4389)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Lecce a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Lecce, di un muto di L. 42.450.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

Vacanze di cattedre presso le Università di Napoli e di Siena le cui competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti le sottonotate cattedre, cui le Facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Università di Napoli:

Facoltà di medicina e chirurgia - Clinica medica generale e terapia medica.

Università di Siena:

Facoltà di medicina e chirurgia - Fisiologia umana.

Gli aspiranti ai trasferimenti suddetti dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(4430)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di ricevuta

(2ª *pubblicazione*).

Il sig. Emanuele Dina fu Cesare, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1 (posizione n. 18836), rilasciatagli il 13 luglio 1943 dall'Intendenza di finanza - Ufficio provinciale del tesoro - di Mantova, in seguito alla presentazione per il rimborso del titolo sorteggiato di Credito comunale e provinciale, 3,75 % speciale, n. 006136, del capitale di L. 2.500.

Ai termini dell'art. 54 del regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1936, n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al rimborso del titolo suddetto a favore del sig. Emanuele Dina fu Cesare, senza obbligo di restituzione della ricevuta predetta, che rimarrà di nessun valore.

(4385) *Il direttore generale*: PALESTRINI

MINISTERO DEL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0531 78

... per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:
decreto interministeriale n. 2618 del 18 maggio 1946; importo del mutuo: L. 1.660.088; estremi registrazione alla Corte dei conti: 9 luglio 1946, registro Interno n. 1, foglio n. 349.

(4348)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pisa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 2 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Pisa, di un mutuo di L. 21.725.999 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4390)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Lecce a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Lecce, di un mutuo di L. 32.430.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4391)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Sondrio a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Sondrio, di un mutuo di L. 7.350.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4392)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

L'ing. Isaak Apter, di Schliom, nato a Tula (U.R.S.S.) nel 1910, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria conseguito presso il Politecnico di Torino nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Torino.

(4372)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di ricevuta

(2ª *pubblicazione*).

Il sig. Emanuele Dina fu Cesare, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1 (posizione n. 1883), rilasciatagli il 14 luglio 1943 dall'Intendenza di finanza - Ufficio provinciale del tesoro - di Mantova, in seguito alla presentazione per il rimborso del titolo sorteggiato di Credito comunale e provinciale, 3,75 % speciale, n. 466136, del capitale di L. 2.500.

Ai termini dell'art. 54 del regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1451, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al rimborso del titolo suddetto a favore del sig. Emanuele Dina fu Cesare, senza obbligo di restituzione della ricevuta predetta, che rimarrà di nessun valore.

(4385) *Il direttore generale*: PALLESTRINI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 dicembre 1946 - N. 259

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6 83
Brasile	5,35	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8305	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,35
Id. 3,50 % 1902	83,50
Id. 3 % lordo	69,35
Id. 5 % 1935	92,225
Redimibile 3,50 % 1934	82,175
Id. 5 % 1936	91,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,40
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,40
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,775
Id. 5 % convertiti 1951	97,10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 16 dicembre 1946:

Gatti Calogero, notaio residente nel comune di Aci Reale, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Carlentini;

Graziani Serafino, notaio residente nel comune di Monte San Giovanni Campano, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Veroli, stesso distretto.

De Stefano Angelo, notaio residente nel comune di Conselve, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Nola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

(4411)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

17. Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 26, con il quale la sig. ra Stucchi Costanzo, domiciliata in Mezzolengo (Cuneo), è stato confermato il decreto Ministeriale 9 marzo 1939 del ex Ministero dell'economia corporativa, con il quale gli è stata accordata per la durata di anni tre la facoltà di coltivare la torbiera sita in località denominata « Pian Frustino » in territorio del comune di Mezzolengo, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 14 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 382, con il quale alla ditta fratelli Bargero con sede in Casale Monferrato, è stata concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Cresc'nsaga », in territorio dei comuni di Olgiate Calco e Santa Maria di Rovagnate, provincia di Como.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 22, con il quale è stato confermato il decreto Ministeriale 21 gennaio 1943 del sedicente Ministero dell'economia corporativa, con il quale alla Società anonima Sachar per l'industria chimica e mineraria con sede in Lecco, è stata accordata per la durata di anni tre la facoltà di coltivare la torbiera sita in località denominata « Lago di Annone », in territorio dei comuni di Civate e Galbiate, provincia di Como.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 385, con il quale alla ditta ing. Menegari e C. fu Giovanni, con sede in Milano, è stata rinnovata per la durata di anni due a decorrere dal 20 gennaio 1946 la concessione della torbiera denominata « Cà Vecchia », in territorio del comune di Monzambano, provincia di Mantova, concessa con decreto Ministeriale 20 gennaio 1943 a favore della ditta ing. Menegari e G. B. Grazioli, e rinnovata per la durata di anni due a decorrere dal 20 gennaio 1946.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 6, con il quale l'art. 1 del decreto Ministeriale 27 ottobre 1938 è sostituito dal seguente articolo: « La concessione della miniera di pirite, talco pirite e solfuri associati, denominata « Valle Buia » sita in territorio del comune di Montieri, provincia di Grosseto, accordata per la durata di anni sessanta con decreto Ministeriale 19 aprile 1945, è intestata alla Montecatini Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano ».

Decreto Ministeriale 18 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti l'8 dicembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio foglio n. 43, con il quale i signori Montanari Silvia, Basta Giorgio e Basta Leonardo, rappresentati dal sig. Basta Giorgio, domiciliato in Cassano Ionio (Potenza), è concessa, in perpetuo, la facoltà di utilizzare la sorgente idrotermale sita in località denominata « Parco di Sopra e di Sotto », in territorio del comune di Cassano Ionio, provincia di Cosenza.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 17, con il quale i condomini della miniera di zolfo denominata « La Vecchia » sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo, rappresentati dal signor Gonzales Calcedonio, domiciliato in Palermo, sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 372, con il quale la concessione della torbiera denominata « Candia Canavese » in territorio dei comune di Candia Canavese, provincia di Aosta, accordata con decreto Ministeriale 26 aprile 1943 alla Società Anonima Estrazione Legno Torba (S.e.L.I.A.), è stata rinnovata per anni due a decorrere dal 20 aprile 1946.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 13, con il quale alla Società anonima finanziaria industriale Sarda con sede in Cagliari, è concessa, per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare il giacimento di caolino sito in località denominata « Bruncu Locculi », in territorio del comune di Furtei, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 14, con il quale alla Società anonima finanziaria Industriale Sarda, con sede in Cagliari, è concessa, per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare il giacimento di caolino sito in località denominata « S'Alfonnini », in territorio del comune di Guasila, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 15, con il quale la facoltà di coltivare il giacimento di torba sito in località denominata « Cà Vecchia », in territorio del comune di Monzambano, provincia di Mantova, concessa con decreto Ministeriale 20 gennaio 1943, a favore della ditta ing. Menegari e G. B. Grazioli, è rinnovata per la durata di anni due a decorrere dal 20 gennaio 1946.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 6, con il quale l'art. 1 del decreto Ministeriale 27 ottobre 1938 è sostituito dal seguente articolo: « La concessione della miniera di pirite, talco pirite e solfuri associati, denominata « Valle Buia » sita in territorio del comune di Montieri, provincia di Grosseto, accordata per la durata di anni sessanta con decreto Ministeriale 19 aprile 1945, è intestata alla Montecatini Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano ».

Decreto Ministeriale 18 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti l'8 dicembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio foglio n. 43, con il quale i signori Montanari Silvia, Basta Giorgio e Basta Leonardo, rappresentati dal sig. Basta Giorgio, domiciliato in Cassano Ionio (Potenza), è concessa, in perpetuo, la facoltà di utilizzare la sorgente idrotermale sita in località denominata « Parco di Sopra e di Sotto », in territorio del comune di Cassano Ionio, provincia di Cosenza.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 17, con il quale i condomini della miniera di zolfo denominata « La Vecchia » sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo, rappresentati dal signor Gonzales Calcedonio, domiciliato in Palermo, sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1946, registro n. 8 Industria e com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Decreto Ministeriale 8 marzo 1946 del ex Ministero dell'economia corporativa, con il quale gli è stata accordata per la durata di anni tre la facoltà di coltivare la torbiera sita in località denominata « Cava Prusitino » in territorio del comune di Pozzolengo, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 14 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 382, con il quale alla ditta Ingleri Bargero con sede in Casale Monferrato, è stata concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite da cemento siti in località denominata « Crescenzaga », in territorio dei comuni di Olgiate Calco e Santa Maria in Rovegnate, provincia di Como.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 22, con il quale è stato confermato il decreto Ministeriale 27 gennaio 1945 del soppresso Ministero della economia corporativa, con il quale alla Società anonima Salar per l'industria chimica e mineraria con sede in Lecco, è stata accordata per la durata di anni tre la facoltà di coltivare la torbiera sita in località denominata « Lago di Annone », in territorio dei comuni di Civate e Galbiate, provincia di Como.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 396, con il quale alla ditta ing. Menegari e C. di Grazioli è stata rinnovata per la durata di anni due a decorrere dal 28 luglio 1946 la facoltà di coltivare il giacimento di torba sito in località denominata « Fossa Cana », in territorio dei comuni di Solferino e Cavriana, provincia di Mantova.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 50, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Vena d'Oro » in territorio di Belluno e « Ponte delle Alpi » provincia di Belluno, accordata per la durata di anni cinquanta alla Società anonima Acqua minerale Vena d'Oro, con decreto Ministeriale 17 gennaio 1934, è stata trasferita ed intestata alla Società a responsabilità limitata sorgente acqua minerale « Vena d'Oro », con domicilio in Ponte delle Alpi.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 399, con il quale è stata accettata la rinuncia della Società anonima Carlo Tassara Stabilimenti elettro siderurgici con sede in Genova, alla concessione di manganese e ferro denominata « Monte Alpe, Monte Pu e Monte Colello » in territorio dei comuni di Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure e Maissana.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 396, con il quale la concessione della miniera di pirite, talco pirite e solfuri associati, denominata « Balle Buia » sita in territorio del comune di Montieri, provincia di Grosseto, accordata per la durata di anni sessanta con decreto Ministeriale 10 aprile 1925, è intestata alla Montecatini Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 18 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti 18 dicembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio foglio n. 43, con il quale i signori Manicneri Silvia, Basta Giorgio e Basta Leonardo, rappresentati dal sig. Basta Giorgio, domiciliato in Cassano Ionio (Potenza), è concessa, in perpetuo, la facoltà di utilizzare la sorgente idroterminale sita in località denominata « Parco di Sopra e di Sotto », in territorio del comune di Cassano Ionio, provincia di Cosenza.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 17, con il quale i condomini della miniera di zolfo denominata « La Vecchia » sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo, rappresentati dal signor Gonzales Calcedonio, domiciliato in Palermo, sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 6 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 24, con il quale l'area della concessione di marna da cemento denominata « Begliano » in territorio del comune di Castelfocognano, provincia di Arezzo, accordata per la durata di anni trenta, con decreto Ministeriale 10 marzo 1921, alla S. A. Cementeria di Begliano, è ampliata da ha. 32.35 ad ha. 109.64.

(4409)

Errata-corrige al provvedimento prezzi n. 74 del 31 ottobre 1946, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 269 del 26 novembre 1946.

1. — Alla pag. 3913, per la voce « pneumatici per autovetture », dimensione 14×45, tipo Art., leggasi « L. 3263 », invece di « L. 3363 ».

2. — Alla pag. 3914, per la voce « pneumatici per autoveicoli industriali », dimensioni 4.00-15 Trasporto, tipo N, leggasi « L. 4499 », invece di « L. 4449 ».

3. — Alla stessa pag. 3914, per la voce « pneumatici per autoveicoli industriali », dimensioni 7.50-20, tipo Art., leggasi « L. 26.336 », invece di « L. 26.736 ».

(4425)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per il reclutamento straordinario di n. 50 tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1938, n. 598, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370 sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 585, col quale — fra l'altro — è data facoltà di effettuare un reclutamento straordinario di 50 tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Vista la nota n. 81843.12106 del 3 ottobre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di 50 tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il reclutamento straordinario di 50 tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri da trarre:

a) 10 dai capitani di complemento dell'Arma dei carabinieri;

b) 40 dai tenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri e dai tenenti in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da oltre un anno in servizio nell'Arma dei carabinieri in attesa del presente concorso.

I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle aliquote di cui sopra, per deficienza di concorrenti dichiarati idonei, possono, a giudizio del Ministro per la guerra, essere destinati in aumento all'altra aliquota.

Art. 2.

0236 Per essere ammessi al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente, i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

Alla domanda debbono essere allegati:

1) estratto o certificato di nascita (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

2) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi con o senza prole (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

3) fotografia recente, con firma del concorrente autenticata dal notaio o dal sindaco, ovvero dal comandante del corpo od ente dal quale il concorrente stesso dipende;

4) uno dei seguenti titoli di studio:

— diploma di maturità classica o scientifica;

— diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

— diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto industriale libero, dichiarato sede di esami o pareggiato;

— diploma di licenza di un istituto nautico;

— diploma di perito minerario rilasciato dalle Scuole minerarie di Agordo e di Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno 1929-1930 e 1930-1931, oppure rilasciati dalle Scuole minerarie di Caltanissetta o Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933;

— diploma di abilitazione magistrale;

— diploma di maturità artistica.

Sono ammessi i certificati legalizzati dai Provveditori agli studi, per coloro che non possono esibire, causa gli eventi bellici, i diplomi originali.

I titoli di studio possono essere prodotti in originale o in copia notarile;

5) tutti quegli altri documenti che il concorrente credesse di produrre, relativi a titoli valutabili.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli elencati al numero 4.

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati, o vidimati, dalle competenti autorità.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per altri concorsi, salvo per gli originali dei titoli di studio che siano stati già presentati all'Amministrazione centrale della guerra.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari riceventi.

Art. 5.

Le autorità competenti a ricevere le domande:

— non daranno corso a quelle domande che siano presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 4, ovvero

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il reclutamento straordinario di 50 tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri da trarre:

a) 10 dai capitani di complemento dell'Arma dei carabinieri;

b) 40 dai tenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri e dai tenenti in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da oltre un anno in servizio nell'Arma dei carabinieri in attesa del presente concorso.

I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle aliquote di cui sopra, per deficienza di concorrenti dichiarati idonei, possono, a giudizio del Ministro per la guerra, essere destinati in aumento all'altra aliquota.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente, i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

— aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1938, n. 598, e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale o il diploma di maturità artistica;

— essere in servizio da oltre un anno nell'Arma dei carabinieri, se tenenti in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

— non aver superato, alla data del bando di concorso, il 32° anno di età, se capitani, ed il 30° anno di età, se tenenti.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso gli ufficiali che abbiano riportato nel giudizio di « non prescelto » all'avanzamento.

Il Ministro per la guerra può, con suo giudizio insindacabile, negare in ogni caso l'ammissione al concorso.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

Art. 4.

I concorrenti dovranno produrre domanda in carta da bollo da lire 12, indirizzata al Ministero della guerra.

La domanda dovrà essere presentata, unitamente ai documenti prescritti, al comando del corpo od ente cui il concorrente è in forza (per gli ufficiali in congedo il distretto competente) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

copia dovranno:

5) tutti quegli altri documenti che il concorrente credesse di produrre, relativi a titoli valutabili.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli elencati al numero 4.

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati, o vidimati, dalle competenti autorità.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per altri concorsi, salvo per gli originali dei titoli di studio che siano stati già presentati all'Amministrazione centrale della guerra.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari riceventi.

Art. 5.

Le autorità competenti a ricevere le domande:

— non daranno corso a quelle domande che siano presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 4, ovvero siano insufficientemente documentate, dandone comunicazione agli interessati che riceveranno in restituzione i titoli allegati;

— faranno risultare con dichiarazione, da riportare in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa e dei documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

— completeranno la documentazione con:

a) libretto personale (in mancanza, un rapporto personale compilato e riveduto dai superiori gerarchici, con ogni possibile indicazione dei precedenti di carriera e militari);

b) copia dello stato di servizio (in mancanza, il foglio notizie);

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio militare che il concorrente presta in atto o che ha prestato nell'ultimo periodo di richiamo;

d) certificato penale generale mod. 44 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1941;

e) dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risulti l'idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato;

f) informazioni dell'Arma dei carabinieri sulle condizioni sociali e morali della famiglia del concorrente e, se coniugato, anche sulle condizioni sociali e morali della moglie e della di lei famiglia con specifico accenno agli eventuali precedenti e qualifiche fasciste dell'aspirante e dei congiunti;

g) copia del verbale di discriminazione o dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non è soggetto a procedura di discriminazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Il Comando generale predetto, esaminata la regolarità della documentazione e istruite le domande, le rimetterà con il parere circa l'ammissione al concorso di ciascun candidato, al più presto possibile, al Ministero della guerra, per le decisioni definitive.

Disposizioni riflettenti l'accertamento della idoneità fisica dei concorrenti

Art. 6.

La visita sanitaria, per accertare l'idoneità, o meno, al servizio incondizionato dei concorrenti, potrà essere effettuata presso ogni ospedale militare da una commissione composta: nel direttore dell'ospedale (presidente) e di altri due ufficiali medici possibilmente di grado non inferiore a capitano.

Le commissioni mediche accerteranno, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica con regolare conformazione echelettrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter ben disimpegnare il servizio in pace e in guerra.

Dal verbale di visita collegiale dovrà risultare il perimetro toracico di ogni candidato e per i concorrenti provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, dovrà risultare inoltre, la statura la quale non dovrà essere inferiore a m. 1,70.

Norme concernenti la commissione giudicatrice, la valutazione dei titoli e le graduatorie

Art. 7.

La valutazione dei titoli prodotti da ciascun concorrente è fatta da apposita commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale.

In caso di impedimento o mancanza la sostituzione dei componenti la commissione, anche durante il periodo di svolgimento del concorso.

I titoli da valutare, specificati nel successivo articolo, saranno quelli effettivamente posseduti alla data del bando di concorso.

Art. 8

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) benemerenze di guerra:
— ricompense al valor militare;
— avanzamenti per merito di guerra;
— ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;
— croci di guerra;

b) doti professionali e militari;

c) ricompense al valor civile.

Per la valutazione dei titoli sopramenzionati è assegnato un [illegible]

— maggiore anzianità di grado;
— benemerenze di guerra;
— essere orfano di caduto in guerra o avere avuto uno o più familiari deceduti per eventi di guerra;
— titoli di studio superiori a quello richiesto;
— età.

Art. 10.

I vincitori del concorso per la nomina a tenente in servizio permanente dei carabinieri assumeranno anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina. L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso, ma i vincitori provenienti dai capitani di complemento precederanno quelli provenienti dai tenenti.

Art. 11.

I vincitori del concorso provenienti dai tenenti in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio entro due anni, a giudizio insindacabile del Ministero della guerra, potranno essere restituiti all'Arma di provenienza, qualora dimostrino di non possedere adeguata attitudine per il servizio dell'Arma dei carabinieri, riprendendo la loro anzianità originaria.

Art. 12.

I vincitori del concorso non potranno ottenere a domanda la cessazione dal servizio permanente, prima che sia trascorso un triennio dalla data del decreto di nomina.

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel giornale militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1946
Registro Guerra n. 18, *foglio* n. 138. — VERDIRAME

(4112)

Concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1929, n. 466, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Norme concernenti la commissione giudicatrice, la valutazione dei titoli e le graduatorie

Art. 7.

La valutazione dei titoli prodotti da ciascun concorrente è fatta da speciale commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale.

In caso d'impedimento è ammessa la sostituzione dei componenti la commissione, anche durante il periodo di svolgimento del concorso.

I titoli da valutare, specificati nel successivo articolo, saranno quelli effettivamente posseduti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) benemerenze di guerra:
— ricompense al valor militare;
— avanzamenti per merito di guerra;
— ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo.
— croci di guerra;

b) doti professionali e militari;

c) ricompense al valor civile.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 15 punti ripartiti come segue:
— 25 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);
— 15 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);
— 5 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

I criteri generali e particolari per la valutazione dei titoli, in base ai punti sopra fissati, saranno stabiliti, in via preliminare, dalla commissione di cui al precedente art. 7.

I 15 punti assegnati per i titoli di cui alla lettera *b*) saranno suddivisi come segue:
— da 1 a 25 per qualità professionali in genere;
— da 1 a 15 per qualità combattentistiche;
— da 1 a 5 per la durata del servizio prestato.

I candidati, che non avranno riportato almeno 10 punti per le qualità professionali in genere, saranno dichiarati non idonei.

Art. 9.

Le graduatorie saranno stabilite in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 8.

Saranno formate distinte graduatorie per ciascuna categoria di concorrenti. A parità di coefficienti totali di valutazione, sarà tenuto conto, nella formazione delle graduatorie, dei seguenti titoli preferenziali nell'ordine appresso indicato:

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel giornale militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1956

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1956
Registro Guerra n. 18, foglio n. 138. — VENTRIGLIA

(4412)

Concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 11 marzo 1955, n. 566, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1950, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1950, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1950, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 385, con il quale — fra l'altro — è data facoltà di effettuare un reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Vista la nota n. 81543/12196 del 3 ottobre 1956, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri tratti dai tenenti e sottotenenti di complemento delle Armi dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0540 78017

stato che abbiano appartenuto al Corpo Italiano di Liberazione, ovvero abbiano ottenuto dagli organi competenti il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente o di patriota, ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente, i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

— aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1928, n. 536, e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale o il diploma di maturità artistica;

— non aver superato alla data del bando di concorso, il 30° anno di età, se laureati, ed il 28° anno di età, se sottotenenti.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso gli ufficiali che abbiano riportato un giudizio di « non proponibile all'avanzamento ».

Il Ministro per la guerra può, con suo giudizio insindacabile, negare in ogni caso l'ammissione al concorso.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

Art. 4.

I concorrenti dovranno produrre domanda in carta da bollo da L. 32, autenticata al Ministero della guerra.

La domanda dovrà essere presentata, unitamente ai documenti prescritti, al comando del corpo od ente cui il concorrente è in forza (per gli ufficiali in congedo il distretto competente) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda debbono essere allegati:

1) estratto o certificato di nascita (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

2) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi, con o senza prole (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

3) fotografia recente, con firma del concorrente autenticata dal podestà o dal sindaco, ovvero dal comandante del corpo od ente dal quale il concorrente stesso dipende;

4) uno dei seguenti titoli di studio:

— diploma di maturità classica o scientifica;

— diploma di abilitazione rilasciata dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

— diploma di abilitazione rilasciato da un istituto indu-

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari riceventi.

Art. 5.

Le autorità competenti a ricevere le domande:

— non daranno corso a quelle domande che siano presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 4, ovvero siano insufficientemente documentate, mandone comunicazione agli interessati che riceveranno la restituzione i titoli allegati;

— faranno risultare con dichiarazione, da riportare in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa e dei documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

completeranno la documentazione con:

a) libretto personale (in mancanza, un rapporto personale compilato e vidimato dai superiori gerarchici, con ogni possibile indicazione dei precedenti di carriera e militari);

b) copia dello stato di servizio (in mancanza, il foglio notizie);

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio militare che il concorrente presta in atto o che ha prestato nell'ultimo periodo di richiamo;

d) certificato penale generale mod. 44 di cui alla circolare 228 del giornale militare ufficiale;

e) dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risulti l'idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato;

f) informazioni dell'Arma dei carabinieri sulle condizioni morali e morali della famiglia del concorrente e, se coniugato, anche sulle condizioni morali e morali della moglie e della di lei famiglia con specifico accenno agli eventuali precedenti e qualifiche fasciste dell'aspirante e dei congiunti;

g) copia del verbale di discriminazione o dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non è soggetto a provvedura di discriminazione;

h) dichiarazione attestante il periodo di partecipazione del concorrente alla guerra di liberazione o la sua qualifica di partigiano combattente o di patriota.

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Il Comando generale predetto, esaminata la regolarità della documentazione e istrutte le domande, le rimetterà con il parere circa l'ammissione al concorso di ciascun candidato, al più presto possibile, al Ministero della guerra, per le decisioni definitive.

Disposizioni riguardanti l'accertamento della idoneità fisica dei concorrenti.

Art. 6.

Art. 4.

I concorrenti dovranno produrre domanda in carta da bollo da L. 12, indirizzata al Ministero della guerra.

La domanda dovrà essere presentata, unitamente ai documenti prescritti, al comando del corpo od ente cui il concorrente è in forza (per gli ufficiali in congedo il distretto competente) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda debbono essere allegati:

1) estratto o certificato di nascita (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

2) stato di famiglia, da produrre soltanto dai coniugati e dai vedovi, con o senza prole (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

3) fotografia recente, con firma del concorrente autenticata dal notaio o dal sindaco, ovvero dal comandante del corpo od ente dal quale il concorrente stesso dipende;

4) uno dei seguenti titoli di studio:

— diploma di maturità classica o scientifica;

— diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

— diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale fiscro, dichiarato sede di esami o pareggiato;

— diploma di licenza di un istituto nautico;

— diploma di perito minerario rilasciato dalle Scuole minerarie di Agordo e di Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno 1929-30 e 1930-31, oppure rilasciati dalle Scuole minerarie di Caltanissetta o Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-33;

— diploma di abilitazione magistrale;

— diploma di maturità artistica.

Sono ammessi i certificati legalizzati dai Provveditori agli studi, per coloro che non possano esibire, causa gli eventi bellici, i diplomi originali.

I titoli di studio possono essere prodotti in originale o in copia notarile;

5) tutti quegli altri documenti, che il concorrente crederà di produrre, relativi a titoli valutabili.

L'eventuale ulteriore di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli elencati al numero 4.

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati, o vidimati, dalle competenti autorità.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per altri concorsi, salvo per gli originali dei titoli di studio che siano stati già presentati all'Amministrazione centrale della guerra.

zioni sociali e morali della famiglia del concorrente e, se coniugato, anche sulle condizioni sociali e morali della moglie e della di lei famiglia con specifico accenno agli eventuali precedenti e qualifiche fasciste dell'aspirante e dei congiunti;

g) copia del verbale di discriminazione o dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non è soggetto a procedura di discriminazione;

h) dichiarazione attestante il periodo di partecipazione del concorrente alla guerra di liberazione e la sua qualifica di partigiano combattente o di patriota.

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Il Comando generale predetto, esaminata la regolarità della documentazione e istruite le domande, le rimetterà con il parere circa l'ammissione al concorso di ciascun candidato, al più presto possibile, al Ministero della guerra, per le decisioni definitive.

Disposizioni riflettenti
l'accertamento della idoneità fisica dei concorrenti.

Art. 6.

La visita sanitaria, per accertare l'idoneità, o meno, al servizio militare incondizionato dei concorrenti, potrà essere effettuata presso ogni ospedale militare, da una commissione composta del direttore dell'ospedale (presidente) e di altri due ufficiali medici, possibilmente di grado non inferiore a capitano.

Le commissioni mediche accerteranno, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di potere ben disimpegnare il servizio in pace e in guerra.

Dal verbale di visita collegiale dovrà risultare il perimetro toracico di ogni candidato e, per i concorrenti provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, dovrà risultare, inoltre, la statura la quale non dovrà essere inferiore a m. 1,70.

Norme concernenti la compilazione graduatorie,
la valutazione dei titoli e le graduatorie.

Art. 7.

La valutazione dei titoli prodotti da ciascun concorrente è fatta da apposita commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017
0541

In caso d'impedimento è ammessa la sostituzione dei componenti la commissione, anche durante il periodo di svolgimento del concorso.

I titoli da valutare, specificati nel successivo articolo, saranno quelli effettivamente posseduti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) benemerenze di guerra:
- ricompense al valor militare;
- avanzamenti per merito di guerra;
- ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;
- croci di guerra;

b) dotti professionali e militari;

c) ricompense al valor civile.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 75 punti ripartiti come segue:
- 25 punti per i titoli di cui alla lettera *a)*;
- 45 punti per i titoli di cui alla lettera *b)*;
- 5 punti per i titoli di cui alla lettera *c)*.

I criteri generali e particolari, per la valutazione dei titoli in base ai punti sopra fissati, saranno stabiliti, in via preliminare, dalla commissione di cui al precedente art. 7.

I 45 punti assegnati per i titoli di cui alla lettera *b)* saranno suddivisi come segue:
- da 1 a 25 per qualità professionali in genere;
- da 1 a 15 per corsi di combattimento svolti;
- da 1 a 5 per la durata del servizio prestato.

I candidati che non avranno riportato almeno 10 punti per le qualità professionali in genere, saranno dichiarati non idonei.

Art. 9.

La graduatoria sarà stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 8.

A parità di coefficienti totali di valutazione, sarà tenuto conto, nella formazione della graduatoria, dei seguenti titoli preferenziali nell'ordine appresso indicato:
- grado superiore o maggiore anzianità di grado;
- benemerenze di guerra;
- essere orfano di caduto in guerra o aver avuto uno o più familiari deceduti per eventi di guerra;
- titoli di studio superiori a quello richiesto;
- età.

Art. 10.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente dei carabinieri assumeranno anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e seguiranno nel ruolo i tenenti reclutati con altro concorso ai sensi dell'art. 7, n. 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 585.

L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso provenienti dai tenenti e sottotenenti di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono tutti dispensati, a richiesta, dal prestare ulteriore servizio presso le armi di provenienza.

Concorso per il reclutamento straordinario di 50 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1964, n. 366, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 585, con il quale — tra l'altro — è data facoltà di effettuare un reclutamento straordinario di 50 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Vista la nota n. s1s13 12106 del 3 ottobre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire, tra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di 50 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, per il reclutamento straordinario di 50 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, da trarre dai sottotenenti di complemento dell'Arma stessa.

I posti eventualmente rimasti scoperti per deficienza di concorrenti dichiarati idonei possono, a giudizio del Ministro per la guerra, essere devoluti in aumento all'aliquota dei 100 sottotenenti da reclutare con altro concorso ai sensi dell'art. 7, n. 2, lettera *a)* del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 585.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente, i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:
- aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1964, n. 366, e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale o il diploma di maturità artistica;
- non aver superato, alla data del bando di concorso, il 25° anno di età.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso gli ufficiali che abbiano riportato un giudizio di « non prescelto » all'avanzamento.

Il Ministro per la guerra può, con insindacabile giudizio negare in ogni caso l'ammissione al concorso.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

Art. 4.

I concorrenti dovranno produrre domanda in carta da bollo da L. 32, indirizzata al Ministero della guerra

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

— da 1 a 25 per qualità professionali in genere;
— da 1 a 15 per qualità complementari;
— da 1 a 5 per la durata del servizio prestato.

I candidati che non avranno riportato almeno 10 punti per le qualità professionali in genere, saranno dichiarati non idonei.

Art. 9.

La graduatoria sarà stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 8.

A parità di coefficienti totali di valutazione, sarà tenuto conto, nella formazione della graduatoria, dei seguenti titoli preferenziali nell'ordine appresso indicato:

— grado superiore o maggiore anzianità di grado;
— benemerenze di guerra;
— essere orfano di caduto in guerra o aver avuto uno o più familiari deceduti per eventi di guerra;
— titoli di studio superiori a quello richiesto;
— età.

Art. 10.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente dei carabinieri assumeranno anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e seguiranno nel ruolo i tenenti reclutati con altro concorso ai sensi dell'art. 7, n. 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 585.

L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso provenienti dai tenenti e sottotenenti di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio entro due anni, a giudizio insindacabile del Ministero della guerra, potranno essere restituiti all'Arma e alla categoria di provenienza qualora dimostrino di non possedere adeguata attitudine per il servizio dell'Arma dei carabinieri.

Art. 12.

I vincitori del concorso non potranno ottenere a domanda la cessazione dal servizio permanente, prima che sia trascorso un triennio dalla data del decreto di nomina.

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel giornale militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1946.

Il Ministro: FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1946
Registro Guerra n. 18, *foglio n.* 113. — VENDRASINO

(4413)

E' indetto un concorso per titoli, per il reclutamento straordinario di 50 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, da trarre dai sottotenenti di complemento dell'Arma stessa.

I posti eventualmente rimasti scoperti per deficienza di concorrenti dichiarati idonei possono, a giudizio del Ministro per la guerra, essere devoluti in aumento all'aliquota dei 100 sottotenenti da reclutare con altro concorso ai sensi dell'art. 7, n. 2, lettera *a*) del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 585.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente, i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

— aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1938, n. 365, e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale o il diploma di maturità artistica;

— non aver superato, alla data del bando di concorso, il 28° anno di età.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso gli ufficiali che abbiano riportato un giudizio di « non prescelto » all'avanzamento.

Il Ministro per la guerra può, con insindacabile giudizio negare in ogni caso l'ammissione al concorso.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

Art. 4.

I concorrenti dovranno produrre domanda in carta da bollo da L. 32, indirizzata al Ministero della guerra.

La domanda dovrà essere presentata, unitamente ai documenti prescritti, al comando del corpo od ente cui il concorrente è in forza (per gli ufficiali in congedo il distretto militare competente) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda debbono essere allegati:

1) estratto o certificato di nascita (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

2) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi, con o senza prole (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

3) fotografia recente, con firma del concorrente autenticata dal notaio o dal sindaco, ovvero dal comandante del corpo od ente dal quale il concorrente stesso dipende;

4) uno dei seguenti titoli di studio:

— diploma di maturità classica o scientifica;
— diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;
— diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esami o pareggiato;
— diploma di licenza di un istituto nautico;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

— diploma di perito minerario rilasciato dalle Scuole minerarie di Agordo e di Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno 1929-30 e 1930-31, oppure rilasciati dalle Scuole minerarie di Caltanissetta o Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-33;

— diploma di abilitazione magistrale;

— diploma di maturità artistica.

Sono ammessi i certificati legalizzati dai Provveditori agli studi, per coloro che non possano esibire, causa gli eventi bellici, i diplomi originali.

I titoli di studio possono essere prodotti in originale o in copia notarile;

5) tutti quegli altri documenti, che il concorrente credesse di produrre, relativi a titoli valutabili.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli elencati al numero 4).

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati, o vidimati, dalle competenti autorità.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per altri concorsi, salvo per gli originali dei titoli di studio che siano stati già presentati all'Amministrazione centrale della guerra.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari riceventi.

Art. 5.

Le autorità competenti a ricevere le domande:

— non daranno corso a quelle domande che siano presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 4, ovvero siano insufficientemente documentate, dandone comunicazione agli interessati che riceveranno in restituzione i titoli allegati;

— faranno risultare con dichiarazione, da riportare in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa e dei documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

— completeranno la documentazione con:

a) libretto personale (in mancanza, un rapporto personale completato e riveduto dai superiori gerarchici, con ogni possibile indicazione dei precedenti di carriera e militari;

b) copia dello stato di servizio (in mancanza, il foglio notizie);

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio militare che il concorrente presta in atto o che ha prestato nell'ultimo periodo di richiamo;

d) certificato penale generale mod. 44 di cui alla circolare 1 luglio 1946, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 153 del 1946, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando;

— trasmetteranno le domande, con i documenti allegati, al Ministero della guerra, Direzione generale del personale militare, 1ª divisione, 1ª sezione, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 6.

Le commissioni mediche accerteranno, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di potere ben disimpegnare il servizio in pace e in guerra.

Dal verbale di visita collegiale dovrà risultare il pertinente giudizio di ogni candidato.

Norme concernenti la commissione giudicatrice, la valutazione dei titoli e le graduatorie.

Art. 7.

La valutazione dei titoli prodotti da ciascun concorrente è fatta da apposita commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale.

In caso d'impedimento è ammessa la sostituzione dei componenti la commissione, anche durante il periodo di svolgimento del concorso.

I titoli da valutare, specificati nel successivo articolo, saranno quelli effettivamente posseduti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) benemerenze di guerra:

— ricompense al valor militare;

— avanzamenti per merito di guerra;

— ferite di guerra che siano dirette all'apposito distintivo;

— croci di guerra;

b) studi professionali e militari;

c) ricompense al valor civile.

Per la valutazione dei titoli suindicati è assegnato un massimo di 25 punti ripartiti come segue:

— 20 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

— 15 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

— 5 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

I criteri generali e particolari, per la valutazione dei titoli in base ai punti sopra fissati, saranno stabiliti in via preliminare, dalla commissione di cui al precedente art. 7.

I 20 punti assegnati per i titoli di cui alla lettera *b*) saranno suddivisi come segue:

— da 1 a 15 per qualità professionali in genere;

— da 1 a 15 per qualità scolastiche militari;

— da 1 a 5 per la durata del servizio prestato.

I candidati che non avranno riportato almeno 10 punti per le qualità professionali e scolastiche militari non

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780545

... possono fornire a titoli valutabili.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli elencati al numero 5).

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati, o vidimati, dalle competenti autorità.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per altri concorsi, salvo per gli originali dei titoli di studio che siano stati già presentati all'Amministrazione centrale della guerra.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari riceventi.

Art. 5.

Le autorità competenti a ricevere le domande:

— non daranno corso a quelle domande che siano presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 4, ovvero siano insufficientemente documentate, dandone comunicazione agli interessati che riceveranno in restituzione i titoli allegati;

— faranno risultare con dichiarazione, da riportare in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa e dei documenti, secondo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

— completeranno la documentazione con:

a) libretto personale (in mancanza, un rapporto personale compilato e vidimato dai superiori gerarchici, con ogni possibile indicazione dei precedenti di carriera e militari);

b) copia dello stato di servizio (in mancanza, il foglio notizie);

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio militare che il concorrente presta in atto o che ha prestato nell'ultimo periodo di richiamo;

d) certificato penale generale mod. 15 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1914;

e) dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risulti l'idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato;

f) informazioni dell'Arma dei carabinieri sulle condizioni sociali e morali della famiglia del concorrente e, se ammogliato, anche sulle condizioni sociali e morali della moglie e della di lei famiglia con specifico accenno agli eventuali precedenti e qualifiche fasciste dell'aspirante e dei congiunti;

g) copia del verbale di discriminazione o dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non è soggetto a procedura di discriminazione.

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Il Comando generale predetto, esaminata la regolarità della documentazione e istruite le domande, le rimetterà con il parere circa l'ammissione al concorso di ciascun candidato, al più presto possibile, al Ministero della guerra, per le decisioni definitive.

Disposizioni riflettenti l'accertamento della idoneità fisica dei concorrenti.

Art. 6.

La visita sanitaria, per accertare l'idoneità, o meno, al servizio militare incondizionato dei concorrenti, potrà essere effettuata presso ogni ospedale militare, da una commissione

la valutazione dei titoli e le graduatorie.

Art. 7.

La valutazione dei titoli prodotti da ciascun concorrente è fatta da apposita commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale.

In caso d'impedimento o assenza la sostituzione dei componenti la commissione, anche durante il periodo di svolgimento del concorso.

I titoli da valutare, specificati nel successivo articolo, saranno quelli effettivamente posseduti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) benemerenze di guerra:

— ricompense al valor militare;

— avanzamenti per merito di guerra;

— ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;

— croci di guerra;

b) doti professionali e militari;

c) ricompense al valor civile.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 25 punti ripartiti come segue:

— 5 punti per i titoli di cui alla lettera *a)*;

— 15 punti per i titoli di cui alla lettera *b)*;

— 5 punti per i titoli di cui alla lettera *c)*.

I criteri generali e particolari, per la valutazione dei titoli in base ai punti sopra fissati, saranno stabiliti, in via preliminare, dalla commissione di cui al precedente art. 7.

I 15 punti assegnati per i titoli di cui alla lettera *b)* saranno suddivisi come segue:

— da 1 a 25 per qualità professionali in genere;

— da 1 a 15 per qualità tecnico-militari;

— da 1 a 5 per la durata del servizio prestato.

I candidati che non avranno riportato almeno 10 punti per le qualità professionali in genere, saranno dichiarati non idonei.

Art. 9.

La graduatoria sarà stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 8.

A parità di coefficienti totali di valutazione, sarà tenuto conto, nella formazione della graduatoria, dei seguenti titoli preferenziali nell'ordine appresso indicato:

— maggiore anzianità di grado;

— benemerenze di guerra;

— essere orfano di caduto in guerra o aver avuto uno o più familiari deceduti per scopi di guerra;

— titoli di studio superiori a quello richiesto;

— età.

Art. 10.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente dei carabinieri assumeranno anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e seguiranno nel ruolo i pari grado reclutati ai sensi dell'art. 7, n. 2 lettera *a)*, del decreto legislativo 12 aprile 1956, n. 585.

L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso non possono ottenere a domanda la cessazione dal servizio permanente prima che sia trascorso un triennio dalla data del decreto di nomina.

Art. 12.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel giornale militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1946
Registro Guerra n. 18, *foglio n.* 117. — VENDITTELLI

(1414)

Concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1933, n. 325, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1950, n. 258, sull'ordinamento dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1950, n. 380, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1950, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 366, con il quale — fra l'altro — è data facoltà di effettuare un reclutamento straordinario di 30 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Vista la nota n. 8383.12286 del 3 ottobre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri da trarre dai sottufficiali dell'Arma stessa, in carriera continuativa, che parteciparono al concorso indetto col decreto Ministeriale 20 marzo 1944 e successivamente annullato con decreto Ministeriale 17 ottobre 1944.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente, i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

— aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con decreto 14 marzo 1933, n. 325, e successive modificazioni;

— aver compiuto il 20° anno di età e non aver superato il 25° anno di età alla data del presente decreto;

— essere celibi o vedovi senza prole;

— essere di statura non inferiore a m. 1,70;

— essere di buona condotta morale, civile e politica;

— essere di sana costituzione fisica e di perfetta idoneità al servizio militare incondizionato.

Alla domanda debbono essere allegati:

1) estratto o certificato di nascita ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

2) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi, con o senza prole ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

3) fotografia recente, con firma del concorrente autenticata dal notaio o dal sindaco, ovvero dal comandante della legione;

4) uno dei seguenti titoli di studio:

— diploma di maturità classica o scientifica;

— diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri;

— diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame o pareggiato;

— diploma di licenza di un istituto nautico;

— diploma di perito minerario rilasciato dalle Scuole minerarie di Agordo e di Iglesias, parchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno 1926 e 1936-37, oppure rilasciati dalle Scuole minerarie di Caltanissetta o Massa Marittima, parchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-33;

— diploma di abilitazione magistrale;

— diploma di maturità artistica.

Sono ammessi i certificati sostitutivi dei provvedimenti agli studi per coloro che non possano esibire, causa gli eventi bellici, i diplomi originali.

I titoli di studio possono essere prodotti in originale o in copia notarile;

5) tutti quegli altri documenti, che il concorrente crederà di produrre, relativi a titoli valutabili.

L'eventuale ingresso di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli elencati al numero 4.

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati e vidimati, dalle competenti autorità.

Non è ammessa fare riferimento a documenti presentati per altri concorsi, salvo per gli originali dei titoli di studio che siano stati già presentati all'Amministrazione centrale della guerra.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari riceventi.

Art. 3.

Le autorità competenti a ricevere le domande:

— non daranno corso a quelle domande che siano pervenute oltre il termine stabilito dal precedente art. 1, ovvero siano insufficientemente documentate, dandone comunicazione agli interessati che riceveranno la restituzione i titoli allegati;

— faranno risultare con dichiarazione, da riportare in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa e dei documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785011

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 360, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 336, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista il decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 305, con il quale — fra l'altro — è data facoltà di effettuare un reclutamento straordinario di 50 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Vista la nota n. 8151-12/36 del 3 ottobre 1947, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di 50 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per titoli, per il reclutamento straordinario di 50 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri da trarre dai sottufficiali dell'Arma stessa, in carriera continuativa, che parteciparono al concorso indetto col decreto Ministeriale 26 marzo 1941 e successivamente annullato con decreto Ministeriale 17 ottobre 1944.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente, i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

— aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 15 marzo 1068, n. 968, e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale o il diploma di maturità artistica;

non aver superato il 28° anno di età, alla data del 31 dicembre 1953.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso i sottufficiali che abbiano riportato un giudizio di « non idoneità » all'avanzamento.

Il Ministro per la guerra può, con motivatissimo giudizio negare in ogni caso l'ammissione al concorso.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

Art. 4.

I concorrenti dovranno produrre domanda in carta da bollo da L. 32, indirizzata al Ministero della guerra.

La domanda dovrà essere presentata, unitamente ai documenti prescritti, al comando della legione cui il concorrente è in forza o nel cui territorio si trovi in congedo, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono ammessi i certificati sostitutivi provvisori nei casi di ritardo per cause non possano addebitarsi, causa gli eventi bellici, i diplomi originali.

I titoli di studio possono essere prodotti in originale o in copia notarile;

5) tutti quegli altri documenti, che il concorrente credesse di produrre, relativi a titoli valutabili.

L'eventuale mancanza di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli elencati al numero 4.

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati o vidimati, dalle competenti autorità.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per altri concorsi, salvo per gli originali dei titoli di studio che siano stati già presentati all'Amministrazione centrale della guerra.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari regionali.

Art. 5.

Le autorità competenti a ricevere le domande:

— non daranno corso a quelle domande che siano pervenute oltre il termine stabilito dal precedente art. 4, ovvero siano insufficientemente documentate, dandone comunicazione agli interessati che riceveranno in restituzione i titoli allegati;

— faranno risultare con dichiarazione, da riportare in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa e dei documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

— completeranno la documentazione con:

a) cartella personale in mancanza, un rapporto personale compilato e rivolto dai superiori gerarchici, con ogni possibile indicazione dei precedenti di carattere militare;

b) copia del foglio matricolare (in mancanza, un foglio notizie);

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio militare che il concorrente presta in atto o che ha prestato prima dell'eventuale collocamento in congedo;

d) certificato penale generale mod. 33 di cui alla circolare 238 del giornale militare 1945;

e) dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risulti l'idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato;

f) informazioni dell'Arma dei carabinieri sulle condizioni sociali e morali della famiglia del concorrente e, se coniugato, anche sulle condizioni sociali e morali della moglie e della di lei famiglia con specifico accenno agli eventuali precedenti e qualifiche fasciste dell'aspirante e dei congiunti;

g) copia del verbale di descrizione o dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non è soggetto a procedura di discriminazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Il Comando generale predetto, esaminata la regolarità della documentazione e istruite le domande, le rimetterà con il parere circa l'ammissione al concorso di ciascun candidato, al più presto possibile, al Ministero della guerra, per le decisioni definitive.

Disposizioni riguardanti l'accertamento della idoneità fisica dei concorrenti.

Art. 6.

La visita sanitaria, per accertare l'idoneità, o meno, al servizio militare incondizionato dei concorrenti, potrà essere effettuata presso ogni ospedale militare, da una commissione composta dal direttore del medesimo (presidente) e di altri due ufficiali medici, possibilmente di grado non inferiore a capitano.

La commissione medica accerterà, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica generale conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di potere ben disimpegnare il servizio in pace e in guerra.

Del verbale di visita collegiale dovrà risultare il perimetro toracico di ogni candidato.

Norme concernenti la commissione giudicatrice, la valutazione dei titoli e la graduatoria.

Art. 7.

La valutazione dei titoli prodotti da ciascun concorrente è fatta da apposita commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale.

In caso d'impedimento o ammessa la sostituzione dei componenti la commissione anche durante il periodo di svolgimento del concorso.

I titoli da valutare, specificati nel successivo articolo, saranno quelli effettivamente posseduti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) benemerenze di guerra:
- ricompense al valor militare;
- avanzamenti per merito di guerra;
- ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;
- croci di guerra;

b) doti professionali e militari;

c) ricompense al valor civile.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 75 punti ripartiti come segue:

— 25 punti per i titoli di cui alla lettera a);

A parità di coefficienti totali di valutazione, sarà tenuto conto, nella formazione della graduatoria, dei seguenti titoli preferenziali nell'ordine appresso indicato:
- maggiore anzianità di grado;
- benemerenze di guerra;
- essere orfano di caduto in guerra o aver avuto uno o più familiari deceduti per eventi di guerra;
- titoli di studio superiori a quello richiesto;
- età.

Art. 10.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente nei carabinieri assumeranno anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e saranno posti in ruolo i pari grado nominati ai sensi dell'art. 7, n. 2, lettera *b*), del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 385.

L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso non potranno ottenere a domanda la cessazione dal servizio permanente prima che sia trascorso un triennio dalla data di nomina.

Art. 12.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel giornale militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1946
Registro Guerra n. 18, *foglio n.* 116. — VENTURINO

(4415)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 68 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1936, n. 1602, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1936, n. 209, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo degli assistenti del Genio civile;

ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

La valutazione dei titoli prodotti da ciascun concorrente è fatta da apposita commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale.

In caso d'impedimento o ammessa la sostituzione dei componenti la commissione anche durante il periodo di svolgimento del concorso.

I titoli da valutare, specificati nel successivo articolo, saranno quelli effettivamente posseduti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) benemerenze di guerra:
- ricompense al valor militare;
- avanzamenti per merito di guerra;
- ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;
- croci di guerra;

b) dati professionali e militari;

c) ricompense al valor civile.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 75 punti ripartiti come segue:
- 25 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);
- 45 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);
- 5 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

I criteri generali e particolari, per la valutazione dei titoli in base ai punti sopra fissati, saranno stabiliti in via preliminare, dalla commissione di cui al precedente art. 7.

I 45 punti assegnati per i titoli di cui alla lettera *b*) saranno suddivisi come segue:
- da 1 a 25 per qualità professionali in genere;
- da 1 a 15 per qualità combattentistiche;
- da 1 a 5 per la durata del servizio prestato.

I candidati che non avranno riportato almeno 10 punti per le qualità professionali in genere, saranno dichiarati non idonei.

Art. 9.

La graduatoria sarà stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 8.

Il Ministro: FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1946
Registro Guerra n. 18, *foglio n.* 116. — VENDRAME

(4415)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 68 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12032, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo degli assistenti del Genio civile;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 68 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile (gruppo *C*, grado 13°), di cui alla premessa, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: BERTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1946
Registro n. 15, *foglio n.* 270. — SALVATORI

(4379)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

2607

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 287 del 17 dicembre 1946

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 17 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 60-033 841-737 850-144

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 76 del 31 ottobre 1946 riguardante i prezzi dei prodotti siderurgici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Riassunto del provvedimento prezzi n. 76 del 31 ottobre 1946 riguardante i prezzi dei prodotti siderurgici.

4026

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 76 del 31 ottobre 1946 riguardante i prezzi dei prodotti siderurgici

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato Interministeriale dei Prezzi, il Ministero Industria e Commercio con provvedimento prezzi n. 76 del 31 ottobre c. a., ha precisato come appresso i prezzi di vendita dal produttore dei prodotti siderurgici a completamento ed a parziale modifica della circolare prezzi n. 71 del 17 ottobre ultimo scorso.

GHISA

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire al Q.le
Ghisa comune per acciaieria	1.750	1.750
Ghise per fonderia:		
ghisa M.F.	1.850	1.850
ghisa emattite	1.850	1.850
ghisa speciale Montecatini tipi ANS-N.	2.100	2.100
ghisa speciale « Cogne » tipi F-1 - F-2 - M-1 - M-2	1.975	1.975
Ghise affinate e desolforate:		
ghisa « Cogne » tipi A - B - MN - MC - S	2.140	2.140
ghisa Montecatini tipi 1 - 2 - 3 - 4	2.140	2.140

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

LINGOTTI

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia)	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale

ghisa speciale Montecatini tipi ANS-N	2.100	2.100
ghisa speciale « Cogne » tipi F-1 - F-2 - M-1 - M-2	1.975	1.975
Ghise affinate e desolforate:		
ghisa « Cogne » tipi A - B - MN - MC - S	2.140	2.140
ghisa Montecatini tipi 1 - 2 - 3 - 4	2.140	2.140

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.
Pagamento in contanti alla spedizione.

LINGOTTI

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire al Q.le
Lingotti A 00 di qualità omogeneo commerciale	1.930	1.970

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.
Pagamento in contanti alla spedizione.

Extra di qualità e di collaudo

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le	UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
A 00	—	—	Aq 42	277,50	317,50
A 37	44,75	81 —	Aq 50	352,50	402,25
A 50	227,50	267,50	Aq 60	425 —	487,50
Aq 34	300 —	342,50	Aq 70	567,50	632,50

a) per il tipo A 00 non è ammesso alcun collaudo. Qualora venga richiesto il controllo delle caratteristiche secondo le tabelle UNI T 673, si applicherà un extra di L. 27 al Q.le.
b) per le prove tecnologiche di cui al punto 16 della tabella UNI T 673 extra da convenire, dopo specificazione delle prove da eseguire.
I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella « UNI T ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

BLUMI E BRAMME

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire al Q.le
Blumi e bramme A 00 in qualità omogenea commerciale	2.080	2.120 *

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.
Pagamento in contanti alla spedizione.

Extra di qualità e di collaudo

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
A 00	—	—
A 37	59,50	108 —
A 50	302,50	356,50
Aq 34	399,75	453,75

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
Aq 42	367,25	421,25
Aq 50	470 —	534,75
Aq 60	567 —	618 —
Aq 70	756 —	842,50

a) per il tipo A 00 non è ammesso alcun collaudo. Qualora venga richiesto il controllo delle caratteristiche secondo le tabelle UNI T 673, si applicherà un extra di L. 27 al Q.le.
b) per le prove tecnologiche di cui al punto 16 della tabella UNI T 673 extra da convenire, dopo specificazione delle prove da eseguire.
I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella « UNI T ».

Extra di dimensione

Per dimensioni fuori del normale extra da convenire.

BILLETTE E BIDONI

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire al Q.le
Billette e bidoni A 00 in qualità omogeneo commerciale	2.730	2.770

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780017

prove da eseguire.

I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella « UNI T ».

Extra di dimensione

Per dimensioni fuori del normale extra da convenire.

BILLETTE E BIDONI

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire al Q.le
Billette e bidoni A 00 in qualità omogeneo commerciale	2.730	2.770

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

Extra di qualità e di collaudo per billette

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
A 00	—	—
A 37	59,50	108 —
A 50	302,50	356,50
Aq 34	399,75	453,75
Aq 42	307,25	421,25
Aq 50	470 —	534,75
Aq 60	567 —	648 —
Aq 70	736 —	842,50

a) per il tipo A 00 non è ammesso alcun collaudo. Qualora venga richiesto il controllo delle caratteristiche secondo le tabelle UNI T 673, si applicherà un extra di L. 27 al Q.le.

b) per le prove tecnologiche di cui al punto 16 della tabella UNI T 673 extra da convenire, dopo specificazione delle prove da eseguire.

I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella « UNI T ».

Extra di qualità e dimensioni per bidoni

Da convenire di volta in volta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

LAMINATI A CALDO

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire al Q.le
Laminati a caldo. Base	3.250	3.290

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo incluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.
Pagamento in contanti alla spedizione.

1. - Extra di qualità e di collaudo

UNI T 743	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
A 00	—	—
A 37	54 —	102,75
Aq 34	324 —	378 —

UNI T 743	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
Aq 42	286,25	340,25
Aq 50	362 —	426,75
Aq 60	475,25	556,25

a) per i tipi Aq 42 - 50 - 60, quando è richiesta all'atto dell'ordinazione la determinazione del carico di snervamento si deve applicare un ulteriore extra di L. 27 al Q.le.
b) per il tipo A 00 non è ammesso alcun collaudo. Qualora venga richiesto il controllo delle caratteristiche secondo le tabelle UNI T 743 si applicherà un extra di L. 27 al Q.le.
Dalla presente tabella sono esclusi: la vergella, in matasse, il tondo per chiodi da ribadire ed i laminati aventi spessori inferiori a mm. 3.
I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella « UNI T » 743.

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
A 00	—	—
A 37	59,50	108 —
A 50	302,50	356,50
Aq 34	399,75	453,75

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
Aq 42	367,25	421,25
Aq 50	470 —	534,75
Aq 60	567 —	648 —
Aq 70	756 —	842,50

a) per il tipo A 00 non è ammesso alcun collaudo. Qualora venga richiesto il controllo delle caratteristiche secondo le tabelle UNI T 673, si applicherà un extra di L. 27 al Q.le.
b) per le prove tecnologiche di cui al punto 16 della tabella UNI T 673 extra da convenire, dopo specificazione delle prove da eseguire.

I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella « UNI T ».
Se verrà richiesto il collaudo del Lloyd Register o Marina Estera, oltre agli extra suesposti saranno addebitate al committente le spese di collaudo.
Per il collaudo del Registro Italiano o di Enti Italiani la spesa materiale e la responsabilità di collaudo saranno a carico delle Ferriere fornitrici (naturalmente con l'applicazione dei relativi extra di qualità), mentre i diritti di registro oppure degli agenti collaudatori saranno a carico del cliente. Bolli da applicare sui certificati di collaudo a carico del committente.
I collaudi, se richiesti all'atto delle ordinazioni, potranno essere eseguiti esclusivamente presso lo stabilimento della Ferriera fornitrice e si intendono liberativi a tutti gli effetti.
Non è concesso alcun abbuono di extra per eventuale rinuncia al collaudo.

2. - Extra di profilo

TONDI IN BARRE - QUADRI - ESAGONI

TONDO (UNI 706-707)	Lire al Q.le	QUADRI (UNI 709)	Lire al Q.le	ESAGONI (UNI 708)	Lire al Q.le
mm.		lato mm.		chiave, mm.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella « UNI T » 673.

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le	UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
A 00	—	—	Aq 42	367,25	421,25
A 37	59,50	108 —	Aq 50	470 —	534,75
A 50	302,50	356,50	Aq 60	567 —	648 —
Aq 34	399,75	453,75	Aq 70	756 —	842,50

a) per il tipo A 00 non è ammesso alcun collaudo. Qualora venga richiesto il controllo delle caratteristiche secondo le tabelle UNI T 673, si applicherà un extra di L. 27 al Q.le.

b) per le prove tecnologiche di cui al punto 16 della tabella UNI T 673 extra da convenire, dopo specificazione delle prove da eseguire.

I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella « UNI T ».

Se verrà richiesto il collaudo del Lloyd Register o Marina Estera, oltre agli extra suesposti saranno addebitate al committente le spese di collaudo.

Per il collaudo del Registro Italiano o di Enti Italiani la spesa materiale e la responsabilità di collaudo saranno a carico delle Ferriere fornitrici (naturalmente con l'applicazione dei relativi extra di qualità), mentre i diritti di registro oppure degli agenti collaudatori saranno a carico del cliente. Bolli da applicare sui certificati di collaudo a carico del committente.

I collaudi, se richiesti all'atto delle ordinazioni, potranno essere eseguiti esclusivamente presso lo stabilimento della Ferriera fornitrice e si intendono liberativi a tutti gli effetti.

Non è concesso alcun abbuono di extra per eventuale rinuncia al collaudo.

2. - Extra di profilo

TONDI IN BARRE - QUADRI - ESAGONI

TONDO (UNI 706-707)	Lire al Q.le	QUADRI (UNI 709)	Lire al Q.le	ESAGONI (UNI 708)	Lire al Q.le
mm.		lato mm.		chiave mm.	
5-7	389 —	5-6-7	426,75	—	—
8	345,75	8	378 —	—	—
9	270 —	9	297 —	9	432 —
10-12	162 —	10-12	178,25	10-12	324 —
13-14	81 —	13-14	92 —	13	243 —
15-30	base	15-30	27 —	15-29	162 —
31-50	162 —	32-48	178,25	32-48	324 —
51-80	216 —	50-80	237,75	53-83	378 —
85-120	270 —	85-120	297 —	—	—
125-180	486 —	130-150	534,75	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Segue: Laminati a caldo.

a) per i tondi da 50 a 100, se ordinati in quantitativi inferiori alle 10 tonn. per diametro, gli extra di cui sopra devono essere raddoppiati;
b) per i tondi per trasmissione L. 108 a Q.le in più degli extra anzidetti;
c) per tondi, quadri ed esagoni per trafileria o rilaminazione a freddo L. 162 a Q.le in più degli extra anzidetti;
d) per quadri in rotoli o in matasse L. 140,50 al Q.le in più degli extra anzidetti;
e) piegatura semplice verghe tondi per cemento armato:

fino a 25 mm. di diametro . . . . . senza extra;
da oltre 25 a 32 mm. di diametro . . . . . L. 86,50 a Q.le;
da oltre 32 a 40 mm. di diametro . . . . . » 129,75 a Q.le;
oltre 40 mm. . . . . extra da convenire.

Se la piegatura delle verghe dovesse essere doppia o tripla, l'extra sarà rispettivamente raddoppiato o triplicato.
Quando per esigenze di carico le verghe devono essere piegate, si applicherà l'extra di piegatura anche se non pattuito.

FERRI A ZETA

Spessori gambo	Spigoli tondi (UNI 735) Lire al Q.le	Spigoli vivi (UNI 741-742) Lire al Q.le
mm.		
6–7	—	216 —
5–5,5	405 —	442,75
4–4,5	540 —	594,25

FERRI A « T »

Profili	Spigoli tondi (UNI 731-732-733-734) Lire al Q.le	Spigoli vivi (UNI 739-740) Lire al Q.le	Profili	Spigoli tondi (UNI 731-732-733-734) Lire al Q.le	Spigoli vivi (UNI 739-740) Lire al Q.le
mm.			mm.		
180 × 90	378 —	—	60 × 30	486 —	—
150 × 80	378 —	—	50 × 50	486 —	534,75
100 × 100	378 —	416 —	45 × 45	605 —	664,25
100 × 60	378 —	—	40 × 40	605 —	664,25
90 × 90	378 —	416 —	35 × 35	605 —	664,25
80 × 80	378 —	416 —	30 × 30	605 —	664,25
80 × 60	378 —	—	25 × 25	864 —	950,50
70 × 70	486 —	534,75	20 × 20	1080 —	1188 —
60 × 60	486 —	534,75			

TRAVI E FERRI A « I »

Altezze	Travi (UNI 725-726) Lire al Q.le	Ferri a U (UNI 727-728-729-730-1084-1085-1086-1087) Lire al Q.le	Altezze	Travi (UNI 725-726) Lire al Q.le	Ferri a U (UNI 727-728-729-730-1084-1085-1086-1087) Lire al Q.le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Profili	Spigoli tondi (UNI 731-732-733-734) Lire al Q.le	Spigoli vivi (UNI 739-740) Lire al Q.le
mm.		
180 × 90	378 —	—
150 × 80	378 —	—
100 × 100	378 —	416 —
100 × 80	378 —	—
90 × 30	378 —	416 —
80 × 80	378 —	416 —
80 × 60	378 —	—
70 × 70	486 —	534,75
60 × 60	486 —	534,75

Profili	Spigoli tondi (UNI 731-732-733-734) Lire al Q.le	Spigoli vivi (UNI 739-740) Lire al Q.le
mm.		
60 × 30	486 —	—
50 × 50	486 —	534,75
45 × 45	605 —	664,25
40 × 40	605 —	664,25
35 × 35	605 —	664,25
30 × 30	605 —	664,25
25 × 25	864 —	950,50
20 × 20	1080 —	1188 —

TRAVI E FERRI A « U »

Altezze	Travi (UNI 725-726) Lire al Q.le	Ferri a U (UNI 727-728-729-730-1084-1085-1086-1087) Lire al Q.le
mm.		
300–200	base	92 —
180–120	173 —	216 —
100– 80	227 —	281 —
65– 50	—	378 —

Altezze	Travi (UNI 725-726) Lire al Q.le	Ferri a U (UNI 727-728-729-730-1084-1085-1086-1087) Lire al Q.le
mm.		
40 – 30	—	497 —
30 × 15 PS	—	594 —
25 × 12 PS	—	756 —

a) per i travi e ferri a « U » con altezza superiore a mm. 300 extra da convenire.
ZORES — L. 216 in Q.le oltre extra travi peso corrispondente.

PIATTI (UNI 713-719) Lire al Q.le

Larghezze	Spessore mm. 45-60	Spessore mm. 30-40	Spessore mm. 16-27	Spessore mm. 8-15	Spessore mm. 5-7	Spessore mm. 4
mm						
10– 12	—	—	—	—	1080 —	1512 —
14– 18	—	—	—	669,75	864 —	1080 —
20– 37	—	—	378 —	540 —	756 —	172 —
40– 75	108 —	162 —	216 —	270 —	378 —	486 —
80–130	108 —	base	119 —	135 —	324 —	432 —
140–200	108 —	54 —	54 —	108 —	270 —	324 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78501?

Segue: Laminati a caldo.

MOLETTA O CERCHIO (UNI 710-712) Lire al Q.le

Larghezza	Spessore da oltre 2 a 3,5 mm.	Spessore da oltre 1,5 a 2 mm.	Spessore da 1,2 a 1,5 mm.	Spessore mm. 1
mm.				
10- 12	1.836 —	2.052 —	2.376 —	2.700 —
15- 18	1.296 —	1.620 —	2.052 —	2.268 —
20- 35	1.134 —	1.350 —	1.512 —	1.944 —
40- 75	675 —	821 —	891 —	—
80-130	567,75	540 —	702 —	—
140-200	567,75	540 —	—	—

a) per molette di lunghezza oltre 200 mm. extra da convenire;
b) per lame da sega rilevate arrotolate a freddo extra di L. 81 a Q.le;
c) per piatti e molette richieste per trafilerie o rilaminazione a freddo extra di L. 162 a Q.le oltre gli extra anzidetti;
d) piegatura piatti, quando richiesta, extra da convenire;
e) per piatti in rotoli ulteriori extra di L. 54 a Q.le.

MEZZI TONDI (UNI 828-829)

Extra L. 108 al Q.le oltre gli extra dei corrispondenti piatti spessori minimi.

PIATTI TONDATI (UNI 724)

Extra di L. 54 al Q.le oltre gli extra corrispondenti piatti spessori minimi.

ANGOLARI

LATI UGUALI

Spessori	Spigoli tondi (UNI 823-823) Lire al Q.le	Spigoli vivi (UNI 735) Lire al Q.le
mm.		
9 e più	base	—
6-8	162 —	178,25
5-5,5	324 —	356,50
3-4,5	432 —	475,25

LATI DISUGUALI

Spessori	Spigoli tondi (UNI 824-827) Lire al Q.le	Spigoli vivi (UNI 736) Lire al Q.le
mm.		
9 e più	27 —	—
6-8	178,25	194,50
5-5,5	356,50	389 —
3-4,5	475,25	518,50

3. - Extra per lunghezze fisse

(anche se tali lunghezze sono ottenute col taglio di materiali pronti in deposito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

MEZZI TONDI (UNI 838-839)

Extra L. 108 al Q.le oltre gli extra dei corrispondenti piatti spessori minimi.

PIATTI TONDATI (UNI 724)

Extra di L. 54 al Q.le oltre gli extra corrispondenti piatti spessori minimi.

ANGOLARI

LATI UGUALI			LATI DISUGUALI		
Spessori	Spigoli tondi (UNI 824-827) Lire al Q.le	Spigoli vivi (UNI 737) Lire al Q.le	Spessori	Spigoli tondi (UNI 824-827) Lire al Q.le	Spigoli vivi (UNI 739) Lire al Q.le
mm.			mm.		
9 e più	Base	—	9 e più	27 —	—
6-8	102 —	178,25	6-8	178,25	194,50
5-5,5	324 —	356,50	5-5,5	356,50	389 —
3-4,5	432 —	475,25	3-4,5	475,25	518,50

3. - **Extra per lunghezze fisse**

(anche se tali lunghezze sono ottenute col taglio di materiali pronti in deposito).

Lunghezza delle barre	Tolleranze		
	In più o in meno a scelta della Ferriera		Soltanto in più o in meno
	cm. 10 Lire al Q.le	cm. 50 Lire al Q.le	Lire al Q.le
1) per barre normali da mt. 4 a 12:			
a) per quantitativi inferiori ai 50 quintali	156,75	81 —	L. 21,75 in più degli extra qui di fianco segnati
b) per quantitativi di quintali 50 o più in un solo profilo, in una sola dimensione, in una sola lunghezza e in una sola qualità, in una sola specifica, per un solo destinatario ed un'unica destinazione (escluse le assegnate senza prescrizione di luoghi ripartiti)	81 —	38 —	
2) per barre corte da mt. 2 a 3,99 (1)	194,50	113,50	
3) per barre corte fino a mt. 1,99 (1)	232,25	194,50	
4) per barre lunghe oltre mt. 12 per ogni metro o frazione di metro oltre gli extra suddetti	21,75	21,75	

per tolleranze intermedie verrà applicato l'extra maggiore

(1) Lasciando facoltà alla Ferriera di fornire barre multiple, gli extra sono quelli minimi, ossia quelli del n. 1.

I TONDI PER CEMENTO ARMATO si forniscono su richiesta:

a) in lunghezze di fabbricazione da mt. 10 a 15 senz'extra di lunghezza normale;

b) in lunghezze fisse da mt. 4 e più con gli extra di lunghezza fissa e di lunghezza anormale ridotti a metà compreso l'extra per la tolleranza solo in più o solo in meno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780561

L10787

Segue: Laminati a caldo.

Gli ANGOLARI da mm. 60 e più e i FERRI a « L » aventi il lato minore di mm. 80 e più si forniscono in lunghezze fissa da mt. 4 e più con gli extra di lunghezza fissa ridotti a metà, compreso l'extra per la tolleranza solo in più o solo in meno, ma con l'applicazione dell'eventuale extra di lunghezza anormale per barre lunghe oltre i 12 metri.

SENZA EXTRA si forniscono a scelta della Ferriera, barre da mt. 4 a 7 circa e fasci di mt. 3,50 a 4 circa con facoltà di includervi barre più corte in quantità non superiore a un quinto del peso del fascio, oppure se richiesto dal committente barre di lunghezza comprese fra 1 mt. 4 e 1 mt. 12 ma non oltre cm. 50 di tolleranza in più o in meno.

Le TRAVI e i FERRI a « U » da mm. 80 e più e gli Zores si forniscono su richiesta: a lunghezza fissa con tolleranza di cm. 10 soltanto in più, senza extra per lunghezze da mt. 3 a 12.

Per lunghezze oltre i mt. 12 per ogni metro o frazione di metro extra di L. 21,75 a Q.le.

Per lunghezze da mt. 1.60 a 2.00 con la tolleranza di cm. 10 soltanto in più, extra di L. 129,75 a Q.le per le travi ed « U » da mm. 80 a 300.

Sempre su richiesta si forniscono pure, senza extra, travi e ferri a « U » da mm. 80 a 200 in barre in lunghezza di fabbricazione da mt. 12 a mt. 16 a esclusiva scelta della ferriera.

In altri casi si applicheranno gli extra su esposti.

4. - Extra per piccoli quantitativi

I singoli quantitativi da ordinare di regola non potranno essere minori di Kg. 3000 per sagoma, qualità, senza prescrizione di invii ripartiti. Potranno essere accettati quantitativi minori di Kg. 3000 per sagoma ma non inferiori a Kg. 500 con i seguenti extra:

QUANTITÀ	Lire al Q.le
Meno di Kg. 3000 a Kg. 1000	54 —
Meno di Kg. 1000 a Kg. 500	108 —

Potranno essere forniti senza extra di piccolo quantitativo:

Tondi per cemento armato;

Travi e ferri ad « U » normale profilo da mm. 80 a 300.

5. - Extra per affasciatura

Per materiali di qualsiasi qualità richiesti affasciati extra di L. 54 al Q.le

Da tali extra sono esclusi:

il cerchio e la molletta;

i tondi e i quadri fino a mm. 15 di diametro o lato;

i piatti, i mezzi tondi e gli altri profilati aventi in sezione una superficie non superiore a mm.² 180;

le lame da sega in rotoli (vedere extra a parte).

6. - Extra per marcatura

Rimborso spese.

7. - Seconda scelta

Abbuono del 15 % sul prezzo pieno di listino (prezzi base più extra).

LAMIERE GROSSE E LARGHI PIATTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Extra per tondo per cemento armato:
Travi e ferri ad « I » normale profilo da mm. 90 a 300

5. - Extra per affasciatura

Per materiali di qualsiasi qualità richiesti affasciati: extra di L. 54 al Q.le
Da tali extra sono esclusi:
il cerchio e la billetta;
i tondi e i quadri fino a mm. 15 di diametro o lato;
i piatti, i mezzi tondi e gli altri profilati aventi in sezione una superficie non superiore a mm.² 150;
le lame da sega in rotoli (vedere extra a parte).

6. - Extra per marcatura

Rimborso spese.

7. - Seconda scelta

Abbuono del 15 % sul prezzo pieno di listino (prezzi base più extra).

LAMIERE GROSSE E LARGHI PIATTI

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro Meridionale Lire al Q.le
Lamiere grosse e larghi piatti. Base	4.045 —	4.085 —

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.
Pagamento in contanti alla spedizione.

1. - Extra di spessore per lamiere grosse e larghi piatti

SPESSORE	Lire al Q.le
lamiere da mm. 8 a 30	base
lamiere da mm. 6 a 7,9	162 —
lamiere da mm. 5 a 5,9	324 —
lamiere da mm. 4 a 4,9	486 —
larghi piatti (1) da mm. 7	162
larghi piatti (1) da mm. 8 a 30	base
larghi piatti (1) da mm. 35 a 40	270 —

(1) Profili secondo le tabelle UNI T 720-723.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Segue: Lamiere grosse e larghi piatti.

2. - Extra di formato

Le lamiere si forniscono normalmente senza extra di formato nelle misure aventi lunghezze da mt. 2 a 2 e larghezze da mt. 1 a 2.

Per gli altri formati, se accettati dalle Ferriere, extra da convenire di volta in volta.

3. - Extra per sagomatura

Da convenire caso per caso.

4. - Marcatura

Da fatturare al costo.

5. - Extra di normalizzazione

Da prescrivere all'atto del conferimento dell'ordine L. 270 al Q.le.

6. - Extra di spianatura alla macchina a rulli

L. 108 al Q.le.

7. - Per lamiere striate

(in più dell'extra di spessore misurato fuori striga) extra di L. 216 al Q.le.

8. - Per taglio alla fiamma

Extra da convenire.

9. - Extra di qualità e collaudo

Per lamiere nei tipi unificati (UNI T. 815-816):

	R. A. P. Lire al Q.le	R. A. K. Lire al Q.le		R. A. P. Lire al Q.le	R. A. K. Lire al Q.le
A 30	—	—	Aq 42	378 —	416 —
A 34	108 —	124,25	Aq 48	480 —	518,50
A 42	108 —	124,25	Aq 52	594 —	626,50
Aq 34	432 —	470 —			

Per larghi piatti (UNI T. 743-745):

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

	R. A. P. Lire al Q.le	R. A. K. Lire al Q.le		R. A. P. Lire al Q.le	R. A. K. Lire al Q.le
A 30	—	—	Aq 42	378 —	440 —
A 34	108 —	124,25	Aq 48	486 —	518,50
A 42	108 —	124,25	Aq 52	594 —	626,50
Aq 34	432 —	470 —			

Per larghi piatti (UNI 1 750-45):

	R. A. P. Lire al Q.le	R. A. K. Lire al Q.le		R. A. P. Lire al Q.le	R. A. K. Lire al Q.le
A 30	—	—	Aq 42	286,25	349,25
A 37	54 —	102,75	Aq 50	362 —	420,75
Aq 34	324 —	378 —	Aq 60	475,25	556,25

Quando per le lamiere od i larghi piatti è richiesta all'atto dell'ordinazione la determinazione del carico di snervamento, si deve applicare un ulteriore extra di L. 27 al Q.le.

Le lamiere ed i larghi piatti di acciaio A 30 sono forniti senza collaudo: le caratteristiche indicate per tale acciaio vengono controllate solo se richiesto all'atto dell'ordinazione, con l'applicazione di un extra di L. 27 al Q.le.

Gli extra di cui sopra si riferiscono a tutte e solo le condizioni di qualità, di accettazione e prove indicate nelle corrispondenti tabelle UNI. In particolare non può richiedersi contemporaneamente le prove di resilienza e di piegamento.

Gli extra suddetti debbono maggiorarsi di L. 54 al Q.le se richiesta (ed accettata) la prova di piegamento per ogni lamiera.

Gli extra suddetti debbono maggiorarsi di L. 135 al Q.le se richiesta (ed accettata) tutte le prove per ogni lamiera.

Spese materiali e responsabilità di collaudo a carico della Ferriera fornitrice. Diritti di registri o di altri Enti collaudatori, nonchè spese e competenze degli agenti preposti alle operazioni di collaudo a carico del Committente. Il collaudo, se richiesto all'atto delle ordinazioni, potrà essere eseguito esclusivamente presso lo stabilimento della Ferriera fornitrice e si intende liberativo a tutti gli effetti.

Bolli da applicare sui certificati di collaudo a carico del Committente.

Non è concesso abbuono di extra per eventuale rinunzia al collaudo.

10 - Extra di lunghezza per larghi piatti

Per lunghezze superiori a mt. 12 extra di L. 21,75 al Q.le per ogni metro o frazione di metro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

LAMIERE SOTTILI E BANDE NERE

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire al Q.le
Lamiere sottili e bande nere. Base	4.930	4.970

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

1. - Extra di spessore

Spessore	Lire al Q.le
mm. 39/10	base
36/10 a 38/10	108 —
30/10 a 35/10	162 —
26/10 a 29/10	302,50
21/10 a 25/10	378 —
18/10 a 20/10	448,25
15/10 a 17/10	605 —
11/10 a 14/10	885,75
8/10 a 10/10	1.134 —
6/10 a 7/10	1.350 —

Spessore	Lire al Q.le
mm. 5/10	1.566 —
4/10	1.836 —
3/10	2.160 —
28/100	2.403 —
25/100	2.673 —
24/100	2.970 —
23/100	3.078 —
22/100	3.240 —
20/100	3.510 —

2. - Extra di formato per lamiere sottili.

Nessun extra di formato per le seguenti misure correnti:

mt. 2×1 - 2×0,90 - 2×0,80 - 1,90×1 - 1,80×1.

Per i formati sotto indicati, purchè ordinati in lotti di almeno Q.li 20 per ogni formato e spessore, da spedire in una sola volta, extra seguenti:

mt. 3×1 . . . . . L. 54 — al Q.le;
mt. 2,50×1,25 . . . . . » 129,75 al Q.le;
mt. 3×1,50 . . . . . » 162 — al Q.le.

Qualora queste dimensioni vengano ordinate in lotti inferiori a Q.li 20 per ogni formato e spessore, da spedire in una sola volta, i suddetti extra saranno maggiorati di L. 54 al Q.le.

Per le altre misure rettangolari diverse da quelle sopra indicate, extra da convenire.

Per lamiere circolari (dischi) ulteriore aumento del 30 % sui prezzi effettivi delle relative lamiere nere rettangolari nelle qualità e spessori corrispondenti.

Per lamiere sagomate od a contorni curvilinei non rettangolari, extra da convenire.

Le lamiere aventi lunghezze superiori a mt. 2 e di spessore da mm. 26/10 a 39/10 saranno sempre fornite in qualità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

per lamiere sottili.

Nessun extra di formato per le seguenti misure correnti:
mt. 2×1 - 2×0,90 - 2×0,80 - 1,00×1 - 1,80×1.
Per i formati sotto indicati, purchè ordinati in lotti di almeno Q.li 20 per ogni formato e spessore, da spedire in una sola volta, extra seguenti:

mt. 3×1	L. 54 — al Q.le;
mt. 2,50×1,25	» 129,75 al Q.le;
mt. 3×1,50	» 162 — al Q.le.

Qualora questo dimensioni venzano ordinate in lotti inferiori a Q.li 20 per ogni formato e spessore, da spedire in una sola volta i suddetti extra saranno maggiorati di L. 54 al Q.le.
Per le altre misure rettangolari diverse da quelle sopra indicate, extra da convenire.
Per lamiere circolari (dischi) ulteriore aumento del 30 % sui prezzi effettivi delle relative lamiere nere rettangolari nella qualità e spessori corrispondenti.
Per lamiere segmate od a contorni curvilinei non rientranti, extra da convenire.
Le lamiere aventi lunghezze superiori a mt. 3 e di spessore da mm. 36/10 a 30/10 saranno sempre fornite in qualità greggia (cruda).
Se richieste ed ordinate in qualità ricotta: extra di L. 108 al Q.le.
Non è concesso sbianco per le lamiere richieste non ricotte.

3. - Extra di formato per bande nere

Nessun extra di formato per la misura da mm. 712×508.
Extra di L. 54 al Q.le per i seguenti formati:
mm. 712×478 - 712×540 - 762×508 - 1016×508.
Per i formati diversi da quelli suddetti, extra da convenire.

4. - Extra di qualità per lamiere sottili e bande nere

Acidulate ricotte	L. 648 a Q.le;
Acidulate ricotte e cilindrate a freddo	» 756 a Q.le;
Pronte alla stagnatura	» 972 a Q.le;
Per bande nere sbiancate: sbiancatura normale	» 264 a Q.le;
Per bande nere sbiancate: sbiancatura speciale	» 594 a Q.le.

5. - Extra per qualità UNI (CUM. E. 17) T

A 35	L. 129,75 a Q.le	Aq 48	L. 540 a Q.le;
A 42	» 129,75 a Q.le	Aq 53	» 648 a Q.le;
Aq 35	» 486 — a Q.le	Aq 60	» 702 a Q.le;
Aq 42	» 432 — a Q.le	Aq 70	» 864 a Q.le.

6. - Condizioni di collaudo

Spese materiali e responsabilità di collaudo, a carico della Ferriera fornitrice.
Diritti degli Enti collaudatori, nonchè spese e competenze degli agenti preposti alle operazioni di collaudo, a carico della Committente.
Il collaudo, se richiesto all'atto delle ordinazioni, potrà essere eseguito esclusivamente presso lo stabilimento della Ferriera fornitrice e si intende liberativo a tutti gli effetti. Bolli da applicare sui certificati di collaudo a carico del Committente.
Non è concesso abbuono di extra per eventuale rinunzia al collaudo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Segue: Lamiere sottili e bande nere.

7. - Extra diversi

Per lamiere spianate alla macchina aumento di L. 216 al Q.le sui prezzi delle relative qualità e spessori corrispondenti.

Per lamiere sottili striate: extra L. 270 al Q.le sui prezzi effettivi delle lamiere del corrispondente spessore misurato fuori stria.

Per la marcatura dei fogli: sovraprezzo da convenirsi caso per caso.

L'imballaggio, se richiesto, verrà fatturato al costo.

8. - Riduzioni lamiere di seconda scelta

a) lamiere non difettose ma in formati anormali di stock:
lunghezza massima: mt. 3; abolizione dell'extra di formato;
lunghezza massima: oltre mt. 3; riduzione a metà dell'extra di formato.
b) lamiere difettose:
riduzione del 5 % sul prezzo pieno di listino (prezzi base più extra).

BANDA STAGNATA

Spessore in mm.	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire al Q.le
0,15	18.400	18.440
0,20	16.400	16.440
0,22	15.315	15.355
0,23	14.620	14.660
0,24	14.215	14.255
0,25	13.715	13.755
0,28	12.530	12.570
0,30	11.750 (base)	11.790 (base)
0,40	10.170	10.210
0,45	9.305	9.345
0,50	8.850	8.890

I suddetti prezzi si intendono riferiti al costo dello stagno di L. 600 a Kg. franco ferriera produttrice della banda stagnata.

I prezzi si intendono altresì per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore (imballo escluso) e per un quantitativo superiore a 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Spessore in mm.	Italia Centro-Meridionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Italia Centro-Meridionale Lire a Q.le
0,15	18.400	18.440
0,20	16.400	16.440
0,22	15.315	15.355
0,23	14.620	14.660
0,24	14.215	14.255
0,25	13.715	13.755
0,28	12.530	12.570
0,30	11.750 (base)	11.790 (base)
0,40	10.170	10.210
0,45	9.305	9.345
0,50	8.850	8.890

I suddetti prezzi si intendono riferiti al costo dello stagno di L. 600 a Kg. franco ferriera produttrice della banda stagnata.

I prezzi si intendono altresì per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore (imballo escluso) e per un quantitativo superiore a 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

1. - Extra di formato

Nessun extra di formato per le misure da mm. 712×508 (28"×20").

Extra di L. 5; al Q.le per i seguenti formati: mm. 712×473 (28"×18" 5/8) - mm. 712×540 (28"×21" 1/4) - mm. 762×508 (30"×20") - mm. 1016×508 (40"×20").

Per formati diversi da quelli suddetti, se accettati dalla ferriera, extra da convenire.

2. - Extra per piccoli quantitativi

Per quantitativi inferiori alle Tonn. 5, verrà applicato un extra di L. 324 al Q.le.

Per quantitativi tra 5 e 10 Tonn., verrà applicato un extra di L. 108 al Q.le.

3. - Wasters

E' in facoltà della Ferriera di consegnare banda Wasters in formato normale fino alla percentuale del 15 % del quantitativo ordinato.

Per gli altri formati di banda stagnata, dovrà essere ritirato tutto il Wasters che risulterà dalla fabbricazione.

Per tale banda Wasters verrà accordata la riduzione del 7 % sui prezzi sopra indicati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

05 596

TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA

(Prezzi in lire a quintale franco destino per quantitativi di almeno 10 Tonn. pagamento in contanti alla spedizione).

1. - TUBI GAS

Tubi di acciaio neri, comuni, filettati, a vite e manicotto normale, in lunghezze commerciali da 3500 a 7000 mm.

Diametri	Lire al Q.le	Diametri	Lire al Q.le
1/8"	14.500 —	1 a 4 pollici (base)	5.600 —
1/4"	9.450 —	4 1/2"	6.150 —
3/8"	7.750 —	5"	6.400 —
1/2"	6.450 —	6"	6.700 —
3/4"	6.050 —		

Extra

a) Per quantitativi inferiori alle 10 Tonn.:
L. 220 al Q.le per quantitativi fino a 5 Tonn.;
L. 165 al Q.le per quantitativi da oltre 5 Tonn. fino a 9,9 Tonn.
b) Tubi per pozzi artesiani (tabelle UNI 1288 e 1289) con manicotto ad oliva di tipo normale leggero e pesante:
L. 200 al Q.le per lunghezze di 2 ÷ 3000 mm.;
L. 200 al Q.le per lunghezze fisse.
Tali aumenti si applicano sui prezzi dei tubi gas a vite e manicotto dei rispettivi diametri.
c) Tubi da gas rinforzati (tabella UNI 342) lisci o filettati e con manicotto normale in lunghezze commerciali da 3500 a 7000 mm.: extra 5 % sul prezzo dei tubi gas dei rispettivi diametri.
d) Tubi gas di qualità (tabelle UNI 1290, 1291, 1292): extra 10 % sul prezzo dei tubi gas neri filettati con manicotto dei rispettivi diametri.
e) Variante di prezzo per esecuzioni speciali:

Zincatura a fuoco:	
diametro 1/4" a 3/8"	L. 1650 a quintale di aumento (sul prezzo dei tubi neri);
diametro 1/2"	» 1500 » » » » » » » » »
diametro 3/4" a 6"	» 1400 » » » » » » » » »
Tubi gas lisci con manicotto a parte	riduzione L. 90 al Q.le;
Tubi gas filettati senza manicotto	» » 35 » »
Tubi gas lisci e senza manicotto	» » 55 » »
Tubi pozzo lisci con manicotto a parte	» » 35 » »
Tubi pozzo lisci senza manicotto	» » 70 » »

Le « riduzioni » si applicano sui prezzi dei corrispondenti tubi filettati e con manicotto.

2. — TUBI COMMERCIALI

TUBI DI ACCIAIO LISCI, TRAFILATI A CALDO, DI QUALITÀ COMMERCIALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

e) Variante di prezzo per esecuzioni speciali:

Zincatura a fuoco:
- diametro 1/4" a 3/8" . . . . . L. 1650 a quintale di aumento (sul prezzo dei tubi neri);
- diametro 1/2" . . . . . » 1500 » » » » » » » » »
- diametro 3/4" a 6" . . . . . » 1300 » » » » » » » » »

Tubi gas lisci con manicotto a parte . . . . . riduzione L. 20 al Q.le;
Tubi gas filettati senza manicotto . . . . . » » 35 » »
Tubi gas lisci e senza manicotto . . . . . » » 55 » »
Tubi pozzo lisci con manicotto a parte . . . . . » » 25 » »
Tubi pozzo lisci senza manicotto . . . . . » » 70 » »

Le «riduzioni» si applicano sui prezzi dei corrispondenti tubi filettati e con manicotto.

2. — TUBI COMMERCIALI

TUBI DI ACCIAIO LISCI, TRAFILATI A CALDO, DI QUALITÀ COMMERCIALE

(TABELLE UNI 1303 ÷ 1306)

Diametro esterno	Spessori	Lire al Q.le	Diametro esterno	Spessori	Lire al Q.le
25	2,5 – 4	7.800	114 – 121	4 – 6	6.150
	4,5 – 6	8.200	127 – 133	7 – 9	6.500
28 – 30	2,5 – 4	7.200	140 – 146	4,25 – 6	6.150
	4,5 – 7	7.550	152	7 – 9	6.500
32 – 35	2,5 – 4	6.950	159 – 165	4,5 – 6	6.150
	4,5 – 7	7.300	171	7 – 9	6.500
38 – 41,5	2,5 – 4	6.700	178 – 191	5,25 – 7	6.150
44,5	4,5 – 7	7.000		8 – 11	6.500
47,5	2,5 – 4	6.550	203	5,5 – 7	6.500
	4,5 – 7	6.900		8 – 11	6.850
51 – 54	2,5 – 4	6.150	216 – 229	6 – 8	6.500
	4,5 – 7	6.500		9 – 11	6.850
57	2,75 – 4,5	6.150	241	6,25 – 8	6.500
	5 – 7	6.500		9 – 11	6.850
60 – 63,5	3 – 4,5	6.150	254	6,5 – 8	6.500
70 – 76	5 – 7	6.500	267	9 – 11	6.850
83 – 89	3,25 – 5	6.150	279 – 292	7 – 8	6.500
	5,5 – 7	6.500		9 – 11	6.850
95	3,5 – 5	6.150	305 – 318	7,5 – 9	6.500
	5,5 – 7	6.500		10 – 12	6.850
102	3,5 – 5	6.150	330 – 343	8 – 9	6.500
	5,5 – 9	6.500	356 – 368	10 – 12	6.850
108	3,75 – 5,5	6.150	381 – 394	9 – 10	6.500
	6 – 9	6.500	406 – 419	11 – 12	6.850

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Segue: Tubi

Extra per qualità, dimensioni anormali, lunghezze fisse, zincature e collaudi:

QUALITA':

Acciaio al carbonio A. 35 e A. 45 UNI 663	aumento 10 %
» » » A. 55 UNI 663	» 15 %
» » » A. 65 UNI 663	» 20 %

DIMENSIONI ANORMALI:

Per dimensioni anormali nel diametro esterno	aumento 5 %
» » » nello spessore esterno	» 10 %
» » » nel diametro o spessore	» 15 %

LUNGHEZZE FISSE:

Sino a 1000 mm. (purchè multiple)	aumento 2 %
Da 1001 a 3000 mm.	» 5 %
Da 3001 a 7500 mm.	» 7,5 %
Oltre 7500 mm.	» 10 %

ZINCATURA:

Sia a fuoco che elettrica esterna:

per tubi lisci alle estremità	aumento L. 1500 al Q.le:
per tubi muniti di giunto	» » 1650 » »

PICCOLI QUANTITATIVI:

per quantitativi da 5 a 9,9 Tonn.	aumento L. 165 al Q.le;
» » fino a 5 Tonn.	» » 220 » »

COLLAUDI (spese materiali):

Associazione Nazionale Contr. Combustion- Registro Navale Italiano Ferrovie dello Stato Marina-Aeronautica	aumento L. 185 al Q.le;
Lloyd's Register	» » 280 » »

Le spese personali degli Agenti e i diritti dovuti agli Enti sono sempre a carico del Committente.

ROTAIE E ROTAIETTE

Prezzo per produzione ... Prezzo per produzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

ROTAIE E ROTAIETTE

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire al Q.le
Rotaie a fungo a decauville	3.990	3.940
Rotaie a gola	4.170	4.210

Per profili e qualità speciali extra da convenire.
I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.
Pagamento in contanti alla spedizione.

VERGELLA

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire al Q.le
Vergella A 60 in qualità omogeneo commerciale	3.468	3.508

(Per qualità speciali extra da convenire).
I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.
Pagamento in contanti alla spedizione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DERIVATI VERGELLA

I seguenti prezzi si intendono per produzioni dell'Italia Settentrionale (Emilia compresa).
Per le produzioni dell'Italia Centro-Meridionale si applica un aumento di L. 65 al Q.le.
Tutti i prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagone od autocarro stabilimento fornitore, imballo escluso.

FILO FERRO - PUNTE - GRIGLIE - CORDA SPINOSA

PREZZI *in Lire per 100 Kg.*

	Per ordini complessivi di almeno		
	Q.li 100 e più Lire	meno di 100 Q.li fino a 50 Q.li Lire	meno di 50 Q.li fino a 10 Q.li Lire
FILO FERRO *di normale fabbricazione*			
Lucido crudo . . . . . base 20	4.620	4.670	4.740
Cotto nero . . . . . » 20	4.930	4.980	5.050
Ramato crudo . . . . . » 20	4.930	4.980	5.050
Zincato crudo . . . . . » 20	7.290	7.340	7.410
Zincato cotto . . . . . » 20	7.440	7.490	7.560
Ramato per molle . . . . . » 18 e 19	5.040	5.090	5.160
PUNTE DI PARIGI . . . . base 20	5.240	5.290	5.360
GRIGLIA			
Con filo zincato crudo n. 6	10.760	10.810	10.880
» » » » 7	9.690	9.740	9.810
» » » » 8	9.180	9.230	9.300
» » » » 9	9.020	9.070	9.140
» » » » 10	8.870	8.920	8.990
» » » » 11	8.710	8.760	8.830
» » » » 12	8.550	8.600	8.670
» » » » 13	8.330	8.380	8.450
» » » » 14-15	8.250	8.300	8.370
» » » » 16 e »	8.130	8.180	8.250
CORDA SPINOSA a due o tre fili a 4 punte in rotoli di lunghezza non inferiore a 50 m.			
Con fili zincati del n. 12			
» » » » 13	8.580	8.630	8.700
» » » » 14	8.360	8.410	8.480
» » » » 15	8.240	8.290	8.360
» » » » 16	8.220	8.270	8.340
» » » » 17	8.190	8.240	8.310

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017
05574

» 10	8.870	8.920	8.990
» 11	8.710	8.760	8.830
» 12	8.550	8.600	8.670
» 13	8.330	8.380	8.450
» 14-15	8.250	8.300	8.370
» 16 e »	8.130	8.180	8.250

CORDA SPINOSA

a due o tre fili a 4 punte in pezzi di lunghezza non inferiore a 50 m.

Con fili zincati del n. 12	8.580	8.630	8.700
» » » » 13	8.360	8.410	8.480
» » » » 14	8.240	8.390	8.460
» » » » 15	8.220	8.270	8.340
» » » » 16	8.160	8.210	8.280
» » » » 17	8.070	8.120	8.190

Per numeri misti prezzi intermedi.
Per quantitativi inferiori ai 10 Q.li: aumento di L. 300 al Q.le.

EXTRA

FILO FERRO

in matasse di peso imprecisato

Prezzi in Lire per 100 Kg. in più della base

Numero secondo la scala francese (J.D.P.)	Diametro in decimi di mm.	Extra di spessore: lucido, ramato e ricotto	Extra di spessore: zincato, cotto e crudo
—	160 - 110	180	
30 - 25	100 - 70	155	205
24 - 23	64 - 59	105	155
22 - 21	54 - 49	80	105
20 base	44	—	—
19	39	130	155
18	34	180	235
17	30	235	310
16	27	285	390
15	24	335	440
14	22	390	495
13	20	440	560

Numero secondo la scala francese (J.D.P.)	Diametro in decimi di mm.	Extra di spessore: lucido, ramato e ricotto	Extra di spessore: zincato, cotto e crudo
12	18	490	630
11	16	595	770
10	15	595	845
9	14	665	925
8	13	715	1.000
7	12	765	1.105
6	11	875	1.215
5	10	1.000	1.530
4	9	1.130	1.780
3	8	1.290	2.050
2	7	1.545	2.430
1	6	1.890	3.025

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DERIVATI VERGELLA

I seguenti prezzi si intendono per produzioni dell'Italia Settentrionale (Emilia compresa).
Per le produzioni dell'Italia Centro-Meridionale si applica un aumento di L. 65 al Q.le.
Tutti i prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagone od autocarro stabilimento fornitore, imballo escluso.

FILO FERRO - PUNTE - GRIGLIE - CORDA SPINOSA

PREZZI *in Lire per 100 Kg.*

		Per ordini complessivi di almeno		
		Q.li 100 e più Lire	meno di 100 Q.li fino a 50 Q.li Lire	meno di 50 Q.li fino a 10 Q.li Lire
FILO FERRO *di normale fabbricazione*				
Lucido crudo	base 20	4.620	4.670	4.740
Cotto nero	» 20	4.930	4.980	5.050
Ramato crudo	» 20	4.930	4.980	5.050
Zincato crudo	» 20	7.290	7.340	7.410
Zincato cotto	» 20	7.440	7.490	7.560
Ramato per molle	» 18 e 19	5.040	5.090	5.160
PUNTE DI PARIGI	base 20	5.240	5.290	5.360
GRIGLIA				
Con filo zincato crudo n. 6		10.760	10.810	10.880
» » » » 7		9.690	9.740	9.810
» » » » 8		9.180	9.230	9.300
» » » » 9		9.020	9.070	9.140
» » » » 10		8.870	8.920	8.990
» » » » 11		8.710	8.760	8.830
» » » » 12		8.550	8.600	8.670
» » » » 13		8.330	8.380	8.450
» » » » 14-15		8.250	8.300	8.370
» » » » 16 e +		8.130	8.180	8.250
CORDA SPINOSA a due o tre fili a 4 punte in rotoli di lunghezza non inferiore a 50 m.				
Con fili zincati del n. 12		8.580	8.630	8.700
» » » » 13		8.360	8.410	8.480
» » » » 14		8.240	8.290	8.360
» » » » 15		8.220	8.270	8.340
» » » » 16		8.160	8.210	8.280
» » » » 17		8.070	8.120	8.190

Per numeri misti prezzi intermedi.
Per quantitativi inferiori ai 10 Q.li: aumento di L. 350 al Q.le.

EXTRA

FILO FERRO
in matasse di peso imprecisato
Prezzi in Lire per 100 Kg. in più della base

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

...ato crudo n. 6	10.760	10.810	10.880
» 7	9.690	9.740	9.810
» 8	9.180	9.230	9.300
» 9	9.020	9.070	9.140
» 10	8.870	8.920	8.990
» 11	8.710	8.760	8.830
» 12	8.550	8.600	8.670
» 13	8.330	8.380	8.450
» 14-15	8.230	8.300	8.370
» 16 e »	8.130	8.180	8.250

CORDA SPINOSA

a due o tre fili a 3 punte in cavalli di lunghezza non inferiore a 50 m.

Con fili zincati dal n. 32	8.580	8.630	8.700
» » » » 18	8.300	8.410	8.480
» » » » 14	8.340	8.390	8.460
» » » » 15	8.220	8.270	8.340
» » » » 16	8.160	8.210	8.280
» » » » 17	8.070	8.120	8.190

Per numeri misti prezzi intermedi
Per quantitativi inferiori ai 10 Q.li: aumento di L. 30 al Q.le.

EXTRA

FILO FERRO

in matasse di peso imprecisato

Prezzi in Lire per ogni Kg. in più della base.

Numero secondo la scala francese (J.D.P.)	Diametro in decimi di mm.	Extra di spessore: Incido, ramato e ricotto	Extra di spessore: zincato, cotto e crudo	Numero secondo la scala francese (J.D.P.)	Diametro in decimi di mm.	Extra di spessore: Incido, ramato e ricotto	Extra di spessore: zincato, cotto e crudo
—	160 – 110	180		12	18	190	630
30 – 25	100 – 70	155	205	11	16	535	770
24 – 23	64 – 59	105	155	10	15	595	845
22 – 21	54 – 49	80	105	9	14	665	925
20 base	44	—	—	8	13	745	1.020
19	39	130	155	7	12	795	1.105
18	34	180	235	6	11	875	1.315
17	30	235	310	5	10	1.000	1.520
16	27	285	390	4	9	1.130	1.790
15	24	335	440	3	8	1.290	2.050
14	22	390	495	2	7	1.545	2.430
13	20	440	560	1	6	1.890	3.025

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Segue: Intrecci - vergella - Filo teso - Punte - Graffe - Corda spinosa - Extra

EXTRA per matassatura

	A chilogrammi				
	10	5	2-3	1	1/2
Per tutte le qualità di fili con tolleranza 3 % in più o meno . . . L.	130	295	390	520	1.030
Per tutte le qualità di fili con tolleranza 2 % in più o meno . . . »	70	165	200	260	520
EXTRA per incartatura . . . . . »	170	295	390	520	1.030

FILO QUADRO: extra di L. 260 al Q.le in più della corrispondente qualità e misura di filo tondo.
FILO COTTO BIANCO: extra di L. 180 al Q.le in più del cotto normale.
FILO FERRO LUCIDO DOLCE: trafilato dal cotto: extra di L. 360 al Q.le in più del lucido crudo.
FILO FERRO RAMATO con requisiti sementa: extra di L. 520 al Q.le in più del filo lucido crudo.
FILO FERRO LUCIDO, RAMATO, COTTO con requisiti speciali o per saldatura, prezzi a convenirsi.
FILO ZINCATO con requisiti Capitolato Italiano FP. FI.: extra di L. 455 al Q.le.
FILO ZINCATO con requisiti Capitolato Americano: extra di L. 650 al Q.le in più dei fili zincati normali cotti.

FILO MEZZO TONDO

	Misura del lato maggiore mm.										
	6 a 10	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5	2	1,5	1
Extra sul corrispondente prezzo del filo tondo lucido . . . . . L.	325	360	665	770	870	975	1105	1400	1950	2555	4095
Extra sul corrispondente prezzo del filo tondo zincato . . . . . »	770	900	950	1050	1080	1210	1250	1700	2200	3000	5000

FILO TONDO RADDRIZZATO IN BARRETTE
(extra sul filo in matasse)

	Misura del filo							
	oltre 30	30/25	25/21	20/16	15/10	9/6	5/3	2/1
Filo lucido e ramato . . . . . L.	130	180	260	390	650	770	1050	1950
Filo cotto, zincato e stagnato . . . . . »	260	390	520	650	780	1050	1300	2555

Lunghezza minima: m. 2 dal n. 10 ad oltre il n. 30.
Lunghezza minima: m. 1 dal n. 6 al n. 15.
Lunghezza minima: m. 0,50 dal n. 1 al n. 5.
Lunghezze inferiori: aumento del 60 %.

GRIGLIE

Con due vivagni inflilati . . . . . extra di L. 260 al Q.le
Con due vivagni attorcigliati . . . . . extra di » 390 al Q.le
Griglia con maglie speciali o da considerarsi tali: aumenti come da apposita tabella.
Griglia in filo zincato cotto: L. 260 al Q.le in più delle griglie zincate crude.
La griglia in filo dall'11 e più si deve considerare normale nell'altezza da cm. 80 a 300.
Quella inferiore a cm. 80 e superiore a 300 è soggetta ad extra di L. 130 al Q.le.
(Imballi esclusi).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0578
78501

FILO TONDO RADDRIZZATO IN BARRETTE

(extra sul filo in matasse)

	Misura del filo							
	oltre 30	30/26	25/21	20/16	15/10	9/6	5/3	2/1
Filo lucido e ramato . . . . . L.	130	180	260	390	640	770	1030	1920
Filo cotto, zincato e stagnato . . . . . »	260	390	520	640	770	1030	1290	2555

Lunghezza minima: m. 2 dal n. 10 ad oltre il n. 30.
Lunghezza minima: m. 1 dal n. 6 al n. 15.
Lunghezza minima: m. 0,50 dal n. 1 al n. 5.
Lunghezze inferiori: aumento del 60 %.

GRIGLIE

Con due vivagni infilati . . . . . extra di L. 200 al Q.le.
Con due vivagni attorcigliati . . . . . extra di » 380 al Q.le.
Griglia con maglie speciali è da considerarsi tale: aumenti come da apposita tabella.
Griglia in filo zincato cotto: L. 200 al Q.le in più delle griglie zincate crude.
La griglia in filo dall'11 e più si deve considerare normale nell'altezza da cm. 80 a 300.
Quella inferiore ai cm. 80 e superiore ai 300 è soggetta ad extra di L. 130 al Q.le.
(Imballi esclusi).

PUNTE

in Lire per 100 Kg. in più della base - franco partenza

	N. secondo la scala francese (J. D. P.)													
	30/25	24/23	22/21	20 (base)	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
Lunghezza punte: massima mm.	—	—	—	120	135	110	90	75	70	65	55	55	55	45
Lunghezza punte: minima mm.	80	70	60	50	45	40	40	35	30	27	25	18	16	14
Extra di spessore . . . . L.	310	205	105	—	180	310	390	465	545	615	690	770	900	1080

	N. secondo la scala francese (J. D. P.)								
	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Lunghezza punte: massima mm.	40	40	—	—	—	—	—	—	—
Lunghezza punte: minima mm.	12	11	10	9	8	7	6	5	4
Extra di spessore . . . L.	1340	1660	2305	3190	4345	5625	da convenire		

Le punte piane (P), piane quadrigliate (PQ), bombate (B), fresate (F), sono considerate normali e quindi non hanno extra di specialità.

Il quantitativo di ogni misura di punte non deve essere inferiore ai Kg. 20. Confezionamento in pacchi da Kg. 5 lordo per netto (carta per merce) imballo escluso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 057 79
78501?

EXTRA PER PUNTE SPECIALI

Punte zincate: prezzi a convenirsi.			(PL) Piane larghe	L. 530
Punte corte	dal n. 11 e meno	L. 390	(PLL) Piane larghissime	» 1030
	dal n. 12 ed oltre	» 130	(2P) Punte a due punte	» 390
(C) Punte a testa conica		» 260	(FLA) Fresate larghe per agrumi	» 390
Trilli		» 2050	(FL) Fresate larghe usuali	» 390
Bomberine (vedi sotto)		» 2050	(AL) Aratro lucide	» 1030
(FV) False viti		» 1030	(AR) Aratro ricotte	» 1290
(Q) Punte gambo quadro		» 260	(GS) Gatti soffitto	» 390
Cambre per doghe punta spaccata		» 1030	(CPS) Cambrette punta tagliata	» 260
Cambre per doghe punta tonda		» 1530	(CPT) Cambrette punta tonda	» 520
Punte verniciate crude		» 1790	(G) Gruppino	» 260
Punte verniciate ricotte		» 2050	(ZT) Zappette a gambo tondo	» 1290
(BL) Bombate larghe usuali		» 520	(ZQ) Zappette a gambo quadro	» 1530
(BB) Bombate colme		» 520	Punte ricotte	» 520

Gli extra sulle « cambre e zappette » comprendono anche gli extra di punta corta.

L'extra di L. 2050 per le « bomberine » va applicato a tutti i tipi di punte « bombate (B) », « Bombate larghe (BL) », « Bombate colme (BB) », per i seguenti diametri e lunghezze di gambo:

diametro del filo n.	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	e meno.
lunghezza gambo mm.	26	24	22	20	18	16	15	13	12	11	10	9	8	8	7	7	e meno.

Per i diametri dal n. 4 al n. 1 in lunghezze di gambo inferiori ai minimi indicati nella tabella, si applica l'extra di L. 2050 al Q.le.

Per le misure intermedie a quelle indicate si applicano gli extra immediatamente più alti.

CHIODI NERI A MACCHINA TESTA TONDA A 4 COLPI

PREZZI

in Lire per 100 Kg. franco partenza, imballo escluso e in confezione normale in pacchi da Kg. 5 (peso della carta compreso)

	Per ordini complessivi di almeno		
	Q.li 100 e più	meno di 100 Q.li fino a 50 Q.li	meno di 50 Q.li fino a 3 Q.li
CHIODI QUADRI - gambo uniforme base	5.530	5.580	5.650
CHIODI SFILATI - prezzi a convenirsi.			

EXTRA

Per quantitativi inferiori ai Q.li 3 aumento di L. 340 al Q.le.

SPESSORI misurati sotto testa . mm.	7-6 ½	6	5 ½	5	4 ½	4	3 ½	3	2 ½	2
LUNGHEZZE normali sotto testa in mm.	100 a 140	80 a 120	80 a 120	70 a 120	50 a 100	50 a 90	40 a 80	30 a 70	30 a 40	15 a 25
Extra di spessore al Q.le Lire (in più del prezzo base)	base	130	260	520	770	1290	2050	3075	5405	

Extra per la zincatura: spessori da mm. 2 a 3 L. 4655 al Q.le in più del prezzo base. spessori da mm. 3 ½ a 10 L. 2955.

Extra per teste speciali e lunghezze non normali: a convenire.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

	Per ordini complessivi di almeno		
	Q.li 100 e più	meno di 100 Q.li fino a 50 Q.li	meno di 50 Q.li fino a 3 Q.li
CHIODI QUADRI - gambo uniforme base	5.530	5.580	5.650

CHIODI SFILATI - prezzi a convenirsi.

EXTRA

Per quantitativi inferiori ai Q.li 3 aumento di L. 340 al Q.le.

SPESSORI misurati sotto testa . mm.	7-6 ½	6	5 ½	5	4 ½	4	3 ½	3	2 ½	2
LUNGHEZZE normali sotto testa in mm.	100 a 140	80 a 120	8 a 120	70 a 120	50 a 100	50 a 90	40 a 80	30 a 70	30 a 40	15 a 25
Extra di spessore al Q.le Lire (in più del prezzo base)	base	130	260	520	770	1290	2050	3075	5405	

Extra per la zincatura: spessori da mm. 2 a 3 L. 4655 al Q.le in più del prezzo base; spessori da mm. 3 ½ a 10 L. 2955.

Extra per teste speciali e lunghezze non normali: a convenire.

GABBIONI

Prezzi in Lire per 100 Kg. franco partenza, imballo escluso.

Per ordini di almeno 50 Q.li in formati regolari a scatola, a sacco e pagliericcio, con maglie normali a semplice e a doppia torsione, compreso il 5 % circa di filo zincato per legature e cuciture.

In filo ricotto doppio zincato.

N. 20 (mm. 4.4)	L. 8470	N. 16 (mm. 2.7)	L. 8870
» 19 (» 3.9)	» 8550	» 15 (» 2.4)	» 9120
» 18 (» 3.4)	» 8670	» 14 (» 2.2)	» 9430
» 17 (» 3.0)	» 8360	» 13 (» 2.0)	» 9800

Sovraprezzo al Q.le per ordini da 10 a 50 Q.li . . . L. 115
Per ordini inferiori a Q.li 10 ulteriore sovraprezzo . . . » 340

RETE IN ROTOLI: i prezzi suddetti vengono ridotti di L. 50 al Q.le.

GABBIONI SPECIALI: sopraprezzi a convenirsi in relazione ai formati.

MANUFATTI IN FILO RICOTTO NERO: valgono i prezzi dei manufatti zincati minorati della metà della differenza fra il prezzo effettivo del filo zincato cotto e quello del filo ricotto nero di identico spessore.

EXTRA DI COLLAUDO: requisiti prescritti dal Capitolato tecnico speciale E. 2.21 delle FF. SS.: extra di L. 450 al Q.le.

COLLAUDO: da eseguirsi negli Stabilimenti dei fornitori prima della spedizione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Segue: Derivati vegetali

BIOCCAME DA SCARPE

PREZZI *in Lire per 100 Kg. merce resa franco partenza, imballo escluso*

	Per ordini complessivi di almeno		
	Q.li 100 e più	merce di 100 Q.li fino a 50 Q.li	merce di 50 Q.li fino a 5 Q.li
Art. *A*			
Bomberine gambo tondo extra ridotto da 20 a 24	8.280	8.310	8.400
Art. *B*			
Tipi diversi gambo tondo extra ridotto da 12/4 a 18/4 (rigate, ornate, coronate bottons, tedeschine, 4 colpi ord. 4 PO, Vittoria)	8.080	8.110	8.200
Art. *C*			
Tipi diversi gambo forgiato da 20/4 a 24/4 (alti F.S. capocciori T.C. - gendarmi G)	8.280	8.310	8.400
Art. *D*			
Tipi diversi gambo tagliato da 18/4 a 22/4 (ornate, alpine, a punta, tedeschine, rigate lisce, arcelles 4 colpi, 4 colpi usuali (4PO), 4 colpi all aperto (4PG), mezzo bombate, pressate)	8.480	8.510	8.600
ALI MOSCA FORGIATI NERI (porigordo n. 1 C) da 12/4 a 18/4 (compreso extra colore)	10.400	10.520	10.610

Per quantitativi inferiori a Q.li 5: aumento di L. 30 al Q.le

EXTRA

Prezzi in Lire per 100 Kg. in più dei prezzi base.

Art. « A » - Bomberine gambo tondo extra ridotto (piane, mezzo bombate, bombate)

n. 24 a 20	19	18	17	16	15	14
Base L. 260	520	900	1.290	1.790	2.300	

Art. « B » - Tipi diversi gambo tondo extra ridotto (rigate, ornate, coronate (bottons), tedeschine, 4 colpi usuali (4PO), vittoria)

n. 18 a 12/4	10/4	9/4	8/4	7/4	6/4	5/4	20 a 16/4
Base L. 130	260	390	650	1.030	1.660		260

Art. « C » - Tipi diversi gambo forgiato alti F.S. (capocciori T.C., gendarmi G)

Art. « D » - Tipi diversi gambo tagliato uso ferro ornate, alpine a punta, tedeschine rigate, arcelles 4 colpi, 4 colpi usuali (4PO), 4 colpi all'aperto (4PG), mezzo bombate pressate

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Prezzi in Lire per 100 Kg. in più dei prezzi base.

Art. « A » Bomberine gamba tonda extra ridotta
(piane, mezzo bombate, bombate)

n. 24 a 20	19	18	17	16	15	14
Base	L. 260	520	900	1.290	1.790	2.390

Art. « C » Tipi diversi gamba forgiata
(F.S. - cavaliere T.C. - gendarmi G.)

n. 24 a 20/4	18/4	16/4	14/4
Base	L. 260	520	900

Art. « B » Tipi diversi gamba tonda extra ridotta
(rigate, ornate, coronate (boutons), tedeschine, 4 colpi usuali (4PG), vitrerie)

n. 18 a 12/4	10/4	9/4	8/4	7/4	6/4	5/4	20 a 30/4
Base	L. 130	260	390	640	1.030	1.600	260

Art. « D » Tipi diversi gamba tagliata con fenice
ornate, alpine a punta, tedeschine rigate, arcelles 4 colpi, 4 colpi usuali (4PG), 4 colpi all aperto (4PG), mezze bombate bruniate

n. 22 a 18/4	16/4	14/4	12/4	10/4	9/4	8/4	7/4	6/4
Base	L. 130	260	390	640	1.030	1.530	2.360	3.580

PERIGORDS *n. 4 C forgiati neri (di macco)*

n. 18 a 12/4	10/4	8/4	6/4
Base	L. 640	1.030	1.730

Lunghezze gambi speciali (a richiesta)	aumento L. 770 per 100 Kg. (1)
Coloritura bleu-nero ed altre	aumento » 260 per 100 Kg. (1)
4 colpi all aperte (4PG) fenice	aumento » 1290 per 100 Kg.
4 colpi all aperte (4PG) forgiate	aumento » 520 per 100 Kg.
Altri tipi non compresi nel listino	a convenirsi

(1) Per tutti i tipi.

SEMENZA A MANO - SEMENZA A MACCHINA - SELLERINE

Prezzi in Lire per Kg., franco partenza, imballo escluso.

SEMENZA ACCIAIO DOLCE A MANO

	Lunghezze mm.												
	25/30	22/24	Base 20	18	16	14	12	10	9	8	7	6	5
Per ordini di Q.li 50 e più	L. 89	84	79	81	86	95	106	118	128	144	163	186	212
Per ordini di Q.li 25 e più	» 91	86	81	83	88	97	108	120	130	146	165	188	214
Per ordini di Q.li 10 e più	» 93	87	83	84	89	98	109	121	131	147	166	189	215
Per ordini di Q.li 5 e più	» 95	88	84	85	90	99	110	122	132	148	167	190	216
Per ordini di Q.li 2 e più	» 94	89	85	86	91	100	111	123	133	149	168	191	217
Per ordini di Q.li 1 e più	» 95	90	85	87	92	101	112	124	134	150	169	192	218

Semenza con testa a gruppino o larga: aumento di L. 3,50 al Kg.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 958307

SEMENZA NON OSSIDATA PER MACCHINA

	Lunghezza mm.								
	14 Base	13	12	11	10	9	8	7	6
Per ordini di Q.li 50 e più	132	139	143	151	157	168	185	205	225
Per ordini di Q.li 25 e più	133	140	143	153	158	169	186	205	226
Per ordini di Q.li 10 e più	134	141	144	154	159	170	187	205	227
Per ordini di Q.li 5 e più	135	142	145	155	160	171	188	206	228
Per ordini di Q.li 3 e più	136	143	146	156	161	172	189	207	229
Per ordini di Q.li 2 e più	137	144	147	157	162	173	190	208	230
Per ordini di Q.li 1 e più	138	145	148	158	163	174	191	209	231

SELLERINE OSSIDATE AL FILO

	Lunghezza mm.					
	10/12 Base	10	9	8	7	6
Per ordini di Q.li 20 e più	87	93	97	103	112	130
Per ordini di Q.li 10 e più	88	94	98	104	113	131
Per ordini di Q.li 5 e più	89	95	99	105	114	141
Per ordini di Q.li 2 e più	91	97	101	107	116	135
Per ordini di Q.li 1 e più	92	98	102	108	117	134

Le sellerine si spediscono imballate in scatole da Kg. 1.

Avvertenze.

a) Per quantitativi inferiori al minimo di ordinativo indicato aumento al kg. L. 3,50.

b) Per ordini misti di semenza a mano, semenza a macchina e sellerine, i prezzi di quantità si applicano come segue: per la semenza a mano si applicano i prezzi corrispondenti al quantitativo complessivo di semenza sia a mano che a macchina ordinato, per la semenza a macchina e le sellerine, si applicano invece i prezzi corrispondenti ai quantitativi ordinati di questi articoli.

FILI DI FERRO - CARCASSE

PREZZI *in Lire per ogni Kg. franco partenza, imballo escluso.*

	Scala europea N.	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	Diametro in mm.	0,55	0,52	0,48	0,41	0,40	0,35	0,32	0,28	0,24	0,22	0,20	0,18
LUCIDO CRUDO		77	80	82	86	89	96	98	105	109	120	132	144
RICOTTO		81	85	88	90	94	97	102	107	113	124	136	138
RICOTTO BIANCO		82	86	88	91	95	100	104	110	116	127	139	160
RAMATO		88	94	98	102	111	117	121	128	137	153	172	200
ZINCATO CRUDO		141	150	154	157	163	168	175	183	198	215	237	277
ZINCATO COTTO		150	155	160	163	168	174	181	188	197	223	267	285

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

6) Per ordini misti di semenza a mano, semenza a macchina e sellerine, i prezzi di quantità si applicano come segue: per la semenza a mano si applicano i prezzi corrispondenti al quantitativo complessivo di semenza sia a mano che a macchina ordinato. Per la semenza a macchina e le sellerine, si applicano invece i prezzi corrispondenti ai quantitativi ordinati di questi articoli.

FILI DI FERRO - CARCASSE

PREZZI *in Lire per ogni Kg. franco partenza, imballo escluso.*

Scala carcasse N.	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Diametro in mm.	0,65	0,52	0,48	0,44	0,40	0,35	0,32	0,28	0,24	0,22	0,20	0,18
LUCIDO CRUDO L.	77	80	83	86	89	96	98	105	109	120	132	144
RICOTTO »	81	85	88	90	94	97	102	107	113	124	136	150
RICOTTO BIANCO »	82	86	88	91	94	100	104	110	116	127	139	160
RAMATO »	88	94	98	102	111	117	121	128	137	153	172	200
ZINCATO CRUDO »	144	150	154	157	163	168	175	183	196	215	237	277
ZINCATO COTTO »	150	155	160	163	168	174	181	188	197	223	267	285

Avvertenze.

Per i diametri intermedi si applicano i prezzi del diametro immediatamente inferiore.
Per filo per fiori, per fili con requisiti speciali e per numeri superiori al 30, prezzi a convenirsi.
Tolleranze d'uso sui diametri.

EXTRA

MATASSATURA ED IMBALLI. — Il filo carcasse è fornito in matasse di fabbricazione avvolte in carta, tara per mercè

Per avvolgimento in matassine o rocchetti:

	di peso Kg. 0,100	0,250	0,500	1
dal n. 8 al 14 extra di L.	22 —	17,70	7,80	5,20 al Kg.
dal n. 16 al 22 extra di »	27,05	22,05	13,80	7,25 al Kg.
dal n. 24 al 26 extra di »	46,65	29,80	17,70	9,10 al Kg.
dal n. 28 al 30 extra di »	46,65	29,80	17,70	13,80 al Kg.

Prezzo rocchetti a sialdirsi.

CONDIZIONI DI RESA. — I prezzi del Listino si intendono per spedizioni di almeno Kg. 200 per volta e per mercè posta vagone nelle stazioni destinatarie FF. SS. e secondarie in servizio cumulativo.
Per ordini inferiori ai Kg. 200 extra di L. 350 al Q.le.

FILI FERRO BOBINATI PER CUCITRICI MECCANICHE E A MANO PER TUTTI GLI USI

Prezzi in Lire per ogni Kg. franco partenza, imballo escluso.

FILI TONDI

Numero	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30
mm.	1,10	1 —	0,90	0,80	0,70	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35
Lucido L.	88	92	94	95	97	99	107	113	118	123	153
Ramato »	95	99	101	105	108	110	118	125	133	143	149
Zincato »	147	150	154	157	160	163	180	191	198	204	217

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

[illegible] di qualsiasi numero di qualsiasi materiale aumento di Lire 2.50.

b) Per ordini misti di sementa a mano, sementa a macchina e sellerine i prezzi di quantità si applicano come segue: per la sementa a mano si applicano i prezzi corrispondenti al quantitativo complessivo di sementa siz a mano che a macchina ordinato. Per la sementa a macchina e le sellerine si applicano invece i prezzi corrispondenti ai quantitativi ordinati di questi articoli.

FILI DI FERRO - CARCASSE

PREZZI *in Lire per ogni Kg. franco partenza, imballo escluso.*

Scala carcasse N.	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Diametro in mm.	0,66	0,52	0,48	0,44	0,40	0,35	0,32	0,28	0,24	0,22	0,20	0,18
LUCIDO CRUDO L.	77	80	83	86	89	96	98	106	109	120	132	144
RICOTTO »	81	85	88	90	94	97	102	107	113	124	136	148
RICOTTO BIANCO »	82	86	88	91	94	100	104	110	116	127	139	160
RAMATO »	88	94	98	102	111	117	121	128	137	153	172	200
ZINCATO CRUDO »	144	150	154	157	163	168	175	183	188	197	223	267
ZINCATO COTTO »	150	155	160	163	168	174	181	188	197	223	267	285

Avvertenze.

Per i diametri intermedi si applicano i prezzi del diametro immediatamente inferiore.
Per filo per ferri, per fili con requisiti speciali e per numeri superiori al 30, prezzi a convenirsi.
Tolleranze d'uso sui diametri.

EXTRA

MATASSATURA ED IMBALLI. — Il filo carcasse è fornito in matasse di fabbricazione avvolte in carta, tara per mercé.
Per avvolgimento in matassine o rocchetti:

	di peso Kg. 0,100	0,250	0,500	1
dal n. 8 al 14 extra di L.	22 —	17,70	7,80	5,20 al Kg.
dal n. 16 al 22 extra di »	27,60	22,05	13,80	7,35 al Kg.
dal n. 24 al 26 extra di »	46,65	29,80	17,70	9,10 al Kg.
dal n. 28 al 30 extra di »	46,65	29,80	17,70	13,80 al Kg.

Prezzo rocchetti a stabilirsi.

CONDIZIONI DI RESA. — I prezzi del Listino si intendono per spedizioni di almeno Kg. 200 per volta e per merce posta vagone nelle stazioni destinatarie FF. SS. e secondarie in servizio cumulativo.
Per ordini inferiori ai Kg. 200 extra di L. 340 al Q.le.

FILI FERRO BOBINATI PER CUCITRICI MECCANICHE E A MANO PER TUTTI GLI USI

Prezzi in Lire per ogni Kg. franco partenza, imballo escluso.

FILI TONDI

Numero	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30
mm.	1,10	1 —	0,90	0,80	0,70	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35
Lucido L.	88	93	94	95	97	99	107	112	118	133	139
Ramato »	95	99	101	105	108	110	118	125	133	143	149
Zincato »	147	150	153	157	160	163	180	191	198	204	217

Segue: ***Derivati vergella*** - Fili ferro bobinati per cucitrici meccaniche e a mano per tutti gli usi.

FILI PIATTI STRETTI

	N.	0	1	2	3	4
	mm.	0,75 × 0,82	0,75 × 0,85	0,75 × 0,45	0,75 × 0,55	0,85 × 0,00
Lucido	L.	120	118	114	110	109
Ramato	»	133	130	128	125	124
Zincato	»	172	169	168	167	164

FILI PIATTI LARGHI (Lastrina)

	Larghezze da mm. 2,40 in su	Larghezze meno di mm. 2,40
Lucido	L. 124	136
Zincato	» 191	204

FILO SPECIALE PER GRAFFETTE (Agrafes)

Larghezza	Lucido	Ramato	Zincato
A da mm. 0,50 a 0,59	L. 130	144	211
B da mm. 0,60 a 0,69	» 128	140	199
C da mm. 0,70 a 0,89	» 125	138	189
D da mm. 0,90 a 0,99	» 122	135	187
E da mm. 1 ed oltre	» 120	131	184

Per i diametri intermedi si applicano i prezzi del diametro immediatamente inferiore.
Per tutte le altre misure non contemplate nel presente listino, prezzi da convenirsi.
Tutti i prezzi suddetti si intendono per ordini da Kg. 200 a Kg. 499.
Per ordini di quantitativi superiori, prezzi a convenirsi.
Gli ordini dovranno essere tassativamente trasmessi in Kg. (non numero di bobine o rotoli).

AVVERTENZE. — Tolleranze d'uso sui diametri.
Per ordini inferiori ai Kg. 500 aumento di L. 340 al Q.le

RETI PER LETTI

Prezzi in Lire per 100 Kg. franco partenza, imballo escluso.

	Per ordini complessivi di almeno			
	Q.li 100 e più	meno di 100 Q.li fino a 50 Q.li	meno di 50 Q.li fino a 10 Q.li	meno di 10 Q.li fino a 5 Q.li
RETI PER LETTI con filo zincato n. 3 ½ con maglia da millimetri 6 a 8	10.140	10.190	10.280	10.390
RETI PER LETTI con filo zincato n. 3 ½ con maglia da mm. 5	10.170	10.220	10.310	10.420

RETI PER LETTI con filo zincato n. 3 extra di L. 130 al Q.le in più delle reti con filo n. 3 ½.
TELE o **TESSUTO** di altezze inferiori ai cm. 120 extra di L. 130 al Q.le.
TELE misure speciali o per lettini: prezzi a convenirsi.

Per quantitativi inferiori ai Q.li 5 aumento di L. 340 al Q.le.

Non essendo possibile, per esigenze di fabbricazione, ottenere per il filo la massima precisione di diametro, questo si deve intendere approssimativo.

L'Acquirente nel passare l'ordinazione deve indicare con precisione:
la lunghezza e larghezza della rete;
il diametro del filo con il quale devesi fabbricare la rete;
[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

	Per ordini complessivi di almeno			
	Q.li 100 e più	meno di 100 Q.li fino a 50 Q.li	meno di 50 Q.li fino a 10 Q.li	meno di 10 Q.li fino a 5 Q.li
RETI PER LETTI con filo zincato n. 3 ½ con maglia da millimetri 6 a 8	10.140	10.190	10.280	10.390
RETI PER LETTI con filo zincato n. 3 ½ con maglia da mm. 5	10.170	10.220	10.310	10.420

RETI PER LETTI con filo zincato n. 3 extra di L. 130 al Q.le in più delle reti con filo n. 3 ½.
TELE o TESSUTO di altezze inferiori ai cm. 120 extra di L. 130 al Q.le.
TELE misure speciali o per lettini: prezzi a convenirsi.

Per quantitativi inferiori al Q.li 5 aumento di L. 340 al Q.le.

Non essendo possibile, per esigenze di fabbricazione, ottenere per il filo la massima precisione di diametro, questo si deve intendere approssimativo.

L'Acquirente nel passare l'ordinazione deve indicare con precisione:
la lunghezza e larghezza della rete;
il diametro del filo con il quale devesi fabbricare la rete;
la luce interna della maglia;
il numero e la qualità dei rinforzi;
la qualità dei bordi ed il diametro del filo degli stessi.

MOLLE PER LETTI

Prezzi in Lire per 100 Kg. franco partenza, imballo escluso.

	Per ordini complessivi di almeno		
	Q.li 50 e più	meno di 50 Q.li fino a 10 Q.li	meno di 10 Q.li fino a 5 Q.li
MOLLE ramate usuali - giri 7 a 12 filo n. 18-19	6.730	6.810	6.940
MOLLE ramate per sedile - filo n. 18 giri 4, 5, 6, 7 . . .	7.260	7.340	7.470
MOLLE ramate per sedile - filo n. 17 giri 4, 5, 6, 7 . . .	7.510	7.590	7.720
MOLLE ramate per spalliera e schienale - filo n. 17, giri 4, 5, 6	7.780	7.860	7.990
MOLLE ramate per spalliera e schienale - filo n. 16, giri 4, 5, 6	8.300	8.380	8.510
MOLLE ramate per spalliera e schienale - filo n. 15, giri 4, 5, 6	9.100	9.180	9.310
MOLLE coniche a bottiglia - con filo ramato n. 18-19 . . .	7.260	7.340	7.470
MOLLE coniche a bottiglia - con filo zincato n. 18-19 . . .	9.900	9.980	10.910
Le suddette molle si intendono fabbricate con filo ramato tipo acciaioso.			
MOLLE con filo zincato n. 18-19	9.380	9.460	9.590

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Segue: *Derivati vergella* - Molle per letti.

MOLLE con filo di acciaio resistenza 105/110 Kg. L. 750 in più al Q.le sul prezzo del tipo corrispondente.
MOLLE tipo speciale: prezzi a convenirsi.
Per le misure intermedie a quelle indicate si applicano gli extra immediatamente più alti.
Per quantitativi inferiori al Q.li 5, aumento di L. 340 al Q.le.

TELA PER SOFFITTI E PER CEMENTI

PREZZI *in Lire per mtq. per ordini di almeno 5 Tonn. da spedire in una sola volta, franco partenza, imballo escluso.*

Tela fino a grammi 400 al mq. filo n. 1	filo lucido	L. 32
	filo zincato	» 48
Tela da grammi 450 al mq. filo n. 1	filo lucido	» 37
	filo zincato	» 53
Tela da grammi 500 al mq. filo n. 1	filo lucido	» 40
	filo zincato	» 58
Tela da grammi 600 al mq. filo n. 2	filo lucido	» 49
	filo zincato	» 71
Tela da grammi 700 al mq. filo n. 2	filo lucido	» 57
	filo zincato	» 83
Tela da grammi 800 al mq. filo n. 3	filo lucido	» 64
	filo zincato	» 87
Tela da grammi 900 al mq. filo n. 3-4	filo lucido	» 71
	filo zincato	» 103
Tela da grammi 1000 al mq. filo n. 3-4	filo lucido	» 77
	filo zincato	» 111

TELE DEL PESO INTERMEDIO: prezzo del più pesante.

EXTRA

per ordini da Kg. 400 a 1000: aumento del 45 % sui prezzi suddetti;
per ordini oltre i 1000 Kg. a meno di Kg. 5000 aumento del 35 %.
Per quantitativi inferiori ai Kg. 400: aumento di L. 340 al Q.le.

TELE IN FILO RICOTTO NERO: aumento del 12 % sul prezzo del corrispondente tipo in filo lucido.
Per altezze da cm. 50, 60, 70, 80, 90: aumento del 23 % sui prezzi di listino.

RETE A TRIPLA TORSIONE ZINCATA

PREZZI *in Lire per mq. per ordini di almeno mq. 500, franco partenza, imballo escluso.*

Spessore del filo in numeri di filo jauge di Parigi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Tela da grammi 800 al mq. filo n. 3-4	filo zincato	103
Tela da grammi 1000 al mq. filo n. 3-4	filo lucido	77
	filo zincato	111

TELE DEL PESO INTERMEDIO: prezzo del più pesante.

EXTRA

per ordini da Kg. 400 a 1000: aumento del 45 % sui prezzi suddetti;
per ordini oltre i 1000 Kg. a meno di Kg. 5000 aumento del 35 %.
Per quantitativi inferiori ai Kg. 400: aumento di L. 340 al Q.le.

TELE IN FILO RICOTTO NERO: aumento del 12 % sul prezzo del corrispondente tipo in filo lucido.
Per altezze da cm. 50, 60, 70, 80, 90: aumento del 33 % sui prezzi di listino.

RETE A TRIPLA TORSIONE ZINCATA

PREZZI *in Lire per mq. per ordini di almeno mq. 500, franco partenza, imballo escluso.*

Larghezza della maglia	Spessore del filo in numeri della Jauge di Parigi												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
mm.													
10 . . . . . L.	126	145											
13 . . . . . »		101	117										
16 . . . . . »		86	94	107									
19 . . . . . »		77	85	93	110								
25 . . . . . »			68	80	91	106							
32 . . . . . »			58	66	76	88							
41 . . . . . »				54	59	63	73	79	84	95	106	120	
51 . . . . . »				50	53	57	63	69	77	84	94	107	
61 . . . . . »				48	50	53	60	65	71	80	92	100	111

E' in facoltà della fabbrica di spedire per le maglie da mm. 32, 41, 51, 61, la tripla fatta in filo zincato, prima od a maglia saldata.
Per le maglie da mm. 32, 41, 51, 61, è esclusa la fabbricazione nelle altezze di cm. 95, 145, 195.
Per esigenze di fabbricazione, non essendo possibile ottenere la matematica precisione del diametro del filo, questo si intende approssimativo e non si ammettono reclami quando la differenza non ecceda di un numero.

EXTRA

per le altezze da cm. 30, 35, 40, 45 . . . . . L. 13 al mq.
per le altezze da cm. 15, 17, 18, 20, 22, 25 . . . . . » 65 al mq. } in più dei prezzi per altezze normali
per le altezze da cm. 8, 10, 12 . . . . . » 120 al mq. }
Per i rotoli inferiori a 50 metri e non inferiori a metri 25, il prezzo aumenta del 9 %.
Per ordini inferiori a mq. 500: aumento di L. 340 al Q.le.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Segue: bertvali vergella.

TELA MOSCHERA E ZANZARIERA VERNICIATA E ZINCATA

PREZZI *in Lire per ogni mtq. per ordini di almeno mtq. 500 da spedirsi in una sola volta, franco partenza, imballo escluso.*

		Verniciata	Zincata
TELA n. 11 e 12 con filo	n. 30	100	126
	» 24	110	129
	» 22	112	140
	» 20	120	150
	» 18	125	160
	» 16	132	179
TELA n. 14 con filo	» 26	110	132
	» 24	111	134
	» 22	119	144
	» 20	125	157
	» 18	132	164
TELA n. 16 con filo	» 26	126	148
	» 24	127	151
	» 22	130	163
	» 20	138	181
TELA n. 18 con filo	» 26	139	165
	» 24	140	166
	» 22	141	182
	» 20	153	197
TELA n. 20 con filo	» 26	154	180
	» 24	155	182
	» 22	158	190
TELA n. 22 con filo	» 26	168	194
	» 24	169	196
	» 22	176	214

Note

Tele verniciate: i prezzi suesposti si intendono per tela verniciata in colore bleu. La tela può essere anche fornita in colore diverso dal bleu, semprechè il quantitativo minimo ordinato raggiunga, per ogni colore, 500 mq. *con il sovraprezzo* sul corrispondente tipo di colore bleu, *del 25 %*. La tela può anche essere fornita in filo lucido o cotto nero con *uno sconto del 5 %* sul corrispondente prezzo del tipo verniciato bleu.

Tele zincate: per tele zincate, verniciate di qualunque colore, aumento del 45 %.

Per ordinazioni inferiori a mq. 500 e fino ad un minimo di mq. 200: *aumento del 25 % più aumento di L. 5.10 al Kg.*

La misurazione delle maglie è fatta sul pollice di mm. 27,77.

La tela è venduta in rotoli da ml. 25 nelle altezze da cm. 50 a 100, di 10 in 10 cm. *E' in facoltà del fabbricante di fornire tela nei soli nn. 18, 20 e 22 e fino all'altezza di cm. 70, con cimosa artificiale.* Per misure di maglia e di filo intermedi sarà praticato il prezzo del tipo superiore.

EXTRA

per altezze inferiori a cm. 50 fino al minimo di cm. 40, da 5 in 5 cm.: *aumento del 25 %* sui prezzi suddetti;

per altezze superiori al 100 fino a cm. 130, da 10 in 10 cm.: *aumento del 15 %*; per altezze da cm. 130 a 170: *aumento del 35 %*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

TELA n. 22 con filo	» 24	155	182
	» 22	158	190
	» 20	168	194
	» 24	169	196
	» 22	170	214

Note

Tele verniciate: i prezzi suesposti si intendono per tela verniciata in colore bleu. La tela può essere anche fornita in colore diverso dal bleu, sempreché il quantitativo minimo ordinato raggiunga, per ogni colore, 500 mq. *con il sovraprezzo* sul corrispondente tipo di colore bleu, del 25 %. La tela può anche essere fornita in filo lucido o cotto nero con *aumento* del 5 % sul corrispondente prezzo del tipo verniciato bleu.

Tele zincate: per tele zincate, verniciate di qualunque colore, aumento del 45 %.

Per ordinazioni inferiori a mq. 500 e fino ad un minimo di mq. 50: *aumento del 25 %, più aumento di L. 3,50 al Kg.*

La misurazione delle maglie è fatta sul pollice di mm. 27,77.

La tela è venduta in rotoli da mt. 25 nelle altezze da cm. 50 a 100, di 10 in 10 cm. *E' in facoltà del fabbricante di fornire tele nei soli nn. 18, 20 e 22 e fino all'altezza di cm. 70, con cimosa artificiale.* Per misure di maglia e di filo intermedi sarà praticato il prezzo del tipo superiore.

EXTRA

per altezze inferiori a cm. 50 fino al minimo di cm. 40, da 5 in 5 cm.: *aumento del 25 %* sui prezzi suddetti;
per altezze superiori al 100 fino a cm. 120, da 10 in 10 cm.: *aumento del 12 %*; per altezze da cm. 130 a 170: *aumento del 35 %*.

TRAFILATI A FREDDO IN FERRO OMOGENEO

Trafilato a freddo in ferro omogeneo, prezzo base L. 570 al Q.le

Aumenti di misura

TONDO

misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le	misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le
1	4.125	14–15	125
1,5	2.825	16–19	75
2	1.950	20–28	Base
2,5	1.425	29–48	225
3	975	49–65	300
3,5	775	66–70	350
4	550	71–78	425
4,5–6,5	450	79–80	600
7–9	325	81–90	775
9,5–10,5	225	91–100	925
11–12	175		
13	150		

ESAGONO

misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le	misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le
3	2.600	15–16	575
4	2.175	17–18	500
5	1.800	19–21	450
6	1.500	22–27	400
7	1.275	28–39	475
8	1.150	40–46	550
9	1.050	47–60	575
10	900	61–70	675
11	775	71–78	800
12	700	79–80	975
13–14	650		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017
0 5 9 2
785017

Segue: Trafilati a freddo in ferro omogeneo.

Q U A D R O

misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le	misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le	misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le	misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le
2	2.600	6	1.125	13	525	41–46	400
2,5	2.125	7	1.000	14–15	450	47–50	425
3	1.700	8	850	16–20	375	51–55	450
4	1.450	9–11	725	21–28	325	56–60	500
5	1.225	12	600	29–40	350	61–65	550

Per i tondi da mm. 38 a mm. 100 se ordinati in quantitativi inferiori alle tonn. 10, in aggiunta agli extra di misura relativi, verranno applicati i seguenti sopraprezzi:

da mm. 38 a mm. 48 L. 200 al Q.le — da mm. 49 a mm. 78 L. 250 al Q.le — oltre i mm. 78 L. 300 al Q.le

PIATTO

Aumenti di misura *in lire al q.le*

Larghezza mm.	Spessore mm.																
	1	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10–11	12–14	15–18	19–25	26–28	29–38	39–50
4	6.500	5.950	5.400														
5	6.275	5.525	4.975	4.450													
6	5.850	5.300	4.775	4.225	3.675												
7	5.725	5.200	4.650	4.125	3.575												
8	5.625	5.100	4.550	4.000	3.475	3.025											
9	4.700	3.800	3.450	3.000	2.950	1.950	1.900										
10	4.650	3.750	3.400	2.975	2.025	1.925	1.875										
11	4.625	3.725	3.375	2.950	2.000	1.900	1.850	1.375									
12	4.225	3.225	2.875	2.750	1.800	1.700	1.625	1.350	1.325								
13	4.200	3.200	2.850	2.725	1.775	1.675	1.600	1.325	1.300	1.250							
14	4.175	3.175	2.825	2.700	1.750	1.650	1.575	1.300	1.275	1.225							
15–17	4.150	3.150	2.800	2.675	1.725	1.625	1.550	1.275	1.250	1.200	1.175						
18			2.525	2.200	1.625	1.525	1.500	1.200	1.125	1.100	1.075	1.050					
19			2.500	2.150	1.600	1.500	1.475	1.175	1.100	1.075	1.050	1.025					
20–25			2.475	2.125	1.575	1.475	1.450	1.150	1.075	1.050	1.025	1.000	800	775			
26–33				2.075	1.550	1.450	1.425	1.125	1.050	1.025	1.000	975	775	750	550		
34–37					1.525	1.300	1.250	1.100	1.025	1.000	975	950	750	725	525	500	
38–60						1.200	1.150	975	925	900	875	850	725	675	500	475	475
61–73							1.100	925	875	950	825	800	650	625	475	450	450
74–95								975	925	900	775	750	600	575	525	500	500
96–100									975	950	825	800	650	625	575	550	550

Nessun extra di maggior lavorazione dovrà essere applicato sui piatti fino a mm. 8x7.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

			2	3	4	5	6	7	8	9	10-11	12-14	15-18	19-25	26-28	29-38	39-60
4	6.500	5.950	5.400														
5	6.275	5.525	4.975	4.450													
6	5.850	5.300	4.775	4.225	3.675												
7	5.725	5.200	4.650	4.125	3.575												
8	5.625	5.100	4.550	4.000	3.475	3.025											
9	4.700	3.800	3.450	3.000	2.050	1.950	1.900										
10	4.650	3.750	3.400	2.975	2.025	1.925	1.875										
11	4.625	3.725	3.375	2.950	2.000	1.900	1.850	1.375									
12	4.225	3.225	2.875	2.750	1.800	1.700	1.625	1.350	1.325								
13	4.200	3.200	2.850	2.725	1.775	1.675	1.600	1.325	1.300	1.250							
14	4.175	3.175	2.825	2.700	1.750	1.650	1.575	1.300	1.275	1.225							
15-17	4.150	3.150	2.800	2.675	1.725	1.625	1.550	1.275	1.250	1.200	1.175						
18			2.525	2.200	1.625	1.525	1.500	1.200	1.125	1.100	1.075	1.050					
19			2.500	2.150	1.600	1.500	1.475	1.175	1.100	1.075	1.050	1.025					
20-25			2.475	2.125	1.575	1.475	1.450	1.150	1.075	1.050	1.025	1.000	800	775			
26-33				2.075	1.550	1.450	1.425	1.125	1.050	1.025	1.000	975	775	750	550		
34-37					1.525	1.300	1.250	1.100	1.025	1.000	975	950	750	725	525	500	
38-60						1.200	1.150	975	925	900	875	850	725	675	500	475	475
61-73							1.100	925	875	950	825	800	650	625	475	450	450
74-95								975	925	900	775	750	600	575	525	500	500
96-100									975	950	825	800	650	625	575	550	550

Nessun extra di maggior lavorazione dovrà essere applicato sui piatti fino a mm. 8×7

Aumenti diversi

BARRE IN LUNGHEZZA FISSA:

Per barre in lunghezza fissa, con 0 mm. di tolleranza in più o in meno, 10 % in più sul prezzo effettivo (base più extra).

Nel caso venga prescritta la sola tolleranza in più o in meno verrà conteggiato l'extra del 20 %.

TRATTAMENTI TERMICI:

Ricottura . . . . . L. 550 al Q.le
Bonifica . . . . . » 775 al Q.le

MISURE NON UNIFICATE:

Per quelle misure di trafilato per le quali non è prevista nell'unificazione la corrispondente misura di greggio, sarà di volta in volta applicato un extra di maggior lavorazione da convenire.

TOLLERANZE:

Il presente listino vale per tolleranze commerciali proprie dei produttori.
Per tolleranze prescritte - 5 UT . . . . . extra di L. 325 al Q.le
Per tolleranze prescritte - 3 UT . . . . . extra di » 500 al Q.le
Per tolleranze speciali diverse dalle precedenti e per materiali rettificati o forniti extra da convenirsi.

EXTRA PER PICCOLI QUANTITATIVI:

I prezzi indicati sono validi per un minimo di Kg. 500 e per un solo profilo o misura e per una sola qualità. I produttori potranno, previo accordo particolare, accettare quantitativi minori mediante l'applicazione dei seguenti extra:

da 300 a 499 Kg. . . . . L. 225 al Q.le
da 200 a 299 Kg. . . . . » 325 al Q.le
da 100 a 199 Kg. . . . . » 450 al Q.le
da 50 a 99 Kg. . . . . » 550 al Q.le
da 25 a 49 Kg. . . . . » 775 al Q.le

PREZZI:

I prezzi per produzione Italia Centro-Sud si intendono aumentati di L. 40 al Q.le.

I prezzi sopra indicati valgono (senza impegno e salvo variazioni) per la qualità commerciale A 00 UNI 743, imballo escluso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 5 9 4 7 8 5 0 1 7

Segue: Trafilati a freddo in ferro omogeneo.

SPEDIZIONE:
Merce resa franco partenza stabilimento fornitore.

COLLAUDI:
Per ordini con prescrizioni di qualità e di collaudo, condizioni speciali da convenirsi di volta in volta.

NASTRI LAMINATI A FREDDO

NASTRO FERRO CRUDO LUCIDO . . . . . prezzo base L. 67(a) al Q.le.

Prezzo per la qualità A 00, *franco stabilimento fornitore, imballo escluso e per quantitativi di almeno* 1o *Tonn.*
Il prezzo per produzioni Italia Centro-Sud si intende aumentato di L. 40 al Q.le.

Extra di cottura

Nastro cotto per profondo stampaggio - Aumento prezzo base
Nastro cotto nero opaco DO, DOS) (I) - Aumento prezzo base . . . . . L. 518 al Q.le
Nastro cotto nero lucido (S.CR-S. DO-DOS.I) - Aumento prezzo base . . . . . » 275 al Q.le
Nastro cotto bianco lucido (S.CR-S. DO-DOS.I.) - Aumento prezzo base . . . . . » 325 al Q.le
Nastro cotto bianco lucido speciale per nichelatura - Aumento prezzo base . . . . . » 400 al Q.le
Extra di rettifatura - Aumento prezzo base . . . . . » 650 al Q.le
. . . . . » 325 al Q.le (2)

Extra di misura *in Lire al Q.le*

Larghezza mm.	8-12	13-19	20-40	41-75	76-150	51-500	201-300	301-450	451-500
Spessore in mm.:									
4-3	—	650	400	150	275	400	600	800	1.050
2,9-1	925	400	150	base	150	275	475	650	925
0,99-0,8	975	475	200	75	275	400	650	925	1.175
0,79-0,6	1.050	525	325	195	400	625	800	1.050	1.575
0,59-0,5	1.125	650	475	325	525	650	925	1.175	2.025
0,49-0,4	1.250	800	600	475	650	800	1.050	1.300	2.475
0,39-0,3	1.375	925	725	600	800	925	1.175	1.450	2.925
0,29-0,27	1.625	1.050	850	725	925	1.050	1.300	1.700	3.375
0,26	1.950	1.175	975	850	1.050	1.175	1.450	1.950	3.825
0,25	2.275	1.450	1.175	1.050	1.250	1.375	1.625	2.350	4.150
0,24	2.875	1.625	1.375	1.250	1.450	1.575	1.825	2.725	4.625
0,23	3.450	1.950	1.575	1.450	1.700	1.825	2.075	3.000	5.075
0,22	4.025	2.225	1.750	1.625	2.075	2.225	2.475	3.375	5.525
0,21	4.625	2.550	2.025	1.900	2.475	2.600	2.875	3.775	5.975
0,20	5.200	2.875	2.275	2.150	2.875	3.000	3.250	4.150	6.425
0,19	5.775	3.175	2.550	2.475	3.250	3.375	3.650	4.550	6.975
0,18	6.100	3.500	2.800	2.675	3.650	3.775	4.150	5.075	7.325
0,17	6.500	3.900	3.125	3.000	4.025	4.150	4.675	5.575	7.800
0,16	6.975	4.300	3.450	3.325	4.425	4.675	5.200	6.100	8.200
0,15	7.275	4.675	3.900	3.775	4.925	5.200	5.725	6.625	8.700
0,14	7.800	5.075	4.350	4.225	5.450	5.725	6.225	7.150	9.225
0,13	—	5.450	4.800	4.675	6.975	6.225	6.750	6.750	9.725
0,12	—	5.975	5.250	5.125	6.500	6.750	7.275	8.175	10.250
0,11	—	6.500	5.725	5.575	7.150	7.400	7.925	8.825	10.900
0,10	—	7.150	6.350	6.225	7.800	8.175	8.675	9.475	11.700

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 963017

Extra di refilatura (2) . . . . . » 325 al Q.le

Extra di misura in Lire al Q.le

Larghezza mm.	8-12	13-19	20-40	41-75	76-150	151-200	201-300	301-450	451-500
Spessore in mm.:									
4-3	—	650	400	150	275	400	600	800	1.050
2,9-1	925	400	150	base	150	275	475	650	925
0,99-0,8	975	475	200	75	275	400	650	925	1.175
0,79-0,6	1.050	525	325	195	400	525	800	1.050	1.575
0,59-0,5	1.125	650	475	325	525	650	925	1.175	2.025
0,49-0,4	1.250	800	600	475	650	800	1.050	1.300	2.475
0,39-0,3	1.375	925	725	600	800	925	1.175	1.450	2.925
0,29-0,27	1.625	1.050	850	725	925	1.050	1.300	1.700	3.375
0,26	1.950	1.175	975	850	1.050	1.175	1.450	1.950	3.825
0,25	2.275	1.450	1.175	1.050	1.250	1.375	1.625	2.350	4.150
0,24	2.875	1.625	1.375	1.250	1.450	1.575	1.825	2.725	4.625
0,23	3.450	1.950	1.575	1.450	1.700	1.825	2.075	3.000	5.075
0,22	4.025	2.225	1.750	1.625	2.075	2.225	2.475	3.375	5.525
0,21	4.625	2.550	2.025	1.900	2.475	2.600	2.875	3.775	5.975
0,20	5.200	2.875	2.275	2.150	2.875	3.000	3.250	4.150	6.425
0,19	5.775	3.175	2.550	2.475	3.250	3.375	3.650	4.550	6.975
0,18	6.100	3.500	2.800	2.675	3.650	3.775	4.150	5.075	7.325
0,17	6.500	3.900	3.125	3.000	4.025	4.150	4.675	5.575	7.800
0,16	6.975	4.300	3.450	3.325	4.425	4.575	5.200	6.100	8.200
0,15	7.275	4.675	3.900	3.775	4.925	5.200	5.725	6.625	8.700
0,14	7.800	5.075	4.350	4.225	5.450	5.725	6.225	7.150	9.225
0,13	—	5.450	4.800	4.675	5.975	6.225	6.750	6.750	9.725
0,12	—	5.975	5.250	5.125	6.500	6.750	7.275	8.175	10.250
0,11	—	6.500	5.725	5.575	7.150	7.400	7.925	8.825	10.900
0,10	—	7.150	6.350	6.225	7.800	8.175	8.575	9.475	11.675

Extra diversi

RADDRIZZATURA E TAGLIATURA IN VERGHE:
fino a m. 1 con tolleranza mm. 10 solo in più . . . L. 650 al Q.le;
oltre m. 1 con tolleranza mm. 10 solo in più . . . » 400 al Q.le;
oltre m. 1 con tolleranza mm. 10 in più o in meno . . » 275 al Q.le.

EXTRA DI PICCOLA PARTITA:
per fornitura fino a 3 Q.li . . . . . L. 525 al Q.le;
per fornitura da 4 a 10 Q.li . . . . . » 450 al Q.le;
per fornitura da 11 a 50 Q.li . . . . . » 275 al Q.le;
per fornitura da 51 a 99 Q.li . . . . . » 100 al Q.le.

NASTRI PER PROFONDO STAMPAGGIO:
Per il nastro con prescrizione di profondo stampaggio gli extra di qualità verranno fissati di volta in volta con le fabbriche produttrici in relazione alle esigenze dei singoli clienti.

TOLLERANZE DI MISURA:
Il presente listino vale per tolleranze commerciali proprie dei produttori.
Per tolleranze prescritte extra da convenire.

COLLAUDI:
Per ordini con prescrizioni di collaudo, condizioni speciali da convenirsi volta per volta.

---

(1) DO = ferro dolce lucido - S.DO = ferro semidolce - DOS.I. = ferro dolcissimo lucido - S.CR = ferro semicrudo (semiduro) lucido - DOS.O = ferro dolcissimo opaco.

(2) L'extra di refilatura viene applicato:
1) se la refilatura è richiesta tassativamente dal cliente;
2) nel caso di misure non multiple di 5.

BULLONERIA GREZZA

Prezzi franco stabilimento produttore, imballo escluso, e per quantitativi di almeno 10 Tonn.

BULLONI GREZZI CON TESTA E DADO ESAGONO - UNI 900

Prezzo per ogni 100 Kg.

Diametro mm.	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16-18	19-20	22-24
Diametro poll.	3/16	1/4	—	5/16	—	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8
Lunghezza del gambo in mm.:												
15 a 20	26.169	21.566	17.964	14.360	13.286	12.213	11.944	11.676	—	—	—	—
25 a 40	23.123	19.191	15.822	12.454	11.925	11.394	11.018	10.643	8.683	7.878	7.516	—
45 a 60	18.990	16.024	13.736	11.448	10.972	10.495	10.107	9.730	8.522	7.569	7.220	6.617
65 a 80	—	14.266	12.556	10.844	10.213	9.582	9.354	9.126	8.375	7.073	6.912	6.415
90 a 100	—	—	—	9.690	9.287	8.885	8.631	8.777	7.824	6.670	6.563	6.107
110 a 120	—	—	—	8.589	8.536	8.482	8.401	8.321	7.623	6.469	6.362	5.905
130 a 150	—	—	—	8.321	8.288	8.254	8.240	8.227	7.475	6.362	6.214	5.811
160 a 200	—	—	—	—	—	—	—	8.160	7.368	6.214	6.066	5.758
210 a 250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.905	5.704

Per i diametri superiori e per lunghezze non quotate in tariffa prezzi a convenirsi.
Se richiesti con due dadi o con filettatura più lunga della normale extra del 20 %.

BULLONI GREZZI CON TESTA TONDA, QUADRO SOTTO TESTA, DADO QUADRO - UNI 905

Prezzo per ogni 100 Kg.

Diametro poll.	5	6	7	8	9	10	12	14
Diametro mm.	3/16	1/4	—	5/16	—	3/8-7/16	1/2	9/16
Lunghezza del gambo in mm.:								
20	21.513	16.480	13.542	—	—	—	—	—
25 a 40	19.392	15.165	13.152	11.139	10.288	9.435	8.723	8.482
45 a 60	16.427	13.662	11.952	10.240	9.536	8.831	8.428	8.227
65 a 80	16.279	12.347	10.891	9.435	8.978	8.522	8.227	8.026
90 a 100	16.172	12.253	10.489	8.723	8.476	8.227	8.026	7.824
110 a 120	—	12.186	10.355	8.522	8.275	8.026	7.824	7.623
130 a 150	—	12.119	10.274	8.428	8.393	7.918	7.623	7.422
160 a 200	—	—	—	8.388	8.100	7.811	7.422	7.220
210 a 250	—	—	—	—	—	7.717	7.247	7.019

Per misure non quotate prezzi a convenirsi.

VITI PER LEGNO A TESTA QUADRA - UNI 706

Prezzo per ogni 100 pezzi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Prezzo per ogni 100 Kg.

Diametro	poll.	5	6	7	8	9	10	12	14
	mm.	3/16	1/4	—	5/16	—	3/8-7/16	1/2	9/16
Lunghezza del gambo in mm.:									
20		21.513	16.480	13.542	—	—	—	—	—
25 a 40		19.392	15.165	13.152	11.139	10.288	9.435	8.723	8.482
45 a 60		16.427	13.662	11.952	10.240	9.536	8.831	8.428	8.227
65 a 80		16.279	12.347	10.891	9.435	8.978	8.522	8.227	8.026
90 a 100		16.172	12.253	10.489	8.723	8.476	8.227	8.026	7.824
110 a 120		—	12.186	10.355	8.522	8.275	8.026	7.824	7.623
130 a 150		—	12.119	10.274	8.428	8.393	7.918	7.623	7.422
160 a 200		—	—	—	8.388	8.100	7.811	7.422	7.220
210 a 250		—	—	—	—	—	7.717	7.247	7.019

Per misure non quotate prezzi a convenirsi.

VITI PER LEGNO A TESTA QUADRA - UNI 708

Prezzo per ogni 100 pezzi.

N. di sagoma	24	25	27	30	33	35	37	39
mm.	6	7	8	10	12	14	16	18
Lunghezza del gambo in mm.:								
40	208	226	274	—	—	—	—	—
45	218	246	282	403	—	—	—	—
50	236	254	320	424	—	—	—	—
60	246	274	330	452	658	—	—	—
70	254	302	348	490	687	922	—	—
80	282	320	376	528	715	959	1.222	1.382
90	—	—	406	564	772	1.006	1.297	1.569
100	—	—	424	621	809	1.072	1.353	1.663
110	—	—	460	658	846	1.128	1.420	1.757
130	—	—	—	678	940	1.222	1.579	2.003
150	—	—	—	752	1.025	1.353	1.711	2.162
175	—	—	—	—	1.175	1.504	1.955	2.425
200	—	—	—	—	—	1.649	2.096	2.650
225	—	—	—	—	—	1.767	2.237	2.828

Per le viti a testa esagona UNI 704 extra 15 %.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Segue: Bulloneria grezza

BULLONI PER ARMAMENTO FERROVIARIO E TRANVIARIO (Rondella esclusa)

Prezzo per ogni 100 Kg.

Diametro mm.	10	12	13	14	16	18	19	20	22/25
Prezzo Lire . . .	9.111	8.428	8.227	8.026	7.381	7.113	6.818	6.563	6.415

DADI GREZZI ESAGONI E QUADRI UNI 893 E UNI 896

Prezzo per ogni 100 Kg.

Per viti da mm.	Non filettati	Filettati
5 3/16	30.585	37.536
6 1/4	19.969	29.041
8 5/16	17.433	22.036
10 3/8 7/16	14.521	17.766
12 1/2	12.575	14.682
14 9/16	11.099	12.749
16 5/8	10.414	11.528
18	9.891	11.099
20 3/4	8.643	9.851

Per viti da mm.	Non filettati	Filettati
22 7/8	8.120	9.327
24 1"	8.026	9.233
27 1 1/8	7.824	9.032
30	8.534	8.522
33 1 1/4	7.623	8.831
36 1 1/2	7.824	9.032
39 1 5/8	8.321	9.529
42 1 7/8	8.831	10.039

Per misure non quadre prezzo a convenirsi.

CAVIGLIE PER ARMAMENTO FERROVIARIO E TRANVIARIO

Prezzo per ogni 100 Kg.

Diametro mm.	12	13	14	16	18	19	20	22
Prezzo Lire . . .	8.388	8.187	7.985	7.153	6.804	6.643	6.268	6.174

CHIODI DA RIBADIRE A TESTA TONDA LARGA

Dimensioni di testa secondo UNI 134

Prezzo per ogni 100 Kg.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

CAVIGLIE PER ARMAMENTO FERROVIARIO E TRANVIARIO

Prezzo per ogni 100 Kg.

Diametro mm.	12	13	14	16	18	19	20	22
Prezzo Lire . . .	8.388	8.187	7.985	7.153	6.804	6.643	6.268	6.174

CHIODI DA RIBADIRE A TESTA TONDA LARGA

Dimensioni di testa secondo UNI 134

Prezzo per ogni 100 Kg.

Diametro mm.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22/25
Prezzo Lire . .	6.120	6.080	6.026	5.972	5.919	5.865	5.798	5.758	5.717	5.677	5.623	5.570	5.543

Per altri tipi di chiodi da ribadire contemplati nelle Tabelle UNI dal 135 al 140 extra 15 %.

I prezzi del presente listino sono per articoli fabbricati in acciaio tipo commerciale (A 00): se richiesti in alta qualità di acciaio saranno applicati gli extra secondo le corrispondenti qualità del prodotto greggio.
Per i tipi di bulloneria non contemplati nel presente listino prezzi da convenirsi.
I prezzi per produzioni Italia Centro-Sud si intendono aumentati da L. 0,40 al Kg.

Extra per ordinazioni di piccole partite:

1.. 54 al Q.le per quantitativi da 50 a 99 Q.li;
» 216 al Q.le per quantitativi da 10 a 50 Q.li;
» 356 al Q.le per quantitativi inferiori a 10 Q.li.

(3804)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3103692) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 40.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

0600

2607

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 26 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 51-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 85-033 841-737 851-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI - (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 900 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 454.
Ricostituzione dei comuni di Carano, Daiano e Varena (Trento) . . . . . Pag. 3225

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 455.
Ricostituzione dei comuni di Palazzo Canavese e Pive

CONCORSI

Ministero dei trasporti: Diario delle prove scritte dei concorsi a sorvegliante lavori e capotecnico di 3ª classe. Pag. 3232

Ministero dei lavori pubblici: Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a otto posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile . . . . . Pag. 3232

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 294 DEL 26 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 92: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 154ª estrazione di obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano effettuata il 16 dicembre 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

0060

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. **454**.
Ricostituzione dei comuni di Carano, Daiano e Varena (Trento) . . . . . Pag. 3225

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. **455**.
Ricostituzione dei comuni di Palazzo Canavese e Piverone (Torino) . . . . . Pag. 3226

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. **456**.
Convocazione dei comizi elettorali per la prima elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana . Pag. 3229

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1946.
Nomina di componenti della Commissione esecutiva per le celebrazioni marconiane . . . . . Pag. 3231

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Nettuno (Roma) della Cassa di risparmio di Roma . . . . . Pag. 3231

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 3232
Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta Pag. 3232

CONCORSI

Ministero dei trasporti: Diario delle prove scritte dei concorsi a sorvegliante lavori e capotecnico di 3ª classe. Pag. 3232

Ministero dei lavori pubblici: Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a otto posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile . . . . . Pag. 3232

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 294 DEL 23 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso o pel conferimento di premi n. 92: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 134ª estrazione di obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano effettuata il 16 dicembre 1946.

(4409)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. **454**.
Ricostituzione dei comuni di Carano, Daiano e Varena (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 837;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0602 78501

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Carano, Daiano e Varena, aggregati con regio decreto 29 marzo 1928, n. 837, al comune di Cavalese, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Carano, Daiano e Varena, e il nuovo organico del comune di Cavalese saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 29 marzo 1928, n. 837.

Al personale già in servizio presso il comune di Cavalese che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Palazzo Canavese e Piverone, riuniti in unico Comune denominato Palazzo Piverone in virtù del regio decreto 28 marzo 1929, n. 627, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Palazzo Canavese e Piverone saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 28 marzo 1929, n. 627.

Al personale già in servizio presso l'unico comune di Palazzo Piverone che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRIFFO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 75. — FRANCO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

al personale già in servizio presso il comune di Cavallese che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 76. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 455.

Ricostituzione dei comuni di Palazzo Canavese e Piverone (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 637;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

godati all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 75. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 456.

Convocazione dei comizi elettorali per la prima elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che reca norme per la prima elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, recante norme per le elezioni dei deputati all'Assemblea Costituente;

Ritenuta la necessità di convocare i comizi elettorali per addivenire, ai sensi del succitato art. 42 dello Statuto della Regione siciliana, alla prima elezione dell'Assemblea regionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Decreta:

Art. 1.

I comizi elettorali, per la prima elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana, sono convocati per il giorno 20 aprile 1947.

Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto della Regione siciliana, alle elezioni suindicate si applicano le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

Art. 2.

A norma del combinato disposto degli articoli 3 e 42 dello Statuto della Regione siciliana e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, il riparto dei 90 deputati, costituenti l'Assemblea regionale siciliana, fra le 9 circoscrizioni elettorali della Regione, corrispondenti alle attuali circoscrizioni provinciali, è stabilito nella tabella A, allegata al presente decreto, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno.

Il complesso delle predette circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico regionale ai fini della utilizzazione dei voti residuali.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 169. — FRASCA

TABELLA A

Circoscrizione dei Collegi elettorali ed assegnazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1946.

Nomina di componenti della Commissione esecutiva per le celebrazioni marconiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto del 25 ottobre 1946, che istituisce una Commissione esecutiva per attuare un programma di celebrazioni marconiane nella ricorrenza del primo cinquantenario della scoperta della radio;

Ritenuta l'opportunità di includere nella Commissione stessa i rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a fare parte della Commissione esecutiva per le celebrazioni marconiane, in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche, i signori:

a) dott. Antonio Morelli;
b) prof. Algeri Marino.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPPA

(4398)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Nettuno (Roma) della Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

... dato regionale ai fini della utilizzazione dei voti residuati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRIFFO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 109. — FRANCO

TABELLA A.

Circoscrizione dei Collegi elettorali ed assegnazione dei seggi

	COLLEGIO	Popolazione	Seggi assegnati interi	Resti	Seggi assegnati coi resti	Sedi degli uffici centrali circoscrizionali
I	*Agrigento* . .	418.265	9	18.260	1	Agrigento
II	*Caltanissetta* .	256.687	5	34.362	6	Caltanissetta
III	*Catania* . . .	713.131	16	2.041	16	Catania
IV	*Enna*	218.294	4	40.514	5	Enna
V	*Messina* . . .	627.093	14	4.833	14	Messina
VI	*Palermo* . . .	890.762	20	1.832	20	Palermo
VII	*Ragusa* . . .	223.115	5	899	5	Ragusa
VIII	*Siracusa* . . .	277.372	6	10.902	6	Siracusa
IX	*Trapani* . . .	375.169	8	19.609	9	Trapani
	TOTALI . . .	4.000.078	87	—	90	

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro per l'interno
DE GASPERI

a) dott. Antonio Morelli;
b) prof. Algeri Marino.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPPA

(4398)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Nettuno (Roma) della Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Nettuno (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4368)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(*Prima pubblicazione*). Avviso n. 39

È stata chiesta la rinnovazione per esaurimento dei certificati nominativi Rendita 3,50 %, n. 203,456, di annue L. 7,50 intestato a Cocco Vincenza fu Salvatore, nata a Vergiate, domicilio di elezione (Novara).

Decorso dello certificato nominativo del secondo mezzo foglio di compartimenti semestrali, già usato per la riscossione delle rate, si diffida chiunque abbia interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana senza che siano state notificate opposizioni, si procederà a termini dell'art. 180 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 13 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4369)

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta

(*Prima pubblicazione*). Avviso n. 41

È stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio e 1° luglio 1943 del certificato nominativo Rendita 3,50 % n. 120354, di L. 2240 di rendita annua, intestato a Falzo Maria fu Giuseppe, moglie di Di Tizi N., la, domiciliata a Bari.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1923, n. 366 e 285 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta somma stessa a chi di ragione.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4370)

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte dei concorsi a sorvegliante lavori e capotecnico di 3ª classe

In relazione al punto 6 degli avvisi-programma approvati coi decreti Ministeriali nn. 505 e 506 del 17 maggio 1946, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 30 giugno 1946, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi — ripetuti al solo fine — avranno luogo a Roma nei giorni seguenti:

sorvegliante lavori: 25, 26 e 29 gennaio 1947;
capotecnico di 3ª classe: 1, 2 e 3 febbraio 1947.

(4497)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a otto posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 1062, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946 n. 208, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale del ruolo degli architetti ed ingegneri urbanisti del Genio civile;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1668, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine 9 dicembre 1946, per la presentazione delle domande al concorso a 8 posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile (gruppo A, grado 9°), di cui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: BORSINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 272. — SALVATORI

(4373)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

2607

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 23 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento anno L. 3400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 434.
Adeguamento di taluni premi, compensi, indennità spettanti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche e di tasse di ammissione e di frequenza a corsi ed istituti . . . . . Pag. 3206

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 435.
Ricostituzione dei comuni di San Nicola la Strada e di San Marcellino (Caserta) . . . . . Pag. 3207

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. 436.
Stanziamento di cento milioni di lire nello stato di pre-

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 438.
Ricostituzione del comune di Soldano (Imperia). Pag. 3209

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 dicembre 1946, n. 439.
Disposizioni circa l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio . . . . . Pag. 3209

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 dicembre 1946, n. 440.
Modificazioni alle norme sul conferimento dei posti di notaio . . . . . Pag. 3210

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1946, n. 441.
Autorizzazione al Ministro per il tesoro a stipulare con la Banca d'Italia una convenzione per l'esecuzione dell'Accordo monetario in data 24 gennaio 1946 fra il Governo Italiano e il Governo Alleato . . . . . Pag. 3211

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 ottobre 1946, n. 442.
Aumento di posti di organico relativi al personale dei dirigenti tecnici di tabella B dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici . . . . . Pag. 3212

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 novembre 1946, n. 443.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Eugenio I Papa, in località Pavona del comune di Castelgandolfo (Roma) . . . . . Pag. 3212

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780017

...della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 434.
Adeguamento di taluni premi, compensi, indennità spettanti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche e di tasse di ammissione e di frequenza a corsi ed istituti . . . . . Pag. 3206

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 435.
Ricostituzione dei comuni di San Nicola la Strada e di San Marcellino (Caserta) . . . . . Pag. 3207

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. 436.
Stanziamento di cento milioni di lire nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1946-47, per il funzionamento dei patronati scolastici . . . . . Pag. 3208

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 437.
Ricostituzione dei comuni di Settimo Rottaro, di Brosso e di San Ponso (Torino) . . . . . Pag. 3205

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 438.
Ricostituzione del comune di Soldano (Imperia). Pag. 3209

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 dicembre 1946, n. 439.
Disposizioni circa l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio . . . . . Pag. 3209

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 dicembre 1946, n. 440.
Modificazioni alle norme sul conferimento dei posti di notaio . . . . . Pag. 3210

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1946, n. 441.
Autorizzazione al Ministro per il tesoro a stipulare con la Banca d'Italia una convenzione per l'esecuzione dell'Accordo monetario in data 24 gennaio 1946 fra il Governo Italiano e il Governo Alleato . . . . . Pag. 3211

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 ottobre 1946, n. 442.
Aumento di posti di organico relativi al personale dei dirigenti tecnici di tabella B dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici . . . . . Pag. 3213

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 novembre 1946, n. 443.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Eugenio I Papa, in località Pavona del comune di Castelgandolfo (Roma) . . . . . Pag. 3212

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1946.
Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova) . . . . . Pag. 3212

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Castenedolo e di un recapito in Remedello (Brescia) della Banca San Paolo, con sede in Brescia . . . . . Pag. 3213

Copt V

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1946.
Sottoposizione a sequestro della filiale di Vipiteno (Bolzano) della Deutsche Wochenschau G.b.m.h., con sede in Berlino, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 3213

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946
Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna) . Pag. 3213

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza). Pag. 3213

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza . Pag. 3213

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1946.
Trasformazione in sequestro del sindacato della S. A. « F.A.T.A. » - Fabbricazione Trafile e Attrezzi in Metalli Duri - con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 3214

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1946.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società anonima cooperativa Consorzio esercenti macellari di Pistoia ad esercitare l'assicurazione contro i danni . . . Pag. 3214

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Scheggia-Pascelupo, della Cassa di risparmio di Perugia . . . . . Pag. 3214

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.
Nomina di un consigliere d'amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma. Pag. 3215

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Zenone, in località Zeno del comune di Arzignano (Vicenza) . . . . . Pag. 3215

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Lodovico Re, in frazione Sabbioni del comune di Viadana (Mantova) . . . . . Pag. 3215

DECRETI PREFETTIZI:
Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca. Pag. 3216

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Autorizzazione al comune di Petralia Sottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3217

Autorizzazione al comune di Gabicce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3217

Autorizzazione al comune di Caltanissetta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3217

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Brescia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3217

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Rinnovazione della zona di ripopolamento e cattura di Lendinara (Rovigo) . . . . . Pag. 3218

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del liquidatore della Cooperativa anonima edilizia « C.A.S.E. » di Napoli . . . . . Pag. 3218

Ministero del tesoro:
Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % . . . . Pag. 3218
Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali. Pag. 3219
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 3219

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 434.

Adeguamento di taluni premi, compensi, indennità spettanti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche e di tasse di ammissione e di frequenza a corsi ed istituti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ed il regolamento generale sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Visti il regio decreto 1° luglio 1933, n. 786 ed il regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771;

Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286;

Visti i decreti Ministeriali del 9 novembre 1925 e del 9 agosto 1935, portanti le tabelle relative ai compensi dovuti agli insegnanti delle scuole sussidiate, serali, festive, complementari, agli insegnanti di materie ...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

...ssicurazione contro i danni . . . Pag. 3211

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Scheggia-Pascelupo, della Cassa di risparmio di Perugia . . . . . Pag. 3214

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.
Nomina di un consigliere d'amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma. Pag. 3215

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Zenone, in località Zeno del comune di Arzignano (Vicenza) . . . . . Pag. 3215

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Ludovico Re, in frazione Sabbioni del comune di Viadana (Mantova) . . . . . Pag. 3216

DECRETI PREFETTIZI:
Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca. Pag. 3216

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione . . Pag. 3217

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Guardia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3217

Autorizzazione al comune di Barano d'Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 3217

Autorizzazione al comune di Capri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 3217

Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3217

Autorizzazione al comune di Bisaccuino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3217

Autorizzazione al comune di Caltavuturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 3217

Autorizzazione al comune di Cinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 3217

Autorizzazione al comune di Marineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3217

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 134.

Adeguamento di taluni premi, compensi, indennità spettanti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche e di tasse di ammissione e di frequenza a corsi ed istituti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ed il regolamento generale sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Visti il regio decreto 1° luglio 1933, n. 786 ed il regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771;

Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286;

Visti i decreti Ministeriali del 9 novembre 1925 e del 9 agosto 1935, portanti le tabelle relative ai compensi dovuti agli insegnanti delle scuole sussidiate, serali, festive, complementari, agli insegnanti di materie speciali, ai maestri che reggono classi con orario alternato, a quelli delle scuole reggimentali;

Visto il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 557, con il quale si è provveduto all'aggiornamento dei premi, compensi e indennità dovuti agli insegnanti elementari per prestazioni di attività post-scolastiche, complementari ed integrative dell'azione educativa della scuola elementare;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'indennità annua dovuta agli ispettori scolastici titolari di circoscrizioni che comprendono almeno un Comune avente più di 100.000 abitanti, in conformità a quanto è disposto dall'art. 12 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, è elevata a L. 6000, e quella dovuta agli ispettori scolastici messi a disposizione dei Provveditori agli studi ai sensi dell'art. 15 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, è elevata a L. 5000.

Art. 2.

Il compenso ai maestri elementari incaricati di prestare servizio, senza essere dispensati dall'insegnamento, presso gli uffici degli ispettori scolastici titolari di circoscrizioni, a norma dell'art. 11 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, è elevato a L. 800 mensili.

Il medesimo compenso è corrisposto ai maestri che, con l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, e senza essere dispensati dall'insegnamento, prestano servizio presso gli uffici dei direttori didattici preposti alle direzioni di circoli con più di 50 classi.

Art. 3.

La retta mensile stabilita dall'art. 130 del regolamento generale sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che i bambini di famiglie abbienti frequentanti le classi del grado preparatorio annesse alle scuole magistrali (già di metodo) sono tenuti a pagare, è elevata a L. 300.

Art. 4.

Le tasse scolastiche relative alle scuole magistrali per la preparazione delle insegnanti del grado preparatorio, di cui all'allegato *D* del regolamento generale, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono modificate come appresso:

Immatricolazione	L.	200
Frequenza per ciascun anno di corso	»	400
Esame di promozione . . .	»	200
Esame di abilitazione . . .	»	500
Diploma.	»	200

Art. 5.

La retribuzione annua agli insegnanti incaricati della direzione delle scuole magistrali statali di cui all'allegato A del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, è ragguagliata ad un decimo dello stipendio iniziale di un preside di scuola media.

Art. 6.

con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è elevata a L. 200.

E' parimenti elevata a L. 200, la tassa del titolo speciale di abilitazione all'insegnamento dei ciechi di cui all'art. 471 del succitato regolamento generale sull'istruzione elementare.

Art. 8.

Il presente decreto ha effetto dal 1° settembre 1945, fatta eccezione per quanto riguarda le disposizioni contenute negli articoli 4, 6 e 7, la cui decorrenza è fissata dal 1° ottobre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — SCOCCIMARRO — BEGTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 83. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 435.

Ricostituzione dei comuni di San Nicola la Strada e di San Marcellino (Caserta).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1177;
Visto il regio decreto 18 febbraio 1929, n. 303;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di San Nicola la Strada, aggregato a quello di Caserta con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1177, ed il comune di San Marcellino, aggregato con regio decreto 18 febbraio 1929, n. 303, in parte al comune di Trentola ed in parte a quello di Frignano, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Visto, *il Guardasigilli*: GULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 83. — FRASCA

Art. 3.

La retta mensile stabilita dall'art. 130 del regolamento generale sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che i bambini di famiglie abbienti frequentanti le classi del grado preparatorio annesse alle scuole magistrali (già di metodo) sono tenuti a pagare, è elevata a L. 300.

Art. 4.

Le tasse scolastiche relative alle scuole magistrali per la preparazione delle insegnanti del grado preparatorio, di cui all'allegato *D* del regolamento generale, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono modificate come appresso:

Immatricolazione	L.	200
Frequenza per ciascun anno di corso	»	400
Esame di promozione	»	200
Esame di abilitazione	»	500
Diploma.	»	200

Art. 5.

La retribuzione annua agli insegnanti incaricati della direzione delle scuole magistrali statali di cui all'allegato A del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, è ragguagliata ad un decimo dello stipendio iniziale di un preside di scuola media.

Art. 6.

L'ammontare delle tasse d'iscrizione e di frequenza dei corsi di cultura per maestri elementari, di cui all'art. 400 del regolamento generale sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, non può superare complessivamente le L. 500.

Art. 7.

La tassa di ammissione alle scuole di metodo per insegnanti dei sordomuti di cui all'art. 524 del regolamento generale sull'istruzione elementare, approvato

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 435.

Ricostituzione dei comuni di San Nicola la Strada e di San Marcellino (Caserta).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1177;
Visto il regio decreto 18 febbraio 1929, n. 303;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di San Nicola la Strada, aggregato a quello di Caserta con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1177, ed il comune di San Marcellino, aggregato con regio decreto 18 febbraio 1929, n. 303, in parte al comune di Trentola ed in parte a quello di Frignano, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di San Nicola la Strada e di San Marcellino ed i nuovi organici dei comuni di Caserta, Trentola e Frignano, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Caserta, Trentola e Frignano che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GELLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 74. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. 436.

Stanziamento di cento milioni di lire nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1946-47, per il funzionamento dei patronati scolastici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, che approva il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 82. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 437.

Ricostituzione dei comuni di Settimo Rottaro, di Brosso e di San Ponso (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 636;
Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 658;
Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 701;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Settimo Rottaro, aggregato a quello di Azeglio con regio decreto 28 marzo 1929, n. 636, il comune di Brosso, aggregato a quello di Vico Canavese con regio decreto 28 marzo 1929, n. 659 e il comune di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRUSO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 51. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. 436.

Stanziamento di cento milioni di lire nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1946-47, per il funzionamento dei patronati scolastici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, che approva il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione;

Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che approva il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGATO:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa straordinaria di lire cento milioni per sopperire alle esigenze dei patronati scolastici per l'attività che essi svolgono nel campo dell'assistenza scolastica.

Il Ministro per il tesoro provvederà con proprio decreto all'assegnazione della predetta somma ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1946-47.

Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 636;

Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 658;

Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 701;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGATO:

Art. 1.

Il comune di Settimo Rottaro, aggregato a quello di Azeglio con regio decreto 28 marzo 1929, n. 636, il comune di Brosso, aggregato a quello di Vico Canavese con regio decreto 28 marzo 1929, n. 659 e il comune di San Ponso, aggregato a quello di Salassa con regio decreto 28 marzo 1929, n. 701, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti medesimi.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Settimo Rottaro, di Brosso e di San Ponso ed i nuovi organici dei comuni di Azeglio, di Vico Canavese e di Salassa saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Azeglio, di Vico Canavese e di Salassa e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRIFFO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 77. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 438.
Ricostituzione del comune di Soldano (Imperia).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 904;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Soldano, aggregato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 904, al comune di San Biagio della Cima, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

Visto, *Il Guardasigilli*: GRIFFO — DE GASPERI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 73. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 dicembre 1946, n. 439.
Disposizioni circa l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Vista la legge 17 giugno 1943, n. 641;
Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 570;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana e del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I notai già autorizzati ad esercitare temporaneamente in sedi del territorio restituito all'amministrazione del Governo italiano, a norma degli articoli 1 del regio decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, 2 del decreto legislativo luogotenenziale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Soldano, aggregato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 904, al comune di San Biagio della Cima, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Soldano e il nuovo organico del comune di San Biagio della Cima saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 15 aprile 1928, n. 904.

Al personale in servizio presso il comune di San Biagio della Cima che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

sto 1945, n. 370;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana e del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I notai già autorizzati ad esercitare temporaneamente in sedi del territorio restituito all'amministrazione del Governo italiano, a norma degli articoli 1 del regio decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 570, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano riassunto le funzioni nella sede originaria, sono riammessi di diritto all'esercizio professionale nelle sedi suddette.

Sono validi ad ogni effetto gli atti eventualmente ricevuti dagli stessi notai nelle sedi temporanee dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 570, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

I notai indicati nel precedente articolo, che entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto non avranno riassunto l'esercizio nelle sedi originarie, rimarranno in soprannumero nelle sedi ad essi temporaneamente assegnate fino a quando non consegnano un trasferimento definitivo. Entro i tre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

mesi successivi al detto termine essi dovranno, occorrendo, integrare la cauzione secondo la misura stabilita per la sede temporanea.

Gli stessi notai, finchè rimangono in soprannumero, sono iscritti d'ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti del distretto in cui esercitano. Si applica nei loro confronti la disposizione dell'articolo 12, primo comma, del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, numero 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, soltanto quando tra i concorrenti alle sedi medesime si trovino notai che siano stati traslocati in soprannumero al capoluogo del distretto giusta l'art. 10 della detta legge o notai che occupino posti soppressi a seguito di modificazione della tabella prevista dall'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 3.

I notai titolari di sedi comprese in territorio non ancora restituito all'amministrazione del Governo italiano, che per cause determinate dagli eventi bellici si trovino nella impossibilità di esercitare le funzioni nelle sedi stesse possono, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, essere assegnati in soprannumero ad altre sedi del territorio nazionale, con gli effetti previsti dall'art. 2 del presente decreto.

Per assumere l'esercizio nella sede cui sono assegnati, i notai anzidetti dovranno osservare le disposizioni degli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 4.

I notai già esercenti nell'Africa italiana, assegnati temporaneamente al capoluogo di un distretto notarile, che non abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'art. 3 della legge 17 giugno 1943, n. 641, entro il termine ivi stabilito, continueranno ad esercitare in soprannumero nel capoluogo stesso secondo le disposizioni della legge anzidetta.

Sono validi ad ogni effetto gli atti ricevuti dai notai medesimi nella sede temporanea dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 86. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 dicembre 1946, n. 440.

Modificazioni alle norme sul conferimento dei posti di notaio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente disposizioni sul conferimento dei posti notarili;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1952, contenente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio;

Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781017

sopranumero ad altra sede del territorio nazionale, con gli effetti previsti dall'art. 2 del presente decreto.

Per assumere l'esercizio nella sede cui sono assegnati, i notai anzidetti dovranno osservare le disposizioni degli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 4.

I notai già esercenti nell'Africa italiana, assegnati temporaneamente al capoluogo di un distretto notarile, che non abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'art. 3 della legge 17 giugno 1943, n. 641, entro il termine ivi stabilito, continueranno ad esercitare in soprannumero nel capoluogo stesso secondo le disposizioni della legge anzidetta.

Sono validi ad ogni effetto gli atti ricevuti dai notai medesimi nella sede temporanea dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

I notai indicati nell'articolo precedente, che intendano ottenere l'assegnazione definitiva nel territorio nazionale, dovranno far pervenire apposita dichiarazione al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di due anni dalla entrata in vigore del presente decreto. Tale dichiarazione, dalla data in cui perviene al Ministero, produce gli effetti previsti nell'art. 3 della legge 17 giugno 1943, n. 641.

Art. 6.

Fino al termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i notai già esercenti nell'Africa italiana, rimpatriati dopo la cessazione dello stato di guerra, possono chiedere di essere temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, ai sensi e per gli effetti della legge 17 giugno 1943, n. 641, e dell'art. 5 del presente decreto.

notaio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente disposizioni sul conferimento dei posti notarili;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, contenente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio;

Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Fermo il disposto degli articoli 1 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314, è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di indire entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un concorso per titoli per 33 posti di notaio a favore soltanto dei reduci dalla prigionia o dalla deportazione che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 3 del decreto anzidetto.

Ai posti da conferire mediante tale concorso potranno inoltre essere aggiunti quelli già accantonati a norma del citato art. 9 che rimarranno eventualmente disponibili dopo esaurito il concorso per titoli previsto nello stesso articolo.

Art. 2.

Per i concorsi che saranno indetti a favore dei reduci dalla prigionia o dalla deportazione, a termini degli articoli 9 del decreto legislativo luogotenenziale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760620

5 aprile 1946, n. 314 e 1 del presente decreto, il periodo di pratica notarile richiesto per l'ammissione è ridotto a sei mesi continui.

Art. 3.

Per il concorso di cui all'art. 1 del presente decreto saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314.

Art. 4.

Nel primo concorso per esame per nomina a notaio che verrà indetto dopo l'entrata in vigore del presente decreto, saranno riservati 150 posti a favore degli aspiranti compresi nelle seguenti categorie:

1) coloro che furono ammessi in precedenza a concorsi per nomina a notaio ma non poterono partecipare alle relative prove a causa del servizio militare o perchè impediti a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, salvo che, nel caso del servizio militare, siano stati congedati prima della pubblicazione del bando di concorso del 19 ottobre 1939;

2) i mutilati, gli invalidi e i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — BERTONE

---

nosciuta l'autorità emittente della moneta di occupazione (am-lire) ai fini della unificazione di detta circolazione con quella della Banca stessa, sotto l'autorità del Governo Italiano, ed avrebbe altresì provveduto alle somministrazioni dei fondi, in lire italiane, ulteriormente necessari alle Forze armate alleate in Italia;

Considerata la necessità di definire i rapporti fra lo Stato e la Banca d'Italia derivanti dall'Accordo medesimo;

Ritenuta altresì la necessità di definire i rapporti nascenti dalle anticipazioni della Banca predetta allo Stato, nonchè dal servizio di tesoreria provinciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Al fine di dare piena esecuzione all'Accordo monetario intervenuto tra il Governo Italiano e il Governo Alleato per l'unificazione, sotto l'autorità del Governo Italiano, della circolazione della Banca d'Italia e della moneta di occupazione alleata (am-lire), il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca stessa, riconosciuta come l'autorità emittente di detta moneta di occupazione, una convenzione per regolare i rapporti nascenti dalla detta unificazione, e dalla somministrazione, da parte della Banca d'Italia, alle Forze armate alleate, di biglietti propri e di crediti in lire e ciò a far tempo dal 1° febbraio 1946.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a variare di anno in anno, a cominciare dal 1945, la misura del compenso da corrispondere alla Banca d'Italia per le anticipazioni temporanee e straordinarie nonchè la misura del rimborso alla Banca stessa delle spese per il servizio di tesoreria provinciale, contemplate nell'art. 4 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1937, tenendo conto di tutti i coefficienti del costo dei servizi, e a stipulare con l'Istituto le relative convenzioni.

Art. 3.

[illegible] di concorso del [illegible]

2) i mutilati, gli invalidi e i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 84. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1946, n. 441.

Autorizzazione al Ministro per il tesoro a stipulare con la Banca d'Italia una convenzione per l'esecuzione dell'Accordo monetario in data 24 gennaio 1946 fra il Governo Italiano e il Governo Alleato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1945, n. 98;

Ritenuto che con l'Accordo tra il Governo Italiano e i Governi Alleati definito con lettera diretta dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Capo della Commissione militare alleata in data 24 gennaio 1946, numero 44/02423/4, fu convenuto che a decorrere dal 1° febbraio 1946 la Banca d'Italia sarebbe stata riconosciuta come l'autorità emittente di detta moneta di occupazione, una convenzione per regolare i rapporti nascenti dalla detta unificazione, e dalla somministrazione, da parte della Banca d'Italia, alle Forze armate alleate, di biglietti propri e di crediti in lire e ciò a far tempo dal 1° febbraio 1946.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a variare di anno in anno, a cominciare dal 1945, la misura del compenso da corrispondere alla Banca d'Italia per le anticipazioni temporanee e straordinarie nonchè la misura del rimborso alla Banca stessa delle spese per il servizio di tesoreria provinciale, contemplate nell'art. 4 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1937, tenendo conto di tutti i coefficienti del costo dei servizi, e a stipulare con l'Istituto le relative convenzioni.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà altresì, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 81. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 ottobre 1946, n. 142.

Aumento di posti di organico relativi al personale dei dirigenti tecnici di tabella B dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, recante modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda stessa;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Nella tabella *B* del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'allegato I al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, la consistenza numerica dei dirigenti tecnici è modificata come appresso:

Dirigenti tecnici principali	n. 20
Dirigenti tecnici di trasmissione. . . .	» 16
Dirigenti tecnici di stazioni amplificatrici	» 60

In conseguenza, il totale dei posti della suddetta tabella *B* è modificato in 965.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1946.

Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del Collegio sindacale presso il Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova);

Decreta:

Il rag. Ovidio Pellizzari fu Massimiliano è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova), per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1946

p. Il Ministro: PETRILLI

(4313)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Castenedolo e di un recapito in Remedello (Brescia) della Banca San Paolo, con sede in Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 6 2 2 78017

Nella tabella *B* del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'allegato I al regio decreto 19 luglio 1941, n. 913, la consistenza numerica dei dirigenti tecnici è modificata come appresso:

Dirigenti tecnici principali	n. 20
Dirigenti tecnici di trasmissione. . . .	» 16
Dirigenti tecnici di stazioni amplificatrici	» 60

In conseguenza, il totale dei posti della suddetta tabella *B* è modificato in 965.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 86. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 novembre 1946, n. 443.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Eugenio I Papa, in località Pavona del comune di Castelgandolfo (Roma).

N. 443. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 novembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'erigenda parrocchia di Sant'Eugenio I Papa, in località Pavona del comune di Castelgandolfo, viene autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno con sovrastante casa rurale stimato L. 202.000, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Vescovo suburbicario di Albano Laziale, in data 20 maggio 1946, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Eugenio I Papa, in località Pavona del comune di Castelgandolfo (Roma).

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946

Decreta:

Il rag. Ovidio Pellizzari fu Massimiliano è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova), per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4313)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Castenedolo e di un recapito in Remedello (Brescia) della Banca San Paolo, con sede in Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, numero 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca San Paolo, società per azioni con sede in Brescia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca San Paolo, società per azioni con sede in Brescia, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Castenedolo ed un proprio recapito in Remedello (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4338)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1946.

Sottoposizione a sequestro della filiale di Vipiteno (Bolzano) della Deutsche Wochenschau G.b.m.h., con sede in Berlino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 31;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la filiale di Vipiteno (Bolzano) della Deutsche Wochenschau, con sede in Berlino, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La filiale di Vipiteno (Bolzano) della Deutsche Wochenschau G.b.m.h., con sede in Berlino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Nino Anesi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1946

(4311) *Il Ministro*: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio de-

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 agosto 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza) — società cooperativa in nome collettivo — e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 10 agosto 1937, con il quale il notar Rodolfo Consales venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della predetta Cassa;

Considerato che il predetto notar Consales è deceduto e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il rag. Ippolito Spagnuolo fu Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4337)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786017

[illegible] sequestrato ed è nominato sequestratario il dott. Nino Anesi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4311)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni in data 22 luglio e 15 ottobre 1946 del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Lugo (Ravenna);

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), giusta il testo composto di n. 75 articoli allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4314)

---

n. 375;

Visto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 10 agosto 1937, con il quale il notar Rodolfo Consales venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della predetta Cassa;

Considerato che il predetto notar Consales è deceduto e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il rag. Ippolito Spagnuolo fu Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4337)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 962585
78017

Visto il provvedimento del Governo Militare Alleato in data 7 dicembre 1943, con il quale il dott. Enea Fabrizi venne nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Calabria con sede in Cosenza;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Decreta:

I signori avv. Luigi De Matera e avv. Antonio Sensi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4316)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1946.

Trasformazione in sequestro del sindacato della S. A. « F.A.T.A. » - Fabbricazione Trafile e Attrezzi in Metalli Duri - con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. « F.A.T.A. » Fabbricazione Trafile ed Attrezzi in Metalli Duri, con sede in Torino, corso Raffaello n. 26;

Ritenuta l'opportunità di trasformare il sindacato in sequestro allo scopo di accertare l'effettiva appartenenza del capitale sociale;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il citato regio decreto-legge 4 febbraio 1942,

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1946.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società anonima cooperativa Consorzio esercenti macellari di Pistoia ad esercitare l'assicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 479, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale in data 18 gennaio 1935, col quale la Società anonima cooperativa Consorzio esercenti macellari di Pistoia, con sede in Pistoia, fu autorizzata a proseguire l'esercizio dell'assicurazione del bestiame bovino da macello nell'ambito del comune di Pistoia;

Considerato che di fatto la predetta Società ha cessato da diversi anni ogni attività assicurativa;

Decreta:

E' revocato alla Società anonima cooperativa Consorzio esercenti macellari di Pistoia, con sede in Pistoia, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione del bestiame bovino da macello.

Roma, addì 9 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: ASSENNATO

(4265)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Scheggia-Pascelupo, della Cassa di risparmio di Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1946.

Trasformazione in sequestro del sindacato della S. A. « F.A.T.A. » - Fabbricazione Trafile e Attrezzi in Metalli Duri » con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. « F.A.T.A. » Fabbricazione Trafile ed Attrezzi in Metalli Duri, con sede in Torino, corso Raffaello n. 26;

Ritenuta l'opportunità di trasformare il sindacato in sequestro allo scopo di accertare l'effettiva appartenenza del capitale sociale;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il citato regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto 18 gennaio 1946, col quale la S. A. « F.A.T.A. » Fabbricazione Trafile e Attrezzi in Metalli Duri, con sede in Torino, è stata sottoposta a sindacato.

2. — La S. A. « F.A.T.A. » Fabbricazione Trafile e Attrezzi in Metalli Duri, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avvocato Fazio Egidio.

Il sequestratario è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4261)

Decreta:

E' revocato alla Società anonima cooperativa Consorzio esercenti macellari di Pistoia, con sede in Pistoia, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione del bestiame bovino da macello.

Roma, addì 9 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: ASSENNATO

(4265)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Scheggia-Pascelupo, della Cassa di risparmio di Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Perugia, ente morale con sede in Perugia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Perugia, ente morale con sede in Perugia, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Scheggia-Pascelupo (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4363)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.

Nomina di un consigliere d'amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 31 dello statuto del Consorzio per le opere pubbliche, approvato con proprio decreto del 24 marzo 1946;

Veduto il proprio decreto in data 28 aprile 1945, con il quale il comm. dott. Mario Romanelli veniva nominato consigliere d'amministrazione del suindicato Consorzio per il quadriennio 1945-1948;

Considerato che in seguito al decesso del predetto comm. Romanelli occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Vittorio Marini è nominato consigliere d'amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, in sostituzione del comm. dott. Mario Romanelli, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4332)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Zenone, in località Zeno del comune di Arzignano (Vicenza).

Visto il rapporto del Prefetto di Vicenza in data 30 novembre 1946, n. 12968, Div. I;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana, in data 29 agosto 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza, in data 30 ottobre 1942, relativo all'erezione della parrocchia di San Zenone, in località San Zeno del comune di Arzignano (Vicenza).

Il Prefetto di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CONSI

(4341)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Lodovico Re, in frazione Sabbioni del comune di Viadana (Mantova).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 41, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Cremona in data 31 maggio 1940, col quale fu eretta la parrocchia di San Lodovico Re, in frazione Sabbioni del comune di Viadana (Mantova);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 agosto 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'articolo 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 928

Decreta:

Il gr. uff. dott. Vittorio Marini è nominato consigliere d'amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, in sostituzione del comm. dott. Mario Romanelli, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(1302)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Zenone, in località Zeno del comune di Arzignano (Vicenza).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre stesso anno, registro n. 4, foglio n. 364, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Vicenza in data 30 ottobre 1942, con il quale fu eretta la parrocchia di San Zenone, in località San Zeno del comune di Arzignano (Vicenza);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 agosto 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 41, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Cremona in data 31 maggio 1940, col quale fu eretta la parrocchia di San Lodovico Re, in frazione Sabbioni del comune di Viadana (Mantova);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 agosto 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'articolo 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Mantova in data 28 novembre 1946, n. 27039, Div. Culto;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 agosto 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Cremona in data 31 maggio 1940, relativo all'erezione della parrocchia di San Lodovico Re, in frazione Sabbioni del comune di Viadana (Mantova).

Il Prefetto di Mantova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(1343)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni appr

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita
3702	18-10-1946	13407 Gab.	Bolzano	Covoli Giuseppe fu Antonio	8- 8-1891 - Roncegno
3703	15-10-1946	11183 Gab.	Id.	Cogoli Luigi di Giovanni	28- 2-1899 - Merano.
3704	11-10-1946	13761 Gab.	Id.	Casari Anna fu Luigi	31- 1-1914 - Laces
3705	12-10-1946	14547 Gab.	Id.	Pancheri Pietro fu Antonio	29- 4-1873 - San Giacomo (Laives)
3706	Id.	7537 Gab.	Id.	Pini Maria nata Karnutsch fu Giovanni	10- 7-1881 - Lana
3707	Id.	10273 Gab.	Id.	Bertelli Riccardo fu Vigilio	16- 8-1897 - Lana
3708	Id.	13816 Gab.	Id.	Pifferi Stefania nata Zamboni fu Vincenzo (defunta)	18- 5-1888 - Laives
3709	10-10-1946	13913 Gab.	Id.	Frena Angela nata Ellecosta fu Pietro	5- 1-1898 - Marebbe
3710	15-10-1946	14588 Gab.	Id.	Peterlini Francesco fu Giovanni	24-10-1899 - Caldaro
3711	18-10-1946	10949 Gab.	Id.	Chini Pietro fu Giorgio	9-10-1885 - Vandoies
3712	Id.	13850 Gab.	Id.	Stagni Maria fu Giacomo (defunta)	16- 4-1889 - Selva dei Molini
3713	7-10-1946	14307 Gab.	Id.	Bianchi Giovanni fu Giovanni	23- 7-1900 - Predazzo
3714	Id.	14313 Gab.	Id.	Gumiri Giovanni fu Giuseppe	22- 4-1892 - Nova Levante
3715	Id.	14316 Gab.	Id.	Morandelli Flora di Roberto	2- 5-1905 - Caldaro
3716	Id.	13595 Gab.	Id.	Granuzz Pietro fu Giovanni (defunto)	17- 9-1899 - Bressanone
3717	Id.	13469 Gab.	Id.	Dalla Corte Paolo di Giuseppe (defunto)	6- 2-1900 Caldaro
3718	Id.	14317 Gab.	Id.	Spore Carlo fu Giuseppe	29- 1-1903 - Appiano
3719	Id.	14308 Gab.	Id.	Bertagnoli Luigi di Giovanni	19- 6-1884 - Varna
3720	5-10-1946	14299 Gab.	Id.	Abrami Giuseppe di Angelo	17- 2-1906 - Cavareno
3721	Id.	13383 Gab.	Id.	Bertilla Maria di Luigi	8- 2-1942 - Naturno
3722	8-10-1946	13815 Gab.	Id.	Grilli Emilia fu Giovanni	22- 2-1902 - Tarvisio
3723	7-10-1946	14301 Gab.	Id.	Collini Carlo fu Giacomo	2-10-1873 - Valdagno
3724	Id.	14305 Gab.	Id.	Palma Luigi fu Antonio	21- 6-1888 - Appiano

0631

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

TI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

o 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

e paternità nato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
Antonio	8- 8-1891 - Roncegno	Kofler	Ciccolini Lina fu Giovanni, moglie; Maria, Luigia, Giovanna, Antonia e Silvano, figli
vanni	25- 2-1899 - Merano	Gögele	Gruber Rosa di Giovanni, moglie; Maria, Matilde, Luigia, Luigi, Bortolo ed Anna, figli
gi	31- 1-1914 - Laces	Pohl	—
Antonio	29- 4-1873 - San Giacomo (Laives)	Pircher	—
rmutsch fu Gio	10- 7-1881 - Lana	Forcher	—
Vigilio	16- 8-1897 - Lana	Haberle	Pircher Maria fu Luigi, moglie; Riccardo, Gualtiero, Marianna e Waltraud, figli
Zamboni fu Via	18- 5-1886 - Laives	Fiffer	Maria, Stefania, Attilia e Giovanni, figli e Aldo Luigi, figlio di Giovanni
Ellecosta fu Pie	5- 1-1888 - Marebbe	Frener	Stefano e Riccardo, figli
fu Giovanni	24-10-1899 - Caldaro	Peterlin	Pattis Maria fu Giovanni, moglie
glio	9-10-1885 - Vandoies	Kiener	Steinmann Maria fu Giovanni, moglie; Antonio, Barbara, Pietro, Giorgio ed Emma, figli
como (defunta)	10- 4-1889 - Selva dei Molini	Plaickner	Severino, figlio
a Giovanni	23- 7-1890 - Predazzo	Plank	—
Giuseppe	22- 1-1892 - Nova Levante	Gummerer	Kafmann Giuseppina fu Luigi, moglie
Roberto	2- 5-1905 - Caldaro	Morandell	Riccardo, figlio
Giovanni (defun	17- 9-1899 - Bressanone	Grossrubatscher	Runggaldier Agnese di Cristiano, moglie; Gertrude, figlia
a Giuseppe (de	6- 2-1906 - Caldaro	Hermhofer	Nicolussi Maria fu Luigi, moglie; Maria, Elisabetta, Carlo, Giuseppe e Maria, figli
ppe	29- 1-1903 - Appiano	Sparer	Folie Caterina fu Paolo, moglie; Federico, Erna, Ildegarda e Giovanni, figli
Giovanni	15- 6-1884 - Varna	Pichler	—
ngelo	17- 2-1906 - Cavareno	Abram	Piazzola Anna di Giuseppe, moglie; Lidia, Erica e Rita, figlie
gi	8- 2-1912 - Naturno	Pircher	Rosa, figlia
nni	22- 2-1902 - Tarvisio	Gritz	Ehrentraud, figlia
no	2-10-1873 - Valdagno	Pichler	—
	21- 6-1888 - Appiano	Palmann	—

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 10 novembre 1946, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare in donazione, dal comune di Ferrandina, il terreno sito nel Comune stesso, di mq. 500 circa, ubicato in via Calata San Domenico, del valore di circa L. 25.000, su cui è stata costruita la Casa della Madre e del Bambino.

(4271)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Guiglia (Modena), di un mutuo di L. 1.270.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4223)

Autorizzazione al comune di Barano d'Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 settembre 1946, è stato autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barano d'Ischia (Napoli), di un mutuo di L. 700.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4224)

Autorizzazione al comune di Capri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 27 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capri (Napoli), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4225)

Autorizzazione al comune di Caltavuturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Caltavuturo (Palermo), di un mutuo di L. 400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4228)

Autorizzazione al comune di Cinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 27 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cinisi (Palermo), di un mutuo di L. 770.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4229)

Autorizzazione al comune di Marineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marineo (Palermo), di un mutuo di L. 610.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4230)

Autorizzazione al comune di Petralia Sottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Petralia Sottana (Palermo), di un mutuo di L. 1.180.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4231)

Autorizzazione al comune di Gabicce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 3 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Gabicce (Pesaro Urbino), di un mutuo di L. 480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4232)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Guiglia (Modena), di un mutuo di L. 1.270.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(4223)

Autorizzazione al comune di Barano d'Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barano d'Ischia (Napoli), di un mutuo di L. 700.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4224)

Autorizzazione al comune di Capri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 27 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capri (Napoli), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4225)

Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cercola (Napoli), di un mutuo di L. 689.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4226)

Autorizzazione al comune di Bisacquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bisacquino (Palermo), di un mutuo di L. 700.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4227)

(4228)

Autorizzazione al comune di Marineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marineo (Palermo), di un mutuo di L. 610.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4230)

Autorizzazione al comune di Petralia Sottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Petralia Sottana (Palermo), di un mutuo di L. 1.180.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4231)

Autorizzazione al comune di Gabicce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 3 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Gabicce (Pesaro Urbino), di un mutuo di L. 480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1232)

Autorizzazione al comune di Caltanissetta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Caltanissetta è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4629 del 29 novembre 1946; importo del mutuo: L. 23.000.000.

(4324)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Brescia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto Interministeriale del 31 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte della Amministrazione provinciale di Brescia, di un mutuo di L. 8.872.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4325)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona di ripopolamento e cattura di Lendinara (Rovigo)

Con decreto Ministeriale 12 dicembre 1946, la zona di ripopolamento e cattura di Lendinara (Rovigo), i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 15 dicembre 1942, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(4323)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della Cooperativa anonima edilizia « C.A.S.E. » di Napoli

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, l'avv. Ugo Rodinò viene nominato liquidatore della Cooperativa anonima edilizia « C.A.S.E. » di Napoli, con effetto dal 28 giugno 1944, in sostituzione dell'avv. Carlo Minozzi, dimissionario.

(4350)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*).

Avviso n. 6.

E stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 984292, prima serie di L. 1400 (millequattrocento) rilasciata il 24 marzo 1937 dall'esattoria di Castello di Cisterna per il versamento in un'unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Romano Nicola fu Giuseppe secondo l'art. 154 del ruolo terreni del comune di Castello di Cisterna (Napoli) con delega a Rega Agostino fu Aniello, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Napoli l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*).

Avviso n. 8.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 5596 e 5599 serie 9ª di L. 400 (quattrocento) ciascuna, rilasciate la prima in data 29 febbraio 1940, la seconda il 29 aprile 1940 dalla Esattoria comunale di Castiglione delle Stiviere per il versamento della 1ª e della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuto dalla ditta Cavalieri Giulio e Giovanni fu Geremia, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Cavalieri Giovanni fu Geremia per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria di Mantova, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

(2448) *Il direttore generale*: CONTI

(3ª *pubblicazione*).

Avviso n. 9.

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze esattoriali: serie 1ª, n. 10821, di L. 133; serie 3ª, n. 437068, di L. 133; serie 4ª, n. 287154, di L. 133, rilasciate dall'Esattoria comunale di Tortona, rispettivamente in data 10 marzo, 14 maggio e 28 giugno 1937, per versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovute dalla ditta Re Esterina fu Ermenegildo ved. Dova, secondo l'art. 605 del ruolo fabbricati del detto Comune con delega alla Cassa di risparmio di Tortona per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Alessandria l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

(2449) *Il direttore generale*: CONTI

Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali

(3ª *pubblicazione*).

Avviso n. 10.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 981[illegible], prima serie di L. 1400 (millequattrocento) rilasciata il 24 marzo 1937 dall'esattoria di Castello di Cisterna per il versamento in un'unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Romano Nicola fu Giuseppe secondo l'art. 154 del ruolo terreni del comune di Castello di Cisterna (Napoli) con delega a Rega Agostino fu Aniello, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Napoli l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

(2446) *Il direttore generale*: CONTI

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 7.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 140332, serie 3ª, di L. 300 (trecento), rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Orzinuovi per il versamento delle prime tre rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta da Borio Enrico e Carlo fu Carlo, secondo l'art. 53 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al solo Borio Enrico fu Carlo per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Brescia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

(2447) *Il direttore generale*: CONTI

È stato denunciato lo smarrimento delle quietanze esattoriali: serie 1ª, n. 10821, di L. 135; serie 3ª, n. 437908, di L. 13; serie 4ª, n. 287154, di L. 137, rilasciate dall'Esattoria comunale di Tortona, rispettivamente in data 10 marzo, 14 maggio e 28 giugno 1937, per versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovute dalla ditta Ile Esterina fu Ermenegildo ved. Dova, secondo l'art. 605 del ruolo fabbricati del detto Comune con delega alla Cassa di risparmio di Tortona per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Alessandria l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

(2448) *Il direttore generale*: CONTI

Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 10.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali mod. 1: serie 8ª, n. 581618, del 1º aprile 1940, di L. 33; serie 8ª, n. 581943, del 10 maggio 1940, L. 33, serie 6ª, n. 463157, del 5 luglio 1940, di L. 33; serie 6ª, n. 523858, del 23 agosto 1940, di L. 33; serie 6ª, n. 665661, del 2 dicembre 1940, di L. 33; serie 6ª, n. 946814, del 7 gennaio 1941, di L. 33, rilasciate dall'Esattoria comunale di Siracusa per pagamento dalla 1ª rata alla 6ª della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta per l'art. 15 ruolo fabbricati di detto Comune dalla ditta Cannamela Nicolò, Paolo, Salvatore, Lucia, Giuseppa, Angela e Domenica fu Sebastiano, con delega a Cannamela Paolo fu Sebastiano per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Siracusa l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

(2450) *Il direttore generale*: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 71 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	853353 (solo per l'usufrutto)	Cuturello Clotilde di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Mauri Virginia fu Pasquale, moglie di Cuturello Antonio .	66,50
Rendita 5 %	47275	Gavazzi Rodolfo di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Desio (Milano)	95 —
Id.	18708	Medi Rina fu Ernesto, moglie di Lapponi Guido fu Giuseppe, dom. a Roma, vincolata	2.500 —
Prest. Red. 3,50 %	21866	Petitti Elena fu Luigi, moglie di Minervini Carlo fu Ernesto, dom. in Napoli, vincolata	42 —
Id.	39427	Come sopra	38,50
Id.	268210	Come sopra	409,50
Id.	352265	Come sopra	21 —
Rendita 5 %	99723	Vasquez Concetta di Vincenzo, dom. a Catania, vincolata .	3.380 —
Prest. Red. 3,50 %	85007 (per la proprietà e per l'usufrutto)	Binda Pietro, detto anche Carlino, di Flaminio, dom. a Milano, con usufrutto a Binda Flaminia	175 —
Cons. 3,50 % (1906)	799371	Bongiovanni Costanza Adele di Luigi, nubile, dom. a Castiglione Pinella (Cuneo)	1.473,50
Prest. Red. 3,50 %	149634 solo per la proprietà	Biscaldi Angelo fu Francesco, dom. a Robbio Lomellina (Pavia), con usufrutto a favore di Gallina Adulgisa fu Pompeo, ved. Biscaldi	—
Prest. Red. 5 %	74019	Fondazione Città di Cremona del 6° Reggimento fanteria .	15 —
Prest. Red. 3,50 %	146815	Come sopra	231 —
Id.	376906	Come sopra	3,50
Id.	376907	Come sopra	3,50
Id.	376908	Come sopra	3,50
Id.	348727	Come sopra	3,50
Id.	301497	Come sopra	3,50
		Come sopra	3,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Rendita 5 %	47275	Virginia fu Pasquale, moglie di Cutarello Antonio . .	66,50
Id.	18708	Gavazzi Rodolfo di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Desio (Milano)	95 —
Prest. Red. 3,50 %	21866	Medi Rina fu Ernesto, moglie di Lapponi Guido fu Giuseppe, dom. a Roma, vincolata	2.590 —
Id.	39427	Petitti Elena fu Luigi, moglie di Minervini Carlo fu Ernesto, dom. in Napoli, vincolata	42 —
Id.	268210	Come sopra	38,50
Id.	352205	Come sopra	409,50
Rendita 5 %	90723	Come sopra	21 —
Prest. Red. 3,50 %	85007 (per la proprietà e per l'usufrutto)	Vasquez Concetta di Vincenzo, dom. a Catania, vincolata . .	3.380 —
Cons. 3,50 % (1906)	759371	Binda Pietro, detto anche Carlino, di Fiaminio, dom. a Milano con usufrutto a Binda Flaminia	175 —
Prest. Red. 3,50 %	149634 solo per la proprietà	Bongiovanni Costanza Adele di Luigi, nubile, dom. a Castiglione Pinella (Cuneo)	1.473,50
Prest. Red. 5 %	74019	Biscaldi Angelo fu Francesco, dom. a Robbio Lomellina (Pavia), con usufrutto a favore di Gallina Adulgisa fu Pompeo, ved. Biscaldi	—
Prest. Red. 3,50 %	146815	Fondazione Città di Cremona del 65° Reggimento fanteria .	15 —
Id.	376906	Come sopra	231 —
Id.	376907	Come sopra	3,50
Id.	376908	Come sopra	3,50
Id.	348727	Come sopra	3,50
Id.	301497	Come sopra	3,50
Id.	358881	Come sopra	3,50
Id.	366168	Galloni Enrichetta fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Nari Isolina di Luigi, dom. a Massa . . .	108,50
Id.	310102	Ruffo Eva di Pietro, moglie di Andreozzi Luigi, dom. ad Aversa (Napoli), vincolato	1.183 —
Cons. 3,50 % (1906)	687909	Calcagni Erminia di Emilio, moglie di Moroni Augusto, dom. a Genova, vincolata	350 —
Id.	832749	Vigo Clemente-Mario-Emilio di Lorenzo Domenico, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino . . .	266 —
Prest. Red. 3,50 %	140524	Furino Maria fu Vincenzo, legalmente separata dal marito Magaletti Marino, dom. a Roma	1.627,50
Id.	472025	Gallo Marianna fu Agostino, moglie di Accardo Filippo, dom. a Calatafimi (Trapani), vincolato	598,50
Rendita 5 %	9262	De Benedetti Silvia fu Gabbriele, moglie di Bemporad Enrico Antonio fu Roberto, dom. a Firenze, vincolato . . .	1.150 —
Id.	9263	Come sopra	3.455 —
Id.	102054	Chinappi Maria Angelina di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Gaeta (Latina)	15 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5%	162055	Chiarappi Maria Angelina di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Gaeta (Latina)	15 —
Id.	202789	Come sopra	25 —
Id.	202791	Come sopra	25 —
Id.	205323	Di Silvio Teresa fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Passaro Concetta ved. Di Silvio, dom. a Napoli	95 —
Prest. Ricl. 3,50 %	30892	Sisti Evaristo di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Cori (Roma)	119 —
Id.	182547	Pompilella Luigi fu Leone, dom. in Minturno (Latina) . .	350 —
Id.	182548	Come sopra	350 —
Id.	182549	Come sopra	350 —
Id.	182550	Come sopra	350 —
Id.	182551	Come sopra	350 —
Cons. 3,50 % (1906)	735407	Ciuffi Michele fu Filippo, dom. a Minturno (Caserta) . .	42 —
Id.	735638	Come sopra	49 —
Id.	735640	Come sopra	45,50
Id.	724573	Come sopra	154 —
Id.	110442	Lotta Giovanni fu Fabio, minore sotto la patria potestà della madre Pennacchio Elisabetta, dom. a Napoli	371 —
Id.	28553	Come sopra	126 —
Id.	240694 solo per la proprietà	Gelosso Francesco fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Scaffino Maria fu Francesco, ved. Gelosso Luigi, dom. a Portofino (Genova), con usufrutto a favore di detta madre	227,50
Id.	520737	Brigatto Ernesto fu Stefano, dom. in Serravalle Scrivia (Alessandria)	350 —
Id.	585787	Come sopra	402,50
Id.	635532	Come sopra	350 —
Prest. Ricl. 3,50 %	181849	Brigatto Ernesto fu Stefano, minore, sotto la tutela di Ferrari Pietro fu Giovanni Battista, dom. a Torino . .	353,50
Id.	352079	Brigatto Ernesto fu Stefano, dom. a Torino	350 —
Id.	367240	Colabi Pia fu Scipione, moglie di Avigdor Federico fu Tranquillo, dom. a Verona, vincolato	665 —
Id.	257074	Come sopra, con domicilio a Torino	1.295 —
Rendita 5%	189060	Come sopra	2.480 —
		Aiotta Ezio fu Carlo, minore sotto la patria potestà della	

		Conti Michele e Filippo, dom. a [illegible]	40 —
Id.	735634	Come sopra	45,50
Id.	735649	Come sopra	154 —
Id.	704573	Come sopra	371 —
Id.	119412	Trotta Giovanni fu Tobia, minore sotto la patria potestà della madre Pennacchio Elisabetta, dom. a Napoli	126 —
Id.	25533	Come sopra	
Id.	340704 (solo per la proprietà)	Colusso Francesco fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Scaffino Maria fu Francesco, ved. Colusso Luigi, dom. a Portofino (Genova), con usufrutto a favore di detta madre	227,50
Id.	526737	Bugatto Ernesto fu Stefano, dom. in Serravalle Scrivia (Alessandria)	350 —
Id.	595787	Come sopra	402,50
Id.	633532	Come sopra	350 —
Prest. Red. 3,50 %	18184	Bugatto Ernesto fu Stefano, minore, sotto la tutela di Ferrari Pietro fu Giovanni Battista, dom. a Torino	353,50
Id.	252670	Bugatto Ernesto fu Stefano, dom. a Torino	350 —
Id.	367210	Colombi Pia fu Scipione, moglie di Avigdor Federico fu Tranquillo, dom. a Verona, vincolato	665 —
Id.	257074	Come sopra, con domicilio a Torino	1.295 —
Rendita 5 %	189080	Come sopra	2.480 —
Prest. Red. 3,50 %	402080	Ariana Enzo fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Piccone Lena fu Vincenzo, ved. Ariana Carlo, dom. a Tortona (Alessandria)	1.400 —
Id.	505370	De Raymondi Argentina fu Vittorio, moglie di Barbaroux Giacomo, dom. a Torino, vincolata	2.922,50
Prest. Red. 5 %	6647	Orvine Rosaria fu Gaetano, moglie di Mazzucchi Antonio di Giovanni, dom. a Fondi (Latina), vincolato	2.810 —
Cons. 3,50 % (1906)	612514 (solo per l'usufrutto)	Chighizola Clara, Francesco, Teresa, Giovanni-Battista fu Cesare, minori, sotto la patria potestà della madre De Gregori Adalgisa fu G. Battista ved. di Chighizola Cesare, dom. in Camogli (Genova), con usufrutto a detta madre	84 —
Prest. Red. 3,50 %	456155	De Blasi Giuseppe fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre De Francesco Lucrezia di Letterio, ved. Di Blasi	59,50
Rendita 5 %	30162	Società di Mutuo Soccorso fra gli impiegati secondari della Università ed altri Istituti governativi di istruzione superiore di Torino	300 —
Id.	93061	Come sopra	250 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(2425) Roma, addì 10 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 21 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 5[illegible]-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 8[illegible]-33 841-737 859-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 427.
Ricostituzione dei comuni di Arienzo, San Felice a Cancello, Teverola e Casaluce (Caserta) . . . . Pag. 3198

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO [illegible]

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 433.
Riconoscimento della personalità giuridica della «Congregazione delle ospedaliere, dette Sorelle della Misericordia», con Casa generalizia in Roma . . . Pag. 3201

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1946.
Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 3201

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1946.
Fissazione della percentuale del reddito dovuta dagli iscritti all'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori a titolo di contributo personale annuo per il biennio 1947-1948 . . . . . Pag. 3201

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1946.
Convalida del decreto interministeriale 23 agosto 1944 relativo all'ammissione allo smercio del preparato antimalarico denominato «Solfopantochina» e fissazione del prezzo di vendita dello stesso . . . . . Pag. [illegible]

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 427.
Ricostituzione dei comuni di Arienzo, San Felice a Cancello, Teverola e Casaluce (Caserta) . . . . Pag. 3198

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 428.
Proroga dei termini in materia di locazioni di immobili urbani . . . . . Pag. 3198

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 429.
Norme concernenti le campane requisite per esigenze belliche o distrutte o asportate per fatti di guerra. Pag. 3198

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 dicembre 1946, n. 430.
Norme integrative per la formazione delle liste elettorali. Pag. 3199

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 settembre 1946, n. 431.
Aumento del soprassoldo giornaliero dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi eseguiti per conto di enti non statali o di privati. Pag. 3200

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 ottobre 1946, n. 432.
Modificazione dell'art. 53 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 . . . . . Pag. 3200

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 433.
Riconoscimento della personalità giuridica della « Congregazione delle ospedaliere, dette Sorelle della Misericordia », con Casa generalizia in Roma . . . Pag. 3201

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1946.
Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 3201

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1946.
Fissazione della percentuale del reddito dovuta dagli iscritti all'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori a titolo di contributo personale annuo per il biennio 1947-1948 . . . . . Pag. 3201

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1946.
Convalida del decreto interministeriale 23 agosto 1944 relativo all'ammissione allo smercio del preparato antimalarico denominato « Solfopantochina » e fissazione del prezzo di vendita dello stesso . . . . . Pag. 3202

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1946.
Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 280, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Roma, Bologna e Napoli . . . . . Pag. 3202

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1946.
Calendario di Borsa per l'anno 1947. . . . Pag. 3203

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 17 luglio 1946.
Convalida dei licenziamenti del personale di Enti già operanti nel campo dell'alimentazione effettuati nel periodo 4 giugno 1944 e sino alla restituzione delle Provincie del Nord . . . . . Pag. 3203

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diplomi di laurea . . . . . Pag. 3204

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 3204

Ministero dei lavori pubblici: Riordinamento delle classifiche per le opere di sistemazione del fiume Adda Alpino ed affluenti . . . . . Pag. 3204

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 6 4 1 1 7 8 5 0 1 7

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 427.

Ricostituzione dei comuni di Arienzo, San Felice a Cancello, Teverola e Casaluce (Caserta).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 1991;
Visto il regio decreto 25 febbraio 1929, n. 399;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Arienzo e San Felice a Cancello, riuniti in unico Comune, denominato Arienzo San Felice, in virtù del regio decreto 3 agosto 1928, n. 1991, e i comuni di Teverola e Casaluce, fusi in un solo Comune, denominato Fertilia, con il regio decreto 25 febbraio 1929, n. 399, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Arienzo, San Felice a Cancello, Teverola e Casaluce, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente a quelli [illegible]

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 428.

Proroga dei termini in materia di locazioni di immobili urbani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la grazia e giustizia e del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I termini previsti dagli articoli 9, 11, 12, 15 penultimo comma e 26 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, sono prorogati fino al 28 febbraio 1947, termine entro il quale verrà emanata la nuova disciplina sulle locazioni degli immobili urbani.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — MORANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

visto del regio decreto 8 agosto 1928, n. 1991, e i comuni di Teverola e Casaluce, fusi in un solo Comune, denominato Fertilia, con il regio decreto 25 febbraio 1929, n. 399, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Arienzo, San Felice a Cancello, Teverola e Casaluce, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Arienzo San Felice e Fertilia che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 70. — FRASCA

la nuova disciplina sulle locazioni degli immobili urbani.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — MORANDI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 88. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 429.

Norme concernenti le campane requisite per esigenze belliche o distrutte o esportate per fatti di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 23 aprile 1942, n. 305, recante norme per la raccolta di campane facenti parte di edifici per il culto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, concernente la riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per i trasporti, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La riconsegna e la posa in opera delle campane raccolte ai sensi del regio decreto 23 aprile 1942, n. 505, saranno effettuate dallo Stato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto, con le norme stabilite negli articoli seguenti.

E' abrogato l'art. 2 del regio decreto 23 aprile 1942, n. 505.

Art. 2.

Il Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato provvederà, di intesa col Ministero del tesoro, alla liquidazione della gestione relativa alla raccolta delle campane effettuata in base al regio decreto 23 aprile 1942, n. 505, nonchè alla gestione inerente alla restituzione delle campane agli Enti di culto ed alle altre operazioni previste nel presente decreto.

Non si applicano in materia le disposizioni che prescrivono il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

In esecuzione di quanto disposto negli articoli precedenti, il Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato, è autorizzato a provvedere:

1) all'acquisto sui mercati estero e nazionale, rispettivamente di intesa con i Ministeri per il commercio con l'estero e per l'industria ed il commercio, dei metalli occorrenti per la fabbricazione delle campane ed alle necessarie operazioni di trasformazione e permuta, per ottenere pani titolati di bronzo adatti allo

La spesa relativa farà carico allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e sarà ripartita in cinque esercizi finanziari, a decorrere dall'esercizio 1946-1947, entro il limite massimo di lire duecento milioni annue.

Art. 7.

Le norme del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, alle campane di edifici civici ed a quelle di carattere commemorativo, che siano state requisite per esigenze belliche o asportate o distrutte per fatti considerati di guerra, ai fini del risarcimento, dalle vigenti disposizioni.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — ROMITA — FERRARI — MORANDI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 87. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780174

0645

alla gestione inerente alla restituzione delle campane agli Enti di culto ed alle altre operazioni previste nel presente decreto.

Non si applicano in materia le disposizioni che prescrivono il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

In esecuzione di quanto disposto negli articoli precedenti, il Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato, è autorizzato a provvedere:

1) all'acquisto sui mercati estero e nazionale, rispettivamente di intesa con i Ministeri per il commercio con l'estero e per l'industria ed il commercio, dei metalli occorrenti per la fabbricazione delle campane ed alle necessarie operazioni di trasformazione e permuta, per ottenere pani titolati di bronzo adatti allo scopo;

2) alle operazioni di fusione e di collocamento in opera delle campane, che dovranno avere singolarmente peso e caratteristiche uguali a quelle raccolte. Per tali operazioni il Ministero suddetto dovrà servirsi di fonderie e ditte specializzate, previ accordi con la Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra per quanto riguarda la compilazione dei turni di fusione e per il collaudo del suono delle campane stesse, demandato alla predetta Commissione.

Art. 4.

Le norme degli articoli precedenti si applicano anche alle campane degli edifici di culto distrutte o asportate per fatti considerati di guerra, ai fini del risarcimento, dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

E' ammesso il rimborso delle spese, regolarmente documentate, sostenute dagli Enti di culto per la riattivazione delle campane di cui agli articoli 1 e 4, comunque effettuata prima della pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Per gli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 le somme man mano occorrenti saranno anticipate dal Ministero dei trasporti, Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

sivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — ROMITA — FERRARI — MORANDI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 87. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 dicembre 1946, n. 430.

Norme integrative per la formazione delle liste elettorali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247;

Visto il decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ed il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'iscrizione nelle liste elettorali è estesa ai cittadini che, successivamente al 31 dicembre 1945, abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 31 maggio 1947.

Art. 2.

Salvo i casi di incapacità previsti dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, numero 74, e quelli di esclusione dal diritto di voto stabiliti dall'art. 6 dello stesso decreto, sono iscritti di ufficio nelle liste elettorali coloro che, nonostante il possesso dei requisiti di elettore, ne siano stati omessi per qualsiasi motivo.

Sono pure iscritti di ufficio nelle liste elettorali gli elettori che alla data del 31 dicembre 1946 abbiano ottenuta l'iscrizione nel registro di popolazione del Comune dove hanno trasferito la loro residenza e che siano stati cancellati dalle liste del Comune di provenienza.

Art. 3.

I cittadini che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli precedenti sono iscritti in liste suppletive da compilarsi distintamente per uomini e donne, tenendo presenti le disposizioni del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, e del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214.

Art. 4.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 16 del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, e dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32, sono cancellati, d'ufficio, dalle liste elettorali coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultino

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 settembre 1946, n. 431.

Aumento del soprassoldo giornaliero dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi eseguiti per conto di enti non statali o di privati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925, riguardante le competenze mantenute in vigore a seguito della revisione disposta con l'art. 189 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il soprassoldo dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi di cui all'art. 4, n. 23, del decreto Ministeriale 14 agosto 1925, eseguiti per conto di enti non statali o di privati, è elevato:

a) a lire 50 o 75 giornaliere per prestazioni da compiersi nella residenza ordinaria di durata rispettivamente non superiore a due o tre ore, ed a lire 100 giornaliere per le stesse prestazioni di durata superiore a tre ore;

b) a lire 200 giornaliere per prestazioni da compiersi fuori della residenza ordinaria.

Il soprassoldo giornaliero è a carico degli enti non statali o dei privati richiedenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1946

DE NICOLA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780174

0647

... dicembre 1946 abbiano ... nel registro di popolazione del Comune dove hanno trasferito la loro residenza e che siano stati cancellati dalle liste del Comune di provenienza.

Art. 3.

I cittadini che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli precedenti sono iscritti in liste suppletive da compilarsi distintamente per uomini e donne, tenendo presenti le disposizioni del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, e del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214.

Art. 4.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 16 del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, e dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32, sono cancellati, d'ufficio, dalle liste elettorali coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultino iscritti nel registro di popolazione del Comune, salvo che si siano avvalsi o si avvalgano, entro il 15 gennaio 1947, della facoltà prevista dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio* n. 89. — FRASCA

Decreta:

Il soprassoldo dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi di cui all'art. 4, n. 23, del decreto Ministeriale 14 agosto 1925, eseguiti per conto di enti non statali o di privati, è elevato:

a) a lire 50 o 75 giornaliere per prestazioni da compiersi nella residenza ordinaria di durata rispettivamente non superiore a due o tre ore, ed a lire 100 giornaliere per le stesse prestazioni di durata superiore a tre ore;

b) a lire 200 giornaliere per prestazioni da compiersi fuori della residenza ordinaria.

Il soprassoldo giornaliero è a carico degli enti non statali o dei privati richiedenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio* n. 60. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 ottobre 1946, n. 432.

Modificazione dell'art. 53 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Visto il regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1276;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

All'art. 53 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nel testo risultante dal regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1276, è sostituito il seguente:

« Gli esami di concorso per la nomina a posti di direttore didattico constano di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di un tema di cultura generale e di un tema di legislazione delle scuole elementari.

La prova orale, il cui programma è stabilito volta per volta nel bando di concorso, riguarda: la pedagogia e la filosofia, la didattica, le nozioni generali di diritto amministrativo e la legislazione delle scuole elementari, l'igiene della scuola e del fanciullo. Il candidato deve inoltre dimostrare di avere la piena padronanza dei programmi d'insegnamento delle scuole elementari e dei problemi connessi con tale insegnamento.

Le prove scritte hanno luogo nelle sedi di Provveditorato agli studi che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione.

La prova orale ha luogo in Roma ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 62. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 433.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Congregazione delle ospedaliere, dette Sorelle della Misericordia », con Casa generalizia in Roma.

N. 433. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro dei signori Marinelli Emilio e fratelli il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, e precisamente nel porto n. 63 della posta di San Feliciano e nelle arelle numeri 13 e 43 della predetta posta di San Feliciano;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che i predetti signori Marinelli Emilio e fratelli si trovano nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4144 del 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore dei signori Marinelli Emilio e fratelli il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, e precisamente nel porto n. 63 della posta di San Feliciano e nelle arelle numeri 13 e 43 della predetta posta di San Feliciano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 17, foglio n. 246.

(4319)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1946.

Fissazione della percentuale del reddito dovuta dagli iscritti all'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori a titolo di contributo personale annuo per il biennio 1947-1948.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 6, 7 e 8 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, sull'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, e l'art. 34 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, contenente le norme di attuazione e di integrazione della legge stessa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 445, che provvede, fra l'altro, ad elevare la percentuale, a favore dell'Ente predetto, sugli incarichi giudiziari;

Visto il parere del commissario straordinario del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

d'insegnamento delle scuole elementari e dei problemi connessi con tale insegnamento.

Le prove scritte hanno luogo nelle sedi di Provveditorato agli studi che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione.

La prova orale ha luogo in Roma ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 24 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — BERTONE

Visto, il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 62. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 433.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Congregazione delle ospedaliere, dette Sorelle della Misericordia », con Casa generalizia in Roma.

N. 433. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Congregazione delle ospedaliere, dette Sorelle della Misericordia », con Casa generalizia in Roma, via Latina n. 20.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1946

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4144 del 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 17, foglio n. 246.

(4319)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1946.

Fissazione della percentuale del reddito dovuta dagli iscritti all'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori a titolo di contributo personale annuo per il biennio 1947-1948.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 6, 7 e 8 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, sull'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, e l'art. 34 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, contenente le norme di attuazione e di integrazione della legge stessa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 445, che provvede, fra l'altro, ad elevare la percentuale, a favore dell'Ente predetto, sugli incarichi giudiziari;

Visto il parere del commissario straordinario dell'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori circa la determinazione, per il biennio 1° gennaio 1947-31 dicembre 1948, della percentuale del reddito professionale per il contributo personale annuo degli iscritti e di quella sulle retribuzioni per gli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori;

Di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale del reddito professionale dovuta, a termini degli articoli 6 e 7 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, dagli iscritti all'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, a titolo di contributo personale annuo, è fissata, per il biennio 1° gennaio 1947-31 dicembre 1948, nella misura del due e cinquanta per cento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Art. 2.

La percentuale sulle retribuzioni per gli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori, prevedute dagli articoli 6 della legge 11 dicembre 1939, n. 1828, 24 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 951 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 445, è determinata, per il biennio 1° gennaio 1947-31 dicembre 1948, nelle misure seguenti:

a) del sei per cento sulle somme fino a L. 5000;

b) del nove per cento sulle quote eccedenti le lire 5000 fino a L. 10.000;

c) del dodici per cento sulle quote eccedenti le L. 10.000 fino a L. 20.000;

d) del quindici per cento sulle quote eccedenti le L. 20.000.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PERTINI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

(4310)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1946.

Convalida del decreto interministeriale 23 agosto 1944 relativo all'ammissione alla smercio del preparato antimalarico denominato « Solfopantochina » e fissazione del prezzo di vendita dello stesso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 8 marzo 1924, legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto interministeriale del 12 agosto 1946, n. 036872, col quale vengono elevati i prezzi di vendita dei prodotti chinacei dello Stato, per adeguarli alle mutate condizioni dei mercati;

Ritenuta la necessità di adeguare a tali prezzi anche quello del preaccennato prodotto « Solfopantochina »;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Viene convalidato il decreto interministeriale emesso in data 23 agosto 1944 dalla seliente repubblica sociale italiana — riguardante l'ammissione allo smercio del preparato antimalarico denominato « Solfopantochina » di cui all'art. 1 — fissando il relativo prezzo, con decorrenza 1° novembre 1946, nelle seguenti misure:

per la vendita al pubblico:

L. 16.090 al kg., corrispondente a 5000 compresse semplici, confezionate in astucci e scatole;

L. 18.089 al kg., corrispondente a 5000 compresse zuccherate, confezionate come sopra;

per la cessione alle Amministrazioni ed Enti pubblici:

L. 11.600 e L. 12.660 al kg., rispettivamente per le compresse semplici e per quelle zuccherate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 ottobre 1946

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
BERGAMI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1946
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 374. — EMANUELE

(4334)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1946.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legisla-

GULLO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

(4310)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1946.

Convalida del decreto interministeriale 23 agosto 1944 relativo all'ammissione allo smercio del preparato antimalarico denominato « Solfopantochina » e fissazione del prezzo di vendita dello stesso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, col quale vengono dettate le norme per la determinazione del prezzo di vendita del chinino dello Stato al pubblico e di quello di cessione agli Enti pubblici e privati, che hanno per legge l'obbligo di somministrarlo gratuitamente ai loro dipendenti e beneficiati;

Visto il decreto interministeriale del 23 agosto 1944, emanato sotto l'impero della seliciente repubblica sociale italiana, col quale veniva ammesso allo smercio il nuovo preparato antimalarico denominato « Solfopantochina » — di cui all'art. 1 — contemplato nel decreto stesso, il cui prezzo di vendita al pubblico è stabilito in L. 860 al kg. per le compresse semplici condizionate in tubetti e scatole, e L. 900 al kg. per le compresse zuccherate condizionate come sopra, ed il prezzo di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche in L. 550, e L. 600 al kg. rispettivamente per le compresse semplici e per quelle zuccherate;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto ministeriale:

per la vendita al pubblico:

L. 16.000 al kg., corrispondente a 5000 compresse semplici, condizionate in tubetti e scatole;

L. 18.000 al kg., corrispondente a 5000 compresse zuccherate, condizionate come sopra;

per la cessione alle Amministrazioni ed Enti pubblici:

L. 11.000 e L. 12.000 al kg., rispettivamente per le compresse semplici e per quelle zuccherate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 ottobre 1946

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
BERGAMI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1946
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 372. — EMANUELE

(4334)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1946.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Roma, Bologna e Napoli.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 299, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esista una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Roma, Bologna e Napoli, nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Roma, Bologna e Napoli.

Roma, addì 15 novembre 1946

p. *Il Ministro*: COSTI

(4339)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1946.
Calendario di Borsa per l'anno 1947.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge sulle Borse valori 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente modifiche all'ordinamento delle Borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Decreta:

Per l'anno 1947 si procederà, simultaneamente, in tutte le Borse valori, alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla presentazione dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente, nei giorni seguenti:

21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 28 - 30 e 31 gennaio;
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 27 e 28 febbraio;
20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 e 31 marzo;
19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 29 e 30 aprile;
22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 31 maggio e 2 giugno;
18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 26 - 28 e 30 giugno;
18 - 21 - 22 - 23 - 25 - 28 - 30 e 31 luglio;
20 - 21 - 22 - 25 - 27 - 29 agosto - 1° e 2 settembre;
16 - 17 - 18 - 22 - 24 - 26 - 29 e 30 settembre;
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 28 - 30 e 31 ottobre;
20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 novemb. e 1° dicemb.;
18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 27 - 30 e 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutte le domeniche nonchè i sabati dei mesi di luglio, agosto e settembre; il 1° e il 6 gennaio, il 19 marzo, il 5, 7 e 25 aprile, il 1°, l'8 e il 15 maggio, il 5 e 24 giugno, dal 6 al 19 agosto, il 4 e 19 settembre, il 4 ottobre, il 1°, 3 e 4 novembre, l'8, 24, 25 e 26 dicembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1946

Il Ministro: RUFFINI

(4872)

nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 stesso mese ed esteso ai territori soggetti all'A.M.G. con ordinanza del 19 giugno 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 26 stesso mese, circa i licenziamenti disposti al Nord durante il periodo della repubblica sociale italiana, e più precisamente dal 4 giugno 1944 e sino alla restituzione delle Provincie del Nord all'Amministrazione italiana;

Ritenuto che detti licenziamenti furono nella maggioranza dei casi disposti per riduzione di lavoro verificatasi al Nord a causa della particolare situazione connessa alle operazioni belliche;

Visti gli articoli 2, nn. 1 e 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, relativo alla proroga dei termini per la convalida dei licenziamenti;

Decreta:

Sono convalidati i licenziamenti del personale dei seguenti Uffici ed Enti disposti al Nord nel periodo di tempo dal 4 giugno 1944 e fino alla restituzione delle Provincie del Nord all'Amministrazione italiana:

Ufficio distribuzione cereali, farine e paste, istituito con decreto Ministeriale 25 marzo 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1941;

Ufficio distribuzione olio e grassi alimentari, istituito con decreto Ministeriale 28 febbraio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 15 maggio 1941;

Ufficio controllo formaggi, istituito con decreto Ministeriale 17 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1941, modificato con decreto Ministeriale 13 aprile 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1943;

Comitato centrale degli esperti per la valutazione del bestiame da macello, istituito con decreto Ministeriale 2 gennaio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46, del 22 febbraio 1941;

Commissione centrale per il controllo del vino e le dipendenti Commissioni tecniche provinciali, istituite con gli articoli da 9 a 12 del decreto Ministeriale 23 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1942;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

[illegible] alla presentazione dei [illegible] ed alla liquidazione, rispettivamente, nei giorni seguenti:

21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 28 - 30 e 31 gennaio;
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 27 e 28 febbraio;
20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 e 31 marzo;
19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 29 e 30 aprile;
22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 31 maggio e 2 giugno;
18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 26 - 28 e 30 giugno;
18 - 21 - 22 - 23 - 25 - 28 - 30 e 31 luglio;
20 - 21 - 22 - 25 - 27 - 29 agosto - 1° e 2 settembre;
16 - 17 - 18 - 22 - 24 - 26 - 29 e 30 settembre;
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 28 - 30 e 31 ottobre;
20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 novemb. e 1° dicemb.;
18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 27 - 30 e 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutte le domeniche nonchè i sabati dei mesi di luglio, agosto e settembre; il 1° e il 6 gennaio, il 19 marzo, il 5, 7 e 25 aprile, il 1°, l'8 e il 15 maggio, il 5 e 24 giugno, dal 6 al 19 agosto, il 4 e 19 settembre, il 4 ottobre, il 1°, 3 e 4 novembre, l'8, 24, 25 e 26 dicembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4353)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 17 luglio 1946.

Convalida dei licenziamenti del personale di Enti già operanti nel campo dell'alimentazione effettuati nel periodo 4 giugno 1944 e sino alla restituzione delle Provincie del Nord.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sull'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il precedente decreto Commissariale 26 maggio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 30 maggio 1945, con cui sono stati convalidati i licenziamenti del personale degli uffici ed enti dell'alimentazione, disposti nel periodo di tempo compreso tra l'8 settembre 1943 e il 4 giugno 1944;

Visti i rapporti presentati dai commissari liquidatori degli uffici ed enti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, pubblicato

Sono convalidati i licenziamenti del personale dei seguenti Uffici ed Enti disposti al Nord nel periodo di tempo dal 4 giugno 1944 e fino alla restituzione delle Provincie del Nord all'Amministrazione italiana:

Ufficio distribuzione cereali, farine e paste, istituito con decreto Ministeriale 25 marzo 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1941;

Ufficio distribuzione olio e grassi alimentari, istituito con decreto Ministeriale 28 febbraio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 15 maggio 1941;

Ufficio controllo formaggi, istituito con decreto Ministeriale 17 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1941, modificato con decreto Ministeriale 13 aprile 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1943;

Comitato centrale degli esperti per la valutazione del bestiame da macello, istituito con decreto Ministeriale 2 gennaio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46, del 22 febbraio 1941;

Commissione centrale per il controllo del vino e le dipendenti Commissioni tecniche provinciali, istituite con gli articoli da 9 a 12 del decreto Ministeriale 23 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1942;

Comitato per il controllo sulla macinazione e pastificazione e sull'attuazione dei piani industriali, istituito con decreto Ministeriale 3 settembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 6 settembre 1941, modificato con i decreti Ministeriali 6 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1943 e 16 maggio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1943;

Comitato per la gestione della Cassa centrale nova, istituito con l'art. 6 del decreto Ministeriale 7 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1943, modificato con decreto Ministeriale 30 agosto 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 207 del 6 settembre 1943;

Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni, di cui al decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 10 aprile 1941.

Roma, addì 17 luglio 1946

L'Alto Commissario: MENTASTI

(4317)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Aldo Torrini fu Alfredo, nato a Firenze il 1° ottobre 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso la Università di Firenze nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(4329)

Il dott. Paolo Cesario fu Vincenzo, nato a Fano (Pesaro), il 26 ottobre 1916, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Messina nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(4330)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 dicembre 1946 - N. 258

Argentina	25 —	Norvegia	20,1925
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8398	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,30
id. 3,50 % 1902	83,50
id. 3 % lordo	69,35

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Riordinamento delle classifiche per le opere di sistemazione del fiume Adda Alpino ed affluenti

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 9 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1946, al registro 9 Lavori pubblici, foglio 188, sono stati abrogati i seguenti regi decreti:

a) regio decreto 13 dicembre 1908, con il quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Frodolfo da Valle Cavia a Valle Fermo fino all'abitato di Azzo;

b) regio decreto 13 settembre 1906, con il quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Valle Viola con la confluente Valle di Sarino;

c) regio decreto 5 settembre 1906, con il quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del piano di Bormio comprendente in detto piano la zona del fiume Adda e dei torrenti Frodolfo, Valle Campello, Vallaccetta;

d) regio decreto 19 settembre 1901, con il quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Adda, dal ponte di Taggio al ponte di Mazzo;

e) regio decreto 19 settembre 1901, con il quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Adda, dal ponte di Mazzo al ponte Sernio;

f) regio decreto 11 settembre 1901, col quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Adda, per la sola parte riguardante il tratto compreso tra Valchiosa e l'immediato a monte di Tirano. Il detto decreto mantiene la sua efficacia giuridica per le opere occorrenti nel tratto dall'immediato a monte di Tirano al ponte di Stazzona;

g) regio decreto 11 settembre 1901, con il quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Poschiavino;

h) regio decreto 28 gennaio 1923, con il quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Mallero, dall'uscita della gola montana allo sbocco in Adda;

i) regio decreto 15 gennaio 1914, con il quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Masino, dall'uscita della gola montana allo sbocco in Adda;

l) regio decreto 26 febbraio 1911, con il quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Bitto, dall'uscita della gola montana allo sbocco in Adda.

Con lo stesso decreto sono state classificate nella terza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785177

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 dicembre 1946 - N. 258

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,30
Id. 3,50 % 1902	83,50
Id. 3 % lordo	69,35
Id. 5 % 1935	92,35
Redimibile 3,50 % 1934	82,30
Id. 5 % 1936	91,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,875
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,40
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,45
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,80
Id. 5 % convertiti 1951	97,20

classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Adda, per la sola parte riguardante il tratto compreso tra Valchiuso e l'immediato a monte di Tirano. Il detto decreto mantiene la sua efficacia giuridica per le opere occorrenti nel tratto dall'immediato a monte di Tirano al ponte di Stazzona;

g) regio decreto 11 settembre 1906, con il quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Poschiavino;

h) regio decreto 26 gennaio 1913, con il quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Mallero, dall'uscita della gola montana allo sbocco in Adda;

i) regio decreto 14 gennaio 1914, con il quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Masino, dall'uscita della gola montana allo sbocco in Adda;

l) regio decreto 26 febbraio 1911, con il quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Bitto, dall'uscita della gola montana allo sbocco in Adda.

Con lo stesso decreto sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione dei tronchi del fiume Adda compresi in sponda destra dal ponte di Stazzona al ponte Faedo, dallo sbocco del torrente Mallero al ponte San Pietro, dallo sbocco del torrente Masino a Panigà, da ponte Ganda a passo di Dubino; in sponda sinistra dal ponte Stazzona allo sbocco del torrente Venina, dallo sbocco del torrente Venina a ponte San Pietro con esclusione di quelle per lo sbocco del torrente Cedrasco di Valle Cervia, dallo sbocco del torrente Tartano a Panigà, dal ponte Ganda allo sbocco del torrente Bitto, dallo sbocco del torrente Bitto al comprensorio di terza categoria Bolgia, dallo sbocco del torrente Lesina al passo di Dubino.

Le opere classificate interessano i beni indicati nella corografia al 100.000 in data 5 giugno 1912 allegata al decreto stesso.

(4328)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

0655

2607

DEC 21 1946

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 20 dicembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare esclusivamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Cosenza . . . . . Pag. 3157

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Ferrara . . . . . Pag. 3167

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Napoli . . . . . Pag. 3188

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950785

065

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 424.
Disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda . . . . . Pag. 3182

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 novembre 1946, n. 425.
Modificazione alla ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra . . . . . Pag. 3186

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 ottobre 1946, n. 426.
Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione . . . . . Pag. 3186

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Como . . . . . Pag. 3189

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Cosenza . . . . . Pag. 3187

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Ferrara . . . . . Pag. 3187

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Napoli . . . . . Pag. 3188

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Mantova . . . . . Pag. 3188

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Roma . . . . . Pag. 3189

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Parma . . . . . Pag. 3189

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Venezia . . . . . Pag. 3189

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Trezzo sull'Adda (Milano) della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde. Pag. 3191

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di dipendenze del Banco di Napoli in Pompei, San Giorgio a Cremano (Napoli), Verona, Frosinone, San Marco in Lamis (Foggia) e una agenzia di città in Perugia. Pag. 3191

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca del sud in Sant'Agata di Militello (Messina) . . . . . Pag. 3191

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1946.
Conferma di due consiglieri d'amministrazione del Banco di Sicilia . . . . . Pag. 3191

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della Fondazione di culto « Istituto per le opere di religione della diocesi di Biella », con sede in Biella (Vercelli) . . . . Pag. 3192

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1946.
Autorizzazione alla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad usare una nuova tariffa di assicurazione . . . . . Pag. 3192

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1946.
Autorizzazione alla Società di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica . Pag. 3192

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bologna per il triennio 1945-47 . . . . . Pag. 3193

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Brescia per il triennio 1945-47 . . . . . Pag. 3193

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cremona per il triennio 1945-47 . . . . . Pag. 3194

Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3195

Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3195

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 3195

Ministero dei lavori pubblici: Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Ancona. Pag. 3196

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 3196

CONCORSI

Prefettura di Terni: Concorso per posti di sanitari condotti vacanti nella provincia di Terni al 30 giugno 1946. Pag. 3193

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 424.

Disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 24 giugno 1936, n. 1692, con la quale viene convertito in legge, con modificazioni, il regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero;

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1452, con la quale si stabiliscono provvidenze a favore dell'industria alberghiera;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1945, n. 117, sulle disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, sulla disciplina delle locazioni e degli immobili urbani;

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785817

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1946.
Autorizzazione alla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad usare una nuova tariffa di assicurazione . . . . . Pag. 3192

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1946.
Autorizzazione alla Società di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica . Pag. 3192

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bologna per il triennio 1945-47 . . . . . Pag. 3193

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Brescia per il triennio 1945-47 . . . . . Pag. 3193

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cremona per il triennio 1945-47 . . . . . Pag. 3194

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Esito del ricorso presentato da Africk Giovanna vedova Boggelli avverso la iscrizione di Boggelli Guido nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946. Pag. 3194

Esito del ricorso presentato da Giachetti Virgilio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3194

Esito del ricorso presentato da Grando Ernesto avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3194

Esito del ricorso presentato da De Taddo Aurelio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3195

Esito del ricorso presentato da Incagnoli Ruggero avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3195

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3195

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 dicembre 1946, n. 424.

Disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 24 giugno 1936, n. 1692, con la quale viene convertito in legge, con modificazioni, il regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero;

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1452, con la quale si stabiliscono provvidenze a favore dell'industria alberghiera;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 117, sulle disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, sulla disciplina delle locazioni e degli immobili urbani;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

CAPO I.

Disposizioni relative alle pigioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.

Art. 1.

Le pigioni dovute per locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, possono essere aumentate, con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure:

1) dal 150 % al 250 %, se l'immobile è stato locato per la prima volta anteriormente al 10 aprile 1934;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

2) dal 120 % al 180 %, se l'immobile è stato locato per la prima volta fra il 16 aprile 1934 ed il 30 luglio 1940;

3) dall'80 % al 140 %, se l'immobile è stato locato per la prima volta fra il 31 luglio 1940 e l'8 settembre 1943;

4) dal 40 % al 100 %, se l'immobile è stato locato per la prima volta fra l'8 settembre 1943 ed il 1° luglio 1944, qualora l'immobile si trovi nell'Italia meridionale o centrale; fra l'8 settembre 1943 ed il 1° luglio 1945, qualora l'immobile si trovi nell'Italia settentrionale.

Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, e la data di decorrenza degli aumenti indicati nel primo comma, le pigioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, possono essere aumentati nelle misure indicate nel primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669.

Per il suddetto periodo nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente all'8 settembre 1943.

Art. 2.

Qualora la pigione sia costituita da una parte fissa e da quote aggiuntive in relazione al numero delle giornate di presenza, oltre un minimo convenuto, si fa luogo all'aumento sia della parte fissa sia delle singole quote aggiuntive, nella misura e nei limiti stabiliti dall'articolo precedente, rimanendo invariato il numero minimo di presenze convenuto fra le parti.

Per il pagamento della pigione commisurata a norma del comma precedente è ammesso un conguaglio biennale, tenendo conto, agli effetti del numero delle presenze utili per il calcolo dell'ammontare della quota aggiuntiva, del numero complessivo delle presenze del biennio, dedotto il doppio del minimo convenuto per ciascun anno.

Allo scadere del primo anno di ciascun biennio si farà luogo ad una liquidazione provvisoria.

Art. 3.

Qualora la pigione sia costituita da una parte fissa e da percentuali sugli incassi lordi, eccedenti un minimo convenuto, l'aumento si applica nella misura ed entro i limiti stabiliti dall'art. 1, solo per la parte costituita dalla quota fissa.

Art. 5.

Gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, si applicano integralmente nei confronti dei conduttori di alberghi, pensioni o locande che, non occupando l'intero stabile, godono in comune con altri inquilini i servizi di ascensore e portierato.

Art. 6.

Gli aumenti stabiliti dai precedenti articoli sono computati, previa eliminazione degli aumenti eventualmente praticati in violazione delle norme relative al blocco delle locazioni, quand'anche l'attuale conduttore sia succeduto ad altri nel godimento degli immobili.

Art. 7.

In caso di contestazione, la misura degli aumenti è decisa da un collegio di tre arbitri nominati uno per ciascuno dalle parti ed il terzo dai due eletti o, in caso di dissenso, dal presidente del tribunale.

Per la nomina degli arbitri, il procedimento, la sentenza e l'impugnazione dell'arbitrato valgono le norme del titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Art. 8.

Il Collegio arbitrale di cui all'articolo precedente deve tener conto nel decidere la controversia dell'importanza turistica della località dove si trova l'immobile, dell'andamento dell'azienda, del tipo e delle caratteristiche ricettizie di esso, delle particolarità relative al contratto, dell'ammontare della pigione, degli oneri a carico di ciascuna delle due parti, e della data in cui la pigione è stata stabilita.

Art. 9.

Spetta al Collegio arbitrale di decidere, in caso di controversia tra le parti, l'entità e le modalità dell'aumento dei canoni nei casi di contratti di locazione diversi dai tipi previsti dal presente decreto, seguendo i criteri di cui agli articoli precedenti.

Art. 10.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0661 78017

Qualora la pigione sia costituita da una parte fissa e da quote aggiuntive in relazione al numero delle giornate di presenza, oltre un minimo convenuto, si fa luogo all'aumento sia della parte fissa sia delle singole quote aggiuntive, nella misura e nei limiti stabiliti dall'articolo precedente, rimanendo invariato il numero minimo di presenze convenuto tra le parti.

Per il pagamento della pigione commisurata a norma del comma precedente è ammesso un conguaglio biennale, tenendo conto, agli effetti del numero delle presenze utili per il calcolo dell'ammontare della quota aggiuntiva, del numero complessivo delle presenze del biennio, dedotto il doppio del minimo convenuto per ciascun anno.

Allo scadere del primo anno di ciascun biennio si farà luogo ad una liquidazione provvisoria.

Art. 3.

Qualora la pigione sia costituita da una parte fissa e da percentuali sugli incassi lordi, eccedenti un minimo convenuto, l'aumento si applica nella misura ed entro i limiti stabiliti dall'art. 1, solo per la parte costituita dalla quota fissa.

Il minimo di incassi lordi, sul quale non si applica la percentuale, può essere elevato dal doppio al decuplo.

Le percentuali fissate nel contratto rimangono invariate e si applicano a partire dal minimo elevato come sopra. Qualora esse siano state stabilite in misura variabile in base agli incassi, suddivisi in scaglioni successivi, restano altresì fermi gli scaglioni nell'entità convenuta.

Art. 4.

Qualora la pigione sia stabilita in base a percentuale sugli incassi, la percentuale rimane invariata, ma l'albergatore ha diritto di chiedere che, agli effetti del calcolo della percentuale, venga detratta dal totale lordo degli incassi una somma da convenirsi e che non può comunque superare il terzo dello stesso totale.

Per le percentuali stabilite in misura variabile si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

tenza e l'impugnazione dell'arbitrato valgono le norme del titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Art. 8.

Il Collegio arbitrale di cui all'articolo precedente deve tener conto nel decidere la controversia dell'importanza turistica della località dove si trova l'immobile, dell'andamento dell'azienda, del tipo e delle caratteristiche ricettizie di esso, delle particolarità relative al contratto, dell'ammontare della pigione, degli oneri a carico di ciascuna delle due parti, e della data in cui la pigione è stata stabilita.

Art. 9.

Spetta al Collegio arbitrale di decidere, in caso di controversia tra le parti, l'entità e le modalità dell'aumento dei canoni nei casi di contratti di locazione diversi dai tipi previsti dal presente decreto, seguendo i criteri di cui agli articoli precedenti.

Art. 10.

Qualora sia in corso istanza di revisione della pigione ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 21 marzo 1942, n. 200, gli aumenti stabiliti dai precedenti articoli sono computati sull'ammontare che risulta dopo operata la revisione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando è in corso o viene proposta istanza di aumento della pigione per trasformazione o miglioria apportate all'immobile prima della data di entrata in vigore del presente decreto o per contributi di miglioria imposti prima della data medesima, a norma del quinto e sesto comma dell'art. 13 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387 e del quinto e sesto comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142.

Le controversie relative alla revisione ed all'aumento a' sensi dei commi precedenti sono decise dal Collegio arbitrale di cui all'art. 7.

Art. 11.

Gli aumenti stabiliti dagli articoli precedenti devono essere chiesti al conduttore mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Se la richiesta è fatta dopo i termini indicati nel precedente comma, gli aumenti decorrono dal mese successivo al ricevimento della richiesta medesima.

L'accettazione scritta del conduttore deve giungere al locatore proponente entro quindici giorni dal ricevimento della proposta. Trascorso tale termine senza una accettazione espressa, si ha per accettata la richiesta del locatore.

Il pagamento di una rata del canone di locazione, corrispondente alla somma richiesta dal locatore, equivale all'accettazione.

Per la richiesta del conduttore tendente a stabilire la quota sulla quale deve essere calcolata la percentuale a' sensi dell'art. 4 si seguono le norme dei comma precedenti.

Art. 12.

Le pigioni aumentate a' sensi del presente decreto o liberamente stabilite per la prima volta dopo il 1° luglio 1944, per gli immobili siti nell'Italia meridionale e centrale e dopo il 1° agosto 1945 per gli immobili siti nell'Italia settentrionale, non potranno essere variate fino alla scadenza stabilita contrattualmente o prorogata ai sensi del presente decreto.

Tuttavia, qualora siano intervenuti notevoli mutamenti nelle condizioni economiche generali, con decreto del Capo dello Stato, sentito il parere del Comitato interministeriale dei prezzi, i canoni di locazione potranno essere variati con decorrenza non anteriore al 30 giugno 1947.

La disposizione del primo comma si applica anche nel caso che altri conduttori siano succeduti o succedano nel godimento dell'immobile.

Art. 13.

CAPO II.

Disposizioni relative alla proroga delle locazioni ed agli sfratti.

Art. 16.

Il conduttore di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda ha diritto alla proroga del contratto di locazione fino al 31 dicembre 1950, qualora la locazione abbia scadenza anteriore, salvo il disposto degli articoli 19, 20, 21 e 22.

Il diritto previsto nel comma precedente spetta al conduttore nei confronti sia del locatore, sia dell'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto contrario e quand'anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.

Il disposto del terzo comma dell'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1382, continua ad aver vigore.

Art. 17.

Il conduttore non ha diritto alla proroga o decade da essa:

a) quando è in mora nel pagamento della pigione, anche se il locatore non abbia proposta domanda di risoluzione del contratto;

b) in ogni altro caso di inadempienza.

Art. 18.

Qualora l'immobile, per danni subiti in dipendenza degli eventi bellici, richieda opere di riparazione o di parziale ricostruzione, ed il locatore non vi provveda, il conduttore può chiedere al Collegio arbitrale, da nominarsi nelle forme previste dall'art. 7, l'autorizzazione a provvedervi direttamente, purchè il complesso dei lavori non superi il terzo della primitiva consistenza dell'immobile.

Il Collegio, sentito l'Ufficio del genio civile compe-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

...ammentate a' sensi del presente decreto o liberamente stabilite per la prima volta dopo il 1° luglio 1944, per gli immobili siti nell'Italia meridionale e centrale e dopo il 1° agosto 1945 per gli immobili siti nell'Italia settentrionale, non potranno essere variate fino alla scadenza stabilita contrattualmente o prorogata ai sensi del presente decreto.

Tuttavia, qualora siano intervenuti notevoli mutamenti nelle condizioni economiche generali, con decreto del Capo dello Stato, sentito il parere del Comitato interministeriale dei prezzi, i canoni di locazione potranno essere variati con decorrenza non anteriore al 30 giugno 1947.

La disposizione del primo comma si applica anche nel caso che altri conduttori siano succeduti o succedano nel godimento dell'immobile.

Art. 13.

La facoltà concessa al conduttore dall'art. 1 della legge 2 ottobre 1940, n. 1452, di pagare il 50 per cento delle somme dovute alle scadenze contrattuali cessa a partire dalla prima scadenza successiva al 60° giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il pagamento dell'altro 50 % dovrà effettuarsi, con le modalità indicate nella lettera *b*) dello stesso art. 1, nei tre anni consecutivi a partire dal 180° giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

Il conduttore che contesta di dovere un aumento o di doverlo nella misura richiesta dal locatore, fino a quando la controversia non è risolta, deve corrispondere la pigione, rispettivamente, nella misura anteriormente dovuta o in quell'altra risultante dall'aumento che egli ritiene applicabile, salva successiva integrazione.

Art. 15.

Contemporaneamente all'accettazione del nuovo canone, il conduttore può chiedere che il pagamento degli aumenti dovuti per il periodo anteriore a quello della prima corresponsione del nuovo canone sia rateizzato.

In caso di controversia decide il Collegio arbitrale di cui all'art. 7.

Il conduttore non ha diritto alla proroga o rinnovo da essa:

a) quando è in mora nel pagamento della pigione, anche se il locatore non abbia proposta domanda di risoluzione del contratto;

b) in ogni altro caso di inadempienza.

Art. 18.

Qualora l'immobile, per danni subiti in dipendenza degli eventi bellici, richieda opere di riparazione o di parziale ricostruzione, ed il locatore non vi provveda, il conduttore può chiedere al Collegio arbitrale, da nominarsi nelle forme previste dall'art. 7, l'autorizzazione a provvedervi direttamente, purchè il complesso dei lavori non superi il terzo della primitiva consistenza dell'immobile.

Il Collegio, sentito l'Ufficio del genio civile competente ed il locatore, determina le opere che il conduttore può eseguire, fissando il termine entro il quale esse devono essere ultimate ed il limite massimo delle spese, di cui è ammesso il rimborso nei confronti del locatore.

Il conduttore ha diritto di trattenere, per rivalersi delle spese sostenute, una quota non superiore del 60 % del canone di locazione. In caso di contestazione nella misura di detta quota di rivalsa, la decisione spetta al Collegio arbitrale.

Sulle somme effettivamente anticipate dal conduttore deve essere corrisposto l'interesse del 2 per cento.

E' fatto salvo al locatore il diritto al risarcimento dei danni di guerra.

Art. 19.

Nelle ipotesi previste dal precedente articolo il conduttore, entro 60 giorni dalla ottenuta autorizzazione di eseguire i lavori da parte della Commissione arbitrale, può chiedere una proroga del contratto di locazione, anche oltre ai limiti previsti dall'art. 16.

In caso di mancato accordo fra le parti la durata della proroga sarà stabilita dal Collegio arbitrale in relazione all'entità delle opere da eseguire ed alla situazione turistica locale, in modo però che non venga superato il termine massimo del 31 dicembre 1954.

Art. 20.

Qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il conduttore abbia già provveduto all'esecuzione delle opere di riparazione o parziale ricostruzione ha diritto di trattenere, per rivalersi delle spese sostenute, una quota non superiore del 60 % del canone di locazione.

Sulle somme effettivamente anticipate dal conduttore deve essere corrisposto l'interesse del 2 %.

Il conduttore può altresì chiedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una proroga del contratto di locazione, anche oltre i limiti previsti dall'art. 16.

In caso di mancato accordo tra le parti spetta al Collegio arbitrale, previsto dall'art. 7, di decidere sulla necessità delle opere eseguite, sul loro costo, sulla misura della quota di rivalsa e sulla durata della proroga del contratto, che non può superare il 31 dicembre 1954.

Art. 21.

Ove, alla data di scadenza del contratto di locazione, fissata dalle parti o prorogata a' sensi del presente decreto, il conduttore uscente non abbia ancora potuto soddisfarsi interamente del proprio credito per i lavori eseguiti nell'immobile, è fatto obbligo al locatore di corrispondergli la residua somma in unica soluzione.

Se la somma non venga corrisposta, il conduttore ha diritto di conservare il godimento dell'immobile fino al pagamento del debito.

Art. 22.

Qualora, in dipendenza di eventi bellici o di requisizioni, l'attrezzatura alberghiera di proprietà del conduttore abbia subito notevoli danni, il conduttore ha diritto ad una proroga del contratto oltre i limiti stabiliti dall'art. 16, nel caso che abbia provveduto ai lavori di riparazione o assuma l'obbligo di provvedervi. Il conduttore deve in ogni caso farne richiesta scritta al locatore entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In caso di mancato accordo fra le parti la durata della proroga è stabilita dal Collegio arbitrale in rela-

Art. 24.

L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 580, si applica nei confronti degli immobili destinati ad albergo, pensione o locanda e requisiti, anche se durante la requisizione sia mutata la destinazione, purchè il conduttore ne faccia richiesta al locatore, entro trenta giorni dalla cessazione della requisizione, impegnandosi di ripristinare l'attrezzatura alberghiera.

Art. 25.

L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 580, non si applica per i locali che, non avendo destinazione alberghiera siano stati annessi, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad alberghi, pensioni o locande per effetto di ordine di requisizione da qualunque autorità emesso, semprechè detti locali abbiano subito trasformazioni per essere adibiti al nuovo uso e siano divenuti parte integrante dell'azienda alla quale sono annessi.

Spetta al Collegio arbitrale di cui all'art. 7 di decidere le controversie relative all'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma.

CAPO III.

Disposizioni relative alla disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero.

Art. 26.

Le norme del decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 117, riguardanti la disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero non si applicano nei confronti degli immobili che siano destinati ad uso di albergo, pensione o locanda, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le norme indicate nel comma precedente cessano di aver vigore nei confronti degli immobili precedente-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Art. 21.

Ove, alla data di scadenza del contratto di locazione, fissata dalle parti o prorogata a' sensi del presente decreto, il conduttore uscente non abbia ancora potuto soddisfarsi interamente del proprio credito per i lavori eseguiti nell'immobile, è fatto obbligo al locatore di corrispondergli la residua somma in unica soluzione.

Se la somma non venga corrisposta, il conduttore ha diritto di conservare il godimento dell'immobile fino al pagamento del debito.

Art. 22.

Qualora, in dipendenza di eventi bellici o di requisizioni, l'attrezzatura alberghiera di proprietà del conduttore abbia subito notevoli danni, il conduttore ha diritto ad una proroga del contratto oltre i limiti stabiliti dall'art. 16, nel caso che abbia provveduto ai lavori di riparazione o assuma l'obbligo di provvedervi. Il conduttore deve in ogni caso farne richiesta scritta al locatore entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In caso di mancato accordo fra le parti la durata della proroga è stabilita dal Collegio arbitrale in relazione all'entità dei lavori di riparazione eseguiti o progettati ed all'importanza turistica dell'immobile. La proroga non può in ogni caso essere accordata oltre il 31 dicembre 1954.

Art. 23.

Il locatore che abbia provveduto a sue spese ad eseguire le opere indicate negli articoli 18 e 20 del presente decreto, ha diritto ad un aumento suppletivo del canone di locazione, in modo da garantire un interesse non inferiore al 2 % del capitale impiegato, dedotte le indennità per risarcimento dei danni di guerra ed i contributi di ogni natura che egli abbia già percepito.

L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere indicate nel precedente comma. Se le opere sono state ultimate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aumento decorre da quest'ultima data.

In caso di contestazione decide il Collegio arbitrale di cui all'art. 7.

fetto di ordine di requisizione da qualunque autorità emesso, semprechè detti locali abbiano subito trasformazioni per essere adibiti al nuovo uso e siano divenuti parte integrante dell'azienda alla quale sono annessi.

Spetta al Collegio arbitrale di cui all'art. 7 di decidere le controversie relative all'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma.

Capo III.

Disposizioni relative alla disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero.

Art. 26.

Le norme del decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 117, riguardanti la disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero non si applicano nei confronti degli immobili che siano destinati ad uso di albergo, pensione o locanda, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le norme indicate nel comma precedente cessano di aver vigore nei confronti degli immobili precedentemente adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda che sono stati distrutti o danneggiati in maniera da essere inservibili all'uso al quale erano destinati e che vengono successivamente ricostruiti, qualunque destinazione essi ricevano.

Art. 27.

Il disposto dell'articolo precedente non si applica alle costruzioni e ricostruzioni di immobili per le quali siano stati concessi i contributi statali previsti dal regio decreto-legge 29 maggio 1946, n. 452.

Art. 28.

Le norme del decreto legislativo luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 117, sulla disponibilità degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione o locanda, si applicano nei confronti degli immobili requisiti, dopo la cessazione della requisizione, anche nel caso in cui durante il periodo della requisizione, gli immobili stessi siano stati adibiti ad uso diverso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789617

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

CAPO IV.

Disposizione finale.

ART. 29.

Le disposizioni del capo I e II del presente decreto sono applicabili, salvo che sia diversamente convenuto dalle parti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — MORANDI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1946.
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 87. - PARISI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 novembre 1946, n. 425.

Modificazione alla ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 569;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 ottobre 1946, n. 426.

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione.

N. 426. Decreto del Capo provvisorio dello Stato, 15 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 40.000 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore con atto pubblico 11 novembre 1943, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del prof. Antonio Pirocchi e da conferirsi, ogni anno, a quel laureato in scienze agrarie o in medicina veterinaria presso l'Università di Milano, il quale abbia riportato una media di almeno 27/30, con non meno di 24/30, negli esami delle discipline zootecniche (zoognosia, zootecnia generale, zootecnia speciale) ed almeno i pieni voti legali nella tesi di laurea, svolta su argomento attinente alla zootecnia o su questioni zootecniche.

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1946

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 novembre 1946, n. 425.

Modificazione alla ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 560;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nella ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 560, è soppressa la Direzione generale di artiglieria e della motorizzazione e sono costituiti la Direzione generale di artiglieria e l'Ispettorato generale della motorizzazione.

Art. 2.

La modificazione della ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra di cui all'articolo precedente non determinerà aumenti di personale e di spesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GIULIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 61. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica ed edile della provincia di Como, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 25 settembre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 302.

(4295)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

[illegible]

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 277.

(4298)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781017

(4208)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e del legno di Cosenza, Castrovillari, Paola, San Giovanni in Fiore, Corigliano, Rossano Calabro e Rogliano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che si trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria di Ferrara, Comacchio, Cento, Copparo, Portomaggiore e Codigoro, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 969 78017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

5) coloro che si trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 238.

(4288)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 316.

(4289)

...ministeriale 18 novembre 1946
...lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 278.

(4288)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica ed alla manovalanza generica della provincia di Napoli, con esclusione di coloro che, in qualità di lavoratori del porto alle dipendenze degli Alleati, siano già stati assistiti con altri sussidi straordinari che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 316.

(4289)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria del comune di Mantova;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per la provincia di Mantova sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 12 agosto 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria della provincia di Mantova, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 322.

(4293)

canica e dagli esercizi pubblici della provincia di Roma, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786717

8) i lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 322

(4293)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, [illegible] che appartengano a categorie [illegible] cupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 319

(4294)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria della provincia di Parma, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che si trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano eliminato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

blici dei comuni di Venezia (compresi i centri di Mestre, Marghera e Murano), di Portogruaro, di San Donà di Piave, Chioggia, Cavarzere e Dolo;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i comuni di Mira e Mirano sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 12 agosto 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, chimica e dagli esercizi pubblici dei comuni di Mira e Mirano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che si trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

7) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 303.

(4297)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, chimica e dagli esercizi pub-

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che si trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 306

(4295)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Trezzo sull'Adda (Milano) della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Trezzo sull'Adda (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4193)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di dipendenze del Banco di Napoli in Pompei, San Giorgio a Cremano (Napoli), Verona, Frosinone, San Marco in Lamis (Foggia) e una agenzia di città in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 set-

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca del sud in Sant'Agata di Militello (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà a Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca del sud, società per azioni con sede in Messina;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del sud, società per azioni con sede in Messina, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Sant'Agata di Militello (Messina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(1269) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1946.

Conferma di due consiglieri d'amministrazione del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con decreto del Capo del Governo in data 8 maggio 1940;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 978017

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4193)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di dipendenze del Banco di Napoli in Pompei, San Giorgio a Cremano (Napoli), Verona, Frosinone, San Marco in Lamis (Foggia) e una agenzia di città in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze in Pompei (Napoli), San Giorgio a Cremano (Napoli), Verona, Frosinone, San Marco in Lamis (Foggia), nonchè un'agenzia di città in Perugia (rione Fontivegge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4315)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4269)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1946.

Conferma di due consiglieri d'amministrazione del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con decreto del Capo del Governo in data 8 maggio 1940;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista l'ordinanza del Governo Militare Alleato, Quartiere regionale generale della Sicilia, n. 48, in data 29 gennaio 1944, con la quale i signori prof. Paolo Ricca Salerno ed avv. Francesco Orlando vennero nominati membri del Consiglio di amministrazione del Banco predetto per il triennio 1944-1946 che andrà a scadere il 31 corrente;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di due consiglieri di amministrazione per il prossimo triennio 1947-1949;

Decreta:

I signori prof. Paolo Ricca Salerno e avv. Francesco Orlando sono confermati membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, per il triennio 1947-1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4186)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della Fondazione di culto « Istituto per le opere di religione della diocesi di Biella », con sede in Biella (Vercelli).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 12 giugno 1944, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1944, registro n. 2, foglio numero 335, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto denominata « Istituto per le opere di religione della diocesi di Biella », con sede in Biella, eretta canonicamente con decreto del Vescovo di Biella in data 5 aprile 1943 ed all'approvazione del relativo statuto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 12 giugno 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Vercelli in data 15 novembre 1946, n. 24701, div. I-C;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 12 giugno 1944, col quale fu riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto denominata « Istituto per le opere di religione della diocesi di Biella », con sede in Biella, eretta canonicamente con decreto del Vescovo di Biella in data 5 aprile 1943 e fu approvato il relativo statuto.

Il Prefetto di Vercelli è incaricato dell'esecuzione

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni generali di polizza presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa mista con opzioni, a premio decrescente del 3,50 % all'anno dal secondo anno di assicurazione, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile alla scadenza del contratto se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Art. 2.

La predetta Compagnia è autorizzata ad applicare ai premi della suindicata tariffa l'aumento del 6 % sul premio col massimo del 4 per mille sul capitale.

Roma, addì 10 dicembre 1946

(4264) p. *Il Ministro*: ASSENNATO

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1946.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione a stipulare contratti di assi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Vercelli in data 15 novembre 1946, n. 24791, div. I-C;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 12 giugno 1944, col quale fu riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto denominata « Istituto per le opere di religione della diocesi di Biella », con sede in Biella, eretta canonicamente con decreto del Vescovo di Biella in data 5 aprile 1943 e fu approvato il relativo statuto.

Il Prefetto di Vercelli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1946

(4262) p. *Il Ministro*: Corsi

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1946.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad usare una nuova tariffa di assicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni generali di polizza;

Vista la relazione tecnica;

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1946.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, è autorizzata a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base alle seguenti tariffe:

1) Tariffa I-a - Vita intera a premio vitalizio;
2) Tariffa I-u - Vita intera a premio unico;
3) Tariffa I-a-2 - Vita intera su due teste al primo decesso a premio vitalizio;
4) Tariffa I-b - Vita intera a premio temporaneo;
5) Tariffa I-a-f - Vita intera a premio vitalizio; con pagamento parziale del capitale;
6) Tariffa XII - Mista immediata;
7) Tariffa XII-u - Mista a premio unico;
8) Tariffa XII-2 - Mista immediata su due teste;
9) Tariffa XIII - Mista a termine fisso;
10) Tariffa XIII-r - Termine fisso combinata con l'assicurazione di un capitale e di una rendita;
11) Tariffa XXVII - Temporanea combinata con l'assicurazione di un capitale differito doppio di quello assicurato per il caso di morte;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

12) Tariffa XVI - Assicurazione combinata di capitale e rendita;

13) Tariffa XXXII-e - Mista a premio decrescente del 2½ % a cominciare dal 4° anno;

14) Tariffa XXXIII - Mista a premio decrescente del 3 ½ % a cominciare dal 2° anno;

15) Tariffa III-a - Temporanea a capitale costante e a premio annuo;

16) Tariffa III-a-t - Temporanea a capitale costante e a premio annuo, trasformabile in vita intera, mista o capitale differito;

17) Tariffa III-u - Temporanea a capitale costante e a premio unico;

18) Tariffa III-d - Temporanea a capitale decrescente e a premio annuo;

19) Tariffa III-u-d - Temporanea a capitale decrescente e a premio unico;

20) Tariffa III-a-5 - Temporanea a capitale pagabile in quote;

21) Tariffa XXXIV - Vita intera a capitale a premio ridotto dopo il 55° anno di età.

Art. 2.

La predetta Società è inoltre autorizzata a includere nelle polizze relative alle tariffe di cui all'articolo uno la seguente clausola:

« 1) La presente assicurazione emessa per un capitale non superiore a L. 100.000, è stipulata senza visita medica.

Se la morte dell'assicurato avviene dopo trascorsi almeno due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione (art. 1, al. 4 delle condizioni generali di polizza) sono dovute dalla Compagnia le intere prestazioni assicurate;

in caso di morte durante il secondo anno:

a) qualora l'assicurazione sia a premio annuo, è dovuta la metà delle prestazioni assicurate più tanti dodicesimi dell'altra metà quanti sono, al momento della morte, i mesi interamente trascorsi dal secondo anno;

b) qualora l'assicurazione sia a premio unico, è dovuto il rimborso del premio unico, senza accessori,

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bologna per il triennio 1945-47.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bologna pel triennio 1945-1947 i signori:

Alzona prof. Federico, medico chirurgo;

Alessandrini prof. Alessandro, medico chirurgo;

Pirani dottoressa Edmea, pediatra;

Borsi prof. avv. Umberto, esperto in materia amministrativa;

Barbieri prof. Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1946
Registro Presidenza n. 10, *foglio n.* 205. — FERRARI

(4258)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Brescia pel triennio 1945-47.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

La presente assicurazione emessa per un capitale non superiore a L. 100.000, è stipulata senza visita medica.

Se la morte dell'assicurato avviene dopo trascorsi almeno due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione (art. 1, al. 4 delle condizioni generali di polizza) sono dovute dalla Compagnia le intere prestazioni assicurate;

in caso di morte durante il secondo anno:

a) qualora l'assicurazione sia a premio annuo, è dovuta la metà delle prestazioni assicurate più tanti dodicesimi dell'altra metà quanti sono, al momento della morte, i mesi interamente trascorsi dal secondo anno;

b) qualora l'assicurazione sia a premio unico, è dovuto il rimborso del premio unico, senza accessori, più tanti dodicesimi dell'eccedenza delle prestazioni assicurate sul premio unico per quanti sono al momento della morte, i mesi interamente trascorsi dal secondo anno;

in caso di morte nel primo anno di vigore dell'assicurazione ha luogo soltanto la restituzione al beneficiario — immediata anche nelle assicurazioni a termine fisso — dei premi pagati senza accessori.

2) Senza riguardo al tempo trascorso dall'entrata in vigore dell'assicurazione, sono dovute le intere prestazioni assicurate se il decesso dell'assicurato avviene:

a) in seguito ad infortunio mortale, esclusa ogni concausa;

b) in seguito ad una delle malattie qui appresso indicate, sopravvenutagli dopo l'entrata in vigore, malattia che abbia, quale unica causa per conseguenza diretta la morte dell'assicurato: carbonchio, colera, asiatico, difterite, idrofobia, letargia, encefalica, morbillo, morva, scarlattina, tetano, tifo, tosse canina, vaiuolo e trattandosi di donne, febbe puerperale ».

Roma, addì 10 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: ASSENNATO

(4263)

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1946
Registro Presidenza n. 10, *foglio n.* 205. — FERRARI

(4238)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Brescia pel triennio 1945-47.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Brescia pel triennio 1945-1947 i signori:

Rampagni dott. Vincenzo, medico chirurgo;
Scolari dott. Francesco, medico chirurgo;
Loda dott. Pietro, pediatra;
Anelli avv. Giorgio, esperto in materia amministrativa;
Lami dott. Pio, esperto nelle scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1946
Registro Presidenza n. 10, *foglio n.* 197. — FERRARI

(4261)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cremona per il triennio 1945-47.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cremona pel triennio 1945-1947 i signori:
Grignani prof. dott. Rodolfo, medico chirurgo;
Francioni dott. Angelo, medico chirurgo;
Tourraine dott. Alberto, pediatra;
Cremonesi avv. Giacinto, esperto in materia amministrativa;
Antonelli prof. dott. Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 294. — FERRARI

(4259)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LA COMMISSIONE

Visto l'art. 2, primo capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Africk Giovanna vedova Buggelli Guido e ordina la cancellazione del nome del predetto Buggelli Guido dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 6 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTENA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4237)

Esito del ricorso presentato da Giachetti Virgilio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 42946 decisioni N. 244948 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 4 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Giachetti Virgilio fu Vittorio e di Mospineo Rachele, nato a Biella il 12 maggio 1895 e residente in Torino, via del Mille n. 54, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946;
Ha quindi adottato la seguente decisione:
(*Omissis*).
Poichè in tale stato deve concludersi che il Giachetti non fu mai confidente dell'O.V.R.A.;
(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e approvato l'art. [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788207

antonelli prof. dott. Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1946
Registro Presidenza n. 10, *foglio n.* 204. — FERRARI

(4239)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Africk Giovanna ved. Buggelli avverso la iscrizione di Buggelli Guido nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 42-946 decisioni — N. 160-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 4 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Buggelli Giovanna per Buggelli Guido defunto, domiciliata in Roma via Alessandro Torlonia n. 1, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . . . risulta deceduto in Roma l'11 aprile 1946, e, pertanto del suo nome, non avrebbe dovuto essere fatta menzione in detto elenco, e dello stesso deve essere ordinata la cancellazione;

(*Omissis*).

N. 43-946 decisioni — N. 244-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 4 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Giachetti Virgilio fu Vittorio e di Mospaceo Rachele, nato a Biella il 12 maggio 1895 e residente in Torino, via dei Mille n. 54, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946;

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Poichè in tale stato deve concludersi che il Giachetti non fu mai confidente dell'O.V.R.A.;

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Giachetti Virgilio e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 4 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTENA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4236)

Esito del ricorso presentato da Grande Ernesto avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell' O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 36-946 decisioni — N. 51-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 28 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Grande Ernesto fu Domelo, nato a San Giorgio La Molara (Benevento) il 5 settembre 1876 ed ivi domiciliato, piazza San Pietro n. 2,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 07883 78017

ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1945, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto l'art. 2, primo capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, dichiara non farsi luogo a provvedere sul ricorso presentato da Grande Ernesto fu Dionisio.

Roma, addì 28 novembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTENA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CUSCIO

(4234)

Esito del ricorso presentato da De Tuddo Aurelio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 28-946 decisioni N. 85-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 29 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente, dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Cuscio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. De Tuddo Aurelio fu Angelo, nato a Corato il 10 maggio 1881, domiciliato in Roma, via Flaminia n. 19, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, primo capoverso, del regio de-

Ruggero fu Francesco, nato a Firenze il 26 gennaio 1885 e domiciliato in Roma, lungotevere Testaccio n. 38, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Poichè in tale stato deve concludersi che il ricorrente non fu mai confidente dell'O.V.R.A.;

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Incarnoli Ruggero e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 6 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTENA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CUSCIO

(4238)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Filattiera (Massa Carrara), di un mutuo di L. 155.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, al fine dell'integrazione del disavanzo economico dell'esercizio 1946.

(4220)

Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

N. 83-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 29 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Pollistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. De Tuddo Aurelio fu Angelo, nato a Corato il 10 maggio 1881, domiciliato in Roma, via Flaminia n. 19, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, primo capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da De Tuddo Aurelio, contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 29 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTENA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4235)

Esito del ricorso presentato da Incagnoli Ruggero avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 44-946 decisioni N. 113-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 6 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Pollistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Incagnoli

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Filattiera (Massa Carrara), di un mutuo di L. [illegible] con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico dell'esercizio 1946.

(4220)

Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Furci Siculo (Messina), di un mutuo di L. 455.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4221)

Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 25 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fiorano Modenese (Modena), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4222)

Avviso di rettifica

L'autorizzazione concessa al comune di Sezze (Latina) a contrarre un mutuo di L. 1.888.000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 26 luglio 1946, va riferita al bilancio per l'esercizio 1946 e non per l'esercizio 1945 come è stato erroneamente pubblicato.

(4351)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Ancona

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 2766 in data 12 dicembre 1946, è stata prorogata fino al 31 dicembre c. a. la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Ancona, affidata al commissario ing. Amedeo Giustini.

(4343)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 dicembre 1946 - N. 257

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,30
Belgio	2,2817	Olanda	37,6785
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8395	S. U. America	100 —
Egitto	4[illegible],50	Svezia	27,78
Francia	0,8893	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,29	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,10
Id. 3,50 % 1902	83,05
Id. 3 % lordo	69,30
Id. 5 % 1935	92,10
Redimibile 3,50 % 1934	82,675
Id. 5 % 1936	91,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,925
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,375
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,45
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,875
Id 5 % convertiti 1951	97,125

CONCORSI

PREFETTURA DI TERNI

Concorso per posti di sanitari condotti vacanti nella provincia di Terni al 30 giugno 1946

Con decreto prefettizio n. 19039 - Div. 3/3 del 13 dicembre 1946, il Prefetto della provincia di Terni ha indetto il concorso per titoli ed esami delle seguenti condotte mediche, veterinarie, ostetriche:

1. — *Condotte mediche*:

Acquasparta (2ª condotta, frazione Portaria) - Alviano - Amelia (frazione di Porchiano) - Attigliano - Calvi dell'Umbria - Ferentillo - Giove - Montecastrilli (2ª condotta, frazione Avigliano) - Montefranco - Montegabbione - Monteleone d'Orvieto - Narni (frazione Narni Scalo) - Narni (frazione Montoro) - Orvieto (1ª condotta medica) - Orvieto (frazione di Corbara e Castelonghino) - Orvieto (frazione Prodo Titignano) - Otricoli - San Venanzo (frazione Collelungo) - San Venanzo (4ª condotta medica, borgata Ospedaletto) - Terni (frazione di Piediluco) - Terni (frazione di Cesi) - Terni (frazione di Giuncano) - Terni (frazione di Stroncone 1ª).

2. — *Condotte veterinarie*:

Consorzio di Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea - Montecastrilli - Montefalcone d'Orvieto - Narni - Orvieto - Otricoli - Sangemini.

3. — *Condotte ostetriche*:

Attigliano - Baschi (frazione Civitella del Pazzi) - Castelgiorgio - Lugnano in Teverina - Montecastrilli - Narni (frazione di Configne) - Orvieto (1ª condotta) - Orvieto (suburbana) - Porano - San Venanzo (frazione San Vito in Monte) - Terni (frazione di Giuncano) - Terni (frazione San Valentino) - Terni (frazione Rocca San Zenone).

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire entro le ore 18 del 28 febbraio 1947 domanda su carta da bollo, da L. 12 indirizzata alla Prefettura di Terni contenente l'indicazione del domicilio e corredata dei documenti di cui all'art. 4 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Per maggiori informazioni i concorrenti potranno rivolgersi direttamente alle Amministrazioni comunali interessate.

Terni, addì 13 dicembre 1946

Il Prefetto.

(4352)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0686 78501?

2607

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Anno 87° — Numero 289

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 19 dicembre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 51-139 51-235 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 83-033 841-737 853-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1000 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(cortegeio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi la norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 417.
Ricostituzione dei comuni di Pastorano, San Prisco e Casapulla (Caserta) . . . . . Pag. 3103

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 418.
Ricostituzione dei comuni di Torricella Verzate, Oliva Gessi e Bagnaria (Pavia) . . . . . Pag. 3109

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 419.
Ricostituzione dei comuni di Lombriasco, Osasio e Virle Piemonte (Torino) . . . . . Pag. 3109

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 ottobre 1946, n. 413.
Modificazione all'art. 1 della legge 21 maggio 1940, n. 626, concernente l'assegnazione di mezzi finanziari al Commissariato generale per la pesca . . . . . Pag. 3167

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 414.
Ricostituzione del comune di Origgio (Varese). Pag. 3167

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 415.
Ricostituzione del comune di Castelnuovo Bariano (Rovigo) . . . . . Pag. 3167

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 416.
Ricostituzione del comune di Monteu da Po (Torino). Pag. 3168

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 417.
Ricostituzione dei comuni di Pastorano, San Prisco e Casapulla (Caserta) . . . . . Pag. 3168

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 418.
Ricostituzione dei comuni di Torricella Verzate, Oliva Gessi e Bagnaria (Pavia) . . . . . Pag. 3169

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 419.
Ricostituzione dei comuni di Lombriasco, Osasio e Virle Piemonte (Torino) . . . . . Pag. 3169

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 420.
Ricostituzione dei comuni di Bogliasco e Pieve Ligure (Genova) . . . . . Pag. 3170

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 421.
Ricostituzione del comune di Taurano (Avellino). Pag. 3170

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 422.
Ricostituzione dei comuni di Pelugo e Darè (Trento). Pag. 3171

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 ottobre 1946, n. 423.
Modificazioni allo statuto dell'Università di Catania. Pag. 3171

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Firenze . . . . . Pag. 3172

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Genova . . . . . Pag. 3172

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Latina . . . . . Pag. 3173

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Lucca . . . . . Pag. 3173

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pavia . . . . . Pag. 3174

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Brescia . . . . . Pag. 3174

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pescara . . . . . Pag. 3175

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1946.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro (Viterbo). Pag. 3175

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Castrofilippo della Banca di credito Cooperativo, con sede in Cas[illegible]

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Esito del ricorso presentato da Irma Clelia avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3177

Esito del ricorso presentato da Montuschi Alfredo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3177

Esito del ricorso presentato da Del Duce Francesco avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3177

Esito del ricorso presentato da Bucca Riccardo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3178

Ministero dell'Interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3178

Autorizzazione al comune di Treviso a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3178

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Varese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3178

Autorizzazione al comune di Catteo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 3178

Autorizzazione al comune di Agliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3178

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3178

Autorizzazione al comune di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3178

Autorizzazione al comune di Castelfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 3178

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3178

Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3178

Autorizzazione al comune di Cogoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3179

Autorizzazione al comune di Montelupo Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3179

Autorizzazione al comune di Barsalo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3179

Autorizzazione al comune di Castelnuovo [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pavia . . . . . Pag. 3174

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Brescia . . . . . Pag. 3174

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pescara . . . . . Pag. 3175

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1946.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro (Viterbo). Pag. 3175

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Castrofilano della Banca di credito Canicattinese, con sede in Canicatti (Agrigento). Pag. 3175

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di dipendenze in Saletto e Santa Margherita d'Adige della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova . . . . . Pag. 3176

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Montevago (Agrigento) della Banca Sicula, con sede in Trapani . . Pag. 3176

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della Mansioneria curata di San Francesco d'Assisi nella parrocchia di Santa Maria e San Cassiano, in comune di Cordignano (Treviso). Pag. 3176

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1946.
Sblocco dei prodotti petroliferi ottenuti da greggio nazionale che non siano destinati a carburazione o combustione. Pag. 3176

Autorizzazione al comune di Treviso a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3178
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Varese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3178
Autorizzazione al comune di Gattco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3178
Autorizzazione al comune di Agliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3178
Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3178
Autorizzazione al comune di Diceomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3178
Autorizzazione al comune di Casalfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 3178
Autorizzazione al comune di Reinigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3178
Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3178
Autorizzazione al comune di Cogoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3179
Autorizzazione al comune di Montelupo Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3179
Autorizzazione al comune di Rapallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3179
Autorizzazione al comune di Castelnuovo Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3179

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di diritto internazionale nell'Università di Catania, con la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 3179

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Lavori stradali edili », con sede in Roma . . . Pag. 3179

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Trasferimento all'Ente autonomo della viticoltura della piena proprietà di alcuni immobili già di pertinenza delle cessate sezioni della viticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura . . . . . Pag. 3179

Ministero del tesoro:
Cessazione della gestione straordinaria della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., ora Banca commerciale G. Severino & C., società in nome collettivo con sede in Altavilla Irpina . . . . . Pag. 3179
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3179

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 80 del 5 dicembre 1946 riguardante i prezzi del nitrato di soda cileno, dell'alluminio, del vetro e delle merci U.N.R.R.A. . . . . Pag. 3180

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 ottobre 1946, n. 413.

Modificazione all'art. 1 della legge 21 maggio 1940, n. 626, concernente l'assegnazione di mezzi finanziari al Commissariato generale per la pesca.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 626;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Nell'art. 1 della legge 21 maggio 1940, n. 626, in luogo delle parole « dall'art. 4 del R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619 » debbono leggersi le altre « dall'art. 3 del regio decreto 15 aprile 1940, n. 619 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 56. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 414.

Ricostituzione del comune di Origgio (Varese).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Origgio è ricostituito con la separazione dal comune di Saronno.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Origgio ed il nuovo organico del comune di Saronno saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta col regio decreto 8 gennaio 1928, n. 55.

Al personale già in servizio presso il comune di Saronno che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 48. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 415.

Ricostituzione del comune di Castelnuovo Bariano (Rovigo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Nell'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, in luogo delle parole « dall'art. 4 del R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619 » debbono leggersi le altre « dall'art. 3 del regio decreto 15 aprile 1940, n. 619 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCHIANI

Visto, il *Guardasigilli*: GUIDO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 56. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 414.
Ricostituzione del comune di Origgio (Varese).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 gennaio 1928, n. 55;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1945, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Origgio, aggregato al comune di Saronno con regio decreto 8 gennaio 1928, n. 55, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il *Guardasigilli*: GUIDO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 48. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 415.
Ricostituzione del comune di Castelnuovo Bariano (Rovigo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 giugno 1928, n. 1677;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Castelnuovo Bariano, aggregato con regio decreto 14 giugno 1928, n. 1677, al comune di Castelmassa, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Rovigo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Castelnuovo Bariano e il nuovo organico del comune di Castelmassa saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017
0692

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 4 giugno 1928, n. 1677.

Al personale già in servizio presso il comune di Castelmassa che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 40. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 416.
Ricostituzione del comune di Monteu da Po (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 marzo 1928, n. 661;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Al personale già in servizio presso il comune di Lauriano che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 41. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 417.
Ricostituzione dei comuni di Pastorano, San Prisco e Casapulla (Caserta).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1400;
Visto il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3020;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 49. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 416.
Ricostituzione del comune di Monteu da Po (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 marzo 1928, n. 661;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Monteu da Po, aggregato al comune di Lauriano con regio decreto 18 marzo 1928, n. 661, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Monteu da Po ed il nuovo organico del comune di Lauriano saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 18 marzo 1928, n. 661.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 47. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 417.
Ricostituzione dei comuni di Pastorano, San Prisco e Casapulla (Caserta).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1400;
Visto il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3020;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Pastorano, aggregato a quello di Camigliano con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1400, ed i comuni di San Prisco e Casapulla, aggregati a quello di Santa Maria Capua Vetere con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3020, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Pastorano, San Prisco e Casapulla ed il nuovo organico dei comuni di Camigliano e Santa Maria Capua Vetere saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017
0696

Al personale già in servizio presso i comuni di Camigliano e Santa Maria Capua Vetere che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 50. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 418.

Ricostituzione dei comuni di Torricella Verzate, Oliva Gessi e Bagnaria (Pavia).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2129;
Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 663;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Torricella Verzate e Oliva Gessi, aggregati a quello di Corvino San Quirico con regio decreto 31 agosto 1928, n. 2129, e il comune di Bagnaria

Al personale già in servizio presso i comuni di Corvino San Quirico e Varzi e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 51. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 419.

Ricostituzione dei comuni di Lombriasco, Osasio e Virle Piemonte (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 907;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Lombriasco, Osasio e Virle Piemonte, aggregati con regio decreto 15 aprile 1928, n. 907, al comune di Pancalieri, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 418.

Ricostituzione dei comuni di Torricella Verzate, Oliva Gessi e Bagnaria (Pavia).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2129;
Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 663;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Torricella Verzate e Oliva Gessi, aggregati a quello di Corvino San Quirico con regio decreto 31 agosto 1928, n. 2129, e il comune di Bagnaria, aggregato a quello di Varzi con regio decreto 28 marzo 1929, n. 663, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Torricella Verzate, Oliva Gessi e Bagnaria ed i nuovi organici dei comuni di Corvino San Quirico e Varzi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 419.

Ricostituzione dei comuni di Lombriasco, Osasio e Virle Piemonte (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 907;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Lombriasco, Osasio e Virle Piemonte, aggregati con regio decreto 15 aprile 1928, n. 907, al comune di Pancalieri, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Lombriasco, Osasio e Virle Piemonte ed il nuovo organico del comune di Pancalieri saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 15 aprile 1928, n. 907.

Al personale già in servizio presso il comune di Pancalieri che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786017

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 52. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 420.
Ricostituzione dei comuni di Boglasco e Pieve Ligure (Genova).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 19 gennaio 1928, n. 111;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Boglasco e Pieve Ligure, riuniti con

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 53. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 421.
Ricostituzione del comune di Taurano (Avellino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 1° giugno 1939, n. 1025;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Taurano aggregato con regio decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 420.

Ricostituzione dei comuni di Bogliasco e Pieve Ligure (Genova).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 19 gennaio 1928, n. 111;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Bogliasco e Pieve Ligure, riuniti con regio decreto 19 gennaio 1928, n. 111, a un sol Comune denominato Bogliasco Pieve, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo, ad eccezione della frazione Poggio Favaro, che resta aggregata al comune di Bogliasco.

Il Prefetto di Genova, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Bogliasco e Pieve Ligure saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 19 gennaio 1928, n. 111.

Al personale già in servizio presso l'unico comune di Bogliasco Pieve che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 421.

Ricostituzione del comune di Taurano (Avellino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 1° giugno 1939, n. 1625;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Taurano aggregato con regio decreto 1° giugno 1939, n. 1625, al comune di Lauro, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Taurano ed il nuovo organico del comune di Lauro saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 1° giugno 1939, n. 1625.

Al personale già in servizio presso il comune di Lauro e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786917

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3 foglio n. 55. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 422.
Ricostituzione dei comuni di Pelugo e Darè (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1172;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Pelugo e Darè, aggregati con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1172, al comune di Vigo Rendena, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 55. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 ottobre 1946, n. 423.
Modificazioni allo statuto dell'Università di Catania.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527, 15 aprile 1942, n. 424, 5 settembre 1942, n. 1235, 24 ottobre 1942, n. 1596;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:
Art. 19: Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « Lingua russa ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 422.

Ricostituzione dei comuni di Pelugo e Darè (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1172;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Pelugo e Darè, aggregati con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1172, al comune di Vigo Rendena, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Pelugo e Darè e il nuovo organico del comune di Vigo Rendena saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1172.

Al personale già in servizio presso il comune di Vigo Rendena, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527, 15 aprile 1942, n. 424, 5 settembre 1942, n. 1235, 24 ottobre 1942, n. 1596;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 19: Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « lingua russa ».

Art. 26: Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di « lingua e letteratura neo-greca », e « filologia greco-latina ».

Art. 52: Il quarto capoverso va così modificato: « Per la meccanica razionale con elementi di statica grafica è propedeutica nell'esame la analisi infinitesimale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1946

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1946

Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 59. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica ed estrattiva di Firenze, Borgo San Lorenzo, Prato, Castelfiorentino, Signa e Figline Valdarno, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria della provincia di Genova, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui oc-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Castelfiorentino, Signa e Figline Valdarno, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 312.
(4285)

ai lavoratori dipendenti dall'industria della provincia di Genova, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 313.
(4286)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile della provincia di Latina, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria del marmo ed alla manovalanza generica di Lucca, Saravezza, Pietrasanta, Stazzema, Castelnuovo Garfagnana, Gallicano, Piazza al Serchio e Camporgiano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che fruiscono di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 314.

(4287)

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 315.

(4288)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica di Pavia, Voghera, Stradella, Mortara e Varzi, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative,

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile ed estrattiva di Brescia, Darfo, Cordone V. T., Salò, Rovato e Pagnolo Mella, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775017

presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 375, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica di Pavia, Voghera, Stradella, Mortara e Varzi, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 317.

(1290)

sentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 375, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile ed estrattiva di Brescia, Darfo, Cardone V. T., Salò, Rovato e Rignano Mella, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 321.

(1292)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e chimica della provincia di Pescara, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1732;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 25 ottobre 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro (Viterbo) e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del sopraccennato decreto-legge n. 375;

Visto il decreto del cessato Ispettorato del credito in data 29 dicembre 1941, con il quale il dott. Pietro Provinciali venne nominato commissario liquidatore della suddetta azienda;

Considerato che il dott. Provinciali è deceduto ed occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'avv. Carlo Berbarelli di Pietro è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PRETI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 209.

(4291)

credito alla Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro (Viterbo) e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del sopraccennato decreto-legge n. 375;

Visto il decreto del cessato Ispettorato del credito in data 29 dicembre 1941, con il quale il dott. Pietro Provinciali venne nominato commissario liquidatore della suddetta azienda;

Considerato che il dott. Provinciali è deceduto ed occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'avv. Carlo Berlarelli di Pietro è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4267)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Castrofilippo della Banca di credito Canicattinese, con sede in Canicattì (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 903, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di credito Canicattinese, società per azioni con sede in Canicattì (Agrigento);

Sentito l'Istituto di emissione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Decreta:

Il Banco di credito Cantentino, società per azioni con sede in Canicattì (Agrigento), è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Castrofilippo (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(4266) p. *Il Ministro*: PERSICO

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di dipendenze in Saletto e Santa Margherita d'Adige della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Saletto e Santa Margherita d'Adige (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(4137) p. *Il Ministro*: PERSICO

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della Mansioneria curata di San Francesco d'Assisi nella parrocchia di Santa Maria e San Cassiano, in comune di Cordignano (Treviso).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 1° ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1944, registro n. 5, foglio n. 56, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Vittorio Veneto, in data 25 luglio 1941, con il quale fu eretta la Mansioneria curata sotto il titolo di San Francesco d'Assisi nella parrocchia di Santa Maria e San Cassiano, in Cordignano (Treviso);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 1° ottobre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 825, della sedicente repubblica sociale italiana è privo d'efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Treviso in data 18 settembre 1946, n. 8827, d'v. I - Culti;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emesso il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 1° ottobre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 25 luglio 1941, relativo all'erezione della Mansioneria curata sotto il titolo di San Francesco d'Assisi nella parrocchia di Santa Maria e San Cassiano, in Cordignano (Treviso).

Il Prefetto di Treviso è incaricato dell'esecuzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780117

n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Saletto e Santa Margherita d'Adige (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(4192) p. *Il Ministro*: PERSILLI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Montevago (Agrigento) della Banca Sicula, con sede in Trapani.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca Sicula, società per azioni con sede in Trapani;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Sicula, società per azioni con sede in Trapani, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Montevago (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(4268) p. *Il Ministro*: PERSILLI

italiana è privo d'efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Treviso in data 18 settembre 1946, n. 8637, d'v. I - Culti;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emesso il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 1° ottobre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 25 luglio 1941, relativo all'erezione della Mansionaria curata sotto il titolo di San Francesco d'Assisi nella parrocchia di Santa Maria e San Cassiano, in Codognano (Treviso).

Il Prefetto di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: COSTI

(4286)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1946.

Sblocco dei prodotti petroliferi ottenuti da greggio nazionale che non siano destinati a carburazione o combustione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 330, che proroga il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 348, prorogato con decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 307, concernente disposizioni in materia di disciplina di approvvigionamenti di prodotti industriali;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del regno n. 152 del 20 dicembre 1945, concernente la denuncia ed il blocco di talune materie prime e prodotti industriali (non alimentari) e la disciplina della loro distribuzione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Visto il proprio decreto 12 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del regno n. 89 del 16 stesso mese, col quale viene modificato l'elenco delle materie prime e dei prodotti industriali soggetti alla cennata disciplina;

Ritenuta l'opportunità di favorire la produzione di prodotti petroliferi da greggi nazionali;

Decreta:

Articolo unico.

I prodotti petroliferi ottenuti dal petrolio greggio nazionale purchè non siano destinati alla carburazione ed alla combustione, sono sottratti alla disciplina prevista dai decreti Ministeriali 13 dicembre 1945 e 12 aprile 1946, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del regno n. 152 del 29 dicembre 1945 e n. 89 del 16 aprile 1946, e vengono restituiti al libero commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1946

(4339) *Il Ministro*: MORANDI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Hahn Clelia avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 39-946 decisioni N. 41-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 30 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Montuschi Alfredo fu Domenico, nato a Faenza il 7 febbraio 1889 e domiciliato in Roma, viale Angelico n. 36-*B*, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, 1° cpv., del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Montuschi Alfredo contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 28 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4172)

Esito del ricorso presentato da Del Duce Francesco avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 41-946 decisioni N. 9-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 2 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Hahn Clelia avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 39-946 decisioni N. 41-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 30 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla sig.a Hahn Clelia in Segre di Gustavo, nata a Torino il 18 maggio 1901 e domiciliata elettivamente in Roma, presso l'avv. L. Zeggetti, corso Vittorio Emanuele, 229, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . che, comunque, dovendo ritenersi che la Hahn non ha mai fornito informazioni, nell'interesse del regime fascista. . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Hahn Clelia in Segre e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 30 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4173)

1946.

Roma, addì 28 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4172)

Esito del ricorso presentato da Del Duce Francesco avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 41-946 decisioni N. 9-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 2 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A., composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Del Duce Francesco, nato a Tropea (Catanzaro) l'8 gennaio 1889, residente in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli, n. 8, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1945, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . e quindi deve concludersi che egli non fu mai confidente dell'O.V.R.A. stesso:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso di Del Duce Francesco e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 2 dicembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4175)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Bucca Riccardo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 40-946 decisioni N. 53 966 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 30 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polisena Ferdinando, membro; dott. Sciandone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Bucca Riccardo fu Francesco, nato a Castellammare del Golfo il 23 dicembre 1897 e domiciliato in Roma, via Tarquinio, 961, lotto D, scala C, int. 18, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 432, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

... e, in mancanza di una valida ed effettiva accettazione dell'incarico, devesi ritenere che egli non fu mai confidente dell'O.V.R.A.:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 432, accoglie il ricorso proposto da Bucca Riccardo e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 30 novembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - A. SCIANDONE - F. POLISENA

Il segretario: D. Curcio

(4174)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Minervino

Autorizzazione al comune di Gatteo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 19 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gatteo (Forlì), di un mutuo di L. 388.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(4209)

Autorizzazione al comune di Agliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Agliana (Pistoia), di un mutuo di L. 400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4210)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 13 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Andria (Bari), di un mutuo di L. 13.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4211)

Autorizzazione al comune di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 19 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Dicomano (Firenze), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4212)

Autorizzazione al comune di Casalbuttanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

al sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . e, in mancanza di una valida ed effettiva accettazione dell'incarico, devesi ritenere che egli non fu mai confidente dell'O.V.R.A.;

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Lucca Riccardo e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 30 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCHIAVONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4174)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 7 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Minervino Murge (Bari), di un mutuo di L. 1.650.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(4068)

Autorizzazione al comune di Treviso a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Treviso è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1946, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4457 del 23 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 15.000.000.

(4176)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Varese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 2 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Varese, di un mutuo di L. 24.728.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(4201)

(4210)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 13 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Andria (Bari), di un mutuo di L. 15.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4211)

Autorizzazione al comune di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 19 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Dicomano (Firenze), di un mutuo di L. 1.650.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4212)

Autorizzazione al comune di Casalfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casalfiumanese (Bologna), di un mutuo di L. 900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4213)

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rutigliano (Bari), di un mutuo di L. 950.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4214)

Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Locorotondo (Bari), di un mutuo di L. 550.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4215)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cogoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 25 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cogoleto (Genova), di un mutuo di L. 420.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4216)

Autorizzazione al comune di Montelupo Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino (Firenze), di un mutuo di lire 1.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico dell'esercizio 1946.

(4217)

Autorizzazione al comune di Rapallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 settembre 1946 è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rapallo (Genova), di un mutuo di L. 2.250.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4218)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 25 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), di un mutuo di L. 900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4219)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto internazionale nell'Università di Catania, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 6 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento all'Ente economico della viticoltura della piena proprietà di alcuni immobili già di pertinenza delle cessate sezioni della viticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Con decreto interministeriale emanato in data 30 ottobre 1946, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, a termini dell'art. 12 della legge 18 maggio 1946, n. 555, viene trasferita all'Ente economico della viticoltura la piena proprietà di alcuni beni immobili già di pertinenza delle cessate sezioni della viticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

(4202)

MINISTERO DEL TESORO

Cessazione della gestione straordinaria della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., ora Banca commerciale G. Severino & C., società in nome collettivo con sede in Altavilla Irpina.

A norma dell'art. 64, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 30 giugno 1939, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1526 e con il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 678, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., società collettiva, ora Banca commerciale G. Severino & C., società in nome collettivo con sede in Altavilla Irpina e che sono stati reinvestiti presso l'azienda gli organi della normale amministrazione.

(4135)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - UFFICIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 dicembre 1946 - N. 256

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,1856
Brasile	5,45	Portogallo	5,037
Canadà	100 —	Spagna	6,13

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Autorizzazione al comune di Rapallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 settembre 1946 è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rapallo (Genova), di un mutuo di L. 2.150.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, al fine dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4218)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 25 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), di un mutuo di L. 900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4219)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto internazionale nell'Università di Catania, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 6 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Catania è vacante la cattedra di diritto internazionale, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al detto trasferimento, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della suddetta Facoltà, entro i 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4273)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Lavori stradali edili », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 dicembre 1946, il dott. Augusto Bellano è stato nominato liquidatore della Società anonima cooperativa « Lavori stradali edili », con sede in Roma.

(4272)

Cessazione della gestione straordinaria della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., ora Banca commerciale G. Severino & C., società in nome collettivo con sede in Altavilla Irpina.

A norma dell'art. 64, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 935 e 3 dicembre 1942, n. 1752 e con il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., società collettiva, ora Banca commerciale G. Severino & C., società in nome collettivo con sede in Altavilla Irpina e che sono stati reinvestiti presso l'azienda gli organi della normale amministrazione.

(4195)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 dicembre 1946 - N. 236

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,9485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8755	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	33,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906		85,25
Id. 3,50 % 1902		83,25
Id. 3 % lordo		66,40
Id. 5 % 1935		92,20
Redimibile 3,50 % 1934		88,225
Id. 5 % 1936		91,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %		97,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	98,20
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	97 —
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	96,975
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	97,175
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	97 —
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	91,45
Id. 5 % quinq.	1950 (3ª serie)	97,325
Id. 5 % quinq.	1950 (4ª serie)	98,05
Id. 5 %	convertiti 1951	97,15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 80 del 5 dicembre 1946 riguardante i prezzi del nitrato di soda cileno, dell'alluminio, del vetro e delle merci U.N.R.R.A.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 80 del 5 dicembre 1946, ha disposto quanto appresso:

NITRATO DI SODA CILENO

Con riferimento alle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 67 del 30 settembre 1946, si comunica che il prezzo di vendita stabilito nella stessa circolare si riferisce al nitrato di soda venduto in sacchi originali.

Per il nitrato di soda del Cile importato sfuso ed insaccato in Italia, il prezzo di vendita al consumo viene stabilito in L. 2170 al quintale alle stesse condizioni di vendita precisate nella circolare n. 47 del 27 marzo 1946.

ALLUMINIO

Con decorrenza dal 1° dicembre 1946, a modifica delle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 55 del 17 maggio 1946, il prezzo dell'alluminio di prima fusione in lingotti, con titolo 99-99,49 %, viene fissato in L. 250 al kg.

La maggiorazione per l'alluminio di speciale purezza con titolo da oltre 99,50 % al 99,7 % non potrà superare L. 6 al kg.

Restano immutate le altre condizioni di vendita.

VETRO

1. — I prezzi del vetro stabiliti con circolare prezzi n. 51 del 10 aprile 1946, vengono confermati per le vendite dal produttore per quantitativi di almeno mq. 250 riferiti ai semplici spessore e cirè per la merce resa franco destino per vagone completo.

2. — Per le vendite di quantitativi inferiori al vagone ma non inferiori a mq. 750 i produttori potranno praticare i seguenti prezzi per merce resa franco destino in casse originali di fabbrica (imballo compreso) per misure libere o fisse:

vetro semplice mm. 1,6/1,9, L. 370 al mq.;
vetro semi-doppio mm. 2,7/3,2, L. 565 al mq.

I suddetti prezzi non potranno essere superati per le vendite da magazzino del grossista franco deposito per quantitativi compresi nei limiti sopra indicati.

3. — Per le vendite di vetro in casse originali complete (imballo compreso) a misure fisse o a misure libere, i produttori potranno praticare i prezzi di cui al paragrafo precedente per consegna della merce franco fabbrica, mentre i suddetti prezzi restano confermati per le vendite da magazzino [illegible]

6. — I Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati a fissare, se del caso, le tariffe della posa in opera dei vetri per evitare abusi, dandone comunicazione a questo Ministero.

Le disposizioni riguardanti i prezzi dei vetri si applicano sia alla produzione meccanica che alle produzioni a soffio.

MERCI U.N.R.R.A.

In conformità degli accordi intervenuti con i competenti organi, si comunicano i prezzi stabiliti per alcune merci di importazione del programma U.N.R.R.A.:

1) *Ghise* da raffinazione, L. 17,50 al kg.;
Ghise di graduazione da fonderia ed ematitica, L. 18,50 al kg;
(franco magazzino consegna);

2) *Acciaio semi-legato*;
lingotti, L. 19,30 al kg.;
blumi e brammi, L. 20,80 al kg.;
billette e bidoni, L. 27,50 al kg;
(franco magazzino del consegnatario comprensivi delle tasse doganali) più gli extra come stabiliti dal listino ufficiale del 10 ottobre 1945 per la produzione nazionale);

3) *Acciaio lavorato*:
profilati a caldo, L. 32,50 al kg.;
vergella, L. 31,68 al kg.;
lamiere grosse e larghi piatti, L. 40,45 al kg.;
lamiere sottili e bande nere, L. 42,30 al kg.;
tubi base 1", L. 56 al kg.;
derivati vergella, L. 46,30 al kg.;
rotaie a fungo, L. 39 al kg.;
rotaie a gola, L. 41,70 al kg.;
nastro laminato a freddo, L. 67 al kg.;
trafilati, L. 57 al kg.;
(franco magazzino del consegnatario, più gli extra per spessore, dimensione e qualità come dal listino ufficiale del 10 ottobre 1946 per la produzione nazionale);

4) *Semi di piselli da foraggio*, L. 4500 al q.le (franco magazzino dei Consorzi agrari provinciali e delle loro agenzie esclusivamente per miscelazione con altri semi, per la formazione di miscele di semi autorizzati);

5) *Stagno Blister*, L. 85 al kg. (franco magazzino consegnatario);

6) *Ferro Tungsteno*, L. 12 al kg. per l'1 % di Tungsteno contenuto;

7) *Nitrato di sodio* 14/16 % di N2, L. 22.000 alla tonn. (franco magazzino consorzi agrari o loro agenzie in provincia, insaccato in sacchi di canapa da 100 kg. per merce peso netto);

8) *Sapone da toletta*, L. 150 al kg. (su veicolo del dettagliante, franco magazzini intercomunali);

9) *Sapone da lavare*, L. 115 al kg. (su veicolo del det-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

... al 99,7 % non potrà superare L. 6 al kg.

Restano immutate le altre condizioni di vendita.

VETRO

1. — I prezzi del vetro stabiliti con circolare prezzi n. 31 del 10 aprile 1956, vengono intesi per le vendite del produttore per quantitativi di almeno mq. 2500 riferiti ai semplice spessore e cioè per la merce resa franco destino per vagone completo.

2. — Per le vendite di quantitativi inferiori al vagone ma non inferiori a mq. 750 i produttori potranno praticare i seguenti prezzi per merce resa franco destino in casse originali di fabbrica (imballo compreso) per misure libere o fisse:

vetro semplice mm. 1,6/1,9, L. 450 al mq.;
vetro semi-doppio mm. 2,7/3,2, L. 565 al mq.

I suddetti prezzi non potranno essere superati per le vendite da magazzino del grossista franco deposito per quantitativi compresi nei limiti sopra indicati.

3. — Per le vendite di vetro in casse originali complete (imballo compreso) a misure fisse o a misure libere, i produttori potranno praticare i prezzi di cui al paragrafo precedente per consegna della merce franco fabbrica, mentre i suddetti prezzi restano confermati per le vendite da magazzino grossista in casse originali complete.

4. — Nelle vendite di vetro a lastre scelte da commerciante ad artigiano in misure libere non potranno essere superati i seguenti prezzi:

vetro semplice mm. 1,6/1,9, L. 490 al mq.;
vetro semi-doppio mm. 2,7/3,2, L. 610 al mq.

5. — Per le vendite al consumo da commerciante ad artigiano del vetro in misure libere o fisse non potranno essere praticati prezzi superiori ai seguenti limiti:

vetro semplice mm. 1,6/1,9, L. 500 al mq.;
vetro semi-doppio mm. 2,7/3,2, L. 880 al mq.

lamiere sottili e bande nere, L. 49,30 al kg.;
tubi base 1", L. 55 al kg.;
derivati vergella, L. 46,20 al kg.;
rotaie a fungo, L. 39 al kg.;
profilo a gola, L. 41,50 al kg.;
nastro laminato a freddo, L. 67 al kg.;
tondini, L. 55 al kg.;

franco magazzino del consegnatario, più gli extra per spessore, dimensione e qualità come dal listino ufficiale del 19 ottobre 1956 per la produzione nazionale);

4) *Sconi di piccolo da foraggio*, L. 4500 al q.le (franco magazzino dei consorzi agrari provinciali e delle loro agenzie esclusivamente per miscelazione con altri sconi, per la formazione di miscele di semi autorizzati);

5) *Bonne Blister*, L. 85 al kg. (franco magazzino consegnatario);

6) *Ferro Tungsteno*, L. 12 al kg. per 11 % di Tungsteno contenuto;

7) *Nitrato di soda* 14/16 %, di N2, L. 29.000 alla tonn. (franco magazzino consorzi agrari o loro agenzie in provincia, imballato in sacchi di canapa da 100 kg. per merce peso netto);

8) *Sapone da toletta*, L. 130 al kg. (su veicolo del dettagliante, franco magazzini intercomunali);

9) *Sapone da bucato*, L. 115 al kg. (su veicolo del dettagliante, franco magazzini intercomunali);

10) *Recipienti di legno*, L. 160 al kg. (franco magazzino del consegnatario, recipienti inclusi);

11) *Vetro colorato* (ornamentale), L. 66 al kg. in massa (franco magazzino del consegnatario);

12) *Nitrato ammonico*, L. 75 al kg. in massa (franco magazzino del consegnatario).

(4322)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

0718

2607

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 18 dicembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 83-233 841-737 839-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1200 - Semestrale L. 600 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganSi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Macerata . . . . . Pag. 3151

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Massa Carrara . . . . . Pag. 3152

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Reggio Calabria . . . . . Pag. 3153

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 settembre 1946, n. 409.
Applicazione al personale di gruppo A dei Servizi di meteorologia e di ecologia agraria e degli Istituti di sperimentazione agraria, delle disposizioni del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 . . . . . Pag. 3151

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 410.
Erezione in ente morale della fondazione « Dott. Francesco Pio Pomini », istituita presso l'Università di Bologna. Pag. 3151

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1946, n. 411.
Erezione in ente morale della Pia casa del riposo, con sede in Bellinzago Novarese (Novara) . . . . Pag. 3151

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 ottobre 1946, n. 412.
Erezione in ente morale dell'Ospedale civile Guido Compagna, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza). Pag. 3151

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Macerata . . . . . Pag. 3151

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Massa Carrara . . . . . Pag. 3152

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Reggio Calabria . . . . . Pag. 3152

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pisa . . . . . Pag. 3153

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Ancona . . . . . Pag. 3153

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Bari . . . . . Pag. 3154

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Caserta . . . . . Pag. 3154

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Chieti . . . . . Pag. 3155

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1946.
Apertura di una agenzia di città in Palermo della Banca commerciale italiana, con sede in Milano . . . Pag. 3155

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di una agenzia di città in Paternò del Banco di Sicilia, con sede in Palermo . . . . . Pag. 3156

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Cessione delle attività e passività della Cassa rurale e artigiana di Isola Rizza alla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona . . . . Pag. 3156

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Sostituzione del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Cesena (Forlì). Pag. 3156

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Novara . . . . . Pag. 3157

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Bolano (La Spezia) della Cassa di risparmio di La Spezia . . . . . Pag. 3157

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Offagna della Banca popolare cooperativa di Osimo (Ancona) . . . . Pag. 3157

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Giorgio Martire, in frazione Carnoveri del comune di Rocca de' Baldi (Cuneo) . . . . . Pag. 3157

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Messa in liquidazione della ditta individuale E. Schweitzer, con sede in Bergamo, sottoposta a sequestro con decreto Ministeriale 22 novembre 1945 . . . . Pag. 3158

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Sostituzione del sequestratario della ditta individuale Albergo pensione « Aurora e Svizzera », con sede in Palermo . . . . . Pag. 3158

Esito del ricorso presentato da Cassola Alessandro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3159

Esito del ricorso presentato da Mangini Alessandro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3159

Esito del ricorso presentato da Narelli Virgilio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3159

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3161

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sansepolcro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3161

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3161

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3161

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3161

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3161

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellavazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3161

Ministero di grazia e giustizia:

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 3161

Trasferimento di notai . . . . . Pag. 3161

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3161

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 3162

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio di terreni in agro di Chioggia dal Demanio pubblico al Patrimonio dello Stato . . . . . Pag. 3162

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Offagna della Banca popolare cooperativa di Osimo (Ancona) . . . . Pag. 3157

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Giorgio Martire, in frazione Carrieveri del comune di Rocca de' Baldi (Cuneo) . . . . . Pag. 3157

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Messa in liquidazione della ditta individuale E. Schwinzer, con sede in Bergamo, sottoposta a sequestro con decreto Ministeriale 22 novembre 1943 . . . . Pag. 3158

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Sostituzione del sequestratario della ditta individuale Albergo pensione «Aurora e Svizzera», con sede in Palermo . . . . . Pag. 3158

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946.
Convalida di provvedimenti adottati dalla Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, sotto l'impero della cessata repubblica sociale italiana . . . . . Pag. 3158

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1946.
Sostituzione del commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai. Pag. 3159

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1946.
Sostituzione del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari . . . . . Pag. 3159

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1946.
Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova . . . . . Pag. 3160

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Esito del ricorso presentato da Cradeli Enea avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3160
Esito del ricorso presentato da Somenzi Stanislao avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3161
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3161
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellavazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3161

Ministero di grazia e giustizia:
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 3161
Trasferimento di notai . . . . . Pag. 3161

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3161
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 3162

Ministero dei lavori pubblici:
Passaggio di terreni in agro di Chioggia dal Demanio pubblico al Patrimonio dello Stato . . . . Pag. 3163
Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia . . . . . Pag. 3163

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 78 del 30 novembre 1946 riguardante le tariffe dei pubblici servizi . . . . Pag. 3163

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a tre posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria dei Monopoli, branche di servizio Manifatture tabacchi e saline, riservato agli aiuti ed assistenti universitari . . . . . Pag. 3163
Prefettura di Verona: Graduatoria ed elenco delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Verona . . . . . Pag. 3164

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 288 DEL 18 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 89: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 68ª e 69ª estrazione di obbligazioni 5% della ferrovia Udine-Pontebba.

(4331)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
16 settembre 1946, n. 409.

Applicazione al personale di gruppo A dei Servizi di metereologia e di ecologia agraria e degli Istituti di sperimentazione agraria, delle disposizioni del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 maggio 1924, n. 900, che reca norme per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3165, relativo al riordinamento dei servizi di meteorologia e geofisica;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, relativo alla riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visti gli articoli 8 e 14 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1945, n. 351;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

I posti che alla data del 31 dicembre 1947 risultino disponibili per la promozione al grado 7° del personale tecnico per i Servizi di meteorologia e di ecologia agraria ed al grado 8° del ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
19 ottobre 1946, n. 411.

Erezione in ente morale della Pia casa del riposo, con sede in Bellinzago Novarese (Novara).

N. 411. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Pia casa del riposo, con sede in Bellinzago Novarese (Novara), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRIFFO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
22 ottobre 1946, n. 412.

Erezione in ente morale dell'Ospedale civile Guido Compagna, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza).

N. 412. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospedale civile Guido Compagna, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRIFFO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1946

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Visto, per la firma, n. 8, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

I posti che alla data del 31 dicembre 1947 risultino disponibili per la promozione al grado 7° del personale tecnico per i Servizi di meteorologia e di ecologia agraria ed al grado 8° del ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 57. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 410.

Erezione in ente morale della fondazione « Dott. Francesco Pio Pomini », istituita presso l'Università di Bologna.

N. 410. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Dottor Francesco Pio Pomini », istituita presso l'Università di Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1946

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica di Macerata, Tolentino e Portocivitanova, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 318

(4277)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1946, re-

a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 307

(4278)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Reggio Calabria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
PERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 518

(4277)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria dei comuni di Massa e Carrara;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per la provincia di Massa e Carrara sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 12 agosto 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria della provincia di Massa Carrara che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dal beneficio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte [illegible] alla percezione della frequenza ai corsi d'istruzione e di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
PERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 507

(4278)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e laterizia di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Cannitello e Locri, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770726

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 305.

(4279)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pisa.

IL MINISTRO

e alla manovalanza generica di Pisa, Pontedera, Cascina e San Giuliano Terme, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 304.

(4280)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

... rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 305.

(4279)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 304.

(4280)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177
0728

straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria metalmeccanica ed edile dei comuni di Ancona, Jesi, Senigallia e Fabriano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affiniti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 21 settembre 1310, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile ed alla manovalanza generica della provincia di Bari, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affiniti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 21 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 308.

(4281)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 309.

(4282)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica della provincia di Caserta, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1946

straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria edile e metalmeccanica della provincia di Chieti, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 310

(4283)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio

rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 311

(4284)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1946.

Apertura di una agenzia di città in Palermo della Banca commerciale italiana, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 078317

Vista la domanda avanzata dalla Banca commerciale italiana, società per azioni con sede in Milano;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca commerciale italiana, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Palermo (zona nuovo porto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4158)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una agenzia di città in Paternò del Banco di Sicilia, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, è autorizzato ad aprire una propria agenzia di città in Paternò (Catania) nella zona alta della città.

Vista la convenzione in data 30 gennaio 1946, a rogito notaio dott. Antonio Cicogna, con studio in Verona, stipulata tra la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, e la Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza in liquidazione, relativa alla cessione di attività e passività dalla seconda alla prima;

Ritenuto che la indicata cessione è diretta ad agevolare la liquidazione della predetta Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza;

Autorizza

la cessione alla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, delle attività e dello passività della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza in liquidazione, alle condizioni specificate nella convenzione di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4191)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Sostituzione del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Cesena (Forlì).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'eser-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 078017

...regola finanziaria, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, è autorizzato ad aprire una propria agenzia di città in Paternò (Catania) nella zona alta della città.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4152)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Cessione delle attività e passività della Cassa rurale e artigiana di Isola Rizza alla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Sostituzione del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Cesena (Forlì).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale i signori geom. Mario Versari Mischi e dott. Paolo Magnani vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Cesena (Forlì);

Considerato che il geom. Versari Mischi ed il dottor Magnani hanno rassegnato le dimissioni ed occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

I signori Domenico Giunchi fu Ippolito, rag. Mario Nicoletti fu Luigi e rag. Rito Ravaioli fu Gaetano sono nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Cesena (Forlì) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4153)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Novara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il provvedimento in data 19 maggio 1942, con il quale l'avv. Sante Scolari venne nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Novara;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del suddetto Monte;

Decreta:

I signori avv. Sante Scolari e rag. Onorato De Angelis sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Novara, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(4154) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Bolano (La Spezia) della Cassa di risparmio di La Spezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di La Spezia, società per azioni con sede in La Spezia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di La Spezia, società per azioni con sede in La Spezia, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Bolano (La Spezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(4160) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Offagna della Banca popolare cooperativa di Osimo (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare cooperativa di Osimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Osimo (Ancona);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Osimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Osimo (Ancona), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Offagna (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(4161) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Giorgio Martire, in frazione Carleveri del comune di Rocca de' Baldi (Cuneo).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data 17 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo successivo, registro n. 2, foglio n. 315, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Mondovì in data 15 settembre 1944, col quale fu eretta la parrocchia di San Giorgio Martire in frazione Carleveri del comune di Rocca de' Baldi (Cuneo);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del suddetto Monte;

Decreta:

I signori avv. Sante Sedari e rag. Onorato De Angelis sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Novara, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4154)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Bolano (La Spezia) della Cassa di risparmio di La Spezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di La Spezia, con sede in La Spezia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di La Spezia, con sede in La Spezia, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Bolano (La Spezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4194)

La Banca popolare cooperativa di Osimo, Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Osimo (Ancona), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Offagna (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4161)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Giorgio Martire, in frazione Carleveri del comune di Rocca de' Baldi (Cuneo).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data 17 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo successivo, registro n. 2, foglio n. 315, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Mondovì in data 15 settembre 1944, col quale fu eretta la parrocchia di San Giorgio Martire in frazione Carleveri del comune di Rocca de' Baldi (Cuneo);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto in data 17 febbraio 1945, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 833, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termine dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Cuneo in data 13 novembre 1946, n. 20291;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 17 febbraio 1945, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 078017

del Vescovo di Mondovì in data 15 settembre 1944, relativo all'erezione della parrocchia di San Giorgio Martire in frazione Carleveri del comune di Rocca de' Baldi (Cuneo).

Il Prefetto di Cuneo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1946

(4205) p. *Il Ministro*: Corsi

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Messa in liquidazione della ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo, sottoposta a sequestro con decreto Ministeriale 22 novembre 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 22 novembre 1945, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo, via Loreto n. 39;

Viste le relazioni del sequestratario e la nota 26 agosto 1946, n. 2738-R dell'Intendenza di finanza di Bergamo;

Ritenuto che la suindicata ditta non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al suo esercizio e quindi è opportuno metterla in liquidazione;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto l'art. 8 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Ber-

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della ditta individuale Albergo pensione « Aurora e Svizzera », con sede in Palermo, via Isidoro La Lumia n. 11, il rag. Viveros Roberto in sostituzione dell'avv. Diego Serraino.

Il rag. Viveros Roberto è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

(4187) *Il Ministro*: Bertone

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti adottati dalla Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 229, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e con decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

ritenuto che la suindicata ditta non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al suo esercizio e quindi è opportuno metterla in liquidazione;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto l'art. 8 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo, via Loreto n. 29, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Carmelo Corbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(1188)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Sostituzione del sequestratario della ditta individuale Albergo pensione « Aurora e Svizzera », con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 22 novembre 1945, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Albergo pensione « Aurora e Svizzera », con sede in Palermo, via Isidoro La Lumia n. 11, e nominato sequestratario l'avv. Diego Serraino;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto avvocato Diego Serraino con altra persona nell'incarico di sequestratario della suindicata azienda;

Vista la predetta legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Ritenuto che la suindicata ditta non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al suo esercizio e quindi è opportuno metterla in liquidazione;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto l'art. 8 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

Il sig. Antonio Cannizzaro è nominato sequestratario della ditta individuale Albergo pensione « Aurora e Svizzera », con sede in Palermo, via Isidoro La Lumia n. 11, in sostituzione dell'avv. Diego Serraino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(1187)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946.

Convalidazione di provvedimenti adottati dalla Cassa di risparmio di Parma, ente morale con sede in Parma, concernenti nomine di personale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 229, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e con decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Vista la delibera in data 9 ottobre 1946, con la quale il commissario straordinario della Cassa di risparmio di Parma chiede la convalida dei provvedimenti adottati dalla Cassa medesima, con delibere consiliari in data 16 aprile, 26 luglio e 28 dicembre 1944 (e cioè sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana), concernenti nomine di personale, specificate nella citata delibera commissariale;

Considerato che nella predetta deliberazione commissariale si rileva che i provvedimenti anzidetti furono tutti adottati al di fuori di qualsiasi ispirazione politica o da imposizione di organi del sedicente governo repubblicano;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana (e precisamente con delibere consiliari del 16 aprile, 26 luglio e 28 dicembre 1944) dalla Cassa di risparmio di Parma, ente morale con sede in Parma, concernenti nomine di personale specificate nella delibera commissariale del 9 ottobre 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(1188)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1946.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 1161;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 330;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 255;

Visti i propri decreti 6 maggio e 12 settembre 1946, concernenti la nomina del rag. Amedeo Francassi a commissario per la straordinaria gestione dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai;

Considerato che il predetto rag. Francassi, con lettera del 28 novembre 1946 ha rassegnate le sue dimissioni dall'incarico e che, pertanto, si rende necessario sostituirlo con altro commissario straordinario;

Decreta:

Il dott. Severino Parascenzo è nominato commissario straordinario fino al 30 giugno 1947 dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai, in sostituzione del rag. Amedeo Francassi, con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva dell'Ente.

Roma, addì 3 dicembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4184)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1946.

Sostituzione del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari.

IL MINISTRO

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1946, col quale il sig. Levati Giovanni è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova;

Considerata l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al dott. Giuseppe Gabbia;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Gabbia è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova, ai sensi dell'art. 28 della legge 18 maggio 1942, n. 566, in sostituzione del sig. Levati Giovanni.

Roma, addì 13 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4318)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Crudeli Enea avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 51.916 decisioni N. 4268 Registro di ricorsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Il dott. Severino Parascenzo è nominato commissario straordinario fino al 30 giugno 1947 dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai, in sostituzione del rag. Amedeo Fracassi, con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva dell'Ente.

Roma, addì 3 dicembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4184)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1946.

Sostituzione del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1946, col quale fu provveduto alla nomina dell'ing. Dante Marano a vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari;

Ritenuta l'opportunità di affidare tale incarico al dott. Michele Di Zonno;

Decreta:

Il dott. Michele Di Zonno è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari, in sostituzione dell'ing. Dante Marano.

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4129)

Il Ministro: SEGNI

(4318)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Crudeli Enea avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 31936 decisioni — N. 2946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 21 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dai signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polisiena Ferdinando, membro; dott. Sciandone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Crudeli Enea fu Nicola e fu Foschi Chiara, nato a Cesena il 5 agosto 1886, domiciliato in Roma, via degli Scipioni, n. 147, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Crudeli Enea, contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 21 novembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - A. SCIANDONE - F. POLISIENA

Il segretario: D. CURCIO

(4167)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Esito del ricorso presentato da Somenzi Stanislao avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 34-946 decisioni — N. 118-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 27 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dai signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polisena Ferdinando, membro; dott. Schiavone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Somenzi Stanislao fu Quintilio e fu Ferrari Emma, nato a Marcaria il 19 gennaio 1899 e domiciliato in Roma, piazza Rinascimento, 11, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . e che per non aver svolto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Somenzi Stanislao e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 27 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCHIAVONE - F. POLISENA

Il segretario: D. CURCIO

(4170)

Esito del ricorso presentato da Cassola Alessandro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 92-946 decisioni — N. 8-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 22 del mese di novembre, la Com-

Esito del ricorso presentato da Mangini Alessandro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 33-946 decisioni — N. 141-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 22 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dai signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polisena Ferdinando, membro; dott. Schiavone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Mangini Alessandro fu Carlo, nato a Genova il 10 ottobre 1909 ed ivi residente in via Maragliano n. 183, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . e, in mancanza di una valida accertazione, devesi concludere che egli, contrariamente alle risultanze dell'elenco, non fu mai confidente dell'O.V.R.A.:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Mangini Alessandro e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 22 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCHIAVONE - F. POLISENA

Il segretario: D. CURCIO

(4169)

Esito del ricorso presentato da Nuchis Virgilio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

... 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Somenzi Stanislao e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 27 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4170)

Esito del ricorso presentato da Cassola Alessandro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 32.916 decisioni — N. 8.936 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 22 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Cassola Alessandro di Carlo e fu Catalino Domenica, nato in Alessandria il 1° ottobre 1902 ed abitante in Roma, via Villa Emiliani, 45, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

... e cioè per non essere stato confidente dell'O.V.R.A.:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Cassola Alessandro e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 22 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4168)

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Mercatali Alessandro e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 22 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4169)

Esito del ricorso presentato da Nurchis Virgilio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 35.936 decisioni — N. 951-966 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 27 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Nurchis Virgilio fu Raffaele, nato a Nurri (Cagliari) il 30 gennaio 1892 e residente in Roma via Cassia n. 117, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Nurchis Virgilio, contro l'iscrizione del proprio nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 27 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4171)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bisceglie (Bari), di un mutuo di L. 1.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4076)

Autorizzazione all'Amministraz. comunale di Sansepolcro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sansepolcro (Arezzo), di un mutuo di L. 453.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4077)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 19 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pontremoli (Apuania), di un mutuo di L. 1.315.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4078)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo), di un mutuo di L. 900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4079)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Polinago (Modena), di un mutuo di L. 550.000 con uno degli

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreti del Capo provvisorio dello Stato del 20 novembre 1946, registrati alla Corte dei conti il 4 dicembre successivo:

il sig. Mandracchia Vincenzo di Gaetano, segretario comunale di Lampedusa e Linosa, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nelle isole di Lampedusa e Linosa, del distretto notarile di Agrigento, a condizione che, prima di assumere le funzioni stesse, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

il dott. Palmo Ferdinando di Antonino è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nell'isola di Salina, del distretto notarile di Messina, a condizione che, prima di assumere le funzioni stesse, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

il dott. Poma Vito di Antonino, fornito dei requisiti prescritti, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nell'isola di Pantelleria, distretto notarile di Trapani, a condizione che, prima di assumere tali funzioni, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(4387)

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 28 novembre 1946:

Locatelli Alessandro, notaio residente nel comune di Sant'Omobono Imagna, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Bergamo;

Nosari Pietro, notaio residente nel comune di Osio Sotto, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Bergamo;

Pedraglio Achille, notaio residente nel comune di Porlezza, distretto notarile di Como, è traslocato nel comune di Como.

(4274)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 dicembre 1946 - N. 235

Argentina	25 —	Norvegia	20 1625
Australia	322 6...	Nuova Zelanda	86 00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

... Fontanelli Agnuital, di un mutuo di L. 1.315.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4078)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 11 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo), di un mutuo di L. 800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4079)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Polinago (Modena), di un mutuo di L. 550.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4080)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale 14 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pennapiedimonte (Chieti), di un mutuo di L. 450.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(4081)

Autorizzazione all'Amministraz. comunale di Castellavazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 19 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castellavazzo (Belluno), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4082)

(4387)

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 26 novembre 1946:

Locatelli Alessandro, notaio residente nel comune di Sant'Omobono Imagna, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Bergamo;

Nosari Pietro, notaio residente nel comune di Osio Sotto, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Bergamo;

Pellacchia Achille, notaio residente nel comune di Porlezza, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Como.

(4274)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 dicembre 1946 - N. 235

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6155
Brasile	5,45	Portogallo	4,557
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8595	S. U. America	100 —
Egitto	415,50	Svezia	27,78
Francia	0,8296	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86,475
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	69,30
Id. 5 % 1935	82,075
Redimibile 3,50 % 1934	82,05
Id. 5 % 1936	91,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,925
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,45
Id. 5 % convertiti 1951	97,30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª pubblicazione).

Elenco n. 12.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 18 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 680, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 17, si notifica che ai termini dell'art. 23 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Red. 3,50 %, (1934)	413987	Passante Spaccapietra Luisa fu Alfredo, dom. a Napoli . .	21 —
Id.	182908	Rossi Ines di Luigi, nubile, dom. ad Arcola (Genova) .	1.400 —
Id.	170409	Fantini Agnese di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Chiusa di Pesio (Cuneo)	38,50
Id.	70705	Troja Letizia di Calogero, nubile, dom. in Palermo . . .	350 —
Id.	225863	Geisomino Francesco fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Sempe Anna fu Benedetto ved. Geisomino Luigi, dom. a Teano (Napoli)	185,50
Id.	225865	Geisomino Salvatore, ecc. come sopra	175,50
Cons. 3,50 %, (1906)	484270	Rallo Giacoma di Giuseppe moglie di La Rosa Francesco, dom. in Marsala (Trapani), con vincolo dotale . . .	35 —
Id.	562959 (Nuda proprietà)	Pavoncelli Antonio fu Nicola, dom. a Cerignola (Foggia), con usufrutto a Tortora Brayda Margherita fu Lorenzo .	20.125 —
Rend. 5 %	135374	Sanfelice di Viggiano Gian Luigi, dom. a Roma	125 —
Id.	135376	Sanfelice Maria Luisa fu Luigi maritata Pavoncelli, dom. a Roma	125 —
Id.	135375	Sanfelice Ivonne fu Luigi ved. Beauchamps, dom. a Roma	125 —
Id.	135522	De Vito Pasquale fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Marziale o Patrizia Priolda fu Pellegrino, dom. a Cesinali comune di Aiello del Sabato (Avellino)	435 —
Id.	153028 (Nuda proprietà)	Morteo Mario fu Giovanni, dom. a Torino, con usufrutto a Gamarra Adelina fu Giuseppe, nubile, dom. a Collegno	

»	170499	Fantini Agnesa di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Chiusa di Pesio (Cuneo)	38,50
Id.	70795	Troja Letizia di Calogero, nubile, dom. in Palermo . . .	350 —
Id.	220803	Gelsomino Francesco fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Scuppa Anna fu Benedetto ved. Gelsomino Luigi, dom. a Teano (Napoli)	185,50
Id.	220805	Gelsomino Salvatore, ecc. come sopra	175,50
Cons. 3,50 % (1906)	484270	Rallo Giacoma di Giuseppe moglie di La Rosa Francesco, dom. in Marsala (Trapani), con vincolo dotale . . .	35 —
Id.	882050 (Nuda proprietà)	Pavoncelli Antonio fu Nicola, dom. a Cerignola (Foggia), con usufrutto a Tortora Brayda Margherita fu Lorenzo .	20.125 —
Rend. 5 %	133374	Sanfelice di Viggiano Gian Luigi, dom. a Roma	125 —
Id.	133376	Sanfelice Maria Luisa fu Luigi maritata Pavoncelli, dom. a Roma	125 —
Id.	133375	Sanfelice Ivonne fu Luigi ved. Beauchampe, dom. a Roma	125 —
Id.	133522	De Vito Pasquale fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Marziale o Parziale Priella fu Pellegrino, dom. a Cesinali comune di Aiello del Sabato (Avellino)	425 —
Id.	153328 (Nuda proprietà)	Murico Mario fu Giovanni, dom. a Torino, con usufrutto a Gamarra Adelina fu Giuseppe, nubile, dom. a Collegno (Torino)	80 —
Id.	35523	Bianchedi Anita di Domenico, nubile, dom. a Pisa . . .	150 —
Id.	23524	Bianchedi Bruna, ecc. come sopra	150 —
Id.	120054	Cufaro Ida di Nicola moglie di Intaglietta Francesco, dom. a Potenza, con vincolo dotale	1.000 —
Id.	13399	Rossi Mariangela di Luigi moglie di D'Assisi Gerolamo fu Giuseppe, dom. in Margherita di Savoia (Foggia), con vincolo dotale	1.125 —
Id.	190269	Cascone Tullia fu Armando, minore sotto la patria potestà della madre Rippa Lanna di Giovanni ved. Cascone, dom. a Napoli	800 —
Id.	190270	Cascone Giulia, ecc. come sopra	800 —
Id.	120315 (Proprietà e usufrutto)	Trifuoggi Achille di Giuseppe, dom. a Marigliano (Caserta), con usufrutto a De Siena Maria Assunta fu Nicola .	1.000 —
Rel. 3,50 % (1934)	452961	Congregazione di carità di Ligonchio (Reggio Emilia) .	7 —
Id.	487937	Come sopra	10,50
Id.	523405	Come sopra	42 —
Id.	503504	Ente Comunale di Assistenza di Ligonchio	14 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 4 dicembre 1936

Il direttore generale: Conti

(4206)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio di terreni in agro di Chioggia dal Demanio pubblico al Patrimonio dello Stato

Con decreto Ministeriale 25 novembre 1946, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al Patrimonio dello Stato, dei terreni distinti in catasto ai mappali 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 54, 55, 56 del foglio 52, frazione Ca' Pasqua del comune di Chioggia e di parte di alveo non cessata del canale Brenton della superficie complessiva di ettari 1.48.40, indicati nello schizzo planimetrico in data 25 dicembre 1942, dell'ufficio del Genio civile di Padova, che fu parte integrante del detto decreto.

(4233)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1026 in data 5 dicembre 1946, viene ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e ne è affidata la presidenza all'ing. Mario Natola.

(4275)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 78 del 30 novembre 1946 riguardante le tariffe dei pubblici servizi

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 78 del 30 novembre corrente anno, ha stabilito quanto appresso:

TARIFFE ACQUEDOTTI

a) *L'Acquedotto comunale di Paternò* (Catania) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 550 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° settembre 1946 al 30 giugno 1947, salvo proroga.

b) *La Società anonima acque dei Carcaci del Fasano* (Catania) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 650 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° ottobre 1946 al 30 giugno 1947, salvo proroga.

c) *La Società Lunense « Acqua e Forza » di La Spezia* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 650 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° ottobre 1946 al 30 giugno 1947, salvo proroga.

f) *L'Acquedotto comunale di Collegno* (Torino) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 500 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° ottobre 1946 al 30 giugno 1947, salvo proroga.

(4321)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria dei Monopoli, branche di servizio Manifatture tabacchi e saline, riservato agli aiuti ed assistenti universitari.

In seguito ad autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Amministrazione dei monopoli di Stato bandisce un concorso per 17 posti di allievo tecnico (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria dei Monopoli, branche di servizio Manifatture tabacchi e saline.

Di tali 17 posti, 3 sono stati riservati, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1940, n. 224, agli aiuti ed assistenti universitari nominati in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 150 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e che abbiano compiuto anni almeno di continuato e lodevole servizio.

L'assunzione è subordinata all'esito favorevole di un esame-colloquio che verterà sulle seguenti prove scritte ed orali; diretto ad accertare la preparazione tecnica dei candidati e l'attitudine all'ufficio.

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. — Costruzioni civili ed industriali:

Travi reticolate, travi continue, archi, telai, sistemi elastici. Struttura e calcoli di statiche di quali dei tetti e delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 78 del 30 novembre 1946 riguardante le tariffe dei pubblici servizi

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 78 del 30 novembre corrente anno, ha stabilito quanto appresso:

TARIFFE ACQUEDOTTI

a) *L'Acquedotto comunale* di *Paternò* (Catania) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° settembre 1946 al 30 giugno 1947, salvo proroga.

b) *La Società anonima acque dei Carcaci del Fasano* (Catania) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua potabile e di irrigazione bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo, assorbe quello già concesso dall'Alto Commissariato per la Sicilia.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° settembre 1946 al 30 giugno 1947 per l'acqua potabile e per la stagione irrigua 1946 per l'acqua ad uso irriguo.

c) *La Società anonima acque di Cassiotto* (Catania) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua potabile e del 500 % per quello irriguo oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso dall'Alto Commissariato per la Sicilia.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° settembre 1946 al 30 giugno 1947 per l'acqua potabile, e per la stagione irrigua 1946 per l'acqua ad uso irriguo.

d) *L'Acquedotto comunale di Medicina* (Bologna) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 500 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942 oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° settembre 1946 al 30 giugno 1947 salvo proroga.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria dei Monopoli, branche di servizio Manifatture tabacchi e saline, riservato agli aiuti ed assistenti universitari.

In seguito ad autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Amministrazione dei monopoli di Stato bandisce un concorso per 17 posti di allievo tecnico (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria dei Monopoli, branche di servizio Manifatture tabacchi e saline.

Di tali 17 posti, 3 sono stati riservati, ai sensi del regio decreto 5 aprile 1936, n. 2231, agli aiuti ed assistenti universitari nominati in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e che abbiano compiuto anni almeno di continuato e lodevole servizio.

L'assunzione è subordinata all'esito favorevole di un esame-colloquio che verterà sulle seguenti prove scritte ed orali, dirette ad accertare la preparazione tecnica dei candidati e l'attitudine all'ufficio.

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. — Costruzioni civili ed industriali:
Travi reticolate, travi continue, archi, telai, sistemi elastici. Struttura e calcoli di statiche di solai, dei tetti e delle altre parti dei fabbricati. Fondazioni. Muri di sostegno. Materiali da costruzione - Malte e conglomerati.
Nozioni generali di scienza delle costruzioni.
Nozioni generali sulle strade comuni e ferrate.

2. — Idraulica e costruzioni idrauliche:
Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali industriali, condutture, sifoni.
Opere relative e loro calcolazione.
Consolidamento dei terreni franosi.
Drenaggi.

Parte seconda.

1. — Impianti industriali:
Nozioni di fisica tecnica - Combustibili solidi, liquidi, gassosi - Caldaie a vapore - Ventilatori industriali - Impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria. Essiccatoi - Surriscaldamento del vapore - Macchine termiche e idrauliche.

2. — Elettrotecnica:
Nozioni generali - Macchine elettriche - Impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica - Trasformatori, rifasatori, condensatori - Apparecchi di misurazione e di controllo.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:
1) istituzioni di diritto civile;
2) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 078017

I prescelti, per conseguire la stabilità, dovranno superare con esito soddisfacente il prescritto periodo di prova di mesi sei.

Della Commissione esaminatrice, composta di cinque membri, sarà chiamato a far parte uno degli ispettori ostetrici della provincia per cui gli aiuti ed assistenti hanno prestato servizio, o di fabbrica ultimo.

Gli aiuti ed assistenti che aspirano ad essere nominati, debbono farne domanda all'Amministrazione dei monopoli di Stato, entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato del rettore dell'università o direttore dello istituto superiore competente, attestante la nomina ad aiuto od assistente, ai sensi dell'art. 130 del citato testo unico di agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 11 del citato regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e la continuità e qualità del servizio prestato;

2) tutti gli altri documenti comprovanti il possesso di titoli e requisiti che riguardano l'ufficio cui aspirano.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di respingere con provvedimento non motivato e inappellabile le domande degli aspiranti.

Roma, addì 9 dicembre 1940

Il Ministro: GENELLA

(4508)

PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria ed elenco delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Verona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939 in provincia di Verona bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1941, n. 2268 e ultimato in data 3 settembre 1942;

Visto l'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria formata per [illegible]

17. Vezzari Ottavia	punti	52,375
18. Cavalieri Maria	»	52,063
19. Puppini Caterina	»	52,718
20. Accorsi Adele	»	52,437
21. Zilioli Maria	»	51,375
22. Caldana Elisabetta	»	49,812
23. Sesia Ilia	»	49,187
24. Peretti Luigia	»	48,881
25. Peri Giovanna	»	48,531
26. Adami Anna	»	47,937
27. Bonizzato Luigia	»	47,875
28. Mujà Lina	»	47,750
29. Benia Amelia	»	47,750
30. Peri Maria	»	46,781
31. Verzeloni Elvira	»	46,625
32. Benassa Jolanda	»	45,218
33. Tolardi Floriana	»	43,656
34. Brescianì Costanza	»	41,983
35. Bertolo Ilia, non idonea	»	36,843

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello dei comuni di Dolcè, Erbezzo, Ferrara Monte Baldo, Sant'Ambrogio di Valpolicella e San Pietro di Morubio, sedi dei posti vacanti al 30 novembre 1941 di ostetrica condotta.

Verona, addì 23 novembre 1942

Il prefetto: PERUZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate nel concorso pel conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1941 nella provincia di Verona;

Visto l'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso alle premesse citato ed assegnate al posto a fianco di ciascuna indicato:

1. Venturi Carmela, residente a Castel d'Azzano, per la condotta di Sant'Ambrogio di Valpolicella;

2. Ugolini Rosetta, residente a Sant'Ambrogio di Valpolicella, per la condotta di S. Pietro di Morubio;

3. [illegible] residente a Padova, posto in ottava

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

(4338) *Il Ministro*: GONELLA

PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria ed elenco delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Verona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 28 novembre 1941 in provincia di Verona bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1941, n. 2588 e ultimato in data 2 settembre 1942;

Visto l'art. 98 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso sopra citato:

1.	Venturi Carmela	punti	61,843
2.	Ugolini Rosetta	»	58,156
3.	Benedetto Elena	»	56,937
4.	Cerli Maria	»	56,750
5.	Savoia Elisa	»	55,718
6.	Sartori Anna	»	55,500
7.	Galberti Andreina	»	55,094
8.	Rossini Ottavia	»	55,062
9.	Peretto Maria	»	55,156
10.	Cicolin Flora	»	55,156
11.	Benedini Ismene	»	55,000
12.	Biondini Melina	»	54,156
13.	Orlandi Maria	»	53,906
14.	Broglia Walda	»	53,906
15.	Bozzi Giulietta	»	53,81
16.	Ottaviani Irma	»	53,781

(4379)

Verona, addì 28 novembre 1942

Il prefetto: PERUZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate nel concorso per conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 28 novembre 1941 nella provincia di Verona;

Visto l'art. 98 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso nelle premesse citato ed assegnate al posto a fianco di ciascuna indicato:

1. Venturi Carmela, residente a Castel d'Azzano, per la condotta di Sant'Ambrogio di Valpolicella;
2. Ugolini Rosetta, residente a Sant'Ambrogio di Valpolicella, per la condotta di S. Pietro di Morubio;
3. Benedetto Elena, residente a Padova presso la clinica ginecologica, per la condotta di Rivoli Veronese;
4. Cerli Maria, residente a Velo Veronese, per la condotta di Dolce;
5. Savoia Elisa, residente a S. Pietro Incariano, per la condotta di Erbezzo;
6. Sartori Anna, residente a Verona, via Barchetta n. 9, per la condotta di Ferrara Monte Baldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Foglio annunzi legali della provincia di Verona e per otto giorni consecutivi nell'albo di questa Prefettura, ed a quello dei comuni di Dolce, Erbezzo, Ferrara Monte Baldo, Rivoli Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella e San Pietro di Morubio.

Verona, addì 28 novembre 1942

Il prefetto: PERUZZO

(4375)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Novara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il provvedimento in data 19 maggio 1942, con il quale l'avv. Sante Scolari venne nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Novara;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del suddetto Monte;

Decreta:

I signori avv. Sante Scolari e rag. Onorato De Angelis sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Novara, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(4154) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Bolano (La Spezia) della Cassa di risparmio di La Spezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Offagna della Banca popolare cooperativa di Osimo (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare cooperativa di Osimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Osimo (Ancona);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Osimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Osimo (Ancona), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Offagna (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(4161) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Giorgio Martire, in frazione Carleveri del comune di Rocca de' Baldi (Cuneo).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data 17 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo successivo, registro n. 2, foglio n. 315, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Mondovì in data 15 settembre 1944, col quale fu eretta la parrocchia di San Giorgio Martire in frazione Carleveri del comune di Rocca

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il provvedimento in data 19 maggio 1942, con il quale l'avv. Sante Scolari venne nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Novara;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del suddetto Monte;

Decreta:

I signori avv. Sante Scolari e rag. Onorato De Angelis sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Novara, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(4154) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Bolano (La Spezia) della Cassa di risparmio di La Spezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di La Spezia, con sede in La Spezia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di La Spezia, con sede in La Spezia, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Bolano (La Spezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(4194) p. *Il Ministro*: PETRILLI

7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare cooperativa di Osimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Osimo (Ancona);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Osimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Osimo (Ancona), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Offagna (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(4161) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Giorgio Martire, in frazione Carleveri del comune di Rocca de' Baldi (Cuneo).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data 17 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo successivo, registro n. 2, foglio n. 315, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Mondovì in data 15 settembre 1944, col quale fu eretta la parrocchia di San Giorgio Martire in frazione Carleveri del comune di Rocca de' Baldi (Cuneo);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto in data 17 febbraio 1945, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termine dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Cuneo in data 13 novembre 1946, n. 20291;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 17 febbraio 1945, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783517

2607

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 24 dicembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 59-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 83-033 841-737 859-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 – Semestrale L. 800 – Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 – Semestrale L. 1500 – Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 – Semestrale L. 500 – Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati, nonchè i Sigg. Sindaci dei Comuni, di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 444.
Ricostituzione dei comuni di Arta e Zuglio (Udine).

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 450.
Ricostituzione dei comuni di Vialfrè, Perosa Canavese e Burolo (Torino) . . . . . Pag. 3225

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 451.
Ricostituzione dei comuni di Brione, Castello e Cimego (Trento) . . . . . Pag. 3225

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 452.
Ricostituzione dei comuni di Preone, Carlino e San Vito di Fagagna (Udine) . . . . . Pag. 3226

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 dicembre 1946, n. 453.
Concessione di premi ed altre agevolazioni al Prestito della Ricostruzione – Rimborsabile 3,50 % autorizzato col

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati, nonchè i Sigg. Sindaci dei Comuni, di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. **444**.
Ricostituzione dei comuni di Arta e Zuglio (Udine). Pag. 3222

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. **445**.
Ricostituzione dei comuni di Busano e di Isolabella (Torino) . . . . . Pag. 3223

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. **446**.
Ricostituzione dei comuni di San Martino al Tagliamento, Arzene e Tapogliano (Udine) . . . . . Pag. 3223

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. **447**.
Ricostituzione dei comuni di Strambino, Romano Canavese, Scarmagno e Mercenasco (Torino) . . Pag. 3224

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. **448**.
Ricostituzione del comune di Cerenzia (Catanzaro). Pag. 3224

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. **449**.
Ricostituzione del comune di Boissano (Savona). Pag. 3224

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. **450**.
Ricostituzione dei comuni di Vialfrè, Perosa Canavese e Burolo (Torino) . . . . . Pag. 3225

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. **451**.
Ricostituzione dei comuni di Brione, Castello e Cimego (Trento) . . . . . Pag. 3225

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. **452**.
Ricostituzione dei comuni di Preone, Carlino e San Vito di Fagagna (Udine) . . . . . Pag. 3226

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 dicembre 1946, n. **453**.
Concessione di premi ed altre agevolazioni al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % autorizzato col decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262 . . Pag. 3226

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1946.
Pena pecuniaria inflitta all'ex commissario liquidatore della Cassa rurale di Monteforte Cilento (Salerno). Pag. 3227

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3227

Ministero del tesoro:
Prezzo di vendita al pubblico della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1947 . . . . . Pag. 3227
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 3227

CONCORSI

Ministero dei lavori pubblici:
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 54 posti di ingegnere in prova del Genio civile . . . . . Pag. 3228

Cpt V 29/2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 55 posti di ingegnere in prova del Genio civile . . . . . Pag. 3223

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile . Pag. 3223

Diario degli esami del concorso a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo del Ministero dei lavori pubblici . . . . . Pag. 3223

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 293 DEL 24 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 90: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione 1857), sorteggiate il 14 dicembre 1946.

(4468)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 91: **Comune di Varese:** Estrazione dei prestiti municipali. — **Comune di Sondrio:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, anonima, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Caproni aeronautica Bergamasca, in Bergamo:** Estrazione di obbligazioni. — **Officine meccaniche Stigler, società per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ferrovie elettriche biellesi, società per azioni, in Biella:** Estrazioni di obbligazioni. — **Comune di Trieste:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 47ª estrazione del 2 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Saronno:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società meridionale di elettricità, società per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società generale elettrica della Sicilia, anonima in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. —

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 444.

Ricostituzione dei comuni di Arta e Zuglio (Udine).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 luglio 1932, n. 1097;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Arta e Zuglio, riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione Arta, in virtù del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1097, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo, ad eccezione della frazione di Fielis che rimane aggregata al comune di Arta.

Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico dei ricostituiti comuni di Arta e Zuglio saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1097.

Al personale già in servizio presso il comune di Arta e che sarà inquadrato nei predetti organici, non po-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, anonima, in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Caproni aeronautica Bergamasca, in Bergamo:** Estrazione di obbligazioni. — **Officine meccaniche Stigler, società per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ferrovie elettriche biellesi, società per azioni, in Biella:** Estrazioni di obbligazioni. — **Comune di Trieste:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 47ª estrazione del 2 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Saronno:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società meridionale di elettricità, società per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società generale elettrica della Sicilia, anonima in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« S.I.S.M.A. » già Società metallurgica Ossolana:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'11 novembre e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto mobiliare italiano:** Estrazione di obbligazioni. — **« Reggiane » Officine meccaniche italiane, società per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Bozzalla e Lesna, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **« La Centrale » Società per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Vernio (Firenze):** XXVI estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Industriale Camuzzi, in Milano:** Sorteggio anticipato di obbligazioni. — **Società anonima Orobia, in Lecco:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **« FELTCO » Società per azioni italo-britannica per la fabbricazione del feltro, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Tramvie elettriche Bresciane, società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Società Treano, per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni.

circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo, ad eccezione della frazione di Ficlis che rimane aggregata al comune di Arta.

Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico dei ricostituiti comuni di Arta e Zuglio saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1097.

Al personale già in servizio presso il comune di Arta e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il *Guardasigilli*: GRIFFO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 65. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 445.

Ricostituzione dei comuni di Busano e di Isolabella (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 settembre 1927, n. 1792;
Visto il regio decreto 8 novembre 1928, n. 2666;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Busano, aggregato a quello di Rivara con regio decreto 8 settembre 1927, n. 1792, e il comune di Isolabella, aggregato a quello di Poirino con regio decreto 8 novembre 1928, n. 2666, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico dei ricostituiti comuni di Busano e di Isolabella ed i nuovi organici dei comuni di Rivara e di Poirino saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Rivara e di Poirino che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 446.

Ricostituzione dei comuni di San Martino al Tagliamento, Arzene e Tapogliano (Udine).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 ottobre 1928, n. 2554;
Visto il regio decreto 27 settembre 1928, n. 2378;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di San Martino al Tagliamento e di Arzene, aggregati con regio decreto 11 ottobre 1928, n. 2551, al comune di Valvasone, e il comune di Tapogliano, aggregato a quello di Campolongo al Torre con regio decreto 27 settembre 1928, n. 2378, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di San Martino al Tagliamento, Arzene e Tapogliano, ed i nuovi organici dei comuni di Valvasone e Campolongo al Torre saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Valvasone e Campolongo al Torre che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

...porti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico dei ricostituiti comuni di Busano e di Isabella ed i nuovi organici dei comuni di Rivara e di Poirino saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Rivara e di Poirino che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 78. — FRASCA

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di San Martino al Tagliamento, Arzene e Tapogliano, ed i nuovi organici dei comuni di Valvasone e Campolongo al Torre saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Valvasone e Campolongo al Torre che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 64. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 447.

Ricostituzione dei comuni di Strambino, Romano Canavese, Scarmagno e Mercenasco (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1080;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Strambino, Romano Canavese, Scarmagno e Mercenasco, riuniti in unico Comune, denominato Strambino-Romano, in virtù del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1080, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Strambino, Romano Canavese, Scarmagno e Mercenasco saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale in servizio presso l'unico comune di Strambino-Romano che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Cerenzia, aggregato con regio decreto 9 aprile 1928, n. 887, al comune di Caccuri, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Cerenzia ed il nuovo organico del comune di Caccuri saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 9 aprile 1928, n. 887.

Al personale già in servizio presso il comune di Caccuri che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 67. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 449.

Ricostituzione del comune di Boissano (Savona).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

[illegible] e rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Strambino, Romano Canavese, Scarmagno e Mercenasco saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale in servizio presso l'unico comune di Strambino-Romano che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 66. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 448.
Ricostituzione del comune di Cerenzia (Catanzaro).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 9 aprile 1928, n. 887;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

[illegible] mento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 67. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 449.
Ricostituzione del comune di Boissano (Savona).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 570;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Boissano, aggregato con regio decreto 21 marzo 1929, n. 570, al comune di Toirano, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Savona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, [illegible] provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Boissano e il nuovo organico del comune di Toirano saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 21 marzo 1929, n. 570.

Al personale già in servizio presso il comune di Toirano e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 79. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 450.

Ricostituzione dei comuni di Vialfrè, Perosa Canavese e Burolo (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 10 maggio 1928, n. 1160;
Visto il regio decreto 4 marzo 1929, n. 363;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Vialfrè e di Perosa Canavese, aggregati con regio decreto 10 maggio 1928, n. 1160, al comune di San Martino Canavese e il comune di Burolo, aggregato con regio decreto 4 marzo 1929, n. 363, al comune di Borgofranco d'Ivrea, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore dei decreti medesimi.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di San Martino Canarese e Bellengo e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 69. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 451.

Ricostituzione dei comuni di Brione, Castello e Cimego (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 9 febbraio 1928, n. 228;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Brione, Castello e Cimego, aggregati con regio decreto 9 febbraio 1928, n. 228, al comune di Condino, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 79. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 450.

Ricostituzione dei comuni di Vialfrè, Perosa Canavese e Burolo (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 10 maggio 1928, n. 1160;
Visto il regio decreto 4 marzo 1929, n. 363;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Vialfrè e di Perosa Canavese, aggregati con regio decreto 10 maggio 1928, n. 1160, al comune di San Martino Canavese e il comune di Burolo, aggregato a quello di Bollengo con regio decreto 4 marzo 1929, n. 363, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Vialfrè, Perosa Canavese e Burolo ed i nuovi organici dei comuni di San Martino Canavese e Bollengo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 451.

Ricostituzione dei comuni di Brione, Castello e Cimego (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 9 febbraio 1928, n. 228;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Brione, Castello e Cimego, aggregati con regio decreto 9 febbraio 1928, n. 228, al comune di Condino, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Brione, Castello e Cimego ed il nuovo organico del comune di Condino saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 9 febbraio 1928, n. 228.

Al personale già in servizio presso il comune di Condino e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GIULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 71. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 452.

Ricostituzione dei comuni di Preone, Carlino e San Vito di Fagagna (Udine).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 473;
Visto il regio decreto 8 marzo 1928, n. 545;
Visto il regio decreto 20 settembre 1928, n. 2280;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Preone, aggregato a quello di Enemonzo con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 473, il comune di Carlino, aggregato a quello di San Giorgio di Nogaro con regio decreto 8 marzo 1928, n. 545, e il comune di San Vito di Fagagna, aggregato a quello di Fagagna con regio decreto 20 settembre 1928, n. 2280, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti predetti.

Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GIULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 66. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 dicembre 1946, n. 453.

Concessione di premi ed altre agevolazioni al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % autorizzato col decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262, concernente l'emissione del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, autorizzato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262, parteciperà, per cinque anni, ai seguenti premi:
dieci premi da lire dieci milioni ciascuno;
venti premi da lire cinque milioni ciascuno;
quattrocento premi da lire un milione ciascuno.
In totale quattrocentotrenta premi per l'importo complessivo di lire cinque milioni all'anno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 452.

Ricostituzione dei comuni di Preone, Carlino e San Vito di Fagagna (Udine).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 473;
Visto il regio decreto 8 marzo 1928, n. 545;
Visto il regio decreto 20 settembre 1928, n. 2280;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Preone, aggregato a quello di Enemonzo con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 473, il comune di Carlino, aggregato a quello di San Giorgio di Nogaro con regio decreto 8 marzo 1928, n. 545, e il comune di San Vito di Fagagna, aggregato a quello di Fagagna con regio decreto 20 settembre 1928, n. 2280, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti predetti.

Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Preone, Carlino e San Vito di Fagagna ed i nuovi organici dei comuni di Enemonzo, San Giorgio di Nogaro e Fagagna saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Enemonzo, San Giorgio di Nogaro e Fagagna che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 dicembre 1946, n. 453.

Concessione di premi ed altre agevolazioni al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % autorizzato col decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262, concernente l'emissione del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, autorizzato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262, parteciperà, per cinque anni, ai seguenti premi:

dieci premi da lire dieci milioni ciascuno;
venti premi da lire cinque milioni ciascuno;
quattrocento premi da lire un milione ciascuno.

In totale quattrocentotrenta premi per l'importo complessivo di lire seicento milioni all'anno.

I sorteggi saranno effettuati il 20 novembre degli anni 1947, 1948, 1949, 1950 e 1951 ed i premi saranno pagabili dal 1° gennaio successivo all'estrazione e si prescriveranno dopo cinque anni dalla loro pagabilità.

Sono estese ai premi le esenzioni tributarie stabilite nell'art. 2 del provvedimento di emissione del Prestito.

Art. 2.

Relativamente ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 febbraio 1949 e 15 febbraio 1950, che saranno versati in sottoscrizione al Prestito della Ricostruzione è consentito utilizzare anche i premi attribuiti ai buoni stessi rispettivamente nella 14ª e 15ª estrazione, i quali sarebbero pagabili col 15 febbraio 1947.

Parimenti, in deroga al disposto dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 287, potranno essere versati in sottoscrizione, dal giorno della pubblicazione del relativo bollettino, i premi che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

saranno attribuiti nella prima estrazione da eseguirsi per i buoni del Tesoro quinquennali 5 % di scadenza 1° aprile 1950, nonchè quelli che, eventualmente entro il periodo della sottoscrizione, potranno essere sorteggiati per i buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 settembre 1951.

Art. 3.

E' consentito versare come contante, in sottoscrizione al nuovo Prestito, le cedole scadenti entro il 1° gennaio 1947 dei titoli al portatore del Prestito redimibile 3,50 % (1934), della Rendita 5 % (1935) e del Prestito redimibile 5 % (1936), nonchè dei titoli al portatore e misti dei Consolidati 3,50 % (1902 e 1906).

Art. 4.

E' conferita al Ministro per il tesoro ogni più ampia facoltà per provvedere all'attuazione ed esecuzione del presente decreto e disporre tutte le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 93. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1946.

Pena pecuniaria inflitta all'ex commissario liquidatore della Cassa rurale di Monteforte Cilento (Salerno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con la legge 7 marzo 1938

Decreta:

Al dott. Errico Granato, ex commissario liquidatore della Cassa rurale di Monteforte Cilento (Salerno) è inflitta, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, la pena pecuniaria di L. 2000 (duemila); la Cassa predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso il detto dott. Granato.

L'Intendenza di finanza di Salerno provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4312)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Forlì, di un mutuo di L. 38,270,000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, al fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4326)

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

Prezzo di vendita al pubblico della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1947

Si comunica che con decreto Ministeriale 8 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 2 corrente, registro Tesoro n. 12, foglio n. 78, sono stati conformati per l'anno 1947 i prezzi di vendita al pubblico della *Gazzetta Ufficiale*, in abbonamento e a fascicoli separati, già stabiliti per il 1946.

p. Il provveditore generale dello Stato: RICCI

(4395)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 93. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1946.

Pena pecuniaria inflitta all'ex commissario liquidatore della Cassa rurale di Monteforte Cilento (Salerno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la lettera in data 10 ottobre 1946, n. 147765, della Banca d'Italia;

Considerato che il dott. Errico Granato, commissario liquidatore della Cassa rurale di Monteforte Cilento (Salerno), malgrado gli inviti rivoltigli e le diffide fattegli per il tramite della competente Prefettura, non ha sin qui provveduto alla consegna dei documenti dell'azienda stessa al nuovo liquidatore dott. Luigi Bergamo, nominato con decreto in data 3 novembre 1942 del Capo del Governo;

(4326)

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

Prezzo di vendita al pubblico della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1947

Si comunica che con decreto Ministeriale 8 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 2 corrente, registro Tesoro n. 12, foglio n. 78, sono stati confermati per l'anno 1947 i prezzi di vendita al pubblico della *Gazzetta Ufficiale*, in abbonamento e a fascicoli separati, già stabiliti per il 1946.

p. Il provveditore generale dello Stato: RICCI

(4335)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

Avviso n. 27.

(2ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5% (1950) (3ª emissione), serie 4ª, n. 1216, di L. 30.000, serie 5ª, n. 673, di L. 11.500, intestati a De Benedictis Maria fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Soldo Beniamina ved. De Benedictis, col pagamento degli interessi in Reggio Calabria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3269)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017
07766

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 54 posti di ingegnere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1946, n. 6670, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1946, n. 164, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo degli ingegneri del Genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1946, n. 16351, con il quale il termine per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso è stato successivamente prorogato al 22 novembre 1946;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (22 novembre 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 54 posti di ingegneri in prova (gruppo *A*, grado 10°) del Genio civile, di cui alle premesse, è prorogato al 1° gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro n. 14, foglio n. 19. — SALVATORI

(4371)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 55 posti di ingegnere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 201, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo degli ingegneri del Genio civile (riservato ai reduci);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12169, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo degli architetti ed ingegneri urbanisti del Genio civile (riservato ai reduci);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine utile (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande al concorso a 3 posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile (gruppo *A*, grado 10°) è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 262. — SALVATORI

(4381)

Diario degli esami del concorso a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1946, n. 9591, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1946, al registro n. 8, foglio n. 182, mediante il quale è stato bandito un concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo *A* del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1946, n. 16361, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto successivo, al registro n. 8, foglio n. 378, mediante il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 8 del bando di concorso sopra citato;

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1946, n. 21230, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre stesso anno, con cui il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso è stato prorogato al 15 ottobre 1946;

Ritenuta l'urgenza di stabilire il diario delle prove scritte, giusta riserva fatta nel decreto in principio citato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1946
Registro n. 14, *foglio n.* 19. — SALVATORI

(4374)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 55 posti di ingegnere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 201, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo degli ingegneri del Genio civile (riservato ai reduci);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande al concorso a 55 posti di ingegnere in prova (gruppo A, grado 10°) del Genio civile, di cui alle premesse, è prorogato al 1° gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1946
Registro n. 15, *foglio n.* 271. — SALVATORI

(4380)

... degli esami del concorso a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1946, n. 9591, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1946, al registro n. 8, foglio n. 182, mediante il quale è stato bandito un concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo *A* del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1946, n. 16361, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto successivo, al registro n. 3, foglio n. 378, mediante il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 8 del bando di concorso sopra citato;

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1946, n. 21330, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre stesso anno, con cui il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso è stato prorogato al 15 ottobre 1946;

Ritenuta l'urgenza di stabilire il diario delle prove scritte, giusta riserva fatta nel decreto in principio citato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 1946, n. 66143/12106/2.13.3/1.3.1;

Decreta:

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo *A* del Ministero dei lavori pubblici avranno luogo in Roma nei giorni 13, 14, 15 e 16 gennaio 1947.

Roma, addì 19 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1946
Registro n. 16, *foglio n.* 398. — SALVATORI

(4397)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

2607

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 17 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 51-139 51-236 51-534
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 85-033 841-737 851-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 402.
Revoca delle autorizzazioni per la importazione in esclu-

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 407.
Ricostituzione del comune di Paderna (Alessandria). Pag. 3145

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 408.
Concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore . . Pag. 3146

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946.
Rettifica del cognome di uno dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Enna per il triennio 1945-47. Pag. 3146

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1946.
Nomina del commissario straordinario della Compagnia lavoratori portuali di Torre Annunziata . . . Pag. 3147

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

0769

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 3; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare soltanto gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 402.
Revoca delle autorizzazioni per la importazione in esclusiva dall'estero . . . . . Pag. 3142

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 403.
Modificazione dell'art. 139 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Pag. 3142

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 ottobre 1946, n. 404.
Adeguamento dei capitali di esercizio delle imprese assicuratrici . . . . . Pag. 3143

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1946, n. 405.
Trattamento economico degli assuntori ferroviari. Pag. 3144

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 406.
Ricostituzione del comune di Micigliano (Rieti). Pag. 3145

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 407.
Ricostituzione del comune di Paderna (Alessandria). Pag. 3145

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 408.
Concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore . . Pag. 3146

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946.
Rettifica del cognome di uno dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Enna per il triennio 1945-47. Pag. 3146

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1946.
Nomina del commissario straordinario della Compagnia lavoratori portuali di Torre Annunziata . . . Pag. 3147

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Bollettino della estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1960 . . . . . Pag. 3147
Diffida per smarrimento di ricevuta . . . . Pag. 3148
Diffida per smarrimento di certificati nominativi Pag. 3148
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli di Debito pubblico . . . . . Pag. 3148
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 3148

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio . . . . . Pag. 3148

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 287 DEL 17 DICEMBRE 1946:

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 76 del 31 ottobre 1946, riguardante i prezzi dei prodotti siderurgici.

(3504)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 302.

Revoca delle autorizzazioni per la importazione in esclusiva dall'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1911, n. 33, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1911, n. 967, concernente la disciplina delle importazioni e delle esportazioni;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1942, n. 46, concernente la devoluzione all'Erario degli utili derivanti dalle operazioni di acquisto delle merci necessarie;

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 810, concernente la costituzione del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, con il quale sono fissate le attribuzioni del Ministro per il commercio con l'estero;

Visto l'art. 4 del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri Segretari di Stato per l'industria e commercio, per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per la guerra;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

La facoltà attribuita al Ministro per gli scambi e per le valute con il decreto-legge 12 gennaio 1911, numero 33, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1911, n. 967, è devoluta al Ministro per il commercio con l'estero, che a tal fine provvede di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste.

o in corso di importazione a più tardi il giorno antecedente a quello della entrata in vigore del presente decreto e saranno versati gli utili che debbano essere devoluti all'Erario. L'Amministrazione e l'eventuale liquidazione degli enti, delle società e delle ditte predette, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del tesoro, il quale può anche disporre presentazione di conti e quanto altro riterrà necessario ai suoi protestati.

E' in facoltà del Ministro per il tesoro di disporre in relazione alle singole situazioni, anche prima della definizione, versamenti parziali in conto degli utili definiti.

Art. 4.

Gli utili accertati e definiti dovranno essere versati allo Stato dagli amministratori degli enti, società o imprese individuali sotto la loro personale responsabilità, non oltre il secondo mese successivo a quello nel quale gli utili sono stati accertati e definiti.

In caso di ritardo, salva ogni azione da parte del Tesoro a tutela dell'Erario, gli inadempienti dovranno corrispondere allo Stato gli interessi di mora sulle somme non versate nella misura non inferiore a quella comunemente corrisposta per i finanziamenti bancari.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — MOLINELLI — CORBINO — SCOCCIMARRO — SEGNI — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 38. — FRESA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 110587

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri Segretari di Stato per l'industria e commercio, per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per la guerra:

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

La facoltà attribuita al Ministro per gli scambi e per le valute con il decreto-legge 13 gennaio 1944, numero 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1941, n. 867, è devoluta al Ministro per il commercio con l'estero, che a tal fine provvede di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste.

Art. 2.

Le autorizzazioni comunque concesse ad enti, società e imprese, e istituti per le importazioni in esclusiva dall'estero di determinate merci cessano di avere effetto.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro accerta le somme che gli enti, le società e le imprese, di cui al precedente articolo, debbono versare all'Erario, corrispondenti alla differenza fra il prezzo al quale le merci accentrate sono state cedute alle ditte destinatarie ed il costo delle merci estere risultante ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 21 dicembre 1941 sulla destinazione all'Erario degli utili derivanti dalle operazioni di acquisto delle merci accentrate.

Ai fini del precedente comma, sino a quando sarà ultimata la gestione delle merci accentrate importate

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

De Gasperi — Campilli — Merlin — Corbino — Scoccimarro — Segni — Pacciardi

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 38. — Fasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 405.

Modificazione dell'art. 139 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 139 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 438;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ferme le altre condizioni stabilite dall'art. 139 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la promozione degli aggiunti giudiziari a giudici o sostituti procuratori della Repubblica non può essere conferita se non dopo un biennio di effettivo e continuativo esercizio delle funzioni di pretore.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai magistrati che hanno conseguito la nomina a tali uditori anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Nell'assegnazione della sede per promozione a giudice o sostituto procuratore della Repubblica si ha riguardo, oltre che alle circostanze indicate nell'articolo 193 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche all'esercizio delle funzioni di pretore per un biennio in sedi disagiate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GUIDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GUIDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 45. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 ottobre 1946, n. 401.

Adeguamento dei capitali di esercizio delle imprese assicuratrici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con regio decreto 4 gennaio

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'esercizio delle assicurazioni e delle capitalizzazioni non è consentito alle imprese nazionali ed estere che possiedano un capitale sociale o se trattasi di società di mutua assicurazione, un fondo di garanzia inferiore:

a) a lire cento milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio comprenda le assicurazioni sulla vita e le capitalizzazioni;

b) a lire cinquanta milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio sia limitato all'assicurazione contro i danni e comprenda le assicurazioni contro i rischi degli incendi o dei trasporti;

c) a lire venticinque milioni, di cui almeno metà versato, quando siano escluse dall'esercizio le assicurazioni di cui alle precedenti lettere *c*) e *b*) ma vi siano comprese quelle contro uno o più dei seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilità civile, grandine e furti;

d) a lire dieci milioni, di cui almeno metà versato, per l'esercizio di tutti gli altri rami non specificati nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

Alle imprese che esercitano uno solo dei rami contemplati nella precedente lettera *d*) potrà essere consentito, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, che il capitale sociale o fondo di garanzia, sia limitato ad una somma minore purchè non inferiore a lire cinque milioni.

Art. 2.

Le imprese nazionali ed estere di assicurazione e di capitalizzazione che operano all'entrata in vigore del presente decreto dovranno, entro il 31 dicembre 1947, provvedere all'aumento necessario perchè il capitale sociale o fondo di garanzia non risulti inferiore ai due quinti delle misure indicate nel precedente art. 1. Le imprese stesse dovranno fornire non oltre il 31 gennaio successivo, al Ministero dell'industria e del commercio, la prova di avere ottemperato all'obbligo stabilito dal presente articolo.

Contro le imprese inadempienti si procederà a norma degli articoli 46 e seguenti del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè delle successive disposizioni integrative, modificative e regolamentari.

Tali norme saranno applicabili in quanto non risultino incompatibili con quelle contenute negli articoli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780173

Dato a Roma, addì 15 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 75. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 ottobre 1946, n. 401.

Adeguamento dei capitali di esercizio delle imprese assicuratrici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2160, convertito nella legge 24 maggio 1928, n. 1133;

Visto il regio decreto-legge 25 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 234;

Visto il regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 302;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per il tesoro;

il commercio, che il capitale sociale o fondo di garanzia, sia limitato ad una somma minore purchè non inferiore a lire cinque milioni.

Art. 2.

Le imprese nazionali ed estere di assicurazione e di capitalizzazione che operano all'entrata in vigore del presente decreto dovranno, entro il 31 dicembre 1947, provvedere all'aumento necessario perchè il capitale sociale o fondo di garanzia non risulti inferiore ai due quinti delle misure indicate nel precedente art. 1. Le imprese stesse dovranno fornire non oltre il 31 gennaio successivo, al Ministero dell'industria e del commercio, la prova di avere ottemperato all'obbligo stabilito dal presente articolo.

Contro le imprese inadempienti si procederà a norma degli articoli 46 e seguenti del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè delle successive disposizioni integrative, modificative e regolamentari.

Tali norme saranno applicabili in quanto non risultino incompatibili con quelle contenute negli articoli 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano:

a) alle imprese già autorizzate ad operare in Italia e che siano in esercizio da oltre un decennio al 31 dicembre 1947;

b) alle società di mutua assicurazione contro i rischi trasporti già autorizzate e che operano solo nella circoscrizione marittima ove hanno sede;

c) alle imprese di assicurazione contro i danni che operano nell'ambito della provincia ove hanno la sede in uno dei rami non specificatamente indicati nel precedente art. 1, sempre che l'ammontare dei premi annui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 078774
783017

non superi in ogni singolo comune la somma di lire 150.000.

L'esenzione prevista dalla precedente lettera *a*) si intende limitata ai rami di assicurazione che l'impresa ha legalmente esercitato durante tutto il decennio ed a quelli il cui esercizio, pure essendo stato autorizzato successivamente, non richieda a norma del precedente art. 1 il possesso di un capitale minimo superiore a quello previsto per i rami esercitati durante tutto il decennio.

Art. 4.

E' elevato a lire cinque milioni il capitale minimo stabilito dall'art. 6 del regio decreto-legge 29 ottobre 1923, n. 1326, per l'esercizio della gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi assunta con impegno di corrispondere utili sulla gestione stessa.

Alle società o enti comunque costituiti i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, esercitano l'attività suddetta con un capitale minore di lire cinque milioni, si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 2 a meno che non ricorrano le condizioni previste dal primo comma lettera *a*) dell'art. 2 nel qual caso gli enti stessi sono esenti dall'obbligo di aumentare il capitale.

Art. 5.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto la cauzione ed il fondo iniziale della riserva matematica previsti dall'art. 25 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono elevati rispettivamente a lire un milione e tre milioni.

Sono altresì elevate a lire seicentomila ed a lire un milione e cinquecentomila le misure minime stabilite dall'art. 2 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, numero 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, per la cauzione dovuta rispettivamente per l'esercizio di un solo ramo o di più rami di assicurazione contro i danni.

L'esenzione dall'obbligo di costituire la cauzione stabilita dal terzo comma dell'articolo sopra richiamato per le società di mutua assicurazione e per le società cooperative che operano in un solo comune, avrà luogo

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1946, n. 165.

Trattamento economico degli assuntori ferroviari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le competenze degli assuntori ferroviari che prestano la loro opera personale, con o senza l'ausilio di terzi, nell'interesse del Ministero dei trasporti e delle gestioni speciali da questo controllate, contro corrispettivo fisso mensile, saranno determinate con decorrenza 1° ottobre 1945 in conformità delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Dette competenze saranno costituite da una retribuzione mensile fissa e da una indennità di carovita variabile, salvo il caso previsto all'ultimo comma dell'art. 4.

Art. 3.

La retribuzione mensile fissa sarà determinata prendendo come base la retribuzione corrisposta al 1° gennaio 1939 adeguandola, se occorre, all'attuale entità delle prestazioni e maggiorandola del 440 %.

Qualora manchi la retribuzione al 1° gennaio 1939, questa sarà determinata mediante raggaglio con prestazioni aventi caratteristiche affini.

Art. 4.

L'indennità di carovita sarà determinata e variata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

... nell'art. 2 ... gli enti stessi sono esenti dall'obbligo di aumentare il capitale.

Art. 5.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto la cauzione ed il fondo iniziale della riserva matematica previsti dall'art. 23 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono elevati rispettivamente a lire un milione e tre milioni.

Sono altresì elevate a lire seicentomila ed a lire un milione e cinquecentomila le misure minime stabilite dall'art. 2 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, numero 2160, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, per la cauzione dovuta rispettivamente per l'esercizio di un solo ramo o di più rami di assicurazione contro i danni.

L'esenzione dall'obbligo di costituire la cauzione stabilita dal terzo comma dell'articolo sopra richiamato per le società di mutua assicurazione e per le società cooperative che operano in un solo comune, avrà luogo quando l'importo annuo dei premi o contributi raggiunto dalla società non superi lire centomila per ogni comune e lire cinquecentomila complessivamente.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 39. — FRASCA

... del Ministero dei trasporti e delle gestioni speciali da questo controllate, contro corrispettivo fisso mensile, saranno determinate con decorrenza 1° ottobre 1945 in conformità delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Dette competenze saranno costituite da una retribuzione mensile fissa e da una indennità di carovita variabile, salvo il caso previsto all'ultimo comma dell'art. 4.

Art. 3.

La retribuzione mensile fissa sarà determinata prendendo come base la retribuzione corrisposta il 1° gennaio 1939 adeguandola, se occorre, all'attuale entità delle prestazioni e maggiorandola del 440 %.

Qualora manchi la retribuzione al 1° gennaio 1939, questa sarà determinata mediante ragguaglio con prestazioni aventi caratteristiche affini.

Art. 4.

L'indennità di carovita sarà determinata e variata in base alle norme del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, salvo quanto disposto nei comma seguenti.

Per coloro che prestino servizio per meno di otto ore giornaliere, l'indennità di carovita sarà ridotta a tanti ottavi quante sono le ore di servizio prestate, contando per ora intera le frazioni superiori a mezz'ora e trascurando quelle inferiori.

Per coloro che prestino servizio discontinuo, le prestazioni ai fini della determinazione dell'indennità di carovita, saranno raggualiate a giornata, dividendo il numero presumibile di ore di servizio da prestarsi in un anno per 300.

Se il servizio prestato non supera le quattro ore giornaliere, la indennità di carovita non potrà eccedere l'importo della retribuzione e non sarà soggetta a variazione.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti saranno applicate anche per la determinazione dei compensi da corrispondersi ai coadiutori e dipendenti degli assuntori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

L'indennità di carovita, peraltro, sarà determinata nei loro confronti nella misura di L. 4800 mensili lorde salvo gli aumenti e le diminuzioni di cui all'art. 5 del detto decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, e salvo l'applicazione del precedente art. 4.

Art. 6.

Il nuovo trattamento economico dovrà, in ogni caso, assicurare un miglioramento minimo del 30 % su quello goduto al 30 settembre 1945 dagli assuntori e loro coadiutori e dipendenti e non potrà eccedere il 40 % del trattamento stesso.

Qualora il nuovo trattamento risulti inferiore a quello goduto al 30 settembre 1945 aumentato del 30 %, la differenza per raggiungere il miglioramento minimo sarà considerata come assegno personale; se invece il nuovo trattamento economico superi quello goduto al 30 settembre 1945 aumentato del 40 %, sarà ridotta la indennità di carovita di quanto occorre per contenere il miglioramento entro l'anzidetto limite massimo.

Nella determinazione del limite massimo previsto dal 1° comma del presente articolo, non va tenuto conto delle quote complementari dell'indennità di carovita previste per le persone a carico oltre le prime due.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FERRARI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 42. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 406.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Meiglano ed il nuovo organico del comune di Antrodoco saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 29 marzo 1928, n. 803.

Al personale già in servizio presso il comune di Antrodoco che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 43. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 407.

Ricostituzione del comune di Paderna (Alessandria).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1103;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 mar-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

[illegible] presente articolo, non va tenuto conto delle quote complementari dell'indennità di carovita previste per le persone a carico oltre le prime due.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FERRARI — BERTONE

Visto, *Il Guardasigilli*: GIULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio* n. 42. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 405.
Ricostituzione del comune di Micigliano (Rieti).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 803;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Micigliano, aggregato con regio decreto 29 marzo 1928, n. 803, al comune di Antrodoco, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento de' rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *Il Guardasigilli*: GIULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio* n. 43. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 407.
Ricostituzione del comune di Paderna (Alessandria).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1103;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Paderna, aggregato con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1103, al comune di Spineto Scrivia, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Paderna ed il nuovo organico del comune di Spineto Scrivia saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1108.

Al personale già in servizio presso il comune di Spineto Scrivia che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *Il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 41. — Fresa

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 406.

Concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Art. 2.

Al fine della concessione dell'indennità gli interessati dovranno inoltrare domanda all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale dovrà accertare che la loro minorazione è compresa in quelle contemplate nell'art. 1.

Art. 4.

Al pagamento dell'indennità provvederà l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, cui saranno assegnati dal Ministero dell'assistenza post-bellica i relativi fondi. L'Opera eseguirà mensilmente tale pagamento, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dal competente Comando dei carabinieri ed attestante la effettuazione e la durata del servizio di accompagnamento, nonchè il nominativo dell'accompagnatore.

Art. 5.

Quando gli invalidi di cui all'art. 1 siano ricoverati in istituti a fini rieducativi od assistenziali, l'indennità sarà corrisposta all'istituto di ricovero nella misura dei quattro quinti.

L'indennità rimane sospesa, quando gli invalidi siano ricoverati in luoghi di cura.

Art. 6.

Gli stanziamenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto, saranno effettuati sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica, con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° settembre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 462.

Concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Agli ex militari che fanno della pensione privilegiata di guerra di 1ª categoria e di assegni di superinvalidità, ciechi di ambo gli occhi, o paraplegici, o amputati anatomici bilaterali dell'arto superiore, o amputati bilaterali di coscia, o che presentano mutilazioni equivalenti, è accordata una indennità mensile per l'assistenza e la scorta ove di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del mutilato.

Art. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente è corrisposta nella misura di L. 6000 o di L. 8000 lorde mensili, a seconda che i grandi invalidi che vi hanno diritto risiedano in centri fino a 100 mila abitanti o con popolazione superiore.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° settembre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — SERENI

Visto, il guardasigilli: GRIFFO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 36. — VASSI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946.

Rettifica del cognome di uno dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Enna per il triennio 1945-47.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1945, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Enna per il triennio 1945-1947;
Ritenuto che uno dei componenti del Consiglio anzidetto è stato nel sovramenzionato decreto di nomina indicato per errore con il cognome di Cmarn'eri invece che con quello di Cremozzi e che, pertanto, occorre procedere alla rettifica del decreto medesimo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1945 citato nelle premesse, è rettificato nel senso che alle parole « dottor Guarnieri Gaetano », vengano sostituite le altre « dottor Granozzi Gaetano ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 95. — FERRARI

(4257)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1946.

Nomina del commissario straordinario della Compagnia lavoratori portuali di Torre Annunziata.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2163, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le compagnie di lavoratori portuali;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della compagnia dei lavoratori portuali di Torre Annunziata;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 28 ottobre 1946, il colonnello di porto in posizione ausiliaria Lomazzi Silvio è nominato commissario straordinario per la Compagnia dei lavora-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Bollettino della estrazione di cartelle 4,50% ordinarie emesse in dipendenza del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1990.

PARTE I

Si notifica che nelle operazioni eseguite nell'ottobre 1946, sono state estratte le sotto indicate cartelle ordinarie 4,50% del Credito comunale e provinciale:

Cartelle 1ª emissione - 9ª estrazione

Unitarie: 626 - 627 - 648 - 649 - 650 - 1146 - 1147 - 1148 - 1149 - 1150 - 1361 - 1362 - 1363 - 1364 - 1365 - 1540 - 1547 - 1548.

Quintuple: 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 1421 - 1422 - 1423 - 1424 - 1425 - 1576 - 1577 - 1578.

Decuple: 448 - 449 - 450 - 967 - 968 - 969 - 1071 - 1072 - 1073 - 1477 - 1578 - 1579 - 1516 - 1517.

Ventuple: 15 - 16 - 135 - 136 - 175 - 176 - 263 - 264 - 437 - 438 - 1025 - 1026 - 1173 - 1174.

Cinquantuple: 50 - 102 - 250 - 319 - 450 - 623 - 675 - 738 - 832 - 1172 - 1458 - 1579 - 1595.

Cartelle 2ª emissione - 8ª estrazione

Unitarie: 1866 - 1867.

Quintuple: 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920.

Decuple: 1812 - 1950 - 1951 - 1952.

Ventuple: 1913 - 1961 - 1962 - 2102 - 2103.

Cinquantuple: 1892 - 1962 - 2124 - 2205.

Cartelle 3ª emissione - 6ª estrazione

Unitarie: 2756 - 2757 - 2758 - 2759 - 2760.

Quintuple: 2627 - 2628 - 2629 - 2630.

Decuple: 2262 - 2280 - 2281.

Ventuple: 2247 - 2248 - 2661 - 2662.

Cinquantuple: 2361 - 2439 - 2578 - 2579.

Cartelle 4ª emissione - 5ª estrazione

Unitarie: 3261 - 3262 - 3263 - 3264 - 3265.

Quintuple: 3232 - 3233 - 3234.

Decuple: 3273 - 3266 - 3267 - 3268.

Ventuple: 3139 - 3215 - 3216.

Cinquantuple: 2952 - 2958 - 2961 - 3163.

Le cartelle sopra indicate cessano di fruttare interesse col 31 dicembre 1946.

Il rimborso del capitale avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1947, in seguito a domanda dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore, e dei certificati nominativi comprendenti le cartelle estratte.

Le domande di rimborso potranno essere presentate, o di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Nomina del commissario straordinario della Compagnia lavoratori portuali di Torre Annunziata.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le compagnie di lavoratori portuali;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della compagnia dei lavoratori portuali di Torre Annunziata;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 28 ottobre 1946, il colonnello di porto in posizione ausiliaria Lonazzi Silvio è nominato commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Torre Annunziata e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, un'indennità giornaliera lorda di lire 960 (novecento).

Roma, addì 26 ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per la marina mercantile
ADONNINO

(4284)

832 - 1172 - 1358 - 1729 - 1808.

Cartelle 2ª emissione - 8ª estrazione

Unitarie: 1866 - 1867.
Quintuple: 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950.
Decuple: 1852 - 1950 - 1951 - 1952.
Ventuple: 1960 - 1961 - 1962 - 2109 - 2260.
Cinquantuple: 1892 - 1962 - 2123 - 2285.

Cartelle 3ª emissione - 6ª estrazione

Unitarie: 2756 - 2757 - 2758 - 2759 - 2760.
Quintuple: 2627 - 2628 - 2629 - 2630.
Decuple: 2379 - 2380 - 2381.
Ventuple: 2917 - 2918 - 2951 - 3002.
Cinquantuple: 2331 - 2429 - 2578 - 2775.

Cartelle 4ª emissione - 5ª estrazione

Unitarie: 3001 - 3002 - 3003 - 3004 - 3005.
Quintuple: 3132 - 3181 - 3134.
Decuple: 3078 - 3086 - 3087 - 3088.
Ventuple: 3139 - 3145 - 3146.
Cinquantuple: 2952 - 2968 - 3024 - 3163.

Le cartelle sopra indicate cessano di fruttare interesse col 31 dicembre 1946.

Il rimborso del capitale avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1947, in seguito a domanda dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore, o dei certificati nominativi comprendenti le cartelle estratte.

Le domande di rimborso potranno essere presentate, o direttamente a questa Direzione generale in via Goito n. 4 se i richiedenti risiedono nella Provincia di Roma, o a mezzo delle Intendenze di finanza - Uffici provinciali del Tesoro - se risiedono nelle altre Provincie.

I mandati di rimborso saranno esigibili presso le Sezioni di tesoreria provinciale.

PARTE II

Elenco delle cartelle sorteggiate nell'ottobre 1945, che hanno cessato di fruttare interessi col 31 dicembre 1945, e che non sono ancora state presentate per il rimborso:

Unitarie: 686 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2380 - 3181 - 3182 - 3183 - 3184 - 3185.

Quintuple: 1646 - 1647 - 1648 - 1649 - 1650 - 1711 - 1712 - 1761 - 1762 - 1763 - 1764 - 3207 - 3208 - 3209 - 3210.

Decuple: 382 - 383 - 384 - 709 - 710 - 711 - 859 - 860 - 861 - 1956 - 1957 - 3582 - 3583 - 3584.

Ventuple: 297 - 303 - 304 - 475 - 476 - 1563 - 1564 - 1691 - 1692 - 2589 - 3721 - 3745 - 3746 - 3591 - 3592.

Cinquantuple: 152 - 176 - 210 - 224 - 231 - 273 - 1841 - 1883 - 2007 - 2048 - 2421 - 3013 - 3107 - 3150.

Roma, addì 12 dicembre 1946

(4303) *Il direttore generale:* PALLESTRINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di ricevuta

(*Prima pubblicazione*).

Il sig. Emanuele Dina fu Cesare, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1 (posizione n. 18536), rilasciatagli il 12 luglio 1933 dall'Intendenza di finanza - Ufficio provinciale del tesoro - di Mantova, in seguito alla presentazione per il rimborso del titolo sorteggiato di credito comunale e provinciale 3,75 %, speciale, n. 000139, del capitale di L. 2500.

Ai termini dell'art. 31 del regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al rimborso del titolo suddetto a favore del sig. Emanuele Dina fu Cesare, senza obbligo di restituzione della ricevuta predetta, che rimarrà di nessun valore.

Il direttore generale: PALLESTRINI

(1165)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Diffida per smarrimento di certificati nominativi

(*Terza pubblicazione*)

In conformità delle disposizioni dell'art. 20 del regolamento riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si notifica che ai termini dell'art. 28 del regolamento stesso, è stata denunziata la perdita dei sottoindicati certificati d'iscrizione di cartelle di Credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario affinchè, previe le formalità prescritte, sia fatto luogo alla nuova iscrizione ed alla spedizione dei nuovi titoli:

Numero della iscrizione 753; capitale del certificato: L. 3000; rendita: L. 112,50; intestatario dell'iscrizione: Fabbriceria pro tempore della parrocchia di N. S. delle Grazie in Genova per spese di culto.

Numero della iscrizione 754; capitale del certificato L. 2000; rendita: L. 75; intestatario dell'iscrizione: Reverendo parroco pro tempore della parrocchia di N. S. delle Grazie in Genova per la Cappellania istituita dalla fu Teresa Cecilia Pastorino di Pietro con suo testamento del 27 aprile 1850, notaro Giuseppe Giulio Raventia.

Numero della iscrizione 1864; capitale del certificato: L. 1000; rendita: L. 37,50; intestatario dell'iscrizione: Fondazione Travaso Francesco fu Filippo per celebrazione di messe.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 39.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 25-1, n. 803, pos. 1250, rilasciata dalla Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio riscontro, in data 30 agosto 1935, a favore di Scuola Giovanni Giuseppe per il deposito di buoni del Tesoro nov. 5 %-1936 per l'importo complessivo di L. 4500 presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 dicembre 1936

Il direttore generale: CONTI

(1199)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 42.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1936, serie A, numero 6576, di L. 1000 cap. nom.; serie A, n. 6577, di L. 2000 cap. nom.; serie A, n. 6578, L. 10.000 cap. nom., intestati alla Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento al lavoro di Avellino, col pagamento degli interessi in Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, chè trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto Ente titolare.

Roma, addì 4 dicembre 1936

Il direttore generale: CONTI

(1196)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780173

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA
SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Diffida per smarrimento di certificati nominativi

(*Terza pubblicazione*)

In conformità delle disposizioni dell'art. 29 del regolamento riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si notifica che ai termini dell'art. 28 del regolamento stesso, è stata denunziata la perdita dei sottoindicati certificati d'iscrizione di cartelle di Credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario affinchè, previe le formalità prescritte, sia fatto luogo alla nuova iscrizione ed alla spedizione dei nuovi titoli:

Numero della iscrizione 753; capitale del certificato: L. 3000; rendita: L. 112,50; intestatario dell'iscrizione: Fabbriceria pro tempore della parrocchia di N. S. delle Grazie in Genova per spese di culto.

Numero della iscrizione 754; capitale del certificato L. 2000; rendita: L. 75; intestatario dell'iscrizione: Reverendo parroco pro tempore della parrocchia di N. S. delle Grazie in Genova per la Cappellania istituita dalla fu Teresa Cecilia Pastorino fu Pietro con suo testamento del 27 aprile 1850, notaro Giuseppe Giulio Ravenna.

Numero della iscrizione 1864; capitale del certificato: L. 1000; rendita: L. 37,50; intestatario dell'iscrizione: Fondazione Traverso Francesco fu Filippo per celebrazione di messe.

Si diffida, pertanto, chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso — effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1946, n. 158 — senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 30 del citato regolamento, si rilasceranno i nuovi certificati.

Con l'occasione si avverte che, per errore di stampa, nella prima pubblicazione sull'indicata, il certificato n. 753 di L. 3000 è stato invece indicato col n. 774 e il capitale di L. 3000.

Il direttore generale: PALLESTRINI

(4304)

Il direttore generale: CONTI

(1199)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(*1ª pubblicazione*). Avviso n. 52.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1946, serie A, numero 6576, di L. 1000 cap. nom.; serie A, n. 6577, di L. 2000 cap. nom.; serie A, n. 6578, L. 10.000 cap. nom., intestati alla Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento al lavoro di Avellino, col pagamento degli interessi in Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto Ente titolare.

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(1196)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto in data 4 dicembre 1946 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Spagnuolo Catello, residente nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 dicembre 1946, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1663.

Roma, addì 10 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: MELLOZZA

(4305)

GIORGIO GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 078407
78507

2607

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 16 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 51-139 51-233 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 85-033 341-737 850-111

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2500 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/9640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-2); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

Ministero della marina militare: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 3131

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Sostituzione del vice presidente del Monte di credito su pegno di Leadinara (Rovigo) . . . . . Pag. 3135

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Lissone (Milano) del Banco di Desio (Milano) . . . . . Pag. 3135

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Conferma nella carica di sindaco del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo) . . . . . Pag. 3135

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1946.
Sottoposizione al vincolo di notevole interesse paesistico di località site entro la città di Novara . . . . Pag. 3136

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

Ministero della marina militare: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 3134

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 400.
Sostituzione dello statuto dell'ente « Le scuole per i contadini », con sede in Roma . . . . . Pag. 3134

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 401.
Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Cav. dottor Canio Pafundi », con sede nel comune di Oppido Lucano (Potenza) . . . . . Pag. 3134

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946.
Nomina del vice Alto Commissario per la Sicilia. Pag. 3134

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Trino Vercellese (Vercelli) . . . . . Pag. 3134

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Sostituzione del vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo) . . . . . Pag. 3135

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Lissone (Milano) del Banco di Desio (Milano) . . . . . Pag. 3135

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Conferma nella carica di sindaco del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo) . . . . . Pag. 3135

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1946.
Sottoposizione al vincolo di notevole interesse paesistico di località site entro la città di Novara . . . Pag. 3136

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esito del ricorso presentato da Ciaffi Aldo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3136

Ministero del tesoro:
Diffide per smarrimento di quietanze . . . Pag. 3137
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli di Debito pubblico . . . . . Pag. 3137
Diffida per smarrimento di ricevute di deposito di titoli di Debito pubblico . . . . . Pag. 3137

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3137

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Matera a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3137

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

CONCORSI

Ministero dei trasporti: Concorso pubblico a 2000 posti di manovratore in prova (gruppo di retribuz. . . . Pag. 3135

Ministero dell'industria e del commercio: Revoca del concorso per esami a n. 15 posti di vice segretario in prova (grado 11° - gruppo A) nei ruoli dell'Amministrazione centrale del predetto Ministero delle corporazioni di cui al decreto Ministeriale 24 giugno 1942. . . . Pag. 3136

Ministero dell'interno: Rettifica nell'elenco degli abilitati alle funzioni di segretario comunale, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 147 del 7 dicembre 1945. Pag. 3136

MINISTERO DELLA MARINA MILITARE

Concessione di decorazione al valor militare

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 novembre 1937, n. 1423;

Sentito il parere della Commissione militare consultiva unita per la concessione e la perdita delle decorazioni al valore militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare alla memoria al tenente di vascello Alfredo ZAMBONI con la seguente motivazione:

«Ufficiale alle comunicazioni di superficie cacciatorpediniere che, in seguito violento combattimento notturno avversario si era lanciato all'attacco con spirito aggressivo e tenacia combattiva, decise delle migliori tradizioni navali, continuava come sempre il proprio compito, incurante dei notevoli rischi di scoppio e incendio del petrolio.

Colpita l'unità, benchè gravemente danneggiata, si preoccupava soprattutto di assicurare le comunicazioni con i mezzi di soccorso, vincendo con fermezza e serenità le sofferenze delle ustioni che lo tormentavano, fu espulso, come a bordo fu ritrovato l'affondato cacciatorpediniere manifestando la sicurezza nella vittoria delle armi italiane ed incoraggiando alla lotta quelli che doveva con entusiasmo la giovane vita».

(Mediterraneo centrale, 2 dicembre 1942).

Dato a Roma, addì 27 agosto 1946

DE NICOLA

MICHELI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 agosto 1946, n. 401.

Erezione in ente morale dell'asilo infantile «Cav. dottor Carlo Pafundi», con sede nel comune di Oppido Lucano (Potenza).

N. 401. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile «Cav. dott. Carlo Pafundi», con sede in Oppido Lucano (provincia di Potenza) viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1946.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946.

Nomina del vice Alto Commissario per la Sicilia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 ottobre 1946, n. 231, relativo alla istituzione di un vice Alto Commissario per la Sicilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Il prefetto avv. Paolo D'Antoni è nominato vice Alto Commissario per la Sicilia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 352. — FERRARI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

... e la penna delle decorazioni al valore militare.

Sulla proposta del Ministro segretario di stato per la marina militare;

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare « alla memoria » del tenente di vascello Alfredo ZAMBRINI con la seguente motivazione:

« Ufficiale addetto alle comunicazioni di squadriglia cacciatorpediniere che, in scontro navale con preponderanti forze avversarie si era lanciato all'attacco con spirito aggressivo e tenacia combattiva degna delle migliori tradizioni navali, condivideva come sempre il pericolo comandante dimostrando notevoli doti di sereno, cosciente e sprezzo del pericolo.

Colpita l'unità da grave avaria che la lasciava immobilizzata, si preoccupava soprattutto di ristabilire le comunicazioni con i mezzi di soccorso, vincendo con fermezza e virilità le sofferenze dalle quali era tormentato. In seguito, conscio della imminente fine l'affrontava serenamente manifestando la sicurezza nella vittoria delle armi italiane ed inneggiando alla Patria alla quale donava con entusiasmo la giovane vita ».

(Mediterraneo centrale, 2 dicembre 1942).

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946.

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Registro Marina militare n. 6, foglio n. 95.

(3912)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 460.

Sostituzione dello statuto dell'ente « Le scuole per i contadini », con sede in Roma.

N. 460. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, lo statuto dell'ente « Le scuole per i contadini », con sede in Roma, approvato con regio decreto 23 gennaio 1921, n. 375, viene sostituito con altro statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GALLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1946.

Visto il regio decreto 22 marzo 1945, n. 97, relativo all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 ottobre 1946, n. 251, relativo alla istituzione di un vice Alto Commissario per la Sicilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Il prefetto avv. Paolo D'Antoni è nominato vice Alto Commissario per la Sicilia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 382. — FERRARI

(4263)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Trino Vercellese (Vercelli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Visto il provvedimento del cennato Ispettorato del credito in data 16 giugno 1943, con il quale il geom. Luigi Grignolio venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Trino Vercellese;

Considerato che il predetto geom. Grignolio è scaduto dalla carica per compiuto triennio;

Decreta:

Il geom. Luigi Grignolio, è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Trino Vercellese, con sede in Trino Vercellese (Vercelli), per il triennio 1946-48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4153)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Sostituzione del vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 marzo 1946, con il quale i signori Francesco Cavallari e Leone Lorenzoni sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo);

Considerato che il signor Leone Lorenzoni ha rassegnato le dimissioni da vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo);

Decreta:

Il signor Francesco Cavallari è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo), in sostituzione del signor Leone Lorenzoni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4154)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Lissone (Milano) del Banco di Desio (Milano).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Desio, società per azioni con sede in Desio (Milano);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Desio, società per azioni con sede in Desio (Milano), è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Lissone (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(4279) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Conferma nella carica di sindaco del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'eser-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 marzo 1946, con il quale i signori Francesco Cavallari e Leone Lorenzoni sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo);

Considerato che il signor Leone Lorenzoni ha rassegnato le dimissioni dalla predetta carica di vice presidente e che pertanto occorre provvedere alla sostituzione del medesimo;

Decreta:

In sostituzione del signor Leone Lorenzoni, dimissionario, il dott. Aldo Giulio Vendramin di Antonio è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4156)

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4270)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Conferma nella carica di sindaco del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento del cennato Ispettorato del credito in data 19 aprile 1943, con il quale il ragioniere Aldo Scopetti venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo);

Considerato che il predetto rag. Scopetti è scaduto dalla carica per compiuto triennio;

Decreta:

Il rag. Aldo Scopetti è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Civitacastellana, con sede in Civitacastellana (Viterbo), per il triennio 1946-48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4190)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 107900 738017

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1946.

Sottoposizione al vincolo di notevole interesse paesistico di località site entro la città di Novara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Novara per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 luglio 1941, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le località indicate nell'annesso elenco situate entro la città di Novara;

Riconosciuto che gli immobili cennati presentano cospicui caratteri di bellezze naturali;

Considerato, infine, che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi nell'albo del comune di Novara, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Decreta:

Gli immobili indicati nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Novara per la tutela delle bellezze naturali hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1479, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara nel quale sono indicati i dati ed i mappali sotto i quali gli immobili in questione figurano riportati in catasto.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo della Sovrintendenza ai monumenti di Torino, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Novara.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne

2. — Cerchia dei bastioni: linea bruna e precisamente i tratti orientali: il nordest e il nordovest; il quinto tratto Sole da corso XX Settembre a piazza Cavour; baluardo Mazzini da piazza Cavour a corso Regina Margherita; baluardo Lamarmora da corso Regina Margherita a corso Carlo Alberto; baluardo Massimo d'Azeglio compresa la punta quinding Francesco Crispi, da corso Cav. Alberto al viale dichiarato Rimembranze. Dati catastali: foglio 162, all. *F*, mappale 1295.

3. — Zona giardinata linea viola: tra corso XX Settembre e via Magenta Limiti: via Magenta e baluardo Galvino sulla a est; corso XX Settembre a sud; viale mura Alighieri a ovest; viale dei Mille a nord. Dati catastali: foglio 166, all. *A*, mappali 1562, 1564, 2536, 12220; foglio 167, all. *B*, mappali 10351, 12312, 12518, 11536, 1537, 1538, 10755, 10651, 1540.

4. — Giardini Vittorio Veneto e parco dei bambini (linea rosa): entro la muraglia delle fortificazioni cinquecentesche spagnole compresa la zona a sud dei bastioni di San Luca fino al viale Dalmazia. Limiti: bastioni di San Giuseppe, di San Luca e Cappuccini a levante; baluardo Massimo d'Azeglio e viale Michelangelo Buonarroti a sud; via Bellini a ovest; via Raffaello Sanzio a nord. Dati catastali: foglio 162, all. *E*, mappali 1359, 1253, 1281, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72.

5. — Lato di levante del terzo recinto del cimitero (linea gialla ocra). Limiti: tra la strada a nord della Abbadia e il campo di tiro a segno e la stessa via dell'Abbadia a levante.

6. — Zona della Bicocca (linea rossa circoscritta in rosso) intorno al monumento ai Caduti nella battaglia del 23 marzo 1849. Cerchi di 75 metri di diametro. Dati catastali: foglio 117, mappale *B*.

(1207)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Ciaffi Aldo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 115 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 30946 decisioni — N. 12956 registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 21 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Canali Tommaso, presidente; dott. Polisena Ferdinando, membro; dott. Sciandone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Ciaffi Aldo fu Luigi e di Iole Pasquali, nato a Cerano (Roma), il 3 settem-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 078771

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

dalla Commissione provinciale di Novara per la tutela delle bellezze naturali hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara nel quale sono indicati i dati ed i mappali sotto i quali gli immobili in questione figurano riportati in catasto.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo della Sovrintendenza ai monumenti di Torino, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Novara.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Sovrintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 7 dicembre 1946

Il Ministro: GONELLA.

Elenco delle località site entro la città di Novara, che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali nella sua seduta del 18 luglio 1913 ha deciso di porre sotto il vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

1. — Giardini e viali intorno al castello Sforzesco (tinta azzurra): bastioni San Giuseppe, San Luca, Cappuccini; Largo e viale Bellini, compresi fra il palazzo delle poste, largo De Pagave, piazza Vittorio Emanuele II; piazza Bellini a nord; Vescovado, Collegio Gallarini, Scuola Tornielli Bellini, Ospedale Maggiore a est; giardini Vittorio Veneto e loro prolungamento lungo il viale Buonarroti a sud e ovest. Dati catastali, foglio 162, all. *B*, mappale 1576.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Ciaffi Aldo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 30-946 decisioni — N. 12-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 21 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciandone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Ciaffi Aldo fu Luigi e di Iole Ricchiardi, nato a Gerano (Roma), il 3 settembre 1902, domiciliato e residente in Bolzano, via R. Elena, 13, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Che, pertanto, non risulta che il Ciaffi sia stato assunto come confidente dell'O.V.R.A.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Ciaffi Aldo e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 21 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIANDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4166)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 376536, serie 8ª, dell'importo di L. 2300 (duemilatrecento), rilasciata il 5 ottobre 1917 dall'Esattoria comunale di Teramo per il versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1744, dovuta dalla ditta Ciuffi Domenico fu Salvatore e Bracci Angelamaria di Antonio, iscritta all'art. 48 del ruolo fabbricati del comune di Teramo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito a favore di Ciuffi Salvatore fu Domenico.

Pertanto ai termini dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903 e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, si fa noto che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano intervenute opposizioni, questa amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria provinciale di Teramo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2349)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 396136, serie 8ª, dell'importo di L. 933,35 (novecentotrentatre e 35/100), rilasciata l'11 settembre 1940 dall'Esattoria comunale di Marino per il versamento della 1ª, 2ª, 3ª, e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, dovuta dalla ditta Consoli Maria fu Gregorio, iscritta all'art. 15 del ruolo fabbricati del detto Comune con l'indicazione che il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito sarebbe effettuato dalla stessa Consoli Maria fu Gregorio.

Pertanto ai termini dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903 e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della 3ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano intervenute opposizioni, questa amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2350)

Diffida per smarrimento di ricevute di deposito di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 38.

In conformità dell'art. 330 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle ricevute mod. 168 T. nn. 268 e 269, rilasciate l'8 settembre 1945, dalla sezione di Tesoreria provinciale di Torino a favore del Banco di Sicilia, sede di Torino, per il deposito rispettivamente di L. 10.000 e L. 40.000 di buoni del Tesoro novennali 1951 - 4 %, presentati per operazione di cambio in buoni 1951, 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4198)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 dicembre 1946 - N. 254

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,40	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,0485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8390	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,70
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	69,30
Id. 5 % 1935	91 —
Redimibile 3,50 % 1934	81,20
Id. 5 % 1936	90,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 078017

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6185
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8595	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8296	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	402,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,70
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	69,30
Id. 5 % 1935	91 —
Redimibile 3,50 % 1934	81,20
Id. 5 % 1936	90,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1948)	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,025
Id. 5 % convertiti 195	97,30

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 39646, serie 8ª, dell'importo di L. 933,35 (novecentotrentatre e 35/100), rilasciata l'11 settembre 1939 dall'Esattoria comunale di Mariano per il versamento della 1ª, 2ª, 3ª, e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, dovuta dalla ditta Consoli Maria fu Gregorio, iscritta all'art. 15 del ruolo fabbricati del detto Comune con l'indicazione che il rilascio dei titoli definitivi di detto prestito sarebbe effettuato alla stessa Consoli Maria fu Gregorio.

Pertanto ai termini dell'art. 15 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903 e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della 2ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano intervenute opposizioni, questa amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: COSTI

(2350)

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 37

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 168 *T*, n. 61, rilasciata il 19 agosto 1943 dalla sezione di Tesoreria provinciale di Pesaro a favore di Parente Ettore fu Luigi di Pesaro, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % 1951 per L. 2000 presentati per operazioni.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 4 dicembre 1946

(4197) *Il direttore generale*: COSTI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Matera a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Matera è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 2939 del 10 settembre 1946, importo del mutuo: L. 2.500.000.

(4094)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 7 9 4 7 3 6 0 1 7

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico a 2000 posti di cantoniere in prova riservato ai reduci

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 400, e successive modificazioni;

Udita in relazione n. PAG 41-21-317195 in data 8 novembre 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 2000 posti di cantoniere in prova, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 novembre 1946

Il Ministro: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1946
Registro Ufficio controllo Ferrovie n. 3, pag. 251. — CIAURRI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 2000 posti di cantoniere in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione, così ripartiti:

del 1° marzo 1947, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 8, in conformità al modello allegato *d*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 32° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra italo-tedesca e di quella di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico o reduci dalla prigionia;

2) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi con o senza prole, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° marzo 1947);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *B*), ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recante da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; per i nuovi dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari rivedibili, ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

796

...ne che ad altro assunto; verra assegnato [illegible] ...ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — Il presente decreto sara registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 novembre 1936.

Il Ministro: Freddi

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1936.
Registro Ufficio generale ferrovie n. 3, pag. 23. — Castelli

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 2000 posti di manovratore in prova riservato a favore dei combattenti della guerra italo-turca e della guerra di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione, così ripartiti:

Compartimento di:	N. dei posti
Torino	160
Genova	75
Milano	300
Verona	200
Venezia	75
Trieste	50
Bologna	120
Firenze	75
Roma	200
Ancona	75
Napoli	270
Bari	80
Reggio Calabria	200
Palermo	200
Delegazione di Cagliari	40
Totale	2000

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana non serale, unitamente a titolo che sono in possesso di titolo di studio superiore a quello prescritto.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Sezione invalidi delle Ferrovie dello Stato nella cui circoscrizione è compresa la località nella quale hanno la residenza civile non più tardi [illegible] la loro assunzione:

a) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua normale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), gli aspiranti che — per avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; un documento dal rilasciarsi dovrà essere riportato il motivo della riforma. I militari rivedibili ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente non dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento definitivo. I giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare;

f) documento attestante di avere titolo a prendere parte al concorso riservato.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1936-1936 e di quella di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a sensi delle disposizioni emanate dall'autorità e per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento precisativo i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1936-1936. I partigiani combattenti che non abbiano ancora ottenuto dalle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, il formale riconoscimento della qualifica e si trovano quindi nell'impossibilità di presentare, ai fini della partecipazione al presente concorso, il relativo documento, potranno essere ammessi con riserva sempre che comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento della qualifica, salvo a considerare tale ammissione come non avvenuta se detto riconoscimento venga negato dalla competente Commissione di 1° grado e il candidato non dimostri di aver proposto il ricorso alla Commissione di 2° grado, ovvero quando il ricorso venga respinto. La condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui risiede il candidato;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificato di licenza elementare superiore di cui al punto 1);

c) stato di famiglia degli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 2). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore al 1° dicembre 1946; i documenti scaduti si considereranno come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera, e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti prefetti o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti prescritti altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione di domanda e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre ai documenti obbligatori di cui al precedente punto 2) i concorrenti potranno eventualmente far pervenire prima dell'espletamento delle prove orali i seguenti titoli:

a) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con la indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori in quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

b) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 10).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio ed anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa ed altra Amministrazione ferroviaria, in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative; il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che, tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso.

Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione con provvedimento definitivo, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — Le Commissioni compartimentali esaminatrici saranno nominate dal capo del Servizio lavori e costruzioni, su proposta dei singoli capi delle Sezioni lavori, e saranno composte di un funzionario di grado non inferiore al 5° che avrà la presidenza e di due membri di grado non inferiore all'8°.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

8. — Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova orale di cultura generale consistente:
nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette;
nozioni di aritmetica e di geometria elementare;

b) in una prova orale di nozioni di carattere generale sull'armamento del binario, sui segnalamenti e sulla circolazione dei treni per la parte che riguarda il personale della linea, sulle disposizioni e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro.

9. — Ogni componente la Commissione potrà disporre del seguente numero massimo di punti:

prova orale di cultura generale, punti 10;
prova orale di cultura specifica, punti 20.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali avranno riportato almeno i 7/10 dei punti ad esse attribuiti.

Ai candidati riusciti idonei verrà assegnata una votazione complementare fino a punti 10 complessivamente per la valutazione di certificati atti a comprovare la pratica di lavoro e le attitudini al posto cui aspira.

Ai candidati riusciti idonei e che abbiano già prestato servizio nelle Ferrovie dello Stato potrà essere assegnata una votazione complementare di non oltre 5 punti per la valutazione della durata e qualità del servizio prestato.

10. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli e del servizio prestato, costituirà la classificazione complessiva che determinerà le graduatorie di merito che saranno compilate dalle Commissioni compartimentali esaminatrici.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;
3) feriti in combattimento;
4) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
5) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;
6) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
7) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri;
8) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 3), 3) e 4).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798017

798

[illegible] della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

b) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 10).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto.

5. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, ed abbia visita sanitaria, o sostenuto esame presso questa od altra Amministrazione ferroviaria, in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative; il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che, tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso.

Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari, dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o di altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato ricoverato o chi si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

5. — Le competenti Sezioni lavori faranno pervenire ai concorrenti la credenziale per essere sottoposti a visita medica. Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana e robusta costituzione fisica; statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 per occhio; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

6. — Le competenti Sezioni lavori dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederanno del caso, riconosceranno il possesso dei requisiti necessari e giudicheranno le attitudini al posto cui aspira.

Ai candidati risultati idonei e che abbiano già prestato servizio nelle Ferrovie dello Stato potrà essere assegnata una votazione complementare di non oltre 5 punti per la valutazione della durata e qualità del servizio prestato.

10. — La somma di tutti i punti che i candidati risultati idonei avranno conseguito nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli e del servizio prestato, costituirà la classificazione complessiva che determinerà le graduatorie di merito che saranno compilate dalle Commissioni compartimentali esaminatrici.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

3) feriti in combattimento;

4) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

6) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

7) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferroviari;

8) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai suddetti punti 2), 3) e 4).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, decorazioni, ecc., possono dimostrare la loro qualità agli effetti di cui al presente punto 10, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato dovranno comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti le loro eventuali benemerenze combattentistiche, decorazioni, ecc., di cui al presente punto 10.

11. — I primi risultati idonei in graduatoria, entro il numero di posti stabilito per ciascun Compartimento saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo iniziale e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei risultati idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti messi a concorso.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I cantonieri in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 753.

12. — Il cantoniere in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non presti il suo servizio nella località assegnata entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciatario alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi classificati nelle graduatorie di ciascun Compartimento, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine delle rispettive graduatorie, e fino al numero stabilito.

13. — Nell'atto in cui i cantonieri in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

Roma, addì 12 novembre 1946

La Direzione generale

ALLEGATO 4

On. Sezione lavori delle ferrovie dello Stato

. . . . . .

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a (2) . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 13 novembre 1946 per il concorso riservato a complessivi 2000 posti di cantoniere in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, né concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Assicura infine che non è in possesso di titolo di studio superiore alla licenza elementare.

Firma (cassato o nome per esteso)

Indirizzo attuale . . . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Cognome, nome e paternità.

(2) Luogo e data di nascita.

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e la località relativa, il posto per il quale l'aspirante abbia concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4210)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Revoca del concorso per esami a n. 13 posti di vice segretario in prova (grado 11° - gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni di cui al decreto Ministeriale 30 giugno 1942.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1942, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1942, reg. 23 Corporazioni, foglio 361, con il quale è stato bandito un concorso per esami a 13 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Ritenuto che a causa degli avvenimenti bellici il detto concorso, per il quale non sono state iniziate le prove scritte di esame, è rimasto sospeso;

Considerato che occorre provvedere alla revoca del decreto Ministeriale sopra citato;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 30 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1942, n. 181, con il quale è stato bandito un concorso per esami a 13 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4259)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica nell'elenco degli abilitati alle funzioni di segretario comunale, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 147 del 7 dicembre 1945.

Con decreto Ministeriale del novembre, n. 17200.E. è stato provveduto alla cancellazione del sig. De Carolis Bernardino fu Francesco dall'elenco dei candidati che hanno ottenuto la idoneità, presso la sede di Frosinone, negli esami svoltisi nel 1936 pel conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1945, n. 147.

(4180)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

2607

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

IX
INDICE MENSILE
1°-30 SETTEMBRE 1946

pubblicazioni della LIBRERIA DELLO STATO — *Novità* —

1825 R – Testo unico per la finanza locale (*edizione aggiornata e coordinata*) . . . . . L. 200
2401 – Norme per facilitare il commercio con l'Estero . . . . . » 50
2403 – Norme sull'esercizio professionale di ingegnere, perito industriale e geometra . . . » 50
2404 – Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale . . . . » 40
2405 – T. U. della Legge Comunale e Provinciale del 1915 . . . . . » 150
2406 – Norme sugli assegni famigliari . . . . . » 20
2407 – Provvedimenti tributari in materia di imposta in surrogazione del bollo e del registro » 30
2408 – Guarentigie della Magistratura . . . . . » 30
2409 – Prontuario per la liquidazione delle pensioni di guerra . . . . . » 150
2410 – Avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione » 40
2411 – Modificazioni alla Lista dei dazi doganali (variazioni dal 10/10/1942 al 4/7/1946) » 50
2412 – Norme per la concessione dei compensi per lavoro straordinario e premi di presenza ai dipendenti statali . . . . . » 25
2414 – Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative (Decreto ed istruzioni ministeriali) . . . . . » 150
2415 – Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali di ingegnere e architetto . . . » 50
2418 – Carichi da considerare nel calcolo dei ponti per strade ordinarie . . . . . » 50
2419 – Albi Nazionali degli esattori e collettori delle imposte dirette e bandi per il con- » 15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

1623 R	– Testo unico per la finanza locale (*edizione aggiornata e coordinata*)	L. 200
2401	– Norme per facilitare il commercio con l'Estero	» 50
2403	– Norme sull'esercizio professionale di ingegnere, perito industriale e geometra . . .	» 50
2404	– Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale	» 40
2405	– T. U. della Legge Comunale e Provinciale del 1915	» 150
2406	– Norme sugli assegni familiari	» 20
2407	– Provvedimenti tributari in materia di imposta in surrogazione del bollo e del registro	» 30
2408	– Guarentigie della Magistratura	» 30
2409	– Prontuario per la liquidazione delle pensioni di guerra	» 150
2410	– Avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione	» 40
2411	– Modificazioni alla Lista dei dazi doganali (variazioni dal 10 10 1942 al 4 7 1946)	» 50
2412	– Norme per la concessione dei compensi per lavoro straordinario e premi di presenza ai dipendenti statali	» 25
2414	– Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative (Decreto ed istruzioni ministeriali)	» 150
2415	– Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali di ingegnere e architetto . . .	» 50
2418	– Carichi da considerare nel calcolo dei ponti per strade ordinarie	» 50
2419	– Albi Nazionali degli esattori e collettori delle imposte dirette e bandi per il conseguimento dell'idoneità	» 15
2420	– Disposizioni sulle tariffe degli onorari e diritti notarili	» 15
2421	– Orari e programmi d'insegnamento per Istituti Tecnici	» 20
2422	– Disposizioni sull'imposta complementare, sull'imposta di R. M. categ. C 2 e sulle esenzioni a favore delle famiglie numerose	» 15
2423	– Prontuario delle competenze dovute al personale civile di ruolo e non di ruolo dal 1° settembre 1946	» 60
2425	– Istruzioni per l'applicazione del prontuario delle competenze dovute dal 1° settembre 1946	» 100

Le pubblicazioni della **LIBRERIA DELLO STATO** *sono in vendita presso le Agenzie di:*
ROMA, Corso Umberto I, 234 - Via XX Settembre (Palazzo Ministero delle Finanze) e **Via Firenze, 37**
MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — NAPOLI, Via Chiaia n. 5

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate alla **LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA VERDI, ROMA** *versando l'importo sul c/c postale 1/2640. (Aggiungere al prezzo il 2% per imposta sull'entrata, oltre le spese di spedizione)*

Ops ✓ FVV 16/12

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 018017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780207

pubblicazioni della LIBRRERIA DELLO STATO

13 R	– La riscossione delle imposte dirette (*edizione 1939*)	L. 20
13 R	– Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato (Ristampa aggiornata)	» 50
612	– Codice delle pensioni	» 100
694 bis	– Legislazione sui lavori pubblici (*edizione 1930*)	» 500
949 bis	– Legislazione sui lavori pubblici – 1ª Appendice (*edizione 1932*)	» 200
2000 bis	– Codice sanitario – Parte 1ª e 2ª (*VI edizione*)	» 600
2062	– Farmacopea Ufficiale	» 700
2124 R	– Risarcimento danni di guerra	» 30
2210 A	– Norme di attuazione del Codice civile	» 50
2210 B	– Relazione sul nuovo Codice civile	» 100
2215	– Disciplina del fallimento e del concordato preventivo	» 60
2220	– CODICE DELLA NAVIGAZIONE	» 750
2225	– CODICE CIVILE (con tavole di confronto con il vecchio Codice ed il Codice di commercio)	» 200
2230	– CODICE DI PROCEDURA CIVILE (Testo, Relazioni, Disposizioni per l'attuazione)	» 150
2270	– Ordinamento giudiziario. Relazione. Indici	» 150
2343	– Raccolta Ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944	» 150
2343 A	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nel secondo semestre dell'anno 1944	» 350
2343 B	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di gennaio e febbrio 1945	» 150
2343 C	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di marzo e aprile 1945	» 250
2343 D	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di maggio e giugno 1945	» 250
2356 R	– Provvedimenti in materia di finanza locale	» 40
2359	– Fondo di solidarietà nazionale	» 30
2359 A	– Fondo di solidarietà nazionale (disposizioni integrative)	» 40
2365	– Legislazione italiana sulle borse valori	» 50
2373	– Ruoli di anzianità al 1° gennaio 1946 del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione	» 500
2376	– Norme sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di allogi	» 30
2379	– Epurazione delle Pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle Aziende private	» 20
2381	– La nuova legge sull'epurazione della pubblica amministrazione (decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, con cenni illustrativi)	» 25
2382	– Ricostituzione delle Amministrazioni Comunali su base elettiva	» 50
2385	– Istruzioni e Prontuario per i trattamenti dovuti ai titolari di pensioni e assegni ordinari in applicazione del decreto leg. Luog. 21 novembre 1945, n. 722.	» 150
2386	– Esportazione verso i Paesi a valuta libera (circolare n. 2 - Roma 13 febbraio 1946)	» 15
2387	– Radicandizioni circolari (Istruzioni ministeriali – Tariffe)	» 30

	– Ordinamento giudiziario. Relazione. Indici	»	150
2343	– Raccolta Ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944	»	150
2343 A	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nel secondo semestre dell'anno 1944	»	350
2343 B	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di gennaio e febbrio 1945	»	150
2343 C	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di marzo e aprile 1945	»	250
2343 D	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di maggio e giugno 1945	»	250
2356 R	– Provvedimenti in materia di finanza locale	»	40
2359	– Fondo di solidarietà nazionale	»	30
2359 A	– Fondo di solidarietà nazionale (disposizioni integrative)	»	40
2365	– Legislazione italiana sulle borse valori	»	50
2373	– Ruoli di anzianità al 1° gennaio 1946 del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione	»	500
2376	– Norme sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di allogi	»	30
2379	– Epurazione delle Pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle Aziende private	»	20
2381	– La nuova legge sull'epurazione della pubblica amministrazione (decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, con cenni illustrativi)	»	25
2382	– Ricostituzione delle Amministrazioni Comunali su base elettiva	»	50
2385	– Istruzioni e Prontuario per i trattamenti dovuti ai titolari di pensioni e assegni ordinari in applicazione del decreto leg. Luog. 21 novembre 1945, n. 722.	»	150
2386	– Esportazione verso i Paesi a valuta libera (circolare n. 2 - Roma 13 febbraio 1946)	»	15
2387	– Radioaudizioni circolari (Istruzioni ministeriali – Tariffe)	»	30
2393	– Regolamento di servizio per gli uffici provinciali dell'Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali (D. M. 30 giugno 1945, n. 1441)	»	30
2394	– Contrassegni di lista depositati presso il Ministero dell'Interno da partiti o da gruppi politici organizzati	»	300
2397	– Istruzioni avocazione profitti regime	»	60
2413	– Prontuario per la liquidazione delle pensioni ed assegni vari a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa DD. e PP.	»	150
—	– Miglioramenti al trattamento di quiescenza e nuove disposizioni a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa DD. e PP. (*Suppl. alla G. U. n. 221*)	»	20
—	– Amnistia e condono per reati militari (Ed. Guida pratica per avvocati e procuratori)	»	40
—	– Disciplina delle locazioni degli immobili urbani	»	20
—	– Norme tributarie sulle concessioni governative (*Suppl. alla G. U. n. 153*)	»	100
—	– Variazioni al minimo imponibile e riduzione delle aliquote per l'imposta complementare e per i redditi soggetti all'imposta di R. M. cat. C 2 (*Suppl. alla G. U. n. 207*)	»	50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

INDICE PER MATERIE

Numero della Gazzetta

Abitati da consolidare.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 85: Reinclusione dell'abitato di Campobasso (località Piano delle Cancere) fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato 206

Abitati danneggiati. — Vedi: « Piani di ricostruzione ».

Accademia navale.

Decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 69: Modificazioni allo statuto dell'Accademia navale, approvato con regio decreto 10 dicembre 1942, n. 1774 195

Accademia nazionale di arte drammatica in Roma.

Decreto Ministeriale 25 settembre 1946: Approvazione dei programmi per gli studi e per gli esami di ammissione nell'Accademia nazionale di arte drammatica in Roma 221

Accordi internazionali. — Vedi: « Trattati e Convenzioni ».

Acque pubbliche.

Decreto Ministeriale 18 settembre 1946: 7° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania 221

Aeronautica. — Vedi anche: « Navigazione aerea ».

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1946, n. 120: Primo aliquota degli ufficiali gene[illegible]

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 5 settembre 1946: Approvazione di un tasso di premio relativo ad una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste 209

Decreto Ministeriale 31 luglio 1946: Autorizzazione alla « Mutua italiana di assicurazione bestiame », con sede in Roma, ad esercitare la riassicurazione nei rami bestiame, grandine e agricoli 214

Decreto Ministeriale 18 settembre 1946: Convalida, limitatamente al ramo incendio, del provvedimento di autorizzazione alla Società di assicurazioni « Ligure », con sede in Genova, ad esercitare taluni rami di assicurazione contro i danni 220

Associazioni.

Nomina del commissario straordinario dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione . 197

ASSOCIAZIONI NAZIONALI. — Decreto Ministeriale 7 settembre 1946: Sostituzione del commissario per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura . . 221

ASSOCIAZIONI RELIGIOSE. — Vedi: « Parrocchie ».

Avvocati e procuratori.

Decreto Ministeriale 26 agosto 1946: Nomina di componenti effettivi della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte di appello di Milano 203

Aziende.

Decreto Ministeriale 12 settembre 1946: Convalida dei provvedimenti di licenziamento di 21 impiegati dell'Azienda Italiana Petroli Albanesi 217

AZIENDE DI CREDITO. — Vedi: « Bilancio dello Stato ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

approvato con legge-decreto 10 dicembre 19... n. 1774 197

Accademia nazionale di arte drammatica in Roma.

Decreto Ministeriale 25 settembre 1946: Approvazione dei programmi per gli studi e per gli esami di ammissione nell'Accademia nazionale di arte drammatica in Roma 221

Accordi internazionali. — Vedi: « Trattati e Convenzioni ».

Acque pubbliche.

Decreto Ministeriale 18 settembre 1946: 7° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania 221

Aeronautica. — Vedi anche: « Navigazione aerea ».

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1946, n. 130: Prima aliquota degli ufficiali generali e superiori dell'aeronautica da collocare in ausiliaria, ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 38 220

Agenti di cambio. — Vedi: « Borse valori ».

Ammassi. — Vedi: « Bilancio dello Stato ».

Asili infantili.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1946, n. 119: Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Antonio Mattioli Bertacchini », con sede in Maranello (Modena) 219

Assegni familiari. — « Vedi: « Impiegati privati ».

Assicurazioni private.

Decreto Ministeriale 7 agosto 1946: Autorizzazione alla Società anonima « La Minerva », con sede in Roma, ad esercitare l'assicurazione sulla durata della vita umana nel territorio della Repubblica italiana ed approvazione di alcune tariffe e delle relative condizioni di polizza 197

Nomina del commissario straordinario dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione . 197

ASSOCIAZIONI NAZIONALI. — Decreto Ministeriale 7 settembre 1946: Sostituzione del commissario per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura . . 221

ASSOCIAZIONI RELIGIOSE. — Vedi: « Parrocchie ».

Avvocati e procuratori.

Decreto Ministeriale 26 agosto 1946: Nomina di componenti effettivi della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte di appello di Milano 203

Aziende.

Decreto Ministeriale 12 settembre 1946: Convalida dei provvedimenti di licenziamento di 21 impiegati dell'Azienda Italiana Petroli Albanesi . . . 217

AZIENDE DI CREDITO. — Vedi: « Bilancio dello Stato ».

Aziende industriali o commerciali esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali essi abbiano interessi prevalenti.

SOTTOPOSIZIONE A SEQUESTRO. — Decreto Ministeriale 22 agosto 1946: Messa in liquidazione della ditta individuale « Muller Enrico », con sede in Milano, e nomina del liquidatore 197

Decreto Ministeriale 25 agosto 1946: Sostituzione del sequestratario della Società in accomandita G. Brink e C., con sede in Milano 203

Decreto Ministeriale 1° settembre 1946: Sottoposizione a sequestro della ditta Farmaceutica Lohmann e C., con sede in Pavia, e nomina del sequestratario . 218

SOTTOPOSIZIONE A SINDACATO. — Decreto Ministeriale 23 agosto 1946: Sottoposizione a sindacato della S. A. « Casa del gas », con sede in Milano, e nomina del sindacatore 197

Banche e Istituti di credito.

Decreto Ministeriale 10 agosto 1946: Apertura in Casciallanza (Varese), di una dipendenza della Banca Alto Milanese « Giorgetti, Saibene, Airoldi & C. » di Busto Arsizio (Varese) 197

Decreto Ministeriale 20 agosto 1946: Apertura in Bibbiena stazione, di una dipendenza della Banca mutua popolare Aretina, con sede in Arezzo 199

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

	Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 3 agosto 1946: Apertura in Caserta, di una dipendenza del Banco di Roma, con sede in Roma	201
Decreto Ministeriale 20 agosto 1946: Apertura in Legnano, di una agenzia di città del Credito Legnanese, con sede in Legnano (Milano)	201
Decreto Ministeriale 22 agosto 1946: Apertura in Montaruzzo (Asti), di una dipendenza della Banca di Nizza Monferrato, con sede in Nizza Monferrato (Asti)	201
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76: Competenza territoriale del Credito fondiario sardo	202
Decreto Ministeriale 24 agosto 1946: Apertura in Sulsomaggiore di una dipendenza della Banca Emiliana, con sede in Parma, contro chiusura del recapito di Pellegrino Parmense (Parma)	202
Decreto Ministeriale 5 settembre 1946: Apertura in Badia al Pino di Civitella della Chiana (Arezzo), di una dipendenza del Monte dei Paschi di Siena	212
Decreto Ministeriale 5 settembre 1946: Apertura in Bono, Semori, Ploaghe e Villanova Monteleone (Sassari), di filiali della Banca popolare cooperativa anonima di Sassari	212
Decreto Ministeriale 14 settembre 1946: Scioglimento degli organi amministrativi della Banca cooperativa popolare di Roma e nomina del commissario straordinario	212
Decreto Ministeriale 5 settembre 1946: Apertura in San Giovanni al Natisone (Udine), di una succursale della Banca cooperativa di Cividale, con sede in Cividale (Udine)	213
Decreto Ministeriale 5 settembre 1946: Apertura in Troffarello, di una filiale della Banca Mobiliare Piemontese, con sede in Torino	213
Decreto Ministeriale 9 settembre 1946: Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, ad istituire una propria dipendenza in Bologna	217
Decreto Ministeriale 18 settembre 1946: Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa popolare di Roma	217
Decreto Ministeriale 8 agosto 1946: Nomina del direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari	218
Bilancio de lo Stato e di aziende autonome statali.	
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 agosto 1946, n. 73: Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947	221
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 126: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*)	221
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 127: Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*)	221
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 128: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*)	221
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 129: Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*)	221
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 130: Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*)	221
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 131: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*)	221
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 132: Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*)	221
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 133: Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*)	221
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 134: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*)	221
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 135: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio	221

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

Decreto Ministeriale 4 settembre 1946: Scioglimento degli organi amministrativi della Banca cooperativa popolare di Roma e nomina del commissario straordinario 216
Decreto Ministeriale 5 settembre 1946: Apertura in San Giovanni al Natisone (Udine), di una succursale della Banca cooperativa di Cividale, con sede in Cividale (Udine) 217
Decreto Ministeriale 5 settembre 1946: Apertura in Troffarello, di una filiale della Banca mobiliare Piemontese, con sede in Torino 217
Decreto Ministeriale 9 settembre 1946: Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, ad istituire una propria dipendenza in Bologna . 217
Decreto Ministeriale 18 settembre 1946: Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa popolare di Roma 218
Decreto Ministeriale 8 agosto 1946: Nomina del direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari 221

Bilancio dello Stato e di aziende autonome statali.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 agosto 1946, n. 73: Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1946-47 198
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 79: Anticipazione di quindici miliardi di lire a favore delle aziende di credito finanziatrici degli ammassi 206
Conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 1946, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia (*Supplemento*) 206
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 agosto 1946, n. 92: Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 210
Decreto Ministeriale 14 giugno 1946: Modalità per la compilazione, revisione ed approvazione dei rendiconti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 579, riguardante quote integrative e premi sui prodotti ammassati nelle decorse campagne agricole, nonchè assunzione a carico dello Stato degli interessi sulle somme anticipate dagli Istituti finanziatori 215
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 125: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*) 221
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*) 221
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 131: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*) 221
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 132: Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*) 221
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 133: Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*) 221
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 134: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*) 221
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 135: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*) 221
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 136: Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*) 221
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 137: Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*) 221
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 138: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*) 221
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 139: Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*) 221
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 140: Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*) 221

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

	Numero della Gazzetta
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 141: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*)	221
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 142: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947 (*Supplemento*)	221
Bonifiche. — Vedi anche: « Opere pubbliche ».	
CONSORZI. — Scissione in due consorzi del Consorzio per la bonifica della Bassa valle del Trigno (Campobasso)	218
Borse di studio. — Vedi: « Concorsi ».	
Borse valori.	
Decreto Ministeriale 19 agosto 1946: Nomina del signor Farina Lodovico di Eugenio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano	200
Decreto Ministeriale 21 agosto 1946: Nomina del signor Sorgente Ivo fu Agnello a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano	200
Decreto Ministeriale 21 agosto 1946: Nomina del signor Soldan Luigi di Giovanni a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano	200
Decreto Ministeriale 21 agosto 1946: Nomina del signor Altomare Domenico fu Domenico a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano	200
Decreto Ministeriale 19 agosto 1946: Nomina del signor Marchio Giorgio di Agostino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova	201
Decreto luogotenenziale 4 febbraio 1946: Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Genova	207
Decreto Ministeriale 7 settembre 1946: Nomina del signor Carlini Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova	200
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946: Autorizzazione al sig. Vicini Vincenzo a continuare l'esercizio della professione di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova	218
Decreto Ministeriale 12 settembre 1946: Nomina del sig. Marigonda Andrea a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano	218
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Torre del Monte (Pavia)	218
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Medesano (Parma)	218
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Mortara, Cerreto e Nicorvo (Pavia)	218
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Montorfano (Como)	218
Decreto Ministeriale 17 settembre 1946: Divieto dell'esercizio venatorio sui fondi già facenti parte della riserva di caccia « Privano »	219
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Lischeto (Pisa)	219
Camere di commercio.	
Decreto Ministeriale 12 luglio 1946: Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino	217
Decreto Ministeriale 12 luglio 1946: Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Varese	219
Decreto Ministeriale 12 luglio 1946: Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Sondrio	221
Carburanti. — Vedi: « Prezzi ».	
Carte valori postali.	
Decreto Ministeriale 9 luglio 1946: Aumento dell'aggio per la vendita delle carte valori postali	219
Case per i ferrovieri. — Vedi: « Ferrovie dello Stato ».	
Case di rieducazione. — Vedi: « Istituti di prevenzione e di pena ».	
Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario.	
Decreto Ministeriale 24 agosto 1946: Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana « N. Colajanni » di Enna	201
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelmassa (Rovigo) in liquidazione coatta	205
Decreto Ministeriale 24 agosto 1946: Cessazione della	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Decreto Ministeriale 21 agosto 1946: Nomina del signor Soldan Luigi di Giovanni a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . 200
Decreto Ministeriale 21 agosto 1946: Nomina del signor Altomare Domenico fu Domenico a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano 200
Decreto Ministeriale 19 agosto 1946: Nomina del signor Murchio Giorgio di Agostino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova 201
Decreto luogotenenziale 4 febbraio 1946: Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Genova . 207
Decreto Ministeriale 7 settembre 1946: Nomina del signor Carlini Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova 209
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946: Autorizzazione al sig. Vicini Vincenzo a continuare l'esercizio della professione di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova 218
Decreto Ministeriale 12 settembre 1946: Nomina del sig. Marigonda Andrea a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia . . 221

Brevetti. — Vedi: « Proprietà intellettuale ».

Buoni del tesoro. — Vedi: « Debito pubblico ».

Caccia.

Decreto Ministeriale 26 agosto 1946: Divieto di caccia per tutta l'annata venatoria 1946-47 sui fondi già costituenti la riserva di caccia denominata « Sassonero » 193
Rinnovo della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Orciano e Mondavio (Pesaro) 206
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sassocorvaro (Pesaro) 206
Rinnovo della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pergola (Pesaro) 207
Rinnovo della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Val Sellustra (Bologna) 207
Rinnovo della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Ivrea (Aosta) 207
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Savigliano (Cuneo) 208
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pianoro (Bologna) 208
Rinnovo della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Baone e Monselice (Padova) 209
Rinnovo della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sant'Angelo in Vado (Pesaro) . . . 212

Carburanti. — Vedi: « Prezzi ».

Carte valori postali.

Decreto Ministeriale 9 luglio 1946: Aumento dell'aggio per la vendita delle carte valori postali . . 219

Case per i ferrovieri. — Vedi: « Ferrovie dello Stato ».

Case di rieducazione. — Vedi: « Istituti di prevenzione e di pena ».

Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario.

Decreto Ministeriale 21 agosto 1946: Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana « N. Colajanni » di Enna 201
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelmassa (Rovigo) in liquidazione coatta 205
Decreto Ministeriale 29 agosto 1946: Cessione delle attività e passività della Cassa rurale e artigiana di Bogliano (Cosenza) al Banco di Napoli . . . 207
Decreto Ministeriale 5 settembre 1946: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Ciro Marina (Catanzaro) 212
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelbuono (Palermo) in liquidazione coatta 213
Decreto Ministeriale 5 settembre 1946: Sostituzione del liquidatore governativo della Cassa rurale di prestiti « San Donato V. M. » di Umbriatico (Catanzaro) 217

Casse di risparmio.

Decreto Ministeriale 29 agosto 1946: Istituzione di un recapito provvisorio in Palata Pepoli (frazione del comune di Crevalcore) della Cassa di risparmio di Bologna 197
Decreto Ministeriale 29 agosto 1946: Convalida di provvedimenti adottati dalla Cassa di risparmio di Bologna, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana 197
Decreto Ministeriale 20 agosto 1946: Apertura in Polesine Parmense, di un recapito trisettimanale della Cassa di risparmio di Parma 201
Decreto Ministeriale 21 agosto 1946: Apertura in Pellegrino Parmense, di un recapito della Cassa di risparmio di Parma 201

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

	Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 21 agosto 1946: Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara (Apuania)	201
Decreto Ministeriale 21 agosto 1946: Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Livorno	201
Decreto Ministeriale 21 agosto 1946: Apertura in Parma, di una agenzia di città della Cassa di risparmio di Parma	202
Decreto Ministeriale 30 agosto 1946: Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Piacenza	203
Decreto Ministeriale 22 agosto 1946: Convalida del provvedimento apportante modifiche allo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno	203
Decreto Ministeriale 21 agosto 1946: Convalida di provvedimenti adottati sotto l'impero della soltanto repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Tortona (Alessandria)	203
Decreto Ministeriale 3 settembre 1946: Apertura in Piazza Armerina e Nicosia (Enna) di dipendenze della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane con sede in Palermo	208
Decreto Ministeriale 5 settembre 1946: Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso	211
Decreto Ministeriale 6 settembre 1946: Apertura di dipendenze della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo	212
Decreto Ministeriale 5 settembre 1946: Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento	215
Decreto Ministeriale 6 settembre 1946: Apertura in Catania, di una succursale della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo	217
Decreto Ministeriale 6 settembre 1946: Autorizzazione alla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde ad aprire una propria dipendenza in Zinasco (Pavia)	217
Decreto Ministeriale 6 settembre 1946: Sostituzione del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona)	217
Decreto Ministeriale 12 settembre 1946: Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, ad aprire una propria dipendenza in Cinquefrondi (Reggio Calabria)	219

Casse rurali. — Vedi: «Casse agrarie, artigia-

	Numero della Gazzetta
Comuni e provincie. — Vedi anche: «Enti comunali di assistenza e Segretari comunali».	
Il titolo del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 610, concernente la ricostituzione del comune di Norbello (Cagliari) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1946, n. 178, deve correggersi, sia nel sommario che nel testo, nel senso che ove è detto: «Ricostituzione dei comuni di Ghilarza, Abbasanta, Norbello, Domusnovascanales» si deve leggere: «Ricostituzione del comune di Norbello (Cagliari)»	198
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 20: Aggregazione del territorio della provincia di Belluno alla circoscrizione territoriale del Commissariato per il riordinamento degli usi civici della Venezia Tridentina, con sede in Trento	213
AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE MUTUI. — Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina ad assumere un mutuo pel pareggio del bilancio 1946	197
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Siracusa ad assumere un mutuo per il pareggio del bilancio 1946	197
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Savona ad assumere un mutuo pel pareggio del bilancio 1946	197
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pescara ad assumere un mutuo pel pareggio del bilancio 1946	198
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Siena ad assumere un mutuo per il pareggio del bilancio 1946	199
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Agrigento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	199
Autorizzazione al comune di Ottaviano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	199
Avviso di rettifica	200
Autorizzazione al comune di Minturno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	202
Autorizzazione al comune di Milazzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	202
Autorizzazione al comune di Lenola a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	202
Autorizzazione al comune di Rio Marina a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	202
Autorizzazione al comune di Lipari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	202
Autorizzazione al comune di Letojanni Gallodoro a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	202

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Decreto Ministeriale 5 settembre 1946: Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento . . . 213

Decreto Ministeriale 6 settembre 1946: Apertura in Catania, di una succursale della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo 215

Decreto Ministeriale 6 settembre 1946: Autorizzazione alla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde ad aprire una propria dipendenza in Zinasco (Pavia) 217

Decreto Ministeriale 6 settembre 1946: Sostituzione del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona) . . 217

Decreto Ministeriale 12 settembre 1946: Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, ad aprire una propria dipendenza in Cinquefrondi (Reggio Calabria) 219

Casse rurali. — Vedi: « Casse agrarie, artigiane, ecc. ».

Catasto. — Vedi: « Fondo di solidarietà nazionale ».

Circoscrizioni comunali. — Vedi: « Comuni e provincie ».

Combattenti. — Vedi: « Partigiani ».

Comitati.

Decreto Ministeriale 14 aprile 1946: Nomina del Consiglio direttivo del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.) 199

Commissari. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

Decreto Ministeriale 19 agosto 1946: Nomina di un esperto nella Commissione centrale dell'industria, con sede in Roma 201

Compagnia reale ferrovie sarde. — Vedi: « Ferrovie secondarie ».

Bilancio 1946 198

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Siena ad assumere un mutuo per il pareggio del bilancio 1946 199

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Agrigento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 199

Autorizzazione al comune di Ottaviano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 199

Avviso di rettifica 200

Autorizzazione al comune di Minturno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 202

Autorizzazione al comune di Milazzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 202

Autorizzazione al comune di Lenola a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 202

Autorizzazione al comune di Rio Marina a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . 202

Autorizzazione al comune di Lipari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 202

Autorizzazione al comune di Letojanni Galodoro a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 202

Autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 202

Autorizzazione al comune di Formia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 202

Autorizzazione al comune di Celano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 202

Autorizzazione al comune di Ventimiglia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . 202

Autorizzazione al comune di Cervo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 202

Autorizzazione al comune di Solarolo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 202

Autorizzazione al comune di Varazze a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 202

Autorizzazione al comune di Finerolo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 203

Autorizzazione al comune di Pescia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 203

Autorizzazione al comune di Iesina a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 203

Autorizzazione al comune di Cefalù a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 203

Autorizzazione al comune di Lercara Friddi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 203

Autorizzazione al comune di Mondalo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 203

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780117

	Numero della Gazzetta
Autorizzazione al comune di Bolzano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	203
Autorizzazione al comune di Parma a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	203
Autorizzazione al comune di Genova a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	203
Autorizzazione al comune di Ionia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945	204
Autorizzazione al comune di Castelbolognese a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945	204
Autorizzazione al comune di Ozzano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945	204
Autorizzazione al comune di Oristano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945	204
Autorizzazione al comune di Vergato a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945	205
Autorizzazione al comune di Sasso Marconi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945	205
Autorizzazione al comune di Alleghe a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	205
Autorizzazione al comune di Canicatti a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	205
Autorizzazione al comune di Terlizzi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	206
Autorizzazione al comune di Spigno Saturnia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	206
Autorizzazione al comune di Boxino a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	206
Autorizzazione al comune di Diano Marina a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	206
Autorizzazione al comune di Gagliano Castel Ferrato a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	206
Autorizzazione al comune di Brescia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	206
Autorizzazione al comune di Napoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	207
Autorizzazione al comune di Ferrara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	207
Autorizzazione al comune di Ospedaletti a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	206
Autorizzazione al comune di Lugliano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	206
Autorizzazione al comune di Aversa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	206
Autorizzazione al comune di Vasto a contrarre un	

	Numero della Gazzetta
Autorizzazione al comune di Aprilia (Latina) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	214
Autorizzazione al comune di Procida (Napoli) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	214
Autorizzazione al comune di Giugliano (Napoli) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	214
Autorizzazione al comune di Pistoia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	218
Autorizzazione al comune di Mistretta (Messina) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	218
Autorizzazione al comune di Feltre (Belluno) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	218
Autorizzazione al comune di Viterbo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	218
Autorizzazione al comune di Modena a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	218
Autorizzazione al comune di Messina a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	218
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	219
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	219
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	219
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	219
Autorizzazione al comune di Siracusa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	220
Autorizzazione al comune di Pescara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	220
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roma a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946	220
RICOSTITUZIONE DI COMUNI. — Ricostituzione dei comuni di Challant Saint Victor e di Challant Saint Anselme	213
Concessioni governative. — Vedi: «Imposte e tasse».	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Autorizzazione al comune di Bovino a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 203
Autorizzazione al comune di Diano Marina a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 203
Autorizzazione al comune di Gagliano Castel Ferrato a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 203
Autorizzazione al comune di Brescia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 204
Autorizzazione al comune di Napoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 204
Autorizzazione al comune di Ferrara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 204
Autorizzazione al comune di Ospedaletti a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 205
Autorizzazione al comune di Longiano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 205
Autorizzazione al comune di Aversa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 205
Autorizzazione al comune di Vasto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 206
Autorizzazione al comune di Castelfiorentino a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 206
Autorizzazione al comune di Sesto Fiorentino a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 206
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Matera a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 206
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ragusa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 207
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ravenna a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 207
Autorizzazione al comune di Lucca a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 207
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Parma a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946 . . . 208
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Torino a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946 . . . 209
Avviso di rettifica . . . 209
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Milano a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946 . . . 209
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Como a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946 . . . 210
Autorizzazione al comune di Priverno (Latina) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 210
del bilancio 1946 . . . 210
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 210
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 210
Autorizzazione al comune di Siracusa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 211
Autorizzazione al comune di Pescara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 211
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roma a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946 . . . 211
RICOSTITUZIONE DI COMUNI. — Ricostituzione dei comuni di Challant Saint Victor e di Challant Saint Anselme . . . 213
Concessioni governative. — Vedi: « Imposte e tasse ».
Concessioni minerarie. — Vedi: « Minerali e miniere ».
Concorsi.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE. — Concorso a due borse di studio per il perfezionamento nello studio delle acque, prodotti e sottoprodotti del mare . . . 218
MINISTERO DELLE FINANZE. — Concorso per esami a 24 posti di vice segretario (gruppo A) nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, riservato ai reduci . . . 205
Concorso per esami a quattro posti di allievo tecnico nelle « Coltivazioni tabacchi » dei Monopoli di Stato (gruppo A), riservato ai reduci . . . 207
Concorso per esami a 55 posti di applicato tecnico (grado 13°) nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, riservato ai reduci . . . 207
Concorso per esami a 100 posti di volontario (gruppo B) nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette . . . 212
Concorso per esami a 85 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette . . . 212
MINISTERO DELLA GUERRA. — Concorso per titoli a diciotto posti di uditore giudiziario militare (gruppo A) . . . 201
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. — Concorso per il conferimento di n. 80 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) . . . 221
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI. — Concorso per titoli e per esami a otto posti di architetto ed in-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

	Numero della Gazzetta
gegnere urbanista in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°)	204
Concorso per esami a 65 posti di geometra aggiunto in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°)	204
Concorso per esami a nove posti di vice ragioniere nel Corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°)	204
Concorso per esami a 68 posti di aiuto assistente in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *C*, grado 13°)	204
Concorso per esami a 32 posti di disegnatore aggiunto in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *C*, grado 12°)	204
Concorso per titoli a 31 posti di alunno d'ordine in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *C*, grado 13°)	204
Concorso per titoli a 13 posti di inserviente in prova del ruolo del personale subalterno del Corpo del genio civile	204
Concorso per esami a 55 posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°) del Genio civile	204
Concorso per titoli e per esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile (gruppo *A*, grado 10°)	204
Concorso per esami a 62 posti di geometra aggiunto in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°)	204
Concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°)	204
Concorso per esami a 34 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile (gruppo *C*, grado 13°)	204
Concorso per esami a 16 posti di disegnatore aggiunto in prova del Genio civile (gruppo *C*, grado 12°)	204
Concorso per titoli a 15 posti di alunno d'ordine in prova del Genio civile (gruppo *C*, grado 13°)	204
Concorso per titoli a sei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo del genio civile	204
Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo *A* del Ministero dei lavori pubblici	206
Concorso per titoli a sette posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale	206
Concorso per titoli a quattro posti di alunno d'ordine	

	Numero della Gazzetta
1ª categoria (gruppo *A*) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	198
Revoca del concorso a n. 51 posti di grado 11° del ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto Ministeriale del 19 marzo 1942	200
Concorso per esami a n. 90 posti di grado 11° del ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (gruppo *A*) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	200
Avviso di rettifica	208
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Concorso per titoli e per esami di otto allievi al secondo corso di insegnamento del restauro presso l'Istituto centrale del restauro, in Roma	212
PREFETTURE. — Revoca di concorsi sanitari banditi negli anni 1939, 1940, 1941 e 1942 per i posti vacanti nei Comuni della provincia di Treviso	200
Confederazioni. — Vedi anche: « Sindacati nazionali ».	
Decreto Ministeriale 10 settembre 1946: Sostituzione del commissario liquidatore della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti	220
Consiglio Nazionale delle Ricerche.	
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 agosto 1946: Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946 sui ruoli del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche	200
Consorzi. — Vedi anche: « Federazioni ».	
Decreto Ministeriale 9 maggio 1946: Cessazione dalla carica del commissario del Consorzio lombardo per la tutela della pesca e nomina del presidente dell'Ente medesimo	210
CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 5 settembre 1946: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Brindisi	208
Decreto Ministeriale 3 settembre 1946: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino	214

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Concorso per titoli e per esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile (gruppo *A*, grado 10°) . . . 204
Concorso per esami a 62 posti di geometra aggiunto in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°) . . . 204
Concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°) . . . 204
Concorso per esami a 31 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile (gruppo *C*, grado 13°) . . . 204
Concorso per esami a 16 posti di disegnatore aggiunto in prova del Genio civile (gruppo *C*, grado 12°) . . . 204
Concorso per titoli a 15 posti di alunno d'ordine in prova del Genio civile (gruppo *C*, grado 13°) . . . 204
Concorso per titoli a sei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo del genio civile . . . 205
Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso per esami a 30 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo *A* del Ministero dei lavori pubblici . . . 206
Concorso per titoli a sette posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale . . . 209
Concorso per titoli a quattro posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale . . . 210
Concorso per esami a 17 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici . . . 211
Concorso per esami a 12 posti di aiuto ufficiale idraulico in prova (gruppo *C*) . . . 213
Concorso per esami a 23 posti di aiuto ufficiale idraulico in prova nel personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica (grado 13°, gruppo *C*) . . . 213
Revoca del decreto Ministeriale 23 febbraio 1942 riguardante il concorso a 28 posti di geometra aggiunto del Genio civile . . . 216
Revoca dei decreti Ministeriali 28 ottobre 1941, 30 marzo 1942 e 1° marzo 1943 riguardanti il concorso a 27 posti di ingegnere in prova del Genio civile . . . 215
Revoca del decreto Ministeriale 28 ottobre 1941 riguardante il concorso a 17 posti di alunno d'ordine in prova del Genio civile . . . 217
MINISTERO DELLA MARINA. — Revoca del concorso per esami a 30 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa centrale . . . 195
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI. — Revoca del concorso a n. 12 posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto Ministeriale del 19 marzo 1942 . . . 198
Concorso per titoli e per esami a n. 12 posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di

Confederazioni. — Vedi anche: « Sindacati nazionali ».

Decreto Ministeriale 10 settembre 1946: Sostituzione del commissario liquidatore della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti . . . 220

Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 agosto 1946: Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946 sui ruoli del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche . . . 200

Consorzi. — Vedi anche: « Federazioni ».

Decreto Ministeriale 9 maggio 1946: Cessazione dalla carica del commissario del Consorzio lombardo per la tutela della pesca e nomina del presidente dell'Ente medesimo . . . 215
CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 5 settembre 1946: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Brindisi . . . 208
Decreto Ministeriale 3 settembre 1946: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino . . . 214
Decreto Ministeriale 11 settembre 1946: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Latina . . . 212
Decreto Ministeriale 11 settembre 1946: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Roma . . . 217
Decreto Ministeriale 1° settembre 1946: Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Savona . . . 218
Decreto Ministeriale 13 settembre 1946: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Foggia . . . 218

Contratti. — Vedi: « Monopoli di Stato ».

Contributi. — Vedi sotto i vari soggetti.

Controversie doganali. — Vedi: « Dogana ».

Cooperative.

Nomina del commissario della Società anonima cooperativa trasportatori « S.C.A.T. », con sede in Palermo . . . 197
Scioglimento d'ufficio della Società anonima cooperativa di Mesenzana (Varese) . . . 204
Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio agrario cooperativo » con sede in Taiseno . . . 206

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

	Numero della Gazzetta
Nomina del commissario della Società cooperativa « Cooperativa Reduci » con sede in Piatici	206
Decreto Ministeriale 3 settembre 1946: Nomina del commissario liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio nazionale industriali ginestra », con sede in Roma	208
Rettifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa « Nuova Italia » di Genova	213
Costruzioni navali. — Vedi: « Imposte e tasse ».	
Credito comunale e provinciale.	
38ª Estrazione di cartelle 3,75 % ordinarie di Credito comunale e provinciale	200
Estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie di Credito comunale e provinciale	200
Credito fondiario Sardo. — Vedi: « Istituti di credito ».	
Debito pubblico.	
BUONI DEL TESORO. — Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro: *G. U.* nn. 197, 201, 204, 208, 212, 216 e 221	197
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 71: Collocamento dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo degli uffici postali, dell'Istituto di emissione e delle aziende di credito	198
Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 settembre 1950 (2ª emissione) delle ventiuno serie (dalla 20ª alla 40ª) emesse in base al regio decreto-legge 25 agosto 1941, n. 912, ai quali sono stati assegnati premi nella 10ª estrazione eseguita nei giorni dal 15 al 27 luglio 1946 (*Supplemento*)	200
Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 settembre 1950, delle ventiuno serie (dalla 20ª alla 40ª) emesse in base al regio decreto-legge 25 agosto 1941, n. 912, ai quali sono stati assegnati premi nella 8ª estrazione eseguita nei giorni dal 20 gennaio al 21 febbraio 1946 (*Supplemento*)	202
Decreto Ministeriale 24 luglio 1946: Modelli, leggende e segni caratteristici dei titoli e dei libretti nominativi per i buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premi, con scadenza al 15 giugno 1948	212
Decreto Ministeriale 24 luglio 1946: Modelli, leggende e segni caratteristici dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, al portatore, con scadenza al 15 giugno 1948	213
Decreto Ministeriale 5 agosto 1946: Nuove norme di attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, sulle caratteristiche dei titoli	

	Numero della Gazzetta
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Elenco n. 14: Avitto Francesca	206
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 88: Lehn Enrico	207
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative: Torcolli Emilia	208
Avviso di rettifica	208
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Elenco n. 17: Pennacchio Maria Pia	212
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali - Avviso n. 68: Bruno Lidia	213
Diffida per smarimento di certificati nominativi	214
Diffida per smarrimento di ricevute del Debito pubblico - Elenco n. 5: Rinaldi Giuseppe	215
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative: Casavecchia Ernesto	215
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative: Elenco n. 18	217
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 95: Dotti Laura	218
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli del Debito pubblico - Avviso n. 16: Taranini Antonio	219
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative: Elenco n. 5	220
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 19: Luporini Olga	221
Diffide per smarrimento di quietanze esattoriali - Avviso n. 70; Ditta Scialpi Filimena - Avviso n. 71: Ditta Giannelli Anita	221
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali: Elenco n. 15	221
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO. — Ammortamento delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo	201
Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Torino-Savona-Acqui	206
33ª e 34ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto (*Supplemento*)	206
Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione	207
Avviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %	207
Avviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione) - Obbligazioni 4,50% di Credito comunale serie speciale « Città di Palermo » - Obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale « Città di Genova »	207
76ª e 77ª estrazione delle obbligazioni 3 % della ferrovia Vittorio Emanuele (*Supplemento*)	208
35ª estrazione di obbligazioni del Debito redimibile	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 71: Collocamento dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo degli uffici postali, dell'Istituto di emissione e delle aziende di credito . . . 197

Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 settembre 1950 (2ª emissione) delle ventuno serie (dalla 20ª alla 40ª) emesse in base al regio decreto-legge 25 agosto 1941, n. 912, ai quali sono stati assegnati premi nella 10ª estrazione eseguita nei giorni dal 15 al 27 luglio 1946 (*Supplemento*) . . . 200

Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 settembre 1950, delle ventuno serie (dalla 20ª alla 40ª) emesse in base al regio decreto-legge 25 agosto 1941, n. 912, ai quali sono stati assegnati premi nella 8ª estrazione eseguita nei giorni dal 29 gennaio al 24 febbraio 1945 (*Supplemento*) . . . 202

Decreto Ministeriale 24 luglio 1946: Modelli, leggende e segni caratteristici dei titoli e dei libretti nominativi per i buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premi, con scadenza al 15 giugno 1948 . . . 212

Decreto Ministeriale 24 luglio 1946: Modelli, leggende e segni caratteristici dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, al portatore, con scadenza al 15 giugno 1948 . . . 213

Decreto Ministeriale 5 agosto 1946: Nuove norme di attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, sulle caratteristiche dei titoli e libretti nominativi rappresentanti buoni del Tesoro quinquennali 5 % con scadenza 1º aprile 1950 . . . 214

Elenco dei buoni del Tesoro 4 %, di scadenza 15 settembre 1951, delle venticinque serie (dalla A-1 alla A-25) emesse in base al regio decreto-legge 1º settembre 1942, n. 972, ai quali sono stati assegnati premi nella 3ª estrazione eseguita nei giorni dal 1º al 14 agosto 1946 (*Supplemento*) . . . 214

Estrazioni per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % - 1948 . . . 215

Decreto Ministeriale 21 agosto 1946: Emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo 1º luglio-30 settembre 1948 . . . 217

Avviso di rettifica . . . 221

DISTRUZIONE, FURTO E SMARRIMENTO. — Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Elenco n. 15: Alberto Fortunato . . . 204

Diffida per smarrimento di mezzi fogli compartimentali semestrali di rendite nominative - Elenco n. 97: Giusti Rosa . . . 204

Avvisi di rettifica . . . 204

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta del Prestito redimibile 3,50 % (1934) - Avviso n. 12: Perondi Livia . . . 205

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative: Elenco n. 5 . . . 220

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 19: Luporini Olga . . . 221

Diffide per smarrimento di quietanze esattoriali - Avviso n. 70: Ditta Scialpi Filimena - Avviso n. 71: Ditta Giannelli Anita . . . 221

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali: Elenco n. 15 . . . 221

OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO. — Ammortamento delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo . . . 201

Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Torino-Savona-Acqui . . . 206

33ª e 34ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto (*Supplemento*) . . . 206

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione . . . 207

Avviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % . . . 207

Avviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione) - Obbligazioni 4,50% di Credito comunale serie speciale « Città di Palermo » - Obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale « Città di Genova » . . . 207

70ª e 77ª estrazione delle obbligazioni 3 % della ferrovia Vittorio Emanuele (*Supplemento*) . . . 208

35ª estrazione di obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto (*Supplemento*) . . . 209

RETTIFICHE D'INTESTAZIONE. — Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 12: Gianti Maria . . . 199

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 1: Battezzati Pierino . . . 201

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 14: Cataldo Sossia . . . 212

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 1: Battezzati Pierino . . . 212

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 2: Frank Carlo . . . 213

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 16: Coda Giovanni . . . 218

Demanio pubblico marittimo.

Sclassifica di un'area demaniale, sita nella spiaggia di Sottomarina nel comune di Chioggia . . . 203

Diplomi di laurea.

Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . 216

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780017

Numero della Gazzetta

Diritto d'autore. — Vedi: « Proprietà intellettuale ».

Dogane.

Decreto Ministeriale 7 settembre 1946: Approvazione della nuova tariffa delle spese di perizia nella risoluzione delle controversie doganali 220

Donazioni - Eredità - Legati. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 108: Accettazione della donazione della Raccolta di monete italiane fatta allo Stato italiano dall'ex re Vittorio Emanuele III all'atto della sua abdicazione 216

Enti.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90: Istituzione degli Enti comunali di consumo 209

ENTI ASSISTENZIALI. — Decreto Ministeriale 29 agosto 1946: Convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio del personale dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli 219

ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA. — Decreto Ministeriale 20 luglio 1946: Ripartizione dell'addizionale 3 % su vari tributi erariali, comunali e provinciali a favore delle provincie 198

Decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 100: Approvazione della convenzione con il R.A.C.I. per la riscossione dell'addizionale alle tasse automobilistiche istituita con l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 . . .

ENTI ECONOMICI DELL'AGRICOLTURA. — Vedi: « ASSOCIAZIONI NAZIONALI ».

ENTI NAZIONALI. — Autorizzazione alla sezione di Como dell'Ente nazionale protezione animali ad accettare una donazione 214

Autorizzazione alla sezione di Napoli dell'Ente nazionale protezione degli animali, ad accettare una eredità 205

Epurazione.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 118: Disposizioni relative alle delegazioni locali per le sanzioni contro il fascismo ed alla segreteria della commissione di cui all'art. 3

Numero della Gazzetta

FERROVIE SECONDARIE. — Decreto Ministeriale 22 agosto 1946: Modifica della rappresentanza del personale in seno al Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione . . . 200

Decreto Ministeriale 7 agosto 1946: Sostituzione del delegato della Compagnia fondiaria regionale in liquidazione di Milano presso l'Ufficio speciale per il servizio delle obbligazioni della Compagnia reale delle ferrovie sarde, con sede in Roma 219

FERROVIE DELLO STATO. — Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1946, n. 95: Sovvenzione della somma di nove miliardi di lire per la costruzione e l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri 212

Fiammiferi.

Decreto Ministeriale 22 luglio 1946: Variazione d'imposta e del prezzo di vendita dei fiammiferi estratti dalle fabbriche del territorio nazionale dal 1° giugno 1946 al 31 maggio 1947 199

Decreto Ministeriale 25 luglio 1946: Variazione d'imposta e dei prezzi di vendita dei fiammiferi estratti dalle fabbriche dal 1° giugno 1945 al 31 maggio 1945 202

Foglio Annunzi Legali.

Decreto Ministeriale 30 aprile 1946: Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni nel Foglio Annunzi Legali della provincia di Roma 207

Fondazioni.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1946, n. 121: Erezione in ente morale della « Fondazione Cardinale Angelo Maria Dolci », con sede in Civitella d'Agliano (Viterbo) 220

Fondo di solidarietà nazionale.

Decreto Ministeriale 28 agosto 1946: Elenco, agli effetti del contributo di solidarietà nazionale, dei Comuni nei quali l'imponibile dominicale medio risultante dal catasto è inferiore a lire duecento per ettaro 209

Forniture. — Vedi: « Monopoli di Stato ».

Gabinetti dei Ministri. — Vedi: « Ministri e Sottosegretari di Stato ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DI ASSISTENZA. — Decreto Ministeriale 20 luglio 1946: Ripartizione dell'addizionale 3 % su vari tributi erariali, comunali e provinciali a favore delle provincie 198

Decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 100: Approvazione della convenzione con il R.A.C.I. per la riscossione dell'addizionale alle tasse automobilistiche istituita con l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 109 . . .

ENTI ECONOMICI DELL'AGRICOLTURA. — Vedi: « ASSOCIAZIONI NAZIONALI ».

ENTI NAZIONALI. — Autorizzazione alla sezione di Como dell'Ente nazionale protezione animali ad accettare una donazione 205

Autorizzazione alla sezione di Napoli dell'Ente nazionale protezione degli animali ad accettare una eredità 214

Epurazione.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 118: Disposizioni relative alle delegazioni locali per le sanzioni contro il fascismo ed alla segreteria della commissione di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 472 219

Esattori delle imposte dirette. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Esposizioni - Fiere - Mostre.

Nomina del commissario e del vice commissario straordinario dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre d'oltremare » 216

Federazioni.

Decreto Ministeriale 3 settembre 1946: Accettazione delle dimissioni presentate dai vice commissari della Federazione italiana dei consorzi agrari . . . 208

Ferrovie.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 70: Aumento dei canoni e corrispettivi fissi e variabili stabiliti dalle convenzioni fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le aziende di ferrovie e tramvie concesse all'industria privata 198

Decreto Ministeriale 20 aprile 1946: Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni nel Foglio Annunzi Legali della provincia di Roma 207

Fondazioni.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1946, n. 121: Erezione in ente morale della « Fondazione Cardinale Angelo Maria Dolci », con sede in Civitella d'Agliano (Viterbo) 220

Fondo di solidarietà nazionale.

Decreto Ministeriale 28 agosto 1946: Elenco, agli effetti del contributo di solidarietà nazionale, dei Comuni nei quali l'imponibile dominicale medio risultante dal catasto è inferiore a lire duecento per ettaro 209

Forniture. — Vedi: « Monopoli di Stato ».

Gabinetti dei Ministri. — Vedi: « Ministri e Sottosegretari di Stato ».

Genio civile. — Vedi: « Concorsi ».

Guerra.

Decreto Ministeriale 18 luglio 1946: Ottavo elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni dell'art. 44 del testo unico 9 giugno 1945, n. 305 . 207

Impiegati privati.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 116: Proroga dei termini per la corresponsione del trattamento di richiamo alle armi e degli assegni familiari ai lavoratori che si trovano in istato di prigionia 219

Impiegati e salariati dello Stato. — Vedi anche: « Pensioni ed assegni ».

Decreto Ministeriale 31 agosto 1946: Determinazione di un primo elenco di centri cui si applicano le provvidenze di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1936, n. 18, e regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488 203

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 618078

L10587

Numero della Gazzetta

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1946, n. 81: Estensione ad altre categorie di impiegati del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 202, concernente indennità ai cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della Zecca aventi funzioni di gestione e di controllo . . . 206

Imposte e tasse.

Errata-corrige . . . 197 e 198
Decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 77: Agevolazioni fiscali a favore dell'industria delle costruzioni navali . . . 205
Decreto Ministeriale 11 aprile 1946: Integrazione agli esattori delle imposte dirette, per il 1946, delle maggiori spese di gestione . . . 206
Decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 87: Variazioni al minimo imponibile e riduzione delle aliquote per l'imposta complementare progressiva sul reddito e per i redditi di lavoro soggetti all'imposta di ricchezza mobile nella categoria *C-2* (*Supplemento*) . . . 207
Decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 97: Modificazioni all'aliquota dell'imposta di famiglia 213
Decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 98: Esenzione dalla imposta fondiaria e sul reddito agrario per i terreni montani . . . 213
Decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 104: Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo . . . 215

Ispettorato del lavoro. — Vedi: « Lavoro ».

Istituti. — Vedi anche: « Istruzione pubblica ».

ISTITUTI CASE POPOLARI. — Nomina del commissario straordinario dell'Istituto per le case popolari di Cuneo . . . 199
Nomina del presidente dell'Istituto per le case popolari della provincia di Roma . . . 208
Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari di Enna . . . 219
ISTITUTI DI CREDITO. — Vedi: « BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO ».
ISTITUTI DI ISTRUZIONE. — Vedi: « ISTRUZIONE PUBBLICA ».
ISTITUTI NAZIONALI. — Vedi anche: « MINISTERI (LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE) ». — Decreto Ministeriale 29 agosto 1946: Convalida dei provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale dell'Istituto

Numero della Gazzetta

Latte.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 75: Disposizioni relative al settore lattiero caseario . . . 201

Lavoro e lavoratori. — Vedi anche: « Istituti nazionali ».
Decreto Ministeriale 10 giugno 1946: Istituzione in Messina di una sezione del Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Catania . . . 213
Istituzione in Caserta di una sezione del Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Napoli . . . 215

Lotterie, pesche e tombole.

Decreto Ministeriale 8 luglio 1946: Autorizzazione alla concessione dello svolgimento di lotterie, tombole o pesche o banchi di beneficenza, pel secondo semestre del corrente anno . . . 211
Bollettino ufficiale della lotteria « Solidarietà Nazionale » - Manifestazione 1946 - « Il Gran Premio Torino » - Biglietti vincenti estratti in Torino nel giorno 30 agosto e 1° settembre 1946 . . . 217
Decreto Ministeriale 30 luglio 1946: Sostituzione del presidente del Comitato generale di direzione della tombola « Solidarietà nazionale » . . . 218

Lotto pubblico.

Decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 124: Modificazioni alla legge sul lotto pubblico . . . 221

Lubrificanti. — Vedi: « Prezzi ».

Magazzini generali. — Vedi: « Prezzi ».

Marina militare.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . 202
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . 202
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convogli, di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

n. 101: Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo 215

Ispettorato del lavoro. — Vedi: « Lavoro ».

Istituti. — Vedi anche: « Istruzione pubblica ».

ISTITUTI CASE POPOLARI. — Nomina del commissario straordinario dell'Istituto per le case popolari di Cuneo 190
Nomina del presidente dell'Istituto per le case popolari della provincia di Roma 208
Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari di Enna 219
ISTITUTI DI CREDITO. — Vedi: « BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO ».
ISTITUTI DI ISTRUZIONE. — Vedi: « ISTRUZIONE PUBBLICA ».
ISTITUTI NAZIONALI. — Vedi anche: « MINISTERI (LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE) ». — Decreto Ministeriale 29 agosto 1946: Convalida dei provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria 219
ISTITUTI OSPITALIERI. — Vedi: « OSPEDALI ».
ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA. — Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 134: Valutazione dei servizi per la promozione al grado IIº, nel ruolo di gruppo C, degli assistenti delle case di rieducazione 221
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — Settembre 1946 (Fascicolo n. 9) (*Supplemento*) 219
ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI. — Decreto Ministeriale 21 agosto 1946: Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ad elevare il capitale assicurabile con polizze popolari e conseguente modifica delle condizioni di polizza 197

Istruzione pubblica.

Decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107: Revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari-economi e dei vice-segretari degli istituti e delle scuole d'istruzione media tecnica 216
Decreto luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 926: Istituzione e soppressione di Istituti e Scuole d'istruzione tecnica 219

Lotto pubblico.

Decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122: Modificazioni alla legge sul lotto pubblico 221

Lubrificanti. — Vedi: « Prezzi ».

Magazzini generali. — Vedi: « Prezzi ».

Marina militare.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate 202
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate 202
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convogli, del piroscafo « Aosta » requisito per esigenze delle Forze armate 202
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate 203
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946: Rettifica del decreto luogotenenziale 8 marzo 1946, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al piroscafo « Rovigno » 211

Marina mercantile.

Decreto Ministeriale 30 luglio 1946: Aumento del 70 % dei compensi di noleggi 211

Minerali e miniere.

174° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 216

Ministeri e uffici dipendenti. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato » e « Concorsi ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Numero della Gazzetta

MINISTERO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1946: Revoca degli effetti del decreto 6 aprile 1946 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, relativamente alla signora Fiorani Giuliana . . . 208
MINISTERO DEI TRASPORTI. — Delega per svincolamento di mandato 211

Ministri e Sottosegretari di Stato.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112: Modificazioni al regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato 218

Monete italiane. — Vedi: « Donazioni, eredità e legati ».

Monopoli di Stato.

Decreto Ministeriale 1° giugno 1946: Rimborso spese per la sofisticazione dei sali 207
Decreto Ministeriale 12 agosto 1946: Aumento del diritto di monopolio sui preparati chinacei importati da privati 217
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110: Modificazioni delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi 218
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 111: Modificazioni al regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulla determinazione dei limiti di valore per contratti, forniture e servizi 219
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 113: Modificazioni alla tabella organica del personale operaio permanente dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. 219
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 114: Modificazioni all'ordinamento del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato . . . 220
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 115: Prelevamento dal fondo di riserva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato 220

Monte dei Paschi di Siena. — Vedi: « Banche e istituti di credito ».

Numero della Gazzetta

Mutui. — Vedi: « Comuni e provincie » e « Società ».

Navigazione aerea.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88: Provvedimenti speciali per la concessione dei servizi di trasporto aereo interni e internazionali di linea 208

Naviglio. — Vedi: « Marina militare ».

Noleggio navi. — Vedi: « Marina mercantile ».

Norvegia. — Vedi: « Sconti commerciali con l'estero ».

Notariato.

Cessazione di notai dall'esercizio 200
Trasferimento di notai - *G. U.* nn. 203, 214 e 217 . . 202
Accreditamento di notai 208

Obbligazioni. — Vedi: « Debito pubblico ».

Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 89: Concessione, da parte dello Stato, all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, di un contributo ordinario annuo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47 206

Opere pubbliche.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 agosto 1946, n. 70: Autorizzazione della spesa di lire quindici miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza 206
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 101: Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compresa la ricostruzione e riparazione di quelle distrutte o danneggiate per eventi bellici 211

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Decreto Ministeriale 12 agosto 1946: Aumento del diritto di monopolio sui preparati chinacei importati da privati . . . 213
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110: Modificazioni delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi . . . 215
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 111: Modificazioni al regio decreto 20 dicembre 1927, n. 2452, sulla determinazione dei limiti di valore per contratti, forniture e servizi . . . 216
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 113: Modificazioni alla tabella organica del personale operaio permanente dell'Amministrazione dei monopoli di Stato . . . 217
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 114: Modificazioni all'ordinamento del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato . . . 218
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 115: Prelevamento dal fondo di riserva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato . . . 218

Monte dei Paschi di Siena. — Vedi: « Banche e istituti di credito ».

Monti di credito su pegno.

Decreto Ministeriale 20 agosto 1946: Modifica allo statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia . . . 197
Decreto Ministeriale 20 agosto 1946: Conferma del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di « Sant'Agata » di Catania . . . 197
Decreto Ministeriale 20 agosto 1946: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro . . . 197
Decreto Ministeriale 24 agosto 1946: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Lugo . . . 197
Decreto Ministeriale 5 settembre 1946: Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Vigevano . . . 207
Decreto Ministeriale 16 settembre 1946: Sostituzione del vice presidente del Monte di credito su pegno di Capua (Caserta) . . . 217
Decreto Ministeriale 16 settembre 1946: Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) . . . 221

Mostre. — Vedi: « Esposizioni ».

Obbligazioni. — Vedi: « Debito pubblico ».

Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 83: Concessione, da parte dello Stato, all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, di un contributo ordinario annuo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47 . . . 206

Opere pubbliche.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 agosto 1946, n. 70: Autorizzazione della spesa di lire quindici miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche di competenze di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza . . . 209
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 agosto 1946, n. 101: Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compresa la ricostruzione e riparazione di quelle distrutte o danneggiate per eventi bellici . . . 211
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 agosto 1946, n. 102: Autorizzazione della spesa di lire dieci miliardi per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di opere irrigue e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, nonchè per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario . . . 211

Ora legale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1946: Ripristino dell'ora solare . . . 211

Ordinamento giudiziario.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 72: Denominazione dei capi degli uffici del pubblico ministero . . . 198
Decreto Ministeriale 16 agosto 1946: Ritorno in sede della pretura di Pontedera (Corte d'appello di Firenze) . . . 219

Ospedali.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1946: Convalida degli atti riguardanti la vendita di immobili di proprietà degli Istituti ospitalieri di Verona . . . 217

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Numero della Gazzetta

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1946: Convalida degli atti riguardanti la vendita di immobili di proprietà degli Istituti ospitalieri di Verona 218
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1946: Convalida delle deliberazioni relative alla carriera e alla cessazione dal servizio di alcuni dipendenti degli Istituti ospitalieri di Verona 215

Pane e pasta.

Decreto Ministeriale 28 giugno 1946: Modalità per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 315, concernente l'assunzione a carico dello Stato dell'onere derivante dal prezzo politico del pane e della pasta 214

Parrocchie.

Decreto Ministeriale 19 agosto 1946: Convalida del riconoscimento della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Settimo del comune di Cimo Cacmaggiore (Venezia) 197
Decreto Ministeriale 29 agosto 1946: Convalida del riconoscimento civile della erezione della parrocchia di San Bernardo, in Carnoli di Genova-Voltri 207
Decreto Ministeriale 29 agosto 1946: Convalida del riconoscimento civile della erezione della parrocchia di San Bernardo, in Carnoli di Genova Voltri 207
Decreto Ministeriale 3 settembre 1946: Riconoscimento civile della parrocchia della SS.ma Trinità in località Dodici Morelli del comune di Cento (Ferrara) 211
Decreto Ministeriale 3 settembre 1946: Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Istituto per l'istruzione catechista ed educazione cristiana dei fanciulli della parrocchia di Zeminiana », con sede nel comune di Massanzago (Padova) 211

Partigiani. — Vedi anche: « Patrioti italiani ».

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93: Equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione 210
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 94: Concessione ai partigiani combattenti, di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa 211

Numero della Gazzetta

Pesca. — Vedi: « Consorzi ».

Petroli. — Vedi: « Comitati ».

Piani di ricostruzione.

Decreto Ministeriale 11 settembre 1946: Approvazione dell'8° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati 218

Poste, telegrafi e telefoni.

Attivazione di servizio telegrafico pubblico 206

Preture. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Prezzi. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 5 del 30 agosto 1946 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante la revisione delle tariffe dei pubblici servizi (energia elettrica e acquedotti) e delle tariffe dei Magazzini generali . . . 201
Riassunto del provvedimento prezzi n. 63 del 30 agosto 1946, riguardante la revisione delle tariffe dei pubblici esercizi 207
Decreto Ministeriale 12 agosto 1946: Aumento del prezzo dei prodotti chinacei dello Stato . . . 208
Riassunto del provvedimento prezzi n. 64 del 30 agosto 1946 riguardante i prezzi dei carburanti, dei lubrificanti ed altri prodotti petroliferi 213
Riassunto del provvedimento prezzi n. 66 del 18 settembre 1946 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi 218

Prigionieri di guerra. — Vedi: « Impiegati privati ».

Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Procuratori della Repubblica. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Prodotti chinacei. — Vedi: « Monopoli » e « Prezzi ».

Prodotti petroliferi. — Vedi: « Prezzi ».

Profitti di regime.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017
0824

di indirizzo civile della parrocchia di San Bernardo, in Carnoli di Genova Voltri 207
Decreto Ministeriale 3 settembre 1946: Riconoscimento civile della parrocchia della SS.ma Trinità in località Dodici Morelli del comune di Cento (Ferrara) 211
Decreto Ministeriale 3 settembre 1946: Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Istituto per l'istruzione catechista ed educazione cristiana dei fanciulli della parrocchia di Zeminiana », con sede nel comune di Massanzago (Padova) 211

Partigiani. — Vedi anche: « Patrioti italiani ».

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93: Equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione . . . .
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 94: Concessione ai partigiani combattenti, di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa 210
211

Pasta. — Vedi: « Pane ».

Patrioti italiani.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 96: Divieto di emissione di mandati od ordini di cattura o di arresto nei confronti dei partigiani o patrioti per l'attività svolta nella lotta contro il nazi-fascismo 212

Pensioni ed assegni.

Decreto Presidenziale 28 giugno 1946, n. 84: Trattamento di quiescenza del personale delle Stazioni sperimentali e agrarie consorziali . . . . .
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143: Miglioramenti al trattamento di quiescenza e nuove disposizioni a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (supplemento) 221

pubblici esercizi 207
Decreto Ministeriale 12 agosto 1946: Aumento del prezzo dei prodotti chinacei dello Stato . . . 208
Riassunto del provvedimento prezzi n. 64 del 30 agosto 1946 riguardante i prezzi dei carburanti, dei lubrificanti ed altri prodotti petroliferi 213
Riassunto del provvedimento prezzi n. 66 del 18 settembre 1946 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi 218

Prigionieri di guerra. — Vedi: « Impiegati privati ».

Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Procuratori della Repubblica. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Prodotti chinacei. — Vedi: « Monopoli » e « Prezzi ».

Prodotti petroliferi. — Vedi: « Prezzi ».

Profitti di regime.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, n. 102: Modificazione all'art. 46, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, relativo all'inquadramento, nel sistema tributario, dell'avocazione dei profitti di regime 214

Proprietà intellettuale.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82: Sospensione di alcune disposizioni concernenti la sfera di applicazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, circa la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 206
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1946, n. 123: Disposizioni per la tutela o la reintegrazione di diritti di brevetto scaduti per cause connesse con lo stato di guerra 221

Quiescenza. — Vedi: « Pensioni ed assegni ».

R.A.C.I. — Vedi: « Enti comunali di assistenza ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788225
78801

Numero della Gazzetta

Radiocomunicazioni.

Decreto Ministeriale 16 maggio 1956: Nomina delle Commissioni di vigilanza sulle radiodiffusioni Nord Italia 267

Radiodiffusioni. — Vedi: « Radiocomunicazioni ».

Requisizioni.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 86: Disposizioni relative alle requisizioni disposte in applicazione delle norme approvate con il regio decreto 18 agosto 1936, n. 1741 267

Rettifiche d'intestazione.

Richiamati alle armi. — Vedi: « Impiegati privati ».

Ricostruzione. — Vedi: « Piani di ricostruzione ».

Ricoveri senza tetto. — Vedi: « Guerra ».

Ristoranti popolari.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 91: Concessione da parte dello Stato di sovvenzioni e garanzie per le spese di impianto di ristoranti popolari 266

Sali. — Vedi: « Monopoli di Stato ».

Sanità pubblica.

Bollettino mensile del bestiame n. 6 dal 16 marzo al 31 aprile 1946 266
Bollettino bimensile del bestiame n. 7 dal 1° al 15 aprile 1946 311

Scambi commerciali con l'estero.

Decreto Ministeriale 31 luglio 1946: Norme concernenti i pagamenti fra l'Italia e la Norvegia . . . 208

Scuole. — Vedi: « Istruzione pubblica ».

Segretari comunali.

Avviso di rettifica 209
Decreto Ministeriale 20 settembre 1946: Elenco dei Comuni ricostituiti ai quali sono stati assegnati segretari dal grado 9° al grado 8° 215

Numero della Gazzetta

Società. — Vedi anche: « Cooperative ».

Decreto Ministeriale 31 agosto 1946: Sostituzione del commissario della Società anonima produttori riso, con sede in Milano 90
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1946: Nomina del commissario per la intera gestione della Società anonima marittima Viareggio, con sede in Viareggio 216
Decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 109: Concessione di mutui ad interesse a termine breve alle società per azioni con partecipazione dello Stato 217

Solidarietà nazionale. — Vedi: « Fondo di solidarietà nazionale ».

Stazioni sperimentali agrari. — Vedi: « Pensioni ed assegni ».

Tabacchi. — Vedi: « Monopoli di Stato ».

Tasse. — Vedi: Imposte e tasse; « R.A.C.I. ».

Terre incolte.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89: Nuove norme per la concessione delle terre incolte ai contadini 209

Trasporti aerei. — Vedi: « Navigazione aerea ».

Trattati e Convenzioni internazionali.

Decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 74: Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma il 26 aprile 1946, tra il Governo italiano e il rappresentante della « Cooperative for American Remittances to Europe Inc. » 193
Decreto Ministeriale 17 settembre 1946: Autorizzazione a firmare i documenti relativi agli Accordi di Bretton Woods sulla partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale e alla Banca per la ricostruzione e lo sviluppo 219

Tributi erariali. — Vedi: « Enti comunali di assistenza ».

Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

Decreto Ministeriale 7 settembre 1946: Sostituzione del commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura 210

Università.

Vacanza di alcune cattedre della Università di Roma.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Ristoranti popolari.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 312: Concessione da parte dello Stato di sovvenzioni e garanzie per le spese di impianto di ristoranti popolari 207

Sali. — Vedi: « Monopoli di Stato ».

Sanità pubblica.

Bollettino mensile del bestiame n. 6 dal 16 marzo al 31 aprile 1946 202
Bollettino bimensile del bestiame n. 7 dal 1° al 15 aprile 1946 211

Scambi commerciali con l'estero.

Decreto Ministeriale 31 luglio 1946: Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Norvegia . . 200

Scuole. — Vedi: « Istruzione pubblica ».

Segretari comunali.

Avviso di rettifica 208
Decreto Ministeriale 20 settembre 1946: Elenco dei Comuni ricostituiti ai quali sono stati assegnati segretari dal grado 1° al grado 8° 215

Senato.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 117: Nomina di un commissario per i servizi amministrativi del Senato . . . 31

Sicurezza pubblica.

Decreto legislativo Presidenziale 28 giugno 1946, n. 78: Modificazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di pubblici esercizi . . 20
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 105: Aumento dell'organico dei sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 21
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106: Arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in servizio ausiliario 217

Sindacati nazionali.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1946: Sostituzione del commissario liquidatore dei disciolti Sindacati nazionali già aderenti alla Confederazione dei professionisti ed artisti 217

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89: Nuove norme per la concessione delle terre incolte ai contadini 209

Trasporti aerei. — Vedi: « Navigazione aerea ».

Trattati e Convenzioni internazionali.

Decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 71: Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma il 26 aprile 1946, tra il Governo italiano e il rappresentante della « Cooperative for American Remittances to Europe Inc. » 199
Decreto Ministeriale 17 settembre 1946: Autorizzazione a firmare i documenti relativi agli Accordi di Bretton Woods sulla partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale e alla Banca per la ricostruzione e lo sviluppo 219

Tributi erariali. — Vedi: « Enti comunali di assistenza ».

Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

Decreto Ministeriale 7 settembre 1946: Sostituzione del commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura 210

Università.

Vacanza di alcune cattedre della Università di Roma, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento 199
Decreto di trasferimento di professore universitario 203
Vacanza di alcune cattedre presso le Università di Firenze, Roma e Torino, le cui competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento . . 212
Vacanza della cattedra di storia della filosofia presso l'Università di Torino, la cui competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento . . . 212
Vacanza della cattedra di chimica-fisica nell'Università di Firenze, cui la competente Facoltà di scienze intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo 220

U.N.R.R.A.

Riassunto del provvedimento prezzi n. 55 dell'11 settembre 1946 riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A. 214

Usi civici. — Vedi: « Comuni e provincie ».

Valute estere.

Decreto Ministeriale 2 settembre 1946: Nuove norme circa l'utilizzo del 50% della valuta degli esportatori 204

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782117

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1945 e di quelli del 1946 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° gennaio al 30 settembre 1946

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
Raccolta 1945		858	28	924	141	61	57	127	77	193	97	259	107		
791	1	859	29	925	160	63	57	128	78	194	97	260	107		
795	1	860	29	926	219	62	57	129	78	195	97	261	107		
796	1	861	30			64	57	130	78	196	97	262	108		
797	1	862	31	**Raccolta 1946**		65	57	131	80	197	97	263	109		
798	2	863	31			66	57	132	81	198	98	264	109		
799	2	864	32	1	8	67	57	133	81	199	98	265	109		
800	2	865	32	2	13	68	57	134	82	200	98	266	109		
801	6	866	32	3	18	69	57	135	82	201	98	267	109		
802	6	867	32	4	19	70	58	136	83	202	99	268	109		
803	6	868	32	5	25	71	58	137	83	203	99	269	109		
804	7	869	32	6	26	72	59	138	83	204	99	270	109		
805	7	870	32	7	26	73	60	139	83	205	99	271	109		
806	7	871	33	8	28	74	60	140	83	206	100	272	110		
807	7	872	33	9	31	75	61	141	83	207	100	273	110		
808	7	873	33	10	31	96	62	142	83	208	100	274	110		
809	7	874	33	11	32	77	62	143	83	209	100	275	110		
810	8	875	33	12	32	98	62	144	84	210	100	276	110		
811	8	876	33	13	33	79	62	145	84	211	100	277	110		
812	9	877	34	14	34	80	62	146	84	212	100	278	110		
813	9	878	35	15	34	81	63	147	84	213	100	279	110		
814	10	879	35	16	38	82	64	148	84	214	101	280	110		
815	10	880	36	17	38	83	64	149	85	215	101	281	110		
816	11	881	36	18	39	84	64	150	85	216	101	282	111		
817	11	882	37	19	39	85	65	151	85	217	101	283	111		
818	11	883	37	20	40	86	65	152	85	218	101	284	111		
819	11	884	40	21	40	87	66	153	85	219	102	285	111		
820	11	885	41	22	40	88	66	154	86	220	102	286	111		
821	12	886	41	23	41	89	66	155	86	221	102	287	112		
822	12	887	41	24	43	90	66	156	87	222	102	288	112		
823	13	888	42	25	43	91	66	157	87	223	102	289	112		
824	13	889	42	26	45	92	67	158	87	224	102	290	112		
825	13	890	45	27	45	93	67	159	87	225	103	291	112		
826	13	891	45	28	45	94	68	160	88	226	104	292	113		
827	13	892	46	29	46	95	68	161	88	227	104	293	113		
828	15	893	47	30	46	96	68	162	98	228	104	294	113		
829	16	894	47	31	46	97	68	163	88	229	104	295	113		
830	17	895	48	32	47	98	69	164	89	230	104	296	114		
831	18	896	48	33	48	99	69	165	89	231	105	297	114		
832	18	897	48	34	49	100	69	166	90	232	105	298	114		
833	20	898	49	35	49	101	69	167	90	233	105	299	114		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735017

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
325	120	368	124	411	131	454	133-3	497	133-7	540	145	583	154
326	120	369	124	412	131	455	133-3	498	133-7	541	145	584	154
327	120	370	124	413	131	456	133-3	499	133-7	542	146	585	156
328	120	371	124	414	131	457	133-3	500	133-7	543	146	586	157
329	120	372	124	415	131	458	133-3	501	133-7	544	146	587	157
330	120	373	124	416	131	459	133-3	502	133-7	545	146	588	159
331	120	374	124	417	133	460	133-4	503	135	546	146	589	159
332	120	375	124	418	133	461	133-4	504	135	547	146	590	160
333	120	376	125	419	133	462	133-4	505	135	548	146	591	161
334	120	377	125	420	133	463	133-4	506	135	549	146	592	161
335	120	378	125	421	133	464	133-4	507	135	550	146	593	163
336	121	379	126	422	133	465	133-4	508	135	551	146	594	163
337	121	380	126	423	133	466	133-5	509	135	552	146	595	163
338	121	381	126	424	133	467	133-5	510	135	553	147	596	164
339	121	382	126	425	133	468	133-5	511	136	554	147	597	163
340	121	383	126	426	133-1	469	133-5	512	136	555	147	598	166
341	121	384	126	427	133-1	470	133-5	513	139	556	147	599	167
342	121	385	126	428	133-1	471	133-5	514	139	557	147	600	167
343	122	386	127	429	133-1	472	133-5	515	139	558	147	601	167
344	122	387	127	430	133-1	473	133-5	516	139	559	147	602	167
345	122	388	127	431	133-1	474	133-5	517	139	560	147	603	167
346	122	389	127	432	133-1	475	133-5	518	139	561	147	604	169
347	123	390	127	433	133-1	476	133-5	519	139	562	147	605	170
348	123	391	128	434	133-1	477	133-5	520	140	563	149	606	172
349	123	392	128	435	133-1	478	133-5	521	140	564	150	607	172
350	123	393	128	436	133-1	479	133-5	522	140	565	150	608	178
351	123	394	128	437	133-1	480	133-5	523	140	566	150	609	178
352	123	395	128	438	133-1	481	133-5	524	140	567	150	610	178
353	123	396	128	439	133-1	482	133-5	525	140	568	150	611	179
354	123	397	128	440	133-1	483	133-5	526	140	569	151	612	179
355	123	398	128	441	133-1	484	133-5	527	140	570	151	613	179
356	123	399	129	442	133-1	485	133-6	528	141	571	151	614	179
357	124	400	129	443	133-2	486	133-6	529	141	572	151	615	180
358	124	401	129	444	133-2	487	133-6	530	141	573	151	616	184
359	124	402	129	445	133-2	488	133-6	531	142	574	151	617	186
360	124	403	129	446	133-2	489	133-6	532	143	575	151	618	191
361	124	404	129	447	133-2	490	133-6	533	145	576	152	619	192
362	124	405	130	448	133-2	491	133-6	534	145	577	153	620	192
363	124	406	130	449	133-2	492	133-6	535	145	578	153	621	193
364	124	407	130	450	133-3	493	133-6	536	145	579	153	622	193
365	124	408	130	451	133-3	494	133-6	537	145	580	153	623	196
366	124	409	130	452	133-3	495	133-6	538	145	581	153	624	196
367	124	410	130	453	133-2	496	133-7	539	145	582	154	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

08830

[illegible]	[illegible]	[illegible]	128	437	133-1	480	133-5	523	140	566	150	609	178
352	123	395	128	438	133-1	481	133-5	524	140	567	150	610	178
353	123	396	128	439	133-1	482	133-5	525	140	568	150	611	179
354	123	397	128	440	133-1	483	133-5	526	140	569	151	612	179
355	123	398	128	441	133-1	484	133-5	527	140	570	151	613	179
356	123	399	129	442	133-1	485	133-6	528	141	571	151	614	179
357	124	400	129	443	133-2	486	133-6	529	141	572	151	615	180
358	124	401	129	444	133-2	487	133-6	530	141	573	151	616	184
359	124	402	129	445	133-2	488	133-6	531	142	574	151	617	186
360	124	403	129	446	133-2	489	133-6	532	143	575	151	618	191
361	124	404	129	447	133-2	490	133-6	533	145	576	152	619	192
362	124	405	130	448	133-2	491	133-6	534	145	577	153	620	192
363	124	406	130	449	133-2	492	133-6	535	145	578	153	621	193
364	124	407	130	450	133-3	493	133-6	536	145	579	153	622	193
365	124	408	130	451	133-3	494	133-6	537	145	580	153	623	196
366	124	409	130	452	133-3	495	133-6	538	145	581	153	624	196
367	124	410	130	453	133-2	496	133-7	539	145	582	154	—	—

Atti emanati posteriormente al 10 giugno 1946

1	134	22	160	43	179	64	193	85	205	106	215	127	221
2	134	23	165	44	182	65	194	86	207	107	216	128	221
3	136	24	166	45	183	66	194	87	207	108	216	129	221
†	137	25	166	46	184	67	196	88	208	109	217	130	221
5	140	26	167	47	134	68	196	89	209	110	218	131	221
6	142	27	169	48	186	69	198	90	200	111	218	132	221
7	142	28	169	49	188	70	198	91	200	112	218	133	221
8	142	29	170	50	188	71	198	92	210	113	218	134	221
9	145	30	191	51	189	72	198	93	210	114	218	135	221
10	148	31	171	52	189	73	198	94	211	115	218	136	221
11	148	32	171	53	190	74	199	95	212	116	219	137	221
12	149	33	172	54	190	75	201	96	212	117	219	138	221
13	149	34	172	55	190	76	202	97	213	118	219	139	221
14	152	35	172	56	191	77	205	98	213	119	219	140	221
15	153	36	192	57	191	78	205	99	213	120	220	141	221
16	153	37	173	58	192	79	205	100	214	121	220	142	221
17	153	38	174	59	192	80	205	101	214	122	221	143	221
18	154	39	175	60	192	81	206	102	214	123	221	—	—
19	154	40	176	61	193	82	206	103	214	124	221	—	—
20	157	41	178	62	193	83	206	104	215	125	221	—	—
21	159	42	178	63	193	84	206	105	215	126	221	—	—

PREZZO L. 20 —

(3102780) Roma, 1946 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

0831

2607

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 13 dicembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 5[illegible]-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 8[illegible]-33 841-737 853-141

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 391 [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1946.
Nomina del Comitato tecnico del casellario centrale infortuni . . . . . Pag. 3114

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta «Pradella e Bassignana», con sede in Milano, di allestire un impianto industriale . . Pag. 3114

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta «F.E.G.E.A.» - Società Fabbrica Ebanite Gomma e Affini - con sede in Busto Arsizio, di ampliare i propri impianti industriali . . . . . Pag. 3114

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta «S.I.P.» - Società Italiana Potassa - con sede in Roma, di trasferire un impianto industriale. Pag. 3114

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783217

0832

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 391.
Disposizioni riguardanti i tributi locali . . . Pag. 3110

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 novembre 1946, n. 392.
Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sull'inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime. Pag. 3110

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.
Sostituzione del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nella Sardegna . . . . . Pag. 3113

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1946.
Revoca, in seguito a rinuncia, della concessione di piscicoltura nel torrente Strona . . . . . Pag. 3113

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946.
Nomina del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare . . . . . Pag. 3113

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1946.
Nomina del Comitato tecnico del casellario centrale infortuni . . . . . Pag. 3114

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « Pradella e Bassignana », con sede in Milano, di allestire un impianto industriale . . Pag. 3114

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « F.E.G.E.A. » - Società Fabbrica Ebanite Gomma e Affini - con sede in Busto Arsizio, di ampliare i propri impianti industriali . . . . . Pag. 3114

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « S.I.P. » - Società Italiana Potassa - con sede in Roma, di trasferire un impianto industriale. Pag. 3114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Esito del ricorso presentato da Ferrari Adolfo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3115

Esito del ricorso presentato da Perroux Maria, avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3115

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Sant'Elia Fiumerapido a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3115

Autorizzazione al comune di Cerignola a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3115

Autorizzazione al comune di Rignano sull'Arno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 3115

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

0831

Autorizzazione al comune di Montespertoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3115

Autorizzazione al comune di Impruneta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3115

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di farmacologia nella Università di Modena, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo. Pag. 3115

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 3116

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3116

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 391.
Disposizioni riguardanti i tributi locali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sono convalidati a tutti gli effetti gli atti riguardanti la istituzione, la variazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi relativi agli anni 1945 e 1946 che gli enti locali hanno compiuto oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Sono altresì convalidati a tutti gli effetti le tasse

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 novembre 1946, n. 392.
Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sull'inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, che ha sostituito il decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il quarto e quinto comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sono così modificati:

« Qualora non si sia provveduto con la sentenza di condanna, provvede il giudice che ha emesso la condanna stessa nella forma prescritta dal Codice di procedura penale per gli incidenti di esecuzione. Se la sen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 109;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sono convalidati a tutti gli effetti gli atti riguardanti la istituzione, la variazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi relativi agli anni 1945 e 1946 che gli enti locali hanno compiuto oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Sono altresì convalidate, a tutti gli effetti, le tariffe delle imposte di consumo che i comuni hanno deliberato in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 109.

Art. 2.

Gli enti locali che non abbiano ancora fissato le tariffe dei tributi annuali per l'anno 1946, sono autorizzati a deliberarle entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dalla data della deliberazione decorrono, secondo i periodi di tempo per i vari adempimenti, i termini previsti dagli articoli 274 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione dei tributi per l'anno 1947, il termine stabilito dall'art. 273 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è prorogato di cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La stessa proroga si applica ai termini stabiliti dagli articoli 274 e seguenti del menzionato testo unico.

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, che ha sostituito il decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il quarto e quinto comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sono così modificati:

« Qualora non si sia provveduto con la sentenza di condanna, provvede il giudice che ha emesso la condanna stessa nella forma prescritta dal Codice di procedura penale per gli incidenti di esecuzione. Se la sentenza di condanna sia già intervenuta al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, la confisca è disposta, dal giudice che ha emesso la condanna, su richiesta del Ministro per le finanze.

« Nel caso di estinzione del reato per qualsiasi causa, permangono gli effetti della confisca già ordinata; e, ove questa non sia stata disposta, provvede il Tribunale penale nella cui circoscrizione è situato il bene o la maggior parte dei beni da confiscare.

« Il Tribunale provvede, su richiesta del Ministro per le finanze, con ordinanza in camera di consiglio, previa citazione degli interessati o, in caso di morte del soggetto alla confisca, degli eredi di costui. E' consentita l'assistenza dei difensori. Contro l'ordinanza è ammesso ricorso per Cassazione ».

Art. 2.

Non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui la sentenza o l'ordinanza di confisca è divenuta esecutiva, il cancelliere ne dà comunicazione alla Intendenza di finanza del luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria che ha disposto la confisca.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780170

Art. 3.

Su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, sono rilasciate ante copie della sentenza o della ordinanza di confisca, quante sono le Intendenze nella cui circoscrizione si trovano beni da confiscare.

Ciascuna di dette copie, in deroga al disposto dell'art. 476 del Codice di procedura civile, è spedita in forma esecutiva a termini dell'art. 475 stesso Codice.

Art. 4.

L'Intendente di finanza del luogo ove si trovano beni immobili sottoposti a confisca provvede alla trascrizione della sentenza o dell'ordinanza di confisca presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Con proprio provvedimento, l'Intendente di finanza procede, altresì, alla determinazione dei singoli beni mobili ed immobili sottoposti a confisca.

Detto provvedimento è notificato al condannato alla confisca od ai suoi aventi causa od agli eventuali terzi possessori o detentori, con l'intimazione di consegna o rilascio entro il termine di giorni dieci.

Trascorso detto termine, l'Intendenza di finanza procede alla esecuzione in via amministrativa, effettuando l'immissione in possesso a mezzo dei propri organi, assistiti, ove occorra, dalla forza pubblica.

Art. 5.

Chiunque abbia interesse ad opporsi all'esecuzione della confisca può proporre la relativa azione avanti l'autorità giudiziaria competente per valore e per territorio.

L'opposizione non sospende l'esecuzione, la quale può essere sospesa soltanto dall'Intendente di finanza con ordinanza motivata, sentita l'Avvocatura dello Stato.

Art. 6.

L'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è così modificato:

« L'Amministrazione finanziaria o il pubblico ministero possono chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili di colui contro il quale sia stata iniziata l'azione penale per alcuni dei reati previsti dall'art. 2, dal primo e secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

« Il sequestro stesso può essere chiesto, altresì, nelle ipotesi di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed al quinto comma dell'art. 1 del presente decreto. In tal caso, il sequestro è chiesto all'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione

negozio, della requisizione o della prestazione, delle spese e perdite relative e del profitto netto conseguito.

Trattandosi di società cessata, l'obbligo della dichiarazione incombe a coloro che ne avevano l'amministrazione al tempo dei negozi, delle requisizioni o delle prestazioni.

Per l'omessa dichiarazione, è applicabile una ammenda fino a L. 100.000, oltre ad una pena pecuniaria pari all'ammontare dei profitti accertati. Per la infedele dichiarazione è applicabile una pena pecuniaria pari alla differenza tra il profitto netto dichiarato e quello definitivamente accertato.

Gli amministratori delle società per azioni, delle società a responsabilità limitata, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, quelli che copriranno la carica fino a completa estinzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge di avocazione dei profitti di regime, nonchè i liquidatori, sono in proprio solidalmente responsabili del debito per l'avocazione suddetta, qualunque sia l'epoca dell'accertamento e della riscossione.

Gli amministratori in carica al 14 luglio 1945, quelli che hanno ricoperto la carica fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè i liquidatori, sono solidalmente responsabili in proprio del debito indicato nel comma precedente, ogni qualvolta ricorra una o più delle seguenti condizioni:

a) la società derivi dalla trasformazione di una azienda individuale, di una società di fatto, di una società in nome collettivo o in accomandita semplice, avvenuta dopo il 14 luglio 1945;

b) sia stata sciolta prima dell'accertamento dei profitti di regime;

c) ricorrano elementi idonei a far ritenere che la costituzione o la gestione della società fu preordinata a creare una situazione di insolvenza, totale o parziale, del debito per avocazione profitti di regime.

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è sostituito dai seguenti:

« Qualora a favore di una delle persone indicate nel comma precedente o dei suoi eredi ricorra taluna delle circostanze previste nel primo e terzo comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è fatta salva alla persona stessa, o, nei limiti dei rispettivi diritti ereditari, ai suoi eredi, la prova di cui all'art. 10 del predetto decreto.

« In ogni caso, le persone indicate nel comma precedente o i loro eredi hanno il diritto di provare che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780836 7801017

possesso a mezzo dei propri organi, assistiti, ove occorra, dalla forza pubblica.

Art. 5.

Chiunque abbia interesse ad opporsi all'esecuzione della confisca può proporre la relativa azione avanti l'autorità giudiziaria competente per valore e per territorio.

L'opposizione non sospende l'esecuzione, la quale può essere sospesa soltanto dall'Intendente di finanza con ordinanza motivata, sentita l'Avvocatura dello Stato.

Art. 6.

L'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è così modificato:

« L'Amministrazione finanziaria o il pubblico ministero possono chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili di colui contro il quale sia stata iniziata l'azione penale per alcuni dei reati previsti dall'art. 2, dal primo e secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

« Il sequestro stesso può essere chiesto, altresì, nelle ipotesi di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed al quinto comma dell'art. 1 del presente decreto. In tal caso, il sequestro è chiesto all'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione è situato il bene o la maggior parte dei beni da confiscare.

« Per le formalità del sequestro si applicano le norme del Codice di procedura penale ».

Art. 7.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, tutti coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sono assoggettabili a procedimento di avocazione, debbono dichiarare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette i negozi conclusi, direttamente o a mezzo di intermediari, col tedesco invasore, le requisizioni subite e le prestazioni fatte, indicando l'ammontare del indicato nel comma precedente, ogni qualvolta ricorra una o più delle seguenti condizioni:

a) la società derivi dalla trasformazione di una azienda individuale, di una società di fatto, di una società in nome collettivo o in accomandita semplice, avvenuta dopo il 14 luglio 1945;

b) sia stata sciolta prima dell'accertamento dei profitti di regime;

c) ricorrano elementi idonei a far ritenere che la costituzione o la gestione della società fu preordinata a creare una situazione di insolvenza, totale o parziale, del debito per avocazione profitti di regime.

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è sostituito dai seguenti:

« Qualora a favore di una delle persone indicate nel comma precedente o dei suoi eredi ricorra taluna delle circostanze previste nel primo e terzo comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è fatta salva alla persona stessa, o, nei limiti dei rispettivi diritti ereditari, ai suoi eredi, la prova di cui all'art. 10 del presente decreto.

« In ogni caso, le persone indicate nel comma precedente o i loro eredi hanno il diritto di provare che gli incrementi patrimoniali acquisiti dopo il 3 gennaio 1925 o dopo la data più recente dell'assunzione della carica, provengono dai fatti economici previsti nel secondo e terzo comma dell' art. 17 del presente decreto ».

Art. 9.

L'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è così modificato:

« Nel disporre la confisca totale a norma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e dell'art. 1 del presente decreto, ovvero il sequestro a norma degli articoli 4 e 32 del presente decreto, la competente autorità giudiziaria può, su richiesta degli interessati ed in contraddittorio con l'in-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783717

tendente di finanza, assegnare una somma mensile a titolo di alimenti, a favore del soggetto o delle persone verso le quali egli sia o fosse tenuto agli alimenti a norma degli articoli 433 e seguenti del Codice civile, tenendo conto delle particolari condizioni di famiglia e dell'entità della rendita dei beni confiscati o sequestrati ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è sostituito dal seguente:

« La competenza a risolvere tali vertenze spetta, in primo grado, ad una Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte, formata di un presidente nominato dal Ministro per le finanze, su designazione del presidente del Tribunale del capoluogo della provincia, sentiti l'Intendente di finanza ed il delegato provinciale per l'avocazione, e di quattro membri effettivi e di quattro supplenti, nominati pure dal Ministro per le finanze, su designazione del Prefetto, fra cittadini di provata probità e competenza. Tali designazioni non hanno valore vincolativo ».

Art. 11.

Le parole: « Le formalità sono effettuate in esenzione dalla imposta ipotecaria e relativi emolumenti e diritti » contenute nel secondo comma dell'art. 32 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 134, sono soppresse.

Allo stesso art. 32 è, inoltre, aggiunto il seguente comma:

« L'atto di garanzia ipotecaria, di cauzione o di fideiussione, nonchè gli atti relativi al procedimento per il sequestro conservativo sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie, nonchè dagli emolumenti e diritti a favore del Conservatore dei registri immobiliari e dell'Ufficio del registro ».

Art. 12.

All'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora l'accertamento dei profitti di regime sia riconosciuto, con provvedimento definitivo, in tutto o in parte insussistente, o il contribuente abbia soddisfatto totalmente il debito accertato a di lui carico, l'Intendente di finanza, a richiesta dell'interessato, consente, con regolare decreto, la cancellazione dell'ipoteca, la quale sarà effettuata col pagamento dell'importo di cui all'art. 14 della tariffa allegato A alla quale può intervenire un funzionario dell'Amministrazione finanziaria.

« Il sequestratario cessante deve presentare all'Intendenza di finanza, entro il termine di un mese da quello della riconsegna, il rendiconto finale della gestione che, a cura dell'Intendente di finanza, è sottoposto al benestare del proprietario.

« Nel caso in cui il proprietario rifiuti il proprio benestare o l'Intendente di finanza non ritenga di approvare il rendiconto, questo, a cura dell'Intendente di finanza, è rimesso al presidente del Tribunale, il quale, sentiti il proprietario, il sequestratario e l'Intendente, decide con ordinanza non impugnabile. Al presidente del Tribunale spetta, in ogni caso, liquidare, in contraddittorio delle parti suddette, i compensi dovuti al sequestratario.

« Se questi non presenta il rendiconto nel termine sopra indicato, incorre nella perdita del compenso a lui dovuto, salve le altre sanzioni legali ».

Art. 14.

Il quinto comma dell'art. 44 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è così modificato:

« Tale diritto deve esercitarsi nel termine perentorio di giorni 20 dall'aggiudicazione, mediante dichiarazione da depositarsi presso la competente cancelleria giudiziaria a cura dell'Intendente di finanza e da trascriversi, a cura dell'Intendente medesimo, all'Ufficio dei registri immobiliari ».

Allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi:

« Per l'esercizio del diritto di prelazione, l'Intendente di finanza notifica all'interessato l'ordine di consegna delle azioni, le quali, a cura dell'Intendente stesso, saranno intestate alla Direzione generale del demanio con la formula: « per prelazione ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134 ».

« Per le quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata, il diritto di prelazione è esercitato in base a decreto del presidente del Tribunale, da emanarsi su richiesta dell'Intendente di finanza, ed avente efficacia di trasferimento all'Erario delle quote suddette ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

le parole: « Le formalità sono effettuate in esenzione dalla imposta ipotecaria e relativi emolumenti e diritti » contenute nel secondo comma dell'art. 32 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 134, sono soppresse.

Allo stesso art. 32 è, inoltre, aggiunto il seguente comma:

« L'atto di garanzia ipotecaria, di cauzione o di fideiussione, nonchè gli atti relativi al procedimento per il sequestro conservativo sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie, nonchè dagli emolumenti e diritti a favore del Conservatore dei registri immobiliari e dell'Ufficio del registro ».

Art. 12.

All'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora l'accertamento dei profitti di regime sia riconosciuto, con provvedimento definitivo, in tutto o in parte insussistente, o il contribuente abbia soddisfatto totalmente il debito accertato a di lui carico, l'Intendente di finanza, a richiesta dell'interessato, consente, con regolare decreto, la cancellazione dell'ipoteca, la quale sarà effettuata col pagamento dell'imposta di cui all'art. 14 della tariffa allegato A alla legge 25 giugno 1943, n. 540, commisurata sul solo importo del debito per profitto di regime definitivamente liquidato e pagato ed in esenzione da imposta per la parte del debito riconosciuto non dovuto ».

Art. 13.

All'art. 42 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sono aggiunti i seguenti commi:

« La iscrizione dell'ipoteca legale, di cui al comma precedente, si opera con le stesse modalità previste dall'art. 32.

« Nei casi in cui l'Intendente di finanza richieda altra garanzia reale o personale, la revoca del sequestro è subordinata alla prestazione della garanzia stessa.

« Nel decreto che ordina la revoca del sequestro sarà assegnato un termine per la riconsegna dei beni, alla [illegible] nel termine perentorio di giorni 20 dall'aggiudicazione, mediante dichiarazione da depositarsi presso la competente cancelleria giudiziaria a cura dell'Intendente di finanza e da trascriversi, a cura dell'Intendente medesimo, all'Ufficio dei registri immobiliari ».

Allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi:

« Per l'esercizio del diritto di prelazione, l'Intendente di finanza notifica all'interessato l'ordine di consegna delle azioni, le quali, a cura dell'Intendente stesso, saranno intestate alla Direzione generale del demanio con la formula: « per prelazione ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134 ».

« Per le quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata, il diritto di prelazione è esercitato in base a decreto del presidente del Tribunale, da emanarsi su richiesta dell'Intendente di finanza, ed avente efficacia di trasferimento all'Erario delle quote suddette ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MACRELLI — NENNI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — GONELLA — ROMITA — SEGNI — FERRARI — SCELBA — MORANDI — D'ARAGONA — CAMPILLI — SERENI — ALDISIO

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 32. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Sostituzione del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nella Sardegna.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1945, registrato alla Corte dei conti il giorno 6 dicembre stesso anno, registro n. 7 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 350, col quale il prof. Emilio Lucchi veniva nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nella Sardegna;

Vista la lettera di dimissioni presentata dal predetto prof. Emilio Lucchi;

Vista la lettera 25 giugno 1946, n. 2970, con la quale il Prefetto di Cagliari propone che in sostituzione dell'attuale presidente venga nominato il dott. ing. Marcello Salvatore, detto Claudio;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dalla carica di presidente del Consorzio per la tutela della pesca nella Sardegna, con sede in Cagliari, presentate dal prof. Emilio Lucchi.

Art. 2.

Il dott. ing. Marcello Salvatore, detto Claudio, è nominato presidente del Consorzio predetto, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 17,

(4132)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1946.

Revoca, in seguito a rinuncia, della concessione di pisci-

località Carà di Villa in comune di Lizzano, allo sfocio nella roggia Mora, scorrente nel territorio dei comuni di Lizzano Fara Novarese e Briona;

Vista la dichiarazione in data 10 novembre 1944 del predetto sig. Zanetti Edoardo, con la quale il medesimo rinuncia alla concessione di cui trattasi;

Decreta:

Preso atto della rinuncia da parte del concessionario sig. Zanetti Edoardo, è revocato il decreto del Capo del Governo in data 13 aprile 1943, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'annullamento del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Novara è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 6 settembre 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1946.
Registro Agricoltura e foreste n. 17, foglio n. 393.

(4133)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946

Nomina del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Visto l'art. 13 dello statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, approvato con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1487;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare è composto dai seguenti:

a) sindaci effettivi:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

... della pesca nella Sardegna, con sede in Cagliari, presentate dal prof. Emilio Lucchi.

Art. 2.

Il dott. ing. Marcello Salvatore, detto Claudio, è nominato presidente del Consorzio predetto, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 17,

(4132)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1946.

Revoca, in seguito a rinuncia, della concessione di piscicoltura nel torrente Strona.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926 in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 13 aprile 1943, registrato alla Corte dei conti addì 18 giugno 1943, registro n. 12 Finanze, foglio n. 248, col quale venne accordata al signor Zanetti Edoardo fu Vittorio la concessione di piscicoltura nelle acque del torrente Strona per il tratto dalla passerella, in

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946

Nomina del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Visto l'art. 13 dello statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, approvato con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1487;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare è composto dai seguenti:

a) sindaci effettivi:

Borelli dott. Raffaello, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Lanza Giuseppe, in rappresentanza della gente del mare;

Borghi Giuseppe, in rappresentanza degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;

b) sindaci supplenti:

Jannicelli dott. Biagio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Gargano Giuseppe, in rappresentanza della gente del mare;

Vico dott. Niccolò, in rappresentanza degli armatori e degli ausiliari dell'armamento.

Roma, addì 14 ottobre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4121

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1946.

Nomina del Comitato tecnico del casellario centrale infortuni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, contenente disposizioni per il Casellario centrale infortuni;

Viste le designazioni dell'Istituto nazionale infortuni e dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici;

Decreta:

Articolo unico.

Il Comitato tecnico previsto dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, è composto dai seguenti membri:

1) Micheletti dott. Alberto, funzionario di grado 6° del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

2) Pozzilli avv. Paride, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

3) Colasso avv. Vittorio, rappresentante delle società esercenti la assicurazione facoltativa contro i rischi d'infortunio sul lavoro;

4) Diez prof. Salvatore, esperto in materia di assicurazione contro gli infortuni;

5) Compagnucci dott. Filiberto, esperto nel campo delle discipline statistiche.

Roma, addì 29 ottobre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4120)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « Pradella e Bassignana », con sede in Milano, di allestire un impianto industriale

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « F.E.G.E.A. » - Società Fabbrica Ebanite Gomma e Affini - con sede in Busto Arsizio, di ampliare i propri impianti industriali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie, in data 10 ottobre e 22 novembre 1946, con le quali la ditta « F.E.G.E.A. » - Società Fabbrica Ebanite Gomma e Affini, con sede in Busto Arsizio (Varese), rende noto che intende ampliare i propri impianti di Busto Arsizio, per la produzione di copertoni e camere d'aria per biciclette;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alla deficienza delle materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « F.E.G.E.A. » - Società Fabbrica Ebanite Gomma e Affini, con sede in Busto Arsizio, è vietato l'ampliamento dei propri impianti, in Busto Arsizio, per la produzione di copertoni e camere d'aria di gomma per biciclette.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4148)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « S.I.P. » - Società Italiana Potassa - con sede in Roma, di trasferire un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie in data 23 ottobre e 27 novembre 1946, con le quali la ditta « S.I.P. » - Società Italiana Potassa, con sede in Roma, rende noto che intende trasferire da Sessa Aurunca (Napoli) a Civita Castel-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788417

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Il Ministro: D'ARAGONA

(4120)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « Pradella e Bassignana », con sede in Milano, di allestire un impianto industriale

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie in data 18 settembre, 17 ottobre e 19 novembre 1946, con le quali la ditta « Pradella & Bassignana », con sede in Milano, rende noto che intende allestire, in detta città, un impianto per la lavorazione della gomma e affini;

Considerata l'esuberanza degli impianti esistenti in relazione al fabbisogno ed alle materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Pradella & Bassignana », con sede in Milano, è vietato allestire, in detta città, un impianto per la lavorazione della gomma e affini.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4142)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « S.I.P. » - Società Italiana Potassa - con sede in Roma, di trasferire un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie in data 23 ottobre e 27 novembre 1946, con le quali la ditta « S.I.P. » - Società Italiana Potassa, con sede in Roma, rende noto che intende trasferire da Sessa Aurunca (Napoli) a Civita Castellana (Viterbo), un impianto per la macinazione e l'arricchimento della leucite;

Ritenuti insufficienti i motivi addotti per giustificare il trasferimento dell'impianto;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « S.I.P. » - Società Italiana Potassa, con sede in Roma, è vietato trasferire dallo stabilimento di Sessa Aurunca (Napoli) a quello di Civita Castellana (Viterbo), un impianto per la macinazione e l'arricchimento della leucite.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4147)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Ferrari Adolfo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell' O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 28-946 decisioni N. 23-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 18 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Ferrari Adolfo di Ignoti, nato a Torino il 13 marzo 1887, domiciliato e residente a Uscio (Genova) via Ulivi n. 33, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso presentato da Ferrari Adolfo, tendente ad ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 18 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4164)

Esito del ricorso presentato da Perroux Maria, avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell' O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 29 decisioni N. 188-1946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 19 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente;

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Elia Fiumerapido a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), di un mutuo di L. 970.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3970)

Autorizzazione al comune di Cerignola a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Cerignola (Foggia), di un mutuo di L. 2.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3971)

Autorizzazione al comune di Rignano sull'Arno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Rignano sull'Arno (Firenze), di un mutuo di L. 700.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3972)

Autorizzazione al comune di Montespertoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Montespertoli (Firenze), di un mutuo di L. 1.850.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3973)

Autorizzazione al comune di Impruneta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Impruneta (Firenze), di un mutuo di L. 800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Roma, addì 18 novembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4164)

Esito del ricorso presentato da Perroux Maria, avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 29 decisioni — N. 188-1946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 19 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla sig.a Perroux Maria di Alberto e di Maramotti Enrica, nata a Borgonovo Val Tidone il 16 giugno 1895, domiciliata in Roma, via Martignano, 6, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso presentato da Perroux Maria, tendente ad ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 19 novembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4165)

Autorizzazione al comune di Montespertoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Montespertoli (Firenze), di un mutuo di L. 1.850.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3973)

Autorizzazione al comune di Impruneta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Impruneta (Firenze), di un mutuo di L. 800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3974)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di farmacologia nella Università di Modena, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è vacante la cattedra di farmacologia, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della suddetta Facoltà, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4134)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª pubblicazione).

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati di rendita:

Elenco n. 24.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	399250	Oratorio di S. Pietro di Peagno (Udine)	7 —
Id.	457508	Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo di Fagnigola, frazione di Azzano (Udine)	147 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 30 settembre 1946

(3043)

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 dicembre 1946 - N. 251

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	84,375
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	69,30
Id. 5 % 1935	90 —

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 dicembre 1946 - N. 252

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6 85
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	84,375
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	69,30
Id. 5 % 1935	90 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 772017

0846

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 dicembre 1946 - N. 251

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	84,375
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	60,30
Id. 5 % 1935	90 —
Redimibile 3,50 % 1934	79,80
Id. 5 % 1936	90 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,825
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,775
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,25
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,425
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,95
Id. 5 % convertiti 1951	97,05

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 dicembre 1946 - N. 252

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6 85
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	84,375
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	60,30
Id. 5 % 1935	90 —
Redimibile 3,50 % 1934	79,80
Id. 5 % 1936	90 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,825
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,775
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,25
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,425
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,95
Id. 5 % convertiti 1951	97,05

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI BATTELLI, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

0847

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 12 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-138 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-114

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 389.
Erezione in ente morale della Fondazione pia «Michelina ed Eugenia Gravina», con sede in San Marco in Lamis (Foggia) . . . . . Pag. 3102

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 390.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1946.
Convalida delle modifiche alla tabella organica del ruolo degli archivisti della sede centrale dell'Associazione nazionale invalidi di guerra . . . . . Pag. 3103

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna) . . . . . Pag. 3104

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1946.
Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica e ad elevare il capitale massimo assicurabile con alcune tariffe in vigore . . . . . Pag. 3104

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1946.
Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata Poli e Poli, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 3104

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1946.
Revoca del decreto 20 dicembre 1945 col quale la «S.I. S.A.» - Smalti italiani società in accomandita semplice Audiberti & C. con sede in Torino, veniva sottoposta a sindacato . . . . . Pag. 3105

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788041

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 389.

Erezione in ente morale della Fondazione pia « Michelina ed Eugenia Gravina », con sede in San Marco in Lamis (Foggia) . . . . . Pag. 3102

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 390.

Fusione in unico ente con amministrazione autonoma degli orfanotrofi « Rosalia Lo Gioco e Ignazio Pontorno », con sede in Leonforte (Enna) . . . . . Pag. 3102

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946.

Riconferma del presidente e dei vice presidenti dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia . . . . . Pag. 3102

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 3102

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1946.

Modalità dell'incorporazione del Monte di credito di Pordenone nella Cassa di risparmio di Udine . . Pag. 3103

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1946.

Convalida delle modifiche alla tabella organica del ruolo degli archivisti della sede centrale dell'Associazione nazionale invalidi di guerra . . . . . Pag. 3103

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna) . . . . . Pag. 3104

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1946.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica e ad elevare il capitale massimo assicurabile con alcune tariffe in vigore . . . . . Pag. 3104

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata Poli e Poli, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 3104

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1946.

Revoca del decreto 20 dicembre 1945 col quale la « S.I. S.A. » - Smalti italiani società in accomandita semplice Audiberti & C. con sede in Torino, veniva sottoposta a sindacato . . . . . Pag. 3105

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua malattia operai gente dell'aria. Pag. 3105

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946

Proroga dei poteri del commissario straordinario della Cassa mutua paritetica nazionale per gli addetti alle tipografie dei giornali quotidiani . . . . . Pag. 3105

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta Società « Dellino », con sede in Milano, di allestire un impianto industriale . . Pag. 3105

DECRETI PREFETTIZI:

Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca. Pag. 3105

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 738017

108 49

4611

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Esito del ricorso presentato da Cavicchia Clevio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» del 2 luglio 1946, n. 145 . . . . . Pag. 3107

Esito del ricorso presentato da Mondelli Andrea avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» del 2 luglio 1946, n. 145 . . . . . Pag. 3107

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Capua a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3107

Autorizzazione al comune di Caltagirone a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3107

Autorizzazione al comune di Jesi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3107

Autorizzazione al comune di Castel San Niccolò a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3107

Autorizzazione al comune di Pedara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3107

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 3107

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali. Pag. 3108

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti vincolari . . . . . Pag. 3108

Accreditamento di notaio . . . . . Pag. 3108

Medio dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3108

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 3108

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 settembre 1946, n. 389.

Erezione in ente morale della Fondazione pia «Michelina ed Eugenia Gravina», con sede in San Marco in Lamis (Foggia).

N. 389. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, la Fondazione pia «Michelina ed Eugenia Gravina», con sede in San Marco in Lamis in provincia di Foggia, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946.

Riconferma del presidente e dei vice presidenti dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visti gli articoli 21 e 23 dello statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, approvato con regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100 e le successive modificazioni dello stesso;

Viste le deliberazioni in data 24 ottobre 1945 e 22 maggio 1946, con le quali il Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale predetto ha confermato il dott. ing. Francesco Ferruccio Saccaldi ed ha nominato i signori avv. Arturo Prinzi ed avv. Andrea De Besi, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto stesso;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono approvate la conferma del dott. ing. Francesco Ferruccio Saccaldi e la nomina dell'avv. Arturo Prinzi e dell'avv. Andrea De Besi, rispettivamente, presidente e vice presidenti dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, per un triennio, ai sensi dell'art. 23 dello statuto dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1946

DE NICOLA

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1946
Registro Tesoro n. 11, foglio n. 383.

(4152)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 3108

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 383.

Erezione in ente morale della Fondazione pia « Michelina ed Eugenia Gravina », con sede in San Marco in Lamis (Foggia).

N. 383. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione pia « Michelina ed Eugenia Gravina », con sede in San Marco in Lamis in provincia di Foggia, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: GRAZIANI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 390.

Fusione in unico ente con amministrazione autonoma degli orfanotrofi « Rosalia Lo Gioco e Ignazio Ponterno », con sede in Leonforte (Enna).

N. 390. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, gli orfanotrofi « Rosalia Lo Gioco » e « Ignazio Ponterno », con sede in Leonforte in provincia di Enna, sono fusi in unico ente con la denominazione « Orfanotrofio femminile Rosalia Lo Gioco - Ignazio Ponterno », sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: GRAZIANI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1946

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono approvate la conferma del dott. ing. Francesco Ferruccio Smeraldi e la nomina dell'avv. Arturo Prinzi e dell'avv. Andrea De Rosi, rispettivamente, presidente e vice presidenti dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, per un triennio, ai sensi dell'art. 27 dello statuto dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1946

DE NICOLA

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1946
Registro Tesoro n. 11, foglio n. 353.

(4152)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 269;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4133, in data 2 giugno 1929, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Marinelli Federico il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di San Feliciano distanti dai numeri 39,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

74, 85, 87, 121, 133, 141, 153, 156, 170 e nelle arelle della posta stessa ai numeri 9, 11 e 50;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovansi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi i signori Marinelli Manlio ed Alberto di Nicola ed il Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4133, in data 2 giugno 1920, è riconosciuto il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno a favore dei signori Marinelli Manlio ed Alberto di Nicola, nei porti della posta di San Feliciano ai numeri 39, 74, 85, 87, 121, 141, 153, 156, 170 e nelle arelle della posta stessa ai numeri 9, 11 e 50;

a favore del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno, nel porto della posta di San Feliciano al numero 133.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1946

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 36, foglio n. 169

(4046)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1946.

Modalità dell'incorporazione del Monte di credito di Pordenone nella Cassa di risparmio di Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto in data 6 settembre 1946 del Capo provvisorio dello Stato, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Pordenone nella Cassa di risparmio di Udine;

3) impegno da parte della Cassa di assicurare il servizio delle operazioni su pegno nella città di Pordenone;

4) il Monte procederà al licenziamento ed alla liquidazione del personale alle sue dipendenze. Detto personale, escluso il facente funzioni di segretario, signor Gino Pegolo, che già copre l'ufficio di segretario dell'Ente Comunale di Assistenza di Pordenone, sarà immediatamente assunto alle dipendenze della Cassa di risparmio di Udine.

Le condizioni di liquidazione e di assunzione saranno concordate con le competenti organizzazioni sindacali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4088)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1946.

Convalida delle modifiche alla tabella organica del ruolo degli archivisti della sede centrale dell'Associazione nazionale invalidi di guerra.

IL MINISTRO
PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Vista la deliberazione del commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra in data 10 giugno 1946, ratificata dal Collegio dei commissari dell'opera medesima in data 12 settembre stesso anno, relativa alla convalida della deliberazione presidenziale n. 313 in data 6 luglio 1944, adottata sotto l'impero della seduente repubblica sociale italiana e concernente la modifica della tabella organica degli archivisti della sede centrale dell'Associazione ed il passaggio a ruolo, con la qualifica di archivista, dello avventizio Antonio Olivotti, assunto in servizio il 1° luglio 1933;

Ritenuto che i provvedimenti di cui sopra non risultano determinati da ragioni politiche ma da effettive esigenze di servizio;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 219, ed il decreto successivo del 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785217

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1946.

Modalità dell'incorporazione del Monte di credito di Pordenone nella Cassa di risparmio di Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto in data 6 settembre 1946 del Capo provvisorio dello Stato, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Pordenone nella Cassa di risparmio di Udine;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Pordenone, con sede in Pordenone (Udine), nella Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine, disposta con decreto in data 6 settembre 1946 del Capo provvisorio dello Stato, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione da parte della Cassa di risparmio di Udine di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Pordenone, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quant'altro di spettanza del Monte e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa ed eccettuata;

2) incameramento da parte della Cassa di risparmio di Udine del patrimonio netto del Monte di L. 455.970,64;

(4162)

zione nazionale mutilati e invalidi di guerra in data 10 giugno 1946, ratificata dal Collegio dei commissari dell'opera medesima in data 12 settembre stesso anno, relativa alla convalida della deliberazione presidenziale n. 313 in data 6 luglio 1944, adottata sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana e concernente la modifica della tabella organica degli archivisti della sede centrale dell'Associazione ed il passaggio a ruolo, con la qualifica di archivista, dello avventizio Antonio Olivetti, assunto in servizio il 1° luglio 1933;

Ritenuto che i provvedimenti di cui sopra non risultano determinati da ragioni politiche ma da effettive esigenze di servizio;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ed il decreto successivo del 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Visti i decreti Ministeriali 16 febbraio e 26 aprile 1946;

Decreta:

E' convalidata la deliberazione 6 luglio 1944, n. 313, adottata sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dal presidente dell'Associazione nazionale invalidi di guerra, concernente modifiche alla tabella organica del ruolo degli archivisti della sede centrale dell'Associazione medesima, nonchè il passaggio nel ruolo in parola, con la qualifica di archivista, dell'avventizio Olivetti Antonio, con decorrenza dal 1° luglio 1933.

Roma, addì 20 novembre 1946

Il Ministro: SERENI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 16 giugno 1940, n. 933 e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 615, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni in data 4 giugno e 28 agosto 1946, del commissario del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna);

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), giusta il testo composto di 42 articoli allegato al presente decreto e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. Il Ministro: PERTILLA

(4137)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1946.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica e ad elevare il capitale massimo assicurabile con alcune tariffe in vigore.

IL MINISTRO

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è autorizzato a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica per capitali non superiori a L. 100.000 in base alle tariffe in vita intera a premio unico e in mista a premio unico, alle seguenti condizioni:

a) in caso di morte dell'assicurato nel primo anno di assicurazione, restituzione del premio unico netto incassato;

b) in caso di morte nel secondo anno di assicurazione, restituzione del premio unico incassato, maggiorato del 50 % della differenza fra il capitale assicurato ed il premio unico stesso se il decesso avviene nel primo semestre dell'anno, ovvero maggiorato del 75 % di detta differenza se il decesso avviene nel secondo semestre.

Art. 2.

Il predetto Istituto è inoltre autorizzato ad elevare da L. 100.000 a L. 250.000 il capitale massimo assicurabile con le tariffe 3 e 4 senza visita medica - mista e temine fisso con carenza di cinque anni - approvate con decreto Ministeriale 28 marzo 1928.

Roma, addì 22 novembre 1946

p. Il Ministro: ASSENNATO

(4033)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1946

Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata Poli e Poli, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 8 5 4 7 1 9 5 7

allegato al presente decreto e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PERTILLI

(4157)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1946.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica e ad elevare il capitale massimo assicurabile con alcune tariffe in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 549, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1946, con il quale l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è stato autorizzato a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore

Vista la domanda dell'Istituto predetto intesa ad estendere l'autorizzazione di cui al predetto decreto ad altre tariffe di assicurazione a premio unico e ad elevare da L. 100.000 a L. 250.000 il capitale massimo assicurabile con alcune tariffe di assicurazione senza visita medica, approvate con decreto Ministeriale 28 marzo 1928;

(4033)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1946

Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata Poli e Poli, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società a responsabilità limitata Poli e Poli, con sede in Milano, esercente rappresentanze, si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società a responsabilità limitata Poli e Poli, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Mario Danelli.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4107)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1946.

Revoca del decreto 20 dicembre 1945 col quale la « S.I. S.A. » - Smalti italiani società in accomandita semplice Audiberti & C. con sede in Torino, veniva sottoposta a sindacato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1945, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sindacato la « S.I.S.A. » - Smalti italiani società in accomandita semplice Audiberti & C. con sede in Torino;

Ritenuto che, a seguito della concessione della cittadinanza italiana al socio accomandatario signor Bachstädt Walter, nella sindacata azienda non risultano più esistenti interessi di persone di nazionalità tedesca ed occorre quindi revocare il sindacato;

Vista la citata legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Decreta:

E' revocato il decreto 20 dicembre 1945, col quale la « S.I.S.A. » - Smalti italiani società in accomandita semplice Audiberti & C. con sede in Torino, è stata sottoposta a sindacato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1946

(4106) *Il Ministro*: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua malattia operai gente dell'aria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335;

Visto il contratto collettivo di lavoro 14 settembre 1939, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 26 luglio 1940, fascicolo n. 29;

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946

Proroga dei poteri del commissario straordinario della Cassa mutua paritetica nazionale per gli addetti alle tipografie dei giornali quotidiani.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335, concernente la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali e la sostituzione in Commissioni ed organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Visto il contratto collettivo nazionale 15 luglio 1940 che regola il funzionamento della Cassa mutua paritetica nazionale per gli addetti alle tipografie dei giornali quotidiani;

Visto il proprio decreto 11 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio, concernente la nomina del dottor Goffredo Petrarca a commissario straordinario della Cassa predetta, per un periodo di tre mesi;

Ritenuta la necessità di prorogare i poteri del predetto commissario;

Decreta:

I poteri del dott. Goffredo Petrarca quale commissario straordinario per la gestione della Cassa mutua paritetica nazionale per gli addetti alle tipografie dei giornali quotidiani, sono prorogati fino al 31 dicembre 1946.

Roma, addì 29 novembre 1946

(4108) *Il Ministro*: D'ARAGONA

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta Società « Delfino », con sede in Milano, di allestire un impianto industriale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove in-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

(4106) *Il Ministro*: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua malattia operai gente dell'aria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335;

Visto il contratto collettivo di lavoro 14 settembre 1939, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 26 luglio 1940, fascicolo n. 233, collegato n. 2114, contenente lo statuto della Cassa mutua nazionale malattie operai gente aria;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1946, relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta;

Ritenuta l'opportunità di modificare la rappresentanza degli esercenti imprese di trasporti aerei in relazione agli effettivi interessi delle imprese medesime;

Decreta:

In sostituzione del dott. Attilio Morrocchi è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua malattie operai gente aria, in rappresentanza degli esercenti imprese trasporti aerei, il signor Antonio Vitantonio.

Roma, addì 29 novembre 1946

(4092) *Il Ministro*: D'ARAGONA

sario straordinario per la gestione della Cassa mutua paritetica nazionale per gli addetti alle tipografie dei giornali quotidiani, sono prorogati fino al 31 dicembre 1946.

Roma, addì 29 novembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4108)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta Società « Delfino », con sede in Milano, di allestire un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denunce in data 12 settembre e 23 novembre 1946, con le quali la Società « Delfino », con sede in Milano, rende noto che intende allestire, in Saronno (Varese), un pastificio, della potenzialità produttiva annua di q.li 30.000 di pasta alimentare;

Considerato che la capacità degli impianti, esistenti nella provincia di Varese, è di gran lunga superiore al fabbisogno;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'Industria;

Decreta:

Alla ditta Società « Delfino », con sede in Milano, è vietato allestire in Saronno (Varese), un pastificio per la produzione di pasta alimentare.

Roma, addì 6 dicembre 1946

(4143) *Il Ministro*: MORANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

0858

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NEL

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvato con decreto

Num. d'ord. red. a	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato
3583	28-9-1946	10970 Gab.	Bolzano	Ruggeri Crescenzia fu Pietro	23- 5-1890 - Varna	Rigger
3584	Id.	9528 Gab.	Id.	Insommo Angelo fu Giovanni Domenico	8- 7-1886 - Santa Cristina	Insam
3585	Id.	12348 Gab.	Id.	Pezzedi Giuseppe fu Antonio	27- 1-1901 - Radia	Pitschelder
3586	Id.	13182 Gab.	Id.	Fabbri Federica fu Antonio	5- 3-1907 - Tirolo	Schmider
3587	Id.	13333 Gab.	Id.	Presti Francesca fu Bertignoll Giuseppe	9- 1-1897 - Caldaro	Perustich
3588	Id.	13332 Gab.	Id.	Bratto Luigi fu Francesco	25- 1-1905 - Termeno	Winkler
3589	Id.	2568 Gab.	Id.	Crola Maria di Giuseppe	21- 1-1914 - Gais	Kroel
3590	Id.	11117 Gab.	Id.	Pini Anna nata Obbrhauner fu Andrea (defunta)	4- 5-1874 - Monguelfo	Feichter
3671	20-8-1946	6097 Gab.	Id.	Lutti Ermanno di Giuseppe	16-12-1902 - Sluderno	Lutt
3672	Id.	10110 Gab.	Id.	Dallaspezola Giuseppe di Giacomo	21- 9-1901 - Sarentino	Spögler
3673	Id.	7518 Gab.	Id.	Dalla Ganda Giovanni fu Giuseppe	18- 2-1893 - Cengles	Gander
3674	12-9-1946	11791 Gab.	Id.	Orlandi Giuseppe di Francesco	27- 7-1906 - San Genesio	Hosf
3675	28-9-1946	13183 Gab.	Id.	Dallischia Giuseppe fu Giuseppe	23- 2-1906 - Merano	Nischler
3676	11-9-1946	12153 Gab.	Id.	Gozzi Luigia di Luigi	4- 1-1907 - Naturno	Goetsch
3677	13-9-1946	12129 Gab.	Id.	Mosi Paolo fu Giacomo	15- 9-1904 - Marebbe	Huber
3678	11-9-1946	12611 Gab.	Id.	Martini Giuseppe fu Luigi	22- 9-1920 - Appiano	Perpmer
3679	20-8-1946	7377 Gab.	Id.	Mosna Augusto fu Antonio	15- 6-1905 - Selva Val Gardena	Moesner
3680	11-9-1946	12507 Gab.	Id.	Dallavia Angelo fu Giovanni	26- 9-1880 - Marebbe	Gasser

0859

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735017

ESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

...alità	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
...ro	23- 5-1890 - Varna	Rigger	Carlo, Sofia, Ervino, Emilio, Ida, Francesco e Serafino, figli
...ni Dome-	8- 7-1886 - Santa Cristina	Insam	Mussner Vincenza di Giuseppe, moglie; Giuseppe, Maria, Angelo, Ottone, Emilio e Roberto, figli
...io	27- 1-1901 - Badia	Pitschalder	—
	5- 2-1907 - Tirolo	Schnulder	Bernardo, figlio
...gnoli Giu-	9- 1-1897 - Collaro	Perustich	Riccardo ed Anna, figli
	25- 1-1905 - Termeno	Winkler	—
	24- 1-1914 - Gais	Kroel	Uberto e Antonio, figli
...er fu An-	4- 5-1874 - Monguelfo	Feichter	Andrea, Enrico e Giuseppe, figli; Niederbacher Amalia di Giuseppe, moglie di Andrea e i figli Maria, Giuseppe, Annalisa e Gualtiero; Amhof Caterina di Giuseppe, moglie di Enrico e i figli Francesco, Edmondo, Giuseppe e Gualtiero; Kofler Rosa di Fidomena, moglie di Giuseppe e i figli Ottomaro, Agnese, Arturo e Edith
	16-12-1902 - Sluderno	Lutz	Wegmann Luigia di Luigi, moglie; Alice ed Alberto, figli
...iacomo	21- 9-1901 - Sarentino	Spögler	Locher Maddalena di Luigi, moglie; Maddalena, Giuseppe, Silvestro, Alberto e Serafino, figli
...iuseppe	18- 2-1893 - Conglos	Gander	Tappainer Anna di Giuseppe, moglie; Matilde, Giovanni, Adolfo, Sigisfredo e Giuseppe, figli
...esco	27- 7-1906 - San Genesio	Hosf	Vigl Anna fu Giovanni, moglie; Francesco, Giuseppe, Bruno ed Erica, figli
...seppe	25- 2-1906 - Merano	Nischler	Fabbri Federica fu Antonio, moglie; Giuseppe, Leonardo, Federica, Maria, Ildegarda e Giovanni, figli
	4- 1-1907 - Naturno	Goetsch	Enrico, figlio
	15- 9-1905 - Marebbe	Huber	Ties Rosina di Agata, moglie; Francesco, Gabriella, Laura, Enrico e Carlo, figli
	22- 9-1929 - Appiano	Perpmer	Erardi Maria di Antonio, moglie; Laura, Rosa, Maria e Francesco, figli
	15- 6-1929 - Selva Val Gardena	Messner	Mahlknecht Sofia fu Giuseppe, moglie; Roberto, figlio
	26- 9-1881 - Marebbe	Gasser	Noiburga Clara di Francesco, moglie; Sigisfredo e Maria Emilia, figli

12-12-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 283

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Cavicchia Clevio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» del 2 luglio 1946, n. 145.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 26-946 decisioni. N. 91-946 Registro di ricorsi.

L'anno 1946, il giorno 16 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Cavicchia Clevio di Pio e di Ramacci Teresa, nato a Bagnoregio il 14 novembre 1907, domiciliato in Roma, via Re Boris di Bulgaria, n. 22, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1945.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

... Perciò la sua attività informativa, anche se di natura politica, fu estranea ai fini dell'O.V.R.A., intesa quale organizzazione di vigilanza e repressione dell'antifascismo...

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Cavicchia Clevio e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 2 luglio 1945, n. 145.

Roma, addì 16 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI — A. SCIAUDONE — F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3882)

Esito del ricorso presentato da Mondelli Andrea avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» del 2 luglio 1946, n. 145.

suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 18 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI — A. SCIAUDONE — F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3883)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Capua a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 2 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Capua (Caserta), di un mutuo di L. 2.150.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3980)

Autorizzazione al comune di Caltagirone a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Caltagirone (Catania), di un mutuo di L. 5.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3979)

Autorizzazione al comune di Jesi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Jesi (Ancona), di un mutuo di L. 4.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3978)

Autorizzazione al comune di Castel San Niccolò a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Castel San Niccolò (Arezzo), di un mutuo di L. 300.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

... Caviechia Clevio di Pio e di Ramacci Teresa, nato a Bagnoregio il 14 novembre 1907, domiciliato in Roma, via Re Boris di Bulgaria, n. 22, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

... Perciò la sua attività informativa, anche se di natura politica, fu estranea ai fini dell'O.V.R.A., intesa quale organizzazione di vigilanza e repressione dell'antifascismo...

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Caviechia Clevio e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 16 novembre 1946

La Commissione

T. CALOI — A. SCIALOJA — T. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3882)

Esito del ricorso presentato da Mondelli Andrea avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» del 2 luglio 1946, n. 145.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 27-946 decisioni. N. 46-946 Registro di ricorsi.

L'anno 1946, il giorno 18 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Caloi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Mondelli Andrea fu Luigi e fu Lucrezia La Rocca, nato a Trani (Bari) il 19 marzo 1901 e domiciliato in Roma, piazza della Rovere, n. 16, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, 1° capoverso del regio decreto legislativo 25 maggio 1945, n. 424, respinge il ricorso presentato da Mondelli Andrea tendente ad ottenere la cancellazione del nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A.

Roma, addì 16 novembre 1946

La Commissione

T. CALOI — A. SCIALOJA — T. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3883)

Autorizzazione al comune di Caltagirone a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Caltagirone (Catania), di un mutuo di L. 5.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3980)

Autorizzazione al comune di Caltagirone a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Caltagirone (Catania), di un mutuo di L. 5.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3979)

Autorizzazione al comune di Jesi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Jesi (Ancona), di un mutuo di L. 6.900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3978)

Autorizzazione al comune di Castel San Niccolò a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Castel San Niccolò (Arezzo), di un mutuo di L. [illegible] con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3977)

Autorizzazione al comune di Pedara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Pedara (Catania), di un mutuo di L. 480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3976)

Avviso di rettifica

L'autorizzazione a contrarre un mutuo al comune di Francavilla a Mare (Chieti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* numero 227 del 7 ottobre 1946, deve intendersi concessa per la somma di L. 1.100.000 e non per L. 1.000.000 come è stato erroneamente pubblicato.

(4179)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali

(3ª pubblicazione). Avviso N. 21.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze numero 472581 e n. 472615 di serie III, di L. 1200 (milleduecento) ciascuna, rilasciate rispettivamente in data 19 maggio 1939 e 23 agosto 1939 dalla Esattoria comunale di Montalbano Ionico, per versamenti, la prima della 3ª e 4ª rata e la seconda della 5ª e 6ª rata, della quota sottoscrizione del prestito Redimibile 3,5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1765, dovuta dalla ditta Gioia Vitantonio fu Francesco, secondo l'art. 26 del ruolo terreni di detto Comune, con delegata allo stesso Gioia Vitantonio fu Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1966, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Matera, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Il direttore generale: CONTI

(3045)

Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª pubblicazione). Avviso N. 22.

E' stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Cons. 3,50 % (1906), n. 728861, di annue L. 84, intestato ad Infusino Raffaele di Nicola, domiciliato in Roma.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3041)

(3ª pubblicazione). Avviso N. 23.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto 22 febbraio 1946 del Ministro per il tesoro, il notaio dott. Francesco Magistrini, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Novara.

Roma, addì 7 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4181)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 dicembre 1946 - N. 250

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6185
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8398	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	84 —
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	69,30
Id. 5 % 1935	90 —
Redimibile 3,50 % 1934	79,275
Id. 5 % 1936	90 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,125
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,975
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,325
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,30
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,80
Id. 5 % convertiti 1951	97,025

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 108621

Avviso N. 22.

(2ª pubblicazione).

E' stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Cons. 3,50 % (1906), n. 72861, di annue L. 84, intestato ad Infusino Raffaele di Nicola, domiciliato in Roma.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3641)

Avviso N. 23.

(2ª pubblicazione).

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati del Cons. 3,50 %, n. 251548, di annue L. 70, e n. [illegible], di annue L. 420, intestati rispettivamente a Gresso Irene-Caterina di Giuseppe, nubile, domiciliata a Torino.

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3642)

Rendita 3,50 % [illegible]		83 —
Id.	3,50 % 1902	69,30
Id.	3 % lordo	90 —
Id.	5 % 1935	79,275
Redimibile 3,50 % 1934		90 —
Id.	5 % 1936	97,125
Obbligazioni Venezie 3,50 %		97,975
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		96,70
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	96,70
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	97 —
Id.	5 % (15 settembre 1950)	96,65
Id.	5 % (15 aprile 1951)	91,325
Id.	4 % (15 settembre 1951)	97,30
Id.	5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,80
Id.	5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,025
Id.	5 % convertiti 1951	

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giorgio Dascalopulos di Giovanni nato nel 1918 a Glamnina (Grecia), ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina veterinaria conseguito presso l'Università di Camerino nel 1943.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito, a consegnarlo alla Università di Camerino.

(4177)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 738017

108 6

2607

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 11 dicembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 51-133 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 8[illegible]33 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 900 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 385.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile «Francesco Buonciorno», con sede in Capistrano (Catanzaro).

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1946.
Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Caserta, ai fini delle verificazioni periodiche dei terreni . . . . . Pag. 3087

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1946.
Nomina della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ragusa dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale . . . . . Pag. 3088

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1946.
Caratteristiche di nuove carte valori postali . Pag. 3088

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1946.
Convalida della deliberazione 25 giugno 1946 del commissario straordinario dell'Ospedale Fatebenefratelli-Sorel'e e Ciceri Agnese di Milano, concernente la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio di dipendenti dell'Ospeda e. Pag. 3089

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0864[illegible]
11958

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 385.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Francesco Buongiorno », con sede in Capistrano (Catanzaro). Pag. 3086

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 settembre 1946, n. 386.
Erezione in ente morale della Fondazione « Francesco e Matilde Aprile », con sede in Napoli . . . . . Pag. 3086

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 387.
Erezione in ente morale della Fondazione « Giuseppe Viriglio » pro bambini lattanti abbandonati, con sede in Potenza . . . . . Pag. 3087

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 388.
Dichiarazione di zona malarica di alcuni Comuni della provincia di Frosinone . . . . . Pag. 3087

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1946.
Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Caserta, ai fini delle verificazioni periodiche dei terreni . . . . . Pag. 3087

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1946.
Nomina della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ragusa dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale . . . . . Pag. 3088

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1946.
Caratteristiche di nuove carte valori postali . Pag. 3088

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1946.
Convalida della deliberazione 25 giugno 1946 del commissario straordinario dell'Ospedale Fatebenefratelli-Sorelle Ciceri Agnese di Milano, concernente la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio di dipendenti dell'Ospedale. Pag. 3089

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1946.
Ripristino della Cassa comunale di credito agrario di Pimentel (Cagliari) . . . . . Pag. 3089

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1946.
Ripristino della Cassa comunale di credito agrario di Pau (Cagliari) . . . . . Pag. 3090

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1946.
Modalità dell'incorporazione del Monte di credito su pegno di Rieti nella Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti . . . . . Pag. 3090

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Camastra (Agrigento) della Banca popolare Sant'Angelo, con sede in Licata. Pag. 3091

4613

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

0865

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Approvazione dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania . . . . Pag. 3091

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.
Sostituzione del commissario per il Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione. Pag. 3092

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1946.
Aumento delle tariffe dei Magazzini generali in Firenze. Pag. 3092

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1946.
Aumento delle tariffe dei Magazzini generali in Roma. Pag. 3092

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « U.E.I. » - Utilizzazione Elettro Industriali, di Milano, di allestire un nuovo impianto industriale. Pag. 3093

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « Villani e C. », con sede in Voghera (Pavia), di attivare un impianto industriale . . Pag. 3093

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « I.L.G.A. - Industria Lavorazione Gomma ed Affini » con sede in Ponte a Elsa (Firenze), di installare un impianto industriale . . . . . Pag. 3093

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « Industria scarlantezie saccarosio ed affini », con sede in Milano, di allestire un impianto industriale . . . . . Pag. 3094

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Revoca del decreto Ministeriale 12 agosto 1946, col quale si faceva divieto alla ditta « I.M.I.R. » di attivare in Luino (Varese) un impianto industriale . . . . . Pag. 3094

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « Magg-Guzi » - Industria lavorazione gomma - con sede in Milano, di attivare un impianto industriale . . . . . Pag. 3094

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « L. & L. Fratelli Vaccari », con sede in Modena, di attivare un impianto industriale . Pag. 3094

Autorizzazione al comune di Fucecchio a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3095

Autorizzazione al comune di Albano Laziale a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 3095

Autorizzazione al comune di Favara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3095

Ministero del tesoro: Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 3095

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del liquidatore del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Rovigo, con sede in Rovigo. Pag. 3095

Ministero dei trasporti: Autovetture derequisite appartenenti a proprietari sconosciuti . . . . . Pag. 3096

Prefettura di Bolzano: Rettifica al decreto prefettizio 28 agosto 1946, n. 10285 Gab., riguardante restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 275 del 3 dicembre 1946. Pag. 3096

CONCORSI

Ministero delle finanze: Approvazione della graduatoria di merito del concorso a 40 posti di allievo ufficiale della guardia di finanza per l'anno scolastico 1945-1946, indetto con decreto Ministeriale 13 marzo 1945 . . . Pag. 3096

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 282 DEL-L'11 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli esenti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 88: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni di azioni ed obbligazioni delle Strade ferrate del Monferrato.

(4183)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 385.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Francesco Buonglorno », con sede in Capistrano (Catanzaro).

N. 385. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Francesco Buonglorno »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « Industria sperimentale saccarosio ed affini », con sede in Milano, di attivare un impianto industriale . . . . . Pag. 3064

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Revoca del decreto Ministeriale 12 agosto 1946, col quale si riceva divieto alla ditta « I.M.E.R. » di attivare in Luino (Varese) un impianto industriale . . . . . Pag. 3064

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « Magnesium » - Industria lavorazione gomma - con sede in Milano, di attivare un impianto industriale . . . . . Pag. 3064

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « L. & L. Fratelli Vaccari », con sede in Modena, di attivare un impianto industriale . Pag. 3064

Avviso di rettifica (Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 342) . . . Pag. 3065

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Lizzarda » di Rivarolo. Pag. 3065

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Padova a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3065

Autorizzazione al comune di Imperia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3065

Autorizzazione al comune di Taranto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3065

Autorizzazione al comune di Napoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3065

Autorizzazione al comune di Arezzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3065

Autorizzazione al comune di Latina a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3065

L'11 dicembre 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 86: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazione di azioni ed obbligazioni delle Strade ferrate del Monferrato.

(4183)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 agosto 1946, n. 385.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Francesco Buongiorno », con sede in Capistrano (Catanzaro).

N. 385. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Francesco Buongiorno » con sede in Capistrano (Catanzaro), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma.

Visto, *il Guardasigilli:* GRIZIA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 386.

Erezione in ente morale della Fondazione « Francesco e Matilde Aprile », con sede in Napoli.

N. 386. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Francesco e Matilde Aprile », con sede in Napoli, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRIZIA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798017

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 387.

Erezione in ente morale della Fondazione « Giuseppe Viriglio » pro bambini lattanti abbandonati, con sede in Potenza.

N. 387. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Giuseppe Viriglio » pro bambini lattanti abbandonati, con sede in Potenza, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRIFFI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 388.

Dichiarazione di zona malarica di alcuni Comuni della provincia di Frosinone.

N. 388. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, col quale sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene dichiarata zona di endemia malarica tutto il territorio dei comuni di Amaseno, Arnara, Cassino, Castro dei Volsci, Ceprano, Ceccano, Cervaro, Falvaterra, Ferentino, Pignataro Interamna, Pofi, Sant'Apollinare, San Giorgio a Liri, Roccasecca, Sant'Ambrogio, Strangolagalli, Villa Santo Stefano, Villa Santa Lucia, Alatri, Aquino, Arce, Atina, Ausonia, Castrocielo, Castelliri, Colle San Magno, Colfelice, Coreno Ausonia, Esperia, Fontanaliri, Giuliano di Roma, Frosinone, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Patrica, Pastena, Pico, Piedimonte San Germano, Pontecorvo, Ripi, Rocca d'Arce, San Giovanni Incarico, Sant'Andrea sul Garigliano, Sant'Antelia Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Sgurgola, Supino, Torrice, Vallecorsa, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, della provincia di Frosinone.

Visto, *il Guardasigilli:* GRIFFI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1946

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1946.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni guirsi in detti Comuni per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1946
Registro Finanze n. 10, foglio n. 190. — LUCCA

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Caserta, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con la indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I
(Prima verificazione: anno 1947).

Distretto di CAPUA

1) Bellona
2) Calvi Risorta
3) Camigliano
4) Cancello ed Arnone
5) Capua
6) Castel di Sasso
7) Castel Volturno
8) Formicola
9) Grazzanise
10) Liberi
11) Pignataro Maggiore
12) Pontelatone
13) Rocchetta e Croce
14) Santa Maria La Fossa
15) Spartimento
16) Vitulazio

GRUPPO II
(Prima verificazione: anno 1948).

Distretto di MADDALONI

1) Arienzo San Felice
2) Cervino
3) Maddaloni
4) Santa Maria a Vico
5) Valle di Maddaloni

Distretto di TEANO

1) Baia e Latina
2) Calvisullo
3) Galluccio
8) Riardo
9) Rocca d'Evandro
10) Roccamonfina

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Gorga, Isola, Roccasecca, Sant'Ambrogio, Strangolagalli, Villa Santo Stefano, Villa Santa Lucia, Alatri, Aquino, Arce, Atina, Ausonia, Castrocielo, Castelliri, Colle San Magno, Colfelice, Coreno Ausonia, Esperia, Fontanalliri, Giuliano di Roma, Frosinone, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Patrica, Pastena, Pico, Piedimonte San Germano, Pontecorvo, Ripi, Rocca d'Arce, San Giovanni Incarico, Sant'Andrea sul Garigliano, Sant'Antelia Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Sgurgola, Supino, Torrice, Vallecorsa, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, della provincia di Frosinone.

Visto, *il Guardasigilli*: GRAN
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1946

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1946.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Caserta, ai fini delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Caserta, predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Caserta, allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo all'ubicazione, all'importanza ed al numero dei Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Caserta, allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da ese-

1) Bellona
2) Calvi Risorta
3) Camigliano
4) Capodichino ed Arnone
5) Capua
6) Castel di Sasso
7) Castel Volturno
8) Formicola
9) Grazzanise
10) Liberi
11) Pignataro Maggiore
12) Pontelatone
13) Rocchetta e Croce
14) Santa Maria La Fossa
15) Spartanise
16) Vitulazio

GRUPPO II

(Prima verificazione: anno 1948).

Distretto di Marcianise

1) Arienzo San Felice
2) Cervino
3) Maddaloni
4) Santa Maria a Vico
5) Valle di Maddaloni

Distretto di Teano

1) Baia e Latina
2) Cattanello
3) Gallinello
4) Mignano
5) Pietramelara
6) Pietravalenna
7) Presenzano
8) Rardo
9) Rocca d'Evandro
10) Roccaromana
11) San Pietro Infine
12) Teano
13) Vairano Patenaro

GRUPPO III

(Prima verificazione: anno 1949).

Distretto di Sessa Aurunca

1) Carinola
2) Conca della Campania
3) Francolise
4) Marzano Appio
5) Mondragone
6) Roccamonfina
7) Sessa Aurunca
8) Tora e Piccilli

GRUPPO IV

(Prima verificazione: anno 1950).

Distretto di Piedimonte d'Alife

1) Alfano
2) Alife
3) Alvignano
4) Caiazzo
5) Castel Campagnano
6) Castel d'Alife
7) Dragoni
8) Gioia Sannitica
9) Piana di Caiazzo
10) Piedimonte d'Alife
11) Ruviscanina
12) Ruviano
13) San Gregorio
14) San Potito Sannitico
15) Sant'Angelo d'Alife
16) Valle Agricola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017
0896

GRUPPO V
(Prima verificazione: anno 1951).

Distretto di AVERSA

1) Aversa
2) Carinaro
3) Cassa Principe
4) Cesa
5) Fertilia
6) Frignano
7) Gricignano di Aversa
8) Lusciano
9) Orta di Atella
10) Parete
11) Sant'Arpino
12) San Cipriano di Aversa
13) Succivo
14) Trentola
15) Villa Literno

Distretto di CASERTA

1) Capodrise
2) Caserta
3) Castelmorrone
4) Marcianise
5) Recale

Distretto di PIEDIMONTE D'ALIFE

1) Capriati a Volturno
2) Ciorlano
3) Fontegreca
4) Gallo
5) Letino
6) Prata Sannita
7) Pratella

Distretto di SANTA MARIA CAPUA VETERE

1) Macerata Campania
2) Portico di Caserta
3) Santa Maria Capua Vetere

Roma, addì 31 agosto 1946

(4014) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1946.

Nomina della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ragusa dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento d'attuazione approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, mantenuti in vigore dall'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1928, n. 1132;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343;

Visto l'art. 320 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di 1ª istanza per le

1) *Presidenza*:
dott. Cultrera Paolo, presidente effettivo;
dott. Puglisi Francesco, presidente supplente.

2) *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:
dott. Schepis Vincenzo, membro effettivo;
dottoressa Sciacca Giuseppina, membro effettivo;
dott. Adamo Ferdinando, membro supplente;
dott. Salvo Arcangelo, membro supplente.

3) *Sanitari generici*:
dott. Antoci Giuseppe, membro effettivo;
dott. Calabbo Giuseppe, membro effettivo;
dott. Castelletti Pietro, membro supplente;
dott. Giampiccolo Carmelo, membro supplente.

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriali*:
ing. Moy Delfo, membro effettivo;
sig. Moscat Giovanni, membro supplente.

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
dott. Ottaviano Giuseppe, membro effettivo;
dott. Garofalo Giovanni, membro supplente.

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
ing. Nicastro Guglielmo, membro effettivo;
geom. Curella Gaetano, membro supplente.

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
rag. Campailla Nunzio, membro effettivo;
sig. Molè Salvatore, membro supplente.

Roma, addì 29 ottobre 1946

(4122) *Il Ministro*: D'ARAGONA

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1946.

Caratteristiche di nuove carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 4 luglio 1946, col quale è stata autorizzata l'emissione di alcuni nuovi tipi di carte valori postali;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1946.

Nomina della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ragusa dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento d'attuazione approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, mantenuti in vigore dall'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343;

Visto l'art. 320 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di 1ª istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ragusa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Ragusa per quanto concerne la nomina dei sanitari generici, dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Decreta:

La Commissione arbitrale di 1ª istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ragusa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

Presidente effettivo: dott. Cannizzaro Giuseppe, pretore di Ragusa;

Presidente supplente: dott. Cannizzaro Giuseppe, pretore di Ragusa;

Sanitario generico effettivo: dott. Cannizzaro Giuseppe, medico condotto di Ragusa;

Sanitario generico supplente: dott. Cannizzaro Giuseppe, medico condotto di Ragusa;

Sanitario abilitato alla cura della tubercolosi effettivo: dott. Cannizzaro Giuseppe, medico condotto di Ragusa;

Sanitario abilitato alla cura della tubercolosi supplente: dott. Cannizzaro Giuseppe, medico condotto di Ragusa;

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli:*

rag. Campailla Nunzio, membro effettivo;

sig. Molè Salvatore, membro supplente.

Roma, addì 29 ottobre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4122)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1946.

Caratteristiche di nuove carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 4 luglio 1946, col quale è stata autorizzata l'emissione di alcuni nuovi tipi di carte valori postali;

Decreta:

Art. 1.

I nuovi francobolli ordinari da cent. 50, da lire 4 e da lire 15 sono del formato carta di mm. 20 × 24 e del formato stampa di mm. 17 × 21.

La vignetta del francobollo da cent. 50, stampato nel colore violetto, raffigura un pesante martello che spezza una catena.

Quella del francobollo da lire 4, stampato nel colore arancio, raffigura una mano che stringe una fiaccola ardente.

Quella del francobollo da lire 15, stampato nel colore azzurro, raffigura una mano che pianta nel terreno un ramoscello di olivo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Art. 2.

Il francobollo ordinario da lire 100 è prodotto in calcografia, nel formato carta di mm. 40 x 24 e nel formato stampa di mm. 37 x 21 ed è stampato nel colore rosso sanguigno. La vignetta è costituita da una zona centrale in cui è riprodotta la famiglia di un lavoratore inquadrata da una bilancia in perfetto equilibrio, e da due zone laterali racchiuse una delle quali reca la scritta « Poste Italiane » e l'altra l'indicazione del valore.

Art. 3.

Il francobollo per espressi da lire 20 è del formato carta di mm. 40 x 24 e del formato stampa di millimetri 37 x 21; è stampato nel colore violetto, e la sua vignetta raffigura un piede alato.

Art. 4.

I francobolli per posta aerea da lire 25 e da lire 50 sono pure del formato carta di mm. 40 x 24 e del formato stampa di mm. 37 x 21. La vignetta di quello da lire 25 stampata nel colore azzurro, raffigura delle rondini in volo; e quella del francobollo da lire 50, stampato nel colore verde bottiglia, raffigura un grande velivolo con la visione distanta di due mani che si stringono.

Art. 5.

La marca per recapito autorizzato da lire 1 è di tipo e colore analogo a quella di cui è stata autorizzata l'emissione col regio decreto 10 marzo 1930, n. 193. Lo stemma dello Stato è però senza i fasci.

Art. 6.

Le cartoline postali da lire 2, da lire 3, da lire 10, in cartoncino di colore avorio, hanno il formato normale di cm. 14,8 x 10,5. Quelle da lire 2 sono stampate con inchiostro verde cupo e recano impresso il francobollo con vignetta « agricoltore ». Quelle da lire 3 sono stampate con inchiostro marrone e recano impresso il francobollo con vignetta « fiaccola ardente ». Quelle da lire 10 sono stampate con inchiostro rosso e recano impresso il francobollo con vignetta « pianticella ».

Art. 7.

I biglietti postali da lire 4 e da lire 5, in cartoncino grigio, hanno il formato normale di cm. 14,5 x 20 (aperto). Quelli da lire 4 sono stampati in inchiostro violetto e recano impresso il francobollo con vignetta « fiaccola ardente ». Quelli da lire 5 sono stampati in

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1946.

Convalida della deliberazione 25 giugno 1946 del commissario straordinario dell'Ospedale Fatebenefratelli-Sorelle e Ciceri Agnese di Milano, concernente la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio di dipendenti dell'Ospedale.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 25 giugno 1946 del commissario straordinario dell'Ospedale Fatebenefratelli-Sorelle e Ciceri Agnese di Milano, concernente la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio di dipendenti dell'Ospedale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti stessi possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il rapporto del Prefetto di Milano in data 16 ottobre 1946, n. 57777;

Considerato che sussistono tuttora i motivi in base ai quali fu adottato nell'interesse dell'Istituto ospedaliero, il provvedimento surriferito che non risulta inficiato da nessun vizio di forma e di interferenza politica;

Decreta:

E' convalidata la suddetta deliberazione relativa alla nomina alla carriera e alla cessazione dal servizio del personale dell'Ospedale Fatebenefratelli-Sorelle e Ciceri Agnese di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1946

(4015) p. *Il Ministro*: Cost

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1946.

Ripristino della Cassa comunale di credito agrario di Pimentel (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

[illegible] stato e però senza i fasci.

Art. 6.

Le cartoline postali da lire 2, da lire 3, da lire 10, in cartoncino di colore avorio, hanno il formato normale di cm. 14.8 × 10.5. Quelle da lire 2 sono stampate con inchiostro verde cupo e recano impresso il francobollo con vignetta « agricoltore ». Quelle da lire 3 sono stampate con inchiostro marrone e recano impresso il francobollo con vignetta « fiaccola ardente ». Quelle da lire 10 sono stampate con inchiostro rosso e recano impresso il francobollo con vignetta « pianticella ».

Art. 7.

I biglietti postali da lire 4 e da lire 5, in cartoncino grigio, hanno il formato normale di cm. 14,5×20 (aperto). Quelli da lire 4 sono stampati in inchiostro violetto e recano impresso il francobollo con vignetta « fiaccola ardente ». Quelli da lire 5 sono stampati in inchiostro bleu e recano impresso il francobollo con vignetta « famiglia ».

Art. 8.

I francobolli e la marca di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto, sono stampati su carta recante in filigrana piccole ruote alate; e, ad eccezione di quello di cui all'art. 2, in rotocalco.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1946

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

(4163)

Decreta:

E' convalidata la suddetta deliberazione relativa alla nomina alla carriera e alla cessazione dal servizio del personale dell'Ospedale Fatebenefratelli-Sorelle e Ciceri Agnese di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1946

(4015) p. *Il Ministro*: COSTA

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1946.

Ripristino della Cassa comunale di credito agrario di Pimentel (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale del 12 settembre 1928 che disponeva la fusione della Cassa comunale di credito agrario di Pimentel nella Cassa comunale di credito agrario di Samatzai;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 847, che ha disposto la ricostituzione del comune di Pimentel;

Vista la proposta avanzata dal sindaco del comune di Pimentel a mezzo dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Pimentel (Cagliari).

Con l'intervento del rappresentante l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, l'Amministrazione del ricostituito Ente prenderà in consegna dall'Amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Samatzai il patrimonio e l'archivio spettanti alla Cassa comunale di credito agrario di Pimentel.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1946

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1104)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1946.

Ripristino della Cassa comunale di credito agrario di Pau (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 29 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 28 gennaio 1928 e modificato

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Pau (Cagliari).

L'Istituto di credito agrario per la Sardegna consegnerà all'Amministrazione del ricostituito Ente, redigendone apposito verbale, il patrimonio e l'archivio spettante alla Cassa comunale di credito agrario di Pau.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1946

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1105)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1946.

Modalità dell'incorporazione del Monte di credito su pegno di Rieti nella Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto in data 6 settembre 1946 del Capo provvisorio dello Stato, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Rieti nella Cassa di risparmio di Rieti;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, nella Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, disposta con decreto in data 6 settembre 1946 del Capo provvisorio dello Stato, avrà luogo alle condizioni seguenti:

L'assunzione da parte della Cassa di risparmio di Rieti di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Rieti, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè di tutti i

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

p. *Il Ministro per il tesoro*

PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste

SIGNI

(4104)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1946.

Ripristino della Cassa comunale di credito agrario di Pau (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 29 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 28 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale del 29 dicembre 1928 che affidava all'Istituto di credito agrario per la Sardegna la gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Pau;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 873, che ha disposto la ricostituzione del comune di Pau;

Vista la proposta avanzata dal sindaco del comune di Pau a mezzo dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto in data 6 settembre 1946 del Capo provvisorio dello Stato, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Rieti nella Cassa di risparmio di Rieti;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, nella Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, disposta con decreto in data 6 settembre 1946 del Capo provvisorio dello Stato, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione da parte della Cassa di risparmio di Rieti di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Rieti, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quant'altro di spettanza del Monte e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa ed eccettuata;

2) trasferimento del patrimonio del Monte;

3) impegno da parte della Cassa di risparmio di assicurare il servizio delle operazioni di pegno nella città di Rieti;

4) liquidazione da parte del Monte del proprio personale dipendente e direttore, stimatore e custode, lasciando arbitra la Cassa di risparmio di procedere, ad incorporazione avvenuta, all'eventuale assunzione di quegli elementi già appartenenti al Monte che a suo giudizio insindacabile dovessero necessitarle per il funzionamento della costituenda sezione pegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4087)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Camastra (Agrigento) della Banca popolare Sant'Angelo, con sede in Licata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare Sant'Angelo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Licata (Agrigento);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare Sant'Angelo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Licata (Agrigento), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Camastra (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4160)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Approvazione dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1946, numero 3056, col quale è stata disposta la pubblicazione del settimo elenco delle acque pubbliche della provincia di Catania, concernente quello del pozzo Scannacavoli e della sorgente Turchio, interessanti rispettivamente il comune di Santa Maria di Licodia il primo ed i comuni di Aci Catena ed Aci Sant'Antonio la seconda;

Ritenuto che con decreto Ministeriale 12 aprile 1946, n. 70, è stata disposta la pubblicazione del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della predetta provincia, concernente quelle del pozzo Areita Grazia;

Considerato che il predetto decreto Ministeriale 18 settembre 1946, n. 3056, avrebbe dovuto disporre che le acque pubbliche del pozzo Scannacavoli e della sorgente Turchio, fossero incluse nell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania anzichè nel settimo e che quindi va revocato;

Visto lo schema dell'ottavo elenco suppletivo concernente la iscrizione tra le acque pubbliche del pozzo Scannacavoli e della sorgente Turchio, non compresi nei precedenti elenchi compilati e da istruirsi ai sensi delle vigenti norme;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 18 settembre 1946, n. 3056, è revocato.

Art. 2.

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Catania è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Decreta:

La Banca popolare Sant'Angelo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Licata (Agrigento), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Cimastra (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PERSICO

(4160)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Approvazione dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1946, numero 3056, col quale è stata disposta la pubblicazione del settimo elenco delle acque pubbliche della provincia di Catania, concernente quelle del pozzo Scammacavoli e della sorgente Turchio, interessate rispettivamente regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 18 settembre 1946, n. 3056, è revocato.

Art. 2.

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Catania è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTIVO

Ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania

Numero progressivo	DENOMINAZIONE (da valle a monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati ed attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Pozzo « Scammacavoli » della ditta eredi Rapisardi e Beatrice Magri. Portata presunta litri 10 al secondo.	Contrada Scammacavoli	Territorio Santa Maria di Licodia	Tutte le acque che si estraggono dal pozzo
2	Sorgente Turchio, facente parte del gruppo di sorgenti « Tavolone », Consolazione, Madonna del Sangue alta, Madonna del Sangue bassa e Bertana, già dichiarata demaniale con regio decreto 7 settembre 1936. Portata presunta litri 350 al secondo.	Utilizzata per uso agricolo e potabile. Lo sfocio allo sbocco della galleria di eduzione.	Aderenza ed Acì Sant'Antonio	Per l'intera sua portata.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTIVO

(3907)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780877

738017

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.

Sostituzione del commissario per il Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 330, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 235;

Visto il contratto collettivo di lavoro per la regolamentazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione, stipulato il 25 gennaio 1936 tra la Federazione nazionale degli spedizionieri e quella degli addetti alle case di deposito, vendita e spedizione;

Visto il decreto Ministeriale 5 dicembre 1944, relativo alla nomina di un commissario per la gestione straordinaria del Fondo;

Ritenuta la necessità di sostituire il predetto commissario che ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

In sostituzione del prof. avv. Gaetano Vitagliano, dimissionario, è nominato commissario per la gestione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione il rag. Wuk Banchelli.

Roma, addì 29 novembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4096)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1946.

Aumento delle tariffe dei Magazzini generali in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Decreta:

Art. 1.

Sulle tariffe praticate nel 1939 dalla Società anonima magazzini generali di Firenze in seguito alle superiori autorizzazioni di cui nelle premesse, sono autorizzate, a decorrere dal 4 ottobre 1946, le maggiorazioni seguenti:

per i servizi di magazzinaggio, aumento in rapporto da 1 a 20;

per i servizi di facchinaggio, aumento in rapporto da 1 a 25.

Sulle percentuali di assicurazione incendio, di cui alla citata deliberazione n. 77 in data 16 gennaio 1946 del Comitato provinciale prezzi di Firenze, dovrà in conseguenza della riduzione apportata al premio di contingenza, applicarsi invece, alle tariffe giornaliere una riduzione di circa il 50 %.

Le nuove tariffe autorizzate col presente decreto pei Magazzini generali di Firenze a decorrere dal 4 ottobre 1946, sono quelle risultanti dal testo a stampa allegato alla citata deliberazione n. 126 in data 4 ottobre 1946 del Comitato provinciale prezzi di Firenze.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze è incaricata di vigilare sull'applicazione delle tariffe come sopra autorizzate e sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1946

p. *Il Ministro*: ASSENNATO

(4127)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1946.

Aumento delle tariffe dei Magazzini generali in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787087

Regolamento del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione il rag. Wuk Banchelli.

Roma, addì 29 novembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4095)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1946.
Aumento delle tariffe dei Magazzini generali in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato col decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto 19 ottobre 1944, n. 347, che istituisce i Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi ed il decreto prefettizio n. 33010, del 3 agosto 1946, che nomina il Comitato provinciale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi per la provincia di Firenze;

Vista la richiesta di aumento delle tariffe praticate dalla Società anonima dei magazzini generali di Firenze, in conformità dell'autorizzazione ricevuta con decreto Ministeriale 28 agosto 1939 e risultanti dal testo allegato alla deliberazione n. 587 in data 27 luglio 1939 dell'ex Consiglio provinciale delle corporazioni di Firenze;

Viste le deliberazioni n. 77 in data 16 gennaio 1946 e n. 126 in data 4 ottobre 1946 del Comitato per il coordinamento e la disciplina dei prezzi della provincia di Firenze;

Firenze è incaricata di vigilare sull'applicazione delle tariffe come sopra autorizzate e sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1946

p. *Il Ministro*: ASSENNATO

(4127)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1946.
Aumento delle tariffe dei Magazzini generali in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, con cui venne autorizzata la Società anonima dei magazzini generali in Roma all'esercizio dei Magazzini generali in Roma, via del Commercio (zona del Porto Fluviale);

Visto il decreto Ministeriale in data 30 gennaio 1945 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 22 febbraio 1945) con cui la suddetta azienda Magazzini generali venne autorizzata ad aumentare del 100 % le tariffe da essa legalmente praticate in data del 1° novembre 1943;

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1946, con la quale il Comitato provinciale dei prezzi di Roma — su domanda della suddetta azienda Magazzini generali, e su analoga proposta dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria di Roma — ha approvato la maggiorazione delle tariffe formante oggetto del presente decreto;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 773017
0879

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima dei magazzini generali in Roma è autorizzata ad aumentare le tariffe, approvate col decreto Ministeriale 20 gennaio 1945, di cui nelle premesse, entro i limiti massimi fissati come segue:

per ogni 100 chilogrammi delle merci elencate nella tariffa di « entrata » e di « uscita », gli importi vengono maggiorati del 700 % (settecento per cento) su tutte le voci; per il magazzinaggio quindicinale la maggiorazione su tutte le voci sarà invece del 250 %;

per il magazzinaggio a superficie la tariffa viene portata a L. 50 per metro quadrato-mese per i piani terreni ed a L. 35 per i piani superiori o sotterranei, nei confronti di quella già in vigore fissata rispettivamente in L. 14 e in L. 9,40;

per i depositi in frigoriferi maggiorazione da L. 7 a metro quadrato-giorno a L. 15, e per i depositi in anticelle da L. 3,50 a metro quadrato-giorno a L. 7,50.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1946

p. *Il Ministro*: ASSENNATO

(4125)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « U.E.I. » - Utilizzazione Elettro Industriali, di Milano, di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie in data 10 agosto e 31 ottobre 1946, con le quali la ditta « U.E.I. » - Utilizzazione Elettro Industriali - società a responsabilità limitata con sede in Milano, rende noto di avere allestito in Carema (Torino), un forno elettrico trifase da kw. 1800, per la produzione di carburo di calcio e di ferro-leghe e di

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « Villani e C. », con sede in Voghera (Pavia), di attivare un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie in data 16 settembre e 18 ottobre 1946, con le quali la ditta « Villani & C. » di Voghera (Pavia), rende noto che intende attivare, in Voghera, un impianto per la produzione di marmellate, sciroppi e mostarde;

Considerata la attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle disponibilità di materie prime e particolarmente dello zucchero;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Villani & C. », con sede in Voghera (Pavia), è vietato attivare, in detta città, un impianto per la produzione di marmellate, sciroppi e mostarde.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4141)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « I.L.G.A. - Industria Lavorazione Gomma ed Affini - con sede in Ponte a Elsa (Firenze), di installare un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie in data 1° luglio, 25 luglio, 21 agosto, 17 settembre e 25 ottobre 1946, con le quali la ditta « I.L.G.A. » - Industria Lavorazione Gomma ed Affini - rende nota l'attivazione di un impianto per la lavorazione della gomma in Ponte a Elsa (Firenze);

Visto il risultato degli accertamenti effettuati dal competente Ispettorato del lavoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

p. *Il Ministro*: ASSENNATO

(4126)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « U.E.I. » - Utilizzazione Elettro Industriali, di Milano, di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie in data 10 agosto e 31 ottobre 1946, con le quali la ditta « U.E.I. » - Utilizzazione Elettro Industriali - società a responsabilità limitata con sede in Milano, rende noto di avere allestito in Carema (Torino), un forno elettrico trifase da kw. 1800, per la produzione di carburo di calcio e di ferro-leghe e di avere in progetto la costruzione di un secondo forno della stessa potenza;

Considerata la esuberanza degli impianti esistenti, in relazione al fabbisogno e alle materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria:

Decreta:

Alla ditta « U.E.I » - Utilizzazione Elettro Industriali - società a responsabilità limitata con sede in Milano, è vietato allestire nel proprio stabilimento di Carema (Torino), un secondo forno elettrico da kw. 1800, per la produzione di carburo di calcio e di ferro-leghe.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4140)

Il Ministro: MORANDI

(4141)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « I.L.G.A. - Industria Lavorazione Gomma ed Affini - con sede in Ponte a Elsa (Firenze), di installare un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie in data 1° luglio, 25 luglio, 21 agosto, 17 settembre e 25 ottobre 1946, con le quali la ditta « I.L.G.A. » - Industria Lavorazione Gomma ed Affini - rende nota l'attivazione di un impianto per la lavorazione della gomma in Ponte a Elsa (Firenze);

Visto il risultato degli accertamenti effettuati dal competente Ispettorato del lavoro;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « I.L.G.A. » - Industria Lavorazione Gomma ed Affini - con sede in Ponte a Elsa (Firenze), è vietato installare nel proprio stabilimento per la lavorazione della gomma due integrali per coperture per biciclette, un integrale per coperture per autoveicoli, un autoclave a bombola per rigenerati con relativa caldaia e pompa di circolazione dell'olio, ed una vulcanizzatrice a freddo per tessuti.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4146)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « Industria sperimentale saccarosio ed affini », con sede in Milano, di allestire un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie in data 23 luglio, 10 ottobre e 28 novembre 1946, con le quali la ditta « Industria sperimentale saccarosio e affini » - Società a responsabilità limitata, con sede in Milano, rende noto che intende allestire in Sant'Agata di Mugello (Firenze), un impianto per l'ottenimento di saccarosio e di alcole, partendo dalle barbabietole;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle disponibilità di materie prime (bietole e carbone);

Su conforme parere della Commissione centrale dell'Industria;

Decreta:

Alla ditta « Industria sperimentale saccarosio ed affini » - Società a responsabilità limitata, con sede in Milano, è vietato allestire in Sant'Agata di Mugello (Firenze), un impianto per l'ottenimento di saccarosio e di alcole, partendo da barbabietole.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4149)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Revoca del decreto Ministeriale 12 agosto 1946, col quale si faceva divieto alla ditta « I.M.E.R. » di attivare in Luino (Varese) un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1946, n. 183, con il quale alla ditta « I.M.E.R. » - Industria

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « Mago-Gum » - Industria lavorazione gomma - con sede in Milano, di attivare un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie pervenute in data 6 e 28 settembre 1946, con le quali la ditta « Mago-Gum » - Industria lavorazione gomma - con sede in Milano, rende nota l'attivazione in detta città, di un impianto per la produzione di coperture per cieli;

Considerata l'esuberanza degli impianti esistenti in relazione al fabbisogno ed alle materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Mago-Gum » - Industria lavorazione gomma - con sede in Milano, è vietato attivare, in Milano, un impianto per la produzione di copertura per cieli.

Roma, addì 6 dicembre 1946

(4144) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « L. & L. Fratelli Vaccari », con sede in Modena, di attivare un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Vista la denuncia in data 25 settembre 1946, con la quale la ditta « L. & L. Fratelli Vaccari » di Modena, rende noto che intende attivare in detta città un impianto per la produzione di dolciumi (cioccolato, biscotti, caramelle ed affini);

Considerata la situazione contingente di deficienza delle materie prime, particolarmente per lo zucchero;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'Industria;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

... 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4149)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Revoca del decreto Ministeriale 12 agosto 1946, col quale si faceva divieto alla ditta « I.M.E.R. » di attivare in Luino (Varese) un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1946, n. 183, con il quale alla ditta « I.M.E.R. » - Industria Meccanica Radiofonica di G. D'Addato, con sede in Luino (Varese), è stato vietato attivare in detta città, un impianto per la fabbricazione di radioricevitori, fino al 30 giugno 1947;

Vista l'istanza della ditta in data 4 settembre 1946, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'Industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 12 agosto 1946, che vieta alla ditta « I.M.E.R. » di attivare in Luino (Varese) un impianto per la fabbricazione di radioricevitori.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4150)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « L. & L. Fratelli Vaccari », con sede in Modena, di attivare un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Vista la denuncia in data 25 settembre 1946, con la quale la ditta « L. & L. Fratelli Vaccari » di Modena, rende noto che intende attivare in detta città un impianto per la produzione di dolciumi (cioccolato, biscotti, caramelle ed affini);

Considerata la situazione contingente di deficienza delle materie prime, particolarmente per lo zucchero;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'Industria;

Decreta:

Alla ditta « L. & L. Fratelli Vaccari », con sede in Modena, è vietato attivare in detta città, un impianto per la fabbricazione di dolciumi (cioccolato, biscotti, caramelle e affini).

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4145)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1936, n. 342, concernente la disciplina del settore lattiero-caseario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1936, n. 272, all'art. 6, ultimo comma, ove è detto: « Per contenere il prezzo del latte alimentare, come sui derivati del latte, gravera una quota di prezzo.... » ecc. si deve leggere: « Per contenere il prezzo del latte alimentare, sui derivati del latte gravera una quota di prezzo.... » ecc.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017
0883

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Lizzarda » di Recoaro

Con decreto n. 567 del 31 ottobre 1946 l'Alto Commissario per l'igiene e sanità pubblica, mentre revocava il decreto del Ministero dell'interno n. 186 del 10 marzo 1933 intestato al sig. Rizzanotti Emilio di Milano (via Poerio, 39), riflettente lo smercio in bottiglie dell'acqua minerale della fonte « Lelia » di Recoaro Terme, autorizzava la Direzione generale del demanio del Ministero delle finanze a smerciare, sotto il nome di acqua minerale della fonte « Lizzarda » di Recoaro, l'acqua medio-minerale che sgorga dalla sorgente omonima situata nelle vicinanze di Case Fioriani in Recoaro Terme (provincia di Vicenza).

Tale acqua minerale sarà venduta in bottiglie da un litro e mezzo litro; chiuse con tappo a corona, sistemato in modo da garantire una perfetta ed ermetica chiusura, e munite di etichette aventi dimensioni di cm. 11,5 per le bottiglie da un litro e di cm. 14,5 per cm. 9,5 per le bottiglie da mezzo litro contrassegnate da etichette con fondo bianco, coperto a stampa azzurra fatta eccezione delle diciture centrali: « Stabilimenti termali demaniali » sorgente « Lizzarda », in stampa rossa.

Le etichette sono delimitate da un bordo di contorno con greca, compreso tra due righe bianche e nella porzione superiore sta scritto con caratteri bianchi: S. A. Stabilimenti demaniali di Recoaro e nel terzo medio della porzione inferiore, trovansi notizie riguardanti la stazione di cura.

Lo spazio interno dell'etichetta è diviso in tre parti: a sinistra è inserita una dichiarazione circa l'uso terapeutico del prof. Rastai e la riproduzione del certificato dell'analisi batteriologica del prof. Augusto Giovannardi. Segue la data ed il numero del decreto di autorizzazione. Nella parte destra sono riprodotti i dati riflettenti l'analisi chimica e i dati degli accertamenti fisici. Nella parte centrale vi sono indicazioni circa l'uso curativo dell'acqua minerale e vi è dichiarato che l'acqua minerale è integrata con la restituzione del gas anidride carbonica riscontrato alla sorgente. Seguono le indicazioni riflettenti il comune, la provincia ove trovasi la sorgente « Lizzarda ».

(4111)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Padova a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946 il comune di Padova

Autorizzazione al comune di Taranto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Taranto è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3989 del 19 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 32.917.000.

(4064)

Autorizzazione al comune di Napoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Napoli è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4526 del 26 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 50.000.000.

(4066)

Autorizzazione al comune di Arezzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Arezzo è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4474 del 16 ottobre 1946; importo del mutuo L. 22.450.000.

(4067)

Autorizzazione al comune di Latina a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Latina è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3154 del 12 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 6.000.000.

(4068)

Autorizzazione al comune di Fucecchio a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fucecchio (Firenze), di un mutuo di L. 3.150.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3967)

Autorizzazione al comune di Albano Laziale a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 agosto 1946, è stata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

sorgente « Lizzarda », in stampa rossa.

Le etichette sono delimitate da un bordo di contorno con greca, compreso fra due righe bianche e nella porzione superiore sia scritto con caratteri bianchi: S. A. Stabilimenti demaniali di Recoaro e nel terzo medio della porzione inferiore, trovansi notizie riguardanti la stazione di cura.

Lo spazio interno dell'etichetta è diviso in tre parti: a sinistra è inserita una dichiarazione circa l'uso terapeutico del prof. Bastai e la riproduzione del certificato dell'analisi batteriologica del prof. Augusto Giovannardi. Segue la data ed il numero del decreto di autorizzazione. Nella parte destra sono riprodotti i dati riflettenti l'analisi chimica e i dati degli accertamenti fisici. Nella parte centrale vi sono indicazioni circa l'uso curativo dell'acqua minerale e vi è dichiarato che l'acqua minerale è integrata con la restituzione del gas anidride carbonica riscontrato alla sorgente. Seguono le indicazioni riflettenti il comune, la provincia ove trovasi la sorgente « Lizzarda ».

(4111)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Padova a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946 il comune di Padova è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4456 del 26 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 35.000.000.

(4062)

Autorizzazione al comune di Imperia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Imperia è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3384 del 17 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 7.088.000.

(4063)

porto del mutuo L. 22.450.000.

(4067)

Autorizzazione al comune di Latina a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Latina è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3151 del 12 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 6.000.000.

(4068)

Autorizzazione al comune di Fucecchio a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fucecchio (Firenze), di un mutuo di L. 3.170.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3967)

Autorizzazione al comune di Albano Laziale a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Albano Laziale (Roma), di un mutuo di L. 1.170.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3968)

Autorizzazione al comune di Favara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Favara (Agrigento), di un mutuo di L. 2.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3969)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	449409	1.925 —	Martra *Rina*, nubile, Mario, Cesare e Giulio fu Luigi, quali eredi indivisi del padre, dom. a Bussoleno (Torino).	Martra *Vittorina*, nubile, ecc., come contro.
Id.	338289	2.292,50	Vaiz Antonia fu Giovanni, moglie di Incisio Carlo, dom. a San Paolo Cervo (Novara) e Vaiz Palmira e Paolina fu Giovanni, mogliе di Boggio Bartolo Giovanni e Eligio Giovanni, dom. in Antibo (Francia), proprietarie indivise, con usufrutto a Boggio Lera *Esterina* fu Lorenzo vedova di Vaiz Antonio, mogliе in seconde nozze di Ferro Gio. Battista, dom. a Savona.	Come contro, con usufrutto a Boggio Lera *Camilla* fu Lorenzo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	804063	17.500 —	Salamone Pasquale fu Giuseppe detto Lucio, domic. in Palermo, con usufrutto a Salamone *Teresa* fu Benedetto, ved. Salamone Giuseppe.	Come contro, con usufrutto a Salamone *Maria Teresa*, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	328535	5.092,50	Molinari Maria fu *Alfonso*, mogliе di Bartoli Rodolfo fu Furio, domic. a Napoli.	Molinari Maria fu *Samuele Alfonso*, ecc., come contro.
Id.	520511	1.085 —	Ferrando Paola di Giuseppe, *minore*, dom. in Savona	Ferrando Paola di Giuseppe, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Savona.
P. N. 5 %	34823	200 —	*Ricci* Vittoria fu *Ignazio* ved. di Chiabotto Vincenzo, dom. in Torino.	*Bocci* Vittoria fu *Felice*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	417573	175 —	Rossi *Maddalena* fu Crescentino, mogliе di Costa Clemente fu Carlo, dom. in Vercelli, vincolata per dote	Rossi *Ida Maddalena Elisabetta* fu Crescentino, ecc., come contro.
Id.	616887	280 —	Canobiase *Amalia* fu Pietro, mogliе di Rolla Giovanni, dom. in Genova.	Candiase *Caterina Emma* fu Pietro, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	148062	840 —	Giordana *Quintilia* fu Antonino, mogliе di Tosetti Giuseppe, dom. a Roccavione (Cuneo).	Giordana *Chiara* fu Antonino, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	809399	353 —	Brofferio Federico fu Lorenzo, dom. a Roma, con usufrutto a Gallina *Angiolina* fu Angelo ved. di Brofferio Angelo, dom. a Corgiellia (Torino)	Brofferio Federico fu Lorenzo, dom. a Roma, con usufrutto a Gallina *Maria Angiolina Michelina* fu Angelo, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

			a Pesce Giovanni, dom. in Savona (Darsena, proprietaria indivisa, con usufrutto a Ruggio Ioan *Caterina* fu Lorenzo cedova di Vaz Antonio, moglie in seconde nozze di Ferro Gio. Battista, dom. a Savona.	
Cons. 3,50 % (1936)	804983	17.500 —	Salamone Pasquale fu Giuseppe detto Lucio, domic. in Palermo, con usufrutto a Salamone *Teresa* fu Benedetto, ved. Salamone Giuseppe.	Come contro, con usufrutto a Salamone *Maria Teresa*, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	528535	5.092,50	Mollinari Maria fu *Ulisse*, moglie di Bertoli Rodolfo fu Furia, domic. a Napoli.	Mollinari Maria fu *Samuele Ulisse*, ecc., come contro.
Id.	520511	1.085 —	Fernando Paola di Giuseppe, *minore*, dom. in Savona.	Fernando Paola di Giuseppe, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Savona.
P. N. 5 %	3833	200 —	*Rocci* Vittoria fu *Ignazio* ved. di Chiaietto Vincenzo, dom. in Torino.	*Rocci* Vittoria fu *Felice*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	417578	175 —	Bossi *Maddalena* fu Crescentino, moglie di Costa Clemente fu Carlo, dom. in Vercelli, vincolata per dote.	Bossi *Ida Maddalena Elisabetta* fu Crescentino, ecc., come contro.
Id.	616887	280 —	Cantalupo *Amalia* fu Pietro, moglie di Rolla Giovanni, dom. in Genova.	Cantalupo *Caterina Emma* fu Pietro, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	148692	840 —	Giordana *Quintilia* fu Antonino, moglie di Tosetti Giuseppe, dom. a Roccavione (Cuneo).	Giordana *Chiara* fu Antonino, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	809899	553 —	Broffero Federico fu Lorenzo, dom. a Roma, con usufrutto a Gallina *Augustina* fu Angelo ved. di Broffero Angelo, dom. a Cortemilia (Torino).	Broffero Federico fu Lorenzo, dom. a Roma, con usufrutto a Gallina *Maria Augustina Michelina* fu Angelo, ecc., come contro.
Rend. 5 % (1935)	21093	500 —	*Talunga* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Ruggiu Anna fu Giuseppe ved. di *Talunga* Luigi, dom. a Cagliari.	*Talonga* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Ruggiu Anna fu Giuseppe ved. di *Talonga* Luigi, dom. a Cagliari.
Id.	21094	2.500 —	*Talunga* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Ruggeri* Anna di Giuseppe ved. di *Talunga* Luigi, dom. a Cagliari.	*Talonga* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Ruggia* Anna di Giuseppe, ecc., come sopra.
Id.	21095	1.250 —	*Talunga* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Ruggiu Anna di Giuseppe ved. *Talunga*, dom. a Cagliari.	Come sopra.
	21096	1.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1936)	567459	136,50	Bussotti *Costanza* fu Pietro ved. di Bertal Cesare, dom. in Silvercolo (Pisa), vincolo ipoteca.	Bussotti *Maria Costanza*, ecc., come contro.
Id	83732	465,50	Muller Pietro fu Carlo, dom. a Intra, con usufrutto a Bezozzi *Giuseppina* di Luigi, nubile, dom. in Laveno (Como).	Come contro, con usufrutto a Bezozzi *Orsola Giuseppina*, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1902)	33443	84 —	Sappia *Teresa* fu Giovanni, minore emancipata sotto la curatela del marito Spada Michele di Andrea, dom. a Cuneo, con usufrutto a Girando Maddalena fu Giuseppe ved. di Sappia Giovanni dom. a Cuneo.	Sappia *Cotterina Teresa*, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	36148	518 —	Vernochi Pia di Marcello, nubile dom. a Perugia, con usufrutto a Carnevali *Eliana* fu Augusto ved. Grifoni, dom. a Siena.	Come contro, con usufrutto a Carnevali *Maria Pia Eliana*, ecc., come contro.
Id.	142184	157,50	Poletti Mario, Anuita e Italia-Elisa di Alessandro Massimo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Binago (Como), con usufrutto congiuntamente a Ponte *Carolina* fu Gerolamo ved. di Grisoni Antonio e a Grisoni Eugenia fu Antonio moglie di Poletti Alessandro Massimo, dom. a Binago (Como).	Come contro, con usufrutto congiuntamente a Ponte *Maria Antonia Carolina*, ecc., come contro.
Id.	142185	157,50	Grisoni Eugenia fu Antonio, moglie di Poletti Alessandro Massimo, dom. a Binago (Como), con usufrutto a Ponte *Carolina* fu Gerolamo ved. di Grisoni Antonio, dom. a Como.	Come contro, con usufrutto a Ponte *Maria Antonia Carolina*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	691673	189 —	Prudente *Pia* e Cesare fu Giovanni Battista, minori sotto la patria potestà della madre Grosso Sofia fu Nicolò ved. di Prudente Gio. Battista, dom. in Savona (Genova), con usufrutto a Grosso Sofia fu Nicolò ved. di Prudente Gio. Battista, dom. in Savona.	Prudente *Maria Pia* e Cesare, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	853112	518 —	Muller Enrica Giuseppina fu Carlo, moglie di Armani Guido, dom. in Genova, con usufrutto a Bessezi *Giuseppina* fu Luigi, dom. a Lavena (Como).	Come contro, con usufrutto a Bessezi *Orsola Giuseppina* fu Luigi, dom. a Lavena (Como).
P. Red. 3,50 % (1934)	310573	108,50	Scoppetta Aurelia fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa ved. di Scoppetta Andrea, dom. in Amalfi (Salerno), con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Luigi* ved. di Scoppetta Andrea, dom. in Amalfi.	Scoppetta Aurelia fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa *fu Ferdinando Luigi*, ecc., come contro, con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Ferdinando Luigi*, ecc., come contro.
Id.	326309	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	382410	35 —	Scoppetta Aurelia fu Andrea maritata Scoppetta, dom. a Maratea (Potenza), con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Luigi*, ved. di Scoppetta Andrea, dom. ad Amalfi.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	432613	17,50	Scoppetta Amelia fu Andrea, dom. in Amalfi, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	382411	35 —	Scoppetta Francesco fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa fu *Luigi* ved. Scoppetta dom.	Scoppetta Francesco fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa *fu Ferdinando Luigi*, ecc., co-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788817

Cons. 3,50 % (1906)	60073	189 —	Prudente *Pia* e Cesare fu Giovanni Battista, minori sotto la patria potestà della madre Grosso Sofia fu Nicolò ved. di Prudente Gio. Battista, dom. in Savona (Genova), con usufrutto a Grosso Sofia fu Nicolò ved. di Prudente Gio. Battista, dom. in Savona.	Prudente *Maria Pia* e Cesare, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	853112	518 —	Maller Enrica Giuseppina fu Carlo, moglie di Armani Guido, dom. in Genova, con usufrutto a Besozzi *Giuseppina* fu Luigi, dom. a Lavena (Como).	Come contro, con usufrutto a Besozzi *Orsola Giuseppina* fu Luigi, dom. a Lavena (Como).
P. Red. 3,50 % (1934)	310573	108,50	Scoppetta Amelia fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa ved. di Scoppetta Andrea, dom. in Amalfi (Salerno), con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Luigi* ved. di Scoppetta Andrea, dom. in Amalfi.	Scoppetta Amelia fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa fu *Ferdinando Luigi*, ecc., come contro, con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Ferdinando Luigi*, ecc., come contro.
Id.	336399	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	382410	35 —	Scoppetta Aurelia fu Andrea maritata Scoppetta, dom. a Maratea (Potenza), con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Luigi*, ved. di Scoppetta Andrea, dom. ad Amalfi.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	432613	17,50	Scoppetta Amelia fu Andrea, dom. in Amalfi, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	382411	35 —	Scoppetta Francesco fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa fu *Luigi* ved. Scoppetta, dom. ad Amalfi (Salerno), con usufrutto come sopra.	Scoppetta Francesco fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa fu *Ferdinando Luigi*, ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	310551	108,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	336401	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	432612	17,50	Scoppetta Francesco fu Andrea, domic. in Amalfi, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	310554	108,50	Scoppetta Anna fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa ved. di Scoppetta Andrea, dom. in Amalfi (Salerno), con usufrutto come sopra.	Scoppetta Anna fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa *fu Ferdinando Luigi*, ecc., come sopra.
Id.	336403	17,50	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	382412	35 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	432614	17,50	Scoppetta Anna fu Andrea, dom. in Amalfi (Salerno), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	350717	175 —	Merello *Luigia Teresa* di Agostino Marco, moglie di Sarda Domenico, dom. in Genova.	Merello *Teresa Luigia*, ecc., come contro.
Rend. mista Cons. 3,50 % (1906)	385	350 —	Bochet *Adele* di Marcello, nubile, dom. a Saint Pierre (Torino).	Bochet *Maria Adele*, ecc., come contro.
Id.	1908	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1909	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2494	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2495	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2496	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6830	35 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. 5 % (1949) Serie A	5477	Capitale 10.500 —	Basi *Maximina* di Giuseppe, moglie di *Carlo Mario Bonnaire*, vincolata per dote.	Basi *Carolina Anna Maria* di Giuseppe, moglie di *Bonnaire Carlo*, dom. in Bra, vincolata.
Id.	5499	500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	328914	847 —	Salvetti Agostino fu *Agostino*, dom. in Caluso (Torino), con usufrutto a Pollino *Alessandra* fu Giovanni ved. di Salvetti Agostino.	Salvetti Agostino fu *Ignazio e Giuseppe Agostino* detto, in Caluso (Torino), con usufrutto a Pollino *Giuseppina Alessandra* fu Giovanni ved. di Salvetti Agostino.
Rend. 5 % (1935)	11522	595 —	Perachino *Rita* fu Antonio, nubile, dom. a San Gillio (Torino).	Perachino *Margherita*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	860147	445 —	Mazzucchi *Carla* fu Felice, nubile, dom. a Milano.	Mazzucchi *Carlotta*, ecc., come contro.
Id.	860696	164,50	Mazzucchi *Anna Maria* fu Felice, nubile, dom. a Milano.	Mazzucchi *Maria*, ecc., come contro.
Id.	668323	315 —	Corso *Giuseppe Salvatore* fu Salvatore, dom. in Cimitena (Salerno), vincolo ipotecario.	Corso *Salvatore Giuseppe*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	211975	1.050 —	Caretti Germana fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Farfarelli Florida di *Sebastiano* ved. Caretti Ernesto.	Caretti Germana fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Farfarelli Florida di Sesto ved. Caretti Ernesto.
Id.	211976	1.050 —	Caretti Ludevica, ecc., come sopra.	Caretti Ludovica, ecc., come sopra.
B. T. Nov. 5 % (1949) Serie Q.	304	Capitale 20.000 —	Caretti Ludovica fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Farfarelli Florida di *Sebastiano* ved. di Caretti Ernesto.	Come sopra.
Id.	1468	500 —	Come sopra.	Come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 738017

			lisa Torino, con usufrutto a Pollini *Alessandra* fu Giovanni ved. di Salvetti Agostino.	usufrutto a Pollini *Giuseppina Alessandra* fu Giovanni ved. di Salvetti Agostino.
Rend. 5% (1935)	11522	595 —	Perachino *Bice* fu Antonio, minore, dom. a San Gillio (Torino).	Perachino *Margherita*, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	860447	413 —	Mazzucchi *Carlo* fu Felice, minore, dom. a Milano.	Mazzucchi *Carlotta*, ecc., come contro.
Id.	860696	161,50	Mazzucchi *Anna-Maria* fu Felice, minore, dom. a Milano.	Mazzucchi *Maria*, ecc., come contro.
Id.	668323	315 —	Corso *Giuseppe-Salvatore* fu Salvatore, dom. in Cinisino (Salerno), vincolo ipoteca.	Corso *Salvatore Giuseppe*, ecc., come contro.
Rend. 5%	211975	1.050 —	Careni Germana fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Farfarelli Florida di *Sabatino* ved. Careni Ernesto.	Careni Germana fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Farfarelli Florida di *Scalo* ved. Careni Ernesto.
Id.	211975	1.050 —	Careni Ludevica, ecc., come sopra.	Careni Ludovica, ecc., come sopra.
B. T. Nov. 5% (1949) Serie Q.	304	Capitale 20.000 —	Careni Ludovico fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Farfarelli Florida di *Sebastiana* ved. di Careni Ernesto.	Come sopra.
Id. Serie C.	1468	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1467	500 —	Careni Germana fu Ernesto, ecc., come sopra.	Careni Germana fu Ernesto, ecc., come sopra.
Id. Serie E.	1380	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie G.	835	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie O.	777	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5%	154412	Rendita 645 —	Pollini *Cristoforo* fu Gaetano, dom. a Palermo, con usufrutto a Pollini Serafina fu Michele.	Pollini *Adolfo Cristoforo*, ecc., come contro.
Id.	35523	150 —	Bianchedi *Anito* di Domenico, minore, dom. in Pisa.	Bianchedi *Elena Teresa Amalia*, minore, dom. in Pisa.

A termini dell'art. 107 del regolamento generale del debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 24 gennaio 1945, n. 12, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà senza altro come sopra richiesto.

Roma, addì 25 novembre 1946

Il direttore generale: CASTI

(4037)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 168 78501

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro nella provincia di Rovigo, con sede in Rovigo.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, l'avv. Francesco Cittadini è stato nominato liquidatore del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Rovigo, con sede in Rovigo, in sostituzione del rag. Domenico Cortiana, dimissionario.

(4123)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autovetture derequisite appartenenti a proprietari sconosciuti

Elenco di autoveicoli derequisiti dalle Autorità Alleate giacenti presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Roma (via Giulia n. 3) e dei quali non è stato finora possibile rintracciare i proprietari:

Lancia Aprilia: telaio n. 38/8276 - 39/3306 - 38/5656 - 438/21487 - 38/10682 - 38/9373 - 39/2840 - 38/2890 - 438/10912 - 38/7470 - 38/3880 - 39/3163 - 438/21162 - 38/8711 - 38/5702 - 38/2531 - 438/21173;

Lancia Artena: telaio n. 38/2508 - 38/4932 - 38/5470 - 38/385; - 341/1853;

Lancia Astura: telaio n. 30/1278 - 30/1085 - 41/2987 - 38/277; - 38/3471;

Lancia Dilambda: telaio n. 29/294;

Lancia Ardea: telaio n. 250/1386 - 250/2337 - 250/1349;

Bianchi S. 9: telaio n. 36525 - 51091 - 57786 - 58514;

Fiat 1100: telaio n. 261050 - 229256 - 213021 - 200302 - 104431 - 228256 - 240132 - 271856 - 300296 - 225304 - 204217 - 250473 - 22508 - 229010 - 210484 - 244592;

Fiat 1500: telaio n. 028449 - 015178 - 020016 - 016505 - 033043 - 029050 - 014234 - 020689 - 013236 - 030113 - 032018 - 034261 - 035165 - 010522;

Deutsch Fiat 1500: telaio n. 002295;

Lancia Augusta: telaio n. 31/4744 - 34/2509 - 31/11678 - 31/7704 - 31/3582;

Wanderer Auto Union: telaio n. 121781.

Gli autoveicoli di cui sopra saranno consegnati soltanto ai proprietari od a persone munite di delega notarile dei medesimi, purchè munite di estratto cronologico generale recente vistato dalla Prefettura della Provincia in cui erano immatricolati gli autoveicoli stessi.

(4124)

PREFETTURA DI BOLZANO

Rettifica al decreto prefettizio 28 agosto 1946, n. 10285 Gab., riguardante restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale», n. 275 del 3 dicembre 1946.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Approvazione della graduatoria di merito del concorso a 40 posti di allievo ufficiale della guardia di finanza per l'anno scolastico 1945-1946, indetto con decreto Ministeriale 13 marzo 1945.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1945, col quale fu indetto per l'anno scolastico 1945-46, un concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della guardia di finanza in Roma;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 29 gennaio 1946, registrato alla Corte dei conti addì 16 febbraio 1946, registro Finanze n. 1, foglio n. 38;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1946, in corso di registrazione, che approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di 20 sottufficiali in servizio effettivo del Corpo della guardia di finanza al corso allievi ufficiali dell'Accademia del corpo stesso, per l'anno scolastico 1945-46;

Visto l'art. 1, n. 2, lettera b), ultimo capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 24 marzo 1945, n. 125;

Visti gli atti della predetta commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della guardia di finanza, per l'anno scolastico 1945-46:

1) Tommarelli Saverio, punti 15,55;
2) Rizzo Vincenzo, punti 14,70;
3) Cirenza Pasquale, punti 14,20;
4) Toschi Fulvio, punti 14,10;
5) Pelino Sebastiano, punti 13,90;
6) Alvino Vittorio, punti 13,75;
7) Gandolfo Francesco, punti 13,55;
8) Fiorio Salvatore, punti 13,50;
9) Lo Giudice Corrado, punti 13,45;
10) Bomprezzi Roberto, punti 13,30;
11) D'Antona Salvatore, orfano di guerra, punti 13,15;
12) Marengo Giovanni, dal 22 aprile 1941 al 9 settembre 1943 mobilitato col 5° battaglione, punti 13,15;
13) Ferrari Giorgio, punti 13,15;
14) Mazzetti Luigi, punti 13,10;
15) Malisan Glauco, sottotenente di complemento in congedo, punti 13,05;
16) Saladino Fortunato, nato il 19 febbraio 1925, punti 13,05;
17) Mascarotti Luciano, nato il 22 settembre 1926, punti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

[illegible]

Fiancia Ardea: telaio n. 250/4386 - 250 2337 - 250 1749;

Bianchi S. 9: telaio n. 56525 - 51091 - 57786 - 58344;

Fiat 1100: telaio n. 261060 - 229256 - 217021 - 209162 - 104431 - 203236 - 270132 - 271856 - 269296 - 235634 - 204217 - 250173 - 23578 - 230076 - 210484 - 244899;

Fiat 1500: telaio n. 025179 - 015178 - 026016 - 016565 - 023013 - 023850 - 014234 - 029089 - 003295 - 016153 - 032018 - 031251 - 024165 - 016924;

Deutsch Fiat 1500: telaio n. 007955;

Lancia Augusta: telaio n. 31/4744 - 34/2509 - 31/11673 - 31/7704 - 31/2382;

Wanderer Auto Union: telaio n. 121781.

Gli automezzi di cui sopra saranno consegnati soltanto ai proprietari od a persone munite di delega notarile dei medesimi, purchè munite di estratto cronologico generale recente vistato dalla Prefettura della Provincia in cui erano immatricolati gli automezzi stessi.

(3124)

PREFETTURA DI BOLZANO

Rettifica al decreto prefettizio 28 agosto 1946, n. 10285 Gab., riguardante restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale », n. 275 del 3 dicembre 1946.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto il proprio decreto 28 agosto 1946, n. 10285 Gab., col quale venne revocato il precedente decreto 26 febbraio 1935, n. 545 Gab., restituendo nella forma originaria tedesca di Andergassen il cognome dei superstiti del defunto Dallavia Edoardo fu Giuseppe;

Rilevato che nel suddetto decreto n. 10285 Gab. del 28 agosto 1946, la signora Dallavia Giuseppina, vedova del predetto Dallavia Edoardo, venne indicata come « nata Andergassen » anzichè come « nata Bertoldi »;

Decreta:

Il decreto prefettizio 28 agosto 1946, n. 10285 Gab., col quale alla signora Dallavia Giuseppina, vedova di Dallavia Edoardo fu Giuseppe, venne restituito il cognome nella forma originaria tedesca di Andergassen, deve intendersi rettificato nel senso che alle parole « nata Andergassen » deve sostituirsi la dizione « nata Bertoldi ».

Bolzano, addì 15 ottobre 1946

p. Il prefetto: Calciati

(3779)

regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di 50 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della guardia di finanza, per l'anno scolastico 1945-46:

1) Ramanelli Saverio, punti 13,55;
2) Rizzo Vincenzo, punti 13,50;
3) Carenza Pasquale, punti 13,20;
4) Foschi Fulvio, punti 13,10;
5) Peluso Sebastiano, punti 13,00;
6) Alvino Vittorio, punti 13,75;
7) Cerulli-Irelli Francesco, punti 13,35;
8) Florio Salvatore, punti 13,30;
9) Lo Giudice Corrado, punti 12,45;
10) Bompiezzi Roberto, punti 13,30;
11) D'Ardia Salvatore, reduce di guerra, punti 13,15;
12) Marcenò Giovanni, dal 22 aprile 1941 al 9 settembre 1943 mobilitato col 5° battaglione, punti 13,15;
13) Ferrari Giorgio, punti 13,15;
14) Mazzotti Luigi, punti 13,10;
15) Malisan Glauco, sottotenente di complemento in congedo, punti 13,05;
16) Saladino Fortunato, nato il 19 febbraio 1925, punti 13,05;
17) Massaroli Luciano, nato il 22 settembre 1926, punti 13,05;
18) Izzo Francesco, nato il 31 luglio 1927, punti 13,05;
19) Crovato Amedeo, punti 13;
20) Pizzuti Mario, punti 12,95;
21) Colognesi Mario, punti 12,80;
22) Petraroja Corrado, punti 12,80;
23) Presti Vincenzo, arruolato nel Corpo il 10 maggio 1941, punti 12,70;
24) Zona Antonio, punti 12,70;
25) Pezzinga Attilio, nato l'11 settembre 1923, punti 12,65;
26) Murru Carlo Alberto, nato il 17 dicembre 1925, punti 12,65;
27) Insana Vincenzo, punti 12,60;
28) De Bellis Umberto, arruolato nel Corpo il 15 marzo 1944, punti 12,50;
29) Zanghi G. Battista, punti 12,50;
30) Vitali Aldo, nato il 19 agosto 1924, punti 12,45;
31) Urlaro Franco, nato il 5 marzo 1926, punti 12,45;
32) Corisano Carlo, nato il 7 febbraio 1922, punti 12,40;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017
0.8

33) Grauso Italo, nato il 16 ottobre 1922, punti 12,40;
34) Berrino Nicola, arruolato nella Guardia di finanza il 20 maggio 1941 e congedato il 18 agosto 1945, punti 12,35;
35) Cerullo Quirino, punti 12,35;
36) Minniti Michele, arruolato nella Guardia di finanza l'11 maggio 1942, punti 12,25;
37) Flores Bruno, nato il 26 ottobre 1923, punti 12,25;
38) Creti Donato, nato il 25 giugno 1927, punti 12,25;
39) Botta Renato, punti 12,20;
40) Sanna Warnj, arruolato nella Guardia di finanza il 31 maggio 1941, punti 12,15;
41) Giuliani Pietro, punti 12,15;
42) Maiatico Mario, punti 12,10;
43) Sanloro Berardino, punti 12,05;
44) Villari Carmelo, arruolato nella Guardia di finanza il 10 maggio 1941, punti 12;
45) De Francesco Salvatore, punti 12;
46) Ferrari Vittorio, punti 11,95;
47) Procopio Antonio, figlio d'invalido di guerra, punti 11,90;
48) Macri Aldo, arruolato nella Guardia di finanza il 1° novembre 1943, punti 11,90;
49) D'Elia Gaspare, punti 11,90;
50) Fiorentino Gennaro, nato il 25 dicembre 1924, punti 11,85;
51) Cannaviello Ettore, nato il 24 luglio 1925, punti 11,85;
52) Bove Antonio, punti 11,75;
53) Nuzzo Garibaldi, orfano di guerra, punti 11,70;
54) Blandino Costantino, punti 11,70;
55) Pennisi Mariano, punti 11,50;
56) Lazio-Bruno Letterio, punti 11,45;
57) Convertino Antonio, nato il 16 luglio 1922, punti 11,30;
58) Fusaro Natale, nato il 10 febbraio 1926, punti 11,30;
59) D'Agostino Sergio, nato il 3 settembre 1924, punti 11,25;
60) Boltaro Salvatore, nato il 10 aprile 1927, punti 11,25;
61) Turco Guido, punti 11,15;
62) Conticello Paolo, punti 11;
63) Pedone Marcello, punti 10,90;
64) Pacelli Enrico, medaglietta, punti 10,65;
65) Reggio Guido, punti 10,65;
66) Asaro Benjamino, punti 10,50;
67) Bellomo Nicola, punti 10,50;
68) Oliveri Francesco, punti 10,10.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1) Romanelli Saverio
2) Rizzo Francesco
3) Carenza Pasquale
4) Toschi Fulvio
5) Polese Sebastiano
6) Alvino Vittorio
7) Gandolfo Francesco
8) Florio Salvatore
9) Lo Giudice Corrado
10) Bomprezzi Roberto
11) D'Antona Salvatore
12) Marengo Giovanni
13) Ferrari Giorgio
14) Mazzotti Luigi
15) Malisani Bianco
16) Saladino Fortunato
17) Musenaglli Luciano
18) Izzo Francesco
19) Crovato Antonio
20) Pizzuti Mario
21) Colombo Mario
22) Petraroja Corrado
23) Presti Vincenzo
24) Zona Antonio
25) Pezzinga Attilio
26) Murru Carlo Alberto
27) Ragusa Vincenzo
28) De Bellis Umberto
29) Zanghi G. Battista
30) Viali Aldo
31) Urbani Franco
32) Cerisano Carlo
33) Grauso Italo
34) Berrino Nicola
35) Cerullo Quirino
36) Minniti Michele
37) Flores Bruno
38) Creti Donato
39) Botta Renato
40) Sanna Warnj

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine seguente:

1) Giuliani Pietro
2) Maiatico Mario
3) Sanloro Berardino
4) Villari Carmelo
5) De Francesco Salvatore
6) Ferrari Vittorio
7) Procopio Antonio
8) Macri Aldo
9) D'Elia Gaspare
10) Fiorentino Gennaro
11) Cannaviello Ettore
12) Bove Antonio
13) Nuzzo Garibaldi
14) Blandino Costantino
15) Pennisi Mariano
16) Lazio-Bruno Letterio
17) Converlino Antonio
18) Fusaro Natale
19) D'Agostino Sergio
20) Boltaro Salvatore
21) Turco Guido
22) Conticello Paolo
23) Pedone Marcello
24) Pacelli Enrico
25) Reggio Guido
26) Asaro Benjamino
27) Bellomo Nicola
28) Oliveri Francesco

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, sono ammessi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della guardia di finanza in Roma, per effetto dell'art. 1, n. 2, lettera b), ultimo capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, i primi cinque candidati dichiarati idonei.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1946
Registro Finanze n. 19, foglio n. 136. — LESEN

(1136)

GIULIO GIUSEPPE, direttore
SANTI RAVERA, gerente
Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 08947 7261?

0895